

F. can. M.
90 ^h

Giliberti, M.

POLIZIA ECCLESIASTICA

DEL

Regno delle due Sicilie.



BIBLIOTHECA

REGIA

MONACENSIS.

POLIZIA
ECCLESIASTICA

DEL

Regno delle Due Sicilie

DI

VITO GILIBERTI

OPERA

NELLA QUALE SI ESPONGONO TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE
EMESSE IN MATERIE ECCLESIASTICHE DALLA FONDAZIONE DELLA
MONARCHIA FINO AI NOSTRI GIORNI E CHE SERVE D'INTRODUZIONE
AGLI ATTI EMANATI

DOPO LA PUBBLICAZIONE
DEL CONCORDATO DEL 1818.

VOLUME UNICO

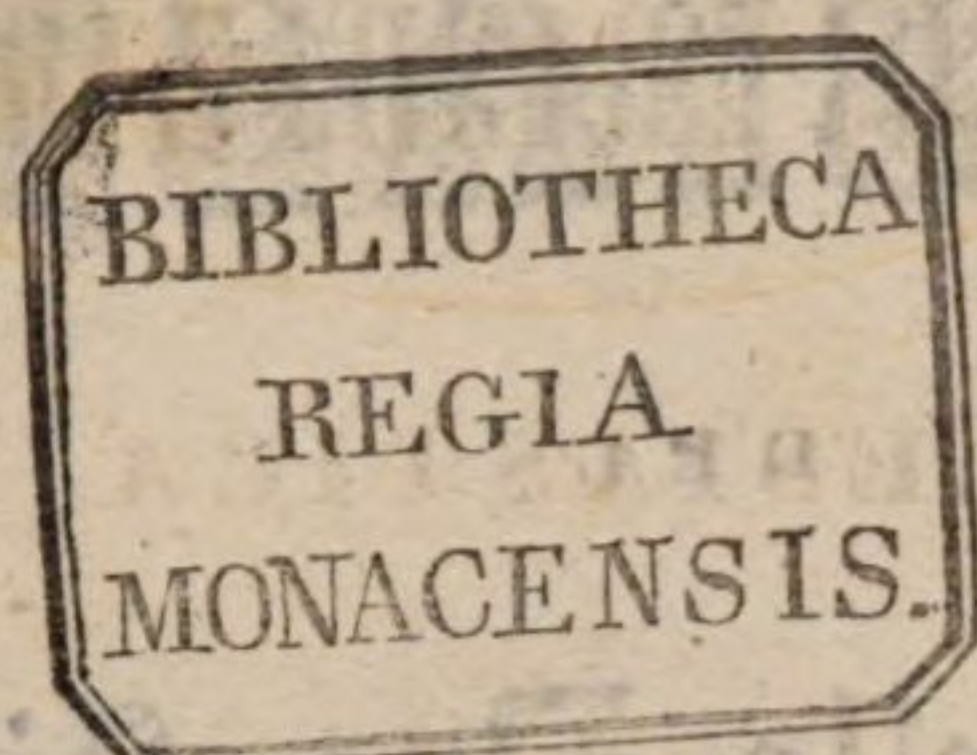
NAPOLI

PRESSO FRANCESCO AZZOLINO

1845

Trovasi vendibile nello stabilimento librario-tipografico di Borel e Bompard
strada e palazzo Maddaloni num. 6 p. p.

169.2.



DELLA GIURISDIZIONE

ECCLESIASTICA

NEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

INTRODUZIONE

Essendo la religione l'unico fondamento di tutti gli stati, e mantenendo essa la fede verso i principi, la pietà verso la patria, l'amore verso il prossimo e la giustizia verso tutti, è indispensabile che essa comprenda tanto il culto interno quanto l'esterno; e che ogni buona amministrazione forma di essa la sua principale occupazione. Fortuna per quei regni, nei quali non vi sia mescolanza di religioni, e molto più quando la stessa sia quella del Principe non meno che quella dei sudditi! E ciò che fortunatamente avviene nel regno delle due Sicilie, dove sola ed intemerata sempre mai serbossi la religione cattolica apostolica romana, sin dalla creazione della nostra Monarchia; e venne così confermata nell'ultimo concordato, dichiarandosi nel primo articolo, esser essa la sola religione del regno, e dovervisi sempre conservare con tutti i diritti e prerogative che le competono, secondo la ordinazione di Dio e le sanzioni canoniche (1).

(1) Aggiungasi che per l'esecuzione del real decreto del 18 maggio 1818 sulla naturalizzazione degli esteri, S. M. presa in considerazione che la Religione Cattolica è la sola che si professa ne' suoi reali dominii, venne a risolvere nel Consiglio ordinario di Stato del 6 settembre 1824, che gli stranieri i quali dimandino essere naturalizzati sudditi della Maestà Sua, debbon esser cattolici. Per lo stesso principio non venne tra noi ammesso neppure il rito Greco scismatico, dichiarandosi col real decreto de' 24 marzo 1820, che la Chiesa e Confraternita de' SS. Pietro e Paolo de' Greci in questa capitale fosse esclusivamente istituita per il solo rito Greco Cattolico, nè potersi ascrivere in essa che i soli greci di rito Cattolico Romano che avessero fatta la loro pubblica professione di fede.

D'altronde l'esistenza di questi due poteri spesso produsse urti e controversie, sia perchè il principio religioso invadesse il principio politico, sia che il politico mischiar si volesse nel principio religioso: tanto più quando avendo i pontefici tramutato in dominio sovrano i patrimoni che la chiesa di Roma possedeva, furono essi stessi considerati come Principi temporali. Cessata nei pontefici ogni dipendenza dall'impero, stabilito nell'anno 884 che potesse il Papa consacrarsi senza lo imperial consentimento, sursero quelle strepitose vicende tra l'uno e l'altro potere che le istorie ecclesiastiche e le civili ci narrano.

La prima e la più importante fu il dritto dell'investitura che la sede romana pretese sul regno, quale riputavasi come special patrimonio di S. Pietro e feudo della sede apostolica romana. Il primo re Ruggiero ebbe a combattere col pontefice Innocenzo II, e fattolo prigioniero nel 1139 si fè confermare il titolo di re, e rinnovar l'investitura del ducato di Puglia e di Calabria, aggiungendovi quella del principato di Capua senza alcun peso, e così continuarono i suoi successori. Ma deposto l'imperator Federigo nel concilio di Leone, piacque al papa Urbano offrire il regno a Carlo d'Angiò e ne vennero firmati i patti della investitura tra lo stesso Carlo ed il pontefice Clemente IV.

Altre quistioni sursero cogli Aragonesi, che succedero agli Angioini, e pel pagamento dei pesi fiscali e civili, e pel mantenimento delle regalie, specialmente sotto il re Federigo.

Però le maggiori controversie ebbero luogo nel governo vice-regnale. Le discussioni che i principi ebbero colla S. Sede intorno alle materie giurisdizionali interessarono i giureconsulti napolitani allo studio della polizia ecclesiastica, onde vedere da qual parte fosse il dritto o il torto, l'uso o l'abuso. E qui bisogna pur confessare che i vicerè così Spagnuoli, che Austriaci sostennero non solo la regia autorità, ma piantarono le basi di quei principii, che onorarono tanto in seguito la polizia ecclesiastica Borbonica (1).

Ma venne finalmente riacquistata la monarchica indipendenza dagli altri stati colla venuta del re Carlo Borbone. Egli vide che per

(1) Non senza gratitudine di chi ama la concordia tra la Chiesa e l'Impero debbono essere ricordati i nomi di Nicola Capasso e di Gaetano Argento, i quali formarono scuola, e co' loro discepoli a principii certi e generali la scienza canonica condussero. Essi con una investigazione profonda de' concilii, degli scritti de' padri della Chiesa, e delle tradizioni introdussero sode massime e forme regolari in questa importante scienza. Le parole e gli scritti loro in tanta maggior venerazione ed autorità vennero, in quanto dalla materia giurisdizionale nella dommatica mai non trascorrendo, erano in concetto di puri ed incorrotti cattolici tenuti. Da questa scuola sorse poscia il dottissimo Pietro Giannone, uno de' più chiari lumi non che d'Italia, del mondo, il quale avrebbe meritato pe' suoi scritti di vivere una vita tanto felice, quanto veramente travagliata ed infelice la visse, se con minor astio scrivendo e moderando talune espressioni, o poco digerite dottrine, si fosse limitato alle sole verità istoriche, come fece l'esemplare Muratori.

terminare le dispute, e le controversie che da più secoli duravano nel nostro regno sui diversi punti tra le curie laicali ed ecclesiastiche, e per togliere con ciò ogni occasione di discordia tra le due potestà, vi era bisogno di un concordato col sommo pontefice allora regnante Benedetto XVI, e questo fu convenuto nel 1741. Il primo capitolo di esso riguarda l'immunità reale, ed assoggettatisi i beni di qualsivoglia natura appartenenti ad ecclesiastici secolari e regolari alla metà delle contribuzioni dovute dai laici, escluse soltanto i beni componenti il patrimonio sacro, e quelli delle parrocchie, dei seminari, e degli ospedali; si convenne sottoporsi tutti i nuovi acquisti a tutti i tributi regi e pubblici pesi; e senza farsi niuna esenzione per i beni particolari degli ecclesiastici antichi o nuovi. Il secondo capitolo riguardò l'immunità locale, dichiarandosi que'misfatti pei quali non si potesse godere del beneficio dell'asilo, e i luoghi che non dovessero più godere di questa immunità. Occupossi il terzo capitolo della immunità personale, dichiarandosi quali siano i veri chierici, e le persone religiose dell'uno e dell'altro sesso godenti dell'esenzione del foro laicale, fatta eccezione pel misfatto di assassino. Trattò il capitolo quarto dei promoventi agli ordini; ed il capitolo quinto venne a risolvere le varie quistioni pendenti sulle visite e rendimento dei conti, delle *chiese*, *staurile*, *confraternite*, *ospedali*, *conservatorii* ed altri simili luoghi pii fondati e governati da' laici. Importante fu il capitolo sesto riguardante le cause e delitti, nei quali i giudici ecclesiastici potessero procedere anche contro i laici, oltre alle materie di fede ed ai delitti di eresia pei quali non si era mai controvertito, che fossero di privata cognizione dei vescovi. Trattò dell'introduzione dei libri forastieri il capitolo settimo, delle materie beneficali il capitolo ottavo; e del tribunal misto il capitolo nono, il quale tribunale fu principalmente destinato a vigilare l'osservanza del concordato.

Durò così per qualche tempo la pace colla sede romana; ma quando piacque al pontefice Clemente XIII ai 20 gennaio 1768 colla bolla *Praedecessorum* anatemizzare gli editti pubblicati dal governo di Parma e specialmente quelli che proibivano gli ulteriori acquisti delle chiese, il nostro re Ferdinando IV rigettò con la prammatica de' 4 giugno detto anno questa bolla come pregiudizievole ai diritti della sovranità, e sospese la prestazione della *china* (1), e nell'anno seguente poi 1769 emanò delle leggi relative a tale oggetto, facendo rimaner ferme quelle proibitive degli acquisti ecclesiastici, e ne fissò con molte disposizioni la giurisprudenza.

Seguitarono per ciò i dissidii tra le due potestà; e se per parte del principe venne a restringersi la giurisdizione ecclesiastica, proi-

(1) Dicevasi così la prestazione o elemosina che faceasi dai nostri Re al Pontefice nella festa di S. Pietro, collocandosi un forziere che conteneva dodicimila scudi su di un cavallo bianco, che innanzi al trono pontificio chinavasi, donde sorse la voce *china*.

birsi i collettori e succollettori, ed ogni incameramento de' frutti delle vacanti chiese, col destinarsi essi alla formazione del *monte frumentario*; impedirsi la stampa degli editti e delle lettere pastorali riguardanti la polizia chericale, e la pubblicazione de' sinodi senza la revisione ed il permesso del re; e negarsi il permesso di ricorrere a Roma ne' casi previsti ed annotati dalla real commissione di S. Chiara; per parte poi della sede pontificia si rigettarono le proposte de' vescovi per le sedi vacanti, nè si vollero consecrare più i nuovi pastori di cui abbisognavano le chiese.

Sopravvennero le vicende del regno e l'occupazione francese, nella quale epoca le due potestà si tennero ferme ne' loro diritti, nè pertanto si tolse la comunicazione de' fedeli col loro capo visibile, o ne fu minorata la divozione ed il rispetto.

Ma pria di discendere alla esposizione delle nostre leggi riguardanti la giurisdizione ecclesiastica, giusta le disposizioni del concordato, gettiamo uno sguardo sulla storia de' secoli andati relativamente a tale interessantissima giurisdizione.

Della giurisdizione ecclesiastica.

La giurisdizione ecclesiastica nacque contemporanea alla religione cristiana ed ebbe la base sul potere accordato agli apostoli dal fondatore di essa; ma quelle parole solenni che un tal potere autenticano, fan conoscere, che tutta spirituale era quella giurisdizione. Istruire i fedeli nei dogmi della fede, imbeverli delle sane massime della morale, condonar loro le commesse colpe, correggerli quando fossero nell'errore, allontanarli dalla comunione dei veri fedeli quando fossero ostinati nelle false dottrine o nella colpa, destinare santi ministri alla loro istruzione, convocare i pastori del gregge di Cristo per la utilità ed il vantaggio spirituale della chiesa: ecco tutto ciò che fu commesso alla cura degli apostoli, e dei loro successori. La giurisdizione temporale di cui oggi vediamo investita la chiesa, ha altro principio che la spirituale: la produsse quel dritto di assoggettare alle censure canoniche i giudici laici, che fossero convinti d'ingiustizia, dritto che dagli apostoli ebbero i vescovi. Essa fu avvalorata dalla consuetudine di chiamare ad arbitri delle liti civili i vescovi in considerazione della loro probità e carità, per cui i principi, affin di valersi del loro consiglio nel governo nelle cose, li rivestivano di gran potere in molti affari temporali. Sostenuta dalla religione e dall'uso, la chiesa diè il primo passo ad una maggiore latitudine di giurisdizione: di fatti nei concilj di Cartagine, del terzo Lateranese ec. sottrassero dalla giurisdizione laicale le persone ecclesiastiche, sottomettendole al giudizio dei vescovi nelle cose che potessero riguardarli. L'autorità de' vescovi crebbe molto più dopo la caduta dell'impero romano per ragione di quelle cognizioni che aveano i chierici in proporzione dell'incivilimento dei tempi, per essersi applicati allo studio del dritto giustiniano.

Ritornata dopo la barbarie l'istruzione nei popoli, venne contrastata al clero l'autorità temporale. Ma comunque si riguardasse

questo potere della chiesa, possiam però dire, che per esserle stato espressamente o tacitamente concesso dai sovrani, devesi tener per legittimo. È incontrastabile poi che la chiesa, per lo stesso potere che ha di vegliare alla purità della fede e del costume, ha il dritto di stabilire dei canoni opportuni per la conservazione dell'una, per la illibatezza dell'altro, o per un buon sistema nel governo delle sue cose; canoni che dee poter fare eseguire, anche valendosi del braccio secolare cui conviene prestarvisi, poichè la regia potestà fu da Dio concessa ai Principi *non solum ad mundi regimen*, come ricordò ad un di loro pontefice S. Leone il Grande, *sed etiam maxime ad ecclesiae praesidium, ut ausus nefarios comprimendo, ea quae bene statuta defendas, et veram pacem iis quae sunt turbata, restituas*.

Per dare un'adequata esposizione della giurisdizione ecclesiastica, fa di mestieri conoscere le persone che la esercitano, la materia che abbraccia, la forma dei giudizi, ed in fine le pene canoniche, secondo l'antico dritto. Indi osservar tutto ciò che la polizia del regno vi ha aggiunto sino all'ultimo concordato, ed atti emanati dopo di esso.

Della giurisdizione ecclesiastica secondo l'antico dritto.

De' sinodi e de' concilii. La giurisdizione ecclesiastica degli apostoli passò ai loro successori, i quali furono vescovi; e siccome la tenne il principe degli apostoli particolarmente, così nel romano Pontefice deve riconoscersi per dritto divino il primato di onore e di giurisdizione sopra tutti gli altri vescovi. Essendo il governo della chiesa fondato sulla carità, e reso sopportabile dalla moderazione, i vescovi nei primi tempi cercando di persuadere, piuttosto che di farsi obbedire, nulla facevano senza l'assistenza del clero, ed anche del popolo negli affari di gran rilievo, e giudicavano sommariamente senza le formalità giudiziarie. Questo modo di giudicare nelle assemblee del clero si osservò fino al secolo duodecimo. Il costume di convocare i sinodi diocesani fu introdotto dal bisogno di radunare nei casi di urgenza i preti dispersi per la campagna. In questi sinodi, che tuttora si veggono celebrare, i vescovi sono esclusivamente i giudici nei fatti di loro giurisdizione. La necessità pure di provvedere al riparo di qualche disordine, o di prevenirlo con savie sanzioni diè luogo alla celebrazione dei concili provinciali, nei quali sotto la presidenza del metropolitano, si adunavano tutti i vescovi dipendenti da lui. A questi debbono aggiungersi i nazionali celebrati dai vescovi di uno stesso regno, e gli ecumenici, nei quali dopo di esservi stati canonicamente chiamati dal Sommo Pontefice intervengono tutti i vescovi dell'orbe cattolico o un gran numero di essi per affari della più alta importanza, e sotto la di lui presidenza.

De' giudici ordinari e delegati. I vescovi per esimersi nelle rispettive diocesi dal peso delle cure pastorali, delegarono a taluni

individui detti vicarj o uffiziali la loro giurisdizione volontaria, o contenziosa. Venne da ciò la distinzione di giudici ordinarj e delegati, e la loro soprabbondanza. Da ciò trasse principio il decadimento della giurisdizione ecclesiastica, perciocchè questi giudici delegati persuasi di esser passata ad essi precariamente la giurisdizione, e di poterne essere spogliati come ne erano stati rivestiti, non erano tanto fedeli nel disimpegno delle attribuzioni da non trarne qualche profitto contro gl'interessi della giustizia: disponevano così gli animi di tutti a mal sopportare i giudici ecclesiastici ed i principi ritirarono gran parte de' poteri accordati alla chiesa.

Il potere dei giudici delegati è limitato nei termini della loro commessione che debbono esattamente osservare. La delegazione si compone e finisce col giudizio della causa, colla revocazione delle facoltà date, e colla morte del delegante: essa si ha come un mandato cui sono proprie le leggi generali, che riguardano questo contratto. È facile poi conoscere quali siano i giudici ordinarj: i primi come il Papa, il primate, il metropolitano, il vescovo ec. sono quelli che hanno la giurisdizione in forza della stessa dignità che li distingue; i secondi sono quelli i quali hanno la giurisdizione non naturale al loro carattere, ma quasi a *prestanza*, come sono i legati del Papa, i visitatori de' monasteri ec.

Della materia e procedimento de' giudizi ecclesiastici. Formano materia della giurisdizione ecclesiastica le quistioni civili da risolversi del pari che i delitti da punirsi; ne fanno parte ancora quelli puramente spirituali riguardanti i sacramenti, ed il servizio divino. Dei sacramenti v'ha solo il matrimonio, che possa dar luogo ad un giudizio nelle curie ecclesiastiche: entrano nella competenza delle medesime le quistioni sulla validità del matrimonio, e sugli impedimenti. Il giudice ecclesiastico prima decideva ancora nelle cause di coabitazione o separazione degli sposi; ma venne dopo limitato il potere di esso in rapporto al matrimonio specialmente per la separazione dei beni. Giudica ancora delle materie beneficali per la ragione di dovere far elezione di degni ministri dell'altare, e badare alla fedele amministrazione dei beni ecclesiastici: esamina quindi i titoli e la capacità delle persone che s'immettono nel possesso del beneficio. Per virtù del privilegio del foro, che godevano le persone ecclesiastiche, facevano istanze avanti lo stesso giudice per ciò che riguardava materie puramente personali, anche quando la quistione versava tra un laico ed un chierico, che fosse il convenuto; ma presentemente non è più in vigore una tale disciplina, e se ne fa giudizio laicale come prima se ne faceva per le azioni reali o miste, esecuzioni di contratti, promesse ec.

Procedura civile. Nei primi secoli i giudizi ecclesiastici non erano che arbitramenti, dei quali erano norma la Sacra Scrittura ed i canoni. Dopo cinque secoli si cominciò a far uso di formalità, che costituivano la procedura ecclesiastica: il fonte donde quelle scaturirono fu il dritto romano. Ai canonisti andiamo noi debitori di tutta la procedura attuale dei tribunali laici: chiunque vuole

studiarla curiosamente deve cercarne l'origine nelle decretali. Erano parti della procedura ecclesiastica la comparsa, l'istanza ed il giudizio: la citazione si faceva per mezzo di usciere con tutte le debite solennità, vi si determinavano il giorno, ed il luogo delle udienze: erano in uso gli affissi nei luoghi pubblici: la comparsa poteva essere o personale, o per mezzo di procuratore: si giudicava per contumacia, la quale non portava la perdita della causa, ma solo l'applicazione di talune pene: si distinguevano i giudizi in sommarii, difinitivi, interlocutorj ec.; le obbligazioni si provavano per via di confessione della parte, di testimonianza, di scritture o pubbliche, o private: vi si recavano eccezioni declinatorie, o perentorie, la contestazion della lite e le sue conseguenze, le diverse specie di prove, le difese che dovean comprendersi nella narrativa della sentenza, gli interlocutorii, i giuramenti deferiti, e molte altre cose si osservavano, che vennero adottate nella nostra procedura civile.

Procedura criminale. La giurisdizione ecclesiastica fu meno soggetta a vicende trattandosi della punizione dei delitti contrari ai principii della religione, e della morale; e se ne persuaderà ognuno che voglia porre mente ai tanti giudizi, che si sono tenuti nella chiesa per punire delitti di tal fatta, e specialmente l'eresia. (1)

Dopo il decimo secolo dell'era cristiana venne eretto in diversi luoghi dell'orbe cattolico il tribunale dell'inquisizione, di cui fecero materia di molto dire i pubblicisti. In questo tribunale era giudicato chiunque vi fosse stato denunziato come sospetto di dottrina opposta alla fede della chiesa. Il fatto degli Albigesi fece sorgere l'ordine dei frati predicatori cui venne affidato questo tribunale. (2)

(1) Chiamasi *eresia* l'ostinato attaccamento a qualche dogma condannato dal giudizio della chiesa universale sia con i decreti di un concilio ecumenico, sia colla decisione di un Pontefice o di un particolare concilio ricevuto da tutta la chiesa. Due sono dunque i giudizi che intervengono in questa materia, uno di diritto per saper se tale opinione sia ortodossa od ereticale, che unicamente appartiene alla chiesa, l'altro è di fatto, se un tal individuo sia eretico, nel che han preteso i giudici laici di giudicare.

(2) L'Imperadore Federigo II riconciliato col Romano Pontefice Onorio III con quattro editti della stessa data del dì 22 febbrajo 1224 in Padova si dichiarò protettore degli inquisitori. Il Papa Innocenzo IV appena salì sul trono di Pietro profittando della legge Imperiale, che puniva con vigore estremo l'eresia, diè ai domenicani e francescani tutta quella autorità, la quale ne rendesse pronta, e terribile l'esecuzione. Lo stesso Pontefice fece promulgare negli stati di Lombardia di Romagna, e della Marca Trevigiana una bolla del dì 15 maggio 1252 contenente trentuno articoli col fine di stabilirvi un cotal tribunale. Questa bolla fu confermata da Alessandro IV nell'anno 1259 con qualche modificazione, e da Clemente IV nell'anno 1265. L'inquisizione fu accolta in Venezia nel 1289 in forza di una bolla di Niccolò IV; nella Toscana nel 1258; e nel regno di Aragona nel 1233 per insinuazione di S. Raimondo da Pennafort. Fu ricevuta ma per breve tempo anche in qualche città di Francia e di Alemagna; non mai però nel regno di Napoli.

Dopo l'eresia di Lutero, Paolo III ristabilì in Roma l'inquisizione sostenuta da sette cardinali e da altri uffiziali, cui fu dato principalmente l'incarico della revisione dei libri per proscrivere quelli contenenti dottrine ereticali. Ma sempre colla moderazione evangelica si esercitò il *santo officio* nella capitale dell'orbe cattolico; e gli eccessi che si permise negli altri luoghi alla volontà dei principi piuttosto debbesi attribuire, i quali autorizzati dalle bolle ponteficie fecero di esso il più potente mezzo per contenere i sudditi e l'esentarono dalla revisione e soggezione pontificia.

Sino al decimo secondo secolo tutt'i delitti de' cristiani furono espiati colle penitenze canoniche; ma quando fu diviso il foro ecclesiastico in *interno* ed *esterno*, e le pene cominciarono ad infliggersi collo strepito del foro in mera vendetta o pecuniaria o corporale, surse la distinzione dei delitti, per la quale alcuni furono sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica, altri rimessi ai magistrati civili, ed altri rimasti quasi nel confine dell'uno, e dell'altro foro. I primi riguardano l'offesa della religione della fede, quindi a quello dell'eresia si aggiunse l'apostasia, lo scisma, la simonia, la prostituzione de' sacramenti, la infrazione del sacramentale suggello e simili. Tra i secondi si annoveravano il crimenlese, l'omicidio, il peculato, il plagio ed altri consimili. Vasto fu il numero dei delitti *misti*; l'adulterio, il concubinato, la bestemmia, ogni specie di sacrilegio, la superstizione colla lunga serie dei sortilegii, lo spergiuro, la usura e varii altri che avessero potuto rannodarsi ai principii chiesastici.

In tal modo la giurisdizione ecclesiastica acquistando un'ampiezza tale da estendersi sino fuori dei proprii limiti, specialmente nelle cause dei chierici, il bene pubblico volle che fosse limitato questo potere per non vedere sotto il velo della carità la indulgenza arbitraria farsi stimolo a delinquere. Venne da ciò la distinzione di delitti comuni, e di casi privilegiati, e contro la sentenza pria stabilita di non dovere il laico farsi giudice negli affari dei chierici e molto meno dei loro costumi, l'autorità laicale rivendicando i suoi dritti nel corso del tempo giudicò di tutti i delitti. Così la giurisdizione ecclesiastica restò limitata ai giudizi riguardanti la fede cattolica, ed alle contravvenzione alla disciplina chiesastica.

Nei primi secoli i vescovi accusati di qualunque delitto erano giudicati nei concilii provinciali. Venne da ciò l'uso di appellarne al Papa, il quale stimando cosa conveniente un nuovo esame, rinviava la causa ai vescovi della provincia vicina. Essendo però malagevole ricorrere alla Santa Sede in ogni cosa, anche di piccolo momento, si fece la distinzione delle *cause maggiori*, le quali furon quelle portanti la deposizione riservata alla Santa Sede.

D'allora restò stabilito, che queste cause dovessero in prima istanza giudicarsi dal Papa. Questo dritto del romano Pontefice fu confermato dal concilio di Trento, nella sess. 24 cap. 5.

Delle pene canoniche. Delle pene ecclesiastiche talune sono spirituali come la deposizione e la scomunica, altre temporali come il carcere, l'ammenda ec. La più severa delle pene pei chierici è la degradazione, come pei laici è la scomunica (1).

V'ha per i chierici anche la sospensione; la quale è quella interdizione ad essi fatta di esercitare le funzioni del loro ufficio, o di percepire le rendite di un beneficio per un tempo determinato; si direbbe deposizione, se una tale interdizione fosse pronunciata per tutto il tempo della vita. Il chierico che contravvenisse alla sospensione cadrebbe nella irregolarità, la quale piuttostochè una pena ecclesiastica è un impedimento, pel quale una persona non può ascendere agli ordini, o pure non può esercitarli quando vi sia ascenso.

La scomunica è la pena imposta dalla chiesa per la correzione di coloro che avean trasgredito i suoi precetti e consiste nel privare i colpevoli della partecipazione dei sacramenti, e del commercio de' fedeli, e tre specie ne annovera il canonico diritto; minore, maggiore e massima che dicesi *anatema* (2).

Della giurisdizione ecclesiastica nel regno delle due Sicilie dall'origine della nostra Monarchia sino alla Dinastia Borbonica.

Non ostante che immenso fosse il potere chiericale in quei primi tempi de' Normanni che posti si erano sotto la protezione del Papa, pure qualche modificazione vi si fece colle costi-

III

(1) La degradazione è la inibizione solennemente fatta al chierico di esercitare qualunque funzione pubblica per virtù dell'ordine. In questo modo il chierico si mette nel rango del semplice laico senza che però gli fosse permesso di menare vita laicale. — È spaventosa la cerimonia che precede la degradazione solenne del chierico fatta dal vescovo, il quale, dopo di averlo spogliato di tutti gli abiti chiericali, e dopo di aver cancellato in lui ogni contrassegno della primiera sua dignità, lo consegna al braccio secolare. Vi si richiedeva anticipatamente la presenza di sei vescovi per la degradazione del prete, e di tre per quella del diacono; il concilio di Trento però a facilitare la punizione dei delitti, ha cambiata questa disciplina dichiarando, che il vescovo solo colla unione di abati o altre persone ecclesiastiche dignitarie possa degradare il prete.

(2) Per la minore vien privato lo scomunicato de' sacramenti, e di esser promosso ai beneficii; per la maggiore egli è affatto fuori della chiesa e si ha come corpo putrido cacciato fuori del corpo della chiesa e privato di ogni consorzio coi fedeli, e non differisce dall'*anatema* se non per le solennità che avean luogo in quest'ultima, come la massima esecrazione. Perciò si distinse in quella *latae vel ferendae sententiae*, quella cioè che s'inferisce dallo stesso diritto, nè ha bisogno del ministero del giudice come l'altra. Era proibito dalla chiesa ogni sorta di commercio cogli escomunicati: ma mitigossi il rigor dell'antica disciplina colla bolla di Martino V che restrinse questa proibizione a que' soli scomunicati contro i quali siasi la sentenza *a fudica publicata vel denunciata specialiter et expresse*. Per le forme di questa sentenza ed altro riguardante la forza di questa pena, veggansi le *istruzioni canoniche* dell'arcivescovo Devoti.

tuzioni. Leggiamo infatti che Ruggiero tolse dal foro ecclesiastico le cause di adulterio, quanto fossero commesse dai clerici con violenza (*const. de adult.*); che Guglielmo I volle che i clerici comparissero innanzi al giudice laico per domanda di eredità od altra azione civile non proveniente dalla chiesa (*cost. 93 de clericis coercendis*); e che Guglielmo II confermando il privilegio dei chierici ne' loro delitti, ne eccettuò non ostante quei di felonìa, e quelli che per la loro atrocità spettasse alla maestà del Re di punirli: e dei quali volle che la cognizione fosse della sua corte. (*cost. ubi clericus*, e l'altra *de adulteriis coercendis*).

Federigo II lasciò agli ecclesiastici il processo, l'inquisizione, la dichiarazione di reità, ma riserbò le pene corporali, reali, infamanti ai giudici secolari. Così per bruciarsi vivi gli eretici ostinati ed i recidivi, egli emanò la costituzione *inconsutilem*; così per la confiscazione generale, per la relegazione, per l'infamia contro i ricettatori de' Patareni, e per gli Apostati, ordinarono le costituzioni *patarenorum receptatores, et apostatantes*. Fu egli finalmente che per gli affari civili richiamando l'antica massima, dover l'attore seguire il foro del reo, ordinò che nessun clerico o laico potesse a sua libertà trarre altri avanti al giudice non proprio, sotto pena della confiscazione dei beni (*cost. cum justitiae copiam*).

Sotto gli Angioini la giurisdizione ecclesiastica non conobbe limiti. Avean essi rinunciato a tutte le regalie per essere feudatari; ma furon tante le violenze e vie di fatto che dagli ecclesiastici si commettevano, che obbligarono il pacifico Roberto a darvi qualche riparo, ingiungendo ai giustizieri non già d'inquire contro queste violenze, ma d'impedirle, non di punire i malfattori di questa classe privilegiata, ma di far correggere e prontamente emendare l'ingiuria ed il danno commesso; che amministrativamente e quasi per economia si protestasse l'oppresso senza castigar l'oppressore, onde mantenere la quiete tra i suoi sudditi senza offendere la libertà clericale.

Nel breve dominio degli Aragonesi si mantenne la giurisdizione ecclesiastica in più stretti confini, ma in mal conto eran tenute non meno le persone che le cariche ecclesiastiche, si vendevano i vescovati, si faceva mercimonio delle abbadi, ed ora il clerico usurpava sul laico, ora questi su quello. Pur cominciò il Re Federigo a riordinar le cose, mantenere le riacquistate regalie, resistere alle inchieste della corte di Roma, rimettendo l'antica consuetudine del regio *exequatur*, e castigandone l'inosservanza. Ma vittima del tradimento di due Monarchi che si accordarono per privarlo dal regno, lasciò il desiderio di se a questi popoli che divennero una provincia della Spagna, poi dell'Austria, governata dai loro vicerè.

Eppure quest'epoca per tanti titoli lamentevole pel regno, non fu scarsa di gloria per le controversie giurisdizionali ecclesia-

stiche, mentre vi si sostenne la regia autorità e si piantarono le basi de' giusti principii di scienza canonica. L'accettazione delle riforme disciplinari del concilio di Trento limitata nella loro osservanza in ciò che non offendessero i regii dritti e quei de' sudditi; il rifiuto della bolla di Pio V del 1567; il vigore per l'osservanza del regio *exequatur*: il mantenimento della real giurisdizione sostenuta contro parecchie curie; la rivendicazione dei diritti sulla stampa de' libri, e su la proibizione di essi, sono fatti avvenuti in quell'epoca e consegnati nelle prammatiche; la più importante delle quali riguardo alla giurisdizione ecclesiastica fu quella con cui stabilissi che tutti i casi, colpe e misfatti ne' quali infligger si dovesse la pena di morte naturale o mutilazione di membra appartenessero alla giurisdizione criminale, ed ai regii tribunali.

Della giurisdizione ecclesiastica nei regni di Carlo III e Ferdinando IV.

Per terminare le dispute e controversie da più secoli agitate nel regno tra le curie laiche ed ecclesiastiche, per togliere così ogni motivo di discordia tra le due potestà, si unirono il Sommo Pontefice di tanto gloriosa memoria Benedetto XIV^o, e l'nostro Re Carlo il cattolico e conchiusero il concordato del 1741, nel quale furon vari dubbi risolti sulla giurisdizione ecclesiastica.

Infatti nel capitolo primo in cui trattasi dell'*immunità reale* pretesa dai cleri, stabilissi che per la sola metà fossero imposti i beni dalle chiese fin allora posseduti, e per l'intero nei nuovi acquisti. Vi furono esenti i beni componenti il sacro patrimonio giusta la tassa sinodale o conciliare, e quelle delle parrocchie, de' seminarii e degli ospedali. Per gli altri tutti si disse potersi costringere gli ecclesiastici renitenti al pagamento dei tributi, *realiter tantum*, e previo l'*exequatur* dell'ordinario.

Nel capitolo secondo trattasi dell'*immunità locale*, ossia del contrastato dritto di *asilo*, e stabilissi quai malfattori ne fossero eccettuati (1), i quali estrarsi potessero con licenza de' vescovi o loro

(1) Essi furono:

1. Gl'incendiarii dolosi anche pe' tugurii, armenti, greggi, vigne, seminati, oliveti, selve ecc.;
2. I ricattori, anche con imbasciate e lettere con minacce reali;
3. I propinatori di veleno con dolo, ancorchè non seguita la morte;
4. I grassatori e ladri di strade pubbliche e vicinali;
5. I rei di furto qualificato;
6. I falsificatori di cedole, fedeli di credito o altre scritture di pubblici banchi ordini ec.;
7. I mercanti fraudolentemente decotti;
8. I regii tesoreri, i precettori generali: il cassiere ed altri ufficiali dei banchi; i conservatori de' pegni ed altri impiegati ne' monti, ed i pubblici cassieri dell'università rei di furto del pubblico danaro;
9. I rei di lesa Maestà nel primo e nel secondo capo;

vicarii e consegnarsi al magistrato laico col di costui obbligo di ritenere il reo *nomine ecclesiae*: e ad essa restituirlo in caso si decidesse dover godere dell'asilo; e non restituendosi potesse il vescovo procedere contro il magistrato laico con le pene canoniche di violata immunità: se tale licenza si negasse, il magistrato potess'estrarlo senza timore d'incorrere nelle censure. Prescrivendosi la forma di questo giudizio, non meno che per la perquisizione da farsi di cose rubate o di controbanda (esclusi sempre i monasteri di monache e conservatori di donne) s'indicarono i luoghi che non dovessero più godere di questa immunità (1).

10. Coloro che per forza estraggono o fanno estarre i rei dalla chiesa o qualsivoglia altro luogo immune;

11. I rei di omicidi, mutilazioni, o qualsivoglia altro delitto punibile di morte o di galera che lo commettessero nelle chiese, cimiteri o altri luoghi immuni; e quei che usciti da essi li commettessero:

13. Coloro che abusano del rifugio per la seconda volta.

Permise pure il Pontefice potersi estrarre tutti gli omicidi cogl'indizii *ad capturam*, colla condizione che se l'omicidio fosse stato affatto casuale, o per giusta difesa *cum moderamine inculpatae tutelae* l'autore dovesse subito mettersi in libertà; ed estese al Regno per lo stesso oggetto la bolla *in suprema iustitiae solio* di Clemente XXII in ciò che non era contrario al predetto concordato.

(1) Presentemente le leggi non proteggono altro asilo pei debitori che quello che offre a ciascun cittadino la casa che abita. Essi però non possono essere arrestati nelle Chiese dove permanentemente si mantiene il Santissimo nel sacro ciborio; meno che per un caso straordinario e con l'espresso consenso del giudice locale, giusta i decreti del 12 ottobre e 26 dicembre 1827.

Per l'avvenire, ivi si disse, non godranno il beneficio dell'immunità:

1. Le chiese rurali esistenti fuori della città e luoghi abitati nelle quali non si conserva il Venerabile, eccettuatenne le parrocchie e le chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura delle anime; con dichiarazione che tanto rispetto alle sudette chiese rurali riserbate, quanto a riguardo di tutte le altre chiese che non sono in città ed altri luoghi abitati non debba il beneficio dell'asilo distendersi, quanto all'esteriore, ad altro che all'atrio, quando sia circondato di mura, a' portici, scale e porte così anteriori che laterali, ed alla facciata anteriore solamente;

2. Le cappelle e gli oratorii esistenti nelle case de' particolari e magnati, quantunque abbiano privilegio di cappelle pubbliche e l'adito in istrada pubblica. Così parimenti tutte le cappelle delle fortezze e castelli chiusi, ancorchè si conservi in esse il Santissimo Sacramento;

3. I campanili separati dalle chiese e dalle muraglie di esse;

4. Le chiese dirute ed abbandonate, ma colla precedente profanazione, che si ordinerà a' vescovi ed ordinarii de' luoghi rispettivamente di farne;

5. Gli orti e giardini ed altri luoghi di chiese, o di qualche casa religiosa, i quali non sono circondati da muraglie, e non sono compresi nella clausura;

6. Le botteghe e le case attaccate alle muraglie delle chiese o de' monasteri, o di qualsivoglia altra casa religiosa, quantunque abbiano interna comunicazione colle medesime, perchè non sieno comprese nella clausura;

7. Le case in cui abitano i sacerdoti o altri ecclesiastici, ancorchè abbiano l'ingresso nella chiesa; eccettuatenne però le case, ove abitano i parrochi ed altri ecclesiastici destinati alla cura e custodia della chiesa, purchè bensì tali case si abitano da essi stessi e non da altri: le quali avendo

Occupossi il capitolo terzo dell'*immunità* personale, e dichiarandosi quali fossero i veri chierici e le persone religiose dell'uno e dell'altro sesso godenti dell'esenzioni del foro laicale, si prescrive che pel misfatto di *assassinio* commesso da qualunque chierico o altra persona ecclesiastica, prevenendo il giudice laico nella cattura dell'inquisito potesse ritenerlo *nominae ecclesiae* nelle carceri laicali, e formarne il processo, ma prima di procedere alla sentenza e sua esecuzione, dovesse aspettare la declaratoria del Tribunale misto (1) *super qualitate assassinii*, da interporvi veduto il processo, e sentito il reo nelle sue difese. Si proibì finalmente qualunque composizione pecuniaria che si facesse dai vescovi pe' condannati per omicidio o altri gravi e capitali delitti; ed avvenendo, si diè facoltà ai metropolitani ed ai vescovi vicini di far carcerare e punire il delinquente, obbligando il vescovo a restituire il danaro che avesse ricevuto per la transazione.

Importante fu il capitolo quarto che trattò delle cause e delitti, ne' quali i giudici ecclesiastici potessero procedere contro i laici, oltre alle materie di fede ed ai delitti di eresia pe' quali non si era mai controvertito che fossero di privativa cognizione de' vescovi. Si dichiarò quindi ch'esse fossero le seguenti:

1. Se i laici avessero celebrata la messa, ascoltate le confessioni, od esercitate altre funzioni all'ordine sacro appartenenti;
2. La cognizione e punizione della poligamia.
3. Le cause matrimoniali sulla validità sì del matrimonio che degli sponsali (2).

l'immediata comunicazione inferiore colla chiesa, godranno del sacro asilo non ostante che abbiano la porta coll'uscita in istrada pubblica.

(1) Collo stesso concordato del 1741 ordinossi la formazione di questo tribunale composto di cinque soggetti, cioè due ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità e due laici o ecclesiastici, da deputarsi dal Re, tutti e quattro regnicoli; e circa il quinto che dovrà essere persona ecclesiastica, il re nominava tre soggetti, e l' papa ne sceglieva uno. L'ufficio non doveva oltrepassar il triennio, salvo la conferma per un altro triennio delle stesse podestà. L'incombenza di questo tribunale supremo inappellabile, oltre quello d'invegiare all'osservanza di questo concordato, fu di decidere e terminare le controversie intorno a tutte le specie d'immunità, e soprintendere e vigilare alla retta amministrazione de' luoghi pii laicali, contabilità, ed adempimento de' legati.

(2) Acciò le curie ecclesiastiche non si arrogassero oltre la permessa cognizione della validità degli sponsali ancor quella della di loro esistenza, pubblicossi la Prammatica XVII del dì 11 dicembre 1780 colla quale previo parere della real camera di S. Chiara ordinossi:

1. Che trattandosi del giudizio di esistenza degli sponsali *de futura*, debba questo privatamente spedirsi presso i giudici laici.
2. Che per costare della esistenza de' suddetti sponsali, dovessero questi esser contratti dinanzi al parroco, e testimoni, e col consenso in iscritto de' rispettivi padri degli sposi, o di coloro, che ne sostengono le veci; ed esercitano il diritto della patria potestà.
3. Che si escluda qualunque giudizio nel foro laicale, o ecclesiastico de' pretesi sponsali, per la rispettiva loro esistenza, o validità, la cui

4. Le cause beneficali, eccetto quelle di *jus patronato* regio e feudale.

Oltre ad esse si dichiarò non doversi dare impedimento ai superiori ecclesiastici di correggere con sole pene spirituali i peccatori pubblici e scandalosi; e che ne' delitti come di furto della sacra pisside con le particole consacrate, bestemmie e simili, se dal processo risultasse l'empio fine ereticale, o sospetto di eresia dovesse il giudice laico rimettere il reo al giudice ecclesiastico *ut procedat super haeresiam*, dal quale giudice ecclesiastico, profferita ch'egli avesse la sua sentenza o assolutoria *ab haeresia*, o condannatoria, dovesse poi con la solita potestà del *cap. praelatis de homicid. in 6* consegnarsi il reo al giudice laico, *ut procedat ad ulteriora*.

E però da osservarsi che col dispaccio del 29 dicembre 1746 ordinossi al delegato della real giurisdizione di prescrivere ai vicarii generali di aspettare il reale permesso prima di eseguire qualunque atto contro gli inquisiti di delitto di privativo conoscimento dell'autorità ecclesiastica; dovendosi inviare al Re il processo informativo pel permesso di citazione e carcerazione; ed interposta a sentenza, prima di pubblicarsi ed eseguirsi, esibire per la seconda volta il processo al Re per vedersi l'adempimento degli atti nella forma ordinaria, specialmente le difese date al reo fuori le carceri criminali e segrete per mezzo di avvocato approvato dal Re. Queste disposizioni furono pure rinnovate da Ferdinando IV col suo rescritto de' 7 agosto 1761, comunicato a tutti gli arcivescovi e vescovi del regno con circolare del 20 settembre dello stesso anno.

E varii altri dispiacci spiegaron meglio questa materia giurisdizionale. Infatti nelle controversie di eredità, fedecompresso, ed altre nascenti da testamentarie disposizioni furono i cherici costret-

pruova dipenda dai soli testimonj, senza l'intervento del parroco, e senza il consenso paterno negli sponsali dei figli di famiglia.

4. Che gli sponsali liggittimamente contratti e secondo la forma, che si prescrive con questa legge non debbono produrre ne' termini del diritto comune e patrio alcun azione coattiva.

5. Che dichiarati validi gli sponsali dalle curie ecclesiastiche, possono le stesse curie far uso contro a' renitenti delle canoniche ammonizioni e queste riuscendo infruttuose, non possano venire alle censure, senza prima con distinta relazione darne parte al Re, per ottenere il permesso; acciocchè in tal guisa secondo che si pratica ne' ben ordinati domini; si evitino i molti e gravi inconvenienti che possono derivarne.

6. Che il consenso paterno negli sponsali si richiegga sino all'età di 30 anni compiti, de' figli di famiglia, se sono maschi, e se sono femmine sino all'età di 23 anni compiti, nella stessa guisa, che coll'editto de' 10 aprile del 1771 fu stabilito nella contrattazione delle nozze de' figli di famiglia.

7. E finalmente, che non meno i parrochi, che le curie ecclesiastiche, sotto la grave pena della reale indignazione, stieno avvertiti ad osservare questo sovrano editto, ch'è diretto ad evitar le frodi che si commettono, a sostenere la libertà dei cittadini, ed a conservare la pace e 'l decoro delle famiglie.

ad adire i pubblici magistrati. Lo stesso in tutte le cause reali, e nelle cause di congruo, nunciazione di nuova opera, e lettere di cambio, nè poteano declinare il foro laicale se trattavasi di mercede per lavori fatti, di reddizione di conti per officii laicali da essi esercitati, e di affari che riguardavano l'ordine pubblico ed i comodi pubblici. Egualmente se prima citato in giudizio l'individuo si addiceva al chiericato, o se il clerico attore presso i magistrati ordinarij fosse riconvenuto in giudizio.

Riguardo ai delitti vedemmo che gli ecclesiastici, oltre al crimenlese furon sottoposti al foro laicale pel misfatto di assassinio, nel quale si dava luogo alla prevenzione, senza che il giudice laico che avesse prevenuto potesse divenire alla condanna ed alla sua esecuzione, se prima non si fossero riveduti gli atti dal tribunale misto, il quale avesse pronunziato di esser veramente reo il clerico. Ora aggiungiamo, che in tutti i delitti atroci commessi dagli ecclesiastici, la giurisdizione apparteneva al magistrato ordinario, lasciate soltanto alla curia vescovile le facoltà d'istruire il processo per poter *decretare* il reo di manifesto atroce misfatto. Posteriormente venne creata la *Giunta dei delitti atroci* preseduta da un vescovo ch'era d'ordinario il cappellano maggiore. Vedemmo pe' controbandi risoluto nel concordato la confiscazione soltanto delle merci sorprese in frode, col rilascio delle persone ecclesiastiche; ma posteriormente spiegossi che ciò non riguardava i controbandi fatti per mercimonio; e per quello del tabacco, commesso da un ecclesiastico venne deciso che procedesse la giunta di tale amministrazione.

Ad impedire ogni altra usurpazione si stabilì come legge fondamentale del regno, anche rispetto alle carte provenienti dalla sede romana, la necessità del regio assenso espresso dalla voce *exequatur* in tutte le costituzioni canoniche: assenso da spedirsi solennemente dal trono in forma specifica.

Si diè maggior energia alla carica del *Delegato della real giurisdizione* già eretta sotto Filippo II pel governo economico su la parte ecclesiastica, e l' cui principal dovere era l'invegliare perchè la regia autorità non fosse in tali materie offesa e pregiudicata.

E come se ciò non bastasse, ed affinchè il governo spiegasse maggior vigilanza sulle persone ecclesiastiche, istituissi la *Suprema giunta degli abusi* destinata a proporre al Re tutte le riforme necessarie nelle leggi e negli ordinamenti dello stato. Composta de' più grandi ufficiali del regno era solo consultiva, ma spesso era autorizzata pure a trattare affari contenziosi ed a pronunziar decisioni.

Sopravvenne l'occupazione militare e con essa alcune innovazioni in ordine alla giurisdizione vescovile; alle profanazioni delle chiese, all'indecenza nel vestire degli ecclesiastici, di che tanto si lagnarono i vescovi sin dai primi giorni della restaurazione. Ma non mancò il nostro monarca in veduta delle rimostranze

suddette non solo di prescrivere col decreto del 7 ottobre 1815 l'obbligo della residenza ai possessori de' benefizj residenziali (1), ma di determinare :

1. Che sugli oggetti meramente spirituali, i vescovi ripigliassero l'esercizio delle loro facoltà, salve le altre dichiarazioni che farebbe in appresso.

2. Che circa i disordini in materia di costumi, se commessi dagli ecclesiastici, potessero gli ordinarii correggerli colle pene canoniche, ed anche colla reclusione di più mesi in case di esercizi spirituali; se dai laici, gli stessi ordinarii dopo aver adottati i mezzi prescritti dalla religione e dalla chiesa, potessero darne parte ai magistrati secolari, i quali sul rapporto degli ordinarii procederebbero secondo le leggi.

3. Che per la venerazione, che debbono ispirare i luoghi consacrati alla religione, gl'intendenti mettendosi di accordo cogli ordinarii, prontamente abolissero gli usi indecenti e sorditi ai quali si trovassero addette le chiese profanate, e qualora l'utile della religione richiedesse la restituzione delle medesime chiese al culto divino, riferissero l'occorrente, con proporre i mezzi del mantenimento di quelle.

4. Che fosse cura degli ordinari il disporre che i preti delle rispettive diocesi vestissero con decenza, e nel caso ch'essi non ubbidissero, ve li costringessero colle pene canoniche;

5. Che ogni vescovo mandasse un notamento de' preti assenti dalle rispettive diocesi sia con permesso o senza all'arcivescovo di Napoli, per poter essere qui sorvegliati.

Della giurisdizione ecclesiastica secondo l'ultimo concordato e gli atti dopo esso emanati.

Questa giurisdizione fu riguardata e nella parte spettante al sommo Pontefice così in prima istanza, come in grado di appello ed in quella appartenente ai vescovi per l'esercizio del loro pastorale ministero.

Riguardo alla prima, stabilissi nell'articolo 20 dell'ultimo concordato che *le cause spetteranno al sommo Pontefice*. Era ciò

(1) Ecco come si esprime il decreto suddetto :

ART. 1. Sono richiamate alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche che impongono l'obbligo della residenza ai possessori di benefizj residenziali. Per effetto di che ogni titolare di cosiffatti benefizj, di qualunque condizione sia, è tenuto di risiedere presso la sua chiesa, senza potersene allontanare; e trovandosene assente, dee fra un ristretto termine di giorni trenta, da decorrere dal dì della notificazione, ritrovarvisi, sotto le pene canoniche, delle quali vogliamo puntuale esecuzione.

2. Da quest'ordinanza sono eccettuati coloro che o per alcuna delle cause designate dalle stesse leggi ecclesiastiche, o per nostra disposizione o per espressa autorizzazione nostra, dovessero allontanarsi, o si trovassero già allontanati dalle rispettive chiese de' di loro benefizj.

consentanea a quanto si era stabilito nel S. Tridentino Concilio dove confondasi l'esercizio del Foro ecclesiastico in prima istanza innanzi agli ordinarii de' luoghi, si eccettuarono espressamente quelle cause *quae juxta canonicas sanctiones, apud sedem Apostolicam sunt tractandae, vel quas ex urgenti rationabili-que causa judicaverit Summus Romanus Pontifex per speciale rescriptum Signaturae Sanctitatis suae manu propria subscribendum committere aut avocare.* (Sess. XXIV, cap. 20)

Vedemmo di sopra che non tutte le cause che si agitavano contro i vescovi eran portate in prima istanza innanzi al Pontefice, ma solo le *maggiori*, e per tali si riputarono quelle cause, la cui imputazione verificandosi, portava la deposizione del Vescovo.

Che spetti al Pontefice l'appello dalle sentenze rese dai Metropolitani, qual ultimo configuo, nasce dalla stessa prerogativa del Pontefice, come capo della Chiesa universale, e supremo custode e vindice de' sacri canoni.

Riguardo ai Vescovi, generalmente spiegossi nel citato articolo 20 del concordato che « — gli Arcivescovi ed i Vescovi saranno liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero secondo i sacri canoni. Riconosceranno nel loro foro tutte le cause ecclesiastiche e specialmente le cause matrimoniali che giusta il canone 12 Sess. 34 del sacro Concilio Tridentino, spettano ai giudici ecclesiastici e porteranno su di esso sentenza. »

Sebbene nel dritto canonico si estesero tanto le cause ecclesiastiche riguardo ai clerici, conveniva distinguere le cause civili dalle criminali; e noi vedemmo come nelle civili furon obbligati i clerici ad adire il foro laicale anche in forza del concordato del 1741; ed in quest'ultima espressamente si dichiara *non esser comprese tra le cause ecclesiastiche le cause civili dei clerici, come per esempio quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute e definite da' giudici laici.*

Ma per le cause criminali il foro ecclesiastico abbracciava tutte le imputazioni date ai clerici per qualsivoglia delitto; però secondo le disposizioni imperiali furon limitate a quelle III. riguardano la fede, e l'ordine chiesastico, l'osservanza della religione e simili, *nec de aliis causis* prescrisse Valentiniano che nov. 12 (*secundum Arcadii et Honorii divalia constituta, quae Theodosianum corpus ostendit*) *praeter religionem posse cognoscere.* E lo stesso Giustiniano nella I. 29 § 4, Cod. *de Episc. Audient.* spiegò *Has autem actiones, si quidem ad Ecclesiastica negotia pertinent,* e nella Nov. 83 non attribuì alla cognizione Vescovile che *l'ecclesiasticum delictum.*

E per gli altri delitti comuni parve conveniente distinguersi i gravi che offendono i diritti pubblici e privati meritevoli di pene afflittive atte a spaventare coloro che volessero imitarli, da quei leggieri che meritassero più repressione che pena. Limitata la chiesa alle pene spirituali od alla leggiere corporali,

non poteva con esso contenere quei chierici facinorosi che le disprezzavano ; quindi s' introdusse ricorrere al braccio secolare per infliggere loro le pene proporzionate ai misfatti e stabilite pei laici.

Tale sembra che sia stata la risoluzione delle due Podestà in questo ultimo concordato. Non parlossi affatto dei misfatti, delitti, e contravvenzioni commesse dai clerici, e rimase fermo l'articolo 60 delle nostre *leggi penali*, col quale si disse niun reato potersi punire con pene non pronunziate dalla legge prima che fosse commesso, e l'articolo 136 delle *leggi di procedura penale* che prescrisse doversi *tutti* i giudizi penali trattare dalle autorità giudiziarie, eccetto quei dei reati militari (1).

Invece spiegossi che i Vescovi castigar dovessero colle pene stabilite dal Sacro Concilio di Trento, o altre che giudicassero opportune i chierici degni di riprensione, o che non portino l'abito chiericale conveniente alla loro dignità ed al loro ordine, salvo il ricorso canonico, e rinchiuderli ne' seminarii e nelle case de' regolari.

Parlando poi de' *delitti ecclesiastici*, quelli cioè riguardanti la religione e la fede nostra cattolica apostolica romana, convennero le due Podestà che il procedimento competesse alla Podestà ecclesiastica, anche contra ai laici infliggendo le pene ecclesiastiche : *Procederanno, sono le parole del cit. art. 20 del concordato, eziandio contro le censure* (2) *contro qualunque trà fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche e de' sacri canoni.*

Queste sono le disposizioni dell'ultimo concordato sulla giurisdizione ecclesiastica, ed esse vennero sostituite a tutte le leggi, ordinanze, e decreti sino a tal epoca emanati nel regno delle due Sicilie sopra materie di religione, come spiegossi nell'art. 31 e venne dal Re confermato nell'art. 2 del real decreto del 21 marzo 1818.

Al che aggiunger debbesi come nel consiglio ordinario di Stato del 31 marzo 1833, Sua Maestà, veduto l'art. V § 2 della legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile così

(1) Ma già nelle leggi organiche giudiziarie si era stabilito che « tutti senza distinzione o privilegio di persone, saranno sottoposti alle medesime giurisdizioni, ed alla stesse forme de' giudizi, salvo ciò che si è disposto dalle leggi per lo contenzioso amministrativo, e per la repressione dei delitti militari ».

(2) La voce *censura* generalmente suol definirsi dai Canonisti che sia *Poenā spiritualis et medecinalis, privans usu quorundam spiritualium bonorum, ecclesiastica potestate ita imposita, ut ab eadem semper auferri, absolviq̃ue possit*; quale definizione risulta, dice il nostro Selvaggio (*Instit. Canon.* lib. 3. tit. 28 § 2.) dalla differenza che passa tra la censura e la pena canonica; poichè questa è perpetua, ed in vendetta da più atroci misfatti di qualunque genere, e s'impone senz'alcuna speranza di rimessione, mentre al contrario la censura qual medicina per la salute si adopra, acciò implicitamente il colpevole resiliisca, e facendo penitenza del delitto, sia da quello assoluto.

concepito: *l'intendente corrisponderà inoltre con ogni altro ministero e segreteria di stato e ne dipenderà ec.* degnossi dichiarare che i funzionarii amministrativi di qualunque grado, sono per ispeciale sovrana delegazione nella diretta dipendenza del dipartimento degli affari ecclesiastici per tutto ciò che riguarda l'amministrazione della proprietà della chiesa.

Volendo ora analizzare le cause appartenenti al foro ecclesiastico tanto secondo il dritto canonico, quanto secondo le convenzioni fatte tra i nostri Sovrani e la Santa Sede, unendovi le risoluzioni emanate dopo l'ultimo concordato, veniamo qui a precisare poche idee all'oggetto.

Delle cause matrimoniali.

Già nel Canone 12 del Tridentino Concilio erasi ordinato che » — se alcuno dicesse che le cause concernenti il matrimonio non appartengono ai giudici ecclesiastici, fosse egli anatemizzato. » E vedemmo come nel concordato del 1741 si disse spettare alla sola potestà ecclesiastica non solo la cognizione e punizione del delitto di poligamia (1), ma benanche primitivamente le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità o invalidità così del matrimonio che degli sponsali. Lo stesso anche più generalmente si è detto nell'ultimo concordato del 1818. Quì dunque non resta alcun dubbio.

Conseguenza di ciò è che competeva alla giurisdizione ecclesiastica di pronunciare su la separazione personale de' coniugi, *quantum ad thorum*, giusta il cap. 1 e 2 *de divortiis*, e'l prescritto da Benedetto XIV nel suo trattato *del Sinodo Diocesano* lib. VII cap. § 3 n. 4. Nè osta che le *leggi civili* parlano pure della *separazione personale*, mentre le disposizioni che vi si contengono riguardano meramente i dritti e le competenze civili dei coniugi e lasciano intatta l'autorità ecclesiastica sulla coscienza dei medesimi, i quali debbono da essa impetrarne la venia.

Ma non sarà lo stesso per conoscere, come dipendenze della causa matrimoniale le controversie sulla dote, sulle donazioni fatte prima o in pendenza del matrimonio, sugli alimenti da prestarsi e simili, mentre son questi affari tutti civili, e preveduti nelle nostre *leggi civili*, riguardo al contratto di matrimonio.

È qui opportuno il ricordare quel che venne inculcato agli ordinarii dal ministero di grazia e giustizia colla circolare del 30 luglio 1836 per le nuove notificazioni necessarie dopo trascorso l'anno delle prime. « All'uopo fu da me osservato, scrisse il ministro, che le leggi civili distinguono in fatto di matrimonio, il

(1) *Poligamia* voce greca che dinota l'unione di un uomo con più donne e quando sia con due diverse *Bigamia*, azione vietata e dalla legge naturale e civile, non che dai canoni della chiesa.

matrimonio propriamente detto, e la solenne promessa per lo medesimo; che nell'art. 68 all'ultimo comma parlasi del matrimonio; che la celebrazione del matrimonio è definita nel precedente articolo 67; che le notificazioni mirano al principale oggetto di rilevare se v'abbiano impedimenti, e quali in linea civile alla celebrazione del matrimonio; che questo fine verrebbe meno, se il matrimonio innanzi alla chiesa potesse celebrarsi a piacere dopo qualunque tempo dall'adempimento degli atti dello stato civile. In conseguenza di queste osservazioni passo gli uffizii al Ministro degli affari ecclesiastici, affinchè i Parrochi concorressero anche di parte loro all'adempimento del precetto compreso nel cennato articolo 68 delle leggi civili.

Chinderemo poi questo paragrafo riportando il reale rescritto circolare per rendere men facile l'impetrazione della dispensa del primo grado di affinità nella contrazione de' matrimonii.

» Avendo Sua Maestà il Re (N. S.) saputo che viva e dispiacevole commozione risenta il S. Padre della facilità di cui i vescovi de' dominii della Maestà Sua avanzano frequenti domande ad ottener dalla S. Sede dispense di primo grado di affinità per contrazione di matrimonii, sul motivo di allontanare in tal modo il pubblico scandalo; non ha potuto il pio e religioso animo della Maestà Sua non provare le medesime impressioni di rincrescimento e di rammarico.

» Volendo quindi Sua Maestà influire, come sempre ha fatto, alla prosperità, al decoro ed alla esatta disciplina della santa religione, mi ha ordinato di far sentire a vostra signoria illustrissima e reverendissima nel suo real nome, come adempito, che metta tutta la sua cura a confermarsi alle vedute e di Sua Santità, e della Maestà Sua, astenendosi dalla facilità d'implorare dalla Santa Sede dispense dell'indicato grado, le quali non ad altro tenderebbero, che a promuovere e far trionfare vieppiù la sregolatezza ed il mal costume, quando si avesse dai colpevoli la speranza di riuscire a sanare agevolmente i commessi eccessi; di adoperare invece tutto il suo zelo, e la sua sollecitudine pastorale a migliorare i costumi, e riportarli a quella purità e severità che richiede la nostra santa religione. Ed a questo proposito è bene che ella sia prevenuta che nella retinenza del sommo Pontefice alla concessione delle indicate dispense la Maestà Sua che divide tali sentimenti, non sarà men difficile ad accordarla per la sua parte, tenendo fermo alle disposizioni delle leggi vigenti.

» Mi ha comandato inoltre Sua Maestà di significare a V. S. illustrissima e reverendissima, come anche nel suo real nome eseguo, che nei casi, nei quali a suo giudizio lo creda opportuno, si diriga alle autorità competenti, le quali rimangono incaricate di usare tutt'i mezzi repressivi che sono in di loro potere, onde cessino i pubblici scandali.

Delle cause beneficali.

Le cause che riguardano i beneficii, e per conseguenza di essi il giuspadronato, come che spirituali o quasi spirituali, si attribuirono al foro ecclesiastico, così in forza del dritto canonico cap. 21 *Jure pat.* e cap. 3 *de Judiciis*, come in forza del concordato del 1741 cap. IV, art. 4, eccettuate quelle riguardanti l'università de' beni. Tra noi si aggiunse che le cause possessoriali anche de' beneficii per motivo di turbato possesso si decidessero sommariamente nel Sagro Regio Consiglio in forza de' capitoli del regno; ed anche le controversie non rare sull'impartizione del *regio placito* alle bolle pontificie colle quali si conferivano i beneficii si discutessero nella curia del cappellano maggiore. E per rapporto ai legali pii, alle cappellanie meramente laicali, ed ai beneficii profani, quelli cioè che senza alcun ajuto chiesastico eransi costituiti e da padroni laici si conferivano, non furon mai al foro ecclesiastico sottoposte, e'l giudice laico vi procedeva così nel *possessorio* come nel *petitorio*. Ben vero fu sempre riservato all'ordinario di visitar queste cappelle, sopravvegliare per l'adempimento de' pesi, e costringervi i cappellani.

Questi stessi principii si sono seguiti sinora e con varii decreti e con rescritti, di che fan fede gli atti emessi dopo l'ultimo concordato del 1818, che veniamo a indicare.

1. Essendosi elevato il dubbio se nella causa del patronato sul Primiceriato della cattedrale della Cava dovesse procedere il tribunale civile o la curia ecclesiastica, il Re col rescritto de' 9 novembre 1819 ordinò, che trattandosi di beneficio di natura ecclesiastica, ed in cui non si difficolti di esservi la fondazione ed erezione in titolo, procedesse nella divisata causa la curia arcivescovile, eseguendosi la regola stabilita nella sovrana determinazione del dì 9 giugno 1770.

Questo stesso si fece presente al ministro di grazia e giustizia da quello degli affari ecclesiastici, nella causa tra il comune della Barra e la curia arcivescovile di Napoli sul dritto di padronato nella provvista di quella parrocchia colla ministeriale del 22 luglio 1826.

2. Nel consiglio ordinario di stato del 22 agosto 1826 approvossi la massima che le cause ecclesiastiche appartengono al foro degli ordinarii tanto nel *petitorio* che nel *possessorio*. E tali sono le quistioni di liturgia chiesastica.

3. Le cause di natura ecclesiastica, tutto che non riguardino che le corporazioni esenti dalla giurisdizione ordinaria, come sono i regolari, debbono trattarsi in prima istanza nel foro vescovile, e non innanzi al Pontefice cui furon riserbate le sole *cause maggiori*: tutte le altre debbono riconoscersi nel foro de' vescovi, ed in grado di appello appartenere alla S. Sede la cognizione; non

essendo a ciò di ostacolo l'esenzione che hanno i regolari, la quale si versa nelle quistioni concernenti alla loro disciplina, il loro stato, e le loro monastiche prerogative, non già in quella che possono avere come corporazioni ecclesiastiche, e di tale indole che sono comuni così ai chierici regolari, che secolari: rescritto de' 18 giugno 1827.

4. Ogni controversia su la divisione de' lucri ecclesiastici è di natura ecclesiastica, e perciò sottoposta al foro dell'ordinario, come ordinossi nella causa tra i parrochi e l'arciprete del terziere di Capodimonte con reale rescritto comunicato colla ministeriale del 16 gennajo 1828.

5. Pe' controbandi di tabacco ed altri generi di privata scoperta ne' conventi de' PP. Mendicanti, non adottandosi le punizioni economiche di tre mesi di reclusione nel convento per i Sacerdoti e dall'espulsione dall'ordine per i laici, sanzionate nell'occupazione militare, ordinossi che i rispettivi provinciali facessero contro i religiosi suddetti uso non solo delle riprensioni e minacce, ma pure de' gastighi che trovassero convenienti ed opportuni. Se non che a nuovo reclamo del Ministro delle Finanze per l'aumentato numero di tali contrabbandi, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 24 dicembre 1827 dispose che si applicassero i detti gastighi non solo ai contraventori, ma benanche ai superiori de' conventi dove i medesimi si trovassero dimoranti.

6. Per le controversie sull'esazione delle decime sagramentali, ordinò nel consiglio ordinario di stato del 23 giugno 1818 non farsi alcuna mossa, e di attendersi il risultamento delle operazioni dell'esecuzione del concordato affidata agli alti commissarii, giusta la ministeriale de' 31 dicembre 1828.

7. Il Correttore del reale stabilimento degl'Incurabili non ha perduto col concordato i privilegi di esenzione e giurisdizione che gli furono conferiti, poichè la Bolla di circoscrizione non ha abilito ed annullato che le sole spirituali giurisdizioni delle prelature *nullius*. Però nella scelta de' confessori per uso dello stabilimento medesimo deve avvalersi di quelli approvati, e che non si trovano sospesi, ma nell'attuale esercizio di tale facoltà: rescritto del 12 giugno 1829. Il che fu nuovamente inculcato con altro rescritto de' 20 agosto detto anno.

8. Anche quando una Chiesa Ricettizia avrà preso il posto che le assegnano il Breve Apostolico *Impensa*, e le Sovrane generali istruzioni, le cause che la riguardano, e che riguardano gli ecclesiastici dei quali è composta, nel loro rapporto di partecipanti, non sono meno ecclesiastiche, secondo la vigente polizia del regno di quelle delle altre chiese collegiate e concattedrali, non esclusa la revisione de' conti del procuratore ne' termini del art. 13 fondamentale degli statuti: ministeriale de' 10 marzo 1830.

9. Nelle cause che giusta la polizia del regno si agitavano nella curie ecclesiastiche, dovendosi sentire testimoni laici,

se ne dirigeva il corrispondente ufficio all'autorità locale per obbligare i medesimi a presentarsi in curia, i cursori poi delle curie stesse citavano le persone in clericato. Pare, che in seguito delle disposizioni dell'art. 10 del concordato, trattandosi di cause veramente ecclesiastiche, e di competenza delle stesse curie, non sia disapprovabile l'antica senza pregiudizio della real giurisdizione, attesochè gli ordini al laico si danno dal magistrato laico: ministeriale de' 13 marzo 1830.

10. Gli aggiusti delle rate cogli eredi de' defunti titolati dei beneficii debbonsi fare dalle Amministrazioni Diocesane amministrativamente, a norma delle particolari istruzioni, che si trovano all'uopo emanante, quindi per tale oggetto non dipendono che dal Ministero degli affari ecclesiastici. Nell'iniziativa di tali aggiusti i tribunali non posson prendere alcuna ingerenza, nè giusto che le amministrazioni stesse soffrano dispendii per costituir patrocinatori, e fare atti giudiziarii: ministeriale de' 28 aprile 1830.

11. Le distribuzioni quotidiane per le regole canoniche sono un fondo che si costituisce da una parte de' frutti del beneficio, o dalla massa comune per ripartirsi fra i presenti ai divini uffici nelle cattedrali e chiese conventuali: sono di esse privati gli assenti in ragione della loro non presenza alle diverse parti de' divini uffizii medesimi, secondo la tassa che suol definirsi dal vescovo nel Sinodo Diocesano, e che giornalmente si esegue dagl'individui capitolari destinati e tale ufficio col nome di *Puntatori*. Nel fatto la puntatura è la privazione di una parte degli emolumenti del beneficio; e non si può senz'assurdo sostenere, che in caso di reclamo la giustizia o ingiustizia della puntatura possa conoscersi dall'autorità laicale, trattandosi di una causa indubitatamente ecclesiastica: ministeriale de' 26 maggio 1830.

12. La sola amministrazione diocesana, e non il demanio e per esso l'Intendente può agire per la revindica de' beni usurpati che vanno soggetti alla sua gestione, così per l'art. primo delle istruzioni generali approvate sovraneamente a 31 ottobre 1831, come per lo rescritto circolare de' 29 febbrajo 1820. Ma dopo il decreto del 26 ottobre 1825 i soli agenti del pubblico ministero presso i collegi giudiziarii debbono proseguirne il giudizio; poichè furon con esso incaricati di far da parti principali in tutti i giudizi *relativi ai diritti di regalia* e di regio padronato sopra badie, benefizii ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura; anzi la sola amministrazione diocesana che profitta del giudicato ha l'obbligo di anticipar le spese del giudizio, giusta l'altro real decreto del 17 luglio 1829.

13. Sulla controversia de' PP. Scolopi di Ruvo e quel capitolo cattedrale circa le funzioni liturgiche, che il capitolo medesimo pretende di poter esercitare nella Chiesa de' detti PP. portandovi a seppellire de' cadaveri e specialmente per la croce erettavi, S. M. nel consiglio ordinario di stato del 17 giugno 1830

ordinò dover le parti adire così nel possessorio, che nel petitorio l'autorità ecclesiastica competente, alla quale durante la causa egualmente compete di dare quelle provvidenze interine che il bisogno di accorrere al comodo pubblico della tumulazione dei cadaveri, e di prevenire ogni inconveniente e disturbo fa giudicare necessarie.

14. Il vedersi se in una Chiesa collegiale o ricettizia che sia esiste veramente quella che dicesi *massa comune*, e conseguentemente se nelle vacanze possa darsi luogo al sequestro dell'amministrazione diocesana, è una quistione, la cui soluzione trovasi nelle istruzioni particolari date dal ministro degli affari ecclesiastici, che solo può farne l'applicazione in ciascun caso, e quindi non può esser questa materia giudicabile dai tribunali ordinarii: ministeriale del 4 agosto 1830.

15. Le cause d'interesse di regio padronato, delle regie fondazioni ecclesiastiche, e di ogni altro diritto di regalia, appartengono esclusivamente ai tribunali, qualunque sia la somma che si domandi o la natura dell'azione. Appartengono altresì ai tribunali civili le cause delle servitù che si volessero indurre o sopra case di regio padronato, di regia fondazione ecclesiastica, o sopra case religiose, anche in possessorio. Con ciò non si deroga alle disposizioni della legge del 12 dicembre 1816, nè alla legge del contenzioso amministrativo de' 21 marzo ed 11 ottobre 1817, ed ai privilegi per l'esazione concessi ai corpi morali: decreto del 29 agosto 1830.

16. L'intendente non può prendere alcuna ingerenza in ciò che riguarda la gestione delle amministrazioni diocesane. Le quali sono sotto la presidenza esclusiva dell'ordinario e sotto la sola dipendenza del real Ministero degli affari ecclesiastici: ministeriale de' 23 febbrajo 1836. Aggiungi il decreto del 14 marzo 1836 col quale si disse che « i tribunali ed ogni altra autorità giudiziaria o amministrativa non potranno mai prender parte negli affari relativi agli aggiustamenti di rate delle amministrazioni diocesane ».

17. Essendosi proposto alla consulta del regno i seguenti dubbj; 1. quali sono le facoltà de' consigli degli ospizii riguardo alle congreghe; 2. quale autorità sopra di esse è rimasta ai vescovi; 3. le materie morali e disciplinari ed i disturbi nascenti dalle medesime debbono andare alla conoscenza de' consigli? La consulta de' reali domini di quà del faro alla unanimità fu di parere che tutto quello che nelle congreghe riguarda materie morali appartiene esclusivamente all'ordinario senza che i consigli possono prendervi ingerenza alcuna. Che per rapporto agli altri due dubbj prenda l'ordinario per norma i decreti del 7 dicembre 1832 e 18 dicembre 1833, e le ministeriali istruzioni de' 20 maggio 1820. Che dove poi sorgesse qualche caso particolare da non potersi risolvere coi cennati decreti ed istruzioni se ne facesse dall'ordinario un rapporto determinato circostanziato e preciso onde darsi da S. M. le convenevoli sovrane disposizioni. Al qual parere essendosi il Re

uniformato venne partecipato agli ordinarii del regno con ministeriale de' 21 ottobre 1837.

18. Gli ordinarii non debbono prestarsi alle inchieste loro fatte dagl'intendenti su materie meramente ecclesiastiche, dovendo costoro dirigersi direttamente al ministro degli affari ecclesiastici: circolare del 1 settembre 1838.

19. È illegittima e priva di effetto, senza bisogno di essere impugnata la sentenza emessa da qualunque autorità giudiziaria su la vertenza di un beneficio: rescritto de' 3 settembre 1838.

20. Con rescritto de' 29 dicembre 1838, il Re degnossi ordinare che sino a nuova determinazione, i tribunali si astenessero dal giudicare su l'eccezione di prescrizione che si oppone alle dimande della chiesa.

21. Finalmente con real rescritto circolare de' 16 settembre 1839 si dispose che nella causa di una parrocchia di padronato laicale dovesse procedere la curia vescovile sentendo gl'interessati, e dando luogo ai legittimi gravami presso le competenti autorità ecclesiastiche; il che venne comunicato a tutti gli ordinari de' reali domini al di quà del faro colla circolare del 26 ottobre 1839.

Delle cause funerarie.

Molte sono le controversie che possono suscitarsi nelle occasioni di morte e tumulazione de' defunti, e non vi ha dubbio che alcune di esse spettano al foro ecclesiastico, altre al foro laicale. Certo è che pel nuovo diritto appartiene alla potestà ecclesiastica decidere a quali persone defunte si abbia a concedere o denegare la ecclesiastica sepoltura, e tutto ciò che riguarda la liturgia ecclesiastica, e le distribuzioni de' diritti funerarii tra i clerici.

È stato anche ciò confermato coll'ultimo real decreto del 10 ottobre 1826, col quale ordinossi:

1. Nei casi di suicidio rimane alla determinazione del proprio parroco il negare o l'accordare la sepoltura ecclesiastica al cadavere, secondo che il suicidio sia stato volontario, ovvero non tale ai termini delle disposizioni canoniche.

2. Dovrà il parroco, qualora la sua determinazione sia stata negativa, avvertirne immediatamente quell'autorità che si trovi nel rispettivo comune incaricata delle funzioni di agente di polizia, per disporsi dalla stessa, che il cadavere del suicida, privato della ecclesiastica sepoltura sia chiuso in una cassa ben condizionata e senza alcuna pompa funebre trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà volta per volta destinato dalla medesima autorità di polizia, ed ivi rimanga in deposito.

3. Sarà libero ai congiunti del suicida al quale sia stata dal parroco negata la ecclesiastica sepoltura, ed a chiunque altro il reclamare fra'l termine di quindici giorni avverso la determinazione del parroco suddetto presso l'ordinario della rispettiva diocesi, il quale dovrà nel termine di un mese risolvere definitivamente, o ri-

vocando , o confermando la disposizione del parroco , e darne immediatamente notizia alla stessa autorità di polizia , indicata nell'articolo precedente , tanto nell'uno che nell'altro caso ; ad oggetto che nel primo possa disporsi che il cadavere , il quale trovasi depositato in luogo profano , sia seppellito in chiesa con le debite forme religiose , e nel secondo possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in altro luogo profano , dove la suddetta autorità giudicherà che debba seppellirsi.

4. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno comuni per coloro che muojono da pubblici impenitenti , rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi sacramenti.

5. Il ministro segretario di stato della polizia generale darà le opportune risoluzioni agli agenti di polizia, perchè nei casi enunciati nei precedenti articoli si conformino alle disposizioni de' parrochi e degli ordinarii , e perchè si adottino tutte quelle precauzioni , che esige la pubblica salute. — E questo real decreto fu comunicato pure al luogotenente generale in Sicilia.

Diritti di cancelleria per gli affari ecclesiastici.

Nella tariffa de' dritti sulle spedizioni del supremo consiglio di cancelleria (presentemente della consulta) approvata con sovrana risoluzione del 28 febbrajo 1820 , ecco quelli che riguardano gli affari ecclesiastici.

Assensi.

Alle regole di congregazione	duc. 20 » 00
Agli statuti di collegiate	30 » 00
Alle conclusioni de' fratelli	6 » 00

Per carica o beneficio ecclesiastico:

Dell'arciprete di Altamura	155 » 00
Dell'arcidiacono di Lucera	50 » 00
Del tesoriere della cattedrale di Lucera	60 » 00
Del tesoriere di S. Nicola di Bari	60 » 00
Pel semplice grado di cappellano maggiore	150 » 00

Permessi ed atti diversi.

Per erezione di cappella rurale	» 00
Per censuazione o permuta di luoghi pii , dell'annua rendita da duc. 1 a 50	2 » 70
<i>Idem Idem</i> da duc. 50 a 300	4 » 40
<i>Idem Idem</i> da duc. 300 a qualunque somma	5 » 40
Per la presentazione di qualunque empara alla spedizione di regii <i>exequatur</i>	6 » 00
Per ogni spedizione di regio <i>exequatur</i>	1 » 30

N. B. Tutti i seguenti oggetti, oltre all'anzidetto dritto di *exequatur* in duc. 1:30 sono anche soggetti ai diritti rispettivamente loro annessi.

Bolla di un Vescovo	20 » 00
<i>Idem</i> di prime dignità ecclesiastiche	6 » 00
<i>Idem</i> di pensioni ecclesiastiche superiori a- gli annui ducati 72	6 » 00
<i>Idem</i> di benefici, canonici semplici o cu- rati di collazione apostolica	4 » 00
<i>Idem</i> per le dispense matrimoniali di 1. e di 2. grado spedite per dataria o per breve	4 » 00
<i>Idem Idem</i> di 3. e 4. grado	2 » 00
<i>Idem</i> sulle carte generalizie, che conferisco- no gradi, onorificenze, dispensa delle regole ec. che si rilasciano da procura- tori generali	6 » 00
<i>Idem</i> per dispense di età	2 » 00

Posteriormente fu rassegnato al Re nel consiglio ordinario di stato del 15 settembre 1826 il progetto del controloro della percezione de' diritti de' regii *exequatur* circa l'aggiunzione di taluni articoli alla tariffa suddetta, e S. M. si degnò approvar solamente che alla medesima si aggiungesse l'articolo per le bolle di pallio che si conferisce agli arcivescovi col diritto di ducati 10, e che pei brevi di *extra tempora* per le ordinazioni il dritto di carlini 13 che ora si esige per lo regio *exequatur* a tenore della suddetta tariffa si aumentasse a duc. 3 e gr. 30 come quelli delle dispense all'età canonica: ministeriale dei 27 settembre 1826.

Del tribunale della monarchia di Sicilia.

Sin dall'epoca del gran Conte Ruggiero cominciarono i diritti particolari della Sicilia conquistata dal valore Normanno e Siculo dalle mani de' Greci e Saraceni sugli affari della Chiesa.

Urbano II volendo rinnovare l'usanza di tenere ivi il suo legato (1) vi nominò il vescovo di Trajano, ma il Conte che si era così distinto per tanti segnalati servizii prestati alla S. Sede, dichia-

(1) Erasi introdotto costume dai Pontefici romani di spedire legati apostolici in varie provincie dell'orbe cristiano, e n'ebbero di varie sorti. I più eminenti ai quali era concesso più grande e particolare giurisdizione eran chiamati legati *a latere*, poichè dal concistoro e collegio dei cardinali che sedevano al lato del pontefice erano prescelti. Altri erano vescovi o diaconi della chiesa romana, destinati presso gl'imperatori o Re, i quali non avevano altra incombenza, se non di promuovere nella corte dei medesimi i negozii della sede apostolica ed invigilare per gl'interessi della medesima. Ed altri non alle designate persone, ma alle sedi che occupavano furon destinati, per cui vennero appellati *legati nuovi*.

ro al Pontefice ch'egli non era determinato a soffrir questo legato (1), ed Urbano per maggiormente obbligarcelo, non solo annullò la legazione data al vescovo di Traina, ma con raro esempio trasferì al gran conte medesimo tutta quella autorità, che dato avea a quel vescovo, facendo lui ed i suoi legittimi eredi e successori *legati nati* della sede apostolica in quell'isola, promettendogli di non mettersi giammai alcun altro contro suo grado, e che tutto ciò ch'egli era venuto a fare per tal legato fosse mantenuto dai suoi successori. Non fu tosto spedito in Salerno per mano di Giovanni diacono della chiesa Romana il corrispondente privilegio nel mese di luglio dell'anno 1098, settima indizione ed anno undecimo del pontificato di Urbano II riportato dal sincrone storico Gotofredo Malaterra I. 4. cap. 29.

Allorchè costituissi la monarchia di Sicilia, il nostro primo Re Ruggiero nella concordia fatta con Lucio II, in Monte-Cassino, nel 1144 ottenne da questo pontefice oltre al privilegio conceduto al gran conte da Urbano, colla conferma pure l'anello, i guanti, i sandali, il pastorale, la mitra e la dalmatica e la promessa di non voler giammai in quel reame per legato, se non colui ch'egli volesse.

Son questi i fondamenti della cotanto famosa *Monarchia di Sicilia*, per cui i successori del gran conte e sopra tutto gli Aragonesi, che signoreggiarono da poi quel reame per lunga serie di anni si mantennero nel possesso di questa sì nobile ed illustre prerogativa, non riputandosi improprio nè strano di essersi potuto concedere ai principi tal facoltà di legato della sede apostolica, quando i papi stessi reputarono quelle persone come sacrate.

(1) Reco la traduzione italiana della bolla pontificia, secondo la dà il Baronio che la sostiene foggata, non essendosi mai rinvenuto l'originale.

» *Urbano vescovo servo de' servi di Dio al carissimo figliuolo Ruggieri conte di Calabria e di Sicilia, salute ed apostolica benedizione.* » Perchè la sovrana maestà ha esaltato la prudenza tua con molti trionfi e onori e la tua bontà ha dilatato grandemente la chiesa di Dio nei confini dei Saraceni, e s'è in più guise mostrata divota della sede apostolica; noi ti abbiamo ricevuto in luogo di singolare e carissimo figliuolo della chiesa. Perchè noi raffidati nella sincerità della bontà tua; ti confermiamo con scrittura quello che abbiamo promesso in voce; che in tutto il tempo di tua vita o di Simone tuo figlio o dell'altro tuo legittimo erede non porremo verun legato della chiesa romana nel vostro stato, senza volontà o consiglio vostro. Anzi vogliamo che le cose che faremo, mediante il legato si facciano da voi, quando vi mandassimo legati nostri a latere per salute delle chiese del vostro stato, a onore di S. Pietro, e della sede apostolica a cui hai finora ubbidito divotamente, e la quale tu pure hai nelle sue necessità con molto studio e fedeltà ajutato. Se poi celebrandosi alcun concilio io ti ordinerò che tu mi mandì i vescovi e gli abbati della tua terra, manderai quali e quanti ti piaceranno, e riterrai gli altri al servizio delle tue chiese. L'onnipotente Iddio dirizzi le tue azioni secondo il suo beneplacito, e perdonandoti i peccati t'induca all'eterna vita. Dato in Salerno, per mano di Giovanni diacono della chiesa romana, a cinque di luglio, nella settima indizione; l'anno undecimo del nostro pontificato. »

Ma questo privilegio, non ostante le solide assicurazioni, venne dal papa Clemente XI rivocato nelle quistioni ch'ebbe col regno delle due Sicilie; imperciocchè vedendo caduto il regno di Sicilia in mano del duca di Savoia, credette tempo opportuno di profittare della debolezza di quel principe, e ridusse la cosa in tale estremità che nell'anno 1715 non si ritenne dal publicar una bolla colla quale abolì il tribunale della monarchia, e stabilì in quel reame una nuova ecclesiastica gerarchia. Ma riuscirono vani tutti questi sforzi, poichè nè le bolle ebbero alcuno effetto, nè veruna mutazione o novità s'introdusse in quell'isola.

Seguitossi quindi ad osservare quel che nella collezione delle sicule prammatiche (1707) leggesi al titolo VIII del tomo III che tratta *de officio judicis regie monarchiae, ejusque praeminentia et jurisdictione*, delle cui disposizioni diamo qui un breve sunto ai nostri lettori.

La prima contiene le istruzioni da osservarsi in questo tribunale ordinate dal vicerè Marcantonio Colonna nel 16 giugno 1583, colle quali si accorda un avvocato ed un patrocinatore fiscale; si fissa il giorno di martedì non essendo festa per tenersi l'udienza in casa del giudice; si ordina serbarsi il dritto canonico nelle decisioni, e negli ordinatorii ed altro circa la procedura della regia gran corte; non ispedirsi soprassessorie eccetto che per atti irreparabili giusta il concilio di Trento; ne' memoriali spiegarsi le cause de' gravami, ed i rei rimaner nello stato in cui si trovano se carcerati, ma per pene pecuniarie potersi escarcerare con pleggeria; non concedersi lettere di salvaguardia che per mezzo del vicerè, e con pleggio se la causa sia grave; nelle cause di reintegrazione dei beni ecclesiastici, darsi dal giudice della monarchia le provvidenze per gli articoli incidenti ed emergenti, ma della causa principale farsi relazione al vicerè e spedirsi in suo nome la sentenza col voto di detto giudice come consultore; ed altre provvidenze vi si diedero per le lettere da scriversi e dariceversi.

II. Una carta del Re firmata in Madrid a 15 febbrajo 1641, dichiarante che le cause devolute alla regia monarchia, decidendosi di non essersi inferito gravame, non debbono rimanere in essa, ma rinviarsi all'ordinario.

III. Si rinnovano gli ordini di non ammettersi nel tribunale della monarchia i ricorsi de' religiosi per le penitenze loro ingiunte dai superiori; di non ammettersi gravame, se non trasmessi prima gli atti da loro superiori e riconosciuto dal giudice di essersi inferito; di trattarsi queste cause con ogni secreto, nè destinarsi contro altri che persone ecclesiastiche; farsi tutto gratis nelle cause de' regolari mendicanti; e nel caso di dover si spedire il delegato ad istanza del fisco, farsi a spese della parte che sarebbe obbligata di dritto; e per rapporto ai cappuccini non ammettersi ricorso a questo tribunale, se non in casi di gran considerazione e comunicato l'affare con rapporto scritto al vicerè; e rinnovandosi la proibizione di far rimanenere gli atti nel

tribunale nel caso che si giudichi non essersi inferito gravame; s'ingiunge al giudice della monarchia di non ingerirsi nelle elezioni che si fanno dei regolari, nè nelle operazioni dei loro capitoli: si prescrive pure ridursi il numero de' portieri al solo necessario, nè accordarsi loro l'esenzione nell'asportazione delle armi proibite: portan essi la data di Madrid a 19 marzo 1662.

IV. Intervenendo ne' regii tribunali il giudice della monarchia ed alcuno dell'inquisitori, il presidente segga solo come capo, e solo sia tenuto a dare una sedia eguale ad altro presidente. Madrid 19 giugno 1663.

V. Unico dev'essere nel regno il giudice della monarchia, e stando egli in un luogo, non può dal vicerè destinarsi altro per altro luogo, se non in caso di morte, malattia, assenza od altro legittimo impedimento, cerziorandosene subito S. M. Madrid 2 agosto 1677.

VI. Si ordina l'esecuzione del concilio di Trento. Madrid 17 luglio 1545.

VII. Si osservino i decreti del concilio che non offendono la reale giurisdizione, e le preeminenze della monarchia, nè direttamente nè indirettamente. Madrid 14 ottobre 1546.

VIII. Le bolle de' beneficii di patronato regio non si eseguano, se non pagati i consueti dritti e coll'inserzione delle cedole del re. Palermo 24 aprile 1589.

IX. Ne' ricorsi de' regolari, si osservino le regie disposizioni emanate a 13 aprile 1641, 2 novembre 1643, e 4 agosto 1644 Madrid 22 dicembre 1672.

X. Nelle cause de' vescovi che non si possono conoscere dal giudice della monarchie, si osservino le disposizioni del concilio tridentino. Madrid 20 agosto 1633.

XI. Si dà l'osservanza alla holla pontificia per la soppressione dei piccioli conventi regolari. Madrid 14 dicembre 1658.

XII. Non s'impetrino dalla curia romana, nè dagli ordinarii de' luoghi i beneficii di regio padronato senza la presentazione del re, sotto pena dell'ammissione del beneficio, inabilitazione ad ogni altro, ed esilio perpetuo dell'impetrante. A tali bolle non debba darsi l'*exequatur* dai regii ministri sotto pena della perdita dell'ufficio, e di once mille a prò del regio fisco. Napoli 21 gennaio 1507.

XIII. Si eccita lo zelo del giudice della regia monarchia per l'osservanza della preeminenza della giurisdizione, abolita ogni nociva novità. S'intimano ai trasgressori di tali diritti le pene comminate dalle prammatiche e decreti. S'interdice ai prelati e generali dei regolari l'imporre l'esilio od altre pene ai sudditi che ricorrono a questo tribunale. Si evita pure ai generali e loro visitatori sottoporre a censura i regii sudditi, se non esibite le lettere del delegato di Roma, non siasi disposto l'occorrente dal giudice della monarchia. Madrid 10 luglio 1674.

Così duraron le cose sino a che ascese nell'impero Carlo VI,

cui dispiacendo questo contrasto colla corte di Roma, si rivolse direttamente al pontefice Benedetto XIII e cominciò dall' esporre le dolorose conseguenze della mutazione di tanti dominii in quell'isola, tra le quali si dolse delle controversie eccitate tra la corte di Roma e'l duca di Savoia e re di Sardegna per la legazione apostolica concessa al conte Ruggieri normanno, esercitata dai successori re di Spagna suoi predecessori pel corso di più di sei secoli da successore in successore in forza della bolla di Urbano II; atteso che negli anni 1714 e 1715 detenendosi il regno da un Principe in cui non si verificava il titolo di successore legittimo ed immediato del conte Ruggieri e del re Carlo II zio suo, e che il papa clemente XI non riconosca per re di Sicilia, procedette ad abolire il tribunale della legazione detto volgarmente della monarchia; ma essendo egli stato reintegrato nel regno di Sicilia come successore legittimo ed immediato del re Carlo II, fece pe' suoi ministri presentare al papa suddetto le sue ragioni per togliersi ogn'impedimento alla buon armonia colla S. Sede nascente dalla bolla di Clemente, ed il pontefice stesso con breve del primo marzo 1727, gli scrisse che avesse egli stesso colla sua singolare pietà e sapienza suggerito *idoneam aliquam rationem, qua votis tuis obsecundare nobis liceat et apostolatus simul nostro gravissimo officio non deesse.*

Cominciossi allora a trattare un concordato, assistendo per parte dell'Imperatore il cardinal Sienfuegos suo ministro e plenipotenziario presso la corte di Roma, e per Sua Santità il cardinal Lambertini cui si unì una congregazione di cinque dei più rispettabili cardinali; e dopo varie discettazioni e maturo esame si stabilirono i punti della reciproca concordia per consolidare e conservar la pace e la tranquillità tra il sacerdozio e l'impero, riguardo all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica in Sicilia, togliendo gli ostacoli che davan motivo a controversia. Quali conclusioni accettate ed approvate dall'una e dall'altra parte, piacque al lodato sommo Pontefice autenticare con speciale costituzione data da Roma nell'anno 1728, a 3 delle calende di settembre, anno quinto del suo pontificato.

1. Narra in prima il pontefice costargli di aver Clemente XI abolita e soppressa in Sicilia la legazione chiamata monarchia, una col tribunale e privilegi concessi dai predecessori romani pontefici, stabilendo un nuovo metodo col quale conoscersi le cause ecclesiastiche di quell'isola: dal che nascendo continue contese, ed a premura dell'Imperatore Carlo VI che aveva riacquistato il regno di Sicilia, volendo egli toglierne la causa, col voto di una congregazione a ciò prescelta, e di moto proprio, con certa scienza e matura deliberazione, anzi colla pienezza della potestà apostolica viene a far questa costituzione *vim et effectum concordiae habentem.*

2. Vi si stabilisce l'ordine di conoscersi le cause ecclesiastiche in Sicilia dopo le cause maggiori di privativa spettanza del pontefice.

3. Che per le appellazioni dalle sentenze de' metropolitani, e

per altri designati affari sia destinato un giudice dottore o licenziato promosso e costituito in qualche ecclesiastica dignità, dall'Imperatore suddetto, e dai successori nel regno di Sicilia oltre il faro.

4. S'indicano i rimedii da adoperarsi da coloro che fossero gravati dalla sentenza di questo giudice degli appelli.

5. Si dichiara che l'appellante rimane nelle altre cause alle potestà ordinarie soggetto.

6. Delle cause de' regolari.

7. In qual modo si debbano ricevere gli appelli.

8. Come concedersi le inibitorie dopo ammesso l'appello.

9. Dell'appello dei decreti dagli ordinarii fatti in S. Visita o per correzione di costumi.

10. Degli appelli da sentenze definitive.

11. Della spedizione delle inibitorie.

12. Degli atti originali di prima istanza da spedirsi dal notajo.

13. Del carcerato che appella.

14. Della censura ecclesiastica profferita contro l'appellante.

15. Dell'assoluzione a cautela.

16. Dell'appello avverso la sentenza definitiva pronunciata contro il vero contumace.

17. Dell'appellazione nelle cause criminali delle sentenze degli ordinarii.

18. De' litiganti poveri.

19. Delle cause criminali de' regolari.

20. Delle altre facoltà del giudice ecclesiastico.

21. De' giuramenti.

22. Dell'assoluzione delle censure.

23. Dell'assoluzione delle scomuniche per varii delitti.

24. Delle censure in forza delle costituzioni apostoliche.

25. Delle commutazioni de' voti, e delle dispense matrimoniali in terzo e quarto grado da darsi soltanto ai poveri gratis per facoltà speciale del concedente.

26. Dell'assoluzione delle censure per ottenersi l'effetto delle concessioni e grazie suddette.

27. Delle cause nelle quali si tratta dell'esecuzione delle lettere apostoliche.

28. De' suddelegati da deputarsi dal giudice ecclesiastico suddetto.

29. Delle lettere di esenzione.

30. Della disciplina ed osservanza de' regolari.

31. De' presidenti de' capitoli, superiori ed altri ufficiali dei monasteri.

32. De' monasteri, lettori, e rettori de' studii.

33. Dell'uso della giurisdizione concesso ai vescovi dal concilio tridentino.

34. Delle cause gravi, e delle altre minori e civili a carico dei vescovi.

35. Dell' ufficio del giudice riguardo ai brevi pontificii sottoscritti dal Papa.

Si chiude questa costituzione colle solite clausole di osservanza, colla sanzione imperiale data in Vienna nel 10 novembre 1720, pubblicata ed eseguita in Palermo dal vicerè conte de Sastago sotto il dì 15 febbrajo 1729.

Nel 12 febbrajo 1714 fu destinata una giunta per fare un regolamento di procedura pel tribunale della monarchia Sicula: questa vi adempì e le regole da essa proposte furono approvate da Sua Maestà, e dal vicerè furono comunicate al tribunale suddetto coll'ordinanza del 8 maggio detto anno.

Ecco il tenore delle suddette regole:

1. I giudici della monarchia non porranno le mani nella disciplina ecclesiastica de' regolari e monaci, così nella regolarizzazione de' costumi, come nella designazione de' soggetti, a riserva di qualche caso, dove vi concorrono motivi di stato.

2. Non si creeranno vicarii, provinciali, priori, e guardiani di conventi a parte di qualche caso, ch'entrasse contesa di nullità di elezione, di appellazione o punto di stato.

3. Non creeranno neppure presidenti di capitoli provinciali, ma si lascerà al generale di eleggerli, ed in mancanza si osserveranno le loro costituzioni che designano per presidente de' capitoli il difinitore più antico.

4. Non eligeranno provinciali, nè restringeranno la libertà dei vocali, a riserva solo di escluderne qualche soggetto mal' affetto allo stato, ordinandolo S. M.

5. Non faranno maestri di religione, nè per via di atto provvisionale.

6. Non porranno le mani nelle creazioni delle abadesse de' Moniali, come neppure nella loro disciplina, e prime istanze, salvo dove decisa la causa, l'appellazioni spetta al superiore del vescovo.

7. Non s'ingeriranno nel concedere o sospendere le confessioni a' sacerdoti, secolari, regolari o preti secolari e lasceranno correre le provvidenze che donano i prelati secolari o regolari, fuori che in grado di gravame o di appellazione.

8. Le prime cause si lasceranno all'ordinario del luogo pei preti secolari, ed al giudice conservatore pei regolari, e non tenendolo s'intimi loro d'eliggerlo sotto pena di devoluzione della causa a chi tocca.

9. Il giudice della monarchia non ha giurisdizione, se pria esaminata la causa del gravame non decide essersi riferito gravame; ed allora solo comincia ad essere giudice ed avere giurisdizione, con che pria non deve porre le mani a dar provvidenza nelle cause con reintegrare vicarii, vicarii generali, confessori sospesi o altri sospesi *a divinis*.

10. E si osserverà la pianta de' foristi stabilita nella giunta del 24 novembre 1704 dai tre presidenti e consultore, con attenzione

di non ricevere gente scandalose, delinquente o concubinata, e per accerto pria di riceverli, dovranno le persone portar fede che non sono persecuti dai loro prelati, oltre le seguenti informazioni che il giudice della monarchia dovrà prendere della loro vita e costumi.

11. Le persone secolari non dovranno godere giammai del foro della monarchia.

12. Non vi saranno che dodici delegati, quali suppliranno pure per l'appalto del tabacco, e dei detti dodici delegati, ve ne saranno dieci per le piazze di marina, e due per le piazze mediterranee, cioè: Messina, Catania, Agosta, Siracusa, Girgenti, Trapani, Cefalù, Patti, Milazzo e Nicosia.

13. E li detti dodici delegati avranno un ministro regio ecclesiastico nel conoscere ed avocare per via di accesso le cause dei delegati apostolici esecutori di bolle pontificie e le collezioni dei beneficii, dispense di matrimonii ed altro, come si è stimato sinora per non lasciar uscire le cause dal regno. Il giudice della monarchia dovrà usare con discrezione di questo ricorso per via di eccesso non men nell'uscire le lettere che nell'esaminar la causa.

14. Prima di concedere lettere di gravame si procurerà d'asseggiare qualche cosa dell'istesso gravame, affinchè non escano se non quando si deve.

15. Li mesi del *redeundo* non si concederanno più di quattro da contarsi dopo la trasmissione degli atti, e quelli spirati sù il reo all'ordinario: ne si lascerà che durante il *redeunto*, l'inquisito o reo passeggi o vadi al luogo del delitto, o dove risiede il vescovo.

16. L'assoluzione datasi agli scomunicati con reincidenza per un mese ad effetto d'agire non si prolungherà per maggior tempo di quel che resta congruo ed indispensabile alla qualità e circostanza della causa; nè potranno gli scomunicati in questo tempo ritornare al prelado; quando però fossero scomunicati gli ufficiali regii per materia di giustizia, la di cui difesa spetta al fisco della G. C. la proroga della reincidenza si potrà estendere maggiore, ed intanto continuerà nell'ufficio.

17. Il giudice della monarchia non potrà inviare visitatori e se tengono avviso di qualche disordine delle sue chiese e foristi si valeranno de' delegati per punire gli eccessi, e non mai di tassa di visita.

18. Non si spediranno lettere di manutenzioni di possessioni in pregiudizio delle prime cause che spettano all'ordinario.

19. Da tutti gli atti provvisionali, proviste palatine ed ordinarie si potrà domandare il rimedio nel tribunale del concistoro.

Delle altre disposizioni in materie chiesastiche.

La polizia ecclesiastica de' dominio oltre il Faro ha conservato regole particolari, alle volte uniformi a quelle de' dominii al di quà del faro, altre volte diverse o più particolarizzate. L'ultimo

concordato del 1818 non li riguardò che sopra le materie di religione giusta l'art. 31 del medesimo, e come il Re si espresse nella legge colla quale sanzionò l'osservanza del concordato suddetto (1). Oltre dunque del *tribunale della monarchia* di che abbiám fatto parola sin ora, giova conoscere le altre disposizioni ch'ebbero in que' dominî vigore, alcune delle quali l'hanno tuttora. Noi qui ne diamo un breve sunto.

I. *Ammortizzazione*. La legge di ammortizzazione riguardante gli ecclesiastici, colle corrispondenti sovrane disposizioni già eseguite in Napoli nel settembre 1769, ebbe la sua esecuzione in Sicilia col dispaccio del 19 gennajo 1771, pubblicate ivi dal vicerè marchese Fogliani nel 2 febbrajo detto anno; e vi furon compresi i seminarii col dispaccio del 15 giugno 1771 e le congregazioni, tutto che amministrate da laici.

In conseguenza di ciò dichiarossi pure che l'eredità soggetta tutta al peso di messe restasse libera agli eredi ab intestato coll'obbligo di far celebrare in ogni anno qualche messa, almeno una per ciascuna famiglia degli eredi tra' quali fosse la eredità divisa.

Dichiarossi pure col dispaccio del primo luglio 1786, che non cadendo sotto il divieto i patti anche riversivi delle concessioni de' beni liberi delle chiese e delle opere pie ecclesiastiche posteriori alle leggi di ammortizzazione, doversi sostenere; con che però verificata la risoluzione, debbonsi riconcedere ai laici per quel giusto canone che vi possa corrispondere.

È nullo il testamento in cui siasi istituita erede l'anima del testatore: dispaccio comunicato al vicerè a 5 settembre 1772.

II. *Beneficii*. A consulta della giunta de' presidenti e consultore si prescrisse che le commendatizie de' vescovi per la provvista de' beneficii curati nei proprii mesi del Papa, solito farsi con segreta rappresentanza si rendessero pubbliche nei registri degli atti; e che esercitassero i vescovi nella collazione di detti beneficii ne' proprii mesi l'alternativa, ancorchè si trovassero assenti per legittima causa dalla diocesi, per non restar devoluto alla corte romana la provvista de' beneficii suddetti.

Soppresso il monastero e mancata la conventualità s'intende estinto il titolo regolare; e la corte di Roma non ha dritto alcuno sulla rimasta temporalità, e molto meno quello di commutare la volontà dei pii largitori accordando per dote di badie o beneficii i beni lasciati per sostentamento de' monaci. Venne perciò risoluto che i beni de' monisteri soppressi, tolta di mezzo qualunque abusiva e nulla disposizione pontificia, dovessero ritornare nella libera disposizione del Re per impiegarli in opere pubbliche o pie a sollievo dei suoi proprii sudditi, e per lo bene dello stato.

(1) Eccone le parole « Nella pienezza del nostro sovrano potere dichiariamo che il presente concordato, è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel nostro regno delle due Sicilie sopra materie di religione. »

III. *Campane.* Per evitarsi il disturbo che reca l'immoderato uso delle campane, si dispose che le chiese cattedrali non potessero tenerne più di cinque; le parrocchie e collegiate più di tre; le chiese de' regolari e monache quando le loro comunità sian composte non meno di 20 soggetti, egualmente tre; tutte le altre chiese, compresevi anche le esenti e le comunità minori una sola campana. Restando in osservanza il solito suono per le chiese cattedrali, collegiate e parrocchiali, tutte le altre chiese non possano suonarle che nella prima messa, nella messa cantata, nel mezzogiorno, nell'*Ave* e nella Festa che si solleizza pel Santo rispettivo della chiesa. E per li mortorii sia permesso solamente alla chiesa tumultuante suonare nel giorno del funerale nella sola messa di requie che vi si celebra.

Questa proibizione in riguardo al suono venne modificata coll'altra ordinanza del 9 novembre.

IV. *Dritti funerarij.* A consulta della giunta de' presidenti e consultore, il re ordinò al vicerè una prammatica con cui si abolissero e sopprimessero generalmente tutti i dritti funerali, come illegittimi ed abusivi, con proibirsene a qualsisia de' parrochi l'esazione, o per motivo di benedire i cadaveri, o per associo, o per quarta di pompa funerale o per qualunque altro motivo con rimaner incaricato l'avvocato fiscale della gran corte dell'esecuzione. Con che però quando alcuno de' parrochi non abbia la bastante congrua voluta dai canoni, debba supplirla l'università rispettiva con quelle provvidenze che dal Tribunale del real patrimonio si daranno opportunamente, purchè frattanto non s'impedisca la pronta abolizione de' suddetti dritti. Questa prammatica ebbe luogo in Palermo a 14 dicembre 1781.

Sono proibite le contribuzioni anche volontarie che si fanno dagli ascritti a qualunque riunione ecclesiastica o laicale di dare un tanto la settimana, il mese o l'anno per essere esente in morte dalle spese di sepoltura, suono di campane, associo, celebrazione di messe, medico franco, spese di malattia, e simili. Se ne aboliscono le opere per ciò formate, dispensandosi i fondi per legati di maritaggio a donzelle povere. Ordine del governo siciliano del 9 dicembre 1782.

Fu proibito di seppellirsi i cadaveri nella città, salve alcune eccezioni, con trasportarsi nel largo di S. Spirito giusta il dispaccio del 29 marzo 1683. Furono rinnovati questi ordini e pubblicati a 13 gennaio 1794.

V. *Feste.* È troppo scandaloso assurdo ed abuso detestabile che offende la purità della disciplina il vendere la licenza di poter faticare ne' giorni di festa che si pratica in alcune diocesi. Viene perciò abolito, sia che si faccia a titolo di limosina o di oblazione, o sia a titolo di pena, riserbato solo ai vescovi l'invigilare per l'osservanza delle feste, infliggere delle pene spirituali, e darne notizia alle corti secolari per le convenienti provvidenze. Ordine del governo del 2 marzo 1788.

I giurati delle università non debbono intervenire per obbligo se non nelle funzioni della chiesa madre; e nelle altre chiese dove sono invitati è in loro arbitrio l'intervenirvi, non ostante qualunque contratto, obbligazione ed osservanza in contrario. Ordine del governo del 17 maggio 1782.

VI. *Foro competente.* I clerici senza tonsura nè abito, non assistenti alle solennità della chiesa, ed immischiandosi in affari secolari non godono il privilegio del Foro. Ordine del governo dato da Messina il 2 agosto 1425.

Gli ufficiali ed erarii laici delle curie ecclesiastiche non godono del privilegio del foro per i delitti comuni, a meno che per quei commessi in officio. Se si oppongono, si ricorre al tribunale della Monarchia. I delitti di foro misto si conoscono così dai regii ufficiali che dagli ecclesiastici dandosi luogo alla prevenzione. Le case delle meretrici non possono visitarsi dai ministri ecclesiastici. I sudditi della regia giurisdizione non possono convenirsi per cause civili, solo pe' legati pii qualora si agisce contro gli eredi de' defunti, secondo il concilio di Trento. I prelati sono tenuti di stare alle informazioni prese dai magistrati laici. Madrid 14 giugno 1635 e 10 febbraio 1699; Palermo 26 gennaio 1637 e 13 marzo 1669.

I cavalieri degli ordini di S. Giacomo, Calatrava ed Alcantara son soggetti alla regia giurisdizione privativamente per tutte le loro cause civili e criminali. Madrid 25 giugno 1667.

I cavalieri di S. Giovanni debbono osservare le prammatiche sull'asportazione delle armi, e per tutt'altro che riguarda l'ordine pubblico. S. Lorenzo 2 giugno 1584.

VII. *Giurisdizione.* Non possono gli ecclesiastici godere di qualunque privilegio di foro di cui si munissero, per sottrarre i loro beni dalla potestà secolare. Ordinanza del governo del 13 gennaio 1777.

Con dispaccio degli 8 agosto 1778 si prescrisse per via di regola che quando non sieno conformi le due sentenze di qualunque corte ecclesiastica e del tribunale della Monarchia sul punto dell'immunità locale, sia lecito alle parti ed al fisco proporre richiamo e revisione nel tribunale del concistoro per farsi la causa giudicare con due sentenze uniformi.

Alla sovrana autorità è riserbato il conoscere della legittimità della giustizia o ragionevolezza de' contratti di vendite, locazioni, enfiteusi e di qualunque altra cosa consimile che facciasi dagli ecclesiastici e dalle chiese, e non appartiene alle curie darne i permessi, ma ai tribunali e magistrati laici. Dispaccio del real governo de' 21 ottobre 1778.

I vescovi e le curie ecclesiastiche nelle congregazioni, confraternite ed altri pii luoghi laicali non hanno altro dritto che di visitarli *quoad spiritualia tantum*; che però le medesime siano in tutto il resto soggette al magistrato laico, cui solo spetta conoscere delle cause di elezione o cancellazione de' procuratori ed ufficiali delle medesime, ed ogni altro che riguarda dette adunanze. Ordine del governo degli 11 febbraio 1781.

Co' dispacci del 19 aprile e 19 luglio 1760 accordò il Re alle curie ecclesiastiche siccome delegate di poter procedere in concorrenza delle corti laicali alla repressione de' delitti di adulterio ad istanza di parte, concubinato, incesto, stupro non violento ed altri dandosi luogo alla prevenzione e con varie eccezioni, e con legge di rinnovarsi tal delegazione in ogni anno a supplica de' prelati siciliani.

Le curie ecclesiastiche non possono nè debbono avere alcun dritto o preminenza d'imporre ai magistrati di sospendere qualunque passo su di una causa, sino a che si decida la controversia giurisdizionale. In simili casi di competenze, è lecito soltanto ad una delle parti contendenti l'avanzar supplica al giudice laico per la declinatoria del foro e la rimessione alla curia ecclesiastica; ed in tali occorrenze sarà obbligo del giudice laico l'esaminare e risolvere se sua sia o no la giurisdizione. E quando le curie ecclesiastiche si credono gravate dalla risoluzione, rappresentino al governo le loro ragioni, perchè dal medesimo si risolva il conveniente. Ordinanza del governo de' 4 marzo 1785.

La nullità della professione monastica deve discutersi dall'ordinario del luogo dove fu fatta, inteso il superiore locale della religione, giusta il concilio tridentino. Dispaccio del 27 ottobre 1770.

A consulta della giunta de' presidenti e consultore si dispose che le cause di nullità di professione monastica non possono nè debbono trattarsi, che colla sola religione la quale se ne fa contraddittrice, ed il fisco possa soltanto assistere coadiuvando la medesima, in modo che se la religione non insista, debba il fisco assolutamente astenersi di agire. Ordinanza del governo de' 16 ottobre 1785.

Il sistema legale di non ammettersi nelle cause di nullità di professione i parenti renunziatarii del religioso, deve aver luogo ed osservarsi quanto non vi sia sospetto di collusione tra i religiosi e la religione che dev'essere loro contraddittrice; in guisa che se mai si verifica un tal sospetto, il giudice debba disporre tutte le convenienti provvidenze per far sì, che si contesti il giudizio colla legittima contraddizione, anche con eleggere i curatori della religione, per sostenere il dritto e la difesa della medesima contro la chiesta nullità, ciocchè deve procedere e praticarsi eziandio quanto la lite o cessione che mai facesse la religione si riconosca dal giudice collusiva e parziale. Se però la crede egli scevra di collusione, in tal caso resti esso giudice in libertà di decidere la causa *per condumaciam apertam*. Ordine del governo de' 22 gennaio 1786.

Lo stesso ordinossi con altro dispaccio de' 4 novembre 1786 potendosi sentire i ricorrenti quando compariscano per coadiuvare le ragioni del monistero.

A consulta della giunta de' presidenti e consultore si dispose che dovendo essere giuridica e legale la processura che il Re stabilì doversi adempire dall'ordinaria giurisdizione contro i preti o cherici o regolari rei di omicidio, su de' quali processi devesi poi dal vescovo de' terminare la degredazione, e poscia dalla giurisdizione ordinaria

la condanna alla pena corporale: ne segue immancabilmente che la citazione del reo, la carcerazione, la restituzione nel carcere, la subizione, la recezione della confessione ed ogni altro che la legge esiga per lo compimento della pruova o per la validità della compilazione, debbano farsi dalla stessa giurisdizione ordinaria, come atti necessarii ed indispensabili alla legalità del processo, e come conducenti alla sovrana sanzione; con che per evitarne ogni disturbo, quando il giudice creda a tenore delle leggi doversi procedere alla carcerazione, lo faccia col braccio ecclesiastico, che non si possa denegare, nè punto ritardare. Ordine del governo degli 8 settembre 1786.

Se un chierico abbia o no i requisiti per godere del Foro ecclesiastico è una quistione di fatto della competenza del giudice laico. Ordine del governo de' 25 ottobre 1771.

VIII. *Matrimonio e sponsali*. Dietro rimostranza dell'aula civile del supremo tribunale della regia gran corte, si decise spettare alla potestà laicale, non già all'ecclesiastica, le cause di sperazione *quod thorum*. Lo stesso si era deciso a consulta del S. R. C. in Napoli col dispaccio dei 15 marzo 1762.

La promessa degli sponsali *per verbo del futuro* non si è affatto elevata a Sacramento prima dell'ecclesiastica benedizione, ma va riguardata come un contratto puramente civile, la cui materia è tutta temporale, ed alla giurisdizione laicale soggetta. Ordine del governo del 12 agosto 1788.

La donna non può querelare di stupro, ancorchè sien preceduti alla vera o simulata deflorazione li sponsali o parola di matrimonio contratta legittimamente o per via di capitoli matrimoniali; o altro somiglievole atto induttivo allo stupro; eccetto l'unico e solo caso della vera reale ed effettiva violenza; esclusa qualunque interpretazione, che si traesse dal pretesto delle blandizie, allettamenti, promesse e somiglievoli cose. Prammatica del 19 dicembre 1778.

IX. *Monitorii*. Volendo il vicerè Caracciolo togliere l'uso de' monitorii contrarii alla disciplina de' canoni, alla podestà del principe, alle leggi del regno, ed al particolar divieto, incaricò i prelati di quel regno di astenersi nell'avvenire dal fulminare tali monitorii e scomuniche dichiarati nulli ed abusivi da' reali stabilimenti; ed incaricò il superior tribunale a spedir lettere circolari alle Corti secolari per impedirne l'abuso. Ordinanza de' 15 gennaio 1783.

X. *Padronati*. Le università che contribuiscono al supplemento della congrua ai parrochi, o che per antiche dotazioni corrispondono qualche annua prestazione o decime, o altro in luogo di esse; ancorche si paghi da' cittadini, godono del diritto di padronato sulle dette parrocchie, comprendendosi tra esse quelle pure che per la scarsezza delle loro rendite sono state dalla sovrana clemenza soppraddotate, e con essersi alle stesse aggregato le rendite di quelle cappellanie laicali che per mancanza di fondazione e di erezione in titolo, e de' legittimi compadroni, o per mezzo di altre largizioni, sono state devolute al-

la corona. A qual effetto in caso di vacanza lascia il re ai giurati della università suddetta il dritto di nominare tre o più soggetti i più abili ed idonei, e quelli umiliare a S. M. per via di questo governo, il quale può prendere le più accertate dilucidazioni, per quei mezzi, che sembreranno più proprii, anche con chiederne conto ai vescovi diocesani, e sapere da loro principalmente il merito de' nominati, e debba sottometer tanto alla sovrana intelligenza col suo parere, affinchè la M. S. possa indi sciogliere o tra nominati stessi o anche fuori de' medesimi quel sacerdote che si trovasse più dotto, più morigerato ed opportuno; e fatta la divisata elezione dovranno i giurati della università eseguire l'atto della presentazione al vescovo diocesano: ordinanza del governo de' 30 novembre 1784.

Per le congrue assegnate ai parrochi, veggasi la Bolla di Clemente VIII del 20 marzo 1660 esecutoriata in Palermo agli otto aprile detto anno.

XI. *Regalie*. Dichiarò il Re abusivi gli editti de' vescovi per le riduzioni delle messe, poichè contenendo commutazione di volontà spetta alla sua suprema regalia; e che lo stabilimento delle elemosine sulle medesime, avendo molto rapporto collo Stato, non possa da loro farsi senza la sua sovrana intelligenza. Dispaccio del 20 maggio 1780 comunicato dal vicerè al giudice della monarchia.

Appartiene egualmente alla suprema regalia la nomina di tutte le dignità, canonici ed altri beneficii che si trovassero non provisti, o che vacassero in tempo delle sedi vacanti. Dispaccio del 15 luglio 1780.

I figli unici delle loro case non possono passare all'ordine ecclesiastico sia secolare sia regolare senza real permesso, e sotto pena della reale indignazione. Dispaccio del 29 maggio 1790.

Col dispaccio de' 28 aprile 1797 stabilissi sovraneamente per via di regola, che tutti que' magistrati i quali secondo il foro di Sicilia hanno la prerogativa della referenda al vicerè, o sia di far provviste di regalia, debbono procedere nelle cause d'indulto della loro rispettiva pertinenza (1)

XII. *Regio exequatur*. La collazione di qualunque beneficio in virtù delle regole della cancelleria essendo pregiudiziale all'ordinaria giurisdizione de' vescovi, ed al real padronato, non senza grave interesse de' sudditi, ordinò il Re col dispaccio de' 5 luglio 1777, non darsi assolutamente il regio *exequatur* alle provviste della Dataria Romana fatte in forza delle rapportate regole della cancelleria, eziadio che v'intervenga il consenso de' vescovi, i quali non han dritto a rinunciare a quella facoltà che hanno da Dio, special-

(1) Col decreto del 30 giugno si prescrisse che la somma non ancora disposta del *terzo pensionabile* liquido nella nomina dell'arcivescovo di Messina fosse assegnata allo stesso attuale arcivescovo durante il tempo che reggerebbe quella chiesa per distribuirla ai poveri della medesima.

mente quando si urti alla canonica disciplina, ed alla maggiore felicità dello stato civile.

Col regio diploma del 13 febbrajo 1779 si viene a stabilire e prescrivere in regole generali ed inviolabili che in avvenire non si permette il reale beneplacito a qualsivoglia breve indulto ed altra carta proveniente da Roma sì per dispense delle costituzioni degli ordini monastici e della disciplina ricevuta nel regno; sì per dispense che si ottengono dalle monache claustrali; sì per dispense matrimoniali; sì per dispensa ed onorificenza, se prima non sia stato accordato il permesso dal vicerè a relazione dell'avvocato fiscale del tribunale del real patrimonio, come ministro delegato del regio *exequatur*, di potere ricorrere alla romana curia per ottenere tali brevi e dispense. Bando del vicerè M. A. Colonna pubblicato a' 16 marzo detto anno.

La tassa innocenziana fu ricevuta ed esecutoriata coll'ordinanza del 22 aprile 1670: (1)

XIII. *Religiosi e loro comunità.* Colla prammatica del 1 settembre 1788 vennero esentati i religiosi tutti ed i loro conventi e monasteri dalla dipendenza de' superiori residenti nell'estero, e varie disposizioni si diedero per la corrispondente disciplina. Essa venne comunicata al vicerè con dispaccio del 5 detto mese, il quale lo comunicò alla giunta de' presidenti e consultore, e fu pubblicato in Palermo ai 18 ottobre detto anno.

Coll'editto del 4 luglio 1789 il Re prescrisse che pria degli anni 21 compiuti, nè uomini nè donne potessero fare professione monastica, eguagliando a questo modo la condizione del clero regolare al clero secolare.

Per dispensa di età pel sacerdozio, per l'uscir delle monache del chiostro, per conferma di badessa, non si ricorri in Roma, ma si faccia dal vescovo, e si neghi l'*exequatur* a simili bolle. Dispaccio del primo gennajo 1780.

Non si deve permettere che le religiose portino la spesa della sagrestia, del cellerariato e degli altri officii e funzioni che debbano andare tutti a carico de' monasteri, non essendo esse ad altro tenute che al puro impiego personale. Dispaccio de' 13 agosto 1782, comunicato al vicerè e da questi al tribunale della R. G. C. a 6 settembre detto anno.

È in libertà de' monasteri, non che di tutti gli altri luoghi pii il rimuovere gli avvocati e procuratori che abbiano scelti per la difesa delle loro cause, non ostante qualunque contraria interpretazione ed osservanza, a tenore delle reali determinazioni del 1740 e 1753. Dispaccio del 6 novembre 1779.

I superiori de' regolari non permettino che i religiosi si occupino in affari forensi; ed i giudici non li ammettino senza la licenza de'

(1) Col real decreto de' 6 giugno 1821 fu deferito al procuratore generale presso la gran corte de' conti in Palermo la facoltà di munire le carte di Roma del regio *exequatur*.

loro superiori — Lo stesso si era già ordinato dal vicerè colle ordinanze del 1603 e 1604.

Sono però ammessi per le cause della propria religione, egualmente che i clerici secolari per i negozii della propria chiesa e con licenza dell'ordinario. Palermo 25 agosto 1660.

XIV. *Santo Officio*. Tutto che si fossero negli anni 1580, 1590 e 1597 fatti i capitoli di concordia tra il tribunale della S. Inquisizione ed i regii tribunali, pure dietro nuove quistioni ordinossi, che non godono privilegio i familiari mandanti per le ferite in faccia. Si eleggano per familiari persone di buona vita e fama, e se nol siano, si rinominino — Vagliadolid 13 aprile 1605.

La civile giurisdizione che gl'inquisitori esercitano sulle persone sottoposte al S. Officio non cessa di esser regia, e dal re loro concessa è revocabile secondo la sovrana volontà — Ventosilla 1 giugno 1608.

Le quistioni di competenza tra i prelati e gl'inquisitori si compongano per mezzo di arbitri da essi scelti, ed in caso di discordia da uno de' presidenti o dal consultore unito ai detti arbitri. Non quietandosi, il vicerè riferisca a S. M. — Madrid 14 settembre 1630. Ma sorgendo sempre nuove quistione tra essi si divenne ad una nuova concordia e si stabilì.

1. Conoscersi dagli ufficiali regii il delitto di resistenza commesso dagli ufficiali della S. Inquisizione.

2. Potersi sottomettere alla tortura gli ufficiali medesimi rei dei delitti eccettuati nelle due prime concordie.

3. Non godono del privilegio del foro i famigliari ed i ministri del S. Officio pel colpo di schioppo vibrato tutto che non sia seguita nè morte nè ferita.

4. Nè lo godono pel delitto di falsa moneta e tosatura di monete;

5. Non lo godono pe' delitti commessi prima di essere familiari.

6. L'asportazione di schioppetti volgarmente *pistoli* appartiene al foro misto, a meno che non vi sia licenza degl'inquisitori per gli affari della S. Fede;

7. La rinuncia al privilegio del foro fatta dagli ufficiali e familiari suddetti vale per essi, ma non pel creditore che può convenirli nel tribunale del S. Officio, non ostante tale rinuncia;

8. I familiari suddetti deponendo il falso innanzi ai magistrati laici possono essere da essi puniti; e viceversa gl'inquisitori possono punire i laici che depongono il falso innanzi ad essi;

9. I carcerati dagli ufficiali regii debbonsi consegnare agl'inquisitori se li richieggono sia per delitti contra la fede, sia come testimonii in essi, con rimetterli in questo secondo caso in un competente termine;

10. Sono nulle le donazioni o cessioni che si fanno ai familiari del S. Officio che han voce attiva e passiva per trarre ivi i debitori.

11. È vietato ai vicerè esiliare i familiari suddetti come perturbatori o scandalosi, se non per grave motivo, e consigliandosi prima col più vecchio inquisitore;

12. Il presidente della gran regia corte non può esser affatto dalle censure ecclesiastiche nelle cause nelle quali non diede il suo voto.

13. I creditori del barone ancorchè ufficiali salariati del S. Ufficio debbono comparire nella M. R. C. per farsi graduare, eccetto però, il fisico della S. Inquisizione;

14. I familiari suddetti son tenuti a risiedere nel luogo pel qual furono scelti; nè godono il foro abitando altrove se non per transito, o per affari della S. Fede. Essi per goder il foro debbon matricolarsi, e non eccedere il numero stabilito;

15. Le vedove de' familiari godono del foro sin che sono in vedovanza; i loro commensali non lo godono;

16. Nè lo godono i figli de' familiari non domiciliati col padre, purchè non sia per mandato del medesimo ed a sue spese che abitino altrove;

17. I baroni ed i feudatari non possono essere ufficiali della S. Inquisizione, anche rinunziando il feudo, quando ne ritengano l'amministrazione;

18. Si dia un competente termine ne' monitorii che si spediscono contro i regi magistrati per la remissione de' familiari, onde possono avere agio bastante ad esaminare se il familiare godi o no del privilegio del foro;

19. Non possono farsi monitorii generali nè dagl'inquisitori, nè dai loro ufficiali;

20. Non si possono conoscere dagl'inquisitori le cause feudali, o del dominio si tratti o no del possesso, sia con azione reale, sia con azion personale;

21. I ministri ed ufficiali della S. Inquisizione non godono del privilegio del foro per le cauzioni date ai debitori del fisco o delle università;

22. I commissarii esecutivi del S. Ufficio non godono di tal privilegio nè nel civile nè nel criminale e neppure durante la commissione;

23. Debbonsi vicendevolmente dare il tribunale di S. Ufficio e la M. R. C. le minute e le copie degli atti per affari giurisdizionali;

24. I consultori, per decidersi le cause civili da 200 onces in sopra debbon scegliere dagl'inquisitori tra i regii consiglieri, nè possono rimuoversi se non per giusti motivi di sospizione; nelle cause che giudicansi in ultima istanza si scelgono due de' detti consultori che si uniscono coll'inquisitore, dividendo tra loro le sportule;

25. I misteri del S. Ufficio non godono del privilegio del foro nelle cause delle rivele, estrazioni, ripartimenti, semine, macellazione di bovi e vitelli; ma debbono osservarsi le prammatiche su tali soggetti emanate;

26. Devesi osservare la forma contenuta nell'art. 15 della concordia del 1580 per riunirsi la M. R. C. col tribunale del S. Ufficio onde determinarsi le cause di competenza, sotto alcune determinate pene;

27. Emergendo controversia giurisdizionale tra il tribunale del

S. Officio e la M. R. C., devesi decidere da due consiglieri della suprema Inquisizione e due altri del supremo consiglio d'Itali insieme riuniti.

Dopo questa concordia furono risolti gli altri seguenti casi.

1. Pendente l'inquisizione di qualche delitto a carico di un ministro del S. Officio, ancorchè godente del privilegio del foro; non è ad essi permesso l'esercizio della loro carica;

2. I ministri suddetti inquisiti *de crimine nefandi*, non godono privilegio di foro;

3. I domestici degl'inquisitori e de' loro ufficiali salariati godono il foro soltanto nelle cause passive, non già nelle attive;

4. I familiari del S. Officio non godono il foro ne' delitti di fabbricazione ed espansione di falsa moneta, nè per mandato di assassinio mediante denaro;

5. Si replicano gli ordini per la privata conoscenza de' giudici regii di tutte le cause feudali. Madrid 29 agosto 1535.

Son rivocati tutti i decreti fatti dai vicerè contro i capitoli delle concordie, e se ne proibiscono le dispense — Madrid 28 febbrajo 1665.

Ma non perciò finirono le controversie tra gl'inquisitori e la gran regia corte, ed una nuova concordia ebbe luogo a forma di prammatica sanzionata in data di Vienna del 19 marzo 1732, nella quale meglio si spiegaron le antecedenti prammatiche.

Finalmente cadde questo tribunale con tutto il suo apparato nel 27 marzo 1782.

XV. *Spogli dei vescovi*. Possono i vescovi disporre de' beni loro spettanti prima del possesso del vescovo, quando ne abbiano fatto l'inventario coll'intervento del segreto. Ma i beni che acquistano dopo spettano al Re morendo in conto di spoglio, e di essi non possono disporre nè anche in favor delle loro chiese — Pardo 4 dicembre 1579.

Degli ecclesiastici delinquenti, e della loro degradazione.

Vedemmo altrove la nobiltà del ministero ecclesiastico, e le provvidenze date per la immunità personale de' chierici col concordato del 1741. Or queste eseguironsi esattamente sino all'epoca della militare occupazione. Allora col nuovo codice penale francese, tutti i cittadini di qualunque classe furono sottoposti alla ordinaria giustizia punitrice così ne' misfatti e ne' delitti come nelle contravvenzioni; nè vi fu altra eccezione che pei delitti militari. Nella restaurazione fu adottato questo stesso principio, e venne sanzionato nell'articolo 136 delle nostre leggi di procedura penale. Furono dunque tutti gli ecclesiastici per loro mancanze sottoposti all'autorità laicale, e niuna distinzione si fece a loro riguardo. E se si pensò ad essi, ciò fu semplicemente pel modo come doveano essere citati ed intesi come testimoni, sia nelle preliminari informazioni, sia ne' pubblici dibattimenti.

Ma se i delinquenti non ottenevano alcun riguardo, anzi come più istruiti e più degni, meritavano maggior rigore; pure qualche riguardo esigeva il loro carattere indelebile che colle sacre ordinazioni acquistavano. Se non si poteva evitare lo scandalo, bisognava almeno minorarlo. Era dolente la S. Sede dell'uso de' giudizi che facevasi nel regno contro gli ecclesiastici, e gemeva del poco riguardo che in essi mantenevasi, quasi in dileggio del carattere sacerdotale. Ebbe luogo perciò una particolare convenzione tra il nostro governo e la Santa Sede per gli ecclesiastici delinquenti, e qualora dovessero subire l'estremo supplizio, durando ancora la pena di morte ad esser comminata in ben molti misfatti, occorreva pensare alla loro degradazione per consegnarsi al braccio secolare, non più come ecclesiastici, ma come rejetti dal grembo della chiesa e spogliarsi del sacro loro carattere.

Ecco infatti in quali termini si espresse la convenzione suddetta trascritta nella legge del 30 settembre 1839.

» È stata conchiusa tra Sua Santità il regnante sommo Pontefice Gregorio XVI e noi, per mezzo de' rispettivi Plenipotenziarii autorizzati e muniti delle necessarie facoltà, la seguente convenzione riguardante la degradazione degli ecclesiastici condannati all'ultimo supplizio e varie altre discipline da osservarsi in riguardo a' medesimi.

» In nome della Santissima Trinità.

» Sua Santità Papa Gregorio XVI e S. M. Ferdinando II Re del regno delle due Sicilie avendo amichevolmente convenuto fra loro sopra alcune discipline da osservarsi nel regno delle due Sicilie relativamente alla immunità personale hanno consentito i seguenti articoli cioè:

ART. 1. In avvenire gli ecclesiastici ed i religiosi non saranno più condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di notte o in legno e coperti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico.

2. Gli ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari per quanto lo permetteranno le località; ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli.

3. Non si faranno mai arresti nelle chiese durante il servizio divino nè senza prevenirne il curato, il priore, in una parola di superiore della chiesa nella quale si fosse rifugiata la persona colpevole.

4. Ogni vescovo potrà avere nel suo episcopio una prigione o camera di correzione per gli ecclesiastici che crederà di dover fare arrestare e punire.

5. Il governo non domanderà a vescovi la degradazione di un ecclesiastico condannato a morte senza prima comunicar loro la sentenza di condanna in cui debbono esser riferiti tutti i documenti del processo che comprovano il reato. Non trovando i vescovi osservazione a fare su tali elementi, verranno senza ritardare inutilmente il corso della giustizia all'atto della degradazione, invocando in favore del paziente la commiserazione del sovrano, giusta i

dettami del loro istituto. Quantevolte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a S. M. I rilievi fatti dal vescovo unitamente a' documenti che ha avuti presenti saranno d'ordine di S. M. rimessi alla discussione di una commissione composta di tre vescovi con facoltà apostolica approvati da sua Santità sulla proposta del re del doppio del numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su i rilievi suddetti. Se la commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perchè proceda senz'altra replica ed esitazione all'atto della degradazione e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al governo per sua intelligenza. Qualora poi la commissione troverà fondati i rilievi fatti dal vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a S. M. raccomandando il condannato alla clemenza sovrana.

» Ed affinchè consti in ogni futuro tempo di questa loro volontà e delle obbligazioni che contraggono tanto per se quanto pe' loro successori, di fedelmente osservare e far esaminare gli articoli sopra espressi, hanno rispettivamente incaricato i loro ministri, cioè Sua Santità l'eminentissimo signor cardinale Tommaso Bernetti diacono di S. Cesareo suo segretario di stato e S. M. l'eccellentissimo signor D. Giuseppe Costantino conte di Ludolf cavaliere del reale militare ordine Costantiniano, di quello di prima classe di Sant'Anna di Russia, maggiordomo di settimana e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Santa Sede a sottoscrivere ne' loro augusti nomi la presente convenzione, la quale comechè fatta direttamente fra loro, hanno già per valida ferma rata e ratificata.

» In fede di che noi suddetti cardinale Tommaso Bernetti e Giuseppe Costantino conte di Ludolf abbiamo firmata la presente convenzione in doppio originale apponendovi i nostri nomi ed i sigilli delle nostre armi.

» Fatto in Roma il giorno 16 aprile 1834.

» Fir. T. Cardinale Bernetti e Giuseppe C. Ludolf.

» E perchè tutti gli articoli convenuti nella trascritta convenzione abbiano la più esatta ed inviolabile osservanza, vogliamo che la medesima tenga ne' nostri domini forza di legge.

» E quindi sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari esteri.

» Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

» L'abbiamo *sanzionata e la sanzioniamo* nelle debite forme.

» Vogliamo pertanto e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio dei ministri, si pubblici colle ordinarie sollemnità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.

» Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Delle Arciconfraternite e Congregazioni.

Fra le opere pie sono le congreghe dove si radunano i fedeli sia per la recita di particolari preci, sia per altro pio e lodevole oggetto, per cui vengono sotto la denominazione di *luoghi pii laicali*. Molte disposizioni si son date per esse, che ci facciamo un dovere di qui rammentare ai nostri lettori.

Negli atti formati per l'esecuzione dell'ultimo concordato rilevansi.

1. Che l'assistenza la quale si presta ai condannati a morte da alcune congregazioni, dev'essere esercitata da' soli ecclesiastici, giusta il real decreto del 1 febbrajo 1820.

2. I padri spirituali delle congregazioni debbon essere approvati dagli ordinarii in conformità delle regole generali delle congregazioni proposte dalla consulta de' reali dominii al di qua del faro e sovranamente sanzionate in data de' 22 novembre 1826: ministeriale de' 17 gennajo 1827.

3. Sui dubbi proposti dall'arcivescovo di Manfredonia venne col parere uniforme della consulta emesso real rescritto del 1 marzo 1837 ordinante che tutto quello che nelle congreghe riguarda materie morali appartiene esclusivamente all'ordinario, senza che i consigli degli ospizj possono prendervi ingerenza alcuna; in tutti gli altri affari debbonsi tener presenti i decreti de' 7 dicembre 1832 e 18 dicembre 1833 e le istruzioni ministeriali del 20 maggio 1820.

Nelle istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali emanate dalla segreteria degli affari interni nel 20 maggio 1820 si prescrisse;

1. Che ove siano arciconfraternite e congregazioni, avrà ciascuna la sua particolare amministrazione a termini del decreto del 1 febbrajo 1816. Quest'amministrazione sarà confidata a quel numero de' fratelli che verranno scelti dalla rispettiva corporazione legittima riunita nel modo prescritto dalle regole munite di regio assenso. — Nel mese di novembre di ciascun anno sarà rimessa ai consigli una copia della conclusione per la nomina degli amministratori onde sia munita di conferma. La durata negli officii sarà quella ordinata dalle regole stesse. Potranno le corporazioni domandare la conferma di tutti o di parte degli officiali per un altro anno, qualora ciò non venga vietato da' loro statuti.

2. Producendosi dai confratelli di una congregazione dei reclami contra la elezione degli officiali, ovvero contro le persone elette, saranno i medesimi discussi economicamente dai consigli degli ospizii. Nel caso di dissenso delle parti rimane in li-

bertà delle medesime di sperimentar le loro ragioni innanzi ai consigli della intendenza.

3. Quanto si è prescritto per i cassieri comunali nella legge sull'amministrazione civile avrà luogo per i cassieri delle congregazioni, restando trasfuse agl'individui che compongono le loro corporazioni, i diritti de' decurionati, e la responsabilità dei medesimi per le cauzioni.

Le disposizioni degli articoli 131 e 142 debbono estendersi alle arciconfraternite, e congregazioni per quanto riguarda il metodo e la liturgia de' conti morali.

5. Le confraternite e pie adunanze le quali altra rendita non hanno che quella che risulta dalle prestazioni dei confratelli serberanno i loro metodi consueti, non essendo soggette alle regole ed alla reddizione dei conti, com'è prescritto per le altre pie fondazioni. Nel solo caso che alcuno degl'interessati reclamasse, i consigli degli ospizi ne prenderanno cognizione, provvedendo a seconda delle circostanze, o provocando nel bisogno gli ordini superiori.

6. e 7. Le prerogative che le leggi ed i reali decreti accordano in favore de' comuni sono applicabili agli stabilimenti che costituiscono l'amministrazione di pubblica beneficenza che la legge istessa reputa come sezioni de' comuni. — Fra questi stabilimenti trovandosi già comprese le arciconfraternite e congregazioni laicali, esse debbono essere sommesse a tutte le disposizioni che vi si prescrivono.

Il nome di arciconfraternita è un titolo che si concede dal sovrano con particolare decreto, ma non porta preeminenza su le altre confraternite che nella precedenza, nella quale dopo le arciconfraternite l'ottengono quelle che sono più antiche per la data del regio assenso.

Del resto tutte queste congreghe non ricevono la loro legale esistenza che dalla reale approvazione. È illecita, si disse nel capitolo II titolo IV delle nostre *leggi penali*, qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni determinati per occuparsi anche senza promessa o vincolo di segreto di soggetti sieno religiosi, sieno politici o simili, quante volte sia formata senza permissione dall'autorità pubblica ordinate. Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta; ed i capi e direttori o amministratori di essa verranno puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con ammenda correzionale. Che se gl'individui di una associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saran puniti colla pena de' capi, direttori ed amministratori; e costoro in questo caso saranno considerati come reiteratori o recidivi, secondo le circostanze: art. 306 e 307 delle leggi penali.

Aggiungi che col decreto del 15 febbrajo 1816 si prescrisse:

» ART. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 del decreto del dì 1 febbrajo corrente, non sono applicabili a quelle confraternite e pie adunanze di questa città in Napoli, che hanno re-

munite del nostro regio assenso, e che posseggono rendite venienti da beni o fondi di qualsivoglia natura.

2. L'elezione de' superiori o degli amministratori di siffatte corporazioni, la durata delle loro funzioni, e la reddizione de' loro conti avran luogo nel modo che prescrivono le loro regole.

3. Le domande o i gravami che potransi produrre dagl'interessati per gli oggetti indicati, saranno discussi innanzi alle autorità competenti secondo il prescritto delle leggi provvisoriamente in vigore.

Finalmente facciamo osservare che anche le femmine possono essere sorelle del *monte* addetto o formato da quelle congregazioni che ne hanno avuto la facoltà; pagando piccola mensile retribuzione per godere dell'accompagnamento e de' suffragi stabiliti nelle rispettive regole.

Veggasi inoltre il regolamento approvato col real decreto de' 23 giugno 1814 per gli onori dovuti ai magistrati ad assistere alle esequie di un loro collega, fratello di qualche congregazione; ed il decreto de' 7 giugno 1816 per la pietosa opera di alcune congregazioni di seppellire gratuitamente i cadaveri de' poveri.



dettami del loro istituto. Quantevolte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a S. M. I rilievi fatti dal vescovo unitamente a' documenti che ha avuti presenti saranno d'ordine di S. M. rimessi alla discussione di una commissione composta di tre vescovi con facoltà apostolica approvati da sua Santità sulla proposta del re del doppio del numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su i rilievi suddetti. Se la commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perchè proceda senz'altra replica ed esitazione all'atto della degradazione e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al governo per sua intelligenza. Qualora poi la commissione troverà fondati i rilievi fatti dal vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a S. M. raccomandando il condannato alla clemenza sovrana.

» Ed affinchè consti in ogni futuro tempo di questa loro volontà e delle obbligazioni che contraggono tanto per se quanto pe' loro successori, di fedelmente osservare e far esaminare gli articoli sopra espressi, hanno rispettivamente incaricato i loro ministri, cioè Sua Santità l'eminentissimo signor cardinale Tommaso Bernetti diacono di S. Cesareo suo segretario di stato e S. M. l'eccellentissimo signor D. Giuseppe Costantino conte di Ludolf cavaliere del reale militare ordine Costantiniano, di quello di prima classe di Sant'Anna di Russia, maggiordomo di settimana e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Santa Sede a sottoscrivere ne' loro augusti nomi la presente convenzione, la quale comechè fatta direttamente fra loro, hanno già per valida ferma rata e ratificata.

» In fede di che noi suddetti cardinale Tommaso Bernetti e Giuseppe Costantino conte di Ludolf abbiamo firmata la presente convenzione in doppio originale apponendovi i nostri nomi ed i sigilli delle nostre armi.

» Fatto in Roma il giorno 16 aprile 1834.

» Fir. T. Cardinale Bernetti e Giuseppe C. Ludolf.

» E perchè tutti gli articoli convenuti nella trascritta convenzione abbiano la più esatta ed inviolabile osservanza, vogliamo che la medesima tenga ne' nostri domini forza di legge.

» E quindi sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari esteri.

» Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

» L'abbiamo *sanzionata e la sanzioniamo* nelle debite forme.

» Vogliamo pertanto e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio dei ministri, si pubblichi colle ordinarie sollemnità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.

» Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Delle Arciconfraternite e Congregazioni.

Fra le opere pie sono le congreghe dove si radunano i fedeli sia per la recita di particolari preci, sia per altro pio e lodevole oggetto, per cui vengono sotto la denominazione *di luoghi pii laicali*. Molte disposizioni si son date per esse, che ci facciamo un dovere di qui rammentare ai nostri lettori.

Negli atti formati per l'esecuzione dell'ultimo concordato rilevansi.

1. Che l'assistenza la quale si presta ai condannati a morte da alcune congregazioni, dev'essere esercitata da' soli ecclesiastici, giusta il real decreto del 1 febbrajo 1820.

2. I padri spirituali delle congregazioni debbon essere approvati dagli ordinarii in conformità delle regole generali delle congregazioni proposte dalla consulta de' reali dominii al di qua del faro e sovranamente sanzionate in data de' 22 novembre 1826; ministeriale de' 17 gennajo 1827.

3. Sui dubbi proposti dall'arcivescovo di Manfredonia venne col parere uniforme della consulta emesso real rescritto del 1 marzo 1837 ordinante che tutto quello che nelle congreghe riguarda materie morali appartiene esclusivamente all'ordinario, senza che i consigli degli ospizj possono prendervi ingerenza alcuna; in tutti gli altri affari debbonsi tener presenti i decreti de' 7 dicembre 1832 e 18 dicembre 1833 e le istruzioni ministeriali del 20 maggio 1820.

Nelle istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali emanate dalla segreteria degli affari interni nel 20 maggio 1820 si prescrisse;

1. Che ove siano arciconfraternite e congregazioni, avrà ciascuna la sua particolare amministrazione a termini del decreto del 1 febbrajo 1816. Quest'amministrazione sarà confidata a quel numero de' fratelli che verranno scelti dalla rispettiva corporazione legittima riunita nel modo prescritto dalle regole munite di regio assenso. — Nel mese di novembre di ciascun anno sarà rimessa ai consigli una copia della conclusione per la nomina degli amministratori onde sia munita di conferma. La durata negli officii sarà quella ordinata dalle regole stesse. Potranno le corporazioni domandare la conferma di tutti o di parte degli officiali per un altro anno, qualora ciò non venga vietato da' loro statuti.

2. Producendosi dai confratelli di una congregazione dei reclami contra la elezione degli officiali, ovvero contro le persone elette, saranno i medesimi discussi economicamente dai consigli degli ospizii. Nel caso di dissenso delle parti rimane in li-

bertà delle medesime di sperimentar le loro ragioni innanzi ai consigli della intendenza.

3. Quanto si è prescritto per i cassieri comunali nella legge sull'amministrazione civile avrà luogo per i cassieri delle congregazioni, restando trasfuse agl'individui che compongono le loro corporazioni, i diritti de' decurionati, e la responsabilità dei medesimi per le cauzioni.

Le disposizioni degli articoli 131 e 142 debbono estendersi alle arciconfraternite, e congregazioni per quanto riguarda il metodo e la liturgia de' conti morali.

5. Le confraternite e pie adunanze le quali altra rendita non hanno che quella che risulta dalle prestazioni dei confratelli serberanno i loro metodi consueti, non essendo soggette alle regole ed alla reddizione dei conti, com'è prescritto per le altre pie fondazioni. Nel solo caso che alcuno degl'interessati reclamasse, i consigli degli ospizi ne prenderanno cognizione, provvedendo a seconda delle circostanze, o provocando nel bisogno gli ordini superiori.

6. e 7. Le prerogative che le leggi ed i reali decreti accordano in favore de' comuni sono applicabili agli stabilimenti che costituiscono l'amministrazione di pubblica beneficenza che la legge istessa reputa come sezioni de' comuni. — Fra questi stabilimenti trovandosi già comprese le arciconfraternite e congregazioni laicali, esse debbono essere sommesse a tutte le disposizioni che vi si prescrivono.

Il nome di arciconfraternita è un titolo che si concede dal sovrano con particolare decreto, ma non porta preeminenza su le altre confraternite che nella precedenza, nella quale dopo le arciconfraternite l'ottengono quelle che sono più antiche per la data del regio assenso.

Del resto tutte queste congreghe non ricevono la loro legale esistenza che dalla reale approvazione. È illecita, si disse nel capitolo II titolo IV delle nostre *leggi penali*, qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni determinati per occuparsi anche senza promessa o vincolo di segreto di soggetti sieno religiosi, sieno politici o simili, quante volte sia formata senza permissione dall'autorità pubblica ordinate. Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta; ed i capi e direttori o amministratori di essa verranno puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con ammenda correzionale. Che se gl'individui di una associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saran puniti colla pena de' capi, direttori ed amministratori; e costoro in questo caso saranno considerati come reiteratori o recidivi, secondo le circostanze: art. 306 e 307 delle leggi penali.

Aggiungi che col decreto del 15 febbrajo 1816 si prescrisse:

» ART. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 del decreto del dì 1 febbrajo corrente, non sono applicabili a quelle confraternite e pie adunanze di questa città in Napoli, che hanno regole munite del nostro regio assenso, e che posseggono rendite provenienti da beni o fondi di qualsivoglia natura.

2. L'elezione de' superiori o degli amministratori di siffatte corporazioni, la durata delle loro funzioni, e la reddizione de' loro conti avran luogo nel modo che prescrivono le loro regole.

3. Le domande o i gravami che potransi produrre dagl'interessati per gli oggetti indicati, saranno discussi innanzi alle autorità competenti secondo il prescritto delle leggi provvisoriamente in vigore.

Finalmente facciamo osservare che anche le femmine possono essere sorelle del *monte* addetto o formato da quelle congregazioni che ne hanno avuto la facoltà; pagando piccola mensile retribuzione per godere dell'accompagnamento e de' suffragi stabiliti nelle rispettive regole.

Veggasi inoltre il regolamento approvato col real decreto de' 23 giugno 1814 per gli onori dovuti ai magistrati ad assistere alle esequie di un loro collega, fratello di qualche congregazione; ed il decreto de' 7 giugno 1816 per la pietosa opera di alcune congregazioni di seppellire gratuitamente i cadaveri de' poveri.



APPENDICE

DELLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE

Introduzione.

Il *monte frumentario*, ossia la regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle mense vescovili, abbadi, ed altri beneficii vacanti, eretto in Napoli, venne soppresso coll'ultimo concordato, ed invece vennero stabilite in ciascuna diocesi le *amministrazioni diocesane*, elette dal capitolo sia metropolitano, sia cattedrale, e rinnovate di tre in tre anni per pluralità de' voti. Sono esse succedute al suddetto abolito monte frumentario; e non com'altri pensa al *tribunale misto*, il che sarebbe in opposizione assoluta col concordato. I frutti percepiti dai sopradetti vacanti benefizj furono destinati a favore delle chiese, degli ospedali, de' seminarii, in sussidii caritativi, ed in altri usi pii stabiliti di concerto tra l'ordinario ed il ministro dell'ecclesiastico; riguardo però alla rendita delle mense vescovili vacanti ordinossi di riserbarsene la metà in favore del futuro vescovo. Tutto il fondo dunque delle amministrazioni diocesane si compone de' beni della chiesa trovati presso dell'amministrazione del demanio derivante però dal clero secolare, e da tutte le altre rendite egualmente dei beneficii vacanti del clero secolare; poichè gli altri formarono una separata amministrazione sotto il titolo di

patrimonio regolare, il quale essendosi esaurito, non occuperà alcun luogo distinto in questo trattato (1).

Non mancò su questo oggetto un opportuno regolamento approvato dagli alti esecutori del concordato in data de' 18 dicembre 1818 nel quale oltre alle disposizioni generali contenute nel capitolo primo, parlossi nel capitolo 2 della consegna de' beni colle loro dipendenze; nel capitolo 3 dell'amministrazione di questi beni; nel capitolo 4 dell'esazione e del contenzioso corrispondente; nel capitolo 5 de' versamenti; nel capitolo 6 della scrittura e contabilità degli amministratori; e nel capitolo 7 del rendimento di conto.

Ma sia per la spiegazione del medesimo, sia per particolareggiare le rispettive attribuzioni date a queste amministrazioni

(1) Nel così detto *monte frumentario* venne depositata la terza parte delle rendite de' vescovati e beneficii vacanti sotto il nome di *terzo pensionabile*: ma ciò venne espressamente abrogato coll'articolo XVII dell'ultimo concordato, senza che però ne rimanessero privi gli attuali pensionati; e pel futuro si determinò che all'occasione delle provviste de' vescovati e beneficii di nomina regia continuerebbe ad ammettersi la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche, ma i nominati dal re a tali pensioni dovessero ottenere dalla santa sede le corrispondenti bolle apostoliche, ond'essere abilitati a percepirle vita loro naturale durante; rimanendo dopo la loro morte libero da tal peso il vescovato o beneficio a carico del quale erano state riservate egualmente. Sua Santità riservossi sopra alcuni vescovati ed abbazie del regno *in perpetuum* dodici mila ducati annui di pensioni, delle quali il romano pontefice *pro tempore* potesse disporre a suo piacimento in beneficio de' sudditi dello stato ecclesiastico.

Questo terzo pensionabile a favore del re dovea riguardare le rispettive mense vescovili che ne fossero suscettive o per la loro pingue rendita, o per aggregazione già fatta a loro favore delle rendite di altre chiese unite come sopprese, o come concattedrali, o in amministrazione, ma venne ciò mal eseguito dalle amministrazioni diocesane, le quali veramente non avevano una regola certa per determinar qual fosse la rendita pingue, quali i pesi da detrarsi. Ecco il bisogno di un regolamento che stabilisse il modo come farsi la liquidazione del terzo pensionabile sulle mense vescovili che ne sono suscettive; e questo regolamento approvato col real decreto del 14 dicembre 1818, fu del seguente tenore:

ART. 1. Saranno suscettive del terzo pensionabile quelle mense vescovili la rendita delle quali sia tale, che divisa in tre porzioni, due di esse diano la somma di ducati tre mila netti di pubblici pesi.

2. La liquidazione del terzo pensionabile sulle mense vescovili sarà regolata nel seguente modo:

Dalla totalità della rendita lorda di ciascuna mensa verrà prelevata una somma prudenziale non minore del cinque e non maggiore del dodici per cento di essa rendita, secondo la diversa natura della rendita stessa e la maggiore o minore difficoltà della sua esazione e della manutenzione de' fondi che la producono; e tale somma annuale sarà rilasciata a favore de' titolari in compenso di tutte le spese di amministrazione e di riparazione e de' fondi che costituiscono le rispettive loro mense. Dalla rendita poi residuale si dedurranno la fondiaria, le spese pel mantenimento della chiesa, i censi passivi, i legati di messe, ed i pesi perpetui a favore de' più stabilimenti della stessa diocesi. Della somma che rimarrà dopo le indicate deduzioni se ne faranno tre parti, due delle quali resteranno al titolare, ed una costituirà il terzo pensionabile.

non che per risolvere i dubbii promossi sulle rendite dei beni alle medesime affidate, moltissime altre disposizioni ebbero luogo: e di esse noi faremo qui parola: e per dare qualche ordine a tanta materia, la classificheremo nelle seguenti sezioni:

Sez. I. Delle persone che compongono le suddette amministrazioni, loro elezione; e loro doveri.

Sez. II. del procuratore regio stabilito presso ciascuna amministrazione, suoi diritti ed obbligazioni.

Sez. III. Delle cose che formar debbono l'oggetto delle medesime, e delle quistioni su di ciò superiormente risolte.

Sez. IV. Delle facoltà date alle medesime, e delle azioni di cui si possono prevalere giusta le ultime disposizioni.

Sez. V. Della loro contabilità.

SEZIONE PRIMA

Delle persone che compongono le amministrazioni diocesane
loro elezione e loro doveri.

De' deputati. — Due canonici preseduti dal vescovo, ed in occasione di sede vacante, dal vicario capitolare, formano in ogni diocesi la rispettiva amministrazione. I canonici sono eletti da tre in tre anni a pluralità di voti dal rispettivo capitolo (1).

Tutto che generale fosse questa disposizione, pure si ebbe a fare eccezione per i seguenti luoghi.

1. Per la basilica di S. Nicola di Bari, pure la quale si disse non essere applicabile il disposto dal concordato sulle commissioni amministrative diocesane, dovendosi continuare nello stesso sistema praticato per lo passato: rescritto de' 15 settembre 1818.

2. Egualmente per le tre monastiche abbadi *nullius* di Montecasino, di Montevergine, e della Trinità di Cava, poichè non essendovi in dette abbadi capitoli cattedrali, si dispose che rimanendo il rispettivo abbate col carattere di presidente dell'amministrazione diocesana, dovesse il medesimo nominare due dei migliori soggetti, o tra il ceto dei parrochi, o tra gli altri ecclesiastici costituiti in dignità nella rispettiva diocesi, e darne conto al re per potervi destinare il rispettivo regio procuratore; rescritto de' 26 agosto 1818.

(1) Surto il dubbio se potesse o no aver luogo la conferma di questi amministratori, la commissione esecutrice del concordato fece osservare: 1. che nel paragrafo 2 dell'art. XVII del concordato non solamente vien prescritta la nuova elezione in ogni triennio, ma la rinnovazione, il che importa doversi prescegliere novelli soggetti; 2 che trattandosi di amministrazione è sempre di bene che da tempo in tempo nuove persone possono rettificare gli sbagli ne' quali potrebbero forse essere incorsi gli antecessori: quindi opinò non doversi dar luogo a conferma. Ciò si fè noto colla circolare dell' 8 settembre 1821. Venne permesso però che i medesimi fossero eletti nuovamente, scorso almeno un triennio dal dì che avessero cessato di esercitare le loro funzioni, giusta il reale rescritto de' 25 giugno 1825.

3. Per rapporto alle sei porzioni di diocesi dipendenti dagli ordinari che riseggono nello stato pontificio, venne risoluto, che per tutte le suddette porzioni vi fossero due sole amministrazioni diocesane, l'una sedente in Civita Ducale, l'altra in Campi, di cui la prima comprenderebbe nella sua gestione le porzioni delle diocesi di Rieti, Spoleto, e Farfa, la seconda le diocesi di Ascoli, Ripatranzone, e Montalto; che ambe queste amministrazioni fossero composte dai tre rispettivi vicarii di ciascuna diocesi in regno e dell'autorità superiore laica di Civita Ducale, e di Campi, presedendovi quello tra vicarii più antico nella carica: e finalmente che dalle amministrazioni si dovesse tener conto a parte dei benefici vacanti di ciascuna delle sei porzioni suddette, affinchè l'erogazione delle medesime far si potesse a tenore dell'art. 17 del concordato coll'intervento esclusivo del regio procuratore, e del rispettivo ordinario: rescritto de' 14 dicembre 1818.

Salve queste eccezioni venne generalmente risoluto di stabilirsi una separata e distinta amministrazione diocesana in ciascuna delle chiese concattedrali: rescritto de' 10 ottobre 1818.

Avvertesi però che col rescritto de' 31 ottobre 1821, si diè la facoltà al vescovo di scegliere per deputato qualche ecclesiastico idoneo anche fuori del grembo del capitolo, ne' casi ne' quali la scelta del deputato o deputati fatta da' capitoli non meritasse la fiducia del governo.

Eguale in caso di assenza o d'impedimento di qualche deputato, ordinossi col rescritto de' 25 maggio 1822, che i sostituti a' detti deputati debbono essere scelti dal capitolo, ma sempre coll'approvazione dell'ordinario diocesano.

Ed è incompatibile la carica di deputato in persona de' parenti del cassiere, o in persona del segretario, qualora non piacesse all'amministrazione diocesana destinar altro cassiere od altro segretario, giusta la ministeriale del 3 marzo 1827.

Qualora la riunione fatta da un capitolo cattedrale per la elezione de' deputati dell'amministrazione diocesana riuscisse di niuno effetto, opinò la commissione esecutrice del concordato, che debba l'ordinario disporre di convocare nuovamente il capitolo per procedere ad una seconda elezione; che riuscendo questa simile alla prima, sia l'elezione rimessa al giudizio del detto ordinario, il quale potrà scegliere qualunque ecclesiastico, che gli sembrerà più idoneo, semprechè nel grembo del suo capitolo non vi siano oggetti, che meritassero la fiducia del governo. Questo avviso venne dal re approvato nel consiglio ordinario di stato del 10 ottobre 1827, siccome fu stabilito per punto generale: ben inteso che in qualunque evento sia che l'elezione sia stata fatta dai capitoli delle rispettive cattedrali, o che siasi verificato il caso della devoluzione della medesima all'ordinario, resti sempre fermo il dovere di darsene con' o a S. M. per la sovrana approvazione.

Venne nuovamente risoluto nel consiglio ordinario de' 20 maggio 1822 e dietro l'avviso dato dalla commissione suddetta che i *sostituti* ai deputati dell'amministrazione diocesana dovessero sciegliersi dal capitolo, ma sempre coll'approvazione dell'ordinario diocesano.

Evvi finalmente una cassa presso ciascun'amministrazione da conservarsi in casa del presidente, o di quegli che esso destina, per depositarvisi le somme che s'introitano ed estrarne quelle che si esitano, munita di tre chiavi, una pel presidente suddetto, l'altra pel procuratore regio, la terza pel cassiere, de' quali andiamo a parlare.

Dell'esattore e del cassiere. Alla dipendenza delle amministrazioni diocesane sono un esattore incaricato della esazione delle rendite, ed un cassiere presso cui l'esattore versa le somme introitate, il quale cassiere adempie ai pagamenti che l'amministrazione gli ordina per la soddisfazione de' pesi, e per la conservazione delle casse. Questi due incaricati sono scelti dall'amministrazione, la quale risponde di essi, ed è loro accordato un premio sull'esazioni, come meglio possono convenire le amministrazioni suddette; ma che non può essere maggiore del 6 per cento, giusta le disposizioni contenute nel real decreto del 5 agosto 1818.

L'esattore deve in fine di ciascun mese presentare alla commissione un bilancio d'introito ed esito. Questo verrà esaminato e discusso dalla commissione medesima in un modo sommario, vedendo se siansi esatte tutte le rendite che doveano esigersi, e dove no, indagarne la causa per adattarvi le disposizioni opportune, onde non si faccia arretrato. Conoscerà gli esiti se siano regolari; e dove no, si significherà a danno dell'esattore. La rendita esuberante la farà versare in una cassa a tre chiavi, che si terrà in casa del presidente della commissione, o di quel membro che il presidente designerà, come dicemmo. In fine di ciascun anno l'esattore dovrà presentare alla commissione il suo conto munito di tutti i documenti, che verrà discusso dalla commissione stessa, comprovando l'introito colle liste di carico consegnate all'esattore, e l'esito coi documenti rilasciati dalle parti prendenti in dorso de' mandati spediti dalla stessa commissione: istruzioni de' 31 ottobre 1818.

Venne pure accordato alle amministrazioni diocesane suddette col decreto de' 17 novembre 1818, per la esazione delle rendite de' beni alla loro cura affidati o per la coercizione de' debitori, quegli stessi privilegi di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza.

Il cassiere è un'altra persona importante nelle diocesane amministrazioni sul quale si diedero ancora varie disposizioni; e primieramente dover in lui concorrere le buone qualità morali, e dare idonea cauzione; ed è in facoltà del procurator regio richiedere l'esame e sulle dette qualità e sulla indicata cauzione: circolare del ministro delle finanze de' 2 dicembre 1818.

Vennero esclusi dalla carica di cassiere i parenti in grado vietato con taluno de' componenti l'amministrazione, a' termini dell'articolo 116 della legge sull'amministrazione civile.

Sono i cassieri obbligati in ogni mese a presentare il bilancio, ed annualmente al rendimento de' conti; e con rescritto de' 18 dicembre 1832, si ricordò a' canonici deputati, ed a' regj procuratori di vigilare colla massima diligenza sulla gestione de' rispettivi cassieri, senza di che si renderebbero essi responsabili di ogni malversazione, dovendone col proprio danaro rimborsare l'importo alle casse diocesane. Ivi pure si prescrisse di verificarsi le casse istesse in fine di ogni mese colla medesima responsabilità delle amministrazioni diocesane.

Venne anche stabilito che nella riscossione de' generi non è permesso ai cassieri una doppia ritenuta e su' generi medesimi, e sul prezzo di essi, quando sono venduti; poichè uno essendo l'introito a pro dell'amministrazione, uno dev'essere ancora il premio dovuto all'esattore. E lasciato bensì all'arbitrio del cassiere di farne la ritenuta su' generi nell'atto della riscossione, o di attendere che sien venduti per farla in contanti: ministeriale de' 22 ottobre 1828.

Col rescritto circolare de' 18 dicembre 1832 ricordossi alle amministrazioni diocesane il dovere che hanno i canonici deputati ed i regj procuratori presso di esse d'invigilare colla massima diligenza sulla gestione dei rispettivi cassieri, obbligandoli in ogni mese al bilancio, ed annualmente al rendimento de' conti, giusta le istruzioni generali, senza di che, si rendono essi responsabili di ogni malversazione, dovendone col proprio danaro rimborsare l'importo alle casse diocesane.

Già col real decreto de' 18 giugno 1821 venne concesso alla commissione esecutrice del concordato la facoltà di agire contro gli amministratori del patrimonio regolare nel modo stesso che col decreto dei 26 marzo 1816 si permise alle amministrazioni finanziere di procedere contro i loro contabili; indi col real decreto de' 25 novembre 1821, questa stessa facoltà venne estesa alle amministrazioni diocesane, salvo un regolamento da presentarsi per la corrispondente applicazione di che furono incaricati col decreto de' 3 maggio 1824 i ministri segretarii di stato degli affari ecclesiastici e delle finanze; avendovi i medesimi adempito, e presentatolo alla sovrana approvazione, degnossi S. M. coll'ultimo decreto de' 24 dicembre 1827 di approvarlo; e furono incaricati dell'esecuzione i ministri segretarij di stato di grazia e giustizia degli affari ecclesiastici e delle finanze, ed il ministro segretario di stato degli affari interni.

Del segretario. Fu accordato alle amministrazioni diocesane un segretario per tenere la corrispondenza del presidente, e scrivere le risoluzioni che dalle medesime si fanno, ma non gli venne dato alcun soldo, e solo dall'alta commissione esecutrice del concordato dietro altre premure di queste amministrazioni venne risoluto colla deliberazione del 1 dicembre 1818 bonificargli le spese di scrittojo ed altre spese necessarie e le fatiche straordinarie.

Con altra deliberazione del 29 maggio 1819 furono esentati i segretari delle amministrazioni diocesane dal tenere il repertorio;

ordinandosi però il registro degli atti che dovrebbero essere portati nel repertorio, mediante il visto del regio giudice del circondario, ai termini del real decreto del 21 aprile 1817.

È incompatibile la funzione di segretario con quella di deputato delle amministrazioni diocesane, ed accadendo la nomina di deputato in persona di detto segretario, deve il vescovo vedere se possa trovare altro ecclesiastico il quale assuma e sostenga la carica di segretario, e dove ciò non gli riesca, deve far rilevare al capitolo l'incompatibilità di queste due cariche nello stesso individuo, perchè non mini altra persona per deputato: ministeriale del 3 marzo 1827.

SEZIONE SECONDA

Del Procuratore Regio

Presso di ciascuna amministrazione diocesana evvi un agente del governo col titolo di regio procuratore. Esso viene nominato dal Re sulla proposta dell'intendente, purché riunisca la qualità di probbo, esperto, e benestante: circolare de' 6 giugno 1818. Essendo destinato a mantenere l'equilibrio tra la legge ed il procedimento, sarebbe incompatibile con il suo ministero il concorrere nelle deliberazioni con il suo voto, ed in conseguenza egli non deve esercitare queste sue funzioni se non per via di requisitorie. Quindi può ben richiedere l'esame delle qualità morali del soggetto nominato per cassiere, e sulla idoneità della cauzione, ma non può egli concorrere colle amministrazioni nella scelta dei medesimi. Egualmente, mancando egli del voto, non può prendere una parte dispositiva nelle ordinanze de' pagamenti, ma deve visitare i mandati a solo oggetto di mostrare, che nella spedizione de' medesimi non sono pregiudicati gl'interessi dell'amministrazione; e credendo non doversi il mandato estinguere, egli non ha che a sospendere la vidimazione, e prevocare le superiori determinazioni. Fu però accordato che il regio procuratore tenesse una delle tre chiavi della cassa, e fu raccomandato tanto al medesimo che agli amministratori di preferir sempre i pagamenti in carta di banco, e ricevere tutte le carte di questa natura, in che dai particolari si volesse ridurre il numerario, serbate le disposizioni del decreto de' 5 novembre 1815: circolare del ministero delle finanze del 4 dicembre 1818 comunicata al ministero degli affari ecclesiastici.

Venne pure risoluto dall'alta commissione che la determinazione d'imporre e togliere i sequestri su beneficii vacanti appartiene ai soli membri delle amministrazioni diocesane, che hanno voto, potendo il regio procuratore far la sua requisitoria presso l'amministrazione suddetta e riconoscendo che non se gli faccia dritto, domandare per via del corrispondente ministero le superiori provvidenze. Ne' pagamenti che si ordinano dalle amministrazioni diocesane, i regii procuratori nel ricevere l'avviso de' pagamenti disposti, senza punto sospenderne l'esecuzione, ne

faranno rapporto al ministro delle finanze per semplice intelligenza, ed ove detta esecuzione per parte loro incontrasse ostacolo debbono manifestarglielo, lasciando ad esso la cura per le relazioni col ministro degli affari ecclesiastici per li provvedimenti che si crederà opportuno di adottare.

Nel caso il regio procuratore si trovasse legittimamente impedito, ne assumerà le funzioni nei capo-luoghi delle provincie e de' distretti, il segretario generale dell'intendenza ed il sotto intendente, e negli altri comuni i sindaci rispettivi, dietro l'invito, che ne faranno loro i presidenti delle rispettive amministrazioni - circolare de' 17 novembre 1819, di accordo tra il ministro delle finanze, e quello degli affari ecclesiastici.

Il posto che debbon prendere nelle pubbliche funzioni i procuratori regii presso delle amministrazioni ne' capo-luoghi delle diocesi ove non risiedono altri pubblici funzionarii che gli amministratori della giustizia, ed i rappresentanti il comune, è alla destra del sindaco: reali rescritti degli 11 marzo 1820 e 20 ottobre 1821.

Per riguardo alle facoltà de' regi procuratori presso le amministrazioni diocesane, vennero spiegate nelle istruzioni fatte per le amministrazioni suddette rimesse con circolare de' 31 ottobre 1818.

Col voto dell'alta commissione esecutrice del concordato, venne tra le altre cose risoluto in data del 16 dicembre 1818 che la determinazione d'imporre e togliere i sequestri su i beneficii vacanti appartiene ai soli membri delle amministrazioni diocesane che hanno voto, potendo il regio procuratore far la sua requisitoria presso l'amministrazione suddetta, e riconoscendo che non gli si faccia diritto, domandare per via del corrispondente ministero le superiori provvidenze.

Ecco quello che riguarda questo funzionario; salvo ciò che in seguito aggiungeremo sul di lui conto.

SEZIONE III.

Delle cose che formar debbono l'oggetto di queste amministrazioni.

Prima di tutto col real decreto de' 3 agosto 1818 ordinossi:

1. Che tutti i beni appartenenti alle mense, a' canonicati, alle abbazie, a' beneficij, ed in generale tutte le dipendenze dell'abolito monte frumentario, ed inoltre i beni appartenenti a' seminarj che alla pubblicazione del presente decreto si trovano nell'amministrazione de'demanj, senza che se ne sia stato ordinato il possesso in favore de' nuovi titolari, saranno consegnati colle dovute formalità alle rispettive amministrazioni diocesane a misura che sono istallate. I beni delle parrocchie vacanti amministrati dalle commissioni da noi conservate provvisoriamente col l'art. 16 del decreto de' 30 gennajo 1817, saranno anche imme-

diatamente consegnati alle dette amministrazioni, anche a misura che sono installate.

2. Le medesime imprenderanno subito la piena amministrazione di tali beni, eleggendo un esattore e cassiere, al quale sotto la di loro responsabilità sarà affidata la esazione delle rendite, la soddisfazione de' loro mandati per lo pagamento de' pesi e la conservazione delle casse; e quindi sarà a di loro cura il prendere quelle garrentie che crederanno sufficienti.

Agli esattori e cassieri sarà assegnato un premio sulla esazione da convenirsi dalle dette amministrazioni, e da non poter eccedere il sei per cento.

3. Sarà obbligo delle amministrazioni diocesane, e specialmente de' nostri regi procuratori presso le medesime, per effetto della loro qualità di pubblico ministero, di apporre i sequestri nelle morti e rinunzie de' titolari, siccome praticavasi dal soppresso monte frumentario.

4. Allorchè saranno compiute le dotazioni delle chiese vescovili o arcivescovili, de' seminarj, de' capitoli, e dei parrochi sarà formata a cura delle amministrazioni diocesane una *platea* distinta di tutti i beni che loro appartengono, comprendendovi ancora quelli de' beneficii sequestrabili in caso di vacanza.

5. Le deliberazioni delle amministrazioni suddette saranno prese a pluralità di voti, e verranno consegnate sopra un registro e firmate da tutti i membri delle medesime.

Allorchè gli affari esigono superiori determinazioni, i presidenti di essi corrisponderanno col ministero degli affari ecclesiastici, ed i regii procuratori, laddove il bisogno lo richiegga, con quello delle finanze, a tenore delle istruzioni che saran formate per lo regolamento così degli uni come degli altri.

Il che venne meglio spiegato colle istruzioni rimesse con circolare dei 31 ottobre 1818 della quale abbiamo parlato nella antecedente sezione.

Ma per essere a giorno il ministro delle finanze della situazione di ciascuna delle amministrazioni diocesane, gli si deve rimettere dal regio procuratore un doppio stato, uno riguardante le derrate, l'altro il numerario, co' rispettivi introiti, ed esiti di cui si rimise il modello con circolare de' 4 agosto 1819; ed altro stato quadrimestrale separato degli arretrati delle mense, come dalla circolare del 18 dello stesso mese.

Trovandosi stabilito dalle due autorità esser soggetti all'amministrazione diocesana i benefici di padronato particolare in caso di vacanza, quando siano veramente collettivi e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi compadroni, giusta la circolare de' 2 gennaio 1819, e'l real rescritto de' 24 giugno 1820, come di sopra vedemmo; surse il dubbio per le cappellanie e legati pii devoluti alla real corona consegnati dal demanio insieme cogli altri beni di provenienza del già monte frumentario; ed il Re nel voler eseguite le antecedenti disposizioni,

accordò per speciale facoltà il sequestro dei beni devoluti alla real corona a misura che ne avvenissero le vacanze, a condizione di doversene tener conto a parte, e senza rimaner impedito d'impiegarsene gli avanzi alla soddisfazione de' pesi che sono a carico di esse amministrazioni: rescritto de' 29 febbrajo 1820.

Riguardo agli esiti da farsi dalle amministrazioni diocesane durante la vacanza delle chiese vescovili e parrocchiali venne stabilito.

1. Che ai vicarii delle diocesi maggiori si assegnasse il soldo di ducati 20 al mese, e per le altre di ducati quindici (1).

2. Per li vicarii curati nella vacanza delle parrocchie l'annuo soldo di ducati 60 per quelle al di sotto di 2 mila anime; ducati 80, per quelle al di sotto di 5 mila; per le altre al di sopra, annui ducati 100.

3. Per le spese di culto ed elemosine ai poveri nelle chiese vescovili, tenersi presente gli esiti che si facevano dal defunto vescovo, e stabilirsi dal ministro degli affari ecclesiastici, e per le parrocchie le amministrazioni diocesane possono autorizzare gli economi curati agli esiti che le medesime crederanno necessari: rescritto de' 7 marzo 1822.

In seguito di dubbi proposti sull'esecuzione di tali disposizioni, si aggiunse che non possano competere agli economi curati, oltre dell'onorario loro stabilito, anche il pagamento delle messe *pro populo*, essendo questo un loro debito, durante il loro esercizio; che per le parrocchie che non si trovano avere una rendita bastante, si continuasse a supplire nelle vacanze alle spese del culto, con que' medesimi mezzi co' quali allora vi si adempiva: e che nel caso in cui in qualche capitolo la cura attuale si esercitasse da più canonici con-curati, nelle vacanze di alcuno di essi dovesse darsi all'economo sulla prebenda del canonicato vacante un onorario corrispondente a due quinti della prebenda stessa per la rata del tempo che esercita la cura: rescritto del 16 giugno 1822.

Venne pure spiegato che nella classe delle cappellanie e de' legati pii devoluti alla real corona, si dovessero comprender anche i benefici di libera collazione, e sforniti in titolo (2), e che le pensioni su tali benefici non fossero a carico delle amministrazioni diocesane, e dopo che fossero estinte quelle che furono addossate dal re alle medesime, in compenso di altre che varii indi-

(1) Furono indicate le prime essere Napoli, Capua, Avversa, Caserta, Nola, Avellino, Nocera, Manfredonia, Troja, Bari, Trani, Lecce, Taranto, Salerno, Capaccio, Cosenza, Mileto, Reggio, Chieti, Melfi ed Aquila.

(2) Per risaputi principii, come disse la commissione temporanea consultiva, che la qualità ecclesiastica in una fondazione o beneficio vien costituita dalla solenne erezione in titolo, la quale emanar deve da atto di giurisdizione episcopale nelle forme canoniche, cioè con rito conveniente e sentenza, oltre a ciò vi deve concorrere l'assenso del principe, e la creazione in titolo dev'essere espressa e non presunta per qualunque trascorrimiento di tempo anche immemorabile.

vidui allora viventi godevano prima dell'anno 1806 sull'abolito monte frumentario : rescritto del 19 ottobre 1822.

I beni delle badie e de' beneficii di regio padronato furon posti sino a nuova sovrana determinazione sotto la vigilanza dell'amministrazione diocesana del luogo in cui si trovano, non ostante che sieno stati trasferiti all'abate o beneficiato nominato ; e che se questi abusasse de' suoi dritti, sia cagionando degradazioni, sia lasciando deperire i beni per mancanza di manutenzione, sia in qualunque altro modo pregiudicando la proprietà, l'amministrazione diocesana fosse autorizzata e sperimentare per le vie giudiziarie tutti que' dritti che competono al proprietario contro dell'usufruttuario ; facendo anche rapporto al ministro dell'ecclesiastico per le misure che possono ulteriormente convenire in linea di economia ; si aggiunse, che ogni titolare è autorizzato a ricorrere all'amministrazione diocesana del luogo, affinchè l'esazione dei censi della badia o del beneficio di regio padronato si esegua coi mezzi di coazione, giusta il real decreto de' 29 giugno 1819, e che l'amministrazione suddetta accordar dovesse l'uso de' pianti, inteso il regio procuratore presso la medesima e solo contro di quei debitori in ritardo, il cui nome è portato ne' ruoli definitivi formati colle solennità prescritte nel titolo 3 del decreto de' 30 gennaio 1817 per l'amministrazione de' beni dello stato : decreto de' 29 novembre 1822.

Essendosi coi rescritti de' 14 e 26 marzo e 19 maggio 1823 riuniti al reale ordine costantiniano le commende badie ed i beneficii anioniani colle rispettive rendite provvisoriamente messe alla cura delle amministrazioni diocesane colla ministeriale de' 6 ottobre 1819, si ordinò farsene la consegna dalle amministrazioni suddette agl'intendenti delle rispettive provincie ; e che avvenendone in seguito vacanza, si astenessero queste amministrazioni di sequestrarne i beni e prendervi ingerenza: circolare de' 28 maggio 1823.

Già l'alta commissione esecutrice del concordato avea stabilito in data de' 16 dicembre 1818, che si corrispondesse agli economi nelle vacanti parrocchie ed ai vicarii capitolari quello stesso che si corrispondeva dal demanio, e si dessero dippiù le somme occorrenti pel mantenimento del divin culto nelle chiese cattedrali, e le somme assegnate per le limosine ai poveri. In seguito per punto generale venne fissato col rescritto de' 27 giugno 1823, che nelle vacanze de' beneficii curati la congrua de' quali è a carico dei comuni, debbono i comuni corrispondere alle amministrazioni diocesane rispettive le stesse somme, che per conto di tali beneficii somministravano ai defunti titolari.

Venne pure risoluto colla circolare de' 10 gennajo 1824 del ministro degli affari ecclesiastici, intesa la direzione generale del registro e bollo :

1. Che i quadri de' debitori che le amministrazioni diocesane, debbono passare agl'intendenti, sono esenti dal bollo, e dal registro, come atti di amministrazione interna ;

2. Sono similmente esenti dal bollo e dal registro le copie estratte di tali quadri, e che gl'intendenti rimettono ai sindaci, dappoichè le medesime, giusta il prescritto nel decreto de' 2 maggio 1823 debbono essere pubblicate nelle forme usitate per gli atti del governo;

3. I ruoli definitivi poi da dichiararsi esecutorii con ordinanza dell'intendente debbon esser redatti in carta bollata e sottoporsi al registro, essendo essi destinati a costituire i titoli contro i debitori.

Sul dubbio se la tesoreria abbia dritto agli aggiusti di rate sull'annata redditizia de' beni consegnati a vescovi dalle amministrazioni diocesane, venne risoluto che non alla tesoria, ma alle stesse amministrazioni diocesane appartenessero le rate dell'annata suddetta, a cura delle quali debbono distinguersi mediante gli aggiusti: rescritto del 26 luglio 1824.

Le somme de' capitali che si restituiscono ai beneficii, debbonsi dalle amministrazioni diocesane impiegare nell'acquisto di una o più parte sul gran libro, sì perchè non va questo soggetto alle vicende, cui ogni giorno specialmente soggiaccino i patrimoni delle particolari famiglie, sì perchè non porta imbarazzo di amministrazione: circolare del 14 gennaio 1826 (1).

Per gli stati di cassa furono date varie dilucidazioni dal ministro delle finanze ai regi procuratori presso queste commessioni e ne furon rimessi i modelli, ma particolarmente colla circolare del 27 settembre 1826 si riuniron tutte le regole e si risolvettero i dubbi proposti.

La platea da formarsi dalle amministrazioni diocesane de' cespiti che amministrano non essendo che un registro privato, non va soggetta alla formalità del bollo: ministeriale de' 19 maggio 1827 (2).

Per gli affitti de' beni e per la vendita de' generi che sono nella gestione delle amministrazioni diocesane, venne col decreto del 9 settembre 1828 approvato un regolamento che nulla lascia a desiderare.

Essendo la permuta un contratto ch'esclude qualunque altro oblatore, non è ad esso applicabile il real rescritto de' 29 aprile 1826 che richiede le subaste nei contratti de' luoghi pii: ministeriale de' 29 novembre 1828. Sono però necessarie nelle cessioni.

Non ostante la disposizione generale della legge che i frutti naturali pendenti spettano all'usufruttuario al cominciar dell'usu-

(1) Si avverta che trattandosi del reimpiego de' capitali appartenenti a benefici, deve necessariamente ottenersene la sovrana approvazione, previo l'adempimento delle solennità prescritte dai generali sovrani stabilimenti: ministeriale de' 19 aprile 1826.

(2) Colla ministeriale de' 2 giugno 1827 ond'evitar molte spese si disse che le notizie per questa platea ossia stato patrimoniale dovessero ricavarsi unicamente degl'istrumenti di affitto, da catasti, dalle scritture esistenti nell'archivio della curia vescovile, e da altre che la diligenza e la cura de' componenti l'amministrazione diocesana sapranno rinvenire.

frutto, ed al proprietario nel suo termine, disposizione applicata ai beneficiati colla circolare del 12 luglio 1828; pure si deve riflettere:

1. Che nel caso un fondo siasi dato in affitto per pagarsene la mercede in generi e non danaro, devesi distinguere se la mercede consiste in una prestazione proporzionata alla maggiore o minore raccolta, ovvero in una determinata prestazione indipendente dalla prima raccolta. Nel primo caso avendosi la colonia parziaria ch'è più una società che una locazione, la prestazione dev'esser classificata tra frutti naturali ed industriali, come da se stesso li raccogliesse il beneficiato; nell'altro caso essendoci una vera locazione e conduzione, la prestazione non può essere considerata che come frutto civile.

2 Nel caso di una vendita di cose future, come di frutti ancora in erba, per quel prezzo che sarà valutato dopo l'ultima raccolta, vale il principio che l'usufruttuario qual'è il beneficiato, fa suoi i frutti a misura che li percepisce, e quindi secondo che i frutti si maturano e si raccolgono dal compratore, in loro vece il prezzo cader deve al venditore, e per quelli poi che si trovano ancor pendenti al cessare, o al cominciare dell'usufrutto, spettar debbono nella vacanza del beneficio alla amministrazione diocesana, e nella riprovista di esso al novello titolare: ministeriale de' 14 gennajo 1832.

Finalmente deve osservarsi che col decreto del 27 ottobre 1825 si provvide ai giudizi relativi ai dritti di regalia e di regio patronato sopra le badie, i benefici ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura ed alle azioni reali riguardanti i beni suddetti, di che parlammo antecedentemente; che col decreto del 17 luglio 1827 furono incaricate le amministrazioni diocesane dell'anticipazione delle spese da farsi ne' suddetti giudizi; e che volendosi provvedere al celere andamento de' giudizi suddetti, coll'ultimo decreto degli 8 dicembre 1833 si diedero le seguenti disposizioni:

ART. 1. Ne' giudizi contemplati dal decreto de' 27 di ottobre 1825 i dritti di bollo, di registro e di cancelleria saranno accordati a credito, a le altre spese da eseguirsi a pronto contante, saranno anticipate come nelle spese di giustizia in materia civile pei soli atti ad istanza del pubblico ministero.

2. Terminati i giudizi, le amministrazioni diocesane dovranno rimborsare e lo importo de' dritti a credito, e le dette spese, restando salvi all'amministrazione del registro e bollo contro di esse i privilegi per la esazione del pubblico danaro.

3. Rimane nel suo pieno vigore la disposizione dell'articolo 2 del decreto de' 17 di luglio 1827 pel regresso accordato alle dette amministrazioni contro i titolari rispettivi, affin di ottenere il rimborso di tali spese, come pure rimane salvo a' titolari il dritto di poterla ripetere dalle parti succumbenti, ove vi siano state condannate.

Dopo i due reali decreti del 1 dicembre 1833 riguardanti le formalità da osservarsi ne' casi di locazioni ed alienazioni de' beni appartenenti a titolari o corporazioni ecclesiastiche si presenti il dubbio sull'obbligo che incumbe agli ecclesiastici per l'effetto delle prescrizioni canoniche di ottenere il beneficiato apostolico in taluno di detti casi; e S. M. col rescritto del 24 settembre 1839, nel consiglio ordinario di stato del 2 settembre dello stesso mese si degnò dichiarare « che nel rendere i decreti suddetti per le alienazioni e locazioni de' beni ecclesiastici, la cui proprietà deve essere sacra ed inviolabile, non ha fatto che per mezzo di forme e procedure civili tutelare sempre più la salvezza e la integrità di tali beni, confermando tutte le disposizioni sovrane all'oggetto, e che erano state da antichissimo tempo costantemente osservate per l'addietro, e procurare ancora novelli favori e nuove cautele alla proprietà ecclesiastica. Che per costante sistema confermato con reale rescritto circolare de' 27 di giugno 1834, e di cui Sua Maestà ordina ed inculca l'osservanza, non procedendosi a locazioni ed alienazioni ad istanza de' laici e secolari sopra beni ecclesiastici, ma solamente a petizione, e nell'esclusivo interesse de' possessori ecclesiastici, non ha la M. S. dubitato che questi non si fossero posti in regola nelle prescrizioni canoniche ne' casi in cui è richiesto il beneficiato apostolico; e tanto meno che i vescovi ai quali incumbe, consultati sull'affare, potessero dare parere affermativo, laddove le parti ecclesiastiche non avessero preventivamente adempito a tale dovere prescritto dai sacri canoni: dovere che anche S. M. vuole e comanda che sia da esse esattamente osservato — Ivi si aggiunge che ad evitare il ritardo e le spese occorrenti per l'osservanza delle formalità prescritte ne' citati reali decreti, volle che gli affari di questa specie fossero spediti come *urgenti di ufficio*.

Si volle col decreto del 4 marzo 1839 costituire un bollo unico distinto per tutte le specie di suppellettili sacre lavorate in oro od argento; facendosi eguale per la dimensione ma colla giunta del segno della S. Croce, ed in modo da renderne difficile ogni alterazione o contraffazione, aggiungendosi i numeri arabi corrispondenti ai diversi titoli dell'oro o dell'argento impiegati ne' lavori anzidetti.

SEZIONE IV.

Delle facoltà date alle amministrazioni diocesane, e delle azioni di cui si possono valere.

Noi non seguiremo quì altr'ordine che quello delle date delle rispettive disposizioni.

1. Col voto dell'alta commissione venne risoluto con ministeriale del 16 dicembre 1818:

1. Che le subaste in occasione de' fitti de' fondi affidati alla cura delle amministrazioni diocesane si eseguissero presso le stesse amministrazioni.

Che si pagassero dalle medesime ai ricevitori demaniali grana cinque a pagina de' fogli di liquidazione.

2. Sul dubbio se i generi di pertinenza delle amministrazioni diocesane vender si dovessero nel raccolto mediante le formalità prescritte nelle istruzioni, ovvero dovesse il cassiere prenderne cura e custodirli, per poi venderli a misura che favorevoli opportunità si fossero presentate; colla circolare de' 6 marzo 1819 venne risoluto di lasciarsi alle medesime l'arbitrio di cui si userebbe da ogni diligente padre di famiglia in vantaggio de' propri interessi, anzichè assoggettarle in questa parte ad una legge determinata e costante.

3. Nel caso di domanda di dissequestro de' beni annessi ad un beneficio, le amministrazioni diocesane pria di procedere al alcun passo debbono ragguagliarne il ministro degli affari ecclesiastici con indicare la natura del beneficio, a chi ne appartenga la provvista, l'epoca della vacanza, il nome del provveduto, e quant'altro possa occorrere ad assicurarne la regolarità, ed attendere le di lui disposizioni: circolare de' 20 marzo 1819.

4. Dovendo le amministrazioni diocesane pagare il dazio della posta per li pieghi interessanti il servizio delle medesime, si conobbe la necessità di stabilire un sistema uniforme per l'invio, consegna e pagamenti di tali pieghi; onde evitarsi gli abusi che potrebbero aver luogo. Si diedero perciò d'accordo tra i ministri delle finanze e dell'ecclesiastico particolari istruzioni trasmesse con circolare del 1 maggio 1819.

5. La rinnovazione delle iscrizioni che interessano le amministrazioni diocesane, o i già provveduti de' beneficii, venne posta a cura della direzione generale del registro e bollo, per quindi farsene l'attribuzione, e pagarsene ai conservatori l'importo nel ricevere i *borderò* rispettivi: ministeriale del 19 giugno 1819.

6. Sul metodo da tenersi nelle perizie e riparazioni delle case sottoposte alle amministrazioni diocesane, si prescrisse colla circolare de' 6 ottobre 1819 di serbarsi lo stesso metodo tracciato nel regolamento per gli amministratori diocesani che porta la data del 17 dicembre 1818.

7. Per apprestarsi alle amministrazioni suddette i mezzi di avere una piena conoscenza de' beneficii ecclesiastici esistenti nelle rispettive diocesi, e le notizie delle vacanze de' medesimi appena avven-gano, onde corrispondere al fine della loro istituzione, ordinossi col real decreto dell' 11 gennajo 1820;

1. Che in quelle diocesi nelle quali gli archivii vescovili non sono provveduti di un esatto catalogo di tutti i benefizii ecclesiastici siano di libera collazione sieno di padronato regio, ecclesiastico o particolare, le rispettive amministrazioni diocesane sono autorizzate ad incaricar i parrochi ed i sindaci de' comuni di formare l'inventario de' beneficii suddetti esistenti in ciascun comune, ed a promulgare un affisso onde ciascun possessore di benefici del-l'indicata natura ne consegna ad essi parrochi e sindaci la rivela fra 'l termine di due mesi; elasso il quale, i beni addetti al non ri-

velato beneficio saranno sottoposti a sequestro ; e le spese occorrenti per gl'infermi in supplemento delle rivele non fatte nel termine assegnato andranno a carico de' non rivelanti. I parrochi ed i sindaci che ricuseranno di formare il suddetto inventario , saranno soggetti ad una multa di ducati cento a beneficio della rispettiva amministrazione diocesana.

2. In occasione di vacanza de' benefici indicati nell'articolo precedente , gli ordinarii , i parrochi ed i sindaci saranno obbligati a darne avviso fra otto giorni alla rispettiva amministrazione diocesana. — Per ogni contravvenzione sarà pagata una multa corrispondente a due annate di rendita del beneficio vacante di cui si sia trascurata la rivela.

3. Nel principio di ogni anno , ciascun titolare di beneficio ecclesiastico dovrà rimettere alla rispettiva amministrazione diocesana il certificato della propria esistenza da lui stesso sottoscritto e vistato dal sindaco del comune in cui è domiciliato.

8. Vedemmo coi decreti de' 17 novembre e 14 dicembre 1818 che furono accordate alle amministrazioni diocesane gli stessi privilegi, di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza, per la esazione delle rendite de' beni affidati alla loro cura , e per la coazione de' debitori. Quindi cogli altri decreti de' 29 giugno 1819 e 14 gennaio 1830 , ordinossi che le medesime fossero autorizzate a far uso di piantoni per la esazione dei debitori morosi dei censi e canoni , de' quali sieno esse in possesso di esigere ; e che il mezzo de' piantoni si adoperasse ne' modi e nelle forme prescritte dalla legge de' 30 gennajo 1817.

Lo stesso venne replicato colla ministeriale del 1 maggio 1830. Ma coll'ultimo decreto del 21 aprile 1834 , si estese a beneficio delle amministrazioni diocesane l'uso de' piantoni *per la esazione delle rendite di qualunque specie*, però venne concesso ai soli intendenti e sottintendenti la facoltà di accordarlo , secondochè è prescritto per la riscossione delle contribuzioni dirette , e non già ai regi giudici di circondario , come erasi indicato nel real decreto de' 23 giugno 1816.

9. Ne' casi ne' quali per effetto di deliberazione presa all'unanimità dall'amministrazione diocesana, il regio procuratore ed uno dei membri votanti sieno obbligati ad uscire dalla residenza per affari di servizio, essi debbono rimettere all'amministrazione diocesana lo stato delle loro spese effettive, nel quale sia enunciato il motivo della loro sortita e quella della dimora oltre la giornata, se questo avrà luogo , e dalla medesima devesi rimettere al ministro degli affari ecclesiastici colle corrispondenti osservazioni, per essere autorizzato il rimborso. Risoluzione presa dai due ministri dell'ecclesiastico e delle finanze , comunicata con circolare de' 21 luglio 1819.

10. Ove non si tratti di semplici avvertimenti che si fanno ai reddenti dell'amministrazione o dal cassiere , di legali coazioni che vengono rese esecutorie , mercè il visto del regio giudice

del circondario, esse debbono essere scritte in carta bollata, ed esser formate con alto di usciere a' termini della legge: circolare de' 17 maggio 1820.

11. Per facilitarli alle amministrazioni diocesane l'esazione degli arretrati, col rescritto de' 13 ottobre 1821 si prescrisse adottarsi dalle medesime il sistema tenuto dalla commissione mista amministratrice del patrimonio regolare in data de' 23 settembre 1820.

E col decreto de' 14 febbrajo 1824 venne loro concesso pure il privilegio della coazione per mezzo de' pianti per la esazione delle rendite liquide in danaro proveniente da titolo esecutivo di qualunque specie; osservando le formalità prescritte negli art. 4, 5 e 6 del real decreto dei 23 febbrajo 1816.

12. Possono le amministrazioni diocesane dar per premio ai scuopratori de' beneficj o altri cespiti occultati un annata di rendita, se nessuna notizia apparisca dalle carte, e la metà se n'è rastro in esse. E nel caso occorressero maggiori facilitazioni a favore de' denunzianti per nuove scoperte di beni, debbono riferire al ministro dell'ecclesiastico per ottenerli: rescritto dei 12 dicembre 1821.

13. Le amministrazioni suddette ne' giudizi di dissequestro dei beni indicati nell'articolo 1 del decreto de' 3 agosto 1811 innanzi alle autorità giudiziarie, non debbono subire condanna di spese; fino a che non si costituiscono parte contraddicente: circolare del 10 aprile 1824.

14. Nel sequestro de' beni delle mense vacate deve tenersi lo stesso sistema che per gli altri beneficj, adoperandosi il ministero degli uscieri per rendere autentico e legale l'altro di esecuzione: circolare de' 30 aprile 1825.

15. Gli eredi de' beneficiati debbon considerarsi come gli eredi degli usufruttuarij adattandosi al loro caso l'art. 511 del codice; quindi le amministrazioni diocesane negli aggiusti delle rate co' medesimi debbon dare ad essi la rata corrispondente al tempo che il defunto titolare sia stato in possesso nell'ultimo anno: circolare degli 11 maggio 1825.

16. Per dare una norma certa ed uniforme onde fissare gli aggiusti di rate tra le amministrazioni diocesane ed i titolari novelli, i rinuncianti, o gli eredi de' titolari defunti, ebbe luogo la circolare del 12 luglio 1828, colla quale stabilendosi la regola di considerarsi i beneficiati come usufruttuarij, si richiamarono le disposizioni delle leggi civili, e vi si diedero le corrispondenti determinazioni. Quindi il novello titolare qual mandatario dell'amministrazione non deve rispondere della mancanza di esazione per l'inviolabilità de' debitori, o per altro fortuito avvenimento, ma è tenuto del solo dolo e della sua negligenza, come pure a render conto. L'amministrazione diocesana però non può valersi nella reddizione di tale conto di un procedimento privilegiato senza una speciale concessione sovrana: ministeriale del 3 settembre 1817. E-

gualmente la *terraggeria* consistendo in una parte de' prodotti proporzionata alla maggiore e minore raccolta dev'essere considerata fra frutti naturali ed industriali negli aggiusti di rata tra le amministrazioni diocesane ed i titolari e loro eredi. Che se trovasi convenuta in una determinata prestazione di generi indipendenti dalla raccolta, allora è un vero estaglio da considerarsi come frutto civile: ministeriale de' 24 settembre 1825. Venne pure risoluto colla ministeriale dei 24 settembre 1828 che le decime sacramentali nei suddetti aggiusti di rate debbono considerarsi come frutti civili, poichè non può esservi soggetto di frutti naturali o industriali, che pe' soli fondi appartenenti ai beneficij che si tengono in amministrazione e vengono dati a colonia parziaria. Veggasi inoltre la ministeriale de' 17 settembre 1828.

17. La disposizione dell'articolo 17 del concordato che serba in beneficio del futuro vescovo la metà delle rendite della mensa vescovile vacante è applicabile non meno ai vescovi novelli che a quelli che sono traslati: rescritto de' 9 settembre 1828.

18. Spiegando l'articolo 6 del real decreto de' 2 maggio 1823 si è detto, che l'intendente cui si debbono intimar le opposizioni dei debitori di rendite costituite ai quadri formati a tal effetto, non è che un semplice organo di comunicazione tra la parte opponente e l'amministrazione diocesana, alla quale incumbe di vegliare alla difesa de' dritti annessi a ciascun beneficio. Debbono perciò gl'intendenti rimettere alla rispettiva amministrazione l'atto di opposizione appena sia loro notificato, affinchè possa essa far valere le sue ragioni in giudizio, o eccitare all'uopo il titolare, quando trattasi di beneficio pieno, darne partecipazione al regio procuratore presso il tribunale civile, se l'affare riguarda beneficii di regio padronato, affinchè come parte principale intervenga nel giudizio per la difesa de' dritti della real corona, a tenore del decreto de' 27 ottobre 1825: circolare de' 21 settembre 1828. Anzi nel dubbio che calcolandosi il termine dalla notifica fatta all'intendente non si tenga conto della distanza in cui sono le parti positivamente interessate, vennero incaricati dal ministro di giustizia i regii procuratori, che nell'accordare ai debitori il permesso di citare la controparte a giorno fisso all'udienza del tribunale nel senso dell'articolo 6 del real decreto de' 2 maggio 1823, abbiano cura di stabilire un termine tale, che possa l'atto di citazione essere rimesso dall'intendente all'amministrazione diocesana, cui incumbe di far valere in tempo utile le sue difese nel giudizio di opposizione: ministeriale de' 24 settembre 1828.

19. Diventando esecutorii i ruoli difinitivi in forza d'un ordinanza dell'intendente, e gli estratti di essi, quando alla firma del presidente dell'amministrazione diocesana sia unita quella dell'intendente, si promosse il dubbio: quale autorità fosse competente nel caso venga arguita di nullità l'ordinanza, o il debitore produca le sue opposizioni contro le coazioni che le amministrazioni

diocesane hanno il dritto di spedire dopo la notifica dell'estratto del ruolo summentovato; e colla ministeriale dei 29 novembre 1828 venne risoluto che l'esame di siffatte quistioni si appartenga ai giudici del contenzioso giudiziario, versandosi esso non già sulla legittimità, validità, o interpretazione di un atto della pubblica amministrazione, ma bensì sul valore di un titolo affatto privato nel quale non interviene l'autorità pubblica che per imprimergli il carattere dell'autenticità e la forza esecutiva. E può trarsi argomento dagli articoli 84 n. 1. a 90 del real decreto del 30 gennaio 1817 che lo stabilisce ne' termini espressi pe' beni del demanio, e che ha servito di norma allà redazione dell'altro decreto de' 2 maggio 1823. Ciò non ostante bisogna lasciare aperto l'adito all'elevazione dei conflitti di attribuzione tra l'autorità del contenzioso amministrativo e giudiziario, ove avessero luogo a norma della legge. Le opposizioni così prodotte sono devolutive non sospensive, poichè essendo l'estratto del ruolo un titolo autentico ed esecutivo, non può arrestarsene l'esecuzione sino all'accusa di falso, o sino a che il tribunale non conceda una soprassessoria. Del resto quanto il consiglio d'intendenza si creda competente, non per via di *avviso*, ma bensì come giudice del contenzioso amministrativo, e colle forme volute dalla legge, dee procedere a pronunziar la sua decisione: ministeriale de' 29 novembre 1828.

20. Quantunque le amministrazioni diocesane non debbono riguardarsi come amministrazioni pubbliche, e dipender perciò dalle autorità amministrative, nondimeno ne' giudizj, alla loro istallazione, già presso di esse contestate, debbano queste stesse continuare a procedere, sino alla loro definizione, onde le parti litiganti non soffrano il disagio di riprodurre le loro vicendevoli ragioni, e di assoggettarle ad un rito tutto differente da quello, all'ombra del quale avevano di già inoltrate le loro istanze: nell'intelligenza che resti salvo alle parti il dritto di opporre l'incompetenza ne' termini della legge: circolare de' 26 febbraio 1820.

21. Con real decreto del 27 agosto 1829 ordinossi che la rinunzia così al dritto di cui è lite innanzi all'autorità del contenzioso giudiziario o amministrativo, come ai gravami di ogni specie prodotti per essi corpi morali, dovesse seguire colle medesime forme secondo le quali possono star in giudizio da attore, versando la lite sopra proprietà o altro oggetto, l'alienazione delle quali è vietata senza il concorso di particolari solennità. In conseguenza la rinunzia al dritto di cui è lite, o a' gravami deve risolversi: 1. pe' comuni dai decurionati, o da' consigli d'intendenza; 2. per gli stabilimenti di beneficenza da' consigli degli ospizii, e dai consigli d'intendenza; 3. per le chiese capitolari o colleggiate, o di ordine religiosi, del consenso del capitolo preso secondo gli statuti di ciascun collegio: l'ordinario rispettivo prende parte in tal atto secondo i casi della sua ordinaria giurisdizione; 4. per le fondazioni senza collegio dell'assenso del beneficiato o del vescovo, o di altro presso il quale sia la giurisdizione spirituale e temporale; dovendo prestare

anche il loro assenso i patroni, ove sopra ciascun de' divisati stabilimenti ecclesiastici e beneficii, si rappresentasse dritto di padronato: ministeriale de' 16 dicembre 1829.

22. I ruoli resi esecutivi degli ecclesiastici stabilimenti, a' quali non si è fatta opposizione dai debitori, fan passare il peso della pruova nel petitorio a carico del debitore, e sino a che questo non sia risoluto, i giudici debbono dar piena esecuzione al ruolo, il quale ha la forza di atto autentico ed esecutivo: ministeriale del 23 gennaio 1830.

23. Gli aggiusti di rate cogli eredi de' defunti titolari de' beneficij, debbonsi fare dalle amministrazioni diocesane amministrativamente, a norma delle particolari istruzioni che si trovano all'uopo emanate; perciò le amministrazioni suddette per tale oggetto non dipendono che dal ministero degli affari ecclesiastici. Nell'iniziativa di tali aggiusti i tribunali non possono prendere alcuna ingerenza non essendo giusto che le amministrazioni stesse soffrano dispendii per costituir patrocinatori, e fare atti giudiziarij: ministeriali del 28 aprile 1830.

24. Nell'affrancazione de' censi l'amministrazione diocesana deve far versare il capitale nella cassa del ricevitor generale della provincia, a norma de' regolamenti finanziari onde liberasi nel modo che verrà stabilito pel reimpiego. Ciò eseguito, l'amministrazione stessa inteso il suo regio procuratore e tenendo presenti le due ministeriali de' 14 gennaio e 19 aprile 1826 per doversi simili capitali reimpiegare in iscrizioni sul gran libro, emetter deve una deliberazione motivata per tal reimpiego, la quale va rimessa al real ministero dell'ecclesiastico coll'approvazione dell'ordinario, onde siano adempiute le altre formalità prescritte nel real rescritto: circolare del 29 marzo 1820 e ministeriale dell'8 maggio 1830.

25. Le amministrazioni diocesane succedono e rappresentano nella vacanza de' beneficij sui diritti e doveri di essi i titolari defunti o rinunciati, non mai i titolari futuri ed incerti. Se quindi esiste un peso a carico del nuovo titolare questo non deve soffrirsi dall'amministratore ma devesi seguitare a soffrire dall'attuale gravato sino alla provvista: ministeriale dell'8 maggio 1830.

27. Su i beni i quali si trovino nella gestione dell'amministrazione diocesana non può farsi sequestro per misura di conservazione; dappoichè da un lato il sequestro che un'amministrazione diocesana appone sulle rendite de' beneficij vacanti non può esser tolto che o per ordine del ministro dell'ecclesiastico o per effetto di un giudicato dei tribunali ordinarij sulla natura laicale del beneficio: e dall'altro la parte interessata non può temere che se il sequestro dell'amministrazione dev'esser tolto, non possa esser rimborsata de' frutti da essa percepiti, trattandosi non già di un privato debitore, ma di una amministrazione che è sotto la tutela del governo: ministeriale de' 12 maggio 1830.

27. Le spese di sequestro su tutti i cespiti d'una mensa vescovile, essendo dirette ad assicurare le rendite de' beni della mensa

durante la vacanza, esse non possono riflettere gl'interessi degli eredi dell'ultimo titolare, ma debbono far parte di quelle, di cui dovranno esser le rendite depurate nell'aggiusto di rate tra l'amministrazione ed il futuro vescovo: ministeriale de' 29 maggio 1830.

29. Per rendere più semplice il metodo ad seguirsi dalle amministrazioni diocesane nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi de' vescovi, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del di 29 agosto 1830 approvando il parere emesso dalla consulta dei reali domini di qua del faro, ordinò che nell'aggiusto delle rate si prenda per base della ripartizione de' frutti civili, che a norma della legge si acquistano giorno per giorno non già il redditizio, ma bensì l'anno civile e naturale dal 1 gennajo al 30 dicembre, e mettendosi a calcolo i maturi della rendita intera del beneficio, che nel corso dell'anno si verifica, per ripartirsi il totale della rendita proporzionatamente a favore del titolare pel tempo che il beneficio è pieno, dell'amministrazione diocesana pel tempo della vacanza.

29. Col real decreto de' 29 agosto 1830 venne estesa a quattro anni la durata degli affitti delle amministrazioni diocesane, prima stabilita nel regolamento ad anni tre. — Ma colla ministeriale del 23 ottobre detto anno, spiegossi che nel fissarsi l'estaglio di un nuovo affitto non il dato medio tra l'affitto attuale e l'imponibile fondiario, ma quello dei due che sia il maggiore dee valer per norma dell'amministrazione diocesana.

30. Diversi dubbi furono promossi sul metodo da tenersi per le iscrizioni ipotecarie da prendersi, o rinnovarsi in forza de' ruoli in collettiva resi esecutivi a favore delle amministrazioni diocesane, delle mense vescovili, de' beneficj, delle chiese ricettizie, de' seminarj o di altre corporazioni ecclesiastiche; non che a favore de' comuni dei luoghi pii o di altri stabilimenti. Prodotti questi dubbj al re furono risolti nel consiglio ordinario di stato del 26 ottobre 1830; il che fu partecipato agli ordinarj. Spiegossi però colla ministeriale del 13 dicembre 1830 che i canoni dovuti per enfiteusi pagandosi in ricognizione del dominio non vanno soggetti all'iscrizione; basta però che la qualità del credito sia ben assicurata o con l'esistenza di titolo, o con altra pruova legale.

31. Sul dubbio se negli affitti de' fondi della gestione dell'amministrazione diocesana possono ammettersi a licitare i congiunti di quelli che compongono l'amministrazione, e se possono ammettersi le garanzie dei congiunti medesimi, venne risoluto d'accordo tra i due ministri delle finanze e dell'ecclesiastico che verificandosi tal caso, l'amministratore parente di colui che licita, non può intervenire nella sessione, ed ove sia parente del regio procuratore, sia questi supplito dal sindaco comunale.

32. Qualora ne' quadri de' debitori formati e pubblicati dopo l'ultimo trimestre di sei mesi accordato col decreto de' 16 settembre 1831 si fosse tralasciato di comprendere qualche debitore, sa-

ranno responsabili della mancanza della corrispondente rendita i titolari de' benefici, i componenti le amministrazioni diocesane, i partecipanti delle chiese ricettizie, e gli amministratori de' seminarij che sieno stati oscitanti, giusta l'art. 2 del citato decreto.

33. Le amministrazioni diocesane debbono sempre in tutti gli affitti per qualunque cespite della loro rendita, riserbare ne' manifesti per le subaste definitive l'approvazione de' due ministri, degli affari ecclesiastici e delle finanze, giusta il real decreto del 12 novembre 1831.

34. Niuna disposizione di legge assoggetta le amministrazioni diocesane al preventivo esperimento della conciliazione innanzi all'intendente così per le cause che volessero promuovere che per quelle che contro di esse si volessero istruire: ministeriale de' 31 gennajo 1832.

35. Col real decreto del 3 agosto, nel disporsi la consegna de' beni della dipendenza del già monte frumentario alle amministrazioni diocesane stabilissi che i presidenti delle medesime per gli affari che esigessero superiore determinazioni corrispondessero soltanto col ministro degli affari ecclesiastici. Malamente perciò discendendo esse dalla dignità nella quale furono istituite riconoscono l'influenza di altra autorità. Si ricordò quindi alle medesime colla circolare del 3 agosto 1833 che per tutto ciò che possa aver riguardo alla gestione ed alla situazione delle casse rispettive, non possono con altra autorità corrispondere tranne che col ministro suddetto, e qualora fossero richieste a dar notizie relative alla gestione de' cespiti ecclesiastici, debbono subito rimetter in detto ministero originalmente l'ufficio loro diretto da qualsivoglia autorità ed attenderne i provvedimenti opportuni. — Richiedendosi dagli altri ministri e segretarij di stato, se ne deve nel tempo stesso inviare distinto rapporto al ministro dell'ecclesiastico dandogli distinto ragguaglio dell'affare: circolare de' 28 dicembre 1833.

36. Per l'affitto de' beni appartenenti alla mensa o a' benefici pieni è sufficiente di dar notizia all'amministrazione dell'affitto conchiuso colle indicazioni prescritte nell'articolo 7 del real decreto del 1 dicembre 1833: poichè non è essa chiamata ad autorizzare il contratto, ma solamente ad esaminare se siasi conchiuso colle norme suddette.

37. Su i dubbj proposti dall'amministrazione del registro e bollo: 1. Se debbano andar esenti dal sequestro le rendite de' canonici vacanti ne' diversi capitoli, i quali costituiti in origine con prebende particolari e distinte formarono poi massa comune per vedute di particolare interesse; 2. Se verificandosi nelle chiese ricettizie che hanno di recente avuto il corrispondente piano munito di regio *exequatur*, la vacanza di qualcuno de' titoli di sacra ordinazione ne sia sequestrabile la rendita: intesa la commissione de' vescovi, la medesima tenendo presenti le disposizioni dell'ultimo concordato e le altre posteriormente emesse, fu di avviso, pel primo caso che rimanendo sempre salva la natura dei beni, non

debba esigersi sequestro di rendita sempre e quando le prebende per qualunque ragione siano incorporate alle masse comuni, ed amministrate dai procuratori *pro tempore*, giacchè tali beni colla morte o vacanza del beneficiato non perdono l'amministrazione, essendo sempre permanente chi l'amministra in persona del procuratore suddetto; lo che non si verifica, quante volte la prebenda è amministrata dal beneficiato per se, allora è necessario chi lo surroghi, e questo è appunto l'amministrazione diocesana. Pel secondo dubbio poi la stessa commissione inerendo ai principj di sopra adottati fu anche di avviso non doversi in conto alcuno sequestrare le partecipazioni nelle chiese ricettizie, dovendo andar come superi secondo la regola generale. Il che venne adottato dal ministro e comunicato colla circolare del 13 agosto 1834.

38. La commissione de' presidenti presso la gran corte dei conti osservò che le coazioni amministrative non potevano altrimenti spedirsi che in vigore di un titolo esecutivo, e questo o si ritrova nella qualità dell'atto che ha inserito la clausola esecutoriale, o si è acquistato per privilegio di legge. Ogni altro atto o scrittura o documento non dà luogo a spedizione di coazione se non dopo una decisione amministrativa, ed allora non è l'atto ma la decisione che acquista la forza esecutoria. Nè a tale osservazione forma ostacolo il disposto nel decreto dei 21 aprile 1834, col quale dassi la facoltà alle amministrazioni diocesane di far uso de' pianti per l'esazione delle loro rendite, perchè desso presume sempre l'atto rivestito di forma esecutiva. La commissione quindi ha abbondato nel sentimento che senza un titolo in forma esecutoria, e senza iscrizione al ruolo de' debitori non possano le amministrazioni diocesane valersi delle coazioni amministrative. Circolare de' 25 luglio 1825.

39. Col real decreto de' 14 marzo 1836 venne inibito alle autorità giudiziarie o amministrative di prender parte negli aggiustamenti di rate sulle rendite delle mense vescovile, delle badie e dei beneficii.

40. Quando la qualità enfiteutica di un'annua rendita risulta manifestamente da scrittura, non ci ha necessità d'iscrizione ipotecaria, ed è bastevole il quadro renduto esecutivo. Ministeriale dei 31 dicembre 1836.

41. Una rendita biennale di olio è di sua natura divisibile a rate mensili eguali tra i mesi dell'anno vòto e dell'anno pieno; e per l'esatta applicazione del rescritto degli 11 settembre 1830 non può diversamente fare il deconto con giusto titolo, se non associando la durata dell'anno civile 1836 al 1837; quindi venne risoluto che l'amministrazione diocesana di Reggio per lo suddetto aggiustamento di rate stia strettamente alla norma segnata in detto rescritto; che in tutti i casi della specie simile si conformi unicamente alle disposizioni; e che tutte le amministrazioni diocesane sieno di ciò intese per lo adempimento rispettivo di loro parte nel redigere i deconti a' termini del real decreto de' 14 marzo 1836 per presentarlo al ministro di stato degli affari ecclesiastici.

42. Giusta il reale rescritto degli 11 settembre 1830, nella ripartizione degli aggiusti di rate, deve porsi mente non già all'anno redditizio, sibbene all'anno civile e naturale dal primo gennaio all'ultimo di dicembre, e vedere quanti giorni ha goduto il titolare, e quanti ne ricadono nella vacanza a pro dell'amministrazione diocesana per poterne assegnare rispettivamente ed in proporzione le rendite. Ministeriale dei 6 aprile 1836.

SEZIONE QUINTA

Della contabilità delle amministrazioni diocesane.

Vedemmo l'obbligo degli esattori e de' cassieri pel conto che render debbono alle amministrazioni diocesane con tutti i particolari di questo conto. Qui si tratta della contabilità che le amministrazioni suddette debbono rendere ai ministeri degli affari ecclesiastici e delle finanze pel buono andamento della gestione, amministrazione e contabilità de' beni della chiesa e de' poveri alla lor cura affidati, onde sia sempre più assicurato e prosperato un così sacro patrimonio.

Essa dev'essere uniforme per tutte le amministrazioni diocesane, e deve rendersi nel quadrimestre. Il suo oggetto è di riunire in un colpo di veduta lo stato attivo e passivo dell'amministrazione e la situazione effettiva della cassa e del magazzino.

Non ostante le tante circolari e modelli inviati per l'adempimento di questa contabilità, pure sia per ignoranza, sia per inerzia e non curanza, sia pur talvolta per mala fede, si ebbe bisogno di riparare ai mali, e supplire ai disordini osservati negli stati quadrimestrali. Ecco il perchè il ministro degli affari ecclesiastici nel 1829 inviò un nuovo modello così chiaro, da non lasciar dubbio che fosse ben inteso e facilmente eseguito: e l'accompagnò colla circolare del 14 febbraio, colla quale prevenne le amministrazioni suddette di confermare e regolare a un di presso la tenuta dei loro registri, nel modo da poter corrispondere alle classificazioni indicativi. Ordinata la contabilità e distintamente tenuta in corrispondenza di ciò che il modello regolarmente richiede, ben disse il ministro che diverrebbe del tutto materiale la redazione degli stati quadrimestrali, limitandosi cioè a scrivere ne' vuoti lasciati dalla stampa le notizie che dai corrispondenti registri, debbono desumersi.

Avverte pure il lodato ministro che trovandosi in virtù di particolare disposizione qualche amministrazione incaricata di tenere conto a parte delle rendite di qualche beneficio, ciò non le dà l'obbligo di moltiplicare gli stati di situazione, ma sibbene ne farà menzione nell'unico stato quadrimestrale pe' beneficii tutti e di qualunque natura essi siano, come nel modello viene espressamente detto. La vacanza della mensa soltanto impone l'obbligo all'amministrazione di redigere uno stato separato, anche per

quadrimestre, ma indipendente affatto da quello de' beneficii vacanti che sono in amministrazione, e come ben si vede dal modello all'uopo redatto, poichè generiche sono le distinzioni, e del pari applicabili ad una mensa o ad un beneficio vacante.

Aggiunge che in fine della parte seconda dello stato credè dover essere notato per *memoria* ciò che un amministrazione può avere di debito o di credito con un'altra amministrazione per prestito ricevutone o fattole; ed è ben inteso che questo debito o credito non deve far parte attiva o passiva nell'effettiva situazione della cassa.

Conclude finalmente che gli amministratori debbon conoscere di qual dovere è rivestita la carica loro per effetto della dichiarazione che in fine dello stato sono obbligati di firmare: ed i regi procuratori deggion sapere che il *visto* ad essi richiesto non è di formalità, ma per mostrare che si dichiarano scienti della situazione presentata.

POLIZIA ECCLESIASTICA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DI

VITO GILIBERTI



POLIZIA MUNICIPALE

D E L

REGNO DELLE DUE SICILIE

DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Napoli

1870

REGNO DELLE DUE SICILIE

D E L

REGNO DELLE DUE SICILIE

DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il primo dovere del cittadino è di osservare le leggi e di contribuire al bene della patria. Il secondo dovere è di rispettare i diritti altrui e di non nuocere a nessuno. Il terzo dovere è di essere fedele al proprio paese e di difenderlo con coraggio. Il quarto dovere è di essere onesto e di non commettere frodi. Il quinto dovere è di essere laborioso e di guadagnarsi onestamente il proprio sostentamento. Il sesto dovere è di essere moderato e di non eccedere nei piaceri. Il settimo dovere è di essere religioso e di rispettare la religione di tutti. L'ottavo dovere è di essere pacifico e di non usare la forza se non in caso di necessità. Il nono dovere è di essere giusto e di non fare torto a nessuno. Il decimo dovere è di essere fedele al proprio dovere e di non abbandonarlo mai.

Indizione IV

Tutti i cittadini sono tenuti a osservare queste leggi e a contribuire al bene della patria.

Il primo dovere del cittadino è di osservare le leggi e di contribuire al bene della patria. Il secondo dovere è di rispettare i diritti altrui e di non nuocere a nessuno. Il terzo dovere è di essere fedele al proprio paese e di difenderlo con coraggio. Il quarto dovere è di essere onesto e di non commettere frodi. Il quinto dovere è di essere laborioso e di guadagnarsi onestamente il proprio sostentamento. Il sesto dovere è di essere moderato e di non eccedere nei piaceri. Il settimo dovere è di essere religioso e di rispettare la religione di tutti. L'ottavo dovere è di essere pacifico e di non usare la forza se non in caso di necessità. Il nono dovere è di essere giusto e di non fare torto a nessuno. Il decimo dovere è di essere fedele al proprio dovere e di non abbandonarlo mai.

POLIZIA ECCLESIASTICA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DALLA FONDAZIONE DELLA MONARCHIA

FINO AL CONCORDATO

Concluso tra Carlo III ed il Pontefice

Benedetto XIV

Del dovere del Principe verso la sacrosanta chiesa, e verso de' suoi popoli.

1. Il primo dovere del Principe è quello di proteggere e difendere la santa chiesa cattolica romana contro i di lei nemici, e di conservare la pace e la giustizia tra suoi popoli, quasi due sorelle fra loro amplesse, secondo il precetto dello stesso Dio, di cui è tutto, e da cui tutto si ottiene. La base principale del reame è l'osservanza della giustizia in tutte le azioni, ch'è la maggior virtù; e la promulgazione di leggi savie. Laonde tutte le leggi e consuetudini, che non son comprese nel corpo di queste costituzioni, vole, che s'intendano cassate, e non abbian alcun vigore nè in giudizio, nè fuori di esso. Costituzione dell'imperator Federico II pubblicata in Melfi nel solenne concistoro l'anno del signore 1231 ne mese di agosto, indizione IV.

Degli eretici, dei loro ricettatori e degli apostati, pagani ed ebrei.

1. Lo stesso imperatore Federico II colla costituzione *inconsultilem* prescrisse, che l'eresia sia un delitto pubblico, in cui si procede per inquisizione, e niuno possa ardire di supplicare il Principe per gli eretici.

2. Colla costituzione *pateranorum receptatores* lo stesso Principe ordinò poi, che i ricettatori, i complici, e fautori degli eretici sian privati di tutt'i loro beni, e relegati in vita; ed i loro figliuoli perpetuamente infamati.

2. Coll'altra costituzione *apostatantes* ordinò il detto imperatore che gli apostati, o sian coloro che si separano dalla fede cattolica non solo, che da voto, o professione religiosa sian perseguitati come infami, e confiscati i loro beni, rimanendo incapaci d'ogni successione, e privi d'ogni dritto.

4. Passato poscia questo regno agli Austriaci di Spagna, Filippo II vietò ogni commerciotra i turchi, o mori musulmani, ed i turchi e mori battezzati, qual'oggetto si ordinò, che i musulmani portar dovessero una fascia di panno giallo larga quattro dita circa al vestito per distinguersi. Pramm. 1. tom. 44 *de commercio seu consuetudine inter Turcis et alios sacro fonte ablutos*.

5. Filippo IV ordinò poi che i turchi portassero in mezzo della testa un cerro di capelli, e sottopose a sette anni di galea gli schiavi, che a ciò contravvenissero, ed i padroni alla perdita di essi, e di ducati 1000 da applicarsi al regio fisco. Pramm. 2. tom. 44.

6. Il medesimo Filippo II per impedire ai turchi battezzati il far ritorno alla loro superstizione vietò di partirsi dal regno senza licenza del Re *in scriptis obtenta* sotto pena della perdita della libertà, e di ducati 1000 per coloro i quali ciò permettessero. Pramm. 1. tom. 223 *de servis manumissis*.

7. Ed inflisse la pena di galea per tutti i turchi, e mori, che essendo fatti liberi non andassero a rivelare nella regia cancelleria i loro nomi, cognomi e segni delle loro patrie. Pramm. 2. ivi.

8. Filippo III vedendo gl'inconvenienti, che provenivano dall'asportazione delle armi degli schiavi, comandò che niun portar ne potesse sotto pena riservata al real arbitrio non ostante qualunque licenza che ne avessero. Pramm. 3. ivi.

9. Filippo IV ordinò di non potersi comprare schiavi senza permesso de' regj officiali sotto pena di cento once a contraventori, ed altra corporale riserbata al sovrano arbitrio. Pramm. 4. ivi.

10. Il Re Ferdinando III il cattolico per distinguere gli ebrei dai cristiani, ordinò sotto pena di un'oncia d'oro per ogni volta, che ogni giudeo portar dovesse il segno di panno rosso in petto. Pramm. 1. tom. 73.

11. L'imperadore Carlo V per impedire il mescolamento pericoloso de' giudei coi cristiani ordinò che si cacciassero interamente dal regno, e fino a che non fossero discacciati assegnò loro un luogo separato, ove dimorar potessero, ed obbligò i maschi a portar in testa il cappello, o berretta di color giallo o rosso e le donne una fascia del medesimo colore, sotto pena di confiscazione de' loro beni. Pramm. 2. ivi.

12. Filippo II poi aggiunse le pene di cinque anni di galea ed altre corporali riservate al sovrano arbitrio per quei giudei, che

vengono in regno, e vi si trattengono senza portare il segno divisato. Pramm. 3. *Filippus eodem*.

13. Il Re cattolico Carlo Borbone benché avesse ai tre febbraio del 1740 ammesso gli ebrei per anni 50 nel regno, pure ai 30 luglio del 1747 interamente scacciogli, e gli escluse da questi regni delle due Sicilie. Pramm. 7 §. 7.

Delle conventicole, e radunanze proibite.

1. Con due prammatiche, una del Re cattolico Carlo III e l'altra di Ferdinando IV si proibiscono tutte le adunanze de' liberi muratori. Pramm. 1. tit. 116.

2. Onde si delegò la giunta di stato a procedere *ex officio*, e *ad modum belli* siccome nei delitti di lesa Maestà. Pramm. 2. tit. 116.

3. E si rinnovarono tutte le precedenti reali determinazioni, e si proibì ogni illecita unione. Pramm. 3. ri.

De' libri proibiti dalla regia autorità.

1. L'imperatore Carlo VI proibì primamente le riflessioni morali, e teologiche, perchè piene di massime storte e false; il libro intitolato *Turris fortitudinis propugna a filiis lucis contra filios tenebrarum*; e le lettere di risposta di un particolare di Roma ad un amico di Napoli sopra la pendenza di Gravina. Pramm. 2.

2. Il Re cattolico Carlo Borbone vietò poi espressamente le lettere giudaiche, e la corrispondenza filosofica, istorica, e critica ristampata nell'Aia nell'anno 1738 divisa in sei tomi in ottavo; e le lettere filosofiche di Voltaire stampate a Laven nel 1737 in un tomo anche in ottavo, ambedue in idioma francese; il notiziario impresso in Roma e l'altro notiziario impresso nella città di Bologna.

3. Il magnanimo sovrano Ferdinando V in fine vietò i seguenti libri: La verità difesa. Il libro che ha per titolo la chiesa, e la repubblica dentro i loro limiti: *La philosophie de l'histoire ou dictionnaire theologique* (attribuito a Voltaire). *La chandel d'Harras, droit de l'homme sur l'homme: le christianisme dévoilé, analyse de la religion Chretienne par monsieur Maris: examen important par milord Bolingbroke: catechisme de l'honete homme; dialogue de qui doute et de qui adore; derniers mots d'Epictete a son fils; idee de la Mothe le Vayer*. Finalmente un libretto intitolato *memoire sur les libertés de l'eglise Gallicane*. Inoltre si proibiscono la gazetta intitolata notizie del mondo, tutte le opere di Voltaire, e l'opera dell'abate di Mably, che ha per titolo i dritti ed i doveri del cittadino.

Del culto da prestarsi al Sacramento della SS. Eucaristia, e delle processioni in onore di Dio e de' Santi.

1. Filippo Secondo rimieramente ordinò, che incontrandosi il SS. Sacramento per la città si dovessero tutti inginocchiare, o si vada in carrozza, a cavallo, o a piedi, ed obbligò ognuno a prestare al SS. Sacramento tutt'i dovuti ossequi, ed accompagnarlo colla dovuta venerazione fino alla Chiesa. Pramm. 1 tom. 52.

2. Il re Carlo II prelesse che nella festività del *Corpus Domini* e per tutto l'ottavario di essa niuno ardisca di passare per questa città con carrozze, galessi, carri, e some cariche sotto pena di onze 25 d'oro per i padroni de' gni, e di sei mesi di carcere, e di altre pene per i cocchieri, alestieri, carresi, e conduttori di some. Pramm. 2 ivi.

3. Ferdinando IV infine proibì i battenti, ed i rappresentanti i misteri della passione nella settimana Santa ed in ogni altro tempo dell'anno sotto pena della frusta. Pramm. 1 tom. 54.

4. Dal Re Federico Aragona si stabilì pria, che nella festività del Corpo di Cristo debban portare cinque aste del pallio i cinque nobili eletti dei cinque sdili, ed una l'eletto del popolo, e le due altre una il Re, e l'alta il Principe ereditario. Capitoli e grazie del re Federico, anno 149.

Nuova polizia ecclasiastica diplomatica su questa materia.

1. Con reale rescritto de' 24 maggio 1736 si ordinò che tutt'i ministri debbano interveire nella processione del Corpo di Cristo.

2. Con reale rescritt del 27 maggio 1736, si fissò il seguente ordine: Quelli della vicaria vadano avanti, dopo quelli della sommaria, in seguito quelli del sacro regio consiglio, in fine i ministri della realcamera di S. Chiara.

3. Con reale rescritt del 10 luglio 1751, tutte le processioni quando non sono prescrite da' rituali comuni della chiesa, o non vi sia alcun particolare idulto pontificio, munito di *regio exequatur*, debbano farsi precedente licenza *in scriptis* dell'ordinario.

4. Con reale rescritto del 26 gennajo 1760 si prescisse che tutte le processioni si facciano di mattino, e non mai di giorno dopo pranzo, eccetto quella de' quattro altari, della solitaria, e di S. Gennaro.

5. Con reale rescritto del 19 dicembre 1778 si stabilì che nella solennità, e processione, che ogni anno dovrà farsi nel giorno della settuagesima per la pubblicazione, e predicazione della crociata, i governatori, sindaci, ed eletti delle popolazioni debbano assolutamente intervenire, e dare il loro braccio ed assistenza a' distributori, e procuratori per facilitare l'esigenza dell'elemosine delle bolle, ed il trasporto del danaro da luogo a luogo.

Dell'osservanza delle feste, ed in quali giorni si permettono le opere fabbrili, e delle feste.

1. Il piissimo Carlo VI vietò primieramente potersi carcerare alcuno in tempo di festa per debiti, o altre cause civili, affinchè non si distraesse dall'ufficio di religione sotto pena di nullità di atto, e della perdita di quello per cui ordinata si fusse la carcerazione. Pramm. 2 tit. 65.

2. Carlo Borbone proibì poi l'asportazione delle armi qualsivoglia in tempo di feste sotto pena, oltre di quel che trovasi minacciato nelle prammatiche di un anno di carcere. Pramm. 1 ivi.

3. Per dare agio alla povera gente, che si sostiene colle proprie braccia, di poter vivere comodamente, avendone ottenuta provvisione da Benedetto XIV, fissò i giorni festivi, ne' quali soli vietò potersi faticare, e questi sono tutte le domeniche dell'anno, le feste di Pasqua di Resurrezione e di Pentecoste, i giorni della Circoncisione, Epifania, Ascensione, corpo di Cristo, e natività di nostro Signore, i giorni della Purificazione, Annunciazione, Assunzione, Natività e Concezione dell'Immacolata Vergine Maria, il giorno natalizio de' SS. Pietro e Paolo, il giorno di tutt'i Santi, e di ciascuno speciale patrono delle città; s'inculcò poi lo istruirsi i fanciulli nella dottrina cristiana, e vietò sin tenersi le botteghe aperte in quelli giorni, eccetto solo quelle di commestibili, e le altre, che abbiano bisogno di lume ingrediente: si vietò a' saltinbanchi, ed istrioni di far traffico di loro merci prima delle ore 22, e si proibì il farsi mimiche rappresentanze in tempo di quadragesima sotto pena di carcere. Pramm. 1 tit. 79.

4. Ferdinando II tra le grazie concesse alla città di Napoli appose di non poter entrare in città some di animali sotto pena della perdita di esse, da assegnarsi alla chiesa dell'Annunciata: tra le grazie del re Ferdinando II anno 1486.

5. Il re Ferdinando IV a' 9 febbrajo del 1790, rinnovando le antecedenti sovrane risoluzioni, stabilì quanto segue:

1. Che non si possa affatto lavorare nelle domeniche, e nelle altre feste comandate, nei quali giorni tutte le botteghe debbon essere chiuse, a riserva di quelle destinate a vender le cose commestibili, ed ogni altro alimento pel sostentamento della vita; ed eccettuò anche quelle, ch'eziandio senza il mercimonio han bisogno di esser tenute aperte per ricevere il lume ingrediente.

2. Che ne' suddetti giorni festivi i saltinbanca, ed i cerretani non escano in piazza a smaltire le loro robe, se non nel giorno dopo le ventidue ore: e che in tempo di quaresima non si facciano i giuochi pubblici da corda, nè altre mimiche rappresentanze dagl'istrioni sui palchi, sotto pena ai contravventori di un giorno di carcere, da eseguirsi in questa metropoli da' capitani di strada, precedente ordine del ministro delegato, e nelle città del regno dai sindaci, ed eletti delle università unitamente col governatore locale. E nel

caso , che una medesima persona così in riguardo del primo , come di questo secondo capo , trasgredisca più volte , sia il trasgressore per tanti giorni carcerato , quantevolte si troverà egli aver controvenuto.

Intendendosi tuttavia in riguardo delle botteghe chiuse , che allora tal pena debba essere eseguita quando si trovassero in atto lavorando o vendendo roba.

3. Che i capitani di strada di questa città , ciascuno nella sua ottina invigilino , e prestino ogni loro assistenza , ed attenzione a parrochi , acciocchè i fanciulli , e le fanciulle , alle quali per la loro condizione non disconvenga uscir di casa , vadano alla dottrina cristiana. E laddove essi capitani sperimentino inutili le loro insinuazioni presso i padri e le madri di famiglia , dovranno render ragguagliato il magistrato delegato , il quale informandosi dell'esposto , darà colla sua prudenza que' provvedimenti , che stimerà opportuni. E rispetto agli altri luoghi del regno , invece de' capitani di strada , s'invigilerà da' sindaci ed eletti delle università , i quali quando riconosceranno infruttuose le loro insinuazioni , dovranno darne parte a' governatori locali per le consimili opportune disposizioni.

4. Che i sussidj dotali , e le matricole delle arti debbano darsi alle persone , che sieno ben istruite nella dottrina cristiana , e facendosi abuso , dal ministro delegato si darà la conveniente provvidenza.

5. Che le maestre delle figliuole non possano aprire scuola senza essere ben istruite nella dottrina cristiana. Quante volte le chiese finora destinate ad insegnare la dottrina cristiana si stimassero non sufficienti , si daranno da noi le opportune disposizioni per quelle che sono sotto la nostra real protezione.

6. Per l'esecuzione di tutti i suddetti stabilimenti da noi fatti destiniamo il nostro caporuota con la facoltà di poter dare tutti quei provvedimenti , che stimerà utili e convenevoli , e bisognandogli de' superiori , dovrà farne a noi la rappresentanza.

7. Che qualora i vescovi osserveranno trasgrediti i nostri suddetti reali stabilimenti , o che nella esecuzione di essi in qualche particolare occorrenza accada alcuno inconveniente , potranno anche a noi parteciparlo per le opportune provvidenze , le quali anche noi ci riserbiamo di poter aggiungere alle già date di sopra , secondochè richiederanno le circostanze de' luoghi e delle persone.

Finalmente uniformandoci noi al fervoroso zelo di Sua Santità per la nostra Sacrosanta Religione , inculchiamo colla maggior premura , ed ordiniamo a' nostri vassalli il dovuto rispetto , e riverenza alle chiese. Prammatica del 3 gennaio 1749.

Di più il sovrano Ferdinando IV per mezzo del suo delegato delle feste fece le seguenti ordinanze.

1. Che non si possa affatto lavorar nelle domeniche e nelle altre feste comandate , ne' quali giorni tutte le botteghe abbiano a stare chiuse , a riserva ec. (segue come il § 1 della pramm. antecedente.)

2. Che ne' sudetti giorni festivi i saltibanchi, ed i cerretani non escano in piazza a smaltire le loro robe ec. (segue come il § 2 della pramm. antecedente.

3. Che i capitani di strada di questa città, ciascuno nella sua ottina invigilino ec. (segue come il § 3 dell'antecedente prammatica.

4. Che i sussidj dotali, e le matricole delle arti debbano darsi alle persone che saranno istruite nella dottrina cristiana, e facendosene abuso, si darà da noi la conveniente provvidenza. Con che per la capitale e sua diocesi nessuna possa essere ammessa ai sussidi dotali, ed alle matricole delle rispettive arti e mestieri, senza aver esibito in delegazione la fede del proprio parroco, così per lo buon costume, che per essere ben istruite nella dottrina cristiana, la qual fede sarà in obbligo il parroco di far *gratis* a ciascuna di loro. E che nessuna donzella possa essere ammessa a sussidj dotali senza il documento di aver esibita parimenti in delegazione la stessa fede di essere ben istruita nella dottrina cristiana, e di esser di buon costume. Che le maestre di figliuole non possano aprire scuola senza esser ben istruite nella dottrina cristiana. E per la capitale e sua diocesi senza aver anche le medesime esibite prima in delegazione la fede della loro idoneità, e del loro buon costume, che il proprio parroco sarà in obbligo di far *gratis* a ciascuna di esse. E l'arcivescovo debba invigilare all'adempimento di questo dovere del parroco, e darne parte a noi in caso di controvenzione.

5. Che siccome colla prammatica precitata Sua Maestà si compiacque di dichiarare, che quante volte le chiese destinate ad insegnare la dottrina cristiana si fossero stimate non sufficienti, si sarebbero date dalla Maestà Sua le opportune disposizioni per quelle che sono sotto la sua real protezione. Così per la capitale, oltre alle chiese, che finora sono state addette, restino giusta il citato editto destinate come sussidiarie per lo stesso esercizio le seguenti — Per la parrocchia di S. Maria a Cannello, la chiesa de' padri scolopj alla duchessa. Per la parrocchia di S. Maria a Fonseca, la chiesa de' PP. minimi di S. Maria della Stella. Per la parrocchia di S. Giacomo degl'italiani, la chiesa di S. Niccola la Dogana. Per la parrocchia di S. Giuseppe a Cristofaro, la chiesa di S. Maria la Nuova, ed in mancanza di questa, la congregazione del terzo Ordine incontro S. Giovanni Maggiore. Per S. Maria della Scala, la chiesa di S. Filippo e Giacomo de' Berrettari. Per S. Maria della Pietatella, la chiesa delle Grazie. Per S. Maria di Porto Salvo, la chiesa di S. Onofrio de' Vecchi. Per S. Sofia, la chiesa di S. Maria della Pietatella. Per S. Maria delli Vergini, la chiesa di S. Severo de' PP. conventuali, e la cappella de' saponari. Per S. Tommaso de' Capuani, la chiesa della Pace. Per S. Maria della Catena, la chiesa di S. Lucia, Grancia delle monache di S. Sebastiano.

6. Che qualora i vescovi osserveranno trasgrediti i suddetti regali stabilimenti ec. (segue come al §. 7. della pramm. antecedente.

Finalmente in nome di S. M. resti inculcato colla maggior premura, ed ordinato il dovuto rispetto alle chiese.

Ed affinchè il presente bando abbia tutta la sua osservanza , ciascuno che abbia la temerità di trasgredirlo , o farlo trasgredire incorra nella pena di ducati cento, e di altre pene ad arbitrio di S.M. da applicarsi al regio fisco. Bando del 9 febbrajo 1792.

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica su questa materia.

1. Con reale rescritto del 19 luglio 1738 il Re Carlo III stabilì appartenere al Re, e suoi ministri il conceder licenze per solennizzar le feste, e per la maniera, colla quale debbansi celebrare, o il proibire la solennizzazione.
2. Con reale rescritto del 8 aprile 1740 si prescrisse che dal mezzo giorno del giovedì santo sino alla stessa ora del sabato santo sia vietato il camminar carozze per la città.
3. Con sovrano rescritto del 3 settembre 1740 fu risoluto che mancando i superiori de' regolari di fare il solito invito nelle solennità al governatore e giudice , ed agli amministratori delle università de' luoghi , con andar'essi , o con mandare un semplice religioso , potranno scusarsi d'intervenirvi : nelle funzioni regali di *compleannos* , e simili , non volendo gli amministratori andare nelle chiese de' regolari , possono eleggere qualunque altra chiesa a loro arbitrio per cantare il *te deum* : e volendo i regolari replicare nelle loro chiese le solennità non gli si possa impedire.
4. Con reale rescritto del 4 settembre 1740 fu determinato che nè i vescovi , nè i vicarj generali , nè li cursori possano esigere pena , o prestazione alcuna da coloro , i quali faticano , o introducano viveri in giorni di festa.
5. Con reale rescritto del 6 febbrajo 1749 furono sospese tutte le salve , che le fortezze del regno , facevano in occasioni di festa e di processioni.
6. Con reale rescritto del 21 maggio 1750 si determinò che i governatori locali non avesser data licenza alcuna per faticare ne' giorni festivi di stretta osservanza.
7. Con reale rescritto del 2 settembre 1752 si proibì a' salinitrari il faticare ne' giorni festivi.
8. Con reale rescritto de' 14 ottobre 1754 si ordinò che i vicarj foranei si astenghino di dar licenza di vendere commestibili ne' giorni festivi , e riscuotere pene pecuniarie da chi non l'abbia ottenuta.
9. Con reale rescritto del 3 novembre 1753 si permise ai barbieri l'esercitare la loro arte nei giorni festivi.
10. Con reale rescritto del 10 ottobre 1754 non si permettono giammai gli armamenti in occasione di feste.
11. Con reale rescritto del 14 settembre 1757 le carozze , i calessi , e simili impedimenti , non passino per le strade , in dove si fanno i lumi in onore del glorioso S. Gennaro nelle tre sere precedenti alla festa dalle ore 23 sino alle ore 4 della notte.
12. Con reale rescritto del 22 luglio 1758 i vescovi non avranno

drutto di proibire l'immissione, e l'estrazione de' viveri, e vettovaglie ne' giorni festivi.

13. Con reale rescritto del 9 agosto 1761 si proibisce il giuoco della lotta in tempo di festa.

14. Con reale rescritto del 8 febbraio 1766 la gente, che va mascherata ai festini dell'ultimo giorno di carnevale, e si ritira nella mattina di quaresima al far del giorno, si carceri.

15. Con reale rescritto del 24 giugno 1769 si proibisce lo sparo de' mortaletti, e de' schioppi nelle occasioni delle feste, e processioni, che si fanno dentro l'abitato.

16. Con reale rescritto del 17 gennaio 1784 nella mattina sola della domenica e delle feste di obbligo principali e solenni dell'anno, i magistrati, anche le corti ecclesiastiche con decreto de' 10 maggio 1783 e con dispaccio de' 17 febbraio 1784, non permettono di catturarsi i debitori, affinchè si dia loro tempo di assistere liberamente ai divini uffizj; restando però in arbitrio de' giudici laici di dare particolare licenza a petizione de' creditori di carcerarsi i loro debitori anche nella stessa mattina di domenica, e di altre feste principali, quando si tratti di debitore di somma rilevante, o debito doloso, o sia di truffa, o vi concorrano circostanze tali, che la prudenza del magistrato giudichi doversi prontamente eseguire l'arresto del debitore.

17. Con reale rescritto del 8 agosto 1789 il Re dichiarò per punto generale, che nelle feste si fossero permessi i fuochi artificiali, lo sparo de' mortaletti (qualora non si faccia dentro l'abitato) ed il suono de' tamburri, a titolo però d'istrumento per festa, e non già per pompa militare.

18. Con reale rescritto del 10 luglio 1779 nuovamente si proibisce lo sparo de' cannoni ne' castelli.

19. Con reale rescritto del 16 maggio 1796 s'inculca di nuovo l'osservanza delle feste, e s'incarica a' vescovi, ed a' presidi l'esecuzione.

Dei vescovi e degli altri prelati; loro elezione, obbligo ed onorificenze dovute. Dell'amministrazione delle rendite delle loro chiese dopo la morte di essi, e degli spogli delle medesime.

1. Il Re Ruggiero primieramente ordinò, che morto il prelato le rendite della chiesa si amministrassero da tre de' migliori de' preti della medesima chiesa, e soddisfatti i pesi, si conservasse il resto pel futuro prelato, che vi sia da succedervi. *Const. pervenit ad audientiam nostram l. 3 t. 31.*

2. Carlo II D'Angiò stabilì poi, che chiunque, non avesse padronato su di chiese, o privilegi, non possa ingerirsi nella elezione de' prelati, o nella collazione de' beneficj ecclesiastici. *Capit. Item statuimus, quod officiales.*

3. Il nostro Re Ferdinando IV in fine dichiarò espressamente, che il sovrano sia il protettore de' sacri canoni, e delle chiese del

suo dominio ; perciò stabili , che ogni prelato successore debba individualmente rappresentargli l'importo dello spoglio ritrovato del defunto prelato , e l'uso , che intende farne ed attendere il reale oracolo a tenore della bolla ottenutane da Benedetto XIV ; stabili inoltre , che tutt'i frutti , rendite pendenti , esatte e non esatte appartengano alla chiesa del prelato defunto , e non già alla camera apostolica : ch'essi frutti non si possano sequestrar mai vivente il prelato , ma dopo della di lui morte inventariarsi dal vicario capitolare e chiuse in una stanza , i mobili suggellarsi e custodirsi le chiavi da un notajo per consegnarli al nuovo prelato , che deve venderli , ed impiegargli in riparazioni della chiesa cattedrale , che non avendo bisogno a beneficio delle chiese parrocchiali , abaziali , ed altre consimili. *Spolia praesulum regni Neap. distrahantur , ipsisque ecclesiis , quibus is praefuissent addicantur , quae si satis instructae fuerint ad sarta tecta parochialium ecclesiarum erogentur.* Pramm. 1 tit. 227.

4. Per lo che l'istesso sovrano con altra prammatica emanata a' 12 luglio 1789 , tolse i collettori , e succollettori camerali de' frutti delle chiese vacanti , rinnovò la costituzione di Rugiero , che incomincia *Pervenit ad audientiam nostram* sotto il titolo *de administr. Rer. eccles. post mortem praelat.* ed ordinò che vacando le chiese maggiori , o minori , i locali governadori ne avvisassero Sua Maestà per destinarvi i regj economi per la custodia de' beni , e distribuzione de' frutti. *Pramm. 1 tit. 3 vol. 5. De administ. bonor. ecclesiast. post mortem praelat. ubi de monte frumentario.*

5. Avendo poi ordinato di crearsi i regj economi in ciascuna diocesi , formò le seguenti istruzioni dirette ai fiscali delle udienze.

I. Vuole dunque Sua Maestà che vostra signoria abbia la generale ispezione sulla condotta de' regj economi , eletti che saranno : con esigere da essi la conveniente cautela , e sicurtà , così per la retta amministrazione de' beni delle chiese vacanti in tutte le diocesi , come per l'esazione della lor rendita e frutti , e quindi farsene la distribuzione a tenore delle reali leggi sopra questo particolare.

II. L'economo regio , che sarà destinato in ciascuna diocesi avrà la facoltà di destinare egli negli altri luoghi della medesima diocesi i sottoeconomisti , de' quali dovrà egli assolutamente essere responsabile ; ed esigere da' medesimi il conto dell'amministrazione a loro confidata : dovendo tutto andare a carico e peso del regio economo , che li destina.

III. Sarà obbligato l'economo regio rimettere il conto a vostra signoria dell'amministrazione di ciascuna chiesa , badia , o beneficio vacato nella diocesi , con formare lo stato , dove non vi sia , delle rendite e de' pesi per rimettersi alla camera reale e dovrà parimenti a vostra signoria riferire quello che occorre , a tenore della legge per potersi da Sua Maestà dare le provvidenze convenienti sulla retta distribuzione , che dovrà farsi per lo bisogno della chiesa e de' poveri in conformità della medesima legge.

IV. Il detto conto dovrà contenere l'esazione così della rendita, e de' frutti maturati e non esatti, come de' frutti pendenti in tempo della vacanza, e de' frutti, che matureranno sino al dì del possesso del nuovo. Ed un consimil conto si dovrà passare all'ispezione del nuovo beneficiato, secondochè vien dalla legge prescritto.

V. Dovrà anche l'economo regio, come occorreranno le vacanze nella diocesi, riferirlo subito a vostra signoria per doverne riscontrare la real camera, lasciando il carico a' governadori locali a tenore della legge, di darne anche l'avviso a Sua Maestà, per tenersi in tal guisa un compiuto registro delle vacanze, e per potersi evitare ogni frode o negligenza.

VI. Gli economi regj stessi saranno anche tenuti di dare subito l'avviso a vostra signoria delle vacanze delle chiese cattedrali, per passarsi anche da lei alla sovrana intelligenza la nota de' migliori e più fedeli, e savj soggetti della cattedrale vacata, per farsi da Sua Maestà la destinazione prescritta dalla legge de' tre regj economi, ed amministratori delle cattedrali medesime.

VII. In considerazione della sicurtà, che dar debbono gli economi regj, così per li sottoeconomi, che eleggeranno ne' luoghi della diocesi, e dell'incomodo, che debbono soffrire per la cura de' beni, per l'esazione delle rendite, e per li conti, che debbono rendere, così propri, come de' sottoeconomi, e per ogni altra fatica, che porta seco una tale incombenza. Restando anche a carico degli economi regj la soddisfazione de' sottoeconomi; si darà loro il 10 per 100 dell'esazione, che essi faranno colla chiesta fedeltà, ed esattezza.

Questi sono gli articoli delle istruzioni, che il Re ha stabilito per lo buon sistema de' regj economi, i quali, nel real nome, io comunico a vostra signoria per intelligenza sua, e degli economi da destinarsi, e per la reciproca osservanza ed esecuzione. Non lasciando nel tempo stesso di soggiungnerle, che qualora ella incontri alcuna difficoltà nella esecuzione de' presenti articoli, lo rappresenti a Sua Maestà, per potersi aggiungere, o togliere quello che farà d'uopo per lo buon profitto della esecuzione medesima — Napoli 2 ottobre 1777.

6. Si formarono poscia i seguenti appuntamenti dalla real camera relativi alle chiese e beneficj vacanti.

1. Si è appuntato, che i regj economi debbano somministrare il solito stipendio agli economi curati delle parrocchie vacanti, da doversi liquidare tal solito da rispettivi fiscali delle provincie, e per istabilimento fisso, farsi il pagamento per quel tempo, che l'economo curato ha esercitato l'interina cura delle anime, e ne' casi particolari si faccia la solita decretazione, che il fiscale, verificato il solito, ordini all'economo regio il pagamento per lo tempo, che ha servito la chiesa, e che continui sino al possesso del nuovo provisto.

2. Si è appuntato che gli stessi ordini si debbano spedire ai fi-

scali per soddisfare da' regj economi gli altri pesi forzosi, soliti, ordinarij, e legittimi.

3. Si è stabilito, che sulle dimande degli eredi anche poveri de' defunti beneficiati per esser sovvenuti dai frutti maturati, e non esatti, siccome si è da Sua Maestà risoluto quel, che convenga farsi nelle vacanze delle parrocchie, ed altri beneficj residenziali, così occorrendo darsi provvidenze per gli altri beneficj non curati, nè residenziali, si faccia la decretazione, che visti i conti de' regj economi, si desse la conveniente provvidenza.

4. Occorrendo, che pendente la vacanza, si debbano le chiese provvedere di nuovi e necessarij sacri arredi, o debbano anche risarcirsi le fabbriche, in tal caso dovranno i fiscali informarne la real camera distintamente su la precisa necessità, su la spesa necessaria per le ulteriori provvidenze, e per l'istantanee riparazioni provvegga subito il fiscale, e ne dia conto.

5. Trattandosi di canonicato senza prebenda, quali abbiano le sole distribuzioni cotidiane, e che tali distribuzioni non si sieno stabilite in luogo di prebenda, in tal caso esibendosi legittimi documenti, da' quali apparisca, che non vi sia prebenda alcuna, e che per lo passato i frutti si sieno ripartiti agli altri canonici, o partecipanti interessati, e che i suddetti frutti annuali, o sia la congrua canonica non ecceda la somma di ducati 60 non si debbano sequestrare dal regio economo, e trovandosi sequestrati, si ordini il dissequestro, acciocchè in tal guisa si provvegga non meno alla tenuità della congrua de' canonici, o partecipanti, che all'interesse de' poveri, ove la rendita eccedesse la suddetta somma di ducati 60.

6. Ricorrendo i pensionisti per esigere le loro pensioni, durante la vacanza, e presentando nella real camera i documenti del possesso, in cui sono d'esigere, dalla bolla munita di *regio exequatur*, e della residenza in regno, o della dispensa a tale obbligo, e per quanto tempo se ne ordina il pagamento. Se poi le pensioni sono state imposte dagli ordinarij, in tal caso si dovranno esibire i documenti della bolla spedita dall'ordinario, del possesso d'esigere, e della residenza in regno, della dispensa a tal obbligo per potersene ordinare il pagamento, e perciò niuno degli economi paghi pensione da' frutti maturati, senza l'ordine della camera reale sotto pena di reiterati pagamenti.

7. Si è appuntato coerentemente agli ordini generali di Sua Maestà, che tutt'i benefizj di patronato laicale vacanti, che si trovano sequestrati da' regj economi, quante volte non costi della fondazione, o erezione in titolo, debba ordinarsi al fiscale, che ne disponga il dissequestro, con lasciarsi a' legittimi padroni la facoltà di eleggere i cappellani, coll'obbligo di far adempire ai pesi, e con insinuarsi alle rispettive curie ecclesiastiche di non ispedire più bolle d'istituzioni contro la natura de' beni, e de' legati pii, ed in pregiudizio della reale giurisdizione.

8. Apparendo dalle relazioni de' fiscali, che ne' benefizj di juspa-

tronato non vi sia la fondazione, o erezione in titolo, non si ordini il sequestro, col dippiù, che si è appuntato nel suddetto capitolo settimo.

9. Rilevandosi poi dalle carte rimesse da' fiscali, che sebbene siavi la fondazione, o l'erezione in titolo, l'una, o l'altra non contenga tutt'i requisiti canonici, per costituire la qualità di un vero beneficio ecclesiastico di padronato: in tal caso si ordini il dissequestro con dirsi: vista la fondazione, o erezione in titolo, dalla quale non apparisce concorrere tutt'i requisiti canonici per costituire un vero beneficio ecclesiastico, si è risoluto, che si tolga il sequestro, ed i compadroni si servano delle loro *ragioni*: ed il dippiù, che si è detto nel suddetto capitolo settimo.

10. Nel caso poi, che costi della vera qualità ecclesiastica ne' beneficj de' padronati, si ordini, che la provvista si faccia dagli ordinarij a nomina de' legittimi compadroni, con osservarsi le leggi della fondazione, restando fermo il sequestro fino al dì del possesso del nuovo provvisto, riserbandosi la real camera le provvidenze su de' frutti maturati in tempo di detta vacanza.

11. I beneficj poi, che si dicono di libera collazione, mancando la fondazione, e l'erezione in titolo, si dovrà provvedere di farsene consulta a Sua Maestà, e lo stesso si pratici, quando l'erezione in titolo non contenga tutt'i canonici requisiti. E se siavi la fondazione senza legittimi successori al dritto di padronato, si faccia anche lo stesso, con registrarsi tutti in rubrica separata.

12. Trattandosi di giudizio introdotto in vicaria, o nel sacro consiglio sulla spettanza de' pretesi beneficj, o siano legati pii laicali tra i compadroni, si debba ordinare a' regj economi di astenersi di sequestrarne i beni, dovendo tali cause spedirsi presso di quelli magistrati, dove sono ricorsi.

13. Se si trattasse di cause introdotte presso de' magistrati laici, non già sulla spettanza tra i compadroni, ma sul giudizio della qualità, se siano beneficj, o legati, a tenore di reali ordini, nel caso, che il sequestro si fusse ordinato da altri tribunali laici, si debbano i rispettivi attitanti del carico della real corte informare, con riscontrarsene gli atti della vicaria, o del consiglio per quindi ordinarsi, che il danaro depositato si rimetta in corte reale, con darsi l'incarico a' regj economi di prender essi la cura interina delle rendite de' medesimi beneficj vacanti, e con doversi insinuare a' tribunali, che nel caso dovessero ordinare sequestri, si ordini a' reddenti, o a' conduttori di farne deposito presso de' rispettivi regj economi delle diocesi, quali precedenti le debite cautele, sono stati già destinati da Sua Maestà, e ciò affinchè non ne nasca confusione, nè maggior dispendio alle chiese.

14. Essendo pervenuto a notizia della real corte, che sieno vacati varj beneficj, che si posseggano da persone non residenti nel regno, e per tal motivo si occulta la vacanza forse per malizia, o dolo de' procuratori, i quali continuano ad esigere dopo la vacanza, si è perciò risoluto ordinarsi per mezzo de' fiscali a' regj

economi, che nel caso che abbiano notizia di essersi occultata la morte del beneficiato, o che non avesse il beneficiato, la dispensa all'obbligo dalla residenza, riferiscano subito per mezzo del fiscale alla real camera per darsi le ulteriori provvidenze.

15. Si ordina a' fiscali, che facciano dare da' governatori locali tutta l'assistenza a' regj economi per l'esazione delle rendite delle chiese, e de' beneficj vacanti, ed in caso, che alcuni de' governatori locali fussero renitenti, si chiamino in residenza.

16. Essendosi comandato nel quarto articolo delle reali istruzioni, che sia obbligato l'economo regio rimettere al fiscale della provincia il conto dell'amministrazione di ciascuna chiesa, badia, o beneficio vacato nella diocesi, con formare lo stato, ove non ci han delle rendite, e de' pesi per rimettersi alla real camera, e non vedendosi, che i regj economi abbian adempito a rimettere lo stato alla real camera, debbano invigilare i fiscali per la debita esecuzione.

17. Dovranno i fiscali dare tutta l'assistenza, anche per mezzo de' governatori locali e con insinuazione da farsi alle rispettive curie ecclesiastiche, acciocchè somministrino tutt'i lumi, che necessitano a' regj economi per formare lo stato delle rendite, e de' pesi de' beneficj vacanti, ed ove s'incontri qualche ostacolo, si rappresenti per le ulteriori provvidenze.

18. In occasione de' dubj fatti da regj economi per le difficoltà, che incontrano nel dilucidare le vere rendite e pesi de' vacati beneficj, e delle occultazioni, che si temono degli effetti de' medesimi beneficj, si dovrà ordinare a' fiscali, che per mezzo de' governatori locali procurino di avere tutte le notizie, per comunicarsi a' regj economi, incaricando loro la più esatta diligenza in un affare, che interessa il bene della chiesa e de' poveri.

Tali istruzioni vennero da Sua Maestà approvate, e con real dispaccio de' 21 aprile del 1781 confermate.

Indi il Re per sollievo de' poveri formò il monte frumentario per potere soccorrere la povera gente nell'inverno, acciò avesse il comodo di trovar grano per la semina, e formò il seguente piano per lo regolamento dello stesso.

1. Che il monte debba erigersi in casa della dogana, da destinarsi il luogo dal presidente governatore, e che sia il più atto e sicuro per la conservazione del danaro, e per la situazione degli ufficiali, che debbano cogli avventori trattare, riserbando una stanza separata per tenere la cassa maggiore del danaro con tre differenti chiavi, come si pratica in ciascun banco, da conservarsi una di esse dal delegato protettore, l'altra dal primo governatore, e la terza dal cassiere, acciò non si possa aprire senza l'intervento di tutti.

2. Il fondo del monte sarà unito in uno de' banchi di questa capitale, che venga destinato da Sua Maestà, dal quale banco si faranno per tutto il mese di ottobre le rimesse in moneta nella città

di Foggia in diverse partite , e nel modo , che dal delegato dello stesso banco , o dagli altri suoi colleghi si crederà più sicuro.

2. Per agevolare tal rimessa disporrà la Maestà Sua , che i perceptor della real dogana , e della provincia di Lucera introitino nel monte le somme , che rimettere dovrebbero per tutto il suddetto mese di ottobre alla real corte in questa capitale , col certificato del quale introito il banco depositario de' suddetti ducati 120000 farà dell'equivalente introito alla real corte.

4. Dovrà essere il fondo del monte impiegato in soccorso delle spese necessarie alla semina , coltura e raccolta de' terreni atti a semina in beneficio de' massari , che tengono i proprj territorj , o de' coloni , che l'hanno in affitto , con somministrare loro per ogni versura non più di ducati 18 (che è la parte maggiore di quella spesa , che l'attuale stato della semina per esperienza dimostra di essere necessario per semina , coltivo , e raccolto di ogni versura) e questi ducati 18 a versura si debbano ripartire in tre disuguali quote , siccome la perizia di tale industria suggerisce e richiede , cioè , nel tempo della semina , dopochè sarà dal massaro , o colono disposto il terreno ad essere immediatamente seminato : nel tempo di coltivarlo , e similmente nel tempo prossimo alla raccolta , affinchè vi sia la sufficienza per ogni quota corrispondente al bisogno , con che però nell'esazione delle somme anticipate debba il monte essere preferito al padrone del feudo , se il territorio sia stato al debitore affittato.

5. Ed acciocchè nel somministrare la prima quota per la semina vi sia sempre la sufficienza per l'altre due quote , si terrà un conto esatto del soccorso che siasi richiesto per la semina , distribuendo in ogni anno tanta somma , che sia corrispondente al danaro che tiene il monte per fare il pieno di tutte tre le quote.

6. Siccome il fondo del monte metà perviene dal fondo delle vacanze , e degli spogli , e l'altra metà dall'imprestito de' banchi , così chi riceve la sovvenzione dal monte , debba pagare al medesimo l'interesse del 3 per 100 per la rata del tempo del danaro , che riceve per la semina , per coltivo , e per raccolta , e questo debba interamente andare in beneficio de' banchi.

7. I debitori del monte debbano soddisfare la sorte , e gl'interessi con quel modo , ed in quel tempo , che il delegato protettore del monte stimi essere il più giovevole per l'opera , e meno gravoso per i debitori.

8. Le sovvenzioni , o siano prestiti , dovranno darsi a que' massari , o coloni , che colla loro richies!a accompagnano un certificato del governadore locale , della persona ecclesiastica di maggior dignità del paese (in considerazione di essere parte de' fondi del monte un prodotto di rendite ecclesiastiche destinate dalla clemenza del Re a pii usi) , e dagli amministratori della propria università *sub poena falsi , et gratis* , il quale accerti la quantità del terreno , che posseggono atto a semina , la loro impotenza a seminare , e la buona fede , colla quale sieno essi soliti ad operare.

9. Per sicurezza della riscossione del danaro somministrato, si debba dal delegato protettore mandare la nota a' rispettivi governatori locali, persone ecclesiastiche, come sopra, ed agli amministratori delle università, incaricando loro di aver cura, che senza togliersi la libertà ai massari di vendere i loro prodotti, come loro riesce di comodo, il monte venga assicurato del danaro somministrato, e del corrispondente interesse, colla pena, che mancando da medesimi di ciò eseguire, sieno *in solidum et de proprio* tenuti rimborsare al monte il danaro perduto; e tali amministratori, persone ecclesiastiche, e governatore locale debbano tuttociò eseguire anche *gratis*.

10. E perchè la prima quota si somministra colla fede della università, del governatore locale, e della maggior dignità ecclesiastica, che accerta la qualità, e l'estensione del territorio atto alla semina, ed il massaro, o colono non sia nello stato di seminarlo; quindi se chi riceve la prima sovvenzione non l'impiega effettivamente per la semina, ma ne faccia altro uso, debba essere obbligato non solo alla restituzione del danaro coi corrispondenti interessi, ma alla pena di sei mesi di carcere: e quei governatori, dignità ecclesiastiche, ed amministratori delle università, i quali hanno dato fuori la prima fede, debbano immediatamente dare avviso al delegato protettore di non essersi seminato quel territorio, acciò si possa agire contro del debitore, e non dandosi da' medesimi tale avviso, sieno tenuti *in solidum* alla restituzione del danaro, e degl'interessi in beneficio del monte.

11. Non si possa somministrare la seconda quota senza la fede *sub pœna falsi et gratis* della università, dignità ecclesiastica, e governatore locale, di essersi adempito alla semina. E così abbiassi a praticare nella contribuzione dell'ultima quota. E qualora le fedì fossero mendaci, sieno tenuti coloro, che l'hanno fatte così alla pena del falso, come ciascuno di essi *in solidum* rimborserà al monte la perdita del danaro. In seguito di che tanto i governatori locali, dignità ecclesiastiche, quanto gli amministratori di ciascuna università saranno cerziorati dal delegato protettore delle rispettive quote, che si distribuiranno nel distretto del loro territorio: e dovranno invigilare alla effettiva versione, che se ne faccia ne' richiesti rispettivi usi, con essere tenuti *de proprio et in solidum* quando usino negligenza in adempirvi.

12. Qualora i governatori locali, persone ecclesiastiche, e gli amministratori delle università non facessero le fedì *gratis* a' massari e coloni, e riscuotessero qualunque menoma somma, resti in arbitrio del delegato protettore d'imponer loro quella pena, che stimerà necessaria per tale controvenzione.

13. Contro i debitori si possa spedire dal delegato protettore il mandato esecutivo *contra infrascriptos* colla semplice fede del razionale, come esecutore del danaro fiscale, ed il delegato protettore abbia a procedere tanto contra de' debitori, che contro gli amministratori delle università e governatori locali, che non aves-

sero adempito a ciò, che loro è stato incaricato, con la privativa a qualunque altro giudice, o supremo magistrato, ancorchè i medesimi fussero locati nella regia dogana.

14. Chi chiede la sovvenzione, o sia prestito possa esibire per cautela del monte il pegno di oro o di argento equivalente alla sorte, ed interessi, qual pegno si farà osservare, ed apprezzare dall'orefice da destinarsi dal governo del monte, il quale dovrà tener conto della sorte somministrata, e di due anni d'interesse, ed a pericolo dell'orefice si abbia a ricevere tal pegno colla descrizione, peso, ed apprezzo in iscritto, e riponerlo nella cassa maggiore, con darne il riscontro al debitore, per restituirlo dopo la soddisfazione, o vendendolo, elasso il biennio; ben inteso però, che chi dà il pegno, non sia tenuto a quelle cautele ne' precedenti articoli prescritte, ma deve essere tenuto ad impiegare il danaro per la coltivazione del terreno.

15. Saranno preferiti i cittadini de' luoghi demaniali, essendo solito ogni barone soccorrere i propri vassalli col grano, che danno a semenza, anche per lo proprio interesse, riscuotendone il terzaggio, e nel caso, che vi fusse avanzo del danaro del monte, oltre quello distribuito, e da distribuirsi a naturali de' luoghi demaniali, ed il barone, dopo somministrato la semenza, ricusasse dare altro soccorso per lo coltivo, e per la raccolta, possano ess'individui de' luoghi baronali ricorrere al monte, ed ottenere la sovvenzione, corrispondente però al coltivo, ed alla raccolta; ed abbia il monte ad essere preferito nella esazione delle quantità somministrate, e degl'interessi all'istesso barone.

16. Se in qualche anno accada di mancare il raccolto, si passerà l'esazione del soccorso nell'anno seguente, semprechè il colono ne abbia fatto l'abbandono nel mese di maggio, il quale abbandono debba farlo agli amministratori, alla persona ecclesiastica, e governatore locale, acciò questi accertati del vero, ne riscontrino immediatamente il delegato protettore, perchè se vi fusse soltanto scarsezza, basta, che il raccolto possa coprire il debito del monte, per doversi questo soddisfare nell'anno stesso dell'impronto.

17. Per la direzione, e buon governo del monte, e della lo-devolissima opera istituita col medesimo, verrà il monte amministrato da un delegato protettore, e da quattro governatori de' più abili e ragguardevoli individui della città di Foggia.

18. Il delegato protettore sarà il presidente governatore della regia dogana. Il primo governatore l'avvocato fiscale *pro tempore* della medesima, ed in sua assenza debba subentrare l'uditore. Il secondo governatore abbia da essere uno degli avvocati di quel tribunale; e gli altri due tra il ceto de' gentiluomini, che menano masserie di campo.

19. Questi tre ultimi governatori debbano durare per un biennio da nominarsi per terna dal delegato protettore, umiliarsene la nomina a Sua Maestà, acciò si degni eleggere coloro, che

saran di suo real gradimento ; ed affinchè contemporaneamente non termini il biennio per tutti e tre i governatori suddetti , si debba per la prima volta dopo del biennio far la nomina dell'avvocato governatore , indi elassi mesi sei dal dì del possesso del novello governatore , si abbia a far la nomina di uno de' due gentiluomini , ad elezione del delegato protettore , che sarà rimasto ; bene inteso , che debba continuare ogni governatore sino al possesso del suo successore.

20. Da questi tre governatori debbano farsi i memoriali , e senza la sottoscrizione del governatore mensuario, e quella del delegato protettore non si possa fare alcun pagamento per qualunque cagione , il quale debba eziandio essere roborato dal *vidit* del primo governatore avvocato fiscale della regia dogana , ed in sua assenza dall'uditore della medesima.

21. Il governatore del monte dovrà per lo meno ogni quattro mesi riferire così lo stato del medesimo , che gli espedienti che si stimano necessarj per lo migliore regolamento , al delegato di quel banco , che sarà destinato da Sua Maestà depositario de' fondi del monte , il quale poi col consenso , ed intelligenza de' delegati degli altri banchi possa esaminare , e pensare que' cambiamenti , e per quegli stabilimenti , che saranno stimati opportuni , e rappresentargli al Re per attendere la sovrana approvazione. E tutto quello che il governo del monte riferirà , come si è detto , al delegato del banco , dovrà anche contemporaneamente riferirlo alla camera di S. Chiara , come quella , che somministra al monte la metà del fondo, e che dee restituire ai banchi l'impronto dell'altra metà.

22. Anche sarà cura del delegato protettore di rimettere al delegato di quel banco , che sarà eletto da Sua Maestà , l'importo dell'interesse , che verrà ad esigersi in ogni anno delle sovvenzioni somministrate dal monte dedotte le necessarie spese , che dovrà fare dall'introito dell'interesse medesimo.

23. Per l'esecuzione dell'osservanza del monte ; per ora si stabiliscono tre ufficiali, cioè il razionale colla provvisione di ducati 18 al mese , de' quali ducati 3 come segretario , e ducati 15 come razionale : un aiutante del razionale con ducati 10 al mese : ed il cassiere con ducati . . . e qualora cotali cariche si conferissero a persone non abitanti nella città di Foggia , si abbiano a somministrare in ogni anno al razionale , ed al cassiere ducati 30 per cadauno , ed all'ajutante del razionale ducati 20.

24. Il cassiere dovrà dare pleggeria di ducati 1000 , e sarà cura del governatore di non far tener mai dal medesimo nella cassa corrente più di ducati 2000 , e come questi anderanno esitandosi , si abbia a prendere il danaro dalla cassa maggiore.

25. Per piantare finalmente la scrittura del monte a stilo di scrittura doppia , giusta le istruzioni , che in seguito si daranno agli uffiziali , si debbano mandare nella città di Foggia gli uffiziali de' banchi di questa capitale , riserbandosi le provvidenze da darsi da' delegati de' banchi coll'intelligenza del governo del monte , se

convenga far continuare coloro, che saranno da questa capitale mandati per dar principio all'opera del monte, o pure procedere alla elezione di altri individui.

26. Tutt'i regj ecconomi, ed amministratori destinati per la custodia de' beni, e per la distribuzione de' frutti delle chiese, ed altri beneficj vacati debbano rendere conto esatto alla Maestà del sovrano, e per esso alla real camera di S. Chiara destinata da Sua Maestà ad invigilare a tali interessi, per la debita applicazione, e pio uso, che più convenga, a tenore della prammatica sanzione emanata sotto il dì 26 luglio 1779 e si formarono le seguenti reali istruzioni per la dazione de' loro conti.

1. Dovrà ciascun economo regio, prima di ogni altro, procurare dal parroco, o dal curato di quel paese, in cui accaderà la vacanza, la fede della morte del beneficiato ec. con descriversi in essa la giornata, per fissarsi l'epoca del conto, col quale si unisca questa fede nel volume de' documenti, e liquidarsi poi la rata della rendita fino al giorno della nuova provvista, senza del quale documento il conto non può liquidarsi per la giusta rata della rendita, ed in mancanza, se ne commetterà la verificaione giuridicamente a danno del regio economo.

2. Dovrà ciascun economo formare lo stato, o sia il piano delle rendite, e de' pesi del beneficio, badie, canonicato, o chiesa, che sarà vacante, e ripartire tutto per rubrica, affitti, censi, annue entrate, ed altro, se mai vi fusse, in conformità del quale stato si formi anche il conto a tenore del quarto articolo delle reali istruzioni, con avvertire di non portare partite inesatte, perchè si caricheranno a danno proprio; e perchè non possa allegarsi inespertezza, o ignoranza per la formazione di tale stato si forma il presente dettaglio, sopra il quale ad un dipresso dovrà ciascun economo avere una buona regola e norma, cioè:

» Stato delle rendite della vacante chiesa, o canonicato, o badia etc. possiede . . . case; possiede . . . censi; possiede annue entrate . . . possiede . . . *in unum* . . . pesi della chiesa, o canonicato, o badia etc. messe num. . . anniversarij . . . sommano . . . soldo all'economo curato . . . mantenimento necessario della chiesa . . . *in unum* . . .

Se vi sono affitti in grano, o in altri generi si descrivano anche rubricatamente nella medesima forma, sia in questa guisa il piano delle rendite e de' pesi, dovrà farsi autenticare da un notajo, e riconoscersi dai governanti, e dal cancelliere della università di quel paese, dove accaderà la vacanza, i quali dovranno legalizzarlo col solito suggello, essendo i medesimi a portata di sapere gli effettivi corpi di rendita de' cittadini, o delle chiese, ad altri della loro patria; ed in mancanza, se ne commetterà la verificaione in danno di chi avrà usata una tale negligenza.

3. Dovrà ciascun regio economo presentare col conto un documento autentico, dal quale costi, se in tempo della morte dell'ultimo beneficiato, abate, arciprete, canonico ec. erano pendenti

esazioni di frutti maturati, o non esatti, de' quali parimenti, quando vi sieno, se ne dovrà fare introito in rubrica separata, per la buona regola del conto, ed il documento suddetto servirà per giustifica delle partite di simile introito, oltre dell'obbligo de' reddenti, come si dirà sotto il dettaglio del conto.

4. Ogni partita d'introito per causa di affitti di territorj, di case, o di altro corpo redditizio a chiesa, cappella, canonicato, badia ec. deve avere il corrispondente documento per essere giustificata, cioè l'obbligo del conduttore, o inquilino, se sono partite di annue entrate, o censi, le copie degl'istromenti, ed in mancanza di questi, si attende il piano delle rendite legalizzato ed autentico, come si è detto di sopra: altrimenti se ne commetterà la verifica- zione in danno del regio economo.

5. Tutte le partite d'introito, per prezzo di generi; devono essere giustificate colle fedì de' prezzi correnti in tempo della vendita, cogli atti delle subaste, e colle dichiarazioni de' compratori, perchè costi, che dall'economo regio si è usata la vigilanza di vantag- giare gl'interessi de' poveri, altrimenti se ne commetterà la verifi- cazione in danno del regio economo.

6. Ove si trattasse di nuovi affitti di case, territorj, o altro, ogni economo regio dovrà usare la diligenza di farlo *servatis ser- vantis* precedenti gli atti delle accensioni delle candele, quali do- cumenti tutti dovranno rimettersi cogli obblighi de' conduttori nel volume delle cautele, in giustifica dell'introito di quel tale affitto, anchè costi, che l'economo regio, il quale deve essere di ciò ri- sponsabile, ha procurato di migliorare la condizione degli affitti, alla di lui cura commessi, come un diligente padre di famiglia fa- rebbe per i suoi proprj interessi; altrimenti se ne commetterà la verifica- zione in danno del regio economo.

7. Tutte le partite di esito, che non sono di peso intrinseco della chiesa, badia, o beneficio ec. e che possono occorrere pron- tuariamente, si facciano dagli economi colle debite cautele, co- stando della necessità di doversi fare, quando però tali spese non eccedono la somma di carlini dieci, o poco più, ma occorrendo spesa maggiore di detta somma, dovranno riferirlo alla re- gia camera per mezzo de' fiscali, o commessarj di campagna, per attendere gli opportuni ordini, che dovranno poi rimettere in giu- stifica de' loro conti, altrimenti tali esiti non saranno fatti buoni.

8. Dovrà ciascun economo formare il conto della sua ammini- strazione a tenore dello stato, che ne avrà formato, e tanto le par- tite d'introito, quanto le partite di esito dovranno essere giustifi- cate, come si è detto di sopra, con que' tali legittimi documenti, sotto pena di commettersene la verifica- zione in danno di chi o per malizia, o per ignoranza, o per negligenza non avrà adempito a questo. E perchè non possa allegare causa d'imperizia nella forma- zione del conto, si ferma il presente dettaglio, dal quale potrà ciascun regio economo avere un lume della maniera più semplice, e più chiara, e più spedita de' conti, onde possa con facilità liqui-

darsi, e così faranno evitate le frodi e si verrà in cognizione della retta amministrazione di coloro, che cercano di segnalarsi nell'interessi de' poveri, e della chiesa.

Esemplare del conto: bilancio delle rendite del conto del canonico, della badia, della chiesa, o beneficio di . . . della città di . . . vacato per morte di . . . sotto il dì . . . fino al dì . . . che fu provvista in persona di . . . che ne prese possesso, amministrato da me sottoscritto regio economo della diocesi di . . . come dalla fede della morte del primo, e possesso del secondo nel volume delle cautele fol. 1 e 2.

Conto in genere. Introito del grano: mi fa introito di . . tom. . . di grano pervenuto in mio potere dalle rendite di questo beneficio, cioè, affitti in terreni da NN. tom. . . censi in grano da NN. per censo . . . ascende l'introito a tom. . . Esito in grano. Mi fo esito di tom. . . di grano venduto a ragione di ducati . . . il tomolo a NN. come dalla fede de' prezzi correnti, dagli atti delle subaste, e dalla dichiarazione del compratore nel volume delle cautele fol. . . e dal conto in danaro, in cui sono ad introito ducati . . E resto debitore in . . .

9. In simil guisa si aprirà un conto di altri generi, qualora ve ne fossero, e se vi sono altre rubriche di esito di censi passivi, od altro, si descriva nel conto, e se ne portino i legittimi documenti nel volume delle cautele. E l' resto si depositi nella regia camera di S. Chiara a disposizione della medesima presso del regio attitante NN. per pareggio di questo conto.

10. Ogni avanzo deve introitarsi colla presentazione del conto, altrimenti si daranno dalla real camera le provvidenze, che convengono.

11. Formato, che si sia un conto in questa guisa, se ne formi una copia, e si passi in mano del nuovo provvisto, dal quale si faccia fare una ricevuta autentica, affinchè questi dica, se s'incontrì difficoltà, o vi trovi l'amministrazione di poca fede, e formata che sia detta ricevuta, si esibisca da ciascun economo, in giustificazione di aver adempito al suo dovere a tenore del capitolo 4 delle reali istruzioni.

12. Avvertano gli economi, che il solito stipendio da somministrarsi agli economi curati delle parrocchie vacanti si deve liquidare dai rispettivi fiscali delle provincie, e stabilirsene da' medesimi i pagamenti per quel tempo, che avranno servito la chiesa, ed esercitata l'interina cura delle anime, fino al possesso del nuovo provvisto, e così gli altri pesi forzosi, a tenore del capitolo 1 e 2 degli appuntamenti della regia camera.

13. Per le domande degli eredi poveri de' beneficiati, per le spese delle chiese, sacri arredi, fabbriche ed altro, non procederanno i regj economi a pagamento alcuno, senza prima attenderne gli ordini da' rispettivi fiscali delle provincie, sotto pena di non essere ammessi i loro esiti, e di duplicato pagamento, giusta i capitoli terzo e quarto degli appuntamenti della regia camera.

14. Niuno de' regj economi paghi pensioni sopra i beneficj da' frutti maturati, senza ordine della regia camera, sotto pena di reiterati pagamenti a tenore del capitolo sesto degli appuntamenti di detta regia camera.

15. Tanto i conti, quanto le cautele si formino in carta di Genova, o altra carta della stessa grandezza, ed ogni cautela, od altro documento sia uno distinto dall'altro; ed affinchè non formino difformità, tutti gli economi si serviranno della carta di Genova, perchè vengano eguali i loro volumi.

16. Quando i regj economi avran tenuto presente quanto si è detto di sopra, e formano lo stato, il conto ed il volume delle cautele nella maniera, che si è prescritta, saranno obbligati di rimettere tutto a' rispettivi fiscali delle provincie, o commissario di campagna, come sta risoluto nell'articolo 16 degli appuntamenti della regia camera, e non vedendosi da regj economi l'adempimento, saranno costretti da' fiscali stessi, o commessario della campagna ad ubbidire prontamente, mentre ciascuno di essi deve usare la più esatta diligenza ad eseguire le provvide leggi del regnante Monarca in un'affare, che interessa il bene delle chiese, de' poveri, e dello stato: dalla segreteria del sagro regio consiglio il dì 1 gennajo 1782.

17. Con circolare degli 8 marzo 1783 la regia camera stabilì, che qualunque beneficio che vacasse, si sottoponesse al sequestro, e che nè i regj economi, nè i fiscali delle provincie avessero alcuna ingerenza nel dissequestro di essi.

18. Si stabilì di più, che il nuovo provvisto percepisca *pro rata temporis* i frutti naturali, o civili, e lasci a' regj economi a proporzione la mercede del 10 per 100 che gli spetta.

19. In oltre, che i regj economi non possano molestare gli affittatori de' beni de' beneficj, durante l'affitto, e che preferiscano gli antichi.

20. Circa all'esazione del dritto di procurazione, o sia visita, di strena, o sia sussidio caritativo, di cattedratico, e di quarta di censi, e degli obiti, che si trovano introdotti a pro delle chiese cattedrali, la regia camera fece il seguente appuntamento.

1. La procurazione a tenore del concilio di Trento, ed a tenore della tassa innocenziana, per quella parte, ch'è ricevuta nel regno, non si dee se non al visitatore nell'atto della visita, e consiste nel solo vitto, e viatico.

2. Il sussidio caritativo, secondo il concilio Lateranense III, e di quello di Londra nel XII secolo, si somministra dalle chiese inferiori al prelato ne' sommi suoi bisogni, e nelle convocazioni di sinodi, e fuori di queste circostanze non sarebbe giusto, che esazione di simil fatta possasi pretendere.

3. Il cattedratico poi è dovuto alla chiesa cattedrale *in signum honoris, et subjectionis cathedrae* e da questo soltanto sono esenti, mercè le reali deliberazioni, i beneficj di padronato regio, o

feudale, i luoghi pii laicali, le cappellanie, ed i legati pii di messe.

4. Ed egualmente possono essere esenti le chiese inferiori dal contribuire alla cattedrale la quarta parte de' censi, e degli obiti, qualora siano stati solite pagare alle cattedrali stesse, mentre dalla più alta antichità trovasi introdotta la prestazione della quarta de' censi, e degli obiti suddetti in favore di esse cattedrali, succedute alle antiche oblazioni, che fatte alle minori chiese, queste ne rimettevano alla maggiore la quarta parte, ritenendone le altre tre per la riattazione, per i ministri dell'altare, e per i poverelli: onde quelle cattedrali vacanti, che si trovavano in possesso di tali esazioni, non debbano, nè possano, per via di fatto esserne spogliate.

Si ordinò in oltre, che seguita la vacanza i regj economi dovessero immediatamente mandare lo stato.

Circa al cattedratico, strene, obiti, sussidio caritativo ed altri abusi, la real camera fece i seguenti stabilimenti.

1. Che per dritti di procurazioni, e per sussidj caritativi non potessero i vicarj capitolari pretenderli, per non essere nel caso di fare delle visite.

2. Rispetto al cattedratico ha risoluto la real camera, che si esegua giusta alla forma, e quelle limitazioni contenute nella precedente circolare.

3. Riguardo poi all'articolo della quarta degli obiti, o siano mortorj e de' censi, non ha inteso la real camera introdurre nuova esazione, e nuovo pagamento nelle chiese, e ne' luoghi, ne' quali non vi sia stato per lo addietro, ma soltanto per lo dritto di custodia, che in nome del Re nostro sovrano esercita delle cattedre vacanti, ha inteso di conservare l'esazioni solite e legittime, che dai vescovi si facevano in vita, e che non sia giusto d'interrompersene l'esazione dopo la di loro morte. Quindi ha risoluto, che vostra signoria illustrissima fa intendere questi sentimenti della real camera a tutt'i regj economi ecclesiastici di cotesta provincia, affinchè in questa intelligenza si astengano di dar molestia a quelle chiese inferiori, o comunità religiose, le quali per lo addietro sieno state immuni da tal pagamento, e specialmente farsi loro intendere, che qualunque impedimento ed ostacolo, che per opera loro si frapponga alla sepoltura de' cadaveri, sarà dalla regia camera punito con tanto maggior rigore, quanto ne meritano coloro, che usano di essere i violatori delle salutari leggi del Re nostro sovrano relative all'esequie. Ben vero potranno i regj economi medesimi ecclesiastici far esazione della quarta funebre (semprechè sia solita e legittima) e ne stia la mensa in possesso non interrotto dalle chiese, dalle quali è dovuta, dopochè siensi fatte l'esequie. Con questa occasione la regia camera ripete le non mai inutili cautele, che in materia di quarta funebre, sogliono essere prescritte indirettamente in aggravio degli eredi de' defunti, i quali non debbano per l'esequie essere tenuti

a maggiori prestazioni in occasione dell'accennata quarta, e purchè l'esazione della quarta stessa non derivi dal concilio romano del 1725, la cui pubblicazione è stata riparata in questo regno. E finalmente per quello che riguarda la pretesa prestazione delle strene, o siano doni, e delle oblazioni spontanee, ed avventizie di sopra esposte, siccome queste sono state sempre libere, e spontanee, e non si possono pretendere da' ricusanti per le pubbliche leggi dello stato, così non è stato mai intenzione della real camera di convertirle in forzose, e necessarie, di pretendere, che le mense vacanti n'esigessero la quarta dai ricusanti.

Vuole dunque la real camera, che questi suoi sentimenti si comunicassero da me a vostra signoria illustrissima, siccome adempio, per norma e governo di tutt'i regj economi ecclesiastici delle vacanti chiese di codesta provincia, nell'intelligenza de' quali si farà subito pervenire, affinchè si tolga ogni pretesto, ed ogni abuso di sinistra interpretazione della precedente mia circolare. Dalla segreteria della real camera il dì 6 settembre 1783.

16. Si stabilì in oltre, che da' regj economi ai curati destinati dagli ordinarij diocesani si dia la mercede loro dovuta, ed i proventi della stola bianca e nera.

17. In fine il Re, con real dispaccio segnato ai 15 di novembre del 1783 nel tempo stesso, che ha prescritto di osservarsi gli appuntamenti sovranamente approvati per non togliersi ai poveri, a beneficio de' quali è stato il monte frumentario istituito, ciocchè loro si appartiene, ha dichiarato, che l'articolo quinto de' generali appuntamenti predetti, in cui si parla dell'esenzione del sequestro, comprenda quattro condizioni copulative, cioè:

1. che non vi sia prebenda:
2. che le distribuzioni non sieno stabilite in luogo di essa:
3. che sieno queste ripartite ai soli interessanti:
4. che la rata della partecipazione non ecceda la somma di ducati sessanta.

A tenore di questa norma dalla Maestà Sua stabilita si forma un pregio la real camera, alla quale per sovrana degnazione è affidato l'esercizio della custodia delle chiese e beneficj vacati, di eseguire in tutte le sue parti il real comando.

18. Quindi ha risoluto, che i regj economi nei sequestri fatti fin dal dì della pubblicazione della legge de' 26 luglio 1779 o che saranno de' canonicati, o pensioni vacanti, seguendo la divisata norma, debbano non solamente mantenere in sequestro le prebende, ma eziandio la porzione di massa-comune, e delle distribuzioni quotidiane, riserbandosi esso regio consiglio di fare da' medesimi economi togliere il sequestro ne' casi, che costì, che tutte quattro le sopra espressate condizioni copulativamente vi concorressero, per provvedersi in tal guisa alla tenuità della congrua a tenore del disposto nell'articolo 5. Ben inteso, che debbano essere esenti dal sequestro quelle sole distribuzioni cotidiane, che sono le manuali e minute, provvenienti da' beni

avventizj dei capitoli, collegiate, anniversarj, funerali, associazioni di cadaveri, che di loro natura sono mera particolar mercede del servizio personale, e che non si sogliono partecipare dagli assenti, ancorchè fusse per cagion d'infermità, o altra giusta causa, come la real camera ha determinato in altri rincontri; affinchè si provvegga in tal guisa alla mercede del servizio dell'altare, che dai canonici, e partecipanti si presta ec. Dalla segreteria del regio consiglio il dì 6 dicembre 1783.

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno all'obbligo de' vescovi e beneficiati di fare limosine a poveri, e della loro residenza in regno.

1. Con reale rescritto del 25 novembre del 1758 si ordinò, che i benefiziati di padronato laicale sian tenuti soccorrere ai padroni del beneficio, quando sian poveri.

2. Con reale rescritto del 28 luglio 1761 si ordinò, che gli arcivescovi, vescovi, prelati inferiori, e qualsivieno altri benefiziati, i quali sono nell'obbligo di dispensare il terzo delle loro rendite a' poveri, loro s'insinua, che nel dispensare la limosina, preferiscano i poveri del luogo, dove i beneficj son posti.

3. Con reale rescritto del 5 settembre 1769 sulla considerazione delle ingenti somme, le quali escano annualmente dal regno per pensioni, commende, abadie, beneficj, ed altre simili concessioni ecclesiastiche in persone quantunque nazionali, viventi però fuori del regno, con interesse dello stato, fuori del quale si consuma il danaro, con abbandono delle chiese, che si privano del servizio, con pregiudizio del clero, e de' poveri del luogo, cui si toglie il patrimonio, il sostentamento, ed il soccorso, contro il vero spirito della chiesa, con la purità della disciplina, e delle canoniche originarie istituzioni, ha dichiarato e vuole il Re, che non si apponga il regio *exequatur* a provvista alcuna di beneficj, pensioni, od altro senza l'espressa condizione di dovere il provisto risiedere ed abitare in regno.

4. Con reale rescritto del 20 agosto 1772 accordandosi il permesso di andare taluno in prelatura in Roma, non s'intenda dispensato dall'obbligo della residenza in regno, affin di godere pensioni, o beneficj, nè dalla polizia del regno, che non ammette regole della cancelleria romana.

5. Con reale rescritto del 7 agosto 1773 si prescrisse che i pensionisti al pari de' benefiziati debbono risiedere in regno.

Disposizioni relative a taluni divieti imposti a' vescovi ed ordinarij de' luoghi.

1. Con reale rescritto del 24 agosto 1737 si ordinò, che i vescovi, e gli altri ecclesiastici non possano esigere diritto alcuno da chi compra, e vende in una fiera, mercato, o perdonanza, senza real privilegio legittimamente spedito; nè alzare bandiera,

se non con armi regali del Re , e per mano del magistrato secolare del luogo.

2. Con reale rescritto del 27 dicembre 1737 i vescovi non possono fare stampare i calendarj dell'ufficio divino , se prima non saranno rivisti , ed approvati di ordine del Re.

3. Con reale rescritto del 3 maggio 1738 non possono i vescovi impedire , o negare l'amministrazione de' sacramenti a' fedeli per fini privati e politici , e di fatto , facendo abuso della potestà pastorale.

4. Con reale rescritto del 16 novembre 1738 non avendo i vescovi la giurisdizione di maestro di fiera , o altra laicale , debbano eleggere un secolare per esercitarla.

5. Con reale rescritto del 23 gennajo 1740 essendo il ministero pastorale *ministerium verbi* , da questo deriva il precetto indispensabile della legge divina , e canonica , la quale obbliga tutti i vescovi , parrochi , ed altri curati delle anime a principalmente adempire la predicazione della divina parola da loro medesimi , ed essendo impediti , per mezzo di altre persone abili da destinarsi da essi , i quali per lo esatto , ed intero compimento di tal cura si godono le rendite delle di loro chiese , le decime , e le altre prestazioni de' fedeli. E siccome è giusto , che le università ricevano i predicatori quaresimali mandati da' vescovi per annunziare la divina parola ; così ancora è giustissimo , che mandandosi da' vescovi a di loro piacere senza precedere nomina delle università debbano i vescovi soddisfarli la mercede : essendo indubitabile , che tal soddisfazione appartenga a colui , che nomina il predicator. Per qual'effetto assolutamente si astengano di procedere a censure , o ad altro atto giurisdizionale contro i laici , avverso de' quali debbano dedurre le di loro pretese avanti i giudici laici , essendo certo , che ogni reo dee essere convenuto nel suo foro competente.

6. Con reale rescritto del 20 gennajo 1741 si prescrive che quando alla mensa vescovile sia annessa qualche giurisdizione baronale , il vescovo non debba confonderla colla ecclesiastica ; ma le persone si considerino , e debbano essere trattate come soggette alla laicale , e come se quella si tenesse da un secolare.

7. Con reale rescritto del 17 febbrajo 1741 si proibì a' vescovi , ed agli ordinarij de' luoghi l'aver ingerenza alcuna ne' conservatori di donzelle nè nell'entrare , nè nell'uscire le medesime da quelli. Non possono essi ingerirsi nelle cause di onorificenze e distinzioni de' secolari nelle chiese. Dopo di aver esaminati nei rudimenti della fede i maestri di scuola laici , o ecclesiastici , non vi abbiano essi altra ingerenza , nè di dar licenza , o patente per un tal'esercizio. Non possa procedere , o far procedere dalle loro curie , contro gl'incisori di alberi , o dannificanti gli altri beni degli ecclesiastici , o delle chiese ; dovendo le persone dannificate sperimentare le loro ragioni avanti i magistrati competenti dei dannificanti per la giustizia e rifazione. Non possono ingerirsi nel tem-

porale delle chiese, e de' luoghi pii laicali. E non possono pretendere dritto dalle università, e dai cittadini per lo permesso di tener il fonte battesimale, o per licenza di amministrazione di sacramenti.

8. Con reale rescritto del 25 novembre 1741 si stabilì, che nelle piazze della città, terre, ed altri luoghi la giurisdizione sia del principe. Perciò i vescovi non possono impedire agli altri anche ecclesiastici, i quali esercitano giurisdizione, lo affiggere editti.

9. Con reale rescritto del 17 gennajo 1743 si vietò a' vescovi il fare indulti, particolarmente a' laici.

10. Con reale rescritto del 23 luglio 1746 si stabilì che i vescovi non possono esigere, e farsi esigere anche indirettamente dritto alcuno dai chierici per la declaratoria de' requisiti, e per i conti delle cappelle laicali, e si proibisce anche loro il fare i testamenti dell'anima.

11. Con reale rescritto del 21 febbrajo 1740 si prescrisse che i vescovi, e gli altri ordinarij de' luoghi non possono esigere da' capitolari, e dagli altri ecclesiastici la strena, e qualunque prestazione in tempo di Natale. Si vieta loro il pretendere dagli eredi di ciascun defunto carlini due per mali oblato, il fare ordinariamente le funzioni pontificali in altra chiesa, e non nella cattedrale, e l' procedere con censure, o a pena di alcuna penitenza *ex informata conscientia* contro gli sposi per supposta illecita coabitazione fra loro, dovendosi procedere contro i medesimi per la via ordinaria avanti il giudice laico competente.

12. Con reale rescritto del 18 aprile 1757 si stabilì che i vescovi non hanno dritto, nè ingerenza alcuna autoritativa nelle aperture delle scuole, nè di lettere umane, nè di altre facoltà.

13. Con reale rescritto del 30 luglio 1757 fu vietato a' vescovi ed a' parrochi lo aver ingerenza negli affari delle levatrici, o siano mammane: nelle controversie attinenti agli emolumenti funerarij; negli affari tutti de' luoghi pii laicali, salvo il visitarli *gratis*, e l' deputare un ecclesiastico *gratis* ne' conti, e nel concedere licenza di questuare, neppure ai romiti.

14. Con reale rescritto del 21 dicembre 1757 si dispose che i vescovi, e gli ordinarij de' luoghi (o loro vicarij generali, come si prescrive con dispaccio de' 4 agosto 1760) non possono concedere licenza di asportazione di armi agli ecclesiastici, neppure per uso di caccia: spettando questo dritto al Re, ed a' suoi magistrati secolari.

15. Con reale rescritto del 17 marzo 1759 si ordinò che gli ordinarij de' luoghi debbano tenere il vicario dottorato: debbano procedere per la via ordinaria *et juris ordine servato* secondo la polizia del regno nelle cause di loro ispezione: e non sia lecito agli ecclesiastici comandare a' laici con armi spirituali in materia temporale.

16. Il Re Ferdinando Borbone ordinò al primo dicembre 1750 che i vescovi non possano nè per editto, nè in altro verun modo

obbligare , o chiamare gli amministratori delle università ad andare nella di loro cattedrale a prestar lor ubbidienza , nè ad intervenire nelle altre funzioni.

17. Con reale rescritto del 21 settembre 1760 si proibì a' vescovi , ed ordinarij de' luoghi il fare , o pubblicare editti proibitivi agli ecclesiastici di camminare di notte , e passate le ore due ; ed il tener ronda collo scrivano , bargello , e cursori della loro curia , e farla girare di notte ; poichè le guardie notturne appartengono unicamente al magistrato secolare.

18. Con reale rescritto del 5 settembre 1761 comandò il Re che i vescovi , e gli altri ordinarij de' luoghi non possano nè pubblicare editti , mandamenti , epistole , o altro senza il permesso , ed approvazione del Re.

19. Con reale rescritto del 12 gennajo 1765 si ordinò che i vescovi , e loro ministri non possano esigere cosa alcuna per l'amministrazione de' sacramenti del battesimo , cresima , penitenza , dell'eucaristia , e dell'estrema unzione , anche per l'esamina , ed approvazione , o licenza di amministrarli , ancorchè sotto nome di mancia , o volontario donativo.

20. Con reale rescritto del 27 febbrajo 1768 si ordinò che i vescovi debbono essere subordinati agli arcivescovi , a' quali obbediscano.

21. Con reale rescritto del 14 maggio 1768 fu stabilito che i vescovi di regno straniero , i quali faranno la santa visita ne' luoghi a' loro soggetti in regno debbano far noti ai tribunali del Re i decreti che faranno.

22. Con reale rescritto del 28 gennajo 1769 fu prescritto che i vescovi non possono far carcerare laici ; nè sequestrare i beni di quelli , ma avendo ragione , l'esperimentino innanzi al giudice secolare.

23. Con reale rescritto del 11 maggio 1770 si stabilì che non si ammettano procure de' vescovi fatte in Roma per prendere il possesso de' vescovati in regno.

24. Con reale rescritto del 13 ottobre 1770 fu risoluto che l'isola di Ventotene sia compresa nella diocesi di Gaeta.

25. Con reale rescritto del 2 marzo 1771 si prescrisse che i vescovi de' regni stranieri avendo luoghi in regno annessi alle loro diocesi , debbano ottenere il *regio exequatur* alle loro bolle , e siano obbligati a dimandare il regio permesso per l'esercizio del ministero della visita pastorale : che debbano dimandare il *regio exequatur* sopra tutte le scritture , decreti , editti , sentenze delle loro curie , che ivi volessero eseguirsi colla usata formola del *recipiatur ad finem exequendi* , secondo la inveterata pratica : ed esercitare la giurisdizione colle clausole consuete *quo ad ecclesiasticas personas , et ecclesiasticam jurisdictionem tantum*.

26. Con reale rescritto del 24 aprile 1773 si ordinò che niuno possa aprire scuola di scienza senza il permesso del Re.

27. Con reale rescritto del 23 di agosto 1774 si proibì ai vescovi lo alterare la pagella ai confessori.

28. Con reale rescritto dei 21 gennajo 1775 si stabilì che i mae-

stri di scuola nel regno, precedente attestato *de vita, et moribus* de' vescovi, debbano essere esaminati da' ministri delle udienze, e da quelli ottenere la licenza d'insegnare.

29. Con reale rescritto del 21 gennajo 1775 si ordinò che sia proibito a' vescovi, ed altri ordinarij lo aver ingerenza nell'adempimento de' legati pii di messe, nè in alcun delitto, o mancanza de' laici.

30. Con reale rescritto del 22 aprile 1775 si stabilì che tanto i laici, che gli ecclesiastici, i quali vogliano in regno tenere scuola, debbano essere esaminati da' ministri delle regie udienze, i quali possono commettere un tal esame ad un soggetto laico, ed idoneo, se mai vi fusse nel luogo, ove sono gli esaminandi, e se mai non vi fossero laici abili ed idonei ne' luoghi convicini il Re permette con dispaccio de' 20 maggio 1775, che si avvalgano di dotti e probi ecclesiastici per esaminatori.

31. Con reale rescritto del 17 giugno 1775 si ordinò, che le cinque parrocchie di Orta, Ortona, Stornara, Stornarella e Carapelle stabilite in Puglia, si assegnino alla diocesi di Minervino: si stabiliscono in essi cinque luoghi, cinque parrochi con cinque fonti battesimali; e si diano a ciascun parroco ducati 100 e ducati 30 per le suppellettili e mantenimento sagro, l'abitazione, e la chiesa, e che i parrochi non possano esigere dritto alcuno parrocchiale per qualunque titolo.

32. Con reale rescritto del 16 aprile 1796 ordinò il Re ch' eleggendosi i vicarij capitolari, dopo morti i vescovi non si apponga condizione, o prescrizione alcuna di tempo.

33. Con reale rescritto del 5 aprile 1795 si dispose che tutt'i vescovi e beneficiati residenziali permaner dovessero nelle loro diocesi, e nel caso, che se ne allontanino oltre i tre mesi i conciliari, i presidi provinciali ne dovessero sequestrare le rendite *pro rata temporis* ed impiegarlo alla rifazione delle chiese, ed in sollievo de' poveri.

34. Con reale rescritto del 21 gennajo 1775 si proibì a' vescovi l'inquirere ne' delitti de' laici, e ne' legati di messe.

35. Con reale rescritto del 11 ottobre 1788 s'incaricarono i vescovi viciniore d'invigilare sulla condotta de' vicarij capitolari.

36. Con reale rescritto de' 12 agosto 1780 i vescovi hanno facoltà d'imporre pensioni su de' beneficj delle diocesi senza dipendere da Roma.

Delle onorificenze dovute a' cardinali, arcivescovi, e vescovi; e quelle da questi dovute agli altri.

1. Con reale rescritto del 13 giugno 1738 si ordinò, che gli arcivescovi e vescovi dovendo scrivere ai ministri laici, debbano trattarli colla medesima cortesia, sottoscrivendosi *divotissimo ed obbligatissimo servitore*.

2. Con reale rescritto del 13 marzo 1745 si stabilì che i governatori locali non sian tenuti andare a prendere il vescovo in sua casa, e condurlo processionalmente in chiesa in occasione di pubbliche fun-

zioni ; ma in chiesa debbano usare col prelato tutta la divozione , e riverenza , che dee praticare ogni cristiano alla dignità vescovile.

3. Con reale rescritto del 24 agosto 1748 si ordinò che venendo cardinali in regno , i ministri non siano tenuti visitarli in corpo , ma ciascuno potrà farlo separatamente , dovendosi la visita de' tribunali in corpo praticare solamente colle persone reali.

4. Con reale rescritto del 29 marzo 1753 si permise al presidente andare a restituire la visita all'arcivescovo di Benevento , coll'accompagnamento di un uditore , ma da privati , senza forma di ministero , o tribunale.

5. Con reale rescritto del 5 aprile 1753 si ordinò , che i regi ministri debbano personalmente visitare gli arcivescovi , e vescovi del luogo sul loro arrivo , dopo ricevuta la solita officiosa imbastiata dal prelato.

6. Con reale rescritto del 8 settembre 1753 si ordinò che il vescovo non possa pretendere , che il magistrato della città accompagnandolo non porti l'ombrella in tempo di pioggia , o ardendo il sole , come ne fa uso esso vescovo , che va pontificalmente vestito ; tantopiù , che il Re stesso piovento , lascia egli a' suoi cortegiani portar l'ombrella alla sua presenza , anche quando la Maestà Sua non lo adopri , nè quei del magistrato sono del vescovo servitori attuali.

7. Con reale rescritto del 23 agosto 1754 si stabilì che non possa l'arcivescovo , o il vescovo obbligare il clero ad intervenire in tutte le funzioni pontificali , che da lui si celebrano nella cattedrale , ma solamente nelle più solenni dell'anno ; escluso sempre l'intervento de' parrochi , purchè questi non manchino ai doveri della lor cura.

8. Con reale rescritto del 10 ottobre 1760 si ordinò , che al vescovo si desse il titolo d'illustrissimo , ed a nessuno il titolo di eccellenza , nè nelle scritture , nè da' servitori di livrea , nè da altra qualunque persona.

9. Con reale rescritto del 3 dicembre 1765 si dispose che gli arcivescovi e vescovi debbano restituire la visita ai governatori regj de' luoghi , e quando questi vanno a visitarli , debbano accompagnarli colla dovuta urbanità e civiltà.

11. Con reale rescritto del 17 ottobre 1767 si ordinò che quando il vescovo va vestito in abito prelatizio in occasione di funzioni , i canonici , ed abati debbano togliersi il barrettino.

12. Con reale rescritto del 20 aprile 1771 si stabilì che gli ecclesiastici debbano ricevere il vescovo in santa visita con ogni sommissione , secondo il prescritto del rituale e delle leggi ecclesiastiche.

13. Con reale rescritto del 13 maggio 1771 si ordinò che le licenze di esposizioni , o altro nelle occorrenze si debbano dimandare a' vescovi col dovuto riguardo alla loro dignità , e con memoriali da presentarsi con rispetto , e non per via di cartelle.

14. Con reale rescritto del 18 maggio 1771 si dispose che gli amministratori delle università debbano assistere ai vescovi nelle loro pontificali vestiti di abiti decenti e propri , come si conviene alle proprie persone , ed al rispetto verso il prelato , alla venerazione a' sacr

tempj , ed alla decenza delle ecclesiastiche funzioni , non già con abiti di lutto , o col cappotto.

15. Con reale rescritto del 5 giugno 1773 si dispose che nel giorno del *pastor bonus* gli ecclesiastici debbano portarsi dal vescovo , e baciargli la mano , e ricevere la pastorale benedizione.

Disposizioni intorno agli spogli de' vescovi e beneficiati.

1. Con reale rescritto del 15 novembre 1738 si ordinò , che ne' beni feudali annessi a' vescovati non vi è dritto di spoglio.

2. Con reale rescritto del 9 maggio 1754 si stabilì che i benefici di padronato regio , feudale , e laicale siano esenti dagli spogli.

3. Con reale rescritto del 17 maggio 1762 si stabilì , che i capitoli delle cattedrali non sieno molestati dalla nunziatura pontificia per lo spoglio composto , che pretende esigere da' possessori de' benefici di padronato regio , o feudale , e di quelli , che non hanno rendita maggiore di annui scudi 30 di oro di camera, giusta la bolla di S. Pio V.

4. Con reale rescritto del 7 gennajo 1770 in virtù della bolla di Benedetto XIV il Re vuole , che ogni prelato successore debba rappresentargli lo importo dello spoglio ritrovato del defunto prelato , e l'uso che intende farne , ed attenderne il reale oracolo.

5. Con reale rescritto del 12 gennajo 1771 si prescrisse che accadendo la vacanza delle chiese per la morte de' vescovi , le regie udienze per le città , ove son site , e le corti locali per le altre residenze vescovili sian tenute di subito parteciparlo al Re.

6. Con reale rescritto del 10 ottobre 1772 si ordinò che il clero napolitano sia esentato dal pagamento di annui ducati quattrocento a beneficio della nunziatura sotto il titolo di spoglio composto.

Della giurisdizione e delle facoltà del cappellano maggiore.

1. Colla prima bolla (*Benedictus episcopus pr. 1 tit. 131 de jurisdictione , e facultatibus R. C. majoris.*) si dichiarano tutte le facoltà , preeminenze , e giurisdizione del cappellano maggiore del regno di Napoli sulla casa e famiglia reale , sugli eserciti , fortezze del Re , e su di tutte le persone addette alla corte , esercitando egli la cura delle anime su di essi con piena giurisdizione ordinaria. Che la regal cappella gode tutt'i dritti , e prerogative delle altre chiese pubbliche , eccetto l'asilo. Che il Re Carlo , e suoi successori abbiano facoltà di eleggere il cappellano maggiore , il quale possa servirsi di abiti prelatizj , senza l'uso della croce , qualora non sia vescovo , e che sia immediatamente soggetto alla santa sede , siccome di eleggere tutt'i cappellani della R. C. e degli eserciti soggetti tutti al cappellano maggiore , anche nel foro *omni appellatione remota* ; di più ha il Re facoltà di eleggere l'assessore del medesimo cappellano maggiore , o può in grado di appellazione in seconda , ed in terza istanza : il cappellano maggiore può assolvere

e fare assolvere i suoi sudditi dalla sentenza di scomunica , e d'irregolarità ; che possa assolvere , e fare assolvere i soldati in tempo di attuale spedizione da delitti di eresia , ed apostasia dalla fede , e da tutt'i peccati , e delitti quantunque enormi , ed ancorchè riservati a' vescovi : di benedire navi e bandiere : dispensare i sudditi dall'osservanza del giorno festivo , se l'urgenza richiede qualche opera , con obbligo però di ascoltar la messa. Sian salvi al medesimo cappellano maggiore i dritti e privilegj sopra le università degli studj , lettori e scolari , e sopra le nomine , e presentazioni , e dritto regio di padronato. *Pram. 1 tit. 131 de jurisdictione et facultatib. regii cappell. majoris.*

2. Colla seconda holla dell'istesso sommo Pontefice Benedetto XIV , che incomincia *Benedictus XIV* (*Pram. 2 tit. 131*) si concessero al medesimo cappellano maggiore le nuove facoltà di assolvere , e fare assolvere tutte le persone , che sono negli eserciti nell'atto della spedizione , da tutt'i peccati e delitti anche riservati al pontefice , e sede apostolica ; di commutare , rilasciare , dispensare , ed assolverli da voti , giuramenti , irregolarità , e censure ecclesiastiche , come scomuniche , sospensioni , e interdetti , anche alle omissioni delle denunziazioni ne' matrimonj : di concedere indulgenza plenaria , e rimessione di tutt'i loro peccati *in articulo mortis* , almeno contriti , se non potranno confessarsi : di celebrare la messa , se la necessità lo costringa , anche fuori la chiesa , allo scoperto , o sotto terra , due volte al giorno , se nella prima messa non abbia sunto il levamento , o sia digiuno , sopra altare portatile , e non intero , o franto in parte , o lesa , e senza reliquie di santi ; e se altrimenti non possa celebrare , ancorchè siano presenti eretici , ed altri scomunicati : di benedire vasi , tabernacoli , e paramenti ecclesiastici per servizio solamente degli eserciti , eccetto quei vasi per la sacra unzione : di ribenedire chiese , cappelle , cimiterj , ed oratorj polluti : di celebrare messe di requie anche in altare portatile , e per l'applicazione di essa , liberare l'anima di alcuno de' pii defunti del numero de' soldati , secondo l'applicazione del celebrante dalla pena del Purgatorio per modo di suffragio.

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alle cause appartenenti alla curia del regio cappellano maggiore.

1. Con reale rescritto del 22 luglio 1757 si ordinò , che andando una causa dalla curia del cappellano maggiore in terza istanza nella reale camera di S. Chiara , il decreto publicar si debba per mezzo di uno de' subalterni della detta curia , non già dagli attitanti della real camera.

2. Con reale rescritto del 4 febbrajo 1758 si prescrisse che le cause de' conti degli economi delle chiese regie , non più si trattino nel tribunale della sommaria , ma nella curia del cappellano maggiore.

3. Con reale rescritto del 20 aprile 1758 si stabilì che coteste cause

non si attivino più dall'attuario della sommaria, ma da quelli della curia del cappellano maggiore.

4. Con reale rescritto de' 29 dicembre 1759 si ordinò che nelle cause, che si decidono nella curia del cappellano maggiore spetta la propina, o sia il *jus sententiae*, ed essendo il ricorrente povero, trattandosi di causa di regalia, si paghi la propina alla curia dal regal patrimonio.

5. Con reale rescritto de' 15 novembre 1760 fu ordinato che le cause decise nella curia del cappellano maggiore si riveggano nella real camera di S. Chiara.

6. Con altro reale rescritto de' 15 novembre 1760 si prescrisse che nella curia del cappellano maggiore dopo due decreti uniformi non si ammette altro rimedio.

7. Con reale rescritto del 3 gennajo 1765 si ordinò che nelle cause di regio padronato il Re destina la real camera di S. Chiara per giudice di terza istanza da attitarsi dai subalterni della curia del cappellano maggiore.

8. Con reale rescritto del 12 maggio 1767 si prescrisse che dovendosi di real ordine rivedere nella camera di S. Chiara le cause decise nella curia del cappellano maggiore, dee in questa attitare un subalterno di essa curia, per essere questo un tribunale supremo e non subordinato, che alla immediata sovrana determinazione.

9. Con reale rescritto del 31 dicembre 1768 fu risoluto che il giudice ordinario competente di tutte le controversie, che riguardano le chiese regie ed i fondi, e le rendite di quelle, sia la curia del cappellano maggiore.

10. Con reale rescritto del 20 maggio del 1769 si stabilì che per la reintegrazione de' beni feudali appartenenti a chiese di regio padronato proceda la curia del cappellano maggiore, inteso l'avvocato fiscale del real patrimonio.

11. Con reale rescritto de' 28 ottobre 1769 si prescrisse che nelle cause di reintegrazione di badie di real padronato il *jus sententiae* pagar si debba dai frutti delle medesime, dopochè il decreto sarà passato in giudicato.

12. Con reale rescritto del 30 giugno 1770 fu risoluto che in tutte le cause di padronato regio anche mediato, proceda privatamente la curia del cappellano maggiore.

13. Con reale rescritto dei 5 ottobre 1771 si dispose che le cause de' spogli delle chiese regie si trattino privatamente nella curia del cappellano maggiore.

14. Con reale rescritto dei 20 febbrajo 1774 si stabilì che il sacro regio consiglio si dichiari giudice incompetente de' regi padronati.

Disposizioni pei cappellani regj.

1. Con reale rescritto dei 24 agosto 1743 si ordinò, che non si ammettano sacerdoti per cappellani regj nelle reali udienze senza il permesso ed approvazione del Re.

2. Con reale rescritto de' 29 agosto 1743 si stabilì che il giudice competente de' cappellani regj sia la curia del real cappellano maggiore, ed accadendo cause per quelli, che stanno in regno, la curia destini quivi un giudice per maggior commodità delle parti.

3. Con reale rescritto de' 24 agosto 1743 si stabilì che i cappellani destinati a celebrar le messe ne' reali tribunali colleggiati sian soggetti al cappellano maggiore, e questi non si possano eleggere se non dal Re, con proporsi dai ministri del tribunale medesimo.

4. Con reale rescritto degli 11 ottobre 1755 si adottò il principio che la benedizione delle cappelle ne' tribunali, e nelle carceri si faccia dai cappellani regj col permesso del cappellano maggiore.

5. Con reale rescritto de' 30 gennajo 1762 si permise al real cappellano delle udienze il far celebrare messe da un suo sostituto, ma nelle pubbliche funzioni debba egli assistere di persona al tribunale da maestro di cerimonia.

6. Con reale rescritto dei 2 giugno 1769 si dispose che i cappellani regj di piazza, castelli, ed ospedali per ciascuna fede di morte, o di libertà di stato, non possano esigere dritto maggiore di carlini tre.

Tariffa de' dritti della curia del regio cappellano maggiore per la spedizione del regio *exequatur* approvata dal Re il dì primo settembre 1753.

1. Per ogni relazione senza contraddittorio carlini cinque. Con contraddittorio avanti il consultore carlini 20 divisibili egualmente tra la banca, e 'l consultore, oltre la presentata di scritture, e di atti. Quali carlini 20 si depositeranno da chi porta l'impedimento al regio *exequatur*, per liberarsi dalla regia camera in esecuzione di real rescritto de' 15 ottobre 1741. Qualora la parte prima del contraddittorio voglia rinunziare, e ritirarsi l'empira, debba restituirsegli il deposito, non ostante la scrittura presentata; ma basterà di essersi andato a provvedere una volta per acquistarsi il deposito a beneficio di ciascuna delle parti.

Per ogni impedimento di *exequatur* carlini cinque, oltre il deposito, come sopra.

Per ogni relazione di *exequatur* alle bolle di vescovati carlini 22, ed altri carlini 20 per lo registro di ciascuna holla.

Per ogni relazione di regio assenso su le capitolazioni ducati sei. Quando vi fusse stato contraddittorio si pagheranno altri carlini 20, che in tutto fan ducati otto, colla riserva di altre fatiche straordinarie, per le quali non potendosi convenire colle parti, si tassaranno dal consultore.

Per l'impedimento , che si porterà pel regio assenso alle capitazioni carlini cinque.

Per ogni fede negativa di *regio exequatur* carlini cinque , oltre la cercatura.

Per copia autentica di una relazione carlini tre , cioè uno per l'estratta , un'altro pel suggello , ed un'altro per la copia , quando questa non oltrepassi un foglio , ed essendo più lunga , non convenendosi colle parti si tassi dal consultore.

Per cercatura di relazione , e di altra scrittura di affare corrente , e di pochi anni, un carlino. Di cinque anni a dietro carlini due. Ed essendo molte le scritture , ed i processi , che si cercano , non più di carlini cinque.

II. Nelle cause — Per ogni decreto interlocutorio carlini due.

Per presentata di ciascuna istanza , scrittura , o processo un carlino.

Per ogni decreto diffinitivo , che s'interporrà nelle cause non pecuniarie carlini dieci.

Per verificazioni di polizze bancali , carlini due , per l'esame di due testimonj apodissarij , carlini due , per le lettere esecutoriali , ed un carlino per lo suggello delle medesime , oltre le presentate , e decreto. Più grana cinque al portiere per la citazione in curia , ed il dritto della trigesima , o liberazione.

Per la trigesima nelle cause esecutive carlini 15 per cento , e nelle cause ordinarie carlini 30 per ogni cento.

Per ogni lettera esecutoriale così *ad solvendum* come *ad faciendum depositum* , e per ogni mandato di liberazione carlini due , mentre in quelle , che si spediranno *ad faciendum depositum* per qualunque somma si pagheranno i soli carlini tre.

Per lo suggello in qualunque scrittura , o mandato , e lettera esecutoriale , quando la somma non passa ducati cinquanta , un carlino , da cinquanta sino a sessanta carlini cinque , da sessanta sino a duecento carlini dieci , da duecento sino a seicento carlini 15 da seicento sino a qualunque somma maggiore carlini 30.

Per ogni autentica , o estratta di scrittura un carlino , ed un'altro per lo suggello , oltre la copia da pagarsi giusta la tassa delle reali prammatiche , quando non si converrà colle parti.

Per ogni provvisione carlini cinque , oltre le presentate , decreto , suggello , accesso ed altro , che precederanno alla spedizione.

Per qualunque obbligo *penes acta* tanto nelle cause civili , che criminali carlini due.

Per ogni atto di rimessione , o sculpazione carlini due.

Per ogni decreto di carcerazione , o scarcerazione , e consegna carlini tre.

Per cartella di scarcerazione in esecuzione di decreto carlini due.

Quando il reo non venga assoluto , come innocente , dovrà pagare la mercede degli atti occorsi per la sua inquisizione.

Per gli atti trasmessi in grado di appellazione , o per delega-

zione, o in altra maniera, un carlino di presentata, e carlini due pel decreto di apertura.

Per presentata, e visura dell'esame de' testimonj commesso ad altra corte, o ministro, grana 5 per ogni carta, che comincerà a contarsi dagli atti formati *in partibus*, dedotto però il terzo a beneficio della parte, che lo presenta.

Per citazione *ad testes* un carlino.

Per presentata degli articoli un carlino.

Per l'esame d'ogni testimonio un carlino; purchè non ecceda trenta articoli d'interrogazioni; ed eccedendo si arbitri dal consultore la mercede.

Per misura dell'esame grana cinque a carra, rilasciandosi il terzo alla parte, a cui istanza si sia fatta.

Per ispezione di salvaguardia carlini quattro.

Per pleggeria di spese, ed ogni altro atto ordinatorio un carlino.

Per accesso dei mastrodatti ad istanza di parte carlini dieci dentro la città, e fuori ducati quattro per ogni dieta da liquidarsi secondo la disposizione delle regie prammatiche.

III. Negli affari de' lettori, studenti, cappellani e musici.

Per ogni matricola carlini due.

Per fede della matricola carlini sei, oltre un carlino al portiere per la firma.

Per cercatura di matricole carlini due.

Per propina di ogni provvista di cattedra ducati dieci per cento da ripartirsi secondo la prammatica.

Per certificatoria generale de' soldi de' cattedratici ducati quindici, cioè ducati cinque per ogni terziaria.

Per l'atto del possesso de' rettori de' regj studj carlini quindici, oltre a carlini dieci al portiere, ed a bidelli degli studj.

Per l'atto del possesso d'un cappellano d'onore della real cappella in tutto ducati dodici.

Per ogni certificatoria di franchigia carlini dieci.

Per ogni certificatoria de' soldi appartenenti a' cappellani carlini 25.

Per ogni certificatoria de' musici della cappella reale carlini cinque, compresi il suggello, tanto se la certificatoria sia generale per tutti, quanto se sia particolare per un solo.

Per l'accesso della curia, ed altri atti necessarj per farsi l'elezione del governo de' musici carlini 25, compresi la mercede dell'attuario, e portiere per l'avviso.

IV. Per gli ordinandi.

Per lettere testimoniali *de vita et mortibus*, e di non essere inquisito con la perquisizione, presentata di scritture, esame di testimonj, e suggello non più di carlini due.

Per lo registro della bolla di ordinazione un carlino.

Per gli atti della costituzione del patrimonio sagro degli ordinandi di prima tonsura, liquidazione de' beni, di titoli e possesso, si paghino i dritti convenienti secondo le scritture, che non ecce-

deranno mai carlini 22 , o sia uno scudo di oro , ma solo quando si daranno la prima volta per la presentata de' requisiti legittimi, o esame de' testimonj , e fatiche del cancelliere , sarà permesso al medesimo esigere carlini cinque in tutto.

Per pagella ai cappellani , e confessori non si paghi cosa alcuna, e neppure per la proroga delle medesime.

Per registro , o notamento di qualsivoglia privilegio , o patente per la real cancelleria di provvista di beneficj di regia collazione, o presentazione carlini due , ancorchè il privilegio contenesse la provvista di più beneficj ad una persona.

V. Per li matrimonj , e stati liberi.

Per lettere testimoniali di stato libero , compresi tutti gli atti necessarij , non più di carlini tredici.

Per l'impedimento di matrimonio carlini 5.

Per decreto, e licenza per contrarre matrimonio, compreso l'esame degli sposi , e de' testimonj , in tutto carlini tredici.

Per l'accesso dei mastrodatti ad istanza delle parti per esaminare in casa gli sposi , e testimonj carlini dieci.

Per l'accesso della curia , ed altri necessarij per la bussola de' maritaggi del monte fondato dal qu. Giovanni Ortiz de'Salazar carlini 30 , compresa anche la mercede dell'attuario , e del portiero per l'affissione degli editti.

Per legalizzazione carlini due.

Per fedì di vita , carlini due.

De' cherici e delle persone ecclesiastiche costituite in dignità. De' beneficj ecclesiastici , e regole della cancelleria romana. De' padronati regj , feudali, e laicali. E delle onorificenze dovute a' secolari nelle chiese.

1. Il Re Ruggiero primieramente colla costituzione *errores eorum* vietò di potersi iniziare per lo sacerdozio coloro , i quali erano addetti al servizio personale di alcuno , cioè , gli ascrittizj , i servi addetti alle glebe e consimili , senza il consenso del loro padrone, non però quelli , che siano obbligati al servizio reale: *constit. errores eor. tit. 3 lib. 3.*

2. Per evitare le sordidezze in genere di ordinazione prescrisse l'Imperatore Federico II , che se mai siasi data la licenza per via di denaro il padrone perdesse il dritto di padronanza ; e l'ordinato si rimovesse dall'ordine : *constit. ascriptios tit. 2 l. 3.*

3. L'istesso sovrano vietò in oltre a' chierici lo esercitare l'ufficio di giudice , ed ogni altro officio secolare: *constit. clerici quoque tit. 72. l. 1.*

4. Dipiù vietò loro con altre costituzioni gli officj di notajo , di giudice a contratti e l'avvocare cause , toltone le cause proprie , di consanguinei ed affini delle chiese , e delle persone miserabili senza prezzo, sotto pena di una libra di oro. *Constit. advocatus tit. 85 l. 1 , §. denique.*

5. Il re Roberto vietò in oltre lo asportare le armi a' cherici, e nel caso, che le portassero, inculcò a' magistrati di procedere contro di loro secondo la gravezza del delitto. *Armorum usus pram. 6 tit. 43 a clericis, seu diacenis selvaticis.*

6. Di più il re Ferdinando I, ordinò che i chierici conjugati pagassero tutti i pesi fiscali, che possedessero. *Nuper ad maiestatem nostram pr. 1 cod. tit.*

7. Che qualora un cherico non viva chericalmente, paghi i pesi fiscali anche de' beni chiesastici, e patrimoniali, essendo tenuto a pagare i pesi per gli altri beni, anche se viva clericalmente. *Felicis memoriae pr. 2 d. tit.*

8. Siccome sono i cherici tenuti a pagare il peso per tutti que' beni, che compreranno da' laici.

9. Per potere poi i diaconi selvatici godere delle onorificenze e prerogative clericali si stabilì di dover vestire l'abito de' chierici, e servire alla chiesa. *Pram. quemadmodum canonicis pr. 4 tit.*

10. Quindi l'imperator Carlo V a' 10 marzo del 1519 ordinò di osservarsi in tutto il succennato prescritto, cioè a dire, che ogni cherico, che non vestisse l'abito chiericale, e non servisse alla chiesa, si avesse come laico, e si dovesse da' ministri laici giudicare, come secolare.

11. Il Re Filippo II finalmente confermando quanto aveva stabilito Carlo II di Angiò col capitolo *Et quum nihil habeant*, ordinò che niuna carica, che appartiene alla pubblica amministrazione, si desse a' chierici. Per legge *Pr. 1 tit. 62 de ecclesiasticis personis.*

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alle dignità e canonici delle cattedrali.

1. Con reale rescritto del 22 novembre del 1766 ordinò il Re Ferdinando IV, che le dignità, ed i canonici privatamente rappresentino il capitolo, e siano superiori ai partecipanti. Questi sono tenuti prestare a' canonici il servizio *in divinis*, nè possono mai occupare gli stalli di quelli. Gli affari capitolari di giurisdizione, e preminenze, e che riguardano dritto di capitolo, si risolvano dai canonici solamente. Negli affari di economia intervenghino ancora i partecipanti, e di questi i più anziani, in egual numero con le dignità e canonici.

2. Con reale rescritto dei 28 febbrajo 1767, trattandosi di reintegrazione d'insegne canonicali, fu stabilito che il vescovo non è il giudice competente.

3. Con reale rescritto de' 18 luglio 1767 si prescrisse appartenere ai partecipanti il dritto d'intervenire insieme coi canonici nelle aggregazioni de' novelli partecipanti.

4. Con reale rescritto de' 21 gennajo 1772 si ordinò non concedersi *exequatur* ai rescritti di Roma, con i quali si permet-

tesse ai canonici assenti il lucrare le distribuzioni cotidiane, che sono dovute privativamente ai presenti.

5. Con reale rescritto del primo agosto 1772 si stabilì che le dignità, ed i canonici privativamente rappresentano il capitolo; e ad essi solo appartiene l'elezione del vicario capitolare, e di ogni altro ufficiale per lo governo della chiesa, e del capitolo, ed il risolvere tutti gli affari capitolari di giurisdizione, preminenze, o governo. Negli atti economici di alienazione di beni, di ogni affare borsale, e nell'elezione de' razionali, depositarj, e di procuratori della massa comune solamente possano i partecipanti anziani in egual numero colle dignità e canonici, intervenire a volare.

6. Con reale rescritto de' 3 luglio 1773 si ordinò che i canonici nel recitare le ore canoniche debbon osservare la disciplina della chiesa.

7. Con reale rescritto dei 28 gennajo 1775 ordinò il Re, che i preti non partecipanti intervenir dovessero nelle conferenze de' casi morali, e nelle prediche de' loro vescovi senza abiti corali, e che nelle processioni intervenir debbano con abiti proprj e corali.

8. Con reale rescritto dei 31 dicembre 1785 si stabilì che le dignità scompagnate da canonicato provveder si debbano dall'ordinario, e non già da Roma, senza spedizione di bolle.

9. Con reale rescritto dei 4 agosto 1787 si fissarono ducati 100 per congrua de' parrochi, e ducati 30 per i loro economi curati.

Disposizioni pei maestri di sagra teologia.

1. Con reale rescritto de' 21 marzo 1772 si dispose che per le bolle pontifizie, per le grazie reali, e per la costante pratica i maestri di sagra teologia del real collegio hanno il dritto di far uso delle insegne teologali in qualunque luogo, ed in tutte le pubbliche funzioni, anche di baciamano.

2. Con reale rescritto dei 2 maggio 1772 fu stabilito che lo impedire a' maestri di sagra teologia del real collegio il far uso delle insegne teologali in qualunque luogo, ed in tutte le funzioni, è un manifesto attentato, che dee purgarsi.

3. Con reale rescritto de' 13 gennajo 1781 si stabilì, che coloro, i quali si dovessero privilegiare di qualche laurea per cariche, a' quali fusse annessa la laurea, la dovessero prendere nel collegio di Napoli, escluse le licenziature degli ordini regolari, e salve le sole ragioni del collegio di S. Tommaso di Aquino.

Disposizioni pei predicatori.

1. Con reale rescritto dei 24 giugno 1741 si determinò che accadendo controversia per parte de' vescovi, ed altri prelati del regno, i quali pretendessero, che i predicatori da loro eletti sieno

pagati dalle università, le quali in tal caso non sien tenute, il giudizio appartiene al delegato della real giurisdizione.

2. Con reale rescritto de' 14 dicembre 1743 si stabilì che quando gli ordinarij del luogo dovranno eleggere i predicatori, sia di essi l'obbligo di soddisfare loro l'elemosina; ma quando ha da pagarsi dalle università, abbiano queste il dritto di far la nomina di tre soggetti al vescovo per tutto il mese di novembre, de' quali il vescovo sceglierà uno. E dovendosi costringere le università al pagamento, si dovrà ricorrere ai giudici laici. Restando fermi i contratti passati tra i prelati, e le università, circa ai quali accadendo controversia, si dovrà comparire avanti il delegato della real giurisdizione.

3. Con reale rescritto del 18 novembre 1749 fu determinato che quando il tribunale della real udienza assiste in corpo alla predica, il predicatore, dopo di aver benedetto il prelato, benedica il tribunale, e dopo il capitolo.

4. Con reale rescritto del 14 maggio 1750 si prescrisse che i predicatori francescani, per le regole serafiche, non hanno dritto di pretendere danajo per le prediche.

5. Con reale rescritto dei 21 agosto 1751 si stabilì che non facendo le università le terne de' predicatori quaresimali per tutto novembre, sian tenute esse a soddisfare la limosina ai predicatori mandati dagli ordinarij senza veruna eccezione.

6. Con reale rescritto dei 11 maggio 1754 si determinò che colla occasione de' catasti non si tolgano le limosine solite darsi a' predicatori quaresimali, e dell'avvento.

7. Con reale rescritto del 8 giugno 1765 si determinò che i regolari non possano predicare nelle loro chiese senza licenza dell'ordinario.

8. Con reale rescritto de' 18 ottobre 1768 si dispose che non si ammettono predicatori, e missionarij non sudditi del Re a predicare nel regno, e fare altri esercizi spirituali.

9. Con reale rescritto de' 18 febbrajo 1785 si stabilì che presentandosi nel tempo dovuto all'ordinario del luogo dalla università la terna per l'elezione del predicatore quaresimale, e l'ordinario non curando di fare l'elezione, questa si faccia dal metropolitano, ed in mancanza di costui dal vescovo viciniore.

9. Con reale rescritto dei 20 dicembre 1783 si stabilì, che niun frate potesse predicare senza di aver pria ottenuta licenza dal suo superiore o sia provinciale.

Disposizioni pei sacerdoti, e per le messe.

1. Con reale rescritto del 14 febbrajo 1759 si stabilisce che le messe si debbano celebrare da' sacerdoti cittadini, dopo di questi siano preferiti i sacerdoti regolari del luogo, dopo di essi, sopravvanzando, sieno preferiti i sacerdoti sì secolari, che regolari, benchè forastieri, che si trovassero nel luogo: e questi provveduti,

se per anco sopravvanzeranno messe, resti in libertà farle celebrare da qualsivoglia sacerdote forastiero, sempre però colla sopradetta preferenza.

2. Con reale rescritto dei 9 giugno 1759 si vieta ai laici vestire l'abito simile ed uguale agli ecclesiastici.

3. Con reale rescritto de' 9 febbrajo 1768 si stabilì che i vescovi non possano sequestrare i patrimoni de' preti perchè sono assenti dalla diocesi, essendo questi eretti per lo mantenimento del sacerdote.

4. Con reale rescritto de' 30 luglio 1774 si determinò che ad ogni cappellano è lecito fare nella sua chiesa, oratorio, o cappella, che sia, la benedizione delle palme, delle ceneri, delle donne dopo il puerperio, e simili, perchè queste non sono funzioni parrocchiali.

5. Con reale rescritto degli 11 agosto 1774 si stabilì che i preti, e gli altri ecclesiastici ordinati in vacanza, devono intervenire nelle conferenze de' casi morali, nelle funzioni solenni, ne' catechismi, che si fanno dal vescovo, e nelle pubbliche processioni.

6. Con reale rescritto de' 28 febbrajo 1775 si spiegò, che per tale intervento, i vescovi non possono ingiungere pena, ovvero obbligargli ad assistere con abiti corali o cotta a quelle funzioni, alle quali, non essendo benefiziati, nè partecipanti, non sono obbligati. Rispetto poi a quelle solenni funzioni, e pubbliche processioni, nelle quali per ecclesiastiche disposizioni, o per li bisogni pubblici, debbano gli ecclesiastici intervenire, i preti procedano secondo le determinazioni canoniche e le leggi, contro li trasgressori.

7. Con reale rescritto dei 10 dicembre 1796 si ordinò di dover essere puniti col rigore delle leggi i preti scandalosi, e corrotti.

8. Con reale rescritto dei 13 aprile 1787 si stabilì che gli ecclesiastici soggetti non dovessero essere alla legge de' stupri, ma che soffrir debbano le pene, che irrogano i sagri canoni. Lo stesso si era stabilito a' 25 agosto 1781.

9. Con reale rescritto dei 22 novembre 1783 si stabilì, che ove si viva a gabelle, gli ecclesiastici non debban godere niuna esenzione, ma soltanto quella franchigia accordata nel concordato.

10. Con reale rescritto degli 8 ottobre 1788 si prescrisse, che gli ecclesiastici goder dovessero dell'indulto da Sua Maestà emanato, toltone i delitti ecclesiastici per dispaccio de' 3 giugno 1780, e che qualora gli ordinarij stimassero imporre loro pene salutari, lo dovessero prima riferire al Re.

11. Con reale rescritto dei 21 agosto 1779 si vietò a' preti lo entrare in chiesa senza abito telare, che non dovessero dimetterlo, che quando vanno in campagna, per dove sia loro lecito vestire di corto di color paonazzo, cafebrusciato o altro color decente; ciò sia detto ancora per i cherici, ed altri beneficiati.

12. Con reale rescritto dei 18 aprile 1795 si ordinò, che i vescovi proceder possano criminalmente nelle cause di stupro de' preti,

allora solo , che vi fusse intervenuta violenza , e mancando questa si dovesse procedere solo civilmente per la rifazione de' danni , e spese , o interessi , e riservare a' vescovi l'irrogare le pene correttoriali convenienti all'emenda degli ecclesiastici.

13. Con reale rescritto de' 18 aprile 1795 s'ingiunse a' vescovi di non permettere, che alcun prete si allontanasse dalla sua chiesa senza le sue discessoriali , le quali non si potessero concedere senza giusta causa , e con determinarsi il tempo dell'assenza , sotto pena stabilita da sagri canoni. Si eccettuano però coloro , a' quali avendo chieste , il vescovo le avesse negate , ed avessero giustificata la causa al Re giusta la disposizione de' 12 dicembre 1795.

14. Con reale rescritto de' 28 gennajo 1775 si permise a' preti lo allegare per qualunque cliente in sua casa.

15. Con reale rescritto dei 25 febbrajo 1775 si ammisero tutti gli ecclesiastici all'iudulto emanato per lo parto di Sua Maestà la regina.

16. Con reale rescritto dei 21 gennajo 1797 si vietò nuovamente agli unici il poter essere promossi agli ordini sagri.

Disposizioni relative alla ordinazione.

1. Con reale rescritto del 7 aprile 1753 si dispose che i promovendi agli ordini , ed alla prima chercial tonsura debbano avere un beneficio o cappellania perpetua , o pensione ecclesiastica della rendita , giusta la tassa sinodale , o del concordato , e in difetto di questo , il patrimonio della fissa , libera , ed effettiva rendita , secondo la tassa sinodale , ed apprezzo fattone nella formazione del catasto , i quali unicamente debbano attendersi , come fatti solennemente coll'autorità delle pubbliche leggi del regno , corroborate coll'ultimo concordato senza far uso di apprezzi privati per mezzo di particolari esperti. Facendosi altrimenti , incorrano gli ordinati nella sospensione *ipso facto* , non giovando , se dopo la promozione agli ordini , o prima tonsura , si supplisca la mancanza con altri beni , o col surrogarvi la partecipazione della chiesa , acquistati dopo.

2. Con reale rescritto dei 13 settembre 1760 si stabilì che siccome i figli unici delle loro case che non possono essere chercali , nè ordinati preti secolari , così parimenti non possono nè anche entrare in qualunque ordine religioso , e rendersi monaci , non ostante qualunque consenso della università.

3. Con reale rescritto del 4 settembre 1762 si stabilì che agli unici di rito greco il Re suol dispensare per promuoversi allo stato ecclesiastico , perchè possono prender moglie.

4. Con reale rescritto del 20 dicembre 1766 si stabilì che il patrimonio sacro si debba costituire sopra i beni siti nella patria , e non già in paesi stranieri , de' quali si paga la bonatenenza.

5. Con reale rescritto del 27 dicembre 1766 si stabilì che senza estrema necessità della chiesa non si possa ordinare a titolo di pa-

trimonio sacro. Ed il patrimonio del prete non possa pregiudicare la ugual porzione a' fratelli, e sorelle. Nè si possono moltiplicare preti in una medesima casa.

6. Con reale rescritto degli 8 agosto 1767 si stabilì che essendo due fratelli divisi, ambedue si considerano per fuochi della università, e perciò non si possano nè ordinare, nè monacare.

7. Con reale rescritto del 20 febbrajo 1768 si determinò che uno, che fosse unico non possa ordinarsi, ancorchè avesse un patruele, il quale vivesse nella medesima famiglia.

8. Con reale rescritto dei 29 aprile 1769 si prescrisse che non si ordini lo artato al beneficio, essendo ignorante.

9. Con reale rescritto dei 6 maggio 1769 si adottò la massima che i diaconi, e suddiaconi ignoranti, e discoli non passino ad ordini maggiori, se non corretti.

10. Con reale rescritto dei 26 luglio 1769 si stabilì che non si ammettano dispense di età, e d'interstizj nelle ordinazioni. Ed ai 7 marzo 1794 si stabilì di non permettersi più ottenere dispensa di età per prendere il sacerdozio se non per l'evidente cura delle anime, per l'artazione a qualche beneficio, e che quando vi concorra la santità di costume dell'ordinando.

11. Con reale rescritto dei 26 agosto 1769 non si permetta, che vi sieno preti superflui, ma quanti n'esige il preciso bisogno della chiesa.

12. Con reale rescritto dei 27 settembre 1769 si stabilì che la partecipazione della chiesa non è stata mai considerata dalle leggi ecclesiastiche, almeno dall'odierna disciplina per titolo canonico dell'ordinazione.

13. Con reale rescritto degli 8 settembre 1770 volendosi costituire il sacro patrimonio su i beni del monte di sua famiglia, il Re non viene a dispensare alle leggi della fondazione del monte.

14. Con reale rescritto de' 17 settembre 1770 per solo adempimento delle disposizioni e divozioni de' privati, non si possono creare i sagri ministri della chiesa del signore. Imperocchè il ministero, che è pubblico, ed ha per oggetto il bene pubblico del popolo, non dipende dalla volontà, e disposizione de' privati, le quali non mai possono, nè debbano turbare il sistema, ed un buon ordine dello stato.

15. Con reale rescritto dei 24 agosto 1771 si determinò che il numero degli ecclesiastici deve corrispondere alla popolazione, alla ragione di un sacerdote per cento anime.

16. Con reale rescritto de' 31 agosto 1771 si dispose che il vescovo, che ordina uno a titolo di patrimonio senza lasciare la ugual porzione a ciascun de' fratelli e sorelle, sia tenuto di riparare *de proprio* agl'interessi di quelli.

17. Con reale rescritto de' 28 novembre 1772 per punto generale si proibisce la ordinazione de' figli unici; di coloro, che hanno in loro casa altri preti; e di quegli altri, che volendosi ordinare a titolo di patrimonio, non rimanga a ciascun de' loro

fratelli, e sorelle la ugual porzione de' beni; e che la ordinazione debba corrispondere ad ogni cento anime un ecclesiastico, e non più. Ma ai 13 novembre 1782 si stabilì, che bastasse lasciare agli altri fratelli, e sorelle la sola legittima per potere uno de' fratelli ascendere al sacerdozio.

18. Con reale rescritto de' 29 gennajo 1774 si determinò che nella ecclesiastica ordinazione non si dà preferenza di ceto.

19. Con reale rescritto degli 3 ottobre 1774 si determinò che i preti regolari non sono compresi sul numero prescritto dal Re in ciascun luogo di uno per ogni cento anime.

20. Con reale rescritto dei 30 marzo 1776 fu determinato non potersi conferire un canonicato ad un cherico a fine di promoverlo nella sacra ordinazione contro i reali ordini.

21. Con reale rescritto dei 7 dicembre 1776 il Re permette ai vescovi il valersi interamente della loro facoltà in dispensare sugl'interstizj degli ordinandi.

22. Con reale rescritto dei 12 marzo 1777 si determinò che gli artati ai benefizj, e cappellanie ecclesiastiche perpetue, non sono compresi nella generale risoluzione reale della proporzione di un prete per ogni cento anime. Ben inteso, che tali artati debbano essere surrogati in luogo de' preti morti, quando accaderà. E dovendosi tali artati promuovere agli ordini sagri, gli ordinarij debbano riferirlo al Re.

23. Con reale rescritto dei 21 giugno 1777 il Re permette a' vescovi ed ordinarij de' luoghi le ordinazioni fino agli ordini minori senza sua intelligenza.

24. Con reale rescritto degli 21 giugno 1777 si stabilì che essendovi preti assenti, questi si richiamino al servizio della chiesa, senza promoversi altri alla sagra ordinazione.

25. Con reale rescritto degli 11 dicembre 1782 s'inculcò a' vescovi di non spedire discessoriali per quelli, i quali per non urtare la legge di proporzione, si vanno ad ordinare in Roma.

26. Con reale rescritto dei 6 maggio 1786 si rinnovò il divieto per gli unici, ordinandosi, che gli unici non solo non potessero essere preti, o monaci, ma neppure terziarj nelle religioni.

Disposizioni intorno ai beneficj ecclesiastici.

1. Con reale rescritto dei 21 settembre 1737 si proibì il fondarsi benefizj ecclesiastici per moltiplicare titoli di ordinazione senza pubblica necessità o utilità.

2. Con reale rescritto dei 26 settembre 1753 si ordinò che mancando la fondazione, o i requisiti della canonica creazione, non può mai dirsi beneficio ecclesiastico, e qualunque atto, o antichissimo possesso, o solito, o provviste fatte da Roma, o dall'ordinario, e interposizioni di *regio exequatur*, anche per lo decorso di mille anni in contrario, non possano mai mutare la

prima natura , e stato di legato pio , o cappellania , o altro , che fusse , in beneficio ecclesiastico.

3. Con reale rescritto dei 7 novembre 1767 si adottò per base che il beneficio ecclesiastico debb'essere eretto in titolo dall'ordinario del luogo , precedente discussione giuridica , altrimenti sarà cappellania , o legato laicale , il giudizio de' quali spetta al giudice laico

4. Con reale rescritto de' 9 giugno 1770 fu stabilito che qualora si tratti di vero beneficio ecclesiastico con fondazione , ed erezione in titolo , la cognizione della causa spetta al giudice ecclesiastico.

5. Con reale rescritto del 13 marzo 1773 il Re Ferdinando IV dichiarò formalmente che tutto quello , che può in qualunque maniera dirsi regalia , non essendo alienabile , non si può prescrivere , e che si tenesse questa massima per decisione universale. Per potersi dire beneficio ecclesiastico si richiede la fondazione , cioè , i beni , i quali dal fondatore per sua chiara , ed espressa volontà a questo si assegnano , e la erezione in titolo , fatta dal vescovo ordinario del luogo *in limine foundationis* , o sia la formale creazione , ed erezione del sagro ministro necessario per la pubblica salute delle anime , che ai beni si attacca , non bastando il semplice consenso del vescovo. Si richieggono ancora gli altri requisiti copulativamente , cioè che sia perpetuo , che non patisca divisione , e che la erezione si faccia , precedente pubblico editto , ed in una determinata chiesa , o altare , altrimenti non sarà beneficio ecclesiastico , ma sarà chiesa , cappella , oratorio , cappellania , legato pio , o una pia disposizione. Oltre a ciò si richiede lo assenso del principe legittimamente impartito precedente la cognizione di causa , sì perchè si tratta di erezione di un corpo politico , o sia morale ; sì perchè si tratta di togliere i beni dal pubblico commercio ; sì ancora per essere il Principe protettore della chiesa cattolica , e sostenitore , e custode de' sagri canoni , e della ecclesiastica disciplina , su la quale deve invigilare. Questo reale assenso , e tutto quello , che può dirsi regalia , è inalienabile , ed imprescrittibile , nè si può supplire per congettura , nè per equipollenza , ma debba essere nelle forme specifiche emanato solennemente dal trono.

6. Con reale rescritto del 21 marzo 1774 si stabilì che non producendosi fondazione , ed erezione in titolo , requisiti assolutamente necessarij per la qualità beneficiaria ecclesiastica , da doversi produrre da chi tal qualità pretende , non si avrà mai per beneficio ecclesiastico.

7. Con reale rescritto de' 21 maggio 1774 si stabilì che dove non vi è fondazione , ed erezione in titolo , niun conto può tenersi di quanto col pretesto o supposto della qualità beneficiale si è oprato dalle curie ecclesiastiche.

Disposizioni intorno ai benefizj di padronato regio , feudale e laicale.

1. Con reale rescritto dei 26 agosto 1743 si stabilì che nelle chiese , vescovali , e benefizj regj si destini un canonico , o altra dignità di ciascheduna cattedrale per economo interino , a fine di dare al Re notizie delle vacanze de' suoi rispettivi vescovati , e benefizj , e di procedere al sequestro de' frutti de' medesimi a nome di Sua Maestà.

2. Con reale rescritto dei 6 agosto 1757 fu determinato che i padronati laicali su le chiese , benefizj ecclesiastici , e luoghi pii laicali sono annessi al pubblico dritto del regno , si acquistano per la fondazione medesima , anche senza special riserba , e mai si prescrivono ; passano ai discendenti , ed agli eredi de' fondatori ; e nel caso , che questi mancassero in maniera , che non vi sia persona in grado di poter succedere , si devolve al fisco , secondo la natura de' beni vacanti.

3. Con reale rescritto de' 16 marzo 1759 si dispose che trattandosi di cappellania , o di sepoltura di padronato laicale , il giudizio appartiene al giudice laico.

4. Con reale rescritto e 10 luglio 1762 si determinò che anche nelle cause de' benefizj di padronato laicale ne spetta la cognizione al giudice secolare.

5. Con reale rescritto dei 23 novembre 1773 si determinò che i benefizj di padronato regio feudale , e laicale sono esenti dalle contribuzioni ai seminarj.

6. Con reale rescritto dei 30 aprile 1765 si dispose che i benefizj di padronato regio sono esenti dal sussidio caritativo al vescovo.

7. Con reale rescritto dei 23 settembre 1765 si determinò che i benefizj di padronato regio feudale , e laicale , e tutte le cappellanie non erette coll'autorità dell'ordinario , sono esenti dal pagare il cattedratico al vescovo.

8. Con reale rescritto de' 3 gennajo 1767 si dispose che le cappelle , i luoghi pii laicali , e le università sono esenti dal pagare la procurazione al vescovo in santa visita.

9. Con reale rescritto dei 14 dicembre 1772 si determinò che pei benefizj di regal nomina il Re vuole , che si aggregino alle parrocchie , che sieno in bisogno e sieno di padronato regio.

10. Con reale rescritto de' 8 marzo 1773 si ordinò che nei benefizj , e cause di padronato regio immediato , o mediato , proceda la curia del cappellano maggiore.

11. Con reale rescritto dei 26 marzo 1774 si prescrisse che i benefiziati di padronato laicale non possono censuare i beni del beneficio senza il consenso de' padroni.

12. Con reale rescritto dei 12 novembre 1774 si determinò che così i luoghi pii ecclesiastici , come quelli di padronato laicale sono compresi nelle leggi contro l'ammortizzazione.

13. Con reale rescritto de' 22 aprile 1777 si stabilì che gli affitti a lungo tempo de' beni ecclesiastici sian vietati senza l'assenso del padrone.

14. Con reale rescritto de' 25 settembre 1777 si dispose che gli affitti per dieci anni, o più de' beni delle chiese di regia fondazione, o di altri luoghi più di padronato regio, o feudale, o di qualunque privato, non sieno vevoli, se non coll'espresso real consenso, o del padrone.

15. Con reale rescritto dei 15 aprile 1780 si stabilì che negli affitti de' beni ecclesiastici non si richiede la subasta.

Disposizioni intorno ai benefizj patrimoniali: alle chiese ricettizie curate, e non curate: agli uffizj, che in quelle sono; e da chi e come si provvegono.

1. Con reale rescritto dei 2 ottobre 1751 si stabilì che i benefizj di padronato laicale sono esenti dalle riserve apostoliche.

2. Con reale rescritto dei 20 settembre 1757 si stabilì che nelle chiese ricettizie curate, e non curate i primiceriati, cantorati, decanati, e simili, non sono benefizj, ma semplici uffizj, titoli di onorificenza, e precedenza solamente, e dignità ventose, e nella provvista di quelli nessun dritto ne ha la corte di Roma, nè l'ordinario del luogo, ma l'elezione spetta ai soli partecipanti da cadere nelle persone dello stesso lor ceto, della stessa maniera, che gli compete nello ammettere i preti patrimoniali alla partecipazione, purchè non vi sia annessa la cura delle anime, nel qual caso spetta all'ordinario il solo dritto di esaminare, ed approvare l'eletto dai partecipanti.

3. Con reale rescritto dei 20 luglio 1756 si stabilì nei cleri, e nelle chiese ricettizie senza cura di anime, la provvista, o sia l'elezione dell'arciprete, rettore, abate, o qualunque altro titolo abbia, che si reputi la prima dignità, e parimenti del cantore, primicerio, e decano, che si riputeranno seconda, o terza, e quarta dignità, e se più ve ne fossero, per essere questi semplici uffizj, e meri titoli di onorificenza, e precedenza, e dignità ventose, spetta privativamente al capitolo, o sia clero, cioè ai partecipanti delle medesime, in persone di soggetti dello stesso lor ceto nello stesso modo, e forma, che si pratica nello ammettersi sacerdoti patrimoniali alla partecipazione, senzachè nè la corte di Roma, nè l'ordinario del luogo vi abbia dritto alcuno nè di spedizione di bolle, nè di decreto di conferma, o d'immissione nel possesso.

4. Con reale rescritto del 23 agosto 1760 si stabilì che nelle partecipazioni, o sia porzioni de' partecipanti delle chiese ricettizie, non dee praticarsi alcuna solennità di possesso, nè altra formalità, perchè non sono benefizj.

5. Con reale rescritto del 3 luglio 1762 si stabilì che i chierici, i quali stanno in seminario, si considerino come presenti

nelle loro rispettive chiese ricettizie , e nel dissimpegno de' servizi personali , che dovrebbero fare nelle medesime nel detto corso di tempo , per entrare nella partecipazione , non ostante qualunque statuto , o costume contrario in esse chiese.

6. Con reale rescritto dei 2 agosto 1766 uniforme alle massime del dritto canonico , il Re comanda , che nelle chiese ricettizie curate , i priorati , arcipreture , badie , rettorie curate , e che con qualsisia altro nome si chiamino , o facciano chiamare , non sono positive dignità , nè benefizj curati , ma semplici , e meri uffizj , titoli di precedenza , e dignità ventose , la provvista delle quali non si fa precedente concorso , nè si può fare in persone di preti estranei , e non ascritti all'attuale servizio , partecipazione , e governo delle chiese suddette , ma il dritto appartiene privatamente ai partecipanti di farne la elezione in persona di uno dello stesso lor ceto , nello stesso modo e forma , che lo ammettono alla partecipazione , restando semplicemente di ricevere lo eletto all'approvazione dell'ordinario , la quale non ottenendo , dovrà il clero eleggere un altro dello stesso lor ceto , finchè tale approvazione si conseguisca. Facendosi la provvista altrimenti , sarà sempre nulla per mancanza dell'elettore , non ostante il possesso , in cui si ritrovi , e qualsivoglia consuetudine in contrario. Ed accadendo controversie in simili casi , il giudizio spetta al magistrato secolare.

7. Con reale rescritto del 27 maggio 1760 si stabilì che le chiese ricettizie essendo patrimoniali , o civiche , o familiari , cioè riservate o ai soli naturali del luogo , o ad un ceto di famiglie : gli statuti debbano farsi sempre colla intelligenza delle persone patrimoniali , cioè o della università essendo patrimoniali civiche , o delle famiglie , essendo familiari : ed essere roborate col regio assenso , altrimenti siano nulle.

8. Con reale rescritto de' 15 ottobre 1771 si stabilì che a colui il quale è cittadino , o fuoco numerato del luogo , non si possa negare l'ammissione alla partecipazione della chiesa ricettizia patrimoniale civica.

9. Con reale rescritto dei 10 dicembre 1772 il Re dichiarò , che nè le mense de' vescovi , nè le chiese ricettizie siano comprese nel real ordine dell'abolizione delle decime.

10. Con reale rescritto dei 13 novembre 1773 si ordinò che il clero partecipante delle chiese ricettizie , presso cui risiede la cura delle anime , si serva di sue ragioni in eleggere a tal uopo un sacerdote abile , e probato tra il numero di essi preti partecipanti presso del quale risegga l'attual cura delle anime , e l'amministrazione de' sacramenti , precedente l'approvazione del vescovo ordinario del luogo.

11. Con reale rescritto dei 2 luglio 1774 si dichiarò che nelle chiese ricettizie , mancando i diaconi , ed i suddiaconi , l'uffizio di questi si supplisca dagli ultimi sacerdoti partecipanti.

12. Con reale rescritto de' 8 ottobre 1774 si ordinò che ai

religiosi secolarizzati cittadini, e figli patrimoniali non si proibisca l'essere ammessi alla partecipazione delle di loro chiese ricettizie; ma debbano prima prestare alle medesime chiese quel servizio, che altri han prestato prima di essere ammessi alla partecipazione.

Disposizioni intorno alle regole della cancelleria romana.

1. Con reale rescritto del 1 aprile 1761 il Re dichiarò non aver luogo in questo regno le affezioni, e le riserve apostoliche, e le regole della cancelleria romana; e che i vescovi provvedano le dignità, e canonicati, e benefizj semplici di libera collazione.

2. Con reale rescritto del 7 marzo 1769 si dichiarò che senza un ordine espresso del Re, la camera di S. Chiara non faccia giammai alcuna menzione, nè uso delle regole della cancelleria romana. Ed essendo queste regole vitalizie di ciascun Papa, e con lui morendo, se il nuovo Papa le verrà a suscitare, si esaminino dalla camera, e sentito il fisco, riferisca il parere, parendo la maggior parte di quelle contrarie al dritto nativo dato dallo Spirito Santo a' vescovi, ed al bene degli stati cattolici.

4. Con reale rescritto dei 10 aprile 1770 si dichiarò che le vacanze *apud sedem*, e le rinunzie delle dignità convenienti a' benefizj *in manibus pontificis*, sono un effetto delle regole della cancelleria non mai riputate efficaci in questo regno, i vescovi facciano uso del lor legittimo nativo dritto collativo nelle provviste.

5. Con reale rescritto del 18 luglio 1772 si ordinò che i vescovi provveggano secondo il costume dell'antica disciplina i canonicati vacati, non essendo esecutoriate in regno le regole della cancelleria romana.

Disposizioni intorno alla vita ed onestà degli ecclesiastici.

1. Con reale rescritto dei 11 ottobre 1737 fu ordinato non ammettersi ecclesiastici a patrocinare cause nel foro secolare, se pria non si esibirà il real permesso, e la dispensa del Re.

2. Con reale rescritto del 6 ottobre 1740 fu ordinato che gli ecclesiastici non possono esercitare l'ufficio di mastrodatti nel foro secolare.

3. Con reale rescritto de' 17 febbrajo 1748 si ordinò che gli ecclesiastici non si possono intromettere negli affari pubblici, nè esercitare la carica di agente de' laici.

4. Con reale rescritto de' 12 dicembre 1750 si stabilì che que' baroni, che si valgono de' sacerdoti per agenti, si puniscano.

5. Con reale rescritto a' 29 maggio 1752 si vieta agli ecclesiastici il difendere cause, che non siano proprie, o delle chiese, in qualsivoglia tribunale secolare.

6. Con reale rescritto dei 30 giugno 1753 si determinò che i fratelli sacerdoti secolari de' baroni possono ingerirsi nell'interessi

privati, ed economici del barone suo fratello, ma non già negli atti giurisdizionali, spettando questi privatamente al governatore del luogo, il quale gli esercita in nome del Re.

7. Con reale rescritto dei 13 luglio 1754 si ordinò che gli ecclesiastici nè direttamente, nè indirettamente possono esercitare carica di agente generale de' laici.

8. Con reale rescritto dei 21 giugno 1755 si vietò agli ecclesiastici il fare apprezzi degli affitti di campagna così degli stabili, che de' loro frutti.

9. Con reale rescritto dei 29 agosto 1759 si permise agli ecclesiastici il patrocinare nelle cause proprie, delle chiese, vedove, pupilli, e poveri; e sempre *gratis*.

10. Con reale rescritto dei 29 agosto 1761 non si proibì agli ecclesiastici lo scrivere, e far allegazioni in casa a favor de' loro clienti.

11. Con reale rescritto dei 21 marzo 1766 si proibì agli ecclesiastici la caccia con armi da fuoco.

12. Con reale rescritto dei 27 marzo 1767 si vieta agli ecclesiastici lo esercitare l'ufficio di cancelliere delle università.

13. Con reale rescritto dei 17 agosto 1767 si vieta agli ecclesiastici lo intervenire nelle commedie buffe.

14. Con reale rescritto dei 13 aprile 1771 si permise agli ecclesiastici il consigliare a' clienti, fare allegazioni, dettare istanze a' procuratori nella propria casa, ed informare confidenzialmente il giudice per lo maggiore accerto della giustizia.

15. Con reale rescritto degli 11 giugno 1774 si stabilì che gli ecclesiastici medici essendo privilegiati possono esercitare l'arte medica, con ricevere la mercede da' particolari, ed anche dalle università, non potendosi imputare veruna turpitudine, ed indecenza a' medesimi per lo esercizio di tal'arte liberale.

16. Con reale rescritto de' 25 marzo 1775 si permise agli ecclesiastici come cittadini di fare le parti degli altri cittadini nelle cause delle loro università, purchè si comportino con quel decoro, che al di loro carattere è ben dovuto, e non facciano da avvocati.

Disposizioni intorno alle onorificenze, prerogative, preminenze, e distinzioni de' secolari nelle chiese.

1. Con reale rescritto degli 22 marzo 1755 si stabilì che gli amministratori delle università non possano pretendere di tenere in chiesa banchi fissi, nè cosa, che formi tosello, nè l'incenso dal canonico apparato, e la pace dal prete assistente, ma solamente da un cherico vestito con cotta, li medesimi non sian tenuti nelle funzioni pubbliche e solenni andare a prendere il vescovo dal suo palazzo, bastando, che lo ricevano alla porta maggiore della chiesa, ove il vescovo è tenuto dargli l'acqua benedetta.

2. Con reale rescritto dei 24 luglio 1757 si stabilì che in chiesa

il magistrato, e gli amministratori delle università *pro tempore* solamente tengano distinzione nella nobiltà privata.

3. Con reale rescritto dei 30 luglio 1757 si stabilì che in chiesa il magistrato, e gli amministratori delle università *pro tempore* solamente tengano distinzione nella nobiltà privata.

3. Con reale rescritto dei 30 luglio 1757 si stabilì che fuori del magistrato, e degli amministratori del pubblico nessun altro goda prerogativa, e distinzione nelle chiese.

4. Con reale rescritto degli 8 aprile 1758 si ordinò che al barone del feudo si accordi la sola sedia col cuscino nella chiesa.

5. Con reale rescritto de' 17 maggio 1760 si determinò che nelle cattedrali stia fisso lo scanno col panno, e regale impresa, in cui debba sedere il tribunale, e 'l preside debba sedere nella sua sedia presidale collo strato, e pradella, ed essere trattato col titolo d'illustrissimo, così in quella chiesa, che in ogni altra, ove si porterà per funzioni pubbliche unito, o divisa dal tribunale.

6. Con reale rescritto dei 28 febbrajo 1761 si stabilì che i giudici regj del regno nelle funzioni pubbliche, e reali tengan luogo distinto uguale alli governatori.

7. Con reale rescritto dei 18 giugno 1763 si stabilì che nelle chiese non si possano tenere banchi particolari, ma si provvegga di un competente, e discreto numero di banchi piccioli, e scanni per tutti, e non per alcun particolare, o particolari famiglie, quali debbono servire senza distinzione, prerogativa, preminenza, nè specialità alcuna. Nell'esquie de' fedeli non dee praticarsi distinzione, nè privata preminenza, fra qualsivoglia grado di persone, ma la maggiore, o minore pompa del funerale debba dipendere dall'arbitrio de' parenti, ed eredi de' defunti, mediante la competente mercede, che convenga, sempre però ne' limiti della cristiana modestia, e non eccedente la forma prescritta ne' rituali ecclesiastici.

8. Con reale rescritto del 2 luglio 1763 si proibì ai baroni di tener trono in chiesa. Si permette solamente la sedia camerale ornata di stoffa col suo tappeto, o suppedaneo, colla spalliera alta non più di sette palmi.

9. Con reale rescritto dei 9 luglio 1763 fu risoluto che accendendo controversia per le onorificenze, prerogative, preeminenze, e distinzioni de' secolari nelle chiese, il giudizio spetta al giudice laico.

10. Con reale rescritto degli 11 giugno 1768 si stabilì che quando i rappresentanti delle università non hanno mai avuto luogo separato, e distinto nelle chiese nelle sagre funzioni, non si permette alcuna formalità fuori dell'antico solito.

11. Con reale rescritto dei 20 giugno 1772 si ordinò che in tutte le chiese non sieno sedie, e scanni particolari con distinzioni d'imprese, cognomi, e catene, ma si permettono scannetti e sedie per uso promiscuo. Le aste del pallio nelle processioni del

corpo di Cristo , e nelle altre solennità , si portino dai rappresentanti delle università.

12. Con reale rescritto del 6 agosto 1774 si ordinò che le mogli de' baroni godano le medesime onorificenze , che i di loro mariti , anche in assenza de' medesimi , nelle chiese de' loro feudi.

Divieto di conferirsi i benefizj ecclesiastici a' forastieri. Della provvista dei benefizj ecclesiastici e di padronato laicale. Della rassegna vietata , e delle pensioni ecclesiastiche.

1. L'imperatore Carlo VI inerendo alla dimanda fattagli dalla città di Napoli nel 1709 colla grazia , che incomincia *item , ne beneficia ecclesiastica exteris conferantur* , ordinò , che tutt'i benefizj ecclesiastici non meno delle cariche civili conferir si dovessero a' soli nazionali. Pramm. 1 titolo 35.

2. Il re Ferdinando III il cattolico fra le altre grazie concesse a' regnicoli , permise di potere i regnicoli fondatori de' padronati richiedere i prelati , ed i benefiziati di riparare le chiese fondate , e trovandoli negligenti a ciò , lo potessero fare essi medesimi fondatori colle rendite degli stessi benefizj. *Graz. placet R. M. quod servetur juris canonici dispositio* ai 20 gennajo 1507.

Si noti che questa grazia è uniforme alla bolla di Sisto V.

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alla provvista de' benefizj ecclesiastici.

1. Con reale rescritto del 3 settembre 1735 si proibì in regno lo imporsi da Roma pensioni sopra vescovadi e benefizj *pro personis nominandis*.

2. Con reale rescritto degli 11 ottobre 1737 si stabilì che i benefizj ecclesiastici di libera collazione ecclesiastica si debbano conferire ai naturali del luogo , quando questi siano abili , ed idonei.

3. Con reale rescritto de' 19 ottobre 1739 si ordinò che li benefizj ecclesiastici , le cappellanie e le rendite ecclesiastiche si debbano godere dai naturali del luogo.

4. Con reale rescritto dei 20 aprile 1743 si stabilì che nel caso si facesse la provvista de' benefizj ecclesiastici a persona forastiera del regno , la collazione sia nulla , ancorchè ne avesse preso il possesso ; poichè si ledono non solamente i dritti de' privati , ma del pubblico e dello stato.

5. Con reale rescritto dei 4 febbrajo 1747 si ordinò che qualunque beneficio ecclesiastico di qualunque natura sia , o dignità ecclesiastica si debbano conferire a' regnicoli , i quali s'intendono o nati nel regno , o nati da padre regnicolo , secondo l'ultima grazia di Sua Maestà concessuta a questo regno.

6. Con reale rescritto dei 22 agosto 1750 fu stabilito che non si concede *exequatur* alle bolle di Roma per coadjutorie de' benefizj colla futura successione.

7. Con reale rescritto dei 25 settembre 1751 si prescrisse che le dignità, e le commende della religione di Malta esistenti in regno si debbono conferire solamente a' cavalieri nazionali.

8. Con reale rescritto dei 31 luglio 1743 si negò l'*exequatur* alle provviste de' beneficj fatte da Roma per motivo di affezione in curia.

9. Con reale rescritto degli 11 agosto 1753 si ordinò che l'effetto delle pensioni debba cominciare dal dì che si ottiene l'*exequatur*, non già dal giorno della spedizione delle bolle.

10. Con reale rescritto dei 16 febbrajo 1754 si stabilì che quando nelle bolle delle provviste de' beneficj, o delle dignità ecclesiastiche si facesse menzione di essersi quelle fatte a tenore della costituzione di Gregorio XIV tali parole si abbiano per non apposte.

11. Con reale rescritto dei 23 gennajo 1762 si ordinò non potersi forzare i vescovi a fare gli attestati a favore de' loro sudditi per conseguire qualche beneficio, ma sentendosi gravati, ricorrano a' giudici superiori ecclesiastici.

12. Con reale rescritto dei 21 maggio 1763 si stabilì che nella provvista de' benefizj ecclesiastici di libera collazione ecclesiastica, debbano essere preferiti i naturali del luogo a coloro, che non son tali, semprechè i meriti di essi naturali o sono maggiori, o non cedono a quelli degli altri, che sono forastieri.

13. Con reale rescritto dei 29 ottobre 1764 si ordinò che se in qualche bolla di Roma per provvista di beneficj si leggesse la clausola di prestazioni e di servigj di vassalli verso lo abate, si dichiarasse, che tal clausola non dinoti prestazioni e servigj nascenti da ragion di feudi, ma è una clausola inutile, e l'*exequatur* in tal caso s'intende dato, tolta la suddetta clausola.

14. Con reale rescritto degli 18 luglio 1767 si determinò ch'è in libertà de' vescovi conferire le dignità e benefizj ecclesiastici di libera collazione a' sacerdoti regnicoli, o cittadini, o diocesani, che stimeranno utili, e necessari per lo bene della loro chiesa, o diocesi.

15. Con reale rescritto de' 18 giugno 1768 si ordinò che i canonici non si debbano provvedere per rinunzia *in favorem*, essendo queste per lo più lesive all'altrui merito, e scoraggiscono gli ecclesiastici applicati e da bene.

16. Con reale rescritto degli 11 febbrajo 1769 si determinò che tutte le dignità, e pensioni, o benefizj con cura, o senza cura di anime, in questo regno debbano conferirsi ai soli regnicoli.

17. Con reale rescritto de' 10 luglio 1771 si prescrisse che le dignità, e benefizj ecclesiastici, a' quali va annesso l'obbligo di essere dottorato, o licenziato in teologia, si debbano provvedere a coloro, che hanno tal grado ottenuto dal real collegio napoletano, non già dagli altri, e nella bolla debba il prelato esprimere il documento prodotto. Si proibisce a tutt'i collegi e conventi di religioni di concedere tali dottorati, o licenziature, salve le ragioni al collegio di S. Tommaso di Aquino.

18. Con reale rescritto dei 10 ottobre 1772 si ordinò che le dignità semplici si provveggano liberamente dal vescovo senza concorso.

19. Con reale rescritto de' 21 gennajo 1775 fu stabilito che le prelaioni de' cittadini agli esteri abbia luogo solamente ne' benefizj di libera collazione ecclesiastica, non già in quelli di padronato.

Disposizioni intorno alla provvista de' benefizj di padronato laicale.

1. Con reale rescritto del 1 agosto 1759 si negò l'*exequatur* alle provviste di Roma de' benefizj di padronato laicale, benchè vacassero in curia.

2. Con altro reale rescritto del 1 agosto 1759 si negò parimente l'*exequatur* alle provviste di Roma de' benefizj di padronato laicale, colla deroga alla metà delle voci de' padroni.

3. Con reale rescritto dei 24 settembre 1759 si negò l'*exequatur* alle bolle colla deroga *in totum*, *attenta lite* ne' padronati laicali, ed alle bolle collative di parrocchie e benefizj curati, o canonici teologici, o penitenziali, per rassegna fatta in favore di certa persona; dovendosi sempre la collazione de' benefizj di questa natura farsi precedente il concorso, a tenore de' sagri canoni.

4. Con reale rescritto de' 25 aprile 1761 si stabilì che nei benefizj curati di padronato laicale non ammettendo il vescovo la nomina del padrone, non resta il medesimo pregiudicato nella nomina di altro soggetto.

5. Con reale rescritto dei 23 marzo 1765 si stabilì che ne' benefizj di padronato il beneficiando da nominarsi da compadroni dee ancora essere naturale del regno.

6. Con reale rescritto dei 13 giugno 1766 si stabilì che non debba richiedersi dispensa per la pluralità de' benefizj semplici di padronato laicale.

Disposizioni intorno alle pensioni ecclesiastiche.

1. Con reale rescritto dei 6 aprile 1738 fu ordinato non potersi imporre dalla corte di Roma pensioni segrete sopra i vescovati e benefizj ecclesiastici di questo regno a favore de' forastieri, essendo questo abuso molto più pregiudiziale, che l'istessa collazione de' vescovati e benefizj a' forastieri, offendendo non solamente la suprema, e gelosa regalia del *regio exequatur*, ma eziandio il regno ed i suoi nazionali.

2. Con reale rescritto dei 30 aprile 1746 si stabilì che le pensioni ecclesiastiche si possano conferire solamente ad ecclesiastici, e da questi ritenere, sempre che non lascino di adempire i requisiti prescritti dal concordato, altrimenti *ipso facto* vengono in virtù del medesimo ad essere privati di tutt'i privilegi clericali.

3. Con reale rescritto dei 6 gennajo 1753 si ordinò che le pen-

sioni anche poste dal Re debbono correre dal giorno della interposizione del *regio exequatur*.

4. Con reale rescritto del 1 agosto 1759 si prescrisse che i provvisti dalla corte di Roma non possano essere tenuti a dare cedola bancaria, o pleggeria in Roma a beneficio de' pensionisti.

5. Con reale rescritto dei 19 agosto 1769 si ordinò che dovendosi imporre pensioni sui benefizj di padronato laicale, si richiede il consenso de' padroni e di *tutti gl'interessati*.

De' legati pii e luoghi pii laicali, e loro amministrazione.

Per evitarsi le frodi primieramente di chi non voleva adempire ai pesi ingiuntigli in favore de' luoghi pii, il re Filippo II per mezzo del cardinale di Granvela ordinò, che i notari dovessero fra quindici giorni dopo delle stipule, denunziare tutt'i legati lasciati agli ospedali, e ad altri luoghi pii sotto pena di 50 once di oro, di cui un terzo dar si dovesse all'accusatore, un altro terzo al luogo pio, per cui si dovea far la rivela, ed un altro terzo alla regia corte. *Part. 1 t. 3. de legatis piis.*

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alle cappellanie e luoghi pii laicali.

1. Con reale rescritto dei 4 aprile 1754 si ordinò che nelle cause delle cappellanie, e legati pii laicali non si possa ingerire nè la corte di Roma, nè la curia ecclesiastica, spettandone la cognizione privativamente al giudice laico.

2. Con reale rescritto dei 25 aprile 1761 si stabilì che le cappellanie laicali, ed i pii legati di messe, sieno esenti dal peso di pagare il cattedratico all'ordinario.

3. Con reale rescritto dei 21 novembre 1767 si proibì agli ecclesiastici di metter mano alle cause de' luoghi pii e cappellanie laicali.

4. Con reale rescritto de' 22 agosto 1772 si ordinò che se si tratti di vero beneficio ecclesiastico di padronato laicale con fondazione ed erezione in titolo, la cognizione spetta alla curia ecclesiastica, se di mera cappellania laicale, niuna cognizione, ingerenza o collazione appartenga a detta curia ecclesiastica.

5. Con reale rescritto de' 14 maggio 1774 si stabilì che il possesso de' beni delle cappellanie laicali di padronato si dia all'erede del fondatore, il quale abbia il peso di far celebrare le messe, non già al cappellano.

6. Con reale rescritto dei 16 luglio 1774 si ordinò che le cappellanie laicali, a somiglianza de' benefizj, sieno ancor comprese nella legge proibitiva di conferirsi agli esteri.

7. Con reale rescritto dei 24 settembre 1774 si ordinò che nel provvedersi le cappellanie de' luoghi pii, i naturali del luogo debbano sempre essere preferiti.

8. Con reale rescritto dei 25 giugno 1794 ordinò il Re, che tutte le censuazioni ed alienazioni de' beni delle chiese non si possano fare senza l'assenso de' vescovi ed ordinarij de' luoghi.

9. Con reale rescritto dei 20 luglio 1792 ordinò il Re, che i governatori locali facessero: 1. esigere esattamente il grano accreditato dai monti frumentarij a' cittadini; 2. che dovessero esigere dagli economi de' monti fra sei giorni nota di tutt'i debitori, e del grano loro dato per rimettersi al tribunale misto; 3. che se ne faccia un'altra anche giurata di tutti i debitori antichi di essi monti, e che fra 15 giorni essi governatori la debbon rimettere al tribunale misto; 4. che trovando monti deteriorati, o dismessi lo dovessero riferire al tribunale misto per le provvidenze; 5. che debbano tali note rimettere in forma autentica al cappellano maggiore; 6. e che tutto ciò debba farsi dai governatori locali *gratis*, e non facendolo siano chiamati a darne conto.

Disposizioni intorno alle chiese e luoghi pii laicali.

1. Con reale rescritto dei 19 maggio 1743 si ordinò che quando delle cappelle, e de' luoghi pii costi dal loro primo istituto, fondazione ed osservanza, essersi tenuta l'amministrazione promiscuamente da persone ecclesiastiche e laicali, debba osservarsi tal costume: coll'obbligo però di doversi rendere i conti secondo il prescritto del concordato.

2. Con reale rescritto dei 25 maggio 1743 si stabilì che le congregazioni laicali non possono essere forzate ad assistere ai condannati a morte, per essere questo un atto di carità, che da essi si esercita; ma a ciò sien tenuti gli ecclesiastici per lo di loro carattere.

3. Con reale rescritto dei 9 maggio 1745 si ordinò che le chiese e luoghi pii laicali siano all'intutto soggetti alla giuredizione del magistrato secolare. I vescovi e gli ecclesiastici non vi abbiano altro dritto, se non di visitargli in quanto allo spirituale, e di deputare un ecclesiastico, il quale graziosamente intervenga nella visione de' conti.

4. Con reale rescritto dei 9 luglio 1746 si prescrisse che quando delle cappelle, o altari eretti in una chiesa parrocchiale non costi da validi documenti, che il dritto dell'amministrazione spetti a' laici, in tal caso l'amministrazione appartiene al parroco; il quale eleggendo per economo o procuratore un laico, costui per la reddizione de' conti debba essere convenuto nel foro laicale, sì per essere suo competente, sì ancora perchè si tratta di materia temporale, reale e civile.

5. Con reale rescritto dei 3 maggio 1760 fu risoluto che non possono i vescovi esigere dritto alcuno per la visita de' luoghi pii laicali.

6. Con reale rescritto dei 13 aprile 1771 si ordinò che i mari-

taggi de' luoghi pii soggetti al patto reversivo non si diano agli sposi col solo obbligo personale de' medesimi.

7. Con reale rescritto de' 4 ottobre 1799 si stabilì, che nelle chiese di regio padronato, e cappelle palatine niuna onorificenza pretendere debbano i baroni.

8. Con reale rescritto dei 4 ottobre 1794 si ordinò, che i capitoli delle chiese cattedrali, vivendo i vescovi, gli faccian riparare a tutte le rovine delle chiese, e di servirle delle suppellettili, che vi bisognano, e nel caso di renitenza lo rappresentino al Re, altrimenti, che sieno tenuti *de proprio*, e s'inculcò parimenti ai vescovi, e vicarij capitolari d'invigilare su de' parrochi, affinchè non manchino alle chiese le necessarie suppellettili.

Disposizioni intorno agli amministratori delle chiese e luoghi pii laicali.

1. Con reale rescritto dei 28 luglio 1742 si stabilì che i consoli di terra, e di mare, amministratori delle chiese, e luoghi pii laicali non godono esenzione di foro.

2. Con reale rescritto degli 8 luglio 1747 si ordinò che tutti gli amministratori delle chiese e luoghi pii laicali, sieno sempre soggetti al tribunale misto, nè possano godere esenzione di foro, abbenchè fossero locati della regia dogana di Foggia, e godessero qualunque altro privilegio o esenzione.

3. Con reale rescritto dei 15 maggio 1762 si ordinò che nelle chiese, e confraternite laicali, e miste, gli ecclesiastici confratelli godano semplicemente le indulgenze, e suffragj, ma sian privi di voce attiva e passiva nella elezione degli uffiziali, ed amministratori.

4. Con reale rescritto dei 30 settembre 1762 si stabilì che i mozzi d'uffizio del palazzo reale ascritti a qualche confraternita, non godono il foro della casa reale.

5. Con reale rescritto dei 2 agosto 1782 si ordinò: 1. che gli amministratori de' luoghi pii dovessero formare una cassa, ove riporre si dovesse ogni somma sopravvanzata con tre chiavi diverse, una delle quali la dovessero tenere essi, la seconda il sindaco, e la terza l'ecclesiastico più degno, e che niuno potesse estrarre somme senza intelligenza del tribunale misto; 2. che ogni amministratore dovesse dar conto delle somme lasciate dall'antecessore; 3. che ogni somma non si possa estrarre senza che avvisatone il tribunale misto, non l'abbia questi partecipato al Re, ed avutone il sovrano oracolo.

Disposizioni intorno alla elezione degli amministratori e razionali delle chiese e luoghi pii laicali.

1. Con reale rescritto dei 12 febbrajo 1742 si ordinò che gli amministratori de' luoghi pii non soggetti alla immediata regia protezione, terminato l'anno della loro amministrazione, debbano

rendere i conti a' razionali da eleggersi secondo il solito, con avvisarsi all'ordinario, affinchè destini il deputato ecclesiastico da intervenire *gratis* nella visione di quelli. Nello stesso tempo debbansi eleggere gli amministratori da coloro, a quali appartiene. Terminata la visione de' conti, e rimanendo debitori gli amministratori, si spedisca loro da' razionali la significatoria, della quale sentendosi gravati, dovranno ricorrere al tribunale misto.

2. Con reale rescritto de' 12 maggio 1742 si stabilì che per l'elezione degli amministratori, e razionali delle chiese e luoghi pii laicali, essendo in virtù della fondazione chiamate all'elezione, ed amministrazione alcune particolari famiglie, e persone attualmente esistenti, si osservi la fondazione. Essendo confraternite, o altri collegi laicali, con autorità legittima costituiti, la elezione spetta a confratelli. In altro caso la elezione si faccia dalla università in pubblico parlamento, conforme si pratica per l'elezione degli amministratori della università, colla condizione, che gli amministratori, e razionali, che hanno da eleggersi, non sieno debitori de' luoghi pii: che avendogli altra volta amministrati, abbiano dati i conti, ed ottenuta la liberatoria, e che non siano consanguinei ed affini degli amministratori antecedenti, sino al terzo grado inclusivamente.

3. Con reale rescritto de' 24 novembre 1742 si stabilì che fatta la elezione de' razionali per la visione de' conti delle chiese, e luoghi pii laicali, si debba richiedere l'ordinario del luogo con istanza formale, perchè destini il suo deputato, facendogliela presentare aperta con tutto rispetto da un notaro, che dovrà farne un atto, e conservarsi negli atti de' conti.

4. Con reale rescritto dei 13 febbrajo 1745 si stabilì che l'ordinario del luogo, non abbia alcun dritto circa il governo, ed elezione degli uffiziali, e razionali delle confraternite, eccetto la facoltà di visitarle in quanto allo spirituale, e di deputare un ecclesiastico da intervenire *gratis* coi razionali laici nella visione de' conti: nè l'ordinario, nè la corte di Roma possano ingerirsi nella vendita ed alienazione de' beni di quella, ancorchè fondate fossero col loro assenso e dalla loro autorità approvate.

5. Con reale rescritto dei 14 agosto 1745 si ordinò che pendente la discussione delle nullità proposte avverso la elezione de' governatori, ed amministratori delle chiese, e luoghi pii laicali, non debbano continuare i passati governatori ed amministratori, ma coloro i quali avendogli altra volta governati, ed amministrati, abbiano ottenute le lettere liberatorie.

6. Con reale rescritto degli 8 luglio 1752 si prescrisse che trattandosi di elezione di amministratori e razionali di chiese, e luoghi pii laicali, se siano confraternite, spetti ai confratelli, in altro caso alla università da farsi in pubblico parlamento, secondo gli ordini generali. Gli ordinarij non vi abbiano altra ingerenza se non della visita *quo ad spiritualia tantum*, e di eleggere un deputato ecclesiastico da intervenire *gratis* nella visione de' conti.

7. Con reale rescritto dei 21 luglio 1753 si determinò che nelle confraternite, monti, e luoghi pii laicali, o misti, ritrovandosi qualunque ceto di ecclesiastici nel possesso di amministrarli, e governarli, debbano immediatamente desistere, e lasciargli interamente agli uffiziali laici da eleggersi da confratelli collegialmente adunati, i quali debbano delle loro cariche prendere il possesso, senza conferma, o altra qualunque ingerenza dell'ordinario. Parimente si dichiarino nulle le vendite ed alienazioni de' beni fatte coll'assenso dell'ordinario, e senza le forme giudiziali, conosciute ed approvate dal magistrato laico privativo giudice competente.

8. Con reale rescritto dei 16 luglio 1755 si ordinò che i luoghi pii laicali abbiano la libertà di eleggere i loro superiori, ed amministratori a tenore delle loro regole, a riserva de' casi, ne quali si dovranno ovviare alcun'inconvenienti.

9. Con reale rescritto dei 3 ottobre 1761 si stabilì che nelle confraternite laicali gli ecclesiastici confratelli sian privi di voce attiva e passiva, ed i figli di famiglia soggetti alla patria potestà lo sian della voce passiva nella elezione degli amministratori ed uffiziali di quelle.

10. Con reale rescritto dei 21 agosto 1762 si ordinò che gli ecclesiastici confratelli debbano astenersi dallo intervenire in tempo della elezione degli uffiziali, per esser eglino privi di voce attiva e passiva, ed inutili nell'intervenire, non che sarebbero di disturbo a' votanti e cagionerebbero disordini.

11. Con reale rescritto dei 12 settembre 1797 si ordinò che facendosi la elezione di uffiziali nelle confraternite in persona di ecclesiastici, l'elezione sia nulla, per esser gli stessi privi di voce attiva e passiva; ma goderanno soltanto le indulgenze e suffragj.

12. Con reale rescritto dei 13 gennajo 1770 si ordinò che il tribunale misto non possa intromettersi nella elezione degli uffiziali de' luoghi pii, essendo il giudice laico il competente.

13. Con reale rescritto dei 15 dicembre 1776 si ordinò che gli amministratori delle chiese e luoghi pii laicali terminato l'anno, non potranno essere confermati senza la espressa licenza del Re.

Disposizioni intorno all'amministrazione delle chiese e luoghi pii laicali.

1. Con reale rescritto dei 13 febbrajo 1745 si stabilì che gli affitti de' beni delle chiese e luoghi pii laicali, debbano sempre farsi colla precedente subastazione. Colle medesime solennità debbansi fare le alienazioni, e precedente la conclusione de' confratelli, se saranno confraternite, e il decreto di *expedit* del magistrato secolare del luogo, col conoscimento della precisa necessità, o utilità evidente de' luoghi pii, qualora il prezzo de' beni alienati non eccede la somma di ducati cento, e quando tal somma eccede, si debba ricorrere al Re, per ricevere la sua reale approvazione.

2. Con reale rescritto dei 30 ottobre 1745 si prescrisse l'ob-

bligò ad ogni governatore locale di astringere anche per la cattura delle persone, gli amministratori di luoghi pii laicali, compito l'anno della loro amministrazione, a rendere i conti; contemporaneamente di far eleggere i razionali, ed i nuovi amministratori, a tenore degli ordini circolari de' 12 maggio 1742. Di astringere i passati amministratori a pagare i debiti secondo le significatorie, e del tutto farne relazione al tribunale misto, e specialmente ancora del numero de' luoghi pii laicali e misti, che vengono ben amministrati, e se si osservino le regole del concordato e dell'ordine circolare.

3. Con reale rescritto dei 25 ottobre 1749 si stabilì che coloro i quali sono stati governatori ed amministratori delle chiese, e luoghi pii laicali senz'aver terminato l'anno, ed ottenuta la liberatoria, non possano esser eletti governatori così dello stesso luogo pio, come di qualsisia altro, che gli amministratori confermati al governo, non possano far uso alcuno della conferma, se non dopo dati i conti dell'amministrazione, ed ottenuta la liberatoria. Che gli amministratori, e razionali, non abbiano una delle tre eccezioni notate negli ordini del 1742. Che la visura de' conti debba farsi secondo il prescritto del concordato, e coll'intervento grazioso di un deputato ecclesiastico eletto dall'ordinario. Che i debitori de' censi riservativi, o bollari, ed altri contratti, per li quali sien obbligati al pagamento di terze, interessi, ed altre annuali corrisponsioni a beneficio di quel luogo pio, possono ben essere eletti al governo dello stesso, sempre che si tratti di piccola somma, o che non vadano in attrasso delle annualità col pio luogo, o se lo vadano, lo soddisfino prima di prendere il possesso. Finalmente siccome tutte l'elezioni de' nuovi amministratori de' luoghi pii laicali (dove non si tratti di confraternite legittime, o di alcuna particolare fondazione) debban esser fatte in ciascun anno dalla università in pubblico parlamento per voti segreti de' cittadini, così la persona eletta dovrà esser costretta dalla corte locale all'esercizio della carica datale, semprechè non abbia giusta causa in contrario da rappresentarsi al Re.

4. Con reale rescritto dei 23 gennajo 1773 si ordinò che per i censi dovuti a' luoghi pii per ragion di capitali, il Re accorda l'abbassamento al cinque, o quattro per cento, secondo le particolari circostanze.

5. Con reale rescritto dei 2 agosto 1783 si stabilì che gli avanzi delle rendite de' luoghi pii laicali si pongono in una cassa a tre chiavi, una se ne conservi dagli amministratori del luogo pio, l'altra dal sindaco, e la terza dall'ecclesiastico più degno.

6. Con reale rescritto degli 11 aprile 1795 si vietò di affittarsi i beni de' vescovati, o di altre chiese con anticipazione dello estaglio, ma di farsi i pagamenti nel tempo maturo, e facendosi altrimenti, che sieno i creditori obbligati a pagare nuovamente al nuovo provvisto.

7. Con reale rescritto dei 15 marzo 1794 si permise di potersi

transigere tutti coloro, che tenessero beni delle chiese con pagare al fisco una quantità, da decidersi a tenore de' frutti del fondo, e dell'epoca del tempo della concessione.

8. Con reale rescritto dei 3 gennajo del 1790 il Re assegnò la metà delle rendite delle chiese ai benemeriti militari.

9. Con reale rescritto dei 15 marzo 1790 si ordinò di potersi pensionare i soli vescovati, che avessero sopra a tremila ducati di rendita.

Disposizioni intorno alla reddizione de' conti delle chiese, e luoghi pii laicali.

1. Con reale rescritto dei 16 giugno 1742 per punto generale si ordinò che un conto, per esser ricettibile, dee contenere il bilancio letterale di tutte le partite d'introito, e di esito, e le cautele per la giustificazione così dell'introito, come dell'esito, e se ne danno le istruzioni per le chiese, e luoghi pii laicali, non soggetti all'immediata regia protezione. Queste disposizioni furono ripetute con altro reale rescritto de' 19 gennajo 1754.

2. Con reale rescritto dei 11 giugno 1767 si stabilì che per la reddizione de' conti delle chiese, e luoghi pii laicali, il tribunale misto ha fatto appuntamento generale; che le corti locali, non solamente debbano astringere i passati amministratori alla reddizione de' conti, ma, acciocchè vi sia chi assista per una tale reddizione, debba la corte delegata, sino a che non si dia il possesso ai nuovi amministratori, e pendenti le quistioni, che insorgeranno su le nuove elezioni da esaminarsi da' giudici ordinarij competenti, destinare un interino economo da prescerglierlo tra gli amministratori degli anni passati, i più probi, ed idonei, che abbiano già renduti i conti, ed ottenuta la liberatoria con ispeziale incarico, che debbano principalmente far le parti per lo effettivo rendimento de' conti.

3. Con reale rescritto dei 6 maggio 1769 si ordinò che i deputati ecclesiastici debbano intervenire nella discussione de' conti, soscrivendo le significatorie, o liberatorie, che si faranno da' razionali, ed incontrando qualche riparo, e difficoltà rappresentarlo al tribunale misto un'assieme coi razionali.

Disposizioni intorno ai monti pii laicali.

1. Con reale rescritto dei 5 gennajo 1743 si stabilì che i monti pii laicali siano interamente soggetti al foro laicale.

2. Con reale rescritto dei 6 aprile 1748 si stabilì che le cause dell'elezioni degli amministratori de' monti pii laicali non appartengono al tribunale misto, ma ai giudici laicali ordinarij competenti.

3. Con reale rescritto de' 19 novembre 1752 si ordinò che nei monti pubblici solamente entra il disposto del concordato.

4. Con reale rescritto de' 25 settembre 1753 si stabilì che nell'amministrazione di un monte gli amministratori tutti debbano essere concordi.

5. Con reale rescritto dei 18 maggio 1757 si ordinò che nei monti, e banchi pubblici il pignorante non è tenuto a soffrire altro danno, se non della perdita della roba impegnata, senza essere obbligato a rimborso alcuno del prezzo, con cui si vendesse, meno il pegno.

6. Con reale rescritto de' 30 giugno 1753 si ordinò che il sacro consiglio non può ingerirsi nell'amministrazione, e reddizione de' conti de' monti pii e pubblici, ma solamente il tribunale misto.

7. Con reale rescritto dei 14 giugno 1766 si ordinò che gli amministratori de' monti pii frumentarij non possano pretendere diritto di esazione col solo rinnovar le polizze, e gli obblighi de' debitori de' medesimi monti, ma solo per quel tanto che effettivamente esigono: e senza intelligenza del tribunale misto non facciano escomputi, nè dilatino l'esazioni.

8. Con reale rescritto dei 21 gennajo 1775 si permette ai monti addetti ad opere pubbliche e di pietà, impiegare gli avanzi delle rendite.

9. Con reale rescritto dei 20 luglio 1776 il Re per punto generale determinò, che dagli amministratori de' monti frumentarij, o di altri luoghi pii di qualunque qualità siano così ecclesiastici, come laici, a' quali è ingiunta simile opera, si accredenzi il grano a' coltivatori poveri di campagna, e per aumento, o sia interesse, non si esiga altro, se non che mezzo stoppello a tomolo di grano (che corrisponde alla sedicesima parte del tomolo). Però qualora in alcuni luoghi la prestazione dell'interesse del grano, fosse solito contribirsi a ragion minore di mezzo stoppello a tomolo, si debba questo solito costantemente osservare; e che l'esazione del grano far si debba in tempo della raccolta colla debita esattezza, ed in caso di trascuragine saranno gli amministratori tenuti *de proprio* e significati ne' loro conti.

Disposizioni intorno alla riduzione de' censi addetti a peso di messe.

1. Con reale rescritto dei 3 gennajo 1778 si determinò che i censi de' luoghi pii addetti a peso di messe si riducano al cinque per cento, e paghino la tassa catastale. Non addetti a tal peso si riducano al quattro per cento.

2. Con reale rescritto dei 3 agosto 1782 si ordinò, che riducendosi al quattro per cento, il catastal peso vada a carico del debitore.

3. Con reale rescritto dei 4 giugno 1785 si prescrisse che nella discussione degli stati delle rendite de' luoghi pii laicali il numero delle messe si riduca sino alla capienza di grana 20 per una, e così si riducano i pesi delle messe lasciati sopra di particolari fondi,

soggetti interamente al peso medesimo, purchè non si trovi stabilita elemosina più vantaggiosa.

Real dispaccio del 23 settembre 1796 portante le nuove istruzioni sull'amministrazione de' luoghi pii.

Il Re avendo con attenzione letti i due piani dell'anonimo, e di D. Antonio Dragonetti Gorgoni, la relazione del tribunale misto, e quanto si è proposto dal consigliere dello stesso D. Francesco Peccheneda, non che le di lui osservazioni, e degli autori de' piani relativamente al riordinare l'amministrazione delle cappelle, e luoghi pii del regno, soggetti a cotesto tribunale misto; siccome la Maestà Sua non trova approvabile il progetto de' visitatori, così ha trovato ben conveniente che si stabilisca un avvocato fiscale di economia, che si renda principalmente responsabile di promuovere eiocchè convenga e conduca alla regolar amministrazione, e in conseguenza alla formazione degli stati, alla qualità degli amministratori esatti e fedeli, al rendimento spedito de' conti, e rimanendo debitori, all'esazione di ciocchè risulta dalle significatorie, ed alla sicurezza e deposito degli avanzi de' luoghi pii suddetti, senza che per questo sia in nulla alterata la concordia passata colla santa sede, e che anzi sia analogo al disegno, che nella divisata concordia si è proposto.

Nondimeno prima di fissarsi Sua Maestà alla scelta del soggetto, vuole, che sieno impiegati in questa cura fiscale due soggetti quello di Anonimo, e D. Antonio Dragonetti Gorgoni, distribuendo le provincie per metà all'uno, e per metà all'altro, ad eccezione per ora della Calabria ulteriore, su cui darà le provvidenze, inteso il marchese di Fuscaldo, per osservarne il risultato. Per cui a cotesto tribunale rimetto le istruzioni approvate dalla Maestà Sua, che debbono eseguirsi, siccome si sono ancora comunicate a' due rapportati soggetti, impiegati in tale cura fiscale.

E poichè Sua Maestà ha considerato, che conduca al buon regolamento dell'amministrazione la scelta de' fedeli e zelanti amministratori, di non separarla dal rendimento de' conti, che solamente secondo il concordato colla santa sede si apparterebbe al proprio tribunale, così ha deliberato, che cotesto tribunale misto, come delegato della Maestà Sua fino a che altrimenti non istimasse di disporre, sovrintenda ancora alla elezione degli amministratori de' detti luoghi pii.

E dovendosi discutere ne' propri luoghi tali conti, che come di qualche opulenza confacente, dovranno soggiacere alla formazione dello stato, lascia Sua Maestà alla circospezione del tribunale misto, se, nella probabilità di esservi stata della parzialità e condiscendenza in discuterli, creda di richiamargli a nuovo esame, e all'ispezione de' due avvocati incaricati di promuovere colle loro istanze, che vi si trasmettano; giacchè il richiamarli tutti per riesaminarsi, sarebbe, oltre lo dispendio gravissimo, inesequibile

praticamente per la loro mole. Si darà però ordine a tutti gli amministratori de' luoghi pii di certa opulenza, che tra un mese al più si ultimi la discussione de' conti, e che *ex officio* si dia la notizia della declaratoria, o significatoria, e della quantità significata.

Vuole anche Sua Maestà che gli affitti si facciano precedente emanazione de' banni sotto l'asta fiscale, e colle dovute cautele, e che non si ecceda il tempo del triennio, salvi que' casi, in cui col concorso de' rispettivi due incaricati, ciascuno nel proprio ripartimento, fosse espediente di dilungarne il tempo; sempre nell'intelligenza di non doversi ammettere i fratelli delle congregazioni, che vi sono interessati, e molto meno i loro amministratori e congiunti; avvertendosi seriamente ad evitar le collusioni ed i colpi di persone prepotenti.

Ed inoltre, che non sia permesso di permutare, censuare, o altrimenti alienare verun fondo, o cespite senza l'approvazione di cotesto tribunal misto, e col consenso de' due incaricati, sotto pena della nullità dell'atto.

Ha anche richiamato la sovrana attenzione di trovarsi sottoposti all'ispezione della regia camera varj luoghi pii, e specialmente quei degli stati medicei, ed allodiali, per i quali Sua Maestà, inteso il parere del supremo consiglio di finanze, darà le provvidenze; come, prese le dovute nozioni, le darà per altri, che si sono separati.

Ha meritato ancora la considerazione della Maestà Sua la facilità, l'abuso, e la cabala degli amministratori di essi luoghi pii d'introdurre liti e controversie spesso capricciose su i medesimi ne' tribunali ordinarij, che consumano le rendite ed i fondi stessi, e in conseguenza la pubblica economia; e quindi ha risoluto, che ad eccezione delle azioni, che hanno la via chiara esecutiva per astringere i debitori nelle corti locali, o altre simili, da ora in avanti non possano introdursi ne' detti tribunali, nè gli stessi possano procedere, ma che si dirigghano a cotesto tribunal misto, anche in qualità di delegato della Maestà Sua fino a che non le piaccia altrimenti di prescrivere, il quale faccia esaminare da' due incaricati amministratori, e dove si trovino regolari, da' medesimi procurarsi di buonamente comporsi, e composte proporsi a cotesto tribunal misto per approvarsi, quando le trovassero ragionevoli. E dove non riuscisse, compromettersi sia ad alcuno de' ministri dello stesso tribunal misto, sia a due probi avvocati, o ad alcuno de' zelanti curatorj, in cui convenissero le parti interessate, sempre coll'intelligenza de' due incaricati; i quali nel caso del compromesso debbano sostenere le giuste ragioni de' luoghi pii.

Lo stesso ha comandato Sua Maestà doversi praticare nelle altre controversie, in cui fossero convenuti i luoghi pii; per evitarsi così i serj dispendj, che sono rovinosi per l'una, e l'altra parte.

E poichè tuttavia n'esistono varj ne' tribunali ordinarij della capitale, è volere della Maestà Sua, che da' tribunali si prenda conto

di simili giudizj , e dello stato attuale , per quindi dare le ulteriori risoluzioni.

Nel tempo stesso osservando il notabile avanzo , che deve esserci ne' luoghi pii già discussi , vuole Sua Maestà , che con effetto , e speditamente cotesto tribunal ne procuri l'esazione sollecita , dedotte quelle quantità , che per sovrana disposizione si trovassero accordate per sussidj , o per altri bisogni , sien degli stessi luoghi , e che tra due mesi si dia conto alla Maestà Sua della esecuzione e del risultato ; con prestare i due avvocati incaricati tutta la loro attività e cooperazione ; riservandosi di prendere le sue risoluzioni dell'uso da farsene così di tale avanzo , che de' successivi , il quale sarà diretto al comune bisogno ed utile della nazione : senza intanto alterarsi le precedenti sue sovrane deliberazioni , non contrarie alla presente.

Tutto ciò lo partecipo di suo sovrano comando a cotesto tribunal misto , affinchè venga esattamente , ed in tutte le sue parti questa real volontà eseguita , accludendoli medesimamente le istruzioni da Sua Maestà comandate ed approvate all'uopo della retta amministrazione de' luoghi pii della capitale e del regno , sottoposti all'ispezione di esso tribunale ; onde gli servano di norma , e vengano eseguite non meno dal medesimo , che da' due avvocati incaricati della cura fiscale.

Istruzioni del 23 settembre 1796 portante la retta amministrazione de' luoghi pii del regno , sottoposti all'ispezione del tribunal misto , da eseguirsi così da esso tribunale , che dai due avvocati incaricati della cura fiscale.

1. I due soggetti incaricati , ciascuno nel proprio ripartimento , debbano distendere una nota di tutti i luoghi pii e cappelle , sottoposti all'amministrazione del tribunale misto , che sieno di una certa opulenza , senza occuparsi di quelli di niuno , o piccolo avanzo ; tenendo a quest'oggetto presenti le avvertenze fatte dal consiglier Peccheneda dal numero 2 fino al 12 de' suoi fogli di riflessioni , cadute sulle memorie presentate da essi incaricati , e loro comunicato con fogli separati per particolar istruzione. La quale nota debba esibirsi al tribunale misto , per approvarla , o moderarla , per fissarsi il numero di quelli , su cui debbano discutersi e formarsi gli stati con tutta la speditezza.

2. Pendente la formazione di questa nota , debba continuarsi la discussione , e formazione degli stati di quei luoghi pii , della cui opulenza non è quistione.

3. Una tale discussione si eseguirà innanzi ai particolari commessarj della provincia , coll'intervento del proprio incaricato della cura fiscale , di cui è peso di apparecchiarla ; e poi si proporrà nel tribunale misto , per fissarsi.

4. Per queste , ed altre operazioni de' due incaricati , si valeranno i medesimi de' subalterni dello stesso tribunale , il quale prescriverà loro di assistergli in tutto ciò , che sarà di bisogno.

Nell'intelligenza, che lentamente, o poco attentamente adempiendo, la prima volta si avvertano dallo stesso tribunale, la seconda si sospendano di soldo, e la terza si cassino, facendosene però rappresentanza a Sua Maestà, per immediatamente sostituirsene altri degni e capaci da proporsi.

5. Concorreranno ancora a tal'uopo da coadjutori di essi incaricati quei curatori atti, probi, e di attività, che si stimeranno designare dallo stesso tribunale, coll'intelligenza de' medesimi incaricati.

6. E affinchè tali curatori riportino un moderato compenso, terminata la discussione di mille stati, ed osservato il prodotto dell'avanzo, il tribunale misto, secondo il travaglio di ciascuno, proporrà ciocchè loro convenga liberarsi. Oltre alla considerazione, che Sua Maestà avrà di coloro, che col proprio merito ed efficacia si distingueranno.

7. Siccome a niente gioverà la discussione e fissazione degli stati, senza badare alla scelta di buoni e fedeli amministratori, oltre la norma ad essi nell'amministrare; così sarà cura del tribunale misto, intesi sempre gl'incaricati, di fare, che cada non solo su persone, che non abbiano legale impedimento, ma sulle persone degne, e per quanto si potrà facoltose, e che godano la pubblica opinione. Al quale oggetto cercheranno una nota di tai soggetti più reputati dagli amministratori delle comunità colla loro responsabilità; e coll'intelligenza e concorso dei vescovi, o di altri prelati superiori, e in difetto de' vicarj capitolari, i quali colla visita delle loro diocesi debbono, o possono essere istruiti, o istruirsi, e bisognando, valersi di altri mezzi incorruttibili, sempre escludendo quelli, che si trovassero legittimamente impediti. La quale nota, che progressivamente acquisteranno, sarà tenuta, e fatta presente dagl'incaricati; perchè da essi non si esca nell'elezione da farsene de' nuovi amministratori.

8. Dove, sia che l'elezione si debba fare dalle comunità, sia dalle fratellanze, si esca da' soggetti notati, se ne cercherà conto dal commessario, il quale coll'intelligenza e concorso dell'avvocato incaricato del proprio ripartimento, in vista di ciò, che sarà risposto, procederà all'elezione di quei soggetti, che troverà nella nota, il quale passo darà ancora, quando trascorso un congruo tempo, si mancasse di darne conto.

9. Dovendo l'amministrazione terminare dopo l'anno, e surrogarsi gli altri, affinchè sia costante questo stabilimento, si procederà all'elezione de' nuovi tre mesi prima almeno di terminare l'anno, e subito quella seguita, gli amministratori, sia delle comunità, quando loro appartenga, sia delle fratellanze, ne passeranno la notizia al tribunale misto; e mancando, saranno tenuti alla pena di ducati 10 per ciascuno, e in caso d'impotenza si sottoporranno alla carcerazione per una settimana irremissibilmente.

10. Tutti gli affitti de' corpi qualunque di essi luoghi pii si faranno con quell'anticipazione, che prescriverà il tribunale misto,

precedente emanazione de' bandi , sotto l'asta fiscale , e con accensioni di candela , colle dovute cautele e malleverie a persone idonee , che si obbligheranno *penes acta* della corte locale , senza permettersi , che rimangano in amministrazione.

11. L'ordine generale portando di vendere gli armenti , o le greggi , può accadere d'incontrarsi de' casi , o di non trovarsi a vendere al giusto prezzo immediatamente , o forse ancora , che non convenisse la vendita , e allora il tribunale misto ne rappresenterà , intesi gl'incaricati , i motivi a Sua Maestà , e ne attenderà la sovrana determinazione ; e frattanto , acciocchè non rimangano in amministrazione , si affitteranno colle stesse ritualità , e cautele per lo tempo più breve.

12. Non trovando impedimento la vendita , seguita la medesima , s'incasserà la somma ritratta con sicurezza , e si parteciperà subito dagli amministratori al tribunale misto , per impiegarsi il danajo o colla regia corte , al quale oggetto se ne chiederà il real oracolo , o in altri corpi migliori fruttiferi. La qual cosa s'eseguirà ancora nella restituzione de' capitali , che si trovassero dati a censo consignativo , o sia redimibile.

13. Si eviterà di dare in affitto tali corpi agli amministratori , o persone da loro interposte , o congiunte fino al terzo grado di consanguinità , e al primo di affinità , e a tutti coloro , che per legge vengono esclusi , e sarà cura di evitarsi le frodi di affittarsi per meno del regolare , sotto la pena , che le stesse leggi , o il giusto arbitrio de' giudici stabiliscono.

14. Dovranno gli amministratori esattamente osservare lo stato discusso , senza eccedere gli esiti , che in esso si permetteranno. Se non che nel caso di bisognare esiti straordinarij , ricorreranno al tribunale misto , e al proprio commessario , per ammettersi , coll'intelligenza degl'incaricati , acciocchè non sieno significati.

15. Per tali esiti straordinarij potranno incontrarsi delle urgenze , che non ammettano differimento , ed allora si eseguiranno dagli amministratori colla maggior esattezza e fedeltà , e se ne darà conto immediatamente al tribunale , dal quale , come pure da' razionali , trovandosi legittime ed effettivamente eseguite , nella dazione del conto si lasceranno correre , senza significarle.

16. Osserverà ancora a quest'oggetto il tribunale misto nella formazione degli stati ciocchè convenga fissarsi per qualche spesa straordinaria di lettere per la posta , o per altre simili , non convenendo , che gli amministratori sieno indovutamente nel menomo danno.

17. Dovendosi eseguire con effetto la cassa , in cui tutte le rendite de' luoghi pii debbono depositarsi , si farà l'elezione del cassiere tra 'l numero de' fratelli , quante volte si trovi tra essi un qualche benestante , e probò soggetto , da assicurarsi colle legali fedeli del catasto , se si vivrà a catasto in quel luogo , o degli amministratori della comunità , con darsi nota de' beni e delle rendite ; e risponderanno i fratelli , che lo presceglieranno , o gli am-

ministratori delle comunità, se spettasse ad essi la scelta, quando abuso avvenisse, e non potesse il cassiere soddisfare. Con esaminarsi meglio dal tribunale misto, intesi gl'incaricati, se vi sia necessità della cassa triclave, la quale non è praticata da' cassieri delle comunità per qualunque peculio speizioso, e ciò ad evitare l'imbarazzo, e proporsi ciocchè convenga.

18. Sembra, che gli stessi cassieri debbano essere incaricati dell'esazione delle rendite de' luoghi pii, e che negli affitti da farsi si debbano espressamente obbligare i fittuarij a pagare nelle mani del cassiere, sotto pena di duplicato pagamento; e per gli affitti, che tuttavia corrono senza tal obbligo, s'intimi per mezzo della corte locale a tutt'i fittuarij di riconoscere il cassiere, e al medesimo soddisfare sotto la stessa pena del raddoppiato pagamento. E così stabilirsi quando il tribunale misto diversamente non creda; nel qual caso debba a Sua Maestà riferire i motivi, e 'l proprio parere.

19. Quando si trovi ciò approvabile, si passerà dagli amministratori de' luoghi pii una nota legale, esatta e fedele di tutte le rendite, e crediti al cassiere, con divisarsi il tempo, in cui maturano i pagamenti, acciocchè gli esiga, sotto pena corporale afflittiva ad arbitrio, quante volte ne occultassero alcuna, e ricevuta la nota sottoscritta dagli amministratori, e legalizzata, dal medesimo debba conservarsi, ed esibirsi nel conto, di cui appresso si parlerà. E si avrà cura di esibire una copia di essa alla corte locale, per darsi dalla medesima gli ordini a' debitori degli affitti correnti, giacchè ne' nuovi da farsi nel modo prescritto, non è più necessario di pagare nelle mani degli amministratori, sotto la detta pena del raddoppiato pagamento.

20. Per lo peso dell'esazione stabilirà il tribunale misto un regolare, e moderato premio, intesi sempre gl'incaricati, a misura dell'esazione e sua facilità, o difficoltà, con darne conto.

21. Gli amministratori dirigeranno a' cassieri i mandati de' pagamenti ammessi nello stato discusso.

22. I cassieri non ammetteranno quei mandati, ch'eccedessero lo stato suddetto, sotto pena di essere tenuti *de proprio*, e *in solidum* cogli amministratori, salvo il caso di una qualche spesa indispensabile, che non ammettesse dilazione, come si è detto nel numero 15, e quella, che nel ricorso degli amministratori stimasse il tribunale misto di accordare, secondochè si è permesso nel detto numero 15. Ed a quest'oggetto si darà dagli amministratori a' cassieri una copia legale dello stato discusso, che per ciascun luogo pio discusso dovrà il tribunale misto ad essi trasmettere, lasciando-sene però nello stesso tribunale misto l'originale. La quale copia da' cassieri si consegnerà a' successori; con farsene la ricevuta per loro cautela e degli amministratori.

23. Debbono incaricarsi gli amministratori a conservare in un libro da custodirsi nell'archivio lo stato discusso, che loro sarà trasmesso; ed essere curiosi i nuovi amministratori di osservare, se

esita, e se senza vizio o alterazione, e certificarlo e conservarsi nell'archivio il certificato.

24. Terminato l'anno dell'amministrazione, e dato il possesso a' nuovi, tra un mese perentorio dovranno così essi, che il cassiere, dare il conto dell'amministrazione innanzi ad un razionale onesto e capace, da prescegliersi da coloro, a cui spetti, e tra questo discutersi e spedirsi o la declaratoria, o la significatoria conveniente, e subito da' nuovi amministratori darsene esatta notizia al tribunale misto, e da questo comunicarsi a' due incaricati per promuovere le loro domande, e far esigere la significatoria.

25. Il razionale dovrà da una via osservare la nota legale dell'introito, e dall'altra quella degli esiti, sostenuta da' mandati degli amministratori, e da' pagamenti, che giustificheranno i cassieri, e tener presente lo stato discusso legale. E qualunque esito, che non trovassero compreso nello stato discusso, o che non fosse giustificato, salvi i casi espressi negli articoli 15 e 16, lo significheranno *in solidum* agli amministratori ed al cassiere, ed a quest'ultimo solamente, qualora mancasse la legittima giustificazione del pagamento, o essendo egli incaricato dell'esazione, avesse trascurata l'esazione medesima, con lasciare allo stesso il regresso contra i debitori, e loro fidejussori; meno che non si verificasse di aver trovati impotenti i debitori; non ostante l'ufficio, che si fosse passato da lui, e dagli amministratori nella corte locale per non astringerli; la qual cosa dee farsi costare al razionale cogli atti della corte. Con doversi il tutto in tal caso riferire al tribunale misto, il quale ne prenderà indagine, e adatterà le provvidenze anche contra gli amministratori, che avessero trascurato negli affitti di prendere le dovute cautele.

26. Nascendo significatoria contra gli amministratori, o contra il cassiere, o contra entrambi, e producendosi tra il termine di sei giorni le nullità, tra dieci altri giorni si discuteranno dalla corte locale, la quale dovrà regolare i suoi passi su gli stabilimenti presi in queste istruzioni, altrimenti per la deferenza, che usasse, nè diverrà punibile.

27. Dove le nullità non osteranno sarà peso degli amministratori novelli di far astringere le persone significate al pagamento per mezzo della corte locale, con però farne seguire il deposito delle somme presso il cassiere, il quale, in ogni caso di esazione, darà fuori le sue ricevute legali.

28. Seguita la discussione de' conti, si parteciperà l'esito di essi immediatamente al tribunale misto per le ulteriori provvidenze, e se ne darà dal tribunale la notizia agl'incaricati, de' quali sarà special cura, come del tribunale misto, di far esigere con effetto le significatorie, e di procurare, che qualunque debitore soddisfi.

29. Il tribunale misto manifesterà al Re il danaro, che in ciascuna cassa si troverà d'avanzo e depositato, ed attenderà anno per anno le sovrane disposizioni.

30. In fine il Re si riserba la riforma, o ogni altra aggiun-

zione, che il buon regolamento, e l'ulteriore sviluppo potrebbe suggerire alle presenti istruzioni, con abilitare i due incaricati di promuovere nel tribunale misto quanto credano confacente alla miglior riuscita dell'affare momentoso, di cui si tratta, e di avanzare al trono le loro rimostranze in caso di bisogno.

Quindi avendo il Re approvato le presenti istruzioni, vuole, che si diano alle stampe a spese degli avanzi dei luoghi pii, o de' depositi, che si trovassero nel tribunale misto, mancando attualmente i primi, da rimpiazzarsi in seguito, con istamparsene tanti esemplari, quanti si giudicheranno necessari dal detto tribunale misto.

Ordini generali emessi dal supremo tribunale misto il dì 17 febbrajo 1797 portante la retta amministrazione delle cappelle e dei luoghi pii laicali e misti del regno.

Essendosi da Sua Maestà (D. G.) con sovrana risoluzione de' 23 settembre del passato anno 1796 diretta al tribunale misto, determinato quanto si conviene praticare per la retta amministrazione delle cappelle e de' luoghi pii laicali e misti del regno di sua ispezione, e coerentemente manifestare sotto la stessa data le corrispondenti istruzioni dalla prefata regal Maestà approvate, coll'ordine ancora di darsi alle stampe, ed eseguirsi, si è perciò dal tribunale medesimo adempito a tal parte, con aver fatte stampare un conveniente numero di copie non meno della real risoluzione, che delle regali istruzioni suddette, perchè si trasmettino a' presidi provinciali, ed al commessario di campagna affin di comunicarle a' governatori locali delle loro rispettive provincie, e questi agli amministratori tanto de' suddetti luoghi pii, che delle comunità del regno, comprese nelle rispettive giurisdizioni, per la pronta, esatta, ed effettiva esecuzione del contenuto in detta real risoluzione ed istruzioni: e contemporaneamente si è stimato per lo più regolare adempimento del regal comando di prescrivere con ordini generali, distinti ne' seguenti articoli, tutto quello, che in essi viene ordinato, e che da ora si deve imperteribilmente eseguire da chi spetta.

1. Che i governatori locali per effetto delle reali istruzioni debbano subito imporre agli amministratori di quei pii luoghi laicali, e misti, per i quali non ritrovasi formato, e consegnato loro lo stato discusso dal tribunale misto, a dover indispensabilmente fra un mese in esso rimettere ciascuno la nota giurata, sottoscritta e legalizzata dell'introito, ed esito annuale, giusta l'ultimo conto, che reso si ritrova, e quella formare con tutta la precisa distinzione in tante separate rubriche, quante ne additano i diversi introiti ed esiti, e per questi specialmente s'individui non meno l'obbligo de' salariati, che le diverse funzioni, in cui si consumano le cere, e tutte le altre, per le quali gli esiti si portano a peso del pio luogo, sotto pena di spergiuro e di falsità nel

caso che poi quella si trovasse con introiti mancanti , o esiti esagerati.

2. Che i locali governatori , trovando di non essersi da' passati amministratori de' suddetti pii luoghi resi i conti , debbano subito astringerli *per capturam pignorum et personarum* a renderli per lo tempo di loro tenuta amministrazione a' razionali da eleggersi *serv. serv.* da chi spetta , giusta il prescritto nel § 24 delle reali istruzioni ; e quindi imporranno tanto a' razionali suddetti , che agli attuali amministratori del pio luogo , che nella discussione di quelli debbano esattamente osservare quanto trovasi prescritto nel capo quinto del concordato , e ne' §§ 25 a 28 delle dette reali istruzioni ; ed i razionali medesimi non debbano ammettere esiti straordinarj oltre lo stato , ove siasi formato , senza lo special permesso del tribunal misto ; dovendosi lo stesso praticare per gli attuali amministratori de' luoghi pii , che abbiano terminato l'anno di loro amministrazione , e questi tali amministratori essi locali governatori li facciano desistere con destinarvi gl'interini, probi, idonei , e benestanti , e faranno subito di tutto distinta relazione al tribunale misto , rimettendoli ancora un notamento in breve di ciascun conto reso e discusso , e la copia della significatoria , senza impedire frattanto l'esecuzione della medesima a pro del pio luogo , con dire se l'importo siasi riposto nella cassa triclave , o presso di persona sicura , e benestante colle debite cautele ; nell'avvertenza però , che da tal visione risultandone declaratoria , la medesima non si abbia a pagare senza ordine del tribunale misto , sotto pena di esser tenuti *de proprio*.

3. Che gli stessi locali governatori per esecuzione del § 7 delle medesime reali istruzioni impongano agli amministratori delle comunità , dov'esistono luoghi pii laicali , o misti , perchè formino annualmente colla loro responsabilità , e coll'intelligenza e concorso de' vescovi , e di altri prelati superiori ed in difetto , de' vicarj capitolari , una nota distinta , giurata , e legale delle persone facoltose più degne e riputate del luogo , le quali godano la pubblica opinione , e non abbiano legale impedimento per la carica di amministratori , rimanendo a preciso obbligo de' suddetti locali governatori il rescuotere fra un mese tali note , e rimetterle al tribunale misto.

6. Che i medesimi governatori locali per esecuzione dello stabilito ne' §§ 7 , 8 e 9 delle suddette reali istruzioni debbano vigilare , perchè i medesimi annualmente si eseguano attentamente circa l'elezione de' nuovi amministratori di tali pii luoghi , da farsi da chi spetta tre mesi prima che terminerà l'anno dell'amministrazione , e la stessa seguita , siano gli attuali amministratori tanto del pio luogo , che delle comunità , specialmente dove ci avessero parte i loro amministratori , nel preciso obbligo di dover subito darne la notizia al tribunale misto con relazione diretta al commissario della provincia , acchiudendo copia legale dell'atto di elezione ; ed attenderanno quindi l'approvazione , o altra determina-

zione economica del detto tribunale circa la destinazione , o possesso de' nuovi amministratori , e in caso di mancanza , o di trascuraggine , rimarranno gli attuali amministratori suddetti responsabili ad ogni e qualunque danno , o pregiudizio ne avvenisse al pio luogo , oltre la pena in detti §§ stabilita.

5. Che gli stessi rispettivi locali governatori per effetto del disposto ne' §§ 10 , 11 e 12 delle dette reali istruzioni , debbano ordinare agli amministratori di tali pii luoghi , che essendovi fondi e beni , che si portassero da essi in amministrazione , subito ne facciano l'affitto con ritualità previi bandi , ed accensioni di candela , ed a scanso di qualunque frode , colpa , o trascuraggine appongano i patti , e condizioni utili al pio luogo ; con che però prima d'eseguirsi ne trasmettano al tribunale misto gli atti della subasta , per ottenerne l'approvazione , e immissione nel possesso ; e tanto praticar debbano da ora innanzi , quattro mesi prima che scaderà il tempo stabilito co' vecchi conduttori ; ed in caso di mancanza della preferita ritualità , di frode , o di trascuraggine , o di non sufficiente cautela del luogo pio , a seconda delle dette reali istruzioni , oltre della nullità del contratto , *ipso facto* rimarranno essi amministratori tenuti *de proprio* ad ogni e qualunque danno , o pregiudizio , che ne avverrà.

6. Che i detti governatori locali , ciascuno nella sua giurisdizione , chiami gli amministratori di tali pii luoghi laicali , o misti , che si ritroveranno in essa , ed imponga a' medesimi , che fra un mese diano al tribunale misto notizia de' giudizi pendenti tanto nelle corti locali , quanto ne' regj tribunali d'interesse de' medesimi pii luoghi , individuandone l'epoca , in cui sono stati intentati , le banche , ed i nomi degli scrivani , con quanto altro sarà necessario , per potersene prender conto ; e per quelli da intentarsi in avvenire ad eccezione de' giudizi esecutivi , dovranno rimettere al tribunale misto le scritture co' lumi necessarij , per esaminarsi ed eseguirsi quanto trovasi ordinato nella detta real risoluzione.

7. Che i detti governatori locali , dovendo esser destinato a ciascun luogo pio il cassiere nel modo , e colle condizioni prescritte nel § 17 delle reali istruzioni , diano , per esecuzione de' §§ 18 , e 19 delle istruzioni medesime subito ordine agli amministratori di essi pii luoghi di esibire nella corte locale la nota de' rispettivi debitori , e i medesimi governatori facciano emanar bando nella propria giurisdizione , ingiugnendo ordine a' debitori , ed a' rendenti , che debbano pagare in mano del cassiere le annue quantità , che devono al luogo pio , e nel caso che fra i detti debitori vi fosse alcun forastiere , facciano loro intimare simile ordine di tanto eseguire sotto pena di reiterato pagamento. Imporranno similmente essi governatori a' detti amministratori , che ne' nuovi affitti che faranno , abbiano tutto ciò espressamente a convenire , ed il cassiere suddetto dovrà esattamente eseguire , ed osservare quanto colle dette reali istruzioni trovasi stabilito , relativamente all'esercizio del suo ufficio , altrimenti i detti amministratori , e cassiere

rimangano rispettivamente tenuti *de proprio* ad ogni danno, e pregiudizio, che per loro colpa avvenisse.

8. Che i rispettivi governatori locali subito spediscano, ed in quelli di loro giurisdizione pubblicino un editto, con cui facciano noto a tutti gli amministratori de' pii luoghi laicali e misti, che vi esistono, d'essere real volontà di Sua Maestà, spiegata al tribunale misto colla detta real risoluzione de' 23 settembre 1796: *che non sia permesso di permutare, censuare, o altrimenti alienare verun fondo, o cespile senza l'approvazione del tribunale misto, e col consenso de' due incaricati della cura fiscale, sotto pena della nullità, ed invalidità dell'atto.* E quindi della pubblicazione, ed affissione di tal editto fra dieci giorni i detti governatori ne debbano rimettere la copia legale allo stesso tribunale.

9. Che i governatori locali medesimi per esecuzione della detta real risoluzione de' 23 settembre del passato anno 1796 circa la pronta esazione degli avanzi de' luoghi pii laicali e misti, per li quali si trova formato lo stato discusso dal tribunale misto, facciano subito ordine a tutti gli amministratori de' pii luoghi suddetti, compresi nelle loro giurisdizioni, di esibirli fra giorni quindici non meno lo stato discusso per calcolarne la rendita sopravanzata dal dì della formazione del medesimo fin oggi, e le quantità successivamente aumentate dopo la formazione degli stati co' nuovi affitti, o altro introito sopravvenuto, e farle tutte dette quantità riporre nelle casse triclavi, dedotte soltanto quelle esitate per sovrana determinazione, o con permesso dello stesso tribunale, che faran costare con legittimi documenti, per vedere, se tutte le suddette quantità siansi riposte in dette casse triclavi; e nel caso non si ritrovassero interamente esistenti, gli stessi governatori debbano astringere *serv. serv. per capturam pignorum, et personarum* i passati, ed attuali amministratori ad esibire le rispettive somme dovute, e farle prontamente riporre nelle dette casse triclavi, o depositarle presso di persone benestanti, da acclararsi con fedeli del catasto, e degli amministratori delle università colla di costoro responsabilità, riscuotendone per la maggior sicurezza de' luoghi pii medesimi da' detti consegnatarij obblighi *penes acta* di tenergli a disposizione del tribunale misto, e di esibirli ad ogni ordine dello stesso, con farsene quindi tra lo spazio di un mese dall'arrivo de' presenti ordini generali da' detti governatori di tutto l'occorso distinta relazione al tribunale misto, acchiudendosegli parimenti le copie legali di tali obblighi. Quale deposito fatto, sia lecito agli amministratori, e debitori medesimi di dedurre nel tribunale misto le ragioni, che possono loro in qualunque maniera competere circa lo stesso deposito, per farglisi compimento di giustizia. Per quei luoghi pii poi, che non hanno finora stato discusso, debbono gli stessi governatori, prima accertarsi qual danaro esiste in cassa, e se, o no pervenuto da significatorie, e quindi imporre agli amministratori de' medesimi di esibirgli fra il detto mese nota distinta di tutte le significatorie, che si ritroveranno spedite contro i pas-

sati amministratori, e non ancora pagate, nè soddisfatte ai detti luoghi pii, ed immediatamente dietro la esibizione di tali significatorie, avverso le quali non si trova fra 'l tempo legittimo prodotto gravame, procederanno *serv. serv.* ad astringere i rispettivi debitori per *capturam pignorum et personarum* a depositare le somme, e quantità dovute presso di persone benestanti, da acclararsi nel modo di sopra spiegato, e riscuoterne similmente l'obbligo *penes acta* di esibirle ad ogni ordine del tribunale misto, e farne in seguito di tutto distinta relazione al medesimo tribunale, con acchiudergli le copie legali di detti obblighi.

Tanto da oggi innanzi i governatori locali, gli amministratori de' luoghi pii, e delle comunità del regno, ed ogni altro, a' quali si appartiene, attentamente ciascuno, per la parte, che li tocca dovrà eseguire sotto le pene ne' sopradescritti generali ordini espresse, senza che possano in caso di controvenzione allegar causa d'ignoranza; nell'intelligenza di dover essi governatori per ora tutto eseguire *gratis pro fisco*, senza recar menomo interesse a' pii luoghi suddetti, e di qualunque trasgressione, o negligenza, ne saranno essi governatori locali responsabili a Sua Maestà.

De' parrochi, de' benefici curati e loro provvista, e dell'amministrazione de' sacramenti e dell'esequie.

1. Filippo II in prima ordinò a tutt'i vescovi di formarsi i libri battesimali da parrochi per sapersi il numero de' figliuoli, che si battezzano e la loro età. Pramm. 1 tit. 187 de *Parochis*.

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alle provviste delle parrocchie e beneficj curati.

1. Con reale rescritto degli 8 luglio 1752 si stabilì che quando la provvista sia fatta da Roma a norma del concilio di Trento, e nella bolla per formola ivi usata, si faccia menzione della costituzione di S. Pio V. non accettata in regno, si conceda l'*exequatur*, come se di quella non si fosse fatta menzione alcuna.

2. Con reale rescritto dei 30 giugno 1758 si stabilì che anche nelle permutate de' beneficj curati si richiede il concorso.

3. Con reale rescritto dei 12 maggio 1759 si ordinò non accordarsi l'*exequatur* alle bolle, o in forma *dignum*, o in forma *gratiosa*, o in qualunque altra formola, spedite da Roma per provviste di parrocchie, e beneficj curati; dovendo precedere il concorso richiesto dal concilio di Trento.

4. Con reale rescritto dei 23 agosto 1760 si stabilì che non possono i forastieri esser provvisti di beneficj in regno. I beneficj curati si conferiscano a' regnicoli con concorso, preferendo in grado di ugual idoneità e dottrina i naturali del luogo ai diocesani, e questi agli altri del regno.

5. Con reale rescritto dei 16 maggio 1757 si ordinò che i benefici curati non si possono rinunciare a favore di certa persona ma provvedersi per via di concorso, purchè non siano padronati.

6. Con reale rescritto dei 26 novembre 1767 si ordinò che non si diano benefici curati a' gesuiti secolarizzati.

7. Con reale rescritto dei 20 novembre 1773 si ordinò che nella provvista dei benefici curati di libera collazione ecclesiastica, essendo sospetto il vescovo ordinario del luogo, il concorso si tenga avanti il metropolitano.

Disposizioni intorno alla congrua dovuta a' parrochi, ed a taluni loro obblighi.

1. Con reale rescritto dei 19 luglio 1748 si proibì a' parrochi esercitare l'ufficio di esattore, e di cancelliere della università anche nel caso, in cui in un luogo non vi fossero persone abili ad esercitarlo.

2. Con reale rescritto degli 8 gennajo 1774 si prescrisse che ai parrochi arcipreti, curati, e clerici secolari, niun dritto proibitivo compete d'impedire ai regolari monaci, ed altri del clero regolare, il celebrare e' l cantare le messe nelle chiese, e cappelle delle università, o di altri, quando vi sono inviati, e il benedire le donne dopo il puerperio, i campi e gli armenti.

3. Con reale rescritto dei 17 marzo 1774 si stabilisce che quando al parroco si è assegnata la congrua di ducati cento in luogo delle decime, sopra la dettā congrua assegnata non compete al vescovo diritto alcuno di quarta decimale.

Disposizioni intorno all'amministrazione de' sacramenti e cura delle anime.

1. Con reale rescritto dei 2 novembre 1753 si ordinò che non si possa negare l'ecclesiastica sepoltura alle donne, sul sospetto, che fossero vissute prostitute.

2. Con reale rescritto dei 24 agosto 1754 si prescrisse che nel caso si dovesse a' pubblici peccatori manifesti, morti affatto impenitenti, usare qualche pubblica esteriore autoritativa dimostranza sopra tali cadaveri, si osservi il prescritto de' sagri rituali (quale il Re non disapprova in opportuna occasione), ma che si faccia coll'intelligenza del magistrato secolare per potergli dare il braccio laicale circa la maniera obbrobriosa di seppellire tali cadaveri fuori di chiesa.

3. Con reale rescritto dei 14 maggio 1763 si proibì a curati, ed a' parrochi l'esigere cos'alcuna per l'amministrazione de' sacramenti, per le licenze de' medesimi, ed in particolare per la pubblicazione de' matrimonj, e degli ordinandi. Gli si permetta solamente esigere un carlino per la fede di tali pubblicazioni, senza che con pretesto di voler far tre fedi separatamente delle tre pubblicazioni,

possano esigere tre diritti, che un carlino solo possa esigere per la fede del matrimonio, del battesimo, della cresima, e della morte, quando gli sarà domandata, e un carlino dipiù, nel caso, che saranno passati dieci anni per l'incomodo nel ricercare l'annotazione nel libro.

4. Con reale rescritto dei 6 ottobre 1770 si ordinò che i preti non regnicoli non possano confessare nel regno.

5. Con reale rescritto dei 6 gennajo 1773 si dichiarò che i regolari non possano impedire i curati e parrochi il prendere il viatico dalle loro chiese per somministrarlo agl'infermi, quando la necessità lo richiedesse.

6. Con reale rescritto del 21 agosto 1773 fu stabilito che ciò s'intenda senza interessare i regolari a cos'alcuna.

Disposizioni intorno a' testamenti dell'anima.

1. Con reale rescritto del 17 settembre 1738 fu stabilito che i testamenti dell'anima *ad pias causas* fin dalla loro introduzione furono proibiti in questo regno.

2. Con reale rescritto de' 18 febbrajo 1747 si proibì l'abuso di non potersi seppellire i morti repentinamente senza la licenza dell'ordinario, de' quali il luogo legittimo per la sepoltura, è la parrocchia; si vietò ancora a' parrochi, ed a qualsivogliano altri ecclesiastici, il fare anche indirettamente insinuazioni agli eredi e congiunti de' defunti repentinamente, e intestati, di dare, o permettere alcune volontarie, o indeterminate elemosine in suffragio delle loro anime; così prima, che dopo seppelliti i cadaveri.

3. Con reale rescritto del 22 agosto 1772 si stabilì che sia nullo, e si abbia come non fatto il testamento, in cui è istituita l'anima del testatore.

Disposizioni intorno ai funerali ed esequie.

1. Con reale rescritto degli 11 novembre 1600 si stabilì che morendo un consigliere del sacro regio consiglio, debbano tutti i consiglieri d'esso tribunale intervenire nell'esequie.

2. Con reale rescritto dei 18 aprile 1740 si prescrisse che nell'esequie de' ministri, che sono fratelli di qualche congregazione, i ministri i quali gli accompagnano, non impediscano al superiore, ed agli assistenti vestiti con sacco, di andare immediatamente dopo la bara.

3. Con reale rescritto del 15 marzo 1742 si ordinò che non si possa ritardare dagli ecclesiastici lo accompagnamento de' cadaveri alla sepoltura, per cagion della composizione de' diritti funerali. La curia ecclesiastica non abbia alcun diritto di costringere al pagamento di tali diritti funerali alcuna persona laicale, appartenendo tale atto giuridico privativamente al magistrato secolare contro i laici.

4. Con reale rescritto degli 11 novembre 1751 si ordinò che sia libera la facoltà a' moribondi, ed a' loro congiunti ed eredi d'invitare all'esequie quanti e quali preti secolari e regolari gli piaceranno, salvo il dritto del parroco, senza che ve'un ceto di ecclesiastici possa pretendere diritto proibitivo, forzoso intervento, imposizione di tassa, o pagamento, quando non intervenisse. Rispetto agl'infanti ed impuberi, la elezione della sepoltura resti libera alla volontà de' loro genitori: rispetto agli altri si attenda la elezione fatta da essi una volta, allorchè morissero intestati. Non possa impedirsi a' religiosi l'uso del canto delle solite preci nell'associazione de' cadaveri. Siccome per ricevere il parroco per andare all'esequie bastino in tale atto sol' quattro religiosi sotto la croce, così semprechè si elegesse la sepoltura nelle chiese de' regolari senza l'intervento de' medesimi all'esequie, debbano questi anticipatamente essere avvisati e concordate ben anche le parti.

5. Con reale rescritto del 4 novembre 1753 si stabilì che il determinare le strade ed i luoghi per i quali abbiano a condursi i cadaveri alla sepoltura, spetta privativamente ai congiunti, ed agli eredi de' defunti, non già agli ecclesiastici, nè al parroco, il quale altro diritto non può avere se non del suo intervento, quando, essendo richiesto, non ricasi nel tempo debito intervenirevi.

6. Con reale rescritto del 15 dicembre 1753 fu ordinato che è in libertà di ciascuno di farsi sonare le campane, sì nell'agonia, che dopo la morte e nell'esequie, da qualunque chiesa secolare, o regolare, che a lui, ed a' suoi eredi paia e piaccia; di far cantare le preci, o altra solennità sopra i cadaveri; e di servirsi nel funerale dell'associazione del clero secolare e regolare; e di confraternite, unite, o separatamente, ed in quel numero, che a ciascuno o da suoi eredi si aggrada, senza che nessun ceto di ecclesiastici possa pretendere diritto alcuno proibitivo, o imposizione di tassa di qualunque sorta.

7. Con reale rescritto dei 29 gennajo 1754 si prescrisse che nell'esequie non si possa esigere da forastieri quantità maggiore di quella, che si esige da' cittadini.

8. Con reale rescritto dei 20 aprile 1754 si proibì l'abuso di doversi prendere nell'associazione de' cadaveri la crocetta del vescovo. Essendo chiamate al funebre accompagnamento confraternite di laici, questi si portino alla casa del defunto, ove viene il parroco, sia lecito ai fratelli della confraternita colla di loro croce fare lo accompagnamento, salvo al parroco quel solo diritto, che gli spetta.

9. Con reale rescritto dei 22 giugno 1745 si ordinò che a ciascuno è lecito eleggere la sepoltura in quella chiesa ove voglia. Non avendone fatta elezione, dee sepellirsi nel sepolcro de' suoi maggiori non avendola privatamente nella chiesa parrocchiale. La sepoltura degl'impuberi è nella elezione de' genitori. La moglie non avendo fatta elezione, segue la sepoltura del marito. E in libertà degli eredi invitare allo accompagnamento de' cadaveri qualunque

ceto, e numero di ecclesiastici, che loro aggrada, e con quelli convenire la mercede che potrà, salvo il solo diritto al parroco il quale solo dee di necessità intervenire quando chiamato non rifiusi intervenire fra il termine dal rituale ecclesiastico prescritto. Per parroco quegli s'intenda, il quale esercita attualmente la cura dell'anime. Lo stipendio dovuto al parroco ecceder non debba grana venticinque. La curia vescovile e qualsisia altra persona ecclesiastica si dee astenere da ogni esazione di quarta funerale. E lecito agli eredi valersi della bara e coltra, che ad essi ed ai moribondi piacerà senza che qualunque ceto di ecclesiastico loro dar possa impedimento; come ancora di passare per quelle strade e luoghi, che ad essi eredi sarà a grado. E lecito a' regolari nell'accompagnamento salmeggiare ad alta voce per tutte quelle ore, per le quali la pompa funerale procederà. Rispetto al suono lugubre delle campane della chiesa parrocchiale, essendovi la richiesta degli eredi, non si possa negare, tanto in tempo della morte seguita, come nell'esequie, ovunque vadano a seppellirsi, per lo quale, in riguardo al cenno della morte, non si dee esigere cos'alcuna, a riguardo al tempo dell'esequie, in tutto carlini cinque.

10. Con reale rescritto del 5 giugno 1755 si ordinò che il parroco non ha diritto di prendere il residuo delle cere servite nella pompa funerale: ma queste spettano agli eredi e congiunti del defunto.

11. Con reale rescritto dei 7 giugno 1755 si stabilì che i diritti, che posson esigere i parrochi in occasione di battesimi, matrimonj, ed esequie, sono per ogni fede di battesimo, matrimonio e di altro che bisogni, non debba eccedere carlini due, compresa la mercede per le diligenze, e ricerche ne' libri antichi: e nella celebrazione de' matrimonj non debba eccedere carlini sei, senza esigere altro per la licenza di contrarre in casa, o in altro luogo, o tempo insolito, o per qualunque altro titolo, o pretesto, o colore. In riguardo all'esequie i parrochi non si possono opporre alla libera volontà de' moribondi nell'eleggere la sepoltura in quella chiesa, che più lor piaccia, senza poter pretendere dagli eredi la quota delle cere per portare a seppellire i cadaveri più in un luogo, che in un altro; nè impedirgli la libertà d'invitare al funebre accompagnamento ogni ceto di ecclesiastici, o confraternite, e con quella pompa, che gli farà a grado, senza che ad essi competa, per ciò alcun diritto proibitivo, lucro, o imposizione di tassa, salvo il solo e semplice diritto, che non può eccedere le grana venticinque, da non esigersi da poveri, nè possano impedire; o ritardare l'esequie, e la sepoltura a cagion di tal emolumento loro spettante; potendosi di poi sperimentare le loro ragioni ne' beni avanti i giudici laici, senza dar molestia personale a' congiunti de' defunti.

12. Con reale rescritto dei 20 novembre 1756 il Re dichiarò non accordare a' vescovi il permesso di potere esigere la quarta funerale per esser gravosa a' naturali e riprovata dalle leggi del regno.

13. Con reale rescritto de' 10 novembre 1758 si abolì l'abuso introdotto in alcuni luoghi dell'esazione, che faceasi da parrochi di certa somma per diritto di funerali ed esequie, che ciascuna donna la quale si maritava in paese straniero, avrebbe dovuto ella pagare, morendo nella patria.

14. Con reale rescritto de' 21 luglio 1759 si stabilì che i poveri si sepellissero per carità. L'economo della mensa vescovile si astenga di esigere la quarta funerale dagli eredi del defunto: ma con ciò non s'intenda recato pregiudizio alla ragione, che possa aver la mensa di esiger la quarta dalle chiese tumultuanti, o dal clero, o dal parroco, purchè non la pretenda in virtù del concilio romano celebrato sotto Benedetto XIII, la di cui pubblicazione è stata riparata nel regno, e purchè tal esazione non ridondi in menomo danno de' cittadini.

15. Con reale rescritto de' 3 dicembre 1759 si ordinò che i vicarj foranei non hanno verun diritto di accordare licenza per la ecclesiastica sepoltura de' fedeli defunti, e molto meno di esigere danaro con tal pretesto.

16. Con reale rescritto de' 29 dicembre 1759 si dichiarò che è abusiva la pretenzione de' vicarj foranei di voler accordare la licenza per la sepoltura de' cadaveri ancorchè gratuiti.

17. Con reale rescritto dei 9 luglio 1760 si prescrisse che nella estrazione de' cadaveri dalla capitale non vi è diritto di dogana.

18. Con reale rescritto de' 3 febbrajo 1761 si stabilì che essendo invitati i regolari all'esequie debbono questi portarsi alla parrocchia propria del defunto a prendere il clero, all'ora stabilita dal clero, o dal parroco, e non facendogli trattenere più di mezz'ora, portarsi unitamente in casa del defunto a prendere il cadavere; e portarlo alla chiesa, ove si sarà fatta la elezione della sepoltura.

19. Con reale rescritto de' 9 maggio 1761 si proibì la strana ed abusiva esazione, che faceasi dagli economi di talune mense vescovili, nell'esequie di ciascuno, che moriva in celibato di tanti carlini, quanti anni era vissuto.

20. Con reale rescritto dei 10 giugno 1761 si prescrisse che i parrochi nell'esigere i dritti parrocchiali, debbano uniformarsi alla tassa innocenziana, quando si trovino più alti nel prescritto di questa, e quanto sono minori, si osservi il solito; e ne' casi non compresi in detta tassa si uniformino all'esazione più moderata solita farsi ne' luoghi più vicini e culti. Essi parrochi non possano pretendere i diritti della cera, o sia il residuo della cera servita ne' funerali, anniversarj e simili funzioni, rimanendo in arbitrio degli eredi il rilasciarla: e che i medesimi parrochi forzatamente sono tenuti ad intervenire, qualora invitati non ricusino fra'l termine prescritto da' rituali. E per l'esequie e matrimonj de' poveri lo facciano *gratis pro Deo*.

21. Con reale rescritto dei 16 marzo 1762 si stabilì che gli ecclesiastici non possano pretendere dagli eredi e congiunti de' de-

funti , nè la coltra , nè altri arredi , nè il residuo della cera , che serve ne' funerali , anniversarj e simili.

22. Con reale rescritto dei 20 marzo 1763 si ordinò che nelle terre sante i cadaveri si debbano seppellire otto palmi sotto terra.

23. Con reale rescritto de' 16 giugno 1763 si stabilì che siccome i regolari , così ogni ceto di preti secolari invitati all'esequie , debbano andare alla parrocchia del defunto a prendere il parroco , ed ivi non facendosi trattenere più di mezz'ora , andare uniti in casa del defunto a prender il cadavere per portars'in chiesa , nella quale si sarà fatta la elezione della sepoltura.

24. Con reale rescritto dei 20 settembre 1763 si stabilì che i parrochi non possano trattenere di dar la sepoltura a' cadaveri , purchè prima non siasi pagato il diritto de' funerali , e le decime , delle quali sieno rimasti debitori i defunti , salva solamente a' parrochi la ragione sopra i beni.

25. Con reale rescritto dei 23 settembre 1763 si abolì nell'esequie il dritto chiamato *jus proibitivo* della croce a' parrochi , ed a' clerici , siccome ogni esazione , che per questo si pretendesse ; confermandosi l'abolizione del dritto proibitivo del suono delle campane , e'l residuo delle cere.

26. Con reale rescritto dei 31 dicembre 1774 si ordinò che i regolari intervenendo nell'esequie col clero secolare , debbano nel canto uniformarsi interamente al clero suddetto.

27. Con reale rescritto del 1 aprile 1775 si prescrisse che nessuna chiesa ardisca ricusare di dar sepoltura a' cadaveri de' fedeli poveri , che vi saranno condotti dalle pie congregazioni o da altri.

28. Con reale rescritto del 22 marzo 1777 si stabilì che nell'accompagnamento del cadavere , il parroco ed il clero della parrocchia abbia fra gli altri il luogo più onorato , e quando la sepoltura venga eletta in qualche chiesa di religiosi , il parroco vada soltanto a benedire in casa il cadavere , ed accompagnarlo alla chiesa , alla porta della quale , a tenor del solito , egli abbia a consegnarlo al guardiano , o ai padri , de' quali sarà il pensiero di celebrarsi la messa , e le altre funzioni , e di dargli sepoltura ; dichiarando il Re , che per tale accompagnamento e benedizione parroco non possa pretendere più di carlini tre.

29. Con reale rescritto del 2 aprile 1785 si proibì l'accompagnare i cadaveri nell'esequie con pianti e schiamazzi.

Delle decime ecclesiastiche.

1. L'imperator Federico II seguendo in prima l'autorità delle sagre carte , ordinò pagarsi le decime agli ecclesiastici , come loro peculio spirituale di ogni specie di fondo , che si possedesse , dal Principe non solo , che da' sudditi. *Titolo 7 leg. 1 cost regn. Sicil.*

2. Il re Carlo II di Angiò ordinò poi di pagarsi le decime agli ecclesiastici , ed ogni altra prestazione loro dovuta in generi , in

frumenti, cioè, vino, olio ed altro. Senza potersi apporre assenso de' baroni, o di balj de' pupilli, o di non aver mandato de' loro baroni per gli ufficiali degli stessi. *Capit. statumnis et officiales.*

1. Con reale rescritto del 16 settembre 1741 si stabilì che i vescovi per le decime, e per gli altri di loro interessi, debban comparire nel foro laicale.

2. Con reale rescritto del 19 agosto 1750 si ordinò che non possono i vescovi spedire editti di censura per la esazione delle decime.

3. Con reale rescritto de' 14 novembre 1753 si prescrisse che non è lecito agli ecclesiastici comandare a' laici in materia temporale con armi spirituali, ed in ispezialità per rispetto delle decime, ma occorrendo, debbano sperimentare le loro ragioni avanti il magistrato secolare contro i renitenti.

4. Con reale rescritto dei 16 novembre 1754 si stabilì che gli ecclesiastici non hanno facoltà d'imporre a' laici quantità di decime maggiore delle solite. E per costringere i renitenti alla dovuta soddisfazione di quelle, debbano comparire avanti il magistrato secolare per essere questo punto mero laicale.

5. Con reale rescritto dei 7 agosto 1758 si ordinò che per le quarte, che quelli ordinarij esigono da parrochi di 'quelle decime sacramentali, e per la cura delle anime, a cui da' medesimi prelati son destinati, sono esenti dalle contribuzioni de' catasti e da pubblici pesi.

6. Con reale rescritto dei 20 agosto 1768 trovandosi provveduti i parrochi effettivamente del congruo sostentamento, si ordinò che non siano i cittadini molestati per le contribuzioni delle decime; e non essendo così, si supplisca dalle decime quello, che loro manca per la congrua.

7. Con reale rescritto dei 19 agosto 1769 si stabilì che le terre salde della regia corte, e gli affittatori di quelle, sieno esenti da qualunque contribuzione di decime ecclesiastiche.

8. Con reale rescritto dei 25 luglio 1772 si abolirono le decime per tutto il regno così ecclesiastiche di qualunque genere sieno o prediali, o personali, o miste, eccetto soltanto le dominicali, o siano quelle prestazioni, o censi, che per ragion di dominio le chiese ritraggono dai fondi, dette anche decime prediali, le quali non son comprese nell'abolizione, con istabilirsi la congrua conciliare di cento ducati annui per ogni parroco, oltre una competente somma per lo mantenimento della chiesa, che non passasse però i ducati trenta; dichiarandosi, che la congrua si debba dare a' soli parrochi, che in atto servono.

9. Con reale rescritto dei 19 settembre 1772 si prescrisse che la real determinazione de' 25 luglio 1772 debba intendersi per i parrochi forniti altronde della congrua conciliare, e del decente mantenimento delle chiese, e non già s'intendano in quella comprese le decime, che si esigono da' capitoli delle cattedrali, delle collegiate e di altre chiese per lo ministero, che prestano all'altare,

ed in servizio del popolo, nè le quarte decimali, che riscuotono i vescovi sulle decime de' capitoli delle loro rispettive cattedrali, e chiese delle diocesi, nè quelle, ch'esigono gli abati, e i beneficiati, lasciandosi in libertà delle università o di continuare il pagamento delle decime, o di costituire la congrua a parrochi, e loro sostituti, ed il mantenimento delle chiese.

Del matrimonio; de' matrimonj clandestini e di coscienza; dei matrimonj de' figli di famiglia e de' militari.

1. Il re Ruggiero ordinò primieramente, che i matrimonj contrarre si dovessero, e colla dovuta celebrità sollemnizzare, precedendo gli sponsali, e vietò a chi altrimenti facesse, lo avere eredi per testamento o legittimi, quelli, che da tal matrimonio avesse procreati; irrogò la perdita della dote alle donne, che così si maritassero, e ne eccettuò le sole vedove. *Constitut. Sancimus titolo 22 l. 3.*

2. Siffatta costituzione essendo ita in disuetudine, l'imperator Carlo VI la chiamò in uso, ed aggiunse la pena di ducati 2000 per i nobili, e ducati 1000 per gl'ignobili, tanto per lo sposo, che per la sposa al regio fisco, oltre altre pene da stabilirsi a suo arbitrio, ed ordinò di assoggettarsi a tali pene non meno gli sposi, ma chiunque vi avesse avuta qualche parte.

3. Finalmente l'augusto Ferdinando IV diede fuori la celebre prammatica, colla quale ordinò assolutamente il consenso del padre, o di chi stasse in luogo del padre per i matrimonj de' figli di famiglia, e permise di potersi diredare qualora contraessero matrimonj senza il paterno consenso, e si eccettuò il solo caso, se i figli maschi avessero 30 anni, e se le femmine ne avessero 25, in tai casi non si esige il paterno consenso, ma se dopo tal tempo contraessero essi figli matrimonj infami, non ostante l'elasso del tempo rimase ai genitori la facoltà di diredare i figli maschi e di negare la dote alle figlie femmine. *Pram. l. lit. 145 de matrimoniis a filiis familias contrahendis.*

4. L'istesso re Ferdinando IV colla prammatica seconda, stabilì, che il giudizio di esistenza, o d'inesistenza degli sponsali spettar dovesse privativamente al giudice laico, e che per costare la esistenza degli sponsali debbano essere contratti innanzi al parroco e testimonj, e col consenso in iscritto de' padri degli sposi, o di coloro, che ne sostengono le veci; che gli sponsali benchè legittimamente contratti non producono veruna azione coattiva; e che in qualunque caso di renitenza non si divenghi alle censure pria di averlo riferito al Re.

5. Il medesimo Sovrano per evitare le frodi alle sue leggi, proibì ad ogni suddito il maritarsi fuori del regno senza la regal licenza, ed a chi altrimenti facesse si comminò la pena di tre anni di galea per chi fusse di vile condizione.

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno a' matrimonj de' figli di famiglia.

1. Con reale rescritto de' 22 luglio 1769 si proibì a' parrochi il prender parole de' figli di famiglia senza il consenso *in scriptis* de' loro genitori.

2. Con reale rescritto de' 2 settembre 1769 si stabilì che questa real determinazione s'intenda per que' genitori, i quali hanno i loro figli sotto la patria potestà.

3. Con reale rescritto dei 6 gennajo 1770 si ordinò che qualora il Principe conosca ingiusto il dissenso paterno, supplirà egli colla paterna potestà: perchè il matrimonio del figlio di famiglia dovendosi contrarre per forza coattiva di autorità giudiziaria per lo stupro commesso, si contragga, non ostante il dissenso paterno.

5. Con reale rescritto dei 10 aprile 1771 si prescrisse che tutti i figli di famiglia sistenti sotto la patria potestà, o emancipati, se sono maschi sino all'età di anni 30; se sono donne sino all'età d'anni venticinque, non possano contrarre matrimonio senza l'espresso consenso paterno, o di quelli che esercitano il dritto della patria potestà, sotto la pena d'essere giustamente diseredati.

6. Con reale rescritto de' 13 luglio 1771 si ordinò che ancorchè militari fossero i figli di famiglia, han bisogno del consenso paterno per contrarre il matrimonio.

7. Col reale rescritto del 1 febbrajo 1772 si prescrisse essere indispensabile il consenso paterno per contrarsi il matrimonio di figli di famiglia, ancorchè questi rinunziassero alla successione paterna, o materna.

8. Con reale rescritto de' 22 gennajo 1774 si ordinò che il solo consenso de' padri, o di coloro i quali stanno in luogo di essi, si richiede ne' matrimonj de' figli di famiglia, non già quello delle madri.

9. Con reale rescritto de' 12 marzo 1774 si ordinò che quando gli sposi sono parenti tra loro, non regge la disparità della condizione.

10. Con reale rescritto de' 28 settembre 1776 si stabilì che per le cause di furore, o d'impotenza a generare proceder debba il giudice laico, e non già l'ecclesiastico.

Disposizioni intorno a' matrimonj de' militari.

1. Con reale rescritto degli 8 febbrajo 1749 si vietò agli ecclesiastici il dar esecuzione a' matrimonj de' militari senza licenza del Re, se sono uffiziali, e del colonnello e comandante del corpo, se sono sergenti, o soldati.

2. Con reale rescritto dei 21 novembre 1750 si stabilì che gli uffiziali delle truppe, per maritarsi, han bisogno del real permesso. Per gli altri soldati dal sergente in giù, basta la licenza de' loro colonnelli e comandanti da presentarsi agli ordinarj. Per gli alli-

stati nelle proprie case ; per i reggimenti provinciali , basti la intelligenza del preside delle provincie.

3. Con reale rescritto dei 12 novembre 1755 si ordinò che i cappellani de' reggimenti dell'esercito non possono consegnar fedì di stato libero a' soldati , nè la curia vescovile possa spedire decreto di matrimonio , se prima questi non presentino il real permesso per casarsi.

4. Con reale rescritto dei 12 gennajo 1765 si ordinò che presentandosi nelle curie vescovili fedì di stato libero formate da' rispettivi cappellani de' reggimenti legalizzate dalla curia del cappellano maggiore , facciano piena pruova. I matrimonj de' militari si debbano celebrare da' rispettivi parrochi coll'intervento del rispettivo cappellano del reggimento.

Editto emanato il dì 28 novembre 1796 portante disposizioni pei matrimonj de' militari.

Il maggior numero de' matrimonj , che celatamente , e senza ponderazione vengono effettuati da diversi uffiziali del real esercito , per lo più sono la cagione per cui questi riduconsi in angustie indicibili , e tali da costituirli per sempre infelicissimi insieme colle loro sconsigliate mogli , e co' loro innocenti figliuoli ; famiglie , che piombano nella massima desolazione all'inesistenza de' padri ; i quali nel corso del loro servizio , pel continuo crucio , che l'indigenza ad essi soffrire , divengono disattenti , debolissimi , poco proprj , ed in consoguenza niente adatti all'adempimento de' loro indispensabili doveri. Non ostante gli accennati , ed altri irreparabili danni , che provengono da' suddetti segreti matrimonj ; pure questi si rendono ben frequenti , perchè sono di continuo eccitati dalla seduzione di quelle donzelle , o vedove , le quali , non avendo nulla da perdere , nè di che temere , secondate da' loro genitori , e congiunti , si producono con vivezza , ed ardimento , sulla lusinga di ricavare da un passo cotanto inconsiderato il miglioramento della loro meschinissima condizione ; senza punto riflettere sulle funeste , e perniciose conseguenze , che debbono inevitabilmente risultarne. Questi gravi inconvenienti , che arrecano gran detrimento al real servizio , e cagionano l'infelicità di tante famiglie , hanno mosso il nostro real animo ad apprestarvi nel modo il più preciso gli efficaci ripari. A quale oggetto ci siamo determinati di stabilire col presente editto le regole da osservarsi ne' matrimonj degli uffiziali , e di altri individui militari , e le puzioni , a cui saranno sottoposti i contravventori. Pertanto colla nostra autorità somma e sovrana ordiniamo le cose seguenti.

1. Niun uffiziale , di qualsivoglia grado e destino , potrà contrarre matrimonio prima di averne regolarmente richiesta , ed ottenuta la necessaria reale permissione , sotto la pena irremissibile di rimaner privo di ascensi per quindici anni , e di doverglisi togliere nel detto tempo il terzo de' suoi mensuali averi , da assegnarsi per

sostentamento alla moglie; la quale, come complice della stessa trasgressione, sarà subito rinchiusa in un conservatorio per quindici anni, senza poterne uscire, che per passare in altro consimile luogo ne' casi, in cui l'aria, o qualche infermità l'obbligasse a farne la formale richiesta.

2. Il padre della donna, per non essersi opposto al suddetto vietato matrimonio, soffrirà due anni di rilegazione nell'isola di Ustica: e se la donna avesse soltanto la madre; questa, per l'eguale cagione, sarà ristretta per due anni in un conservatorio: punizioni, che, mancando i genitori, dovranno infliggersi a colui, o a colei de' congiunti, sotto la cura di cui fosse vissuta la donna sposata contro i prescritti divieti.

3. Le stesse pene stabilite ne' precedenti due articoli dovranno aver luogo pe' soldati, e per le diverse classi di ajutanti, cadetti, bassi-uffiziali, e soldati distinti, di qualsisia destino; colla sola diversità che alla donna rinchiusa nel conservatorio si somministrerà pel suo mantenimento il quinto della paga mensile del marito, e dodici carlini il mese dal fondo del ramo militare, quando la paga di costui non oltrepassi la somma di nove ducati il mese; mentre oltrepassando tal somma, dovrà assegnarsi alla moglie il solo terzo mensile della paga del marito.

4. I parrochi, o altri ecclesiastici, che benedicessero simili matrimoni vietati, saranno puniti con quattro anni di rilegazione nell'isola della Favignana, come complici della trasgressione.

5. Il colonnello o comandante del reggimento o corpo, e da per loro il tenente colonnello, il primo maggiore, il secondo maggiore, e'l cappellano dovranno tutti attentamente invigilare, che niuno de'sopra descritti individui militari di tal reggimento, o corpo contragga matrimonio con qualunque donna senza espressa reale licenza; e prima che passi un mese, dovrà ciascuno di essi da per se render conto direttamente alla real segreteria di stato e guerra, per la nostra sovrana intelligenza, di qualunque matrimonio, che si fosse celatamente contratto nel citato reggimento, o corpo da' detti individui: **avvertendo** coloro tra i **mentovati superiori, e cappellano, i quali non avessero adempito ad un dovere così importante dopo scorso il prefisso mese, saranno confinati per tre anni nell'isola della Pantelleria**; il che parimente si praticherà contro tutti gl'indicati superiori, e cappellano, qualora, senza del loro preventivo avviso, si avessero sicure notizie di essersi contratto qualche celato matrimonio nell'enunciato reggimento o corpo da' gl'individui suddetti.

6. Le regole, che dovranno osservare i colonnelli o comandanti nel dar corso alle suppliche per licenza di matrimonio, saranno le seguenti. Dagli uffiziali superiori fino al capitano-tenente, quando le richieste ricadano sopra donne ben nate, o sulle figliuole degli uffiziali; i colonnelli o comandanti potranno appoggiarne le petizioni. Pe' subalterni, qualora qualcheduno possegga competenti beni, pensioni, o che trovi persona di onesti natali con effettiva dote con-

siderevole, se ne potrà produrre la richiesta, semprechè il colonnello, o comandante sia sicurissimo della validità dell'esposto.

7. Le petizioni per licenze di matrimonj degli ajutanti, cadetti, bassi-ufiziali, soldati distinti, e soldati comuni si produrranno nel solo caso, in cui la dote promessa, o i beni di essi siano tali, da poter fare sussistere la famiglia, senza impiegarvi la loro paga mensile.

8. Per gli ufiziali, ed altri individui minori delle mentovate classi, i quali non si trovano impiegati in reggimenti, o corpi, ma appartengono alle milizie provinciali, alle piazze, ai castelli, e ad altri destini, i loro corrispondenti superiori, e cappellani (cioè i comandanti per le milizie provinciali, ed i governatori, e comandanti, tenenti di Re, e maggiori per piazze e castelli) dovranno rispettivamente osservare le stesse regole stabilite di sopra circa l'obbligo di riferire alla real segreteria di stato e guerra i matrimonj vietati, e circa il corso da darsi alle suppliche per licenze di matrimonio.

9. I comandanti delle armi, i comandanti ed ispettori delle divisioni de' reggimenti della fanteria, e della cavalleria, i brigadieri destinati al comando delle brigate, l'ispettore delle milizie provinciali, e chiunque altro, a cui spetti, avranno la massima cura, responsabilità di far adempire con infinita precisione, ed esattezza le sopra descritte sovrane determinazioni.

Vogliamo che il presente reale editto debba riputarsi come una legge espressa, ed aver il suo pieno vigore dal giorno della sua pubblicazione; derogando noi a qualunque ordinanza, legge, e stabilimento, che vi si opponesse: che in conseguenza le regole, e punizioni contenute in tal editto riguardino a matrimonj, che si contrarranno dopo la detta pubblicazione; mentre per quelli contratti prima dovranno osservarsi i precedenti stabilimenti: e che perciò questo editto, firmato di nostra real mano, munito del real sigillo, e convalidato colla firma dell'infrascritto direttore della real segreteria di stato e guerra; sia pubblicato nelle solite forme alla testa delle reali truppe, nelle piazze, e ne' castelli de' reali dominj, e ne' luoghi principali di essi: e ne siano inviate le copie in istampa ai superiori militari, alle reali segreterie, alle giurisdizioni militari, pagane ed ecclesiastiche, al presidente del regno della Sicilia, ed a chi altro convenga.

Disposizioni intorno ai matrimonj occulti, chiamati di coscienza.

Con reale rescritto de' 17 novembre 1741 si ordinò che la holla di Benedetto XIV munita di *exequatur* a' 30 marzo 1742 in ordine a' matrimonj di coscienza, rispetto ai contraenti deesi ricercare, se quelli sono di tale qualità, grado e condizione, che possano domandarlo: se sono figli di famiglia: se sieno ecclesiastici, abbenchè in ordini minori costituiti, che tenessero beneficj, o pensioni ecclesiastiche: e che abbiano chiari e legittimi documenti del loro stato libero. Ri-

spetto alla persona ecclesiastica, in persona del quale dovrà contrarsi il segreto matrimonio, si destini dall'ordinario del luogo il parroco di uno de' contraenti, che si stimerà più proprio, altrimenti un sacerdote probo e degno, o l'uno o l'altro, che sarà destinato, dovrà, prima ben incaricare agli sposi di far battezzare i figli, che procreeranno, di beni educarli, e di non privarli de' beni temporali. Celebrato il matrimonio, il parroco, o sacerdote destinato, esibirà al vescovo il documento scritto coll'annotazione del luogo, del tempo, e de' testimonj intervenuti, che si descriverà in un libro particolare, e distinto da quello de' matrimonj pubblici e chiuso e suggellato, si custodirà nella vescovil cancelleria, da aprirsi colla licenza dell'ordinario, risuggellarsi subito nelle occorrenze, un altro libro si formi da tenersi colle stesse cautele, in cui si descriveranno i figli, che nasceranno da questi matrimonj, dopo che saranno stati battezzati nella pubblica chiesa, secondo la notizia, che i genitori saranno tenuti far pervenire all'ordinario, fra lo spazio di giorni 30, altrimenti dovrà l'ordinario pubblicare il matrimonio.

Disposizioni intorno al matrimonio.

1. Con reale rescritto de' 14 marzo 1739 si ordinò che ne' delitti di bigamia, ed in altri casi misti proceda il giudice laico, ed entrando punto d'errore nella santa fede, questo solo si rimetta alla cognizione del giudice ecclesiastico.

2. Con reale rescritto de' 6 gennajo 1742 si prescrisse che i vescovi non possano imporre pena di sorta alcuna contra gli sposi, i quali prima del matrimonio coabitassero insieme, appartenendo il privativo uso di tali pene al solo magistrato secolare.

3. Con reale rescritto de' 9 luglio 1746 si stabilì che il Re, dichiarando la prammatica per i matrimonj clandestini, ordinò non doversi cumulare due pene pecuniarie e corporale.

4. Con reale rescritto de' 31 agosto 1748 si ordinò che le cause di poligamia si trattino come le cause di fede, cioè di trasmettersi prima al Re il processo informativo.

5. Con reale rescritto de' 23 febbrajo 1755 si prescrissi che le cause di divorzio sono di privativa cognizione de' magistrati laici.

6. Con reale rescritto de' 11 novembre 1758 si stabilì che il matrimonio di sua natura è contratto, accessoriamente è sacramento: come contratto la ispezione è del magistrato secolare; per la qualità sacramentale, la pertinenza è della potestà ecclesiastica.

7. Con reale rescritto de' 28 luglio 1759 si ordinò che le sole cause della validità del matrimonio appartengono al giudice ecclesiastico, ma trattandosi di unione, e disunione de' conjugi, è di privata cognizione del giudice laico.

8. Con reale rescritto de' 18 agosto 1759 si prescrisse che la curia ecclesiastica non può venire alla decisione della validità degli sponsali, se non visto l'esito della causa dello stupro nella corte laicale.

9. Con reale rescritto de' 12 gennajo 1760 si ordinò che ne' matrimonj le cause degl'impedimenti economici, appartengono privatamente al giudice laico.

10. Con reale rescritto de' 18 aprile 1691 si prescrisse non potersi permettere alla potestà ecclesiastica costringere con censure la moglie ad unirsi col marito, ma spetta la cognizione al magistrato secolare. Non si possono negare i sacramenti a' fedeli per pretesi delitti giuridicamente non provati. Nè comandare a' laici con armi spirituali in materia temporale.

11. Con reale rescritto de' 25 luglio 1761 si accordò l'*exequatur* alle dispense matrimoniali con pubbliche penitenze.

12. Con reale rescritto de' 22 agosto 1761 si prescrisse che pendente la causa criminale degli sponsali nel foro laicale, il giudice ecclesiastico non può procedere allo stato libero, se non visto l'esito criminale.

13. Con reale rescritto de' 17 febbrajo 1762 si ordinò che non possano le curie ecclesiastiche, nè i parrochi esigere pene pecuniarie, nè imporre pubbliche penitenze in occasione di celebrazione di matrimonio sotto pretesto di precedente dimestichezza tra gli sposi.

14. Con reale rescritto de' 15 marzo 1762 si stabilì che il solo giudizio della validità, o nullità del matrimonio, e della ispezione del giudice ecclesiastico, nelle altre cause proceda il giudice laico.

15. Con reale rescritto de' 22 febbrajo 1760 si prescrisse che all'osservanze degli sponsali l'uomo dee forzarsi, la donna ammonirsi.

16. Con reale rescritto de' 27 aprile 1771 si ordinò che le cause di matrimonio simulato sono di cognizione del giudice laico.

17. Con reale rescritto de' 16 gennajo 1773 si proibì la frequenza ed il trattamento reciproco degli sposi sotto pena di carcere, non già di nullità de' sponsali per evitarsi i peccati e lo scandalo.

18. Con reale rescritto de' 24 aprile 1773 si prescrisse che de' matrimonj clandestini in quanto alla sussistenza, la cognizione spetta al giudice laico.

19. Con reale rescritto de' 22 maggio 1773 si ordinò trattandosi di matrimonio, che irroga vergogna alla madre, ed agli stretti congiunti; nemmen la madre che i fratelli, zii e gli stretti congiunti hanno dritto d'impedire il matrimonio del figlio del fratello, del nipote, o di altro stretto congiunto.

20. Con reale rescritto de' 4 settembre 1773 si stabilì che anche i figli possano impedire al padre il contrattare matrimonj vergognosi.

21. Con reale rescritto de' 8 gennajo 1774 si dispose che le cause di sussistenza, o insussistenza di sponsali sono di privativa cognizione del giudice laico.

22. Con reale rescritto de' 7 maggio 1774 si ordinò che nell'esame delle cause matrimoniali alla curia ecclesiastica appartiene solamente la cognizione degl'impedimenti canonici, o sia di quelli,

che assolutamente dipendono dal dritto canonico, non già degli impedimenti civili, la cognizione de' quali è del magistrato laicale.

23. Con reale rescritto dei 5 novembre 1774, confermato con altra disposizione del 10 giugno 1775 si proibì agli sposi ogni confidenza matrimoniale prima di contrarre il matrimonio, sotto pena di ducati 150, e che non ardiscano gli sposi frequentare le case delle spose, e conversare con esse, se non tre giorni prima di contrarre matrimonio.

De' regolari, monaci e menache: loro dignità e cariche.

1. Filippo II primieramente con sua prammatica emanata a' 27 ottobre 1563 rinnovando ciocchè aveva con editto prescritto, ordinò, che niuno si accostasse ai monasteri delle monache senza licenza del loro ordinario; onde prescrisse, che immediatamente si carcerassero, e si assoggettissero alle pene nell'editto comminate. *Pr. 1. tit. 152 de monialibus, et eorum allocutione prohibita sine licentia et aliis.*

2. E l'istesso sovrano per torre ogni soggezione alle monache, ordinò di serrarsi tutte le finestre, e balconi, non che vietò di formarsi degli astraci, onde veder si potesse dentro i conventi delle medesime. *P. 2. eod. tit.*

3. Filippo III in oltre, eccettuò dalla pena di cento once i padri, ed i fratelli carnali delle monache, i medici, ed i sagnatori, ed alla medesima pena assoggettì chiunque ricettasse in sua casa qualche religiosa. *Pr. 3 d. tit.*

4. Finalmente Ferdinando IV richiamando l'ordine religioso all'antico spirito della chiesa, ed a tenore de' santi concilj generali sottrasse ai 28 giugno 1786 tutti gli ordini religiosi dalla giurisdizione de' generali esteri; li sottopose ai vescovi nello spirituale, e volle che nell'economico e temporale soggetti fossero stati alla sua volontà. Stabilì quindi che tutt'i religiosi prosciolti dai capitoli, e generali esteri, si mantenghino in congregazioni nazionali, e provinciali; che sieno nella spiritualità soggetti a' vescovi; e che abbiano la stessa forma di governo, che prima; che ne' capitoli eleggano i superiori nazionali e provinciali dopo ottenuto il permesso del Re, e poscia ne ottenghino la conferma, e che i superiori locali subito eletti si presentino ai vescovi rispettivi, e ne ottenghino la giurisdizione spirituale. *Pr. 1. tit. 57. vol. V. de jurisdict. et facult. general. exter. in personas sublati.*

5. Con altra prammatica emanata al primo settembre 1788 esso sovrano abolì tutt'i superiori esteri ne' suoi regni anche delle monache, ed ordinò, che le case religiose si fossero governate dai superiori nazionali sotto giurisdizione spirituale de' vescovi, e sotto la temporale del Re; dippiù, che le vestizioni, e gli studj si facessero in regno; e per i dubbj, che potessero insorgere sull'interpretazione di tal'editto, si fissò una giunta. *Pr. 2. d. tit.*

6. Con nuova prammatica emanata ai 4 luglio 1788 si restrinse

l'età della professione ai 21 anni, quandochè prima era quella de' 16 anni sotto pena di nullità per coloro, che prestassero il consenso prima dell'età stabilita. *P. 1. tit. 66 del vol. VI. de monastica professione ante XXI. aetatis annos edenda.*

Nuove polizia ecclesiastica diplomatica intorno ai regolari e monaci.

1. Con reale rescritto de' 27 aprile 1710 si ordinò che i religiosi di S. Francesco non si ammettono per ministri, nè per aggenti de' principi secolari sovrani, o sudditi, ne gli si commettino cause, o dipendenze del real servizio, senza espressa licenza; negandosi ancora patenti onorarie di teologi, confessori, cappellani, e familiari del real palazzo e delle reali truppe e fortezze.

2. Con reale rescritto de' 20 agosto 1740 si prescrisse che i francescani mendicanti dell'osservanza non hanno dritto di acquistare legati, ed essendogli lasciati, la disposizione sia nulla.

3. Con reale rescritto de' 20 agosto 1740 si stabilì che i religiosi cappuccini non hanno dritto di astringere le università al pagamento della limosima annuale, ancorchè le università si fossero a quella obbligate nel tempo della fondazione de' loro conventi; perchè essi non hanno dritto di acquistare beni, nè annue rendite.

4. Con reale rescritto de' 13 settembre 1740 si ordinò che lo stesso si prescrivesse per i padri riformati di S. Francesco.

5. Con reale rescritto de' 25 ottobre 1740 si prescrisse il simile per i padri osservanti di S. Francesco.

6. Con reale rescritto de' 17 settembre 1769 si stabilì che le lettere de' religiosi non si prendano, nè si aprino da' loro superiori.

7. Con reale rescritto de' 24 ottobre 1767 si prescrisse che durante la riattazione di qualche chiesa parrocchiale, il parroco trasferisca l'amministrazione de' sacramenti nelle chiese de' regolari, ed ivi eserciti tutti gli atti, ed uffizj parrocchiali.

8. Con reale rescritto dei 9 aprile 1768 si ordinò che i conventi de' frati, sieno stati edificati per coadiuvare i parrochi nell'amministrazione de' sacramenti.

9. Con reale rescritto dei 27 maggio 1766 si proibì a' frati, ed a' monaci il tener carceri; e delinquendo, sian soggetti all'ordinario del luogo.

10. Con reale rescritto degli 11 novembre 1760 si stabilì che i regolari non possono essere esecutori testamentarij.

11. Con reale rescritto de' 4 luglio 1770 si stabilì ugualmente che i regolari debbono prestare gli alimenti a' loro benefattori, e discendenti da quelli in caso di necessità.

12. Con reale rescritto de' 22 agosto 1772 si ordinò che i religiosi secolarizzati in quanto alla rinunzia da essi fatta su i beni in tempo della loro professione, sia valida e legittima, non hanno altro diritto alla proprietà de' beni rinunziati, ma agli alimenti, secondo la quantità del patrimonio, il numero de' figli, la qualità, e condizione della persona, e ciò qualora non vi fosse riserba ap-

posta nella rinunzia, o altre circostanze particolari di fatto, o di ragione su la proprietà.

13. Con reale rescritto del 1 maggio 1773 si stabilì che dal carattere del vescovo è inseparabile il dritto d'invigilare su la disciplina monastica.

14. Con reale rescritto dei 18 dicembre 1773 si ordinò che per essere ora i monaci conventuali di S. Francesco d'Assisi provisti di bastante rendita di beni stabili, il Re proibisce loro il potere più questuare.

15. Con reale rescritto dei 29 marzo 1774 si stabilì che i religiosi non possono esercitare dignità, o impieghi ecclesiastici fuori del chiostro, se non sono dottorati nel collegio de' teologi di Napoli.

16. Con reale rescritto de' 14 maggio 1774 si permise a' religiosi laici l'esercizio dell'arte medica e cerusica.

17. Con reale rescritto de' 28 maggio 1774 si prescrisse che nelle affiliazioni da farsi ne' conventi i cittadini debbon esser preferiti a' forastieri, in concorrenza di ugual merito.

18. Con reale rescritto dei 16 luglio 1774 si proibì ai frati mendicanti l'andar questuando per le aje, e trappeti, ma solamente gli si permette l'andar per le case de' padroni de' territorj a cercare l'elemosine.

19. Con reale rescritto dei 18 maggio 1774 si stabilì che accadendo controversie nella elezione de' provinciali, o altre dignità, e cariche de' regolari, il giudice competente sia l'ordinario del luogo.

20. Con reale rescritto dei 22 agosto 1775 si stabilì che i frati beneventani si considerano come forastieri in questo regno, e però non possono aver cariche, nè confessare, nè predicare.

21. Con reale rescritto dei 6 luglio 1776 ripetendosi gli ordini contenuti nella circolare de' 27 maggio 1769, il Re vietò a' regolari di tener carceri ne' loro conventi e d'imprigionare alcuno di propria autorità; e comandò, che i superiori in occorrenza di qualche delitto di un frate meritevole di carcerazione, dovessero ragguagliarne l'ordinario del luogo per disporne la carcerazione del delinquente, e tenerlo nelle sue carceri ordinarie. Un tal divieto riguardava soltanto l'orror delle carceri, e l'abuso che si faceva, restringendovisi i frati per ogni menomo mancamento. Quindi ha stimato di prescrivere quale debba essere la forma di quella, che ha risoluto di concedere a' superiori de' regolari, quali le mancanze, per le quali si possano i frati incarcerare, ed il modo, che in ciò seguir si debba. La carcere debba essere una stanza non in pian terreno, ma in uno de' corridori simile alle altre di loro comunità, con finestra consimile alle altre stanze, custodita con cancelli di ferro per impedirne la fuga, col proprio letto, o altra cosa necessaria, darsi il solito cibo dalla comunità, nè impedirsi di ricorrere al real trono; e sia in libertà de' superiori, ne' casi di gravi mancanze commesse nel chiostro, qualora le circostanze de' fatti il richieggono, impetrare dagli ordinarij de' luoghi, che tali refrattarij, e rei sian trasportati nelle carceri delle curie vescovili. Quanto

alle mancanze meritevoli di restrizioni, dichiara, che se siano di trasgressione a' proprj doveri nascenti dalle regole del proprio istituto, come mancanze nel coro, irrispetto al superiore, o inadempimento agli altri atti comuni non debba subito esser rinserrato, ma con paterna carità ammonirsi, prima in privato, poi innanzi agli altri religiosi, e non emendandosi, si precetti di non uscire dal chiostro per qualche giorno, e se tuttavia persista nella pertinacia, si restringa in quella carcere, con assegnarsi alcun probo religioso, che lo consoli, e lo esorti ad ubbidire, e se si ravveda, e chiegga scusa al proprio superiore, dopo 24 ore si sprigioni. Se poi si tratti di altra grave mancanza, che sia commessa nel chiostro (giacchè per i delitti commessi fuori del chiostro, vuole il Re, che resti intera la giurisdizione de' vescovi) si proceda nella forma delle leggi proferita, e col voto di assessore laico dottorato in regno, restringendosi il reo in quella tale carcere, se il bisogno il richiegga, accordandosegli di eleggersi un avvocato, che lo difenda, sia religioso, sia secolare. Ma finito il processo, e proferita la sentenza, sia in libertà di appellarne al provinciale, o al Re, ed in tal caso debba inviarsi il processo nella segreteria di stato, e del dispaccio ecclesiastico per rimetter al delegato della real giurisdizione, o alla real camera di S. Chiara, secondo sarà del real piacimento, i quali eseminatolo, debbano riferire per la sovrana intelligenza, se abbiassi a moderare, o ad eseguire la sentenza, secondo troveranno esser più conforme alla giustizia, per quindi darsi al superiore regolare, e al suo assessore gli ulteriori ordini per l'esecuzione della sentenza.

23. Con reale rescritto del primo aprile 1775 fu tolta a' superiori delle religioni la facoltà di carcerare alcuno de' religiosi.

24. Con reale rescritto del 21 agosto del 1779 si ordinò ai superiori de' regolari di portarsi prima d'incominciare le loro visite dai vescovi, acciò siano informati dei religiosi ivi dimoranti.

25. Con reale rescritto del 15 luglio del 1780 si ordinò dippiù, che i visitatori regolari interpellar dovessero anche i parrochi, ed i vicarj foranei de' luoghi, e ne partecipassero almeno con lettere i vescovi.

26. Con reale rescritto de' 25 agosto 1781 si diede a' vescovi facoltà d'inquirere su de' delitti de' frati mendicanti anche *infra claustra* con riceverne però le notizie dai loro superiori.

27. Con reale rescritto de' 21 novembre 1795 il Re volle conoscere quali monaci sono esentati dalle loro religioni, anche legittimamente, acciò si sappia perchè si siano esentati, e se menano vita monastica.

28. Con reale rescritto de' 21 marzo del 1775 si permise ai basiliani il costruirsi il trappeto nel recinto del loro monistero pel solo uso delle loro olive.

29. Con reale rescritto de' 21 gennaio del 1756 si stabilì, che gli osservanti precedere debbano tanto nelle processioni che nell'esquie i carmelitani.

30. Con reale rescritto dei 12 ottobre del 1782 si ordinò che i domenicani preceder dovessero gli agostiniani.

31. Siccome il Re proibì a' 19 marzo del 1796 di andarsi ad ordinare in Roma, così permise di poter i vescovi spedire le dimessorie a' cherici de' pii oprarj di poter ascendere in Roma al sacerdozio.

32. Con reale rescritto dei 13 luglio 1796 s'irrogò lo sfratto dal regno a tutti coloro, che per eludere le leggi del regno si vanno ad ordinare ed a professare in Roma.

33. Con reale rescritto dei 20 dicembre 1783 si ordinò, che niun frate potesse predicare senza licenza del suo superiore.

34. Con reale rescritto dei 14 febbrajo 1784 si ordinò carcerarsi per sei mesi tutt'i frati, che non si ritirano al loro chiostro.

35. Con reale rescritto dei 9 luglio 1785 si permise di far dismettere l'abito ai terziarj disubbedienti senza niente poter pretendere.

36. Con reale rescritto dei 6 agosto 1785 si permise a tutti gli ordini ricevere chi fusse piaciuto, eccetto i francescani mendicanti, per i quali si vietò di ricevere persone per un decennio.

37. Con reale rescritto dei 29 settembre 1781 si proibì a' religiosi di venire in Napoli se non per curarsi.

38. Con reale rescritto a' 17 ottobre 1789 si fissò l'anno ventunesimo per professare tanto a' monaci, quanto alle monache.

Disposizioni intorno alle dignità, cariche ed assegnazioni de' regolari.

1. Con reale rescritto dei 28 ottobre 1741 si lasciò libero il dritto a' regolari di fare la elezione de' loro superiori.

2. Con reale rescritto dei 23 agosto 1760 si stabilì che la grazia di non doversi i benefizj, le dignità, e le cariche ecclesiastiche, conferir se non ai nazionali, comprende eziandio quelli de' regolari.

3. Con reale rescritto dei 4 aprile 1761 si ordinò che è in arbitrio de' superiori regolari il situare i religiosi in quel convento ove vogliono, e di farli passare ad altro convento senza bisogno di processo.

4. Con reale rescritto dei 18 maggio 1761 si prescrisse che i priori de' conventi, non si possono deporre senza processo, e cognizione di causa.

5. Con reale rescritto dei 3 dicembre 1768 si prescrisse che le cariche non si possano togliere a' religiosi *de facto* e senza processo.

6. Con reale rescritto dei 17 dicembre 1768 si prescrisse che i religiosi esteri non possono aver cariche in regno.

7. Con reale rescritto dei 10 dicembre 1773 si prescrisse che essendo uno fra i religiosi benedettini creato abate titolore col l'uso de' pontificali, gli si debbano tutte quelle prerogative ed onorificenze, le quali vanno annesse a tale dignità.

Disposizioni intorno ai regolari, e monaci secolarizzati.

1. Con reale rescritto dei 14 marzo 1775 si ordinò che i regolari, e monaci secolarizzati napolitani godano di tutte le grazie accordate al clero napolitano, e specialmente di essere riputati naturali della città di Napoli, e di dovergli come tali le franchigie, quantunque non ascritti al clero napolitano.

2. Con reale rescritto dei 16 aprile 1774 si stabilì che i regolari, e monaci secolarizzati possono ricevere nomine di cappellanie laicali.

3. Con reale rescritto dei 15 aprile 1775 si stabilì che le rinunzie de' sacerdoti ex gesuiti fatte in tempo della di loro compagnia restino ferme dopo l'abolizione della medesima.

Disposizioni intorno alle monache ed ai loro monasteri.

1. Con reale rescritto dei 28 luglio 1742 si concedè il regio *exequatur* alle due bolle su la riforma degli abusi introdotti nell'osservanza della clausura dei monasterj di religiosi, e monache, senza pregiudizio de' dritti delle persone reali, e delle fondatrici, purchè le fondatrici de' monasteri dell'uno, e dell'altro sesso si ritrovino nel possesso di entrarvi.

2. Con reale rescritto dei 15 ottobre 1746 si stabilì che il vescovo, o il di lui vicario, non può proibire ai padri, fratelli, e sorelle germane il visitare, e parlare colle monache di loro congiunte ne' tempi non proibiti.

3. Con reale rescritto dei 28 ottobre 1753 si ordinò che nello ammettersi le donzelle ne' monasteri così per educande, come per farsi monache, si dee osservare esattamente la fondazione del monastero.

4. Con reale rescritto dei 8 marzo 1759 si determinò che le monache possano rievocare i loro procuratori quante volte vogliono.

5. Con reale rescritto dei 29 novembre 1759 il Re ordinò al governatore politico, che punisca i sacerdoti, ed al governatore militare, che gastighi i militari, i quali andassero a parlare con le monache, o saranno dal vescovo accusati.

6. Con reale rescritto dei 2 giugno 1763 si stabilì che ai congiunti in primo, e secondo grado fosse permesso parlare colle monache loro congiunte: agli estranei possano gli ordinarij proibirlo sotto pena di censura *ferentæ non latæ sententiæ*.

7. Con reale rescritto dei 21 dicembre 1771 si prescrisse che le monache si possono ricevere senza dote, pagandosi da congiunti di esse gli alimenti annuali ai monasteri.

8. Con reale rescritto dei 29 febbraio 1772 il Re comandò, che si vestano tante monache, quante il monistero può mantenerne.

9. Con reale rescritto dei 23 luglio 1774 si determinò che le an-

nale di livello solite riservarsi dopo la morte delle religiose, non vengono comprese nelle leggi contro l'ammortizzazione.

10. Con reale rescritto dei 24 dicembre 1774 si prescrisse che alle monache, non si permettano pransi, anche di persone congiunte in primo, e secondo grado; e che quando sia tenuta la comunità, il mangiare si manda nella foresteria del monistero. La porta esteriore della clausura, si chiuda circa l'ora 24, e la interiore non si apra senza licenza del vescovo, e se non quando vi sono le persone di primo, e secondo grado, alle ore proprie, e moderatamente, e non framischiate al di dentro religiose estranee, ed al di fuori persone non congiunte; che niuno di qualunque stato e condizione si porti a parlare con le religiose educande, e converse senza la licenza del vescovo, e le religiose non iscendano alle grade senza il permesso della superiore, e'l governator locale proibisca lo accesso di persone estranee senza licenza del vescovo.

11. Con reale rescritto dei 31 dicembre 1774 si ordinò che ai rescritti di Roma, con li quali si permette alle monache l'uscire dalla clausura, per curarsi dalle loro indisposizioni, non si dia *exequatur* senza prima sentire gli ordinarij de' luoghi, ove debbano eseguirsi.

12. Con reale rescritto dei 29 aprile 1775 si ordinò che chi abbia acquistato il dritto di affrancare un censo prima degli ordini reali contro li nuovi acquisti de' luoghi pii, non ostante gli ordini reali per tali affrancazioni.

13. Con reale rescritto de' 15 giugno 1775 il Re comandò, che nel monistero di monache di S. Gabriele nella città di Capua, ch'è sotto la real protezione, non si diano più doti alle monache, ma che i congiunti diano gli alimenti, come si è fatto per altri monasteri, cosa che converrebbe farsi generalmente.

14. Con reale rescritto dei 21 agosto del 1778 si proibì alle monache di fare qualunque spesa benchè minima, in occasione, che sono sagristane, cellararie, o altro, ma il tutto debba andare a conto del monastero.

Disposizioni intorno a' conservatorj di donne oblate e simili.

1. Con reale rescritto dei 31 gennajo 1738 si stabilì che il vescovo non ha veruna ingerenza nei conservatorj di donne non ridotti a clausura. Perciò le donne oblate, o educande, che in quelli dimorino, possano uscire a di loro arbitrio, senza veruna licenza, e intelligenza del vescovo, il quale non ha dritto di scomunicarle, nel caso che uscissero, il che fu rinnovato a' 17 febbrajo 1741.

2. Con reale rescritto dei 7 agosto 1756 si ordinò che dovendosi separare alcuna donna maritata dal suo marito per urgente necessità conosciuta dalla potestà laicale, e si ponga in conservatorio, si assegni al medesimo con anticipazione il corrispondente per l'abitazione, farla provvedere di letto, e necessario utensilio, oltre il

pagamento sicuro degli alimenti per indennizzazione del conservatorio.

3. Con reale rescritto dei 12 novembre 1758 si ordinò che quand'occorre il doversi introdurre alcuna donna in qualche tempio, debba preventivamente notiziarsi il delegato *pro tempore* del luogo, affinchè possa disporre l'entrata coll'intelligenza de' governatori, e coll'assistenza di uno di essi, e quando fosse necessario, che in quello entri alcuno de' ministri del Re, sia pure colla precedente notizia del delegato, e venga accompagnato da uno de' governatori.

4. Con reale rescritto dei 13 agosto 1759 si stabilì che essendo una donna maritata posta in conservatorio per ordine del giudice laico, non può pretendere il vescovo essere inteso nell'uscita della medesima; nè aver ingerenza nelle cause d'interessi e contese personali tra mariti e mogli.

Disposizioni intorno all'osservanza della regola di S. Francesco.

1. Con reale rescritto dei 27 dicembre 1783 si prescrisse osservarsi inviolabilmente le regole di S. Francesco, e le seguenti istruzioni, sotto pena della reale indignazione, e dello sfratto dal regno.

1. Abolita ogni divisione di distretti, o sia di nazionalità introdotta per modo di alternativa, si osservi nell'elezioni la canonica libertà, eleggendosi sempre i più meritevoli tra qualificati senza restrizione di luogo, di paese e di diocesi.

2. Derogandosi alle già ottenute dispense di abilitazione ad essere eletto, non se ne ammettano altre di qualunque sorte per l'avvenire.

3. Non possa niuno essere eletto provinciale, se non sia stato lettore di teologia di esercizio, e non di titolo, ed abbia le altre condizioni ricercate dalle leggi dell'ordine.

4. Niun possa essere eletto difinitore, o custode, se non ha esercitato l'uffizio di lettore, almeno di filosofia.

5. Niuno possa essere eletto guardiano, se non è almeno confessore approvato dall'ordinario del luogo, dove si trova il convento, e ciò de' conventi principali in fuori, dove niuno possa essere eletto guardiano, se non è stato lettore di esercizio.

6. In ogni elezione capitolare, nessuno del definitorio, il quale termina l'ufficio, possa esser di nuovo eletto in qualunque carica definitoriale, se non sono trascorsi gl'interstizj dalle costituzioni dell'ordine stabiliti.

7. I superiori nulla per l'avvenire amministrino da loro; ma depositino l'elemosine pecuniarie in mano de' sindaci apostolici, i quali non siano più di solo nome, come per lo addietro, e debbano realmente conservare il denaro, e spenderlo per lo bisogno de' frati, dandosi soltanto a' superiori locali la facoltà di fare le piccole necessarie spese.

8. Si vieti agli ex-provinciali di aver conventi a loro piacere , soprintendenza ne' medesimi , nomina di guardiani , ed ingerenza nella collocazione de' frati , quando si formano le famiglie. Ma abbiano soltanto il compagno , la stanza di lor piacimento , la precedenza di luogo , e l'essere discreti e giudici ne' conti de' provinciali e de' guardiani.

9. Tutti intervengano nella mensa comune , e sian tutti trattati senza distinzione.

10. Nessuno possa girare senza compagno. Non si esca di convento più di due volte la settimana , alle ore 24 si trovi ognuno ritirato in convento. Fuori di chiostro non sia permesso di pernottare a chicchesia. E senza eccezione di persona si frequenti il coro e l'orazione mentale.

2. Con reale rescritto del 1 maggio 1784 si ordinò che sopra dei ricorsi de' religiosi relativi alle rapportate istruzioni si fanno le seguenti limitazioni. Dipende dalla prudenza del delegato ricevere i ricorsi de' frati oppressi , ed esaminarli ; trovandoli contro dell'istituto Franceseano , non gli ammetta. Il terzo capo resti spiegato , con doversi ammettere anche i lettori di teologia dommatica , scolastica e morale , e della sagra scrittura : e gli esimj concionatorj quaresimali , che per dieci anni con applauso si sian segnalati ne' pulpiti delle città cospicue , esclusi gl'infimi , e quelli de' luoghi non ragguardevoli. Al capo settimo si aggiunga , che i sindaci e procuratori secolari debban eleggersi dagli ordinarij , e sian ammovibili a di loro disposizione. In mano di essi vadino l'elemosine ed in danaro ed in generi , e badino a ben regolare tutto l'economico de' conventi , somministrando a' superiori tutto il bisognevole per i frati. In fine dell'anno dian conto agli ordinarij stessi , coll'intervento di un religioso , eleggendosi capitolarmente dalla famiglia del convento , che possa promuovere le ragioni , e gl'interessi della comunità. Si tolga la clausola corsa nelle istruzioni , che gli ex-provinciali sian discreti e giudici ne' conti. Resti dichiarato il capo decimo di dovere anche i frati , che vanno questuando uscire sempre accompagnati , ed ogni volta che il superiore lo crede necessario. Quando il superiore lo stima opportuno possano i sacerdoti uscire anche soli per andare a celebrare la messa ne' luoghi assegnati. E possa anche concedere a' frati di uscire oltre le due volte la settimana accompagnati , secondo il bisogno e le circostanze.

Disposizioni intorno all'insigne reale ordine de' cavalieri
di S. Gennaro.

Per coronare la felice memoria del Re Carlo Borbone , fu nostro sovrano , le sue eroiche virtù , con un atto di pietà , e di religione , fondò ai 3 di luglio del 1738 , l'insigne ordine di S. Gennaro , e ne prescrisse i seguenti statuti , secondo i quali regular si dovesse.

Statuti dell'insigne real ordine di S. Gennaro emanati il dì 3 luglio 1738

Dal tempo in cui la divina provvidenza, nella di cui mano stanno le felicità de' regni e de' re, volle innalzarci al trono, e dominio di questi regni delle due Sicilie, non senza i più chiari faustissimi segni, tra quali furono evidenti quelli, che per suo special patrocínio ci diede il nostro primo, e principal protettore S. Gennaro; sono stati, e sono tutte le mire della nostra regal mente, e le cure del nostro regal animo, principalmente incaminate ed indirizzate a fare in tutti i modi sicuri, e felici i popoli raccomandati da Dio nostro signore alla nostra podestà e governo.

Per lo che avendo già per mare, e per terra accresciute, e migliorate le forze delle armi, dato ugualmente regolamento, e sistema conveniente agli affari, e dipendenze militari, ristorate e ridotte a miglior forma, e poste in forte difesa tutte le piazze, e castelli di amendue i regni; disposte le più serie provvidenze, così per la più esatta amministrazione del nostro regal patrimonio, come per la più esatta, e chiara giustizia de' nostri vassalli, con nuovo ordine di tribunale, creazione di ministri, riforma di abusi introdotti nel foro, facilitato il commercio colla fabbrica della nuova moneta, e con altre opportune leggi, e provvidenze restituita al suo primiero lustro la università degli studj, ed ancora dilatata la magnificenza de' regali edifizj.

Dopo tutto ciò da noi impreso, e condotto al desiderato fine, mediante la divina grazia, ed assistenza, abbiamo giustamente creduto doverlo solennemente coronare con un atto di pietà, e religione, ben persuasi che solamente sopra sì fervorissime basi stia sicura, e stabile la felicità de' monarchi, e de' regni. A tale obbietto, e in occasione sì fausta, e segnalata, com'è quella di averci Iddio nostro signore conceduta per consorte del nostro regal trono la regal principessa di Polonia Maria Amalia Walburga, dalla quale, mediante il medesimo favor divino, speriamo una degna successione, per la perpetuazione della nostra real casa, e più felice governo di questi nostri amati popoli, per fare manifesta al mondo la nostra pia e religiosa gratitudine a Dio, ed al nostro amantissimo protettor S. Gennaro, siccome ancora per gratificare coloro, che nel nostro real servizio, e nelle maggiori imprese delle nostre armi si sono segnalati, e si disimpegheranno col di loro favore, e fedeltà. Abbiamo risoluto d'istituire, e fondare, siccome effettivamente, in virtù di questo nostro regal decreto, con tutta la pienezza della nostra podestà, istituimo, e fondiamo, sotto la sovrana protezione ed adorabile nome di un sì gran Santo, un'ordine di cavalieri, intitolato di S. Gennaro, i quali, come amanti del vero onore, e giusta gloria dovranno principalmente impiegare i di loro talenti, e forze, a qualunque di loro costo non solamente nella difesa, ed accrescimento sempre maggiore della nostra santissima religione, ma eziandio con

procurare per ogni maniera di dare eroico esempio ai nostri popoli della pietà verso Iddio, e della fedeltà al di loro principe.

Quindi, affinchè un sì pregevole per se stesso ordine di cavalieri, acquisti, e riceva maggior lustro, e splendore dalla sovrana dignità della nostra corona; dichiaramo noi medesimi, la nostra real persona, sovrano capo, e gran maestro del sopradetto ordine, adornando colla sua insegna e divisa il nostro petto, le nostre regali armi, ed imprese; e parimente vogliamo, e dichiariamo perpetuamente annesso, ed unito alla nostra regal corona il supremo maestrato del detto ordine.

Ed affinchè a tutti, ed a ciascuno sieno notorie, e manifeste le leggi, e statuti, sotto i quali è per ora fondato, e stabilito il riferito ordine; siccome ancora la sua divisa, abito, ed insegna:

Primieramente ordiniamo, che nella croce di tal'ordine si contenga la immagine del glorioso protettore S. Gennaro in abito vescovile, tenendo nella sinistra il libro degli evangelii, sopra questo i vasetti del suo preziosissimo sangue, e nella dritta il sacro bastone pastorale, spuntando quattro gigli dall'angolo interiore della croce, la quale tenendo di sotto il motto, *in sanguine fœdus* dovrà portarsi quotidianamente con una divisa di una cinla di colore incarnato, ondeggiata, in memoria del martirio del Santo, dalla spalla dritta attraversata sino al lato sinistro, sopra del quale cadrà la croce; oltre dell'altra ricamata in argento su la parte sinistra del petto.

2. L'abito solenne dovrà essere nella forma seguen'e.

Il manto di amuer in colore poporino, seminato di gigli d'oro, foderato di taffetà, in colore di perla, lavorato con nodi di armellino tessuti; con due lunghi cordoni di seta, e di oro per ligarsi per la cintura.

La regia collana, nella forma da noi stabilita, colla croce pendente sul petto, che dovrà protarsi sempre, in tutte le pubbliche funzioni.

La giamberga, il giamberghino, ed i calzoni di drappo di argento col fondo bianco.

Le calzette incarnate, e le scarpe nere.

Il cingolo equestre, dal quale penderà la spada, dovrà esser del medesimo amuer porporino del manto, che i cavalieri dell'ordine vestiranno ne' giorni, ne' quali noi, come gran maestro, terremo cappella in onore del Santo, e quando daremo lo abito solenne a' cavalieri, che sarà di nostro real piacere di promuovere.

3. I riferiti cavalieri dovranno mettere nelle loro armi la regia collana colla croce.

4. L'ordinario numero de' cavalieri, giugnerà a sessanta, che saranno scelti, e promossi a nostro arbitrio, dal quale dipenderà ancora diminuirlo, o accrescerlo, siccome più sarà di nostro real piacere.

5. Il cavaliere, il quale da noi sarà promosso all'ordine, avrà l'avviso del'a grazia dal segretario della medesima, a cui dovrà

egli presentare le richieste prove dei quattro quarti della nobiltà, le quali rimesse da noi allo esame di due cavalieri dell'ordine avranno questi la cura di formare il giuridico, e legittimo processo, per mezzo del quale autentici documenti e solenni testimonianze restino provati la genealogia, i titoli, e la parentela del cavaliere aggraziato, siccome ancora la sua cattolica religione, la onestà di vita, e i lodevoli costumi. Di qual processo facendosi sommaria, e distinta relazione dai cavalieri deputati, avvalorato con la di loro parola di fede, e di onore, e sottoscritta di loro propria mano, sarà da' medesimi, unitamente col processo chiuso, e suggellato, esibita al segretario, il quale avrà la cura di farli presenti a noi, a chi spetterà giudicare.

6. Quando a noi piaccia lo aggregare all'ordine alcun cavaliere, che si ritroverà assente da questi nostri regni, commetteremo la funzione ad un cavalier professo dell'ordine, se mai quivi si trovasse; o al nostro rappresentante ministro, che si ritroverà in quella corte, o a qualsisia altra persona, che più sarà di nostro piacere; dandogli le convenevoli istruzioni per lo adempimento dello incarico datogli. Il quale adempito, dovrà lo incaricato rimettere al segretario dell'ordine lo atto del giuramento sottoscritto da mano, ed avvalorato col suggello dello associato cavaliere per conservarsi in archivio.

7. Le leggi, e gli statuti, alla esatta osservanza de' quali vogliamo, che siano tenuti, ed obbligati tutti, e ciascun cavaliere dell'ordine, sono i seguenti.

1. Che abbiano da tenere per di loro principal gloria ed onore il difendere, a qualunque costo di essi la nostra SS. Religione cattolica.

2. Debbono procurar per tutti i mezzi la conciliazione delle inimicizie tra loro compagni.

3. Giurare a noi gran maestro fedeltà inviolabile.

4. Procurare di udire quotidianamente la messa.

5. Adempire nella Pasqua di resurrezione il precetto ecclesiastico della sacramentale comunione, e comunicarsi ancora nel giorno festivo di S. Gennaro, che cade nel dì 19 di settembre.

6. Far celebrare una messa solenne, recitare per una volta lo uffizio de' morti, e comunicarsi in suffragio dell'anima di ciascheduno de' cavalieri dell'ordine, il quale passerà a miglior vita; della morte del quale si spediranno le carte circolari con lo avviso, per mezzo del segretario dell'ordine, a cui dovranno parteciparlo i fratelli del defunto; rimettendo al medesimo fra lo spazio di tre mesi la regia collana, colla croce, che gli fu data.

7. Non disfidare, nè accettare quelli per qualunque motivo, che sia; ma rimettere qualunque offesa, o aggravio, a nostro carico come gran maestro, ed attendere la nostra real decisione, impiegando dippiù tutta la cura, e destrezza ad impedire, e distornare i duelli, anche tra coloro, li quali saranno dell'ordine.

8. Intervenire in tutte le cappelle, che da noi si terranno

in onore del SS. Protettore ; nelle quali ciascuno de' cavalieri avrà luogo e grado conforme alla sua antichità dell'ordine.

9. Affinchè queste leggi e statuti sieno manifesti, e notorii a tutti li cavalieri dell'ordine, dovrà ciascuno di essi conservarne con se una copia.

8. Per ministri dell'ordine destiniamo i seguenti.

Per cancelliere D. Mondillo Orsini arcivescovo di Capua, e patriarca di Castantinopoli ; il quale dovrà fare la funzione di armare i cavalieri dell'ordine.

Per maestro di cerimonia D. Bernardo Tanucci segretario di stato del dispaccio di giustizia, e grazia, il quale dovrà assistere al regolamento delle funzioni.

Per tesoriere D. Giovanni Brancaccio segretario di stato, e del dispaccio toccante alla real azienda ; del di cui carico sarà il conservare la forma dell'abito, e della croce, e le regie collane, che ancora non si ritroveranno provvedute, li processi delle priove della nobiltà, ed il libro degli statuti.

Per segretario D. Gaetano Maria Brancone nostro segretario di stato, e del dispaccio toccante allo ecclesiastico ; il quale spedirà li dispacci, le lettere, e li diplomi, che saranno da noi ordinati, e tutto il dippiù, che apparterrà all'amministrazione dell'ordine, ed alla promozione de' cavalieri.

Li quali quattro uffiziali daranno nelle nostre reali mani il solito giuramento, di bene e fedelmente servire, e porteranno la croce con la divisa di un incarnato ondeggiato nastro pendente al collo, il quale noi medesimo porremo.

Con real rescritto il Re ai 6 luglio del 1738 fissò il cerimoniale da tenersi nei giorni di cappella, cioè, che i cavalieri dovessero andare a prendere Sua Maestà nella di lui anticamera, e da quella passare insieme alla real cappella, dove il cancelliere gli darà l'acqua benedetta, ed indi si prenderà da ognuno il posto suo, dal Re, cioè, il trono situato *in cornu evangelii*, e li cavalieri sederanno a lato del trono in un banco senza spalliera coverta di tappeto, ed essendo molti cavalieri si situeranno altri consimili banchi più appresso, e dirimpetto si metterà altro banco consimile con tappeto per i quattro uffiziali dell'ordine, e che l'istesso praticar si dovesse quando la cappella si tenesse nella chiesa di S. Gennaro, terminata finalmente la funzione gli stessi cavalieri, ed uffiziali accompagnar dovessero Sua Maestà fino all'anticamera del suo real palazzo.

Coll'altro reale rescritto emanato a' 21 settembre 1738 si stabilì novellamente la forma dell'abito de' novizj non solo, che de' cavalieri professi : che i novizj in giornate di cappella portar dovessero la giambergha, giamberghino, e calzoni di drappo di argento con fodera bianca, bottoni ad occhietti di oro, calzatte bianche con conio di oro, cappello gallonato di oro con pennacchio di color porporino, e parrucca lunga al naturale ; che li professi con aver ricevuto il manto colla regia collana vestiranno la medesima

giambergha foderata di color porporino, e calzoni di drappo di argento, aggiungendovi nell'estremità, e giunture un gallone di oro, con giamberghino di amuer di colore porporino con gallone di oro, e col cingolo equestre, nel quale pendendo la spada ligheranno li cordoni del manto, cappello con gallone di oro, e pennacchio di color porporino, e parruccha lunga al naturale.

Ammettendosi in tal'ordine eziandio gli ecclesiastici col reale rescritto de' 23 novembre 1738, il Re diede le seguenti regole per gli stessi ecclesiastici: che i cardinali, cioè, arcivescovi e vescovi riceveranno dalle mani del Re la croce, ed essi dovranno comparire nella regia cappella con gli abiti loro consueti, e dopo dato il giuramento, riceveranno la croce con la cinta di color porporino ondeggiato, che porteranno pendente sempre dal collare. In tutte le altre funzioni pubbliche interveranno i cardinali con i loro abiti cardinalizj, e gli arcivescovi e vescovi cogli abiti prelatizj, portando la medesima croce pendente dal collare, e quando vanno di corto, oltre della detta croce pendente dal collare, porteranno sopra il giustacore, e sopra la cappa al lato sinistro un'altra croce ricamata coll'epigrafe *in sanguine fœdus*.

Al 1 luglio del 1741 ottenne poi Carlo Borbone bolla da Benedetto XIV, con cui si diedero varie grazie all'insigne ordine, e con uffizj si mandarono esemplari della bolla alla regia camera per conservarsi in archivio.

Con reale rescritto del 9 giugno 1739 il Re comandò, che in tutt'i suggelli e stemmi reali si aggiunga la collana del real ordine di S. Gennaro.

Dello insigne real'ordine militare di S. Carlo.

Avendo il Re fondato un'altro ordine militare sotto il titolo di S. Carlo, in data del 22 ottobre 1738 ne formò le seguenti leggi e statuti.

Fondazione, leggi, e statuti dello insigne real ordine militare di S. Carlo approvate il 22 ottobre 1738.

Tra le maggiori cure, che meritano l'attenzione dei Principi nel governo de' regni, e dominj di loro, e uno degli attributi, che dee ad imitazione del Re de' Re, le di cui veci sostengono nel mondo, adornare, ed occupare il di loro animo, è la beneficenza colla quale onorando, e favorendo coloro, li quali si distinguono con segnalate azioni nel suo real servizio, e dello stato si fanno anche per giustizia creditori alla sua real pietà, e gratitudine, per essere rimunerati con quell'onore, e mercedi, che corrispondono ai proprj di loro meriti ed alla grandezza, e magnificenza del sovrano, e come quelli, che si applicano allo servizio delle armi, e col di loro valore nelle funzioni militari con la tolleranza degl'incomodi, che porta seco la guerra, con ispar-

gere il di loro proprio sangue , e con gli evidenti pericoli , a' quali espongono le di loro vite , fanno rispettabile la maestà del principe , cautelando la sicurtà della repubblica , e con i di loro petti servono di antemorale agl'insulti de' nemici , si fanno degni della memoria del sovrano , e degli effetti della sua clemenza , per condecorarli , ed adornarli con quelle grazie ed utilità , con le quali restano ricompensati i di loro servizj , e nel medesimo tempo animati a proseguirli con maggiori sforzi ; e coloro , i quali entreranno nella carriera della milizia , o sia negli esercizi , o sia nelle armi marittime , mossi dallo stimolo della ricompensa , non meno , che dal proprio onore , procurano con lodevole emulazione imitare la medesima condotta. Abbiamo stimato di bene , e risoluto per gratificare i meriti , e fatiche de' soggetti , che ci han servito , e serviranno in avvenire con fedeltà , valore , e zelo , nelle nostre truppe , così di terra , come di mare , istituire , e fondare , siccome in virtù di questo decreto segnato dalla nostra real mano , con tutta la pienezza della nostra potestà sovrana , di nostra certa scienza , e determinata volontà , istituiamo , e fondiamo , un ordine militare , intitolato di S. Carlo , a fin che coloro , li quali saranno a quello promossi , possano , sotto gli auspizj , e glorioso nome di sì gran Santo , impiegare li di loro talenti , non meno , che le di loro forze , nella difesa , ed accrescimento della nostra S. Fede cattolica , e con le di loro virtuose azioni illustrare la gloria di questo nuovo ordine , e la riputazione delle nostre armi.

Ed affinchè sian notorie , e manifeste le leggi , e gli statuti , sotto li quali abbiamo fondato , e istituito il riferito ordine , siccome il suo abito , e divisa ; abbiamo stimato conveniente spiegarli qui nei seguenti capitoli.

1. Dichiariamo noi medesimi sovrano , capo , e gran maestro del suddetto ordine ; il di cui supremo maestrato , vogliamo che sia perpetuamente annesso alla nostra corona.

2. Ordiniamo , che nella croce di tal ordine si contenga la immagine del glorioso S. Carlo protettore di quello , terminando li quattro angoli della croce , in forma di gigli , la quale dovrà portarsi quotidianamente ligata con una cinta in color violato alla giamburga , nella medesima forma , che quella di S. Giacomo.

L'abito sarà un manto di amuer bianco , col finimento di una picciola francia di oro , con due lungi cordoni , di seta , e di oro per ligarsi alla cintura.

Il cingolo equestre , dal quale penderà la spada , sarà del medesimo amuer bianco del manto , che li cavalieri dell'ordine vestiranno nei giorni , nei quali noi , come gran maestro terremo cappella in onore del santo , siccome è nel dì quattro di novembre , e quando daremo l'abito , ed armeremo i cavalieri.

3. Il numero de' cavalieri giugnerà a cento , che saranno promossi a nostro arbitrio , e dovranno fare le pruove della nobiltà di essi , le quali rimesse da noi allo esame di due cavalieri dell'or-

dine , avranno questi l'obbligazione di formare i processi giuridici , che si passeranno in mano del nostro segretario di stato e del dispaccio di guerra , affine di farli presenti a noi , del cui sovrano arbitrio dipenderà l'approvazione ; siccome pure il dispensare ancora alle pruove della nobiltà in favor dei soggetti , che avranno prestati i servizj alla nostra corona , ed al medesimo ordine.

4. Dovranno i cavalieri tenere per principal gloria , ed obbietto il difendere la nostra cristiana cattolica religione , procurare per tutti i mezzi la conciliazione delle inimicizie , e giurare fedeltà inviolabile , e difendere noi gran maestro.

5. Dovranno adempire nella Pasqua di Resurrezione al precetto ecclesiastico della sacramentale comunione , e comunicarsi ancora nel giorno della festa di S. Carlo , che è ai 4 di novembre , assistendo alla cappella , che terremo in quel giorno in onore del santo. La quale funzione di cappella , quando saremo in quella del nostro regal palazzo , dovranno i cavalieri , e gli uffiziali dell'ordine vestiti del solo manto , venire , e ritrovarsi pronti nella nostra anticamera , per ricevere , ed accompagnare la nostra persona sino alla cappella , ed alla porta di quella ci darà l'acqua benedetta il cavaliere dell'ordine , e dopo che ci sederemo nel nostro trono , al suo lato sederanno i cavalieri in banchi coperti col tappeto , e senza spalliera ; e dirimpetto a quelli sederanno in eguali banchi , i quattro uffiziali , e terminata la cappella , ci accompagneranno col medesimo ordine sino alla riferita anticamera , ove ci riceveranno. Beninteso , che quando vorremo tener cappella in altra chiesa , i cavalieri , e gli uffiziali dovranno stare pronti per incontrarci alla porta della chiesa , e fino alla medesima dopo terminata la funzione accompagnarci.

6. Ciascuno de' cavalieri farà celebrare una messa solenne , dovrà recitare per una volta l'ufficio de' morti , e comunicarsi in suffragio delle anime di ciascuno de' cavalieri dell'ordine , che passerà a miglior vita ; gli eredi del quale dovranno avvisare la morte al segretario dell'ordine e costui spedirà le lettere circolari a tutti i cavalieri , e nel medesimo tempo parteciperà la notizia al nostro segretario di stato , e per dar conto a noi , come gran maestro.

7. Non potranno i cavalieri dell'ordine sfidare , ne accettare duello , per qualunque motivo , che sia ; lasciando al nostro carico qualunque offesa , o aggravio , ed attendendo la nostra regale deliberazione. Siccome ancora saranno obbligati ad impedire , ed evitare i duelli , anche tra quelli , che non sono dell'ordine.

8. I cavalieri di quest'ordine saranno armati da noi , come gran maestro. E quando alcuno de' promossi si troverà assente , delegheremo la funzione ad un'altro cavaliere professore del medesimo , se mai per avventura si ritrovasse in quella medesima parte dei promossi ; a cui si daranno le istruzioni convenienti. E costui dovrà dapoi rimettere l'atto del giuramento firmato dalla mano , e convalidato col suggello del cavaliere associato per conservarsi nell'archivio.

9. A fin che i cavalieri sappiano le obbligazioni di queste leggi e statuti, dovrà ciascuno di quelli conservare con se una copia, che gli rimetterà il segretario dell'ordine.

10. Per ministri dell'ordine abbiamo destinati, e nominati i seguenti.

Per cancelliere, lo arcivescovo di Tessalonica cappellano maggiore di questo regno.

Per maestro di cerimonie D. Giuseppe Fieles Collantes, contator principale di questo esercito e regno.

Per tesoriere D. Giovanni Angiolo de Goyzueta nostro tesoriere generale.

Per segretario D. Filippo Mendez de Castro, controloro della nostra regal casa. E costui spedirà tutti gli ordini, che li comunicherà il nostro segretario di stato, e del dispaccio della guerra, appartenenti all'amministrazione dell'ordine: dovendo il suddetto segretario di stato farci presente tutto ciò, che apparterrà alla promozione de' cavalieri, e quel che bisognerà delle nostre regali risoluzioni per lo governo del medesimo ordine. Ed al medesimo segretario di stato dovrà quello dell'ordine fare le sue consulte, non solamente per quello, che apparterrà alla sua incombenza, ma eziandio in tutto quel che sarà d'ispezione di tutti gli altri uffiziali; affine di ricevere per lo medesimo canale le nostre regali risoluzioni.

11. I quattro sopradetti uffiziali assisteranno nelle funzioni dell'ordine, daranno il solito giuramento di servir bene, e fedelmente, e saranno promossi a' cavalieri dello stesso ordine.

Di tutto ciò resterà intesa la camera di S. Chiara, affinchè faccia pubblicare, conservare, e registrare nelle parti, ove appartiene e convenga, il presente nostro regal decreto, a perpetua memoria della fondazione di questo nuovo ordine militare, che abbiamo istituito.

Disposizioni intorno all'insigne ordine gerosolimitano o sia de' cavalieri di Malta.

1. Con reale rescritto del 4 maggio 1739 si stabilì che per le cause passive della religione Gerosolimitana, e suoi cavalieri in questo regno, sia loro stabilito un giudice nella capitale; ed in grado di appellazione si vada all'assemblea della medesima religione istituita in questo regno, ove le cause debbansi interamente decidere e terminare.

2. Con reale rescritto dei 3 agosto 1748 si stabilì che in caso di rissa tra i cavalieri di Malta, le regie udienze provinciali possono imporre a' medesimi mandato a nome del Re, ed in caso di non volersi accettare, o di ritirarsi, l'imponga *per edictum*, e si dia conto.

3. Con reale rescritto de' 25 settembre 1749 si determinò che il Re per i dritti di sovranità, di patronato, e di legato nato, che

ha sopra le isole di Malta, e di Gozzo, ha dritto di destinare un visitatore ecclesiastico per la visita dello spirituale, e del temporale di quella chiesa vescovile di suo real padronato.

4. Con reale rescritto de' 5 gennajo 1754 si prescrisse che il Re per sostenere i dritti irrefragabili della sua real corona, che tiene sull'isola, e chiesa di Malta, fu bella necessità di proibire il commercio tra i suoi regni ed i presidj di Toscana, e l'isola di Malta.

5. Con reale rescritto de' 28 dicembre 1754 si ordinò che per l'efficaci istanze di Sua Santità, e del Re cristianissimo, il Re si è compiaciuto di restituire libero il suddetto commercio senza pregiudizio di tutt'i dritti, che Sua Maestà tiene sopra l'isola, e chiesa di Malta.

6. Con reale rescritto degli 8 ottobre 1757 si stabilì che trattandosi di spese per causa dell'ultima infermità de' cavalieri di Malta, dell'esequie, e funerali del defunto, di medecina, e di medici, di mercenarij, e familiari, di alimenti, tra le quali vengono le vesti, e la pigione di casa, ed altro debito particolare e di piazza, debbano i creditori di tal fatta esser tutti e sempre preferiti sopra lo spoglio de' cavalieri, commendatori, priori, bagliivi, e di ogni altra dignità di essa religione.

7. Con reale rescritto de' 25 aprile 1759 si ordinò che de' decreti de' giudici, ed assessori de' cavalieri di Malta si producano i gravami all'assemblea del gran priore di Capua.

8. Con reale rescritto de' 28 agosto 1760 si stabilì che i cavalieri di Malta non possono esercitare giurisdizione sopra i sudditi del Re, senza attentato grave di usurpata real giuredizione, e della pubblica disciplina dello stato.

9. Con reale rescritto de' 6 febbrajo 1788 si prescrisse che i cavalieri di Malta si considerino come ecclesiastici.

10. Con reale rescritto del 1 agosto 1775 si ordinò che le risoluzioni regali per gli affitti *ad longum tempus*, abbiano luogo ancora ne' beni della religione di Malta.

11. Con reale rescritto de' 7 agosto 1775 si prescrisse che gli affari della religione di Malta debbano passare per la prima segreteria di stato, e degli affari esteri.

Disposizioni intorno agli ordini militari.

1. Con reale rescritto de' 30 novembre 1758 si stabilì che colui, che tiene ordine militare di regni stranieri non gode nè prerogativa alcuna, nè esenzione dei tribunali di questo regno.

Disposizioni intorno alle bolle pontificie ed al *regio exequatur* e *recipiatur*.

1. Il dì 26 febbrajo del 1784 il Re Ferdinando IV diede fuori la celebre prammatica prima, che incomincia *abbiamo noi*, con cui volendo, che quello che appartiene alla potestà nativa de' vescovi, non si permetta d'implorarsi da Roma, ordinò di non potersi ricorrere a Roma senza pria aver ottenuto da Sua Maestà facoltà di potersi ricorrere, e ciò per esaminarsi se vi sia d'uopo dell'autorità pontificia o de' prelati ordinarj.

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno al *regio exequatur* e *recipiatur*.

1. Con reale rescritto degli 8 ottobre 1735 si stabilì che non si dia *exequatur* a coloro i quali vengono dalla corte di Roma per esercitare giuredizione in questo regno, senza che prima presentino le carte credenziali de' ministri del Re in quella corte.

2. Con reale rescritto dei 3 ottobre 1738 si prescrisse che in tempo delle ferie estive si possa concedere l'*exequatur* alle bolle, e brevi di Roma, che appartengono alla spiritualità, e si dia in vista della relazione del cappellano maggiore da que' ministri della camera, che si troveranno in città, o nelle sue vicinanze, bastando il numero di due, senza che si congreghino colleggialmente nella camera. Per quel, che appartiene alle appellazioni, inibitorie, citazioni, e monitorj, basta, che il cappellano maggiore ne dia l'avviso a' vescovi, a' quali quelle son dirette, per doversi dopo terminate le ferie, spedire il *regio exequatur*.

3. Con reale rescritto de' 27 giugno 1740 si stabilì che gli attanti della real camera nel formar le note per lo *exequatur* da interporli sopra decreti, o scritture, che vengono da Roma, debbono spiegare brevemente le cause che contengono.

4. Con reale rescritto dei 22 agosto 1740 si ordinò che non si conceda il *recipiatur* alle procure per giuramenti de' feudi, ed altre di questa natura, che vengono da fuori regno senza esser quelle prima ben esaminate.

5. Con reale rescritto dei 19 settembre 1740 si concedè il *recipiatur* alle procure, e facoltà, che vengono da fuori regno per esigere, o per promuovere azioni contra persone private.

6. Con reale rescritto dei 3 novembre 1740 si ordinò che nelle scritture in materie di commercio, che vengono da fuori regno, il *recipiatur* si spedisca dal tribunale del commercio.

7. Con reale rescritto dei 15 dicembre 1741 il Re concedè alla curia del cappellano maggiore special facoltà di ricevere i memoriali diretti alla sua real persona colla domanda dell'*exequatur*, e di far le solite relazioni senz'alcuna precedente commissione della camera di S. Chiara, la quale subito li decreti, e spedisca le solite

liste per le segreterie di stato, ed attendere le risulterà prima di consegnarsi alle parti *l'exequatur*; e si danno le istruzioni per la spedizione del *regio exequatur*.

8. Con reale rescritto dei 2 febbrajo 1742 si stabilì che quando la camera reale fosse nel parere di negarsi il *regio exequatur* a scritture, bolle, e brevi della corte di Roma, dee far presente al Re i motivi, per riceverne l'oracolo.

9. Con reale rescritto del 1 novembre 1746 si determinò che qualsivisia bolla, rescritto, decreto o carta missiva riservata, e segreta, per la quale sia imposto da fuori regno alcun atto di esecuzione esterna pubblica, o privata, benchè non contenga esercizio di giurisdizione, non possa, nè debba eseguirsi in regno, senza che prima siasi concesso il *regio exequatur*, altrimenti facendosi, la esecuzione sia nulla, e i trasgressori sian puniti.

10. Con reale rescritto del 27 settembre 1750 si negò lo *exequatur* alle lettere facultative circa il giuramento suppletorio per gli sposi, quando siano spedite dal S. Offizio, non già dalla sagra congregazione de' vescovi, e regolari; a' rescritti che contengono commutazione dell'ultima volontà *ad pias causas*; riduzioni di messe; e privilegi di notari apostolici, eccetto, che *ad honores tantum*, ed alle provviste di benefizj per affezione.

11. Con reale rescritto de' 22 novembre 1750 si concedè lo *exequatur* al privilegio di protonotari apostolici *quoad honores tantum*, ma se da questi nascesse esenzione dagli ordinarij, o affezione de' benefizj e dignità, che i medesimi possiedono, per esser provvisti dalla corte di Roma dopo della loro morte, deesi negare lo *exequatur*.

12. Con reale rescritto degli 11 novembre 1756 si stabilì che lo *exequatur* ha il suo effetto dopo la real approvazione, e dopo la quale la real camera dee mettere la data, non già prima nel segnare il decreto.

13. Con reale rescritto dei 30 agosto 1760 si ordinò che in tutte le scritture, e provviste dell'arcispedale di S. Spirito in Sossia di Roma, si richiede *l'exequatur*, o il *recipiatur*.

14. Con reale rescritto del 13 agosto 1761 si prescrisse che per impedire il *regio exequatur* alle patenti dei religiosi, che vengono da Roma, si dee imporre l'empira nella delegazione della real giurisdizione.

15. Con reale rescritto del 19 dicembre 1761 si determinò che il Re è protettore, sostenitore, e custode de' canoni, de' concilj, e delle altre sante disposizioni, e conservatore dell'autorità de' vescovi. Quindi in questo, ed in ogni altro regno è piantato per legge fondamentale il *regio exequatur*, che riconosce la sua origine dalla ragion delle genti, e dal pacifico spirito della religione, ed è un salutare presidio della pubblica tranquillità, per tener lontani gli attentati, gli sconvolgimenti, ed alterazioni, e le sconvenienti, ed importune disposizioni: ed è riconosciuto per legittimo, equo,

e necessario da sommi pontefici romani in tutte le occasioni , e specialmente nell'ultimo concordato.

16. Con reale rescritto dei 25 gennajo 1762 si negò lo *exequatur* al breve ed alla enciclica pontificia , che prescrivono a' vescovi l'uso del catechismo romano.

17. Con reale rescritto de' 2 luglio 1762 si prescrisse che i superiori delle religioni non facciano uso de' rescritti , brevi , e di qualunque altra scrittura di Roma , che riguarda esecuzione esteriore senza prima ottenersi il *regio exequatur* , o *recipiatur*.

18. Con reale rescritto dei 25 giugno 1763 si stabilì che non possa darsi esecuzione alle patenti de' religiosi , che vengono da Roma senza il *regio exequatur*.

19. Con reale rescritto dei 3 novembre 1764 si ordinò che trattandosi di *exequatur* , o *recipiatur* a' decreti di Roma contro laici , si debba nella lista spiegare la causa , e il come i tribunali di Roma mettan mano contro laici , e condannargli a pagamento di somme.

20. Con reale rescritto degli 11 novembre 1769 si stabilì che non si ammettino per lo *recipiatur* scritture straniere , senza darsi parte alla segreteria degli affari stranieri.

21. Con reale rescritto dei 13 dicembre 1769 si stabilì che l'ordine degli 11 novembre non altera il solito per rapporto all'annotarsi nelle liste le decretazioni per i *recipiatur* delle scritture straniere.

22. Con reale rescritto dei 26 febbrajo 1777 si stabilì che ogni carta , che da' vescovi , o altri ordinarij residenti nello stato pontificio , si spedisca in quella parte della diocesi che hanno in regno , dee esser munita del *regio recipiatur* , o *exequatur*.

23. Con reale rescritto de' 15 maggio 1777 il Re dichiarò , che in avvenire si dia l'*exequatur* a tutte le provviste , che si faranno da Roma , a favore di quelli , che saranno stati dalla Maestà Sua raccomandati al Papa , con restare in tal maniera assicurata per una parte la dipendenza , che i sudditi devono avere al proprio sovrano.

28. Con reale rescritto dei 19 settembre 1778 s'impedì il *regio exequatur* a brevi pontificj , che contengono dispense alle costituzioni degli ordini monastici , ed alla disciplina ricevuta nel regno , quando non sia preceduta la licenza , e il permesso del Re per poter ricorrere in Roma , per ottenere tali dispense.

25. Con reale rescritto dei 6 settembre 1784 si stabilì che alle carte provenienti da Roma , e dallo stato pontificio , non si dia le *recipiatur* , se non sian munite delle legalizzazioni di quei consoli e viceconsoli.

26. Con reale rescritto degli 11 giugno 1785 si ordinò che fossero eccettuati i contratti , che i regnicoli tra di loro facciano nella campagna di Roma , dove si portano a lavorare , e ne' luoghi dove non esistono nè consoli , nè viceconsoli.

27. Con reale rescritto de' 20 aprile 1775 dichiarò il Re che

tutte le congregazioni prive di regio assenso si chiudano come nulle, ed illegittime, e che l'assenso non si presuppone per tempo, o per equipollenza, ma dev'essere chiaro, espresso, ed emanato dal trono.

Disposizioni intorno alla commutazione della volontà e sul dritto che appartiene al principe privatamente.

1. Con reale rescritto de' 22 aprile 1769 si stabilì che quando si tratta di commutazione di volontà, non è nell'arbitrio de' magistrati di ciò fare, essendo queste tali facoltà anticamente riservate all'autorità de' sovrani.

2. Con reale rescritto de' 22 febbrajo 1772 si stabilì che gli amministratori de' luoghi pii debbon esser annuali, e se convenga qualche volta dispensarsi alla legge; la dispensa non appartiene al magistrato, o tribunale, ma solamente al principe, cui si dee ricorrere.

3. Con reale rescritto de' 22 maggio 1780 si minacciò lo sfratto dal regno a chiunque ricorrerà a Roma segretamente per ottener cosa, che può concedere l'ordinario del luogo.

Polizia ecclesiastica intorno al divieto di ricorrersi a Roma, senza precedente real commendatizia.

Primo. Con reale rescritto de' 18 aprile 1778 si stabilì che agli ecclesiastici secolari, o regolari, e per le di loro chiese, e monasterj rispettivamente non debbono ricorrere a Roma:

1. Per ottenere la dispensa dell'età per ascendere agli ordini, ancorchè si trovassero investiti di legati, o di beneficj, col peso della celebrazione delle messe.

2. Per ottenere la dispensa sopra una certa irregolarità contratta, si debba ricorrere ai rispettivi ordinarij.

3. Ai parrochi, e curati per istare assenti dalla di loro residenza.

4. Alle chiese, e collegi ecclesiastici, secolari, e regolari per ottenere la licenza di prendere il denaro dalla cassa sacra, affine d'impiegarlo in fabbriche.

5. Ai sacerdoti secolari, e regolari per ottenere la licenza di un'altare portatile, affine di celebrarvi la messa per divozione.

6. Ai sacerdoti secolari, e regolari, per ottenere dalla sapienza di Roma la laurea dottorale in sagra teologia, volendo il Re, che ciascuno si dottori in Napoli.

7. Per ottenere l'indulto di celebrare l'uffizio, e la messa fuori della rubrica ecclesiastica, per ragione di qualche solennità, il quale si può ottenere dall'ordinario del luogo.

8. Per far dichiarare i santi protettori del luogo, si faccia la conclusione dall'università in pubblico parlamento, dopo della quale si potrà ottenere dall'ordinario.

9. Per la riduzione delle messe si ricorra in vicaria per la pruova della deteriorazione delle rendite de' fondi addetti al peso.

10. Per la licenza di sminuire i capitali, affin d'impiegarli in fabbriche.

11. Per prendersi dalle chiese, e luoghi pii ecclesiastici secolari denaro a censo bollare, e per qualsivogliano altri contratti de' beni loro regolari, si ricorra alla real camera di S. Chiara per lo assenso da spedirsi precedente decreto di *expedit* dalla gran corte della vicaria.

12. Per ottenere la licenza di poter erigere l'esercizio della *via Crucis* nelle chiese, potendo farsi da ciascheduno per libera divozione.

13. Per ottenere il breve dell'altare privilegiato.

14. Per ottenere l'abilitazione, e la dispensa di celebrare ne' giorni festivi e doppi la messa della Beata Vergine, e ne' feriali quella de' defunti per l'infermità sopravvenuta, si ricorra all'ordinario del luogo.

15. Ai prelati inferiori, così secolari, che regolari per ottenere la facoltà, che mai gli mancasse di consagrar le chiese di loro giurisdizione.

16. Per ottenere la licenza di tener l'oratorio privato, potendosi questa impetrare da' rispettivi ordinarij, li quali riferiscano prima a S. M. tutte le circostanze, che gl'inducono a concedere tale licenza.

17. Per ottenere la rinnovazione di licenza di tener oratorio in casa, o l'ampliamento, o sia estensione di quella, si ricorra parimente agli ordinarij.

Secondo. Agli ecclesiastici e secolari, e per le di loro chiese si vieta ancora di ricorrere a Roma per le cose seguenti:

18. Per ottenere da Roma la licenza di negoziare la roba de' congiunti di essi.

19. Ai beneficiati per ottenere la dispensa dalla residenza del beneficio.

20. Per ottenere il beneficio del capitolo *Odoardus*.

21. Per far decidere dalla sagra congregazione de' riti, la questione, se sia permesso di covrirsi di barretta entrando in Chiesa, e camminando in essa.

22. Ai sacerdoti per ottenere la dispensa di essere reintegrati nella celebrazione delle messe, dalla quale erano stati sospesi, perchè manchevoli nell'esercizio delle cerimonie, e nel capire il senso delle parole del canone, si ricorra all'ordinario per ottenerla.

23. Agli ecclesiastici per ottenere il breve facoltativo a poter esercitare la medicina; bastando loro il privilegio di dottore, e l'approvazione di Sua Maestà di poterla esercitare.

24. Per ottenere il diploma di protonotario apostolico, ancorchè fosse *quoad honores tantum*.

25. Ai canonici per ottenere dalla sagra congregazione del concilio la grazia di non essere puntati nel capitolo, mentre stanno assenti

a motivo delle missioni e che vanno facendo per i luoghi della diocesi, si ricorra dall'ordinario per ottenerla.

26. Ai capitoli delle chiese cattedrali, o collegiate per ottenere la grazia di essere insignite dell'abito prelatizio di cappamagna, e di altra insegna, si ricorra ai propri ordinarij, i quali possono concedere anche l'insigne maggiori, che credono convenienti alla decenza, ed al culto delle di loro chiese; e nell'accordarle ne dian parte al Re.

27. Per ottenere la licenza di aprire una finestra nel muro, che tramezza la casa di abitazione e la chiesa di padronato, affin di udire la messa, e farla udire ai domestici, si ricorra all'ordinario del luogo.

27. Ai canonici partecipanti, li quali trovandosi in età avanzata, e di aver serviti per lunghi anni al coro, non potendo per i loro acciacchi nemmeno recitare le ore canoniche domandando di essere esenti dal coro, e di essergli commutato il peso della recitazione delle ore canoniche; per una tal domanda ricorrano al proprio ordinario, il quale dee provvedere su questo particolare.

29. Per ottenere la licenza di portare la parrucca, si ricorra dal proprio ordinario.

39. Per ottenere il brevetto di recitar l'uffizio, che recitano li padri Paolotti, affin di godere la figliuolanza, e tutti i privilegi, che quelli godono.

31. Per essere esenti dal coro per quel tempo, in cui hanno da curarsi dalle indisposizioni, si ricorre dall'ordinario.

32. Per amministrare i beni de' loro congiunti, pupilli, o minori.

33. Per ottenere il breve della giubilazione dal coro si ricorra all'ordinario.

Terzo. Ai regolari dell'uno e dell'altro sesso, e per i di loro monasteri si vieta di ricorrere a Roma per le seguenti cause:

34. Si niega il real permesso alle donne, ancorchè nobili di ottenere la licenza da Roma, a fine di entrare per un sol giorno ne' monasteri de' regolari per osservarne la magnificenza.

35. Ai regolari per ottenere il titolo di ex provinciali.

26. Per farsi religiosi colla figliuolanza soprannumeraria.

37. Ai regolari per esser confermati nella carica di provincialato.

38. Ai regolari per assistere in casa ai di loro congiunti.

39. Ai regolari per ottenere da Roma la laurea magistrale.

40. Ai chierici regolari ministri degl'infermi di far professare i novizj dopo l'anno della probazione, e non dopo l'intero triennio.

41. Ai novizj regolari dell'uno, e dell'altro sesso, per ottenere la dispensa sul tempo del noviziato, o sull'età richiesta per far la professione.

42. Ai regolari per ottenere il titolo, o il grado di maestro.

43. Ai regolari per ottenere la licenza di essere trasfigliolati da un convento ad un altro.

44. Ai regolari per star lungo tempo in luogo fuor del convento a mutar l'aria , ricorrono ai di loro superiori.

45. A' medesimi per ottenere la dispensa del tempo , che gli mancherebbe per compire il biennio, e godere il grado di ex provinciale.

46. A' medesimi per ottenere da Roma il breve di discreto perpetuo.

47. Agli stessi ancorchè graduati , per ottenere il permesso di potersi eleggere due stanze , per ivi sempre permanere , ed un compagno , senza che li superiori *pro tempore* possano disturbarli.

48. Ai regolari minimi di S. Francesco di Paola , per la licenza di far uso de' cibi pasquali , e di cavalcare per indisposizioni ; ma che si ricorra all'ordinario del luogo.

49. Ai regolari , per ottenere da Roma le facoltative necessarie ai di loro superiori di abilitargli al governo ed alle cariche , conoscendoli degni , ed idonei.

50. Ai medesimi affine di ottenere alcuni requisiti, che gli mancherebbero per lo di loro avanzamento.

51. Ai religiosi cappuccini , per ottenere il permesso dai superiori generali di Roma , di ricevere , e mandare al noviziato il solito numero de' novizj , sì chierici , che laici.

52. Ai regolari per ricorrere a Roma a fin di ottenere la remissione di ciò che debbono soddisfare ai di loro conventi, e l'assoluzione delle pene , alle quali sono stati condannati.

53. A' medesimi per ottenere la dispensa degli anni dello studio , prescritti dalle costituzioni dell'ordine a fine di essere privilegiati procuratori.

54. Ai regolari secolarizzati , per ottenere da Roma la dispensa a conseguire benefizj ecclesiastici , ai quali vengono impediti dal rescritto pontificio della di loro secolarizzazione , o perchè in quello si fosse apposto di dover servire alla propria chiesa , ed osservare tutti i voti compatibili con lo stato ecclesiastico secolare , o altrimenti.

55. Per ottenere da Roma la dispensa di fare il noviziato in un convento della stessa religione , ma non in quello destinato per lo noviziato.

Quarto. Alle monache e per i di loro monasteri si vieta di ricorrere a Roma per le seguenti cose :

56. Alle monache , per ottenere la licenza di uscire dal monastero a fine di visitare le chiese della città ove risiedono ; ma che ricorrino all'ordinario.

57. Alle medesime per ottenere altra dispensa per rieleggere la badessa , attenta la morte dell'ordinario del luogo , al quale era stata commessa. In questo caso la dispensa si esegua dal vicario capitolare.

58. Per conferma del confessore delle monache per un altro triennio , ricorrono al proprio ordinario.

59. Alle donzelle , le quali avendo ottenuta la licenza di en-

trare per educande nel monistero, domandano la dispensa per entrarvi, purchè non abbiano compiuta l'età di sette anni richiesti.

60. Alle monache per ottenere la licenza di farsi la comunione nella messa, che si celebra nella notte del S. Natale.

61. Alle donzelle per ottenere da Roma la licenza di monacarsi nel monistero, dove avessero una, o più sorelle religiose.

62. Alle monache, per ottenere da Roma, che i religiosi conversi, non siano amossi dalla carica di soprintendenza de' beni di campagna da' monasteri di esse.

63. Alle medesime per ottenere da Roma licenza di ricevere converse straordinarie, ma che si ottenga dall'ordinario.

64. Alle donne monache per ricorrere a Roma a fine di ottenere la facoltativa al vicario capitolare di eseguire la licenza già prima ottenuta, e commessa all'ordinario morto prima di eseguirla, e munita di regio placito; ma che ricorrano a' rispettivi vicarj capitolari, i quali eseguano in vece de' defunti vescovi i rescritti pontificj esecutoriali in regno.

65. Alle donne per ottenere da Roma la licenza di monacarsi, le quali possono ottenerla dall'ordinario del luogo.

66. Per ottener la licenza, che le monache possano fare le com-madri nel battesimo, o nella cresima.

67. Alle monache per ottenere la licenza da Roma per uscire dalla clausura, le quali ricorrono a Sua Maestà affinchè si degni rescrivere a' rispettivi ordinarj de' luoghi, che esaminando essi la domanda, e trovandola sussistente, e fondata sulla necessità, che abbia alcuna delle monache di uscire dalla clausura, lo debbano prima rappresentare alla Maestà Sua per la sovrana approvazione, con dovere in seguito gli ordinarj medesimi, valendosi della di loro facoltà, dar il permesso di uscire dalla clausura, con tutte quelle precauzioni, che convengono.

68. Alle donne per ottenere la licenza da Roma di entrare una, o più volte l'anno ne' monisteri delle monache, le quali ricorranò all'ordinario del luogo, che potrà dare il permesso, con darne parte a Sua Maestà.

69. Alle donzelle per ottenere da Roma la licenza di entrare a dimorare da educande ne' monasterj di monache, la quale si deve accordare da' rispettivi ordinarj, concorrendovi i chiesti requisiti.

70. Alle monache per ottenere da Roma la licenza di tenere un'altra donna per di loro servizio, si ricorra all'ordinario del luogo.

71. Alle medesime per ottenere la licenza di confermar la badessa per lo secondo, e terzo triennio, si ricorra all'ordinario.

72. Alle stesse per ottenere la licenza di ritenere ad altro tempo le donzelle per converse, si ricorra al proprio ordinario del luogo.

73. Alle medesime per ammettere religiose con dote minore, per trovarsi il monastero provveduto de' beni, e sprovveduto molto

di religiose, e però mancano le vocali, si ricorra all'ordinario per le provvidenze.

74. Per ottenere la dispensa di esser velate in tempo della professione, spetta all'ordinario il poterlo concedere.

75. Alle donne per ottenere la dispensa di ritirarsi ne' monasteri di clausura, si ricorra all'ordinario.

Quinto. Pei matrimoni si vieta di ricorrere a Roma per le cose seguenti:

76. Per ottenere da Roma la licenza di contrarre matrimonio colla sorella germana di colei, colla quale prima si fosse data parola di matrimonio *coram paroco*, e di comune consenso si fosse sciolta.

77. Per ottenere da Roma lettere facultative dirette *cuicumque episcopo* per maggior comodo di contrarre matrimonio.

78. Per ottenere le lettere facultative a' vicarj capitolari di eseguire le dispense matrimoniali commesse a' vicarj generali degli ordinarij defunti, munite di regio placito, e non eseguite, si ricorra a' rispettivi vicarj capitolari, i quali eseguono in vece de' defunti vescovi, i rescritti pontificj, esecutoriati in regno.

79. A' vagabondi ed a coloro, i quali hanno caminato per molti luoghi, ed in quelli dimorato, per ottenere da Roma la vaga, cioè la facultativa agli ordinarij di ammettergli al giuramento suppletorio per la pruova dello stato libero di essi, ricorrer si debba a' rispettivi ordinarij, i quali valendosi della di loro ordinaria facoltà, eseguano la disposizione del concilio di Trento nella sessione 24 cap. 7 *de reform. matrimonj* su questo particolare.

Disposizioni generali sullo stesso oggetto.

1. Chiunque ardisce di farsi spedire bolla da Roma senza precedente real commendatizia, non solamente non abbia l'*exequatur*, ma sia gastigato esemplarmente.

2. Con reale rescritto dei 21 agosto 1780 si stabilì che senza ricorrere a Roma, i vescovi ne' mesi non riservati si valgano del nativo lor dritto in accordare le pensioni perpetue sopra de' beneficij a favore di quei cherici solamente, che a tenore de' canoni sono indigenti, e ne sono meritevoli per probità, e per dottrina.

3. Con reale rescritto degli 8 giugno 1782 si disse che grave e duro è limitare a' vescovi quella potestà, che hanno ricevuta da Cristo, e lo stabilire, che il solo Papa possa assolvere chi violentemente abbia poste le mani addosso ad un chierico.

4. Con reale rescritto dei 26 luglio 1783 si stabilì che senza ricorrere a Roma il vescovo convoca il sinodo, ed elegga in essa gli esaminatori sinodali per la provvista de' parrochi.

5. Con reale rescritto dei 21 febbrajo 1784 si ordinò che senza ricorrere a Roma per la dispensa della pubblica onestà, gli ordinarij si avvalgono delle di loro facoltà.

6. Con reale rescritto dei 26 febbrajo 1784 si ordinò che ri-

correre a Roma per qualunque licenza o dispensa , senza del permesso sovrano , sia vietato a' sudditi , o domicilianti in regno , sotto pena dell'immediato esilio da esso. Le dispense e licenze ottenute da Roma , per le cause nelle quali sta ordinato doversi ricorrere agli ordinarij , senza detto permesso sian nulle , e si riputino come un punibile attentato. Lo stesso per le carte di Roma ottenute segretamente dopo la soppressione delle regole della cancelleria , eseguite da' vescovi facendo sembiante di valersi di loro autorità.

7. Con reale rescritto de' 31 dicembre 1785 si ordinò che le dignità disgiunte da' canonici in tutte le chiese non abbian bisogno di commendatizia a Roma , ma sian provvedute dagli ordinarij.

Proibizioni imposte alle chiese e luoghi pii di fare nuovi acquisti. Non possano fondarsi chiese , conventi , comunità , o altro luogo pio senza l'assenso del principe ; del regio assenso , e della regalia.

1. L'immortale Federico II primieramente escluse il fisco dalla successione de' cherici , ed ammise i di costoro figli , a' quali per difetto de' natali essendosi tolto il dritto di succedere ne' beni paterni , o materni , ordinò , che li ricevessero dalla regia corte coll'obbligo di darle un'annua prestazione nel giorno di Natale. *Sicut accepimus tit. 28 lib. 3.*

2. L'istesso imperatore colla costituzione *praedecessorum nostrorum* vietò ad ognuno lasciare cosa stabile , ovvero donarla alle chiese , o ad altro luogo pio religioso , eccettochè nel caso di permuta , e benchè si fusse permesso di lasciare i fondi per atto di ultima volontà , s'ingiunse nondimeno obbligo a' luoghi pii di venderli , o locargli agli eredi del defunto , si lasciò nondimeno in libertà di ognuno di lasciare mobile , e cose preziose alle chiese , o a case religiose. *Cost. praedecessorum nostrorum t. 29 d. l. 3.*

3. Il Re Carlo II di Angiò permise di obbligarsi alle chiese i fondi non obbligati al regio fisco. E che qualunque fondo potesse passare alle chiese con loro pesi , qual capitolare venne abrogato poi colla legge dell'ammortizzazione. *Capit. item statuimus quod possessiones.*

Nuove disposizioni sullo stesso oggetto.

1. Con reale rescritto dei 30 maggio 1767 si ordinò che fossero osservate le leggi del regno , che proibiscono alle chiese , e luoghi pii l'acquisto de' beni , e particolarmente di Valentiniano Seniore , di Teodosio Magno , e di Federico II.

2. Con reale rescritto de' 27 giugno 1767 si stabilì che mancando al luogo pio l'assenso regio , si dichiara incapace di possedere , e di percepire eredità , legati , donazioni , e qualunque altro dominio , ed azione : e la donazione in questione vada agli eredi *ab intestato*.

3. Con reale rescritto del 1 gennajo 1768 si stabilì che per po-

tersi dalle mani morte acquistare è necessaria l'approvazione della fondazione del luogo pio ; colla deroga alle leggi proibitive , e colla espressa permissione di acquistare.

4. Con reale rescritto dei 21 febbrajo 1769 si vietò a' notaj di scrivere ne' testamenti , e ne' contratti , acquisti a beneficio de' luoghi pii.

5. Con reale rescritto de' 9 settembre 1769 si stabilì che le chiese ed i luoghi pii non possano in avvenire fare nuovi acquisti per qualsivoglia titolo , e tutti gli atti tra vivi , o per ultima volontà a lor favore , non ancora purificate le condizioni , o il possesso contraddetto , si abbiano per non fatti , e restino i beni all'ultimo possessore secolare. I capitali restituiti possano reimpiegarsi nello stesso genere d'impiego. I notari lo notino in margine , eccettuati solamente i luoghi pii laicali addetti ad opere pubbliche.

6. Con reale rescritto dei 27 gennajo 1770 si stabilì che le cappellanie , le quali si lasciano da' testatori , si abbiano come pesi dell'eredità , da eseguirsi *officio judicis* senza potersi mai assegnare stabili per tali cappellanie.

7. Con reale rescritto dei 23 giugno 1770 circa il possesso contraddetto , si dichiarò , che se la contradizione è anteriore , o contemporanea al tempo del possesso , qualunque contradizione , basti all'effetto di dirsi contraddetto il possesso. Se poi la contradizione è posteriore al possesso , allora dee esser tale , che rende il possesso dubbio , o vizioso ne' termini dell'interdetto possessorio da conoscersi dal giudice. Poichè restarebbe turbata la pubblica quiete , se sopra tutti gli acquisti fatti dagli ecclesiastici si potessero ora muovere liti , ed acquisti senza contradizione , e per lungo corso di tempo mantenutosi , non sian molestati su de' loro possessi.

8. Con reale rescritto de' 28 luglio 1770 si stabilì che dalle doti delle monache , si permette l'impiego in censi bollari coll'ipoteca sopra stabili , e dovendosi aggiudicare per vendita , non trovandosi oblatori laici si amministrino *nomine curiae* , e si paghi l'annualità al luogo pio.

9. Con reale rescritto de' 12 agosto 1770 si ordinò che non si possa soggiungere tutta l'eredità a peso di messe , ma debba andar libera agli eredi *ab intestato* , i quali sian soltanto tenuti a far celebrare qualche messa ogni anno *in perpetuo* , o almeno una in ogni anno , e resti come un peso dell'eredità da eseguirsi *officio judicis*.

10. Con reale rescritto dei 12 agosto 1770 si stabilì che per le cappellanie non si possano assegnare stabili da' testatori , ancorchè si fondasse con atti tra vivi , si permette soltanto assegnarsi gli arrendamenti *loco facilioris esactionis* per peso di messe a carico dell'eredità da eseguirsi *officio judicis*.

11. Con reale rescritto degli 8 settembre 1770 si determinò che tra i creditori di un patrimonio essendovi un luogo pio , gli si possa aggiudicare pel suo credito il fondo dal medesimo con-

ceduto in enfiteusi al debitore, coll'obbligo di censuarlo di nuovo a persona laica.

12. Con reale rescritto de' 25 maggio 1771 si ordinò che non è proibito a luoghi pii il migliorare i loro beni acquistati prima della legge proibitiva dell'anno 1769.

13. Con reale rescritto de' 17 agosto 1771 si stabilì che i beni de' luoghi pii conceduti in enfiteusi sian allodiali del concessionario in ogni genere di commercio, col peso dell'antico canone. Questo non si possa aumentare. Possano alienarsi dall'enfiteuta, e passare in dominio utile agli eredi anche estranei, ed agli eredi anche di questi, l'enfiteusi non si possano caducare, se non per canone non pagato per tre anni per abuso, e deteriorazione tale del fondo; che ne alteri notabilmente la natura, i miglioramenti si devono all'enfiteuta, o conduttore del concessionario laico, a cui si concede il caducato. Le locazioni *ad longum tempus* si considerino come enfiteusi. Non si possa in alcuna maniera lasciare danaro contante a' luoghi pii. I capitali restituiti, e gli avanzi delle rendite, non possano impiegarsi con ipoteca su i beni stabili. Alle congregazioni laicali non possano aggiudicarsi gli stabili, su de' quali abbiano l'ipoteca. Nè possano permutarsi corpi stabili tra' luoghi pii e persone laiche senza licenza del Re.

14. Con reale rescritto de' 23 febbrajo 1772 si ordinò che dalla proibizione de' nuòvi acquisti si eccettua il ritiro della Concezione, e di S. Vincenzo, come luogo pio laicale addetto ad opere pubbliche e di pietà.

15. Con reale rescritto dei 13 febbrajo 1772 si stabilì che i fondi de' padronati laicali sian compresi nelle dichiarazioni reali riguardanti i luoghi pii ecclesiastici.

16. Con reale rescritto dei 22 febbrajo 1772 si permise il rimpiego de' capitali restituiti a' luoghi pii anche con ipoteca sopra stabili, e le permuta de' stabili tra' luoghi pii, e laici, colla facoltà accordatagli, o sia coll'intelligenza del ministro destinato.

17. Con reale rescritto dei 29 febbrajo 1772 si stabilì che nell'enfiteusi il laudemio può esigersi, quando si è convenuto da principio, ed è stato solito pagarsi; e siccome non può accrescersi l'antico canone, così non può alterarsi il laudemio, per qualunque aumento del territorio intrinseco, o estrinseco.

18. Con reale rescritto del 9 luglio 1772 fu proibito il legato perpetuo per uso di argenti fatto al luogo pio, e trovandosi fatto prima del divieto de' nuòvi acquisti, abbia luogo la commutazione della volontà.

19. Con reale rescritto dei 22 agosto 1772 si stabilì che il possessorio a favore del luogo pio, non ostante la contraddizione anteriore, e contemporanea al possesso, possa questo dirsi pacifico, o debba riputarsi contraddetto sino alla decisione del petitorio, debba farsene relazione al Re per risolversi secondo le circostanze.

20. Con reale rescritto dei 27 agosto 1772 si stabilì che nel concorso dell'erede usufruttuario, legittimo, e del luogo pio erede

ultimo chiamato, essendo questo già escluso dal far nuovi acquisti, l'eredità spetta all'usufruttuario, ch'è l'ultimo possessor vivente gravato.

21. Con reale rescritto dei 19 settembre 1772 si ordinò che gli effetti de' fondi de' luoghi pii rinnovati da quattro in quattro anni; e continuati per 40 anni, non possano dirsi a lungo tempo da non poterne essere espulsi gli affittuarij, a' quali compete soltanto la prelazione, qualora vi abbiano fatte considerabili migliorie, della qualità e circostanze delle quali debbano i giudici farsi carico, in modo, che abbiano a mutar la natura del fondo in meglio.

22. Con reale rescritto de' 26 settembre 1772 si stabilì che quando di un legato l'usufrutto si lascia ad uno, e la proprietà ad un luogo pio, questo escluso per la legge proibitiva per l'acquisto, la proprietà non si accresca all'usufruttuario, ma agli eredi del fondatore del legato.

23. Con reale rescritto de' 12 ottobre 1772 si stabilì che caducate le disposizioni fatte a' luoghi pii ecclesiastici i beni restino a libera disposizione dell'erede universale gravato, e degli eredi di questo, e non degli eredi del gravante.

24. Con reale rescritto dei 17 ottobre 1772 si prescrisse che dove non è stato mai solito pagarsi il laudemio, non si paghi, dov'è stato solito pagarsi, si paghi non più del due per cento, o sia della quinquagesima: dov'è stato solito pagarsi meno del due per cento, così si continui: dove più si riduchi al due per cento. Qual riduzione s'intenda così nell'enfiteusi ecclesiastiche, come nelle laicali.

25. Con reale rescritto de' 28 giugno 1773 si permise a' luoghi pii la costruzione de' trappeti per uso proprio, e de' loro territori, non già per mercimonio.

26. Con reale rescritto de' 3 luglio 1773 si stabilì non essere vietato a' luoghi pii rifare le fabbriche possedute, qualora non le dilatino.

27. Con reale rescritto degli 8 gennajo 1774 si determinò che i beni acquistati dalle parrocchie, seminarj ed ospedali dopo il concordato, debbano soggiacere interamente ai pesi catastali, e universali.

28. Con reale rescritto de' 12 febbrajo 1774 si permise l'impiego delle doti delle monache, ma in caso di aggiudicazioni di beni ipotecati, si vendino a' laici.

29. Con reale rescritto dei 23 aprile 1774 si stabilì che i crediti che i monasteri di monache rappresentano per alimenti prestati a monache, o educande, non sono compresi nella legge di ammortizzazione.

30. Con reale rescritto dei 7 giugno 1774 si ordinò che i capitali restituiti a' luoghi pii, da' luoghi pii possano rimpiegarsi anche con laici.

31. Con reale rescritto degli 8 giugno 1774 si ordinò che pos-

sano i luoghi pii dismettere colle loro rendite i debiti contratti prima delle leggi dell'ammortizzazione, purchè quelli si trovino fatti precedenti le licenze ecclesiastiche col *regio exequatur*.

32. Con reale rescritto degli 16 luglio 1774 si stabilì che l'affitto di nove anni di fermo, e nove di rispetto nella sola vendemmia, e putazione, non è compreso negli ordini generali, i quali parlano delle censuazioni, ed effetti di terreni, e fondi a lungo tempo, che si paragonano all'enfiteusi, e ne abbiano la natura.

33. Con reale rescritto de' 18 febbrajo 1775 si prescrisse che ne' beni de' luoghi pii ecclesiastici, o laicali per dirsi affitto a lungo tempo da non poterne essere espulso lo affittuario, non solamente dee paragonarsi alla enfiteusi, ed averne la natura, secondo le regolari determinazioni de' 16 luglio e 20 agosto 1774, ma ancora dee quello incominciare almeno da un decennio (cioè che il contratto dell'affitto dee essere fatto almeno per un intero decennio): competendo negli altri all'affittuario soltanto la prelazione secondo le circostanze da conoscersi ne' tribunali ordinarij, delle quali la principale è quella delle migliorazioni, che abbiano mutata la natura del fondo in meglio, secondo l'ordine de' 19 settembre 1772.

34. Con reale rescritto de' 20 maggio 1775 si stabilì che gli ospedali, perchè addetti ad opere pubbliche, possono impiegare gli avanzi delle loro rendite.

35. Con reale rescritto de' 4 novembre 1775 si ordinò che negli affitti de' fondi de' luoghi pii rinnovati per più anni, la prelazione all'antico conduttore non ha mai luogo quante volte il luogo pio non velesse affittare il fondo, ma ritenerlo, e coltivarlo per proprio uso. Imperocchè la prelazione in questi casi non ha altro appoggio, che l'arbitrio, e l'equità del giudice; e per giustizia non può obbligarsi il padrone ad affittare quel fondo ch'egli vuol tenere, e coltivare per suo proprio uso e conto.

36. Con reale rescritto dei 26 aprile 1776 il Re dichiarò, che le sue reali risoluzioni per gli affitti *ad longum tempus* hanno luogo anche ne' beni della religione di Malta.

37. Con reale rescritto dei 15 giugno 1776 si ordinò che l'impiegare danaro a vitalizio con luoghi pii per qualunque causa è compreso nei reali ordini contro l'ammortizzazione.

38. Con reale rescritto dei 17 agosto 1776 si stabilì che l'accrescersi il vitalizio alle monache non è compreso nei reali ordini proibitivi degli acquisti a' luoghi pii.

39. Con reale rescritto dei 26 settembre 1778 stabilì il Re che fermo rimanendo le disposizioni contenute nel real dispaccio de' 7 agosto 1771, i beni de' luoghi pii conceduti in enfiteusi, considerarsi dovessero come allodiali de' concessionarij in ogni genere di commercio, sotto il peso dell'antico canone. Sul dubbio nato, se questo intender si debba per quello, che fu nella prima origine nell'enfiteusi stabilito, o pure quello, che per rinnovazione del contratto fu poscia aumentato, e se corrispondeva prima della censuata real risoluzione; Sua Maestà dichiara, che per antico canone

intender si debba quello, che immediatamente prima della mentovata legge, fu dalle parti legittimamente rinnovato, e convenuto.

40. Con reale rescritto dei 10 settembre 1778 avendo risoluto il Re, che per facilitare i rimpieghi de' luoghi pii, specialmente nelle provincie restando ferma la necessità dell'assenso regio per qualunque rimpiego, si spieghi, che tutt'i contratti fatti senza tale assenso non producano azione per esigerne le terze, e riguardo ai piccioli capitali, i quali non eccedono i ducati cento, si delegino i governatori locali, i quali debban poi dar conto de' contratti fatti a' suddelegati nelle udienze, e questi al delegato in Napoli.

41. Con reale rescritto dei 26 settembre 1778 si dichiarò, che l'interesse non deve oltrepassare il quarto, e tre quarti per cento col peso del catasto a danno del luogo pio, e per ogni assenso non possono esigere più di un carlino, il cui decreto debba inserire il notare stipulante nel suo protocollo, e per potersi dare l'assenso, dee il luogo pio far costare colle fedì de' notari il tempo, che il capitale da rinvestirsi fu costituito prima della legge di ammortizzazione de' 9 settembre 1769, ed il tempo, che fu restituito, e non ancora impiegato.

Disposizioni intorno al divieto di fondarsi chiese, conventi, ospizj, congregazioni, luoghi pii, oratorj, nè qualsisia comunità, o corpo ecclesiastico o laicale senza l'espresso assenso del Re.

1. Con reale rescritto dei 9 aprile 1740 si stabilì che in nessun luogo del regno si possano fondare chiese, e conventi, senza che preceda il real permesso.

2. Con reale rescritto dei 3 marzo 1759 si ordinò che non si possono da' religiosi edificare ospizj senza real espressa licenza.

3. Con reale rescritto dei 14 agosto 1762 si vietò permettersi scuole, e adunanze di donzelle, le quali pernottino unitamente in quel luogo.

4. Con reale rescritto dei 20 aprile 1765 si accordò una cappella rurale con legge di non godere l'immunità locale, scritta in una lapide su la porta.

5. Con reale rescritto dei 3 ottobre 1767 si stabilì che le chiese antiche non si possono ampliare senza il real permesso.

6. Con reale rescritto dei 14 luglio 1770 si accordò una cappella avanti la casa nell'abitato, con legge, che col consenso del vescovo in iscritto rimaner debba rurale, nè godere l'immunità locale, dinotandolo su la porta una lapide con tale iscrizione.

7. Con reale rescritto dei 28 giugno 1776 il Re accordò generalmente la sanatoria su la esistenza delle confraternite laicali, le quali hanno già prima ottenuto il regio assenso su le regole. Ha risoluto ancora di concedere il suo real assenso così su la esistenza, come su le regole, a tutte le altre confraternite laicali, che ne fossero prive. Con legge però, che siccome di queste della seconda

classe comincia la legittima esistenza dal giorno della impartizione del regio assenso nella fondazione, e nelle regole, così debbansi lasciare illese le ragioni alle parti, per gli acquisti fatti precedentemente dalle medesime, come corpi illegittimi, ed incapaci. Ma con la dichiarazione, che essendovi monti frumentarij, o di maritaggi, o di limosine, o di altre opere in separate confidenze, le quali sono state commesse all'amministrazione, e fiducia di tali confraternite, o che tali monti, e altre fiducie siano state fondate dagl'individui di quelle, e stabilite con legati, e con altre disposizioni, debbano queste come opere pubbliche, e di pietà, rimanere nel loro vigore. Comanda ancora, che in tali spedizioni di sanatorie, o di regj assensi su le confraternite laicali, così della prima, che della seconda classe, si opponga la clausola, benchè insita alla sovranità, *usque ad regis beneplacitum*.

8. Con reale rescritto dei 15 febbrajo 1777 si stabilì che il metodo da tenersi in accordarsi la sanatoria a quelle congregazioni, che hanno il regio assenso su le regole, ma non *in fundatione*, sia, che i ricorsi di coloro, che vorranno impetrare tal sanatoria su l'assenso ottenuto sopra le regole delle rispettive congregazioni, si debbano rimettere al segretario della real camera, a fine, che in dorso di ciascuno assenso apponga la seguente decretazione. *Concedatur sanatoria usque ad regis beneplacitum*, la soscriva colle corrispondenti date, e le faccia registrare nel registro de' regj assensi, che il tutto si faccia *gratis*.

9. Con reale rescritto dei 19 aprile 1777 si ordinò che per le congregazioni laicali, si debbano spedire il regio assenso fra un mese per rendere legittima la loro adunanza, altrimenti si chiudano fino all'impetrazione del regio assenso.

10. Con reale rescritto dei 2 marzo 1784 si prescrisse che i vescovi non dian licenza di potersi tenere oratorj privati, se prima non ne abbiano il permesso reale, che si darà soltanto a chi, o per condizione di carica, o per abituale infermità sia impedito di andare alla chiesa, ed in ogni anno, durante il tempo pasquale, rimettan nota circostanziata di tutti gli oratorj privati esistenti nelle di loro diocesi.

Disposizioni intorno al regio assenso, ed alla regalia.

1. Con reale rescritto dei 15 agosto 1767 si ordinò che non vi è solito, nè prescrizione, che possa ledere i dritti della sovranità.

2. Con reale rescritto dei 27 febbrajo 1768 si stabilì che ogni corpo morale senza l'assenso reale non è capace di acquisto.

3. Con reale rescritto dei 19 giugno 1769 si stabilì che il regio assenso è necessario nella fondazione di qualunque corpo, senza il quale è questo illecito, e dee dismettersi, e riputarsi per non esistente.

4. Con reale rescritto dei 10 giugno 1769 si stabilì che per qua-

In qualunque corso di tempo non si presume il regio assenso ne' corpi politici.

5. Con reale rescritto dei 30 giugno 1769 fu stabilita la massima fondamentale di essere il regio assenso una regalia, che non possa mai presumersi.

6. Con reale rescritto dei 16 febbrajo 1771 si prescrisse che il regio assenso è una regalia inalienabile, la quale mai può presumersi, nè prescriversi.

7. Con reale rescritto dei 10 febbrajo 1772 si ordinò che il regio assenso, e tutto quello ch'è regalia, non si può supplire nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza; ma dee essere solenne, e nella forma specifica, e vedersi ocularmente, originale, e nudo.

8. Con reale rescritto del 1 maggio 1773 si ordinò che quando i reali assensi, e le reali concessioni non sono nella forma dovuta, e legittima, non giova al possessore nè la centenaria; nè qualunque altro legittimo possesso.

9. Con reale rescritto dei 29 aprile 1775 si stabilì che niuna congregazione, adunanza, e qualsisia altro corpo si reputa legittimo se non sia autorizzato da regio assenso, senza il quale ogni collegio è illecito, e si dee dismettere, e riputare per non esistente. Tal regio assenso non si presume, nè si può supplire per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza, dovendo questo atto esser chiaro, espresso, pensato, e solamente emanato dal real trono. Quindi il corpo senza assenso è incapace di acquisto, ed ogni possesso di eredità, di legato, o di altro, quando non sia preso con autorità di giudice competente, è da riguardarsi come vizioso, illegittimo, e nullo. E nelle cause di spoglio, e di attentati prima di ogni altra cosa si dee ordinare la purgazione, e la restituzione dello spoglio nel possesso, in cui si trova prima di commettersi.

Del foro degli ecclesiastici e dei loro privilegi.

1. Il re Guglielmo I collo stabilire, che i chierici non si avessero potuto incarcerare dal giudice secolare, per cause reali, ordinò, che per tali cause, proceder dovesse il giudice laico del luogo, ove la cosa controversa fusse sita. *Constit. si quis clericus tit. 69 l. 1.*

2. Guglielmo II di lui figliuolo, stabilì, che per qualunque delitto il chierico si giudicasse secondo i canoni dal suo ordinario, toltone i soli delitti di fellonia, ed altri egualmente atroci, ne' quali casi proceder dovessero i ministri del Re. *Constit. de personis tit. 45 lib. 1.*

3. L'Imperadore Federico II seguendo le orme di Guglielmo I, rinnovò la succennata costituzione, ordinando, che per le cause civili i chierici, o monaci soggetti essere dovessero a' giudici laici. *Constit. de burgensaticis tit. 70 lib. 1.*

Passato il regno a' Sovrani francesi, questi obbligati a' Pontefici

romani, perchè li chiamarono alla conquista del medesimo, fecero cambiar l'aspetto alle cose.

4. Carlo di Angiò in forza de' capitoli, giusta i quali Carlo I, fu chiamato da Clemente IV al godimento di questi reami, riserbò a' giudici laici le sole cause feudali de' chierici, ed in tutte le altre, gli assoggettò alla giuredizione de' vescovi. *Cap. item statuimus quod clerici.*

5. Estese l'immunità locale, con ordinare, che niuno potesse essere estratto dall'asilo, eccetto pochi delitti. *Quod ecclesiae.*

6. Esentò le case de' vescovi, de' religiosi, e di altre persone chieastiche dal prestare l'alloggio agli ufficiali, e ad altre persone, e che qualora vi siano spontaneamente ricevuti, non esercitassero ivi giudizj criminali, nè prendessero letti, o altre robe sotto pena di dodici once di oro se siano conti o baroni, di sei once se siano militi, e di tre se semplici cittadini, oltre della rifazione del danno. *Quod domus.*

7. Esentò i chierici dai pubblici pesi per i beni ecclesiastici, e patrimoniali, qualora vivessero chiericalmente. *Quod clerici.*

8. Stabilì di non potersi imporre officj dalla corte, o dai baroni a coloro, i quali siano addetti al servizio di qualche chiesa, senza il permesso del vescovo. *Quod vassallis ecclesiarum.*

9. Ordinò, che si mantengano illesi i privilegi e dritti conceduti alle chiese degli antichi re, ne quali fossero in possesso, e di quelli, ne quali non fossero in possesso, che se le compartisse giustizia senza veruna difficoltà. *Quod privilegia.*

10. Vietò a' secolari d'ingerirsi nelle cognizioni de' delitti ecclesiastici, e di non impedire ai prelati di procedervi. *Quod officiales.*

11. Proibì in oltre a' regj ufficiali di tirare alle loro corti i vassalli delle chiese, e se ne eccettuarono i soli delitti criminali, le controvenzioni di mandato, le asportazioni di armi proibite, e simili, per i quali la cognizione spetta alla regia corte, e suoi ufficiali. *Quod justitarii.*

12. Prescrisse alle chiese, e persone ecclesiastiche, qualora sieno baroni, di obbligare i loro vassalli di adempire al debito, o servizio al quale siano tenuti. *Quod praelati.*

13. Obbligò i vassalli delle chiese a tornare dal luogo, ove fossero fuggiti. *Quod si vassalli.*

14. Vietò a' giudici di farsi oppressione, e commettersi officj forzosi a' vassalli delle chiese. *Quod iudeis.*

15. Ordinò di procedersi *ex officio* e senza accusatore per le ingiurie, e violenze usate a' religiosi, chierici, ed altre persone ecclesiastiche, e di punirsi severamente i rei. *De injuriis.*

16. Per le ingiurie fatte alle vedove, pupilli, poveri non meno che alle chiese, volle che si procedesse sommariamente senza strepito giudiziario alla restituzione del danno ed alla pena. *De violentiis.*

17. Questo sovrano ordinò che i confrati od oblati, che non vestano abito monastico, e vivono nel secolo, non dovessero go-

dere veruna esenzione, ma che goder dovessero solo quelli, che servono, una qualche chiesa, ed abbiano rinunciati i loro beni, senza porsi mente se avessero, o non avessero mogli. *Capit. devotioni vestrae.*

18. Di più, che i giustizieri delle provincie conoscere dovessero le cause civili delle chiese, e persone ecclesiastiche non solo, che de' pupilli, vedove, ed altre persone miserabili. *Quia nulla lesis.*

19. Permise agli stessi giustizieri di procedere contro gli ecclesiastici baroni, che angariassero i loro vassalli non però giudiziariamente, ma sommariamente per vie di fatto. *Ad regale fastigium.*

20. Finalmente ordinò, che nè il laico sia turbato dall'ecclesiastico, nè l'ecclesiastico dal laico nel possesso di alcuna cosa. *Charitas affectus, finis praecepti omnis praedatio mala.*

21. Col rito 65, che incomincia *si aliquis clericus* della gran corte della Vicaria, compilati già di ordine della regina Giovanna II si stabilì, che se per ordine della gran corte, venisse citato come laico un chierico, o si trovasse dalla medesima bandito, e volesse poi purgar la mora, dovesse in tal caso di persona comparire in essa gran corte a provare il suo chiericato, e costato ciò, si dovesse dopo rimettere al suo giudice competente. *Tit. 58 si clericus.*

22. Ma se poi si provi di essere conjugato dovesse procedere la gran corte per lo stesso rito 65 *si aliquis citatus.* Venendo nondimeno tal rito spiegato da Ferdinando I nella prammatica emanata a' 23 aprile 1479 con la quale si stabilì, che il cherico conjugato, purchè assista al servizio divino, non possa essere giudicato dai ministri laici. *Pram. registrat. al n. 10 tit. 19 de' cherici e delle persone ecclesiastiche ec.*

23. Col rito 67 si stabilì, che un chierico, od altra persona privilegiata, come sarebbero i pupilli, le vedove, ed altri dovessero essere astretti a continuare il giudizio nella medesima vicaria, dove abbiano convenuto il reo, lochè si dice *per modum reconventionis.* *Tit. 67 si clericus.*

24. Nelle cause civili per lo rito 144 non possono i cherici essere esaminati senza licenza del proprio vescovo, a chi debbano dare giuramento di dire la verità, e nelle criminali non si devono esaminare, che per propria difesa. *Tit. 4 item quod.*

25. Nel caso, che un vescovo, o altro superiore ecclesiastico voglia intentare giudizio contro altri, si stabilì col rito 153, che dovesse comparir personalmente in Vicaria, e non volendo ciò fare, si debba a di lui spese mandare un'uffiziale della gran corte in sua casa a prenderla suggellata col proprio suggello. *Tit. 153 et si episcopus vel superior.*

26. Col rito 194 si vietò ricevere accusa criminale senza che un laico non si obbligasse a soggiacere alla pena, qualora il delitto non si provasse, toltone se si trattasse d'ingiuria recata a se stesso od a propri congiunti. *Tit. 194 item quod nullus.*

27. Perchè il chierico non possa essere convenuto innanzi al giudice secolare col rito 200 si stabilì di non riceversi denuncie di chierici senza la cauzione laicale, che deve darsi per volontaria obbligazione, e non in modo di sicurtà, eccetto se il chierico fusse miserabile. *Tit. 200 item servat ipsa curia.*

28. I chierici per robe ecclesiastiche possono tirare nella gran corte col giuramento di perrorescenza quei, contro de' quali s'indrizzano. *Tit. 229 item si clericis de rebus ec.*

29. Col rito 233 i chierici non meno, che i pupilli, vedove, e le persone, che servono il principe, dette curiali regj, possono in virtù del loro privilegio tirare in Vicaria i loro avversarj. *Item clericus.*

30. Niun chierico, che volesse declinare il foro ecclesiastico può domandare la declinatoria in Vicaria senza comparirvi personalmente, e produrre i documenti del suo chericato. *Tit. 235 item servat ipsa curia.*

31. E nella eccezione del chericato, non può essere inteso se pria non s'impartisca il termine *si expedit*, per provarsi da lui una tale eccezione. *Tit. 209 item servat ipsa curia.*

32. Finalmente col rito 299 si stabilì di non potersi apporre l'eccezione del chericato per rimettersi la causa al giudice competente, se dall'opponente non si provi immediatamente tale eccezione.

Disposizioni ulteriori intorno al foro ecclesiastico.

1. Con reale rescritto dei 12 settembre 1737 si stabilì che nelle cause feudali non ha veruna ingerenza la potestà ecclesiastica.

2. Con reale rescritto dei 22 febbrajo 1738 si ordinò che non possano venire persone dallo stato ecclesiastico nel regno senza il real permesso.

3. Con reale rescritto dei 31 ottobre 1743 si prescrisse che i tribunali laici debbano concedere il braccio ai vescovi e giudici ecclesiastici ad ogni lor richiesta, ma *servatis servandis*. Questa clausola si dichiara (conforme ad un'altr'ordine de' 17 dicembre 1748) che s'intenda, quando si faccia formalmente, e con termini decenti la richiesta per gli ordinarj contro i suoi sudditi ecclesiastici, o sia esibito in forma autentica l'ordine spedito; precedente decreto della curia ecclesiastica nelle solite forme giudiziali, e non *ex abrupto*.

4. Con reale rescritto dei 2 aprile 1746 si stabilì che il giudice laico, non possa proibire a' laici lo esaminarsi avanti il giudice ecclesiastico, quando da questo saranno legittimamente citati.

5. Con reale rescritto dei 5 marzo 1757 si ordinò che nelle curie ecclesiastiche per l'esazioni de' dritti e delle sportole, si osservi la tassa innocenziana, in tutto quello, ch'è minore del solito; e dove la detta tassa sia maggiore del solito, debba osservarsi il solito, senz'alterazione pregiudiziale ai cittadini, e nelle cause non comprese in detta tassa, si uniformi all'esazioni più praticate, e

discrete , che si costumano dalle curie delle diocesi più vicine. Le molte s'impieghino in utile de' luoghi pii , e nella fabbrica delle chiese.

6. Con reale rescritto dei 27 agosto 1757 si ordinò che i vescovi , e le curie ecclesiastiche , non diano impedimento agli ecclesiastici , i quali ricorrono al Re , ed a' suoi magistrati e ministri , per implorare la sua real protezione.

7. Con reale rescritto dei 6 giugno 1761 si prescrisse che non è permesso agli ecclesiastici comandare a' laici con censure in materie temporali , e dovendosi procedere contro i pubblici , e scandalosi peccatori con pene spirituali , non si debbano negar loro i sacramenti per delitti giuridicamente non provati ; ma dee formarsene giudiziario processo , inteso il reo , e serbato l'ordine giudiziario.

8. Con reale rescritto dei 2 febbrajo 1762 si ordinò che quando i vescovi implorano il braccio secolare per la carcerazione degli ecclesiastici , il giudice laico fra le altre cose si dee stragiudizialmente informare , che non vi siano violenze in tali carcerazioni.

9. Con reale rescritto dei 20 ottobre 1764 si prescrisse che le carceri delle curie vescovili , debbano essere secondo le leggi del regno.

10. Con reale rescritto dei 20 aprile 1765 si ordinò che i vescovi , e molto meno i vicarij foranei non hanno verun diritto di concedere , o negare il permesso di affiggersi ne' luoghi pubblici bandi , editti e qualunque carta , spettando questo dritto unicamente al Re , ed a' suoi magistrati laici.

11. Con reale rescritto dei 16 luglio 1765 si ordinò che i luoghi pubblici , ove si affiggono gli editti , ed altre carte , non sono le porte delle chiese , ma le piazze , e le strade , ed altri luoghi profani.

12. Con reale rescritto dei 12 febbrajo 1768 si prescrisse che procedendo irregolarmente la curia ecclesiastica contro gli ecclesiastici , è tenuta a restituire lo eseguito , e rifare tutti i danni , spese , ed interessi.

13. Con reale rescritto dei 22 luglio 1769 si ordinò che ricusando i testimonj laici esaminarsi nella curia vescovile dopo ottenutasi la debita licenza dal giudice laico , si astringano da esso giudice laico , a richiesta della curia vescovile.

14. Con reale rescritto dei 6 gennajo 1770 si ordinò che non possono le curie ecclesiastiche comminare pena di scomunica , nè alcuna pena a' testimonj laici , ma in caso di renitenze ricorrere al giudice laico , e in tutte le citazioni , così de' rei principali ecclesiastici , come de' testimonj laici , si debba esprimere la causa specifica del delitto.

15. Con reale rescritto dei 23 ottobre 1773 si ordinò che dovendo procedere le curie ecclesiastiche , contro gli ecclesiastici , si proceda in termini di giustizia , dando luogo a quell'eccezioni , e

rimedj legali, che possono competere a norma della ricevuta ecclesiastica disciplina, e della polizia del regno.

16. Con reale rescritto dei 26 febbrajo 1774 si ordinò che non si permette detenersi i carcerati laici nelle carceri delle curie vescovili, per mancanza delle carceri delle corti laicali.

17. Con reale rescritto dei 5 marzo 1774 si prescrisse che la giurisdizione contenziosa de' vescovi dipende dalla delegazione del Re.

Disposizioni intorno ai requisiti per godere il foro ecclesiastico.

1. Con reale rescritto dei 31 ottobre 1738 si stabilì che al chierico, che ha dismesso l'abito ecclesiastico, e commette un delitto, non giova il riassumere detto abito per esimersi dalla giurisdizione laicale.

2. Con reale rescritto dei 22 luglio 1739 si ordinò che non può il cappellano maggiore spedire patenti di cappellano regio, nè di altra esenzione a' preti, ed ecclesiastici soggetti ai loro ordinarij, senza la intelligenza, ed approvazione del Re.

3. Con reale rescritto dei 6 febbrajo 1740 si prescrisse che il chierico, che ha dismesso l'abito chiericale, non gode più il privilegio del foro ecclesiastico.

4. Con reale rescritto dei 25 maggio 1743 si ordinò che il reo assente pretendendo esser chierico, e godere del privilegio del foro, dee costituirsi nelle carceri laicali, e far le pruove avanti il magistrato a tenore del rito della gran corte della Vicaria, e del concordato, niente giovandogli qualsisia atto, che mai avesse fatto nella curia ecclesiastica.

5. Con reale rescritto dei 29 ottobre 1743 si ordinò che agli ordinati *in sacris* basta l'esibizione della bolla dell'ordinazione per fare le pruove del loro stato, e godere il privilegio del foro ecclesiastico.

6. Con reale rescritto dei 9 luglio 1746 si stabilì che non godono il privilegio del foro ecclesiastico coloro, i quali non hanno la declaratoria de' loro ordinarij anno per anno secondo il concordato.

7. Con reale rescritto dei 30 settembre 1758 si prescrisse che nella eccezione del chericato debbano comunemente provarsi il rito della gran corte, e i requisiti del concordato, e in caso di gravami, le appellazioni, e i richiami si debban produrre nella real camera di S. Chiara.

8. Con reale rescritto dei 6 settembre 1760 si dettero disposizioni circa i requisiti da provarsi per godere il foro ecclesiastico, e che non vi sia differenza tra cherici beneficiati e semplici.

9. Con reale rescritto dei 6 settembre 1760 si stabilì che la declaratoria del vescovo, e i requisiti per godere il foro ecclesiastico si debbano esaminare nel foro laicale.

10. Con reale rescritto dei 18 ottobre 1760 si ordinò che le cause dell'eccezione del chericato, e le pruove da farsi secondo

il rito della gran corte, e del concordato debban farsi privatamente ne' tribunali collegiati.

11. Con reale rescritto dei 7 marzo 1761 si dichiarò, che pretendendo il cherico, godere il foro, non basta la sola ascrizione al servizio della chiesa, ma si richieggono gli altri requisiti conciliari, secondo il rito, e 'l concordato.

12. Con reale rescritto degli 11 marzo 1770 si stabilì che le pruove nella proposta eccezione del chericato debbon farsi dentro le carceri (nelle cause di delitti gravi).

13. Con reale rescritto dei 17 luglio 1773 si ordinò che ritrovandosi un reo carcerato nella curia vescovile, e dovendosi far le pruove dal medesimo su la proposta eccezione del chericato, ancorchè si asserisca sacerdote, dee trasportarsi nelle carceri del foro laicale ed ivi essere inteso su la proposta eccezione.

Disposizioni intorno al foro ecclesiastico per rapporto alle cause criminali

1. Con reale rescritto dei 18 agosto 1731 si prescrisse che il procedere nel delitto della bestemmia non appartiene alla giurisdizione ecclesiastica, ma solamente alla laicale.

2. Con reale rescritto dei 9 febbrajo 1743 si ordinò che procedendosi nelle curie ecclesiastiche contro gli ecclesiastici per delitto d'impurità, si debban sempre tacere i nomi delle donne, e qualunque circostanza, per la quale possa in alcun modo restar pregiudicata la stima delle medesime nella opinione di altre persone. Il che dee sempre osservarsi tanto se si proceda ad istanza di parti, quanto *ex officio* per ordine speciale del Re.

3. Con reale rescritto dei 2 novembre 1743 si stabilì che i vescovi e le curie ecclesiastiche non possono procedere contro chi ha dimesso l'abito ecclesiastico, e procedendo, gli atti sian nulli, nè possano pretendere diritti di curia e spese, che forse averanno fatte.

4. Con reale rescritto de' 16 gennaro 1749 si prescrisse che per le cause di sede ed abuso de' sacramenti commesso da ecclesiastici, deesi procedere con la via ordinaria, con osservarsi esattamente la maniera prescritta nella lettera circolare del 1746.

7. Con reale rescritto dei 13 dicembre 1760 si stabilì che non si possano negare sacramenti sotto protesti di pratiche scandalose, senza processo, secondo i sagri canoni, e la polizia del regno.

6. Con reale rescritto dei 15 agosto 1761 si ordinò che ne' delitti di lascivia non si può procedere senza precedente istanza della parte offesa. Per i delitti di eresia si forma il processo nella forma ordinaria, e prima di citarsi i rei dee rimettersi l'informativo al re a tenore dell'ordine circolare del 1746.

7. Con reale rescritto degli 8 giugno 1763 si ordinò che non si può proibire il precetto pasquale, ne far uso delle censure *ex causis notis*, senza formale, e legittima processura.

8. Con reale rescritto dei 19 novembre 1763 si prescrisse che le curie ecclesiastiche non possano procedere *ex officio* nelle cause

di adulterio, e nel caso di pubblicità dee farsene relazione al re, ed attendere le sue sovrane determinazioni.

9. Con reale rescritto del 1 marzo 1766 si stabilì che i diritti dell'informativo fiscale debbonsi pagare dal querelante, salvo le ragioni al medesimo di poterli ripetere dal reo, qualora nell'esito della causa vien tale dichiarato.

10. Con reale rescritto degli 8 luglio 1769 si ordinò che la partecipazione della chiesa non si perde per legittima assenza o per illegittima imputazione di delitto.

11. Con reale rescritto de' 28 ottobre 1769 si ordinò che le pene, che si danno agli ecclesiastici, non possono essere nè spirituali, nè pecuniarie, nè sospensioni *ipso facto*: e dovendosi qualche ecclesiastico sospendere dal suo ministero, o uffizio, dee farsi precedente cognizione di causa, e *juris ordine servato*, con darsi luogo all'appellazione ed a tutti i gravami, a legittimi superiori.

12. Con reale rescritto de' 31 agosto 1771 si ordinò che negli stupri, che sono di privato interesse, non si ammettano istanze, se non di parti offese. Allegandosi per sospetto il metropolitano, si destina il vescovo viciniore.

13. Con reale rescritto degli 8 febbrajo 1772 si prescrisse che nelle corti, e tribunali così ecclesiastici, come laicali il decreto di *liberetur in forma* importa, che quante volte dal fisco precedente sua istanza tra il biennio si acquistino nuovi indizj conducenti alla dilucidazione de' delitti, in tal caso se ne farà uso, con ridursi gl'indizj ad atti giudiziali. Ma terminato il biennio dal giorno del decreto, e non essendosi dal fisco precedente sua istanza nuov'indizj acquistati, i precedenti restino estinti, così che i rei rubricati, abilitati, e liberati in forma, restino pienamente liberati, e abilitati a esercitare qualunque uffizio.

14. Con reale rescritto de' 25 febbrajo 1775 si stabilì che in occasione di reali indulti, si ammettono gli ecclesiastici al godimento ugualmente, che i laici in tutt'i delitti civili nell'indulto non eccettuati, e che da essi si commettano, come membri della società civile, non già ne' delitti ecclesiastici.

Disposizioni intorno all'appellazione nel foro ecclesiastico.

1. Con reale rescritto dei 27 febbrajo 1768 si negò lo *exequatur a monitorj* per appellazione a' tribunali di Roma.

2. Con reale rescritto dei 25 marzo 1768 si stabilì che anche nelle curie ecclesiastiche non si ammetti appellazione dalla citazione *ad informandum*: nè si ammettino appellazioni generalmente, se non da decreti definitivi, o che irroghino gravame irreparabile, secondo la polizia del regno.

3. Con reale rescritto del 6 gennaro 1769 si ordinò che quando la curia ecclesiastica procede come delegata dal re, non si da appellazione.

4. Con reale rescritto dei 20 maggio 1775 si prescrisse che in

una causa trattata nella curia ecclesiastica , poi in quella del metropolitano in grado di appellazione , indi interpostasi in Roma , il Re non accorda il *regio exequatur* , per non recar dispendio alle parti fuori regno ; ma nel caso ne incaricherà un'altro arcivescovo , che rivegga la sentenza dal metropolitano ordinario proferta.

Disposizioni intorno alla sospensione degli uffizj ecclesiastici.

1. Con reale rescritto dei 27 luglio 1771 si ordinò che allegandosi il giudice ecclesiastico per sospetto del reo , e dopo essendo questi , assente , o fuggito , non si possa decidere la sospensione , se non quando sarà il reo presente nel giudizio.

Reali istruzioni per prendere gl'informi estragiudiziali contro i vescovi , ed altri ecclesiastici approvate il 24 ottobre 1739.

Essendosi considerato , che i subalterni delle udienze , a' quali dalle medesime si commette il disimpegno degl'informi estragiudiziali , che a loro s'incarica nelle dipendenze , che riguardano i vescovi , ed altre persone ecclesiastiche , procedano con citare i testimonj con pubblicità , facendo sottoscrivere le deposizioni da persone ecclesiastiche , e facendo quelli medesimi atti , che sogliono fare per fabbricare un processo giudiziale. Ed essendo questo modo di procedere di poco decoro del ceto ecclesiastico , e specialmente de' vescovi , i quali si veggono crescere nelle proprie di loro residenze un tribunale laicale contro di loro , anche con diminuzione della venerazione , che a loro si deve dai popoli commessi da Dio nostro signore alla di loro cura. Ha risoluto il Re , per evitare questo inconveniente , che da oggi in avanti si osservino puntualmente le seguenti istruzioni , in tutti i casi che accadranno d'informi estragiudiziali appartenenti agli ecclesiastici.

1. Che potendo la persona , a chi si commette l'informo trattarsi nel tempo , che dovrà disimpegnarlo , fuori del luogo della residenza del vescovo , o di altro ecclesiastico costituito in dignità , così faccia. Purchè la distanza non porti gravi incomodi a quelli , che dovrà chiamare , o che possa il vescovo o altra persona ecclesiastica , impedire le diligenze e controcurarle.

2. Che non citi formalmente i testimonj , ma semplicemente chiamando le persone , che stiano intese de' fatti. Che non gli dia giuramento , nè stenda quel che diranno in forma di deposizione , ma semplicemente di notarlo , facendo sottoscrivere le note per cautela. Ma ripugnando le persone laiche di venire alla chiamata , si serva della sua facoltà di farle carcerare , senza però spiegare la causa della carcerazione.

3. Che si eviti al possibile la pubblicità in chiamare le persone , da cui si debbano acquistare le notizie ; anzi che gl'imponga di non dire , nè pubblicare i capi , sopra de' quali sono stati interro-

gati. Però , sempre che conoscesse , che per aderenza con i vescovi ed ecclesiastici , o per timore , che gli avessero incusso , non volessero manifestare la verità , si serva delle sue facoltà contra i laici , con carcerarli quando sia necessario.

4. Che nel tempo , che si starà prendendo l'informo tenga seco, e con la dovuta riserva , i capi dati , senza andarli manifestando tra persone , che non hanno parte nell'informo , che si ha da prendere.

5. Che non si valga di persona dello stesso paese , per iscrivere le note , e le relazioni ; ma che la faccia di proprio carattere , o di quelli del medesimo tribunale , che ha seco portato.

6. Che nel medesimo tempo , che dovrà eseguire con tutta esattezza gli ordini dati , parli con decoro e rispetto degli ecclesiastici ; senzachè però sotto pretesto di tal rispetto entrino in tratti con i medesimi prelati , ed ecclesiastici , e con i di loro dipendenti : essendosi conosciuto con l'esperienza, che il più delle volte, e specialmente quando i ricorrenti sono poveri , vengono gli ecclesiastici ad ottenere il di loro intento , senza appurarsi la verità.

7. E finalmente , che le udienze non sieno così facili a commettere tali informi estragiudiziali ai subalterni , ma procurino disimpegnarli essi stessi ministri , a' quali molte volte sarà facile , e comodo poterli eseguire con la occasione di dover uscire dalla residenza per altre incombenze. Ma quando in qualche occasione non possono prendersi dagli stessi ministri i riferiti informi ; in questo caso destinino un subalterno , in cui concorrano i requisiti di probità , intelligenza , discrezione , ed esperienza.

Tutto ciò prevengo a vostra signoria illustrissima, ed a codesta udienza , di ordine di Sua Maestà , a fin che nella intelligenza di questa sovrana deliberazione , dispongano in tutte le sue parti il più puntuale e dovuto adempimento , a qual fine faranno registrare , e conservare questo dispaccio ove conviene , acciò in qualsivoglia tempo si tenga presente. Dio le guardi molti anni , come desidero.

Disposizioni intorno alle cause civili , per le quali gli ecclesiastici debban seguire il foro laicale.

1. Con reale rescritto degli 11 novembre 1719 si stabilì che le leggi , che riguardano il buon governo , ed il bene pubblico, obbligano anche gli ecclesiastici , i quali compongono coi laici un sol comune.

2. Con reale rescritto dei 27 agosto 1745 si stabilì che i vescovi non possono impedire agli ecclesiastici l'esaminarsi per cause civili avanti il giudice laico dopo prestato il giuramento in mano degli ecclesiastici.

3. Con reale rescritto dei 6 dicembre 1749 si stabilì che nelle azioni reali , e debiti civili de' vescovi , e delle mense vescovili , proceda privativamente il giudice laico.

4. Con reale rescritto dei 27 luglio 1752 si stabilì che gli esattori delle tasse catastali non possono fare l'esecuzione reale contro gli ecclesiastici renitenti, e su i loro beni, senza il permesso dell'ordinario, da non doversi recare. I deputati ecclesiastici debbano intervenire nella confezione de' catasti delle tasse catastali, e nell'annuale visura de' conti degli amministratori delle università.

5. Con reale rescritto dei 24 novembre 1753 si stabilì che gli ecclesiastici per qualunque causa comparendo nel foro laicale debbano dare plegeria laicale.

6. Con reale rescritto degli 8 agosto 1755 si stabilì che gli ecclesiastici egualmente che i laici, sono tenuti alle spese commutative delle università.

7. Con reale rescritto dei 22 aprile 1758 si ordinò che le cause di reddizioni de' conti di tutela, e cura esercitata dagli ecclesiastici spettano al giudice laico. Accadendo a reali notari presentare a' vescovi, a' vicarj, o ad altri ministri delle curie ecclesiastiche, alcuna istanza, protesta, o altra scrittura, debbano ciò fare ne' termini decenti, e colla dovuta urbanità e rispetto.

8. Con reale rescritto dei 25 ottobre 1759 si prescrisse che un prete terzo, interessato in una causa, non possa pretendere la remissione al giudice ecclesiastico.

9. Con reale rescritto dei 5 maggio 1761 si stabilì che gli ecclesiastici debbano ubbidire ai decreti e decisioni del sacro consiglio, e degli altri regj tribunali.

10. Con reale rescritto dei 16 marzo 1762 si ordinò che gli ecclesiastici per le cause di congrua attive e passive, debbon seguire il foro laicale, e trattarsi secondo le consuetudini di Napoli, e costituzioni del regno.

11. Con reale rescritto dei 5 settembre 1764 si ordinò che l'ecclesiastico il quale esercitasse qualche uffizio laicale deve essere convenuto avanti il giudice laico.

12. Con reale rescritto dei 23 agosto 1765 si stabilì che si possano costringere dal giudice laico gli ecclesiastici a pagar le mercede agli operarj, e tutti i debiti che contraggono.

13. Con reale rescritto dei 13 agosto 1765 si ordinò che le cause *nunciationis novi operis* sono privative del magistrato secolare, anche contro gli ecclesiastici.

14. Con reale rescritto dei 14 dicembre 1765 si ordinò che nella esazione della tassa catastale, dovendosi fare la esecuzione reale contro gli ecclesiastici, vi fa d'uopo del permesso dell'ordinario. Ma dovendosi eseguire i reddenti, o coloni laici de' loro beni, non si richiede tal permesso.

15. Con reale rescritto dei 3 ottobre 1767 si ordinò che sia in libertà de' monasteri, e conventi di monache, monaci, frati, ed altre quali si vogliano chiese, e luoghi pii di valersi nelle loro feste, e funzioni di musici, che loro torni più a piacere, senzachè i vescovi, e gli ordinarij v'interpongono alcun diritto proibitivo.

16. Con reale rescritto dei 22 luglio 1769 si stabilì che gli ec-

clesiastici per tutti i contratti di mercimonio debban essere privatamente convenuti nel foro laicale.

17. Con reale rescritto dei 25 novembre 1769 si stabilì che spetta privatamente al giudice laico la cognizione delle controversie concernenti amministrazioni de' beni de' laici tenuta da ecclesiastici, senza che al giudice ecclesiastico ne appartenga cognizione, o ingerenza veruna.

18. Con reale rescritto dei 6 marzo 1770 si ordinò che gli ecclesiastici sono soggetti alle consuetudini di Napoli.

19. Con reale rescritto dei 21 giugno 1770 si ordinò che gli ecclesiastici per lettere di cambio, sono soggetti alla delegazione de' cambj.

20. Con reale rescritto dei 6 maggio 1771 si ordinò che gli ecclesiastici per le cause ereditarie attive e passive, e divisioni de' beni ereditarij debbano seguire il foro laicale, a cui privatamente appartengono.

21. Con reale rescritto dei 12 gennajo 1772 si ordinò che i preti, e gli ecclesiastici soggetti al cappellano maggiore per le lettere di cambio, anche sono soggetti alla delegazione de' cambj.

22. Con reale rescritto dei 13 febbrajo 1772 si ordinò che le chiese, siccome gli ecclesiastici per le azioni reali, debbano essere convenuti nel foro laicale.

23. Con reale rescritto dei 5 dicembre 1772 si ordinò che trattandosi di causa, ed azioni reali, la cognizione di quelle appartiene privatamente ai magistrati laici, anche contro le persone, e luoghi ecclesiastici.

24. Con reale rescritto del 1 gennajo 1774 si stabilì che ancorchè si tratta di cause tra ecclesiastici ed ecclesiastici, e tra chiese e chiese per le azioni reali, e per ogni debito civile, debbon esser convenuti nel foro laicale, essendo questo il competente.

25. Con reale rescritto dei 26 marzo 1774 si ordinò che le chiese, e i luoghi pii per i quintemj debban esser convenuti nel foro laicale.

26. Con reale rescritto dei 13 agosto 1774 si ordinò che ancorchè l'attore consentisca al giudice ecclesiastico, il consenso si ha come non interposto, il giudizio è nullo, perchè fatto dal giudice incompetente, e dee procedersi avanti il giudice laico.

27. Con reale rescritto dei 19 settembre 1774 si ordinò che nelle cause civili, venendo spedite le lettere esecutoriali personalmente contro gli ecclesiastici dal giudice laico, dee il giudice ecclesiastico senza indugio accordare il braccio al giudice laico, perchè le lettere esecutoriali possano eseguirsi personalmente contro gli ecclesiastici.

28. Con reale rescritto del 3 dicembre 1774 si stabilì che nelle cause di quarta funerale proceda il giudice laico ancorchè la pretenzione fosse tra il vescovo, e gli ecclesiastici, senzachè la curia ecclesiastica possa avere ingerenza alcuna.

29. Con reale rescritto degli 11 marzo 1775 si ordinò che per quel

che riguarda gl'interessi civili, contro gli ecclesiastici, le parti debbon fare le istanze avanti i giudici laici competenti.

Disposizioni intorno alle cause criminali, per le quali gli ecclesiastici debbon seguire il foro laicale.

1. Con la bolla del sommo pontefice Sisto V in data de' 24 febbrajo 1588, che incomincia *quam sicut accepimus* contenuta nella Prammatica 4 sotto il titolo *de persecuendis malefactoribus seu delinquentibus etiam extra regnum*, si concede licenza a tutti, e qualsivogliano ecclesiastici, anche preti così secolari, come regolari di qualunque stato, grado, ordine, e condizione, di manifestare, e scovrire tutti qualsivogliano delinquenti di delitti pubblici, e contro quelli far testimonianza della verità senza veruno timore d'incorrere in pena alcuna, e censura ecclesiastica, o regolarità, o in veruna taccia d'infamia, abbenchè n'eseguisse effusione di sangue, mutilazione di membri, ed anche la morte.

2. Con reale rescritto del 2 settembre 1745 si prescrisse che accadendo un furto, o altro delitto in un monastero di monache, queste con licenza dell'ordinario del luogo, da non negarsi dal medesimo, si possano esaminare giudizialmente dal giudice laico.

3. Con reale rescritto del 5 febbrajo 1752 si ordinò che dovendo gli ecclesiastici esporre querela nel foro laicale, oltre la sottoscrizione, e ratifica debbono dare plegeria laicale per sicurezza del giudizio prima di metter mano all'affare; e con altro sovrano rescritto de' 20 ottobre 1759 si ordinò che in questa disposizione vadino comprese anche le spese di avvocato, e procuratore non eccedenti il solito.

4. Con reale rescritto degli 11 agosto 1753 si stabilì che essendo rei di un delitto, laici ed ecclesiastici, e ritrovandosi il corpo di quello presso il giudice laico, non è questi tenuto passarlo in mano del giudice ecclesiastico, ma dee solamente permettergli di farlo riconoscere in sua presenza affinchè il giudice ecclesiastico, possa procedere contro gli ecclesiastici.

5. Con reale rescritto dei 21 aprile 1759 si ordinò che l'arcivescovo, o vescovo, dopo aver ricevuto nella sua curia il giuramento de' sacerdoti, o altri ecclesiastici dirubati in pubbliche strade, dia loro licenza, che vadono nel tribunale laicale a fare il confronto contro de' rei.

6. Con reale rescritto dei 17 maggio 1764 s'incaricarono gli arcivescovi e vescovi, che formato il processo informativo coll'esame giurato de' testimonj, e cogli atti giurati dell'affronto in faccia de' rei, procedino a fare la declaratoria su la immunità locale. E permettano a tutti e qualsivogliano ecclesiastici di qualunque stato, grado, e condizione siano, lo esaminarsi per delitti gravi e pubblici, avanti i giudici laici, dopo che avranno dato il giuramento nella sua curia.

7. Con reale rescritto dei 25 agosto 1764 il re dichiarò essersi

sempre costumato in regno , che gli ecclesiastici per le cause criminali si esaminino dal giudice laico con le debite licenze degli ordinarij , senza rescritto di Roma.

8. Con reale rescritto del 10 ottobre 1765 si prescrisse che i preti rei di controbandi si giudichino dal magistrato secolare , e dalla giunta.

9. Con reale rescritto dei 30 giugno 1770 si ordinò che ne' delitti privati , e leggieri si permette di formarsi solamente un'atto dal subalteno , di ciò che si dice dagli ecclesiastici , senza che questi facciano deposizione formale.

10. Con reale rescritto dei 5 gennajo 1771 si stabilì che il giudice non può obbligare il parroco , o il confessore a deporre ciò , che hanno inteso da' rei affidati al sacramental suggello.

11. Con reale rescritto dei 6 luglio 1771 si ordinò che ne' delitti d'omicidio , con circostanze di premeditazione, prodizione, sevizie, e di furto di considerevoli somme , procede la gran corte della Vicaria , colla qualità delegata anche contro i preti , permettendosi solamente alla curia ecclesiastica il formare il processo della degradazione.

12. Con reale rescritto dei 18 giugno 1774 si stabilì che gli ecclesiastici per gli omicidj , furti , ed altri delitti , che turbano lo stato debbano esaminarsi giudiziariamente avanti il giudice , dopo prestato il giuramento nelle mani del giudice ecclesiastico senza tenersi conto della malintesa lenità degli ecclesiastici.

12. Con reale rescritto dei 30 luglio 1774 si stabilì che per delitti di controbandi , gli ecclesiastici si carcerano , e si tengano a disposizione della soprintendenza.

Disposizioni intorno alla elezione del foro pretesa dagli ecclesiastici.

1. Con reale rescritto de' 27 luglio 1743 si stabilì che i capitoli delle chiese non godono il privilegio della elezione del foro.

2. Con reale rescritto dei 27 febbrajo 1745 si ordinò che i tribunali non possono fare veruna ampliacione della *L. Unica C. Quando imperator* , fuori di quelle persone , che in detta legge sono espresse.

3. Con reale rescritto degli 8 aprile 1747 si ordinò che i monasteri , e le chiese sono esclusi dal privilegio della elezione del foro come non compresi nella *L. Unica C. Quando imperator*.

4. Con reale rescritto del 1 febbrajo 1749 si stabilì che gli ecclesiastici i quali non sono miserabili, nè poveri, non godono il privilegio della elezione del foro contenuto nella *L. Unica C. Quando imperator*.

5. Con reale rescritto dei 12 luglio 1749 si ordinò che gli ecclesiastici non godono l'elezione del foro.

6. Con reale rescritto dei 3 agosto 1758 si ordinò che il privilegio della elezione del foro derivando dal dritto civile , ha luogo solamente nei magistrati del principe. E volendosi mettere in pra-

tica nei tribunali ecclesiastici, il Re comanda, che abbia luogo solamente nei tribunali ecclesiastici ordinarij, non già straordinarij.

7. Con reale rescritto dei 7 luglio 1767 si ordinò che i monasteri non godono elezione di foro.

Disposizioni intorno alla nunziatura pontificia.

1. Con reale rescritto dei 10 agosto 1759 si ordinò che la corte di Roma, deve anticipatamente esibire al Re la nota de' soggetti, che ha in mira di destinare nunzi nella nunziatura di Napoli.

2. Con reale rescritto dei 17 dicembre 1763 si stabilì che l'uditore della nunziatura pontificia dee essere legittimato nella sorta confacente, per riportare l'approvazione del Re.

3. Con reale rescritto dei 9 luglio 1764 si ordinò che per la morte dell'uditore della nunziatura, si dichiara mancata la persona autorizzata dalla potestà legittima.

4. Con reale rescritto dei 30 aprile 1768 si prescrisse che la nunziatura non può carcerare preti, nè secolari, nè religiosi, e facendosi da' suoi cursori, questi siano carcerati.

5. Con reale rescritto dei 3 agosto 1769 si ordinò che i notari del regno sotto pena di privazione dell'offizio, ed altra ad arbitrio del Re non appongano più ne' contratti la clausola *in forma reverendae camerae* nè l'altro in qualunque tribunale, corte e foro ecclesiastico.

Disposizioni intorno al vicario generale de' vescovi ed ordinarij de' luoghi.

1. Con reale rescritto dei 7 marzo 1743 si stabilì che un forestiero del regno non possa essere vicario generale.

2. Con reale rescritto dei 14 giugno 1755 si ordinò che la carica di vicario generale è incompatibile con quella di penitenziere.

3. Con reale rescritto dei 4 febbrajo 1758 si ordinò ch'è anche incompatibile colla cura dell'anime, come pure quella di provicario generale, siccome si dichiarò con dispaccio de' 3 gennajo 1762 imperocchè oltre la residenza è improprio che uno dopo avuto le notizie del foro penitenziale, se ne abbia da valere nel foro contenzioso. Il vicario o provicario generale deve essere forestiere della diocesi.

4. Con reale rescritto dei 17 marzo 1759 si stabilì che il vicario generale delle curie ecclesiastiche deve essere dottorato nella università di Napoli, non ammettendosi privilegio di dottorato nelle università estere senza espressa dispensa, ed approvazione del Re.

5. Con reale rescritto dei 16 giugno 1764 si stabilì che la rimozione de' curati dalla carica di vicario, o pro vicario generale unicamente è, per essere la cura dell'anime incompatibile col vicariato.

6. Con reale rescritto dei 15 novembre 1766 si ordinò che un diocesano non possa essere vicario generale.

7. Con reale rescritto dei 16 febbrajo 1771 si ordinò che dove sia tenue la rendita della mensa vescovile, il Re dispensa, che la carica di vicario generale si eserciti da un diocesano.

8. Con reale rescritto de' 12 giugno 1771 il Re ordinò alla real camera, che interponga il *regio exequatur* al breve di Clemente Papa XIV degli 11 giugno 1771, col quale si prescrive, che i vescovi, ed altri ordinarij del regno stranieri, i quali in questo regno han luoghi addetti alle di loro diocesi, debbano tenere un vicario generale nel regno.

10. Con reale rescritto de' 19 marzo 1774 si ordinò che il vicario del metropolitano, non ha dritto di spedire ordini al vescovo suffraganeo, e nè può al medesimo dirigerli, ma alla curia suffraganea, non possa comminare pene spirituali, nemmeno contro i vicarij, e cancellieri delle curie vescovili, non ostante qualunque stile formolario per lo addietro praticato, come abusivo, ed esorbitante dal dritto canonico, e della polizia del regno; da non tollerarsi in avvenire; si proibisce ancora l'ammettersi appellazione della citazione *ad informandum*, nè dal mandato ingiunto al reo, il quale si presenta spontaneamente.

Disposizioni intorno ai vicarij capitolari.

1. Con reale rescritto del 23 maggio 1761 si ordinò che il vicario capitolare non possa fare la visita della diocesi, spedire dimissorie per ordinazioni, in virtù di facultative di Roma, e tener concorsi per le provviste delle parocchie vacanti. Gli si stabilisce l'onorario di ducati dieci al mese, e di carlini trenta al cancelliere, con condizione, che i diritti della curia si conservino interamente per lo vescovo successore senzacchè il vicario capitolare possa pretendere cosa alcuna.

2. Con reale rescritto del 13 dicembre 1766 si ordinò che il vescovo capitolare non dottorato possa esercitare col voto di un assessore privilegiato, e comprovato in regno.

3. Con reale rescritto dei 27 giugno 1767 si proibì ai vicarij capitolari la vestizione de' cherici durante il tempo della sede vacante.

4. Con reale rescritto dei 19 settembre 1767 si ordinò che non possono i vicari capitolari dar promozione ai nuovi ecclesiastici. Essi non debbono alterare la disciplina nè lo stato della chiesa, e de' cleri della diocesi, ma debbano lasciare tutte le cose nello stato in cui si trovano fin all'andata del nuovo prelato.

5. Con reale rescritto del 14 febbrajo 1774 si stabilì che l'elezione del vicario capitolare di Benevento vien approvata dal Re.

6. Con reale rescritto dei 19 febbrajo 1774 si stabilì che morto il vescovo, il vicario capitolare, e il capitolo procedano all'inventario dello spoglio del defunto prelato secondo i reali ordini generali, per indi farsene l'uso conveniente dal vescovo successore, e con intelligenza del Re.

7. Con reale rescritto del 28 giugno 1775 si ordinò che la cattedra primaria de' concili nella regia università equivale al dottorato nel dritto canonico per la persona, o sia il lettore, che l'ha esercitata. Perciò il lettore di quella, essendo eletto vicario capitolare può esercitare tal carica ancorchè non sia dottorato nel dritto canonico.

Disposizioni intorno al cancelliere delle curie ecclesiastiche.

1. Con reale rescritto degli 11 dicembre 1739 si ordinò che l'ufficio de' cancellieri delle curie vescovili è incompatibile colla cura delle anime. Imperochè oltre l'essere un ufficio da esercitarsi da' laici, anche a tenore del concordato sarebbe improprio, che uno dopo intese le persone, e avute le notizie nel foro penitenziale dovesse sentirle, e farne uso nel foro contenzioso.

Disposizioni intorno ai cursori de' vescovi, ed ordinarij de' luoghi.

1. Con reale rescritto de' 3 novembre 1734 si stabilì che i cursori de' vescovi non possano portare armi proibite.

2. Con reale rescritto de' 4 maggio 1736 si ordinò che i cursori, famigli, servienti, chierici selvaggi, ed altri patentati laici delle corti de' vescovi, sono all'intutto soggetti alla giurisdizione laicale.

3. Con reale rescritto de' 10 gennajo 1738 si prescrisse che li cursori, e baricelli de' vescovi andando armati con armi proibite per esigere le loro decime possano arrestarsi dal magistrato secolare.

4. Con reale rescritto dei 4 settembre 1738 si vietò a' cursori della nunziatura, e delle curie vescovili l'andar diligenziando le case per vedere se ivi trovano preti, o monaci.

5. Con reale rescritto de' 14 novembre 1739 si stabilì che li magistrati secolari non procedano *de facto*, ma *juris ordine servato*, contro i cursori de' vescovi.

6. Con reale rescritto de' 18 marzo 1740 si ordinò che i cursori patentati, e familiari de' vescovi, non godono alcuna esenzione di foro.

7. Con reale rescritto de' 10 dicembre 1740 si stabilì che i romiti non godono il foro ecclesiastico.

8. Con reale rescritto de' 30 novembre 1757 si prescrisse che i cursori de' vescovi per godere la esenzione del foro laicale permessagli dal concordato, debbano far registrare le loro patenti nelle regie udienze provinciali.

Disposizioni intorno ai notai apostolici.

1. Con reale rescritto de' 29 marzo 1753 si ordinò che nessun laico ardisca andare da notai apostolici a stipular scritture, sotto rigorose pene, dichiarandosi nulle ed invalide, e che le medesime nessuna pruova facciano in giudizio, ed ai notai ecclesiastici lo sfratto dal regno.

2. Con reale rescritto dei 16 febbrajo 1754 si proibì a' notai apostolici lo stipular scritture.

3. Con reale rescritto de' 14 luglio 1772 si stabilì esser nullo il testamento fatto dal parroco, con otto testimonj, e il contratto dotale fatto da un prete con due ecclesiastici, per testimonj senza regio notaro, e giudice a contratti.

4. Con reale rescritto dei 25 luglio 1772 fu dichiarata insanabilmente nulla, anzi si reputa legalmente falsa qualunque scrittura pubblica, come contratti, testamenti, codicilli, ed altri atti, che non siano formati da pubblico e regio notaro privilegiato ed approvato nell'uffizio, con i testimonj richiesti dalla legge.

5. Con reale rescritto degli 8 novembre 1773 si stabilì che facendosi un contratto di vendita con scrittura per mano del parroco del luogo, la scrittura è nulla, e di nessun vigore.

6. Con reale rescritto degli 8 novembre 1773 si stabilì del pari che anche le scritture fatte prima de' suddetti reali ordini per mano di ecclesiastici, si dichiarino nulle.

Disposizioni intorno alla pratica ed ai riti delle curie del regno.

1. Con reale rescritto dei 15 marzo 1758 fu inculcata l'osservanza della tassa fatta dal sommo Pontefice Sisto V per la diocesi di Capaccio. Ella è *il reassunto della bolla del Pontefice Sisto V de' 9 settembre 1586 toccante li vicarj generali, e tutt'i subalterni della curia vescovile, diretta al vescovo di Capaccio, per la sua.*

1. Vi sia un sol vicario generale.

2. Che debba risiedere nel luogo della curia del vescovo.

3. Ove vi sia l'archivio generale della diocesi.

4. Al vicario, ed uffiziale della curia per la diocesi si dia solamente la stanza ed il letto. Questo è uniforme alle leggi del regno, ritrovandosi rescritto con real diploma a' 27 ottobre 1793 diretto al sacro regio consiglio, che li ministri e giudici, andando fuori non ricevino il mangiare dalle parti. In un'altro de' 12 novembre 1734 diretto al preside della provincia di Cosenza, che a' ministri, e subalterni non si dia dalle università cosa alcuno. Altro a' 16 settembre 1640 diretto allo stesso preside, che ai commissarj, non si dia altro, che il coerto, anzi con real diploma de' 15 genajo 1754 diretto al preside della provincia di Trani, fu stabilito, che dove non vi è casa di corte per alloggio, o letto, si paghi dal subalterno, ciò, che si suol pagare da' passeggeri negli alloggiamenti della provincia; e che nei disimpegni fiscali, i capi degli uffizj paghino. La tariffa stabilita è, per un letto intero grana quattro la notte; per mezzo letto grana due; per ogni cavallo un grano la notte. Con altri due diplomi diretti al preside della stessa provincia, uno a' 3 giugno 1742, l'altro a' 27 marzo 1745 si prescrive, che i ministri, e subalterni andando in accesso nelle parti del regno, debbano portare dichiarazioni delle università di non averle interessate di cos'alcuna

5. Il vicario nel suo ingresso presenti la commissione al capitolo (così si pratica nello ingresso de' governatori regj e baronali, ed altri ministri laici del regno, con presentarla alla università).

6. Il vicario, ed uffiziali non siano della città metropolitana, per non essere atterriti i sudditi.

7. Il vicario nel suo ingresso debba giurare di osservare i privilegi, capitoli, e consuetudini, riti e tasse della diocesi, e sia tenuto di dare idonea pleggeria di stare, finito il tempo del suo uffizio, al sindacato della sua amministrazione, e i pleggi siano diocesani. Perlocchè finito il detto uffizio, se li debbano deputare tre sindicatori, uno dal vescovo, e due altri dal capitolo, e clero diocesano, o sia dai deputati, e procuratori loro, e detti sindicatori siano persone ecclesiastiche, e della diocesi. 1. Il vicario dee essere regnicolo, non diocesano, e che non sia parroco, o curato, essendo incompatibile alla cura, come da' diplomi de' 2 settembre 1737, de' 9 marzo 1743, de' 14 gennaio 1755, de' 14 febbrajo 1758, de' 4 gennaio 1761, e 16 giugno 1764. Nella diocesi di tenue rendite il Re è solito dispensare il vicario diocesano, come dal diploma de' 16 febbrajo 1771 al vescovo di Termoli. Il vicario generale, finito il suo uffizio debba dare il sindacato come tutt'i giudici laici del regno, per la costituzione dell'imperatore Federico *volumus*, e per le prammatiche al titolo *de syndacatu officialium*. Considerò il sommo Pontefice, che la giurisdizione conteziosa de' vescovi dipende dalla delegazione del Re, siccome dichiarò con suo diploma de' 5 marzo 1774 diretto al vescovo di S. Marco.

8. I mastrodatti, o notaj attuarj della curia, non possano esercitare il loro uffizio più di due anni, e nel principio debbano giurare di osservare le cose predette, per quanto ad essi spetta, amministrare fedelmente, e lealmente, e siano tenuti dare idonea sicurtà di stare al sindacato, finito detto tempo, ed i pleggi siano diocesani, e li sindicatori si abbiano da eleggere, come nel precedente capitolo. Li mastrodatti ed altri uffiziali delle curie, non esercitano più di anni due dopo i quali diano sindacato, come sono tenuti i mastrodatti, e subalterni de' tribunali, e corte del regno, siccome dalle citate leggi municipali. Cotesti mastrodatti, e subalterni, non possano essere paesani, come da' diplomi de' 30 agosto 1755 diretto al governatore di Lucera, e de' 22 dicembre 1755 al preside di Lucera, appena il Re dispensa, ove sono centocinquanta fuochi, come da' diplomi de' 3 marzo 1764, e 17 di maggio 1766. Di più la carica di cancelliere, o mastrodatti delle curie vescovili, è incompatibile colla cura dell'anime, come dal diploma degli 11 dicembre 1739 e possano essere laici, a tenore del concordato.

9. Il vicario non manchi dal luogo della sua residenza. (È uniforme al diploma de' 22 giugno 1772 diretto al sacro regio consiglio, col quale si prescrive, che i ministri non siano frequenti ad uscire dalla residenza).

10. Il vicario in visita possa menar seco un notajo, o mastro-

datti, o scrivano che sia, ed un servitore a cavallo, ed uno a piedi, e non se gli possa dar altro, che tre pasti per ciascuna terra, e null'altro per cavalcatura, o gente armata.

11. Il vescovo in visita non possa menar seco, che sei cavalli, e sei servitori a piedi, tre pasti, e per la visita nulla si paghi, e che sia una volta l'anno; e deputando altro vescovo, si passi la metà.

12. Il vescovo vicario, o visitatore, non possano pigliare donativi, nè cos'alcuna.

13. Nei capitoli non si può, nè conchiudere, nè proporre donativi al vescovo, o da altri suoi uffiziali. (Con diploma de' 2 febbrajo 1749 diretto al preside di Lucera, si proibisce a' vescovi esigere dagli ecclesiastici diocesani la strenna in tempo di natale, e i maloblatti.

14. Il capitolo della diocesi debba capitolarmente congregarsi coll'intervento del vescovo, e suo vicario, e non trattandosi di utile, o interesse, o pregiudizio loro, o della corte episcopale, possa congregarsi dopo dimandata la licenza da esso vescovo, o suo vicario generale.

15. Le cause del procuratore del clero, si conoscano solamente dal vescovo.

16. I vicarij foranei siano delle terre, e non dei casali; e fatti non s'intendano rivocati per la costituzione di nuovo vicario generale, o altro uffiziale, se non si farà espressa rivocazione, e notificata.

17. I carcerati non si possono estrarre dalle loro terre, quando non vi fosse carcere episcopale. Colla prammatica del 1738, si proibisce l'uso de' criminali orridi, e con un diploma de' 20 ottobre 1764 all'udienza di Cosenza si prescrive, che le curie vescovili si uniformino alle leggi del regno: debbano tenere i cancelli verso la pubblica strada, servendo per custodia, non per pena. È proibito a' vescovi tenendo feudo con giurisdizione annesso alla mensa, il tenere i rei laici nelle carceri vescovili, come dal diploma de' 27 dicembre 1738 e di non confondere la giurisdizione baronale, colla ecclesiastica. È proibito ancora ai governatori locali tenere i carcerati laici nelle carceri vescovili, per mancanza dei baronali, giusta il diploma de' 26 febbrajo 1744 al governatore di Martorano.

18. Non si ammetta persona a querelare, se non data prima pleggeria. È uniforme a' diplomi de' 6 febbrajo 1752 all'udienza di Cosenza, e 20 ottobre 1759 al comandante di Teramo, prescrivendosi, che gli ecclesiastici dovendo proporre querele nel foro secolare, debbano dare pleggeria laicale.

19. Non si proceda a carcerazione *de facto*, *sed juris ordine servato*, e citazioni precedenti *nisi gravitas delicti, et qualitas personae requirant aliter*. È uniforme alle leggi del regno.

20. Le difese de' carcerati non si ritardino più di otto giorni.

21. Le difese de' rei in cause di sospensione debbonsi commettere agli arcipreti, o vicarij foranei de' luoghi degl'inquisiti.

22. Le difese del vicario andando a prender le diete, sono carlini otto al giorno, e spese per se e cavalli.

23. Le diete degli altri commessarij del vescovo, o vicario destinati sono carlini cinque, e spese per se e cavalcature.

24. Le diete de' mastrodatti sono carlini quattro il giorno, e spese per se, e suo cavallo.

25. Riguardo alle chiese ricettizie non si possono ricevere più preti di quelli, che possono sopportare l'entrate di dette chiese, e che ognuno abbia ducati trenta l'anno, netti, ed ai preti, che hanno la cura de' sacramenti, se li dia qualche cosa di più.

26. I preti o regolari una volta approvati all'amministrazione de' sacramenti, non possano più esaminarsi.

27. Gli ecclesiastici non possano essere comandati a fare il corriere, baglivo, o nunzio del vescovo, o suo vicario, o altrui uffiziale.

28. I benefiziati sono in obbligo di rifare le loro chiese.

29. Le bolle della collazione degli ordini, e beneficj, licenze, e patenti si registrino.

30. Non si astringano i diocesani a ricevere, e pagare sinodo diocesano.

31. Circa le contumacie possa comparire di sera fino al primo sonno, avanti il vicario, o suo luogotenente dell'ultimo giorno del termine.

32. La dilazione al reo assente, si debba concedere secondo la distanza de' luoghi.

33. Si faccia il depositario delle molte composizioni e transazioni. Con diploma de' 5 marzo 1757 diretto al preside di Trani si ordina, che esigendosi dagli ecclesiastici rei, alcuna pena pecuniaria, debba impiegarsi in utile de' luoghi pii, o della fabbrica della chiesa, e non della curia vescovile. Con altro diploma de' 13 febbrajo 1768 al vescovo d'Ischia s'incarica doversi comminare agli ecclesiastici pena di corpo afflittiva, non pecuniaria, e nè spirituale. E con altro diploma de' 28 ottobre 1769 diretto al vicario di Benevento si ordina che le pene degli ecclesiastici, non possano essere, nè pecuniarie, e nè spirituali, nè le suspensioni *ipsò facto*.

Finalmente il matrimonio di sua natura, è contratto accessoriamente innalzato a sacramento da Cristo Signor nostro; come contratto, la ispezione spetta al Re, e suoi magistrati laici; come sacramento il regolamento ne appartiene al giudice ecclesiastico. E perchè all'amministrazione de' sacramenti è proibito lo esigere dritto alcuno, perciò il sommo Pontefice Sisto V proibì l'esigere dritto dalla curia vescovile, per la licenza di contrarre matrimonio, o dentro, o fuori la diocesi.

(Questa tassa del Pontefice Sisto V dee osservarsi in tutte quelle cause, nelle quali è permesso a' vescovi, e a sue curie procedere

secondo le leggi del regno, essendovene molte, nelle quali non possano procedere per esempio, per rapporto alle cause civili, gli ecclesiastici debbon essere convenuti, e giudicati nel foro secolare, come a dire: In tutte le cause, che riguardando il buon governo, ed il bene pubblico, per essere gli ecclesiastici cittadini egualmente, che i laici. Nel pagare la tassa catastale. Essendo un ecclesiastico terzo, in una causa non può pretendere la rimessione al giudice ecclesiastico nelle causa di congruo, *nunciationis novi operis* ereditarie attive, e passive, e divisione di beni ereditarij: lettere di cambio. Per l'esercizio tenuto di qualche uffizio laicale, come di agenzia, di tutela, curatela, e simili. Per causa di mercede dovuta agli operarij. Per tutte le cause, ed azioni reali, e pecuniarie. In riguardo alle cause criminali, il Re nel suo indulto de' 18 ottobre 1772, fe distinzione di delitti ecclesiastici: cioè di delitti che vengono dal dritto civile, e si commettono da' laici, e da ecclesiastici, come membri della società civile, e de' delitti che vengono dal dritto ecclesiastico, e si commettono dagli ecclesiastici, come tali. Nei primi il Re ammise gli ecclesiastici al reale indulto ugualmente che i laici, essendo gli uni, e gli altri sudditi, e ne delegò la esecuzione ai vescovi. Nei secondi non volle ammetterli. Quindi è stabilita la massima nel diploma de' 5 marzo 1774 diretto al vescovo di S. Marco, che la giurisdizione contenziosa de' vescovi dipende dalla delegazione del Re.

2. Con disposizione emessa il dì 8 giugno 1774 dal delegato della real giurisdizione si ricordarono al vescovo di Capaccio le seguenti massime, alle quali uniformandosi, si contenterà riformare qualunque abuso siasi mai introdotto. Cioè che secondo la ben regolata disciplina è incompatibile la carica di vicario, o provicario generale, o di cancelliere della curia, con quella di abate curato. Ch'è vietato alle cariche ecclesiastiche di procedere di fatto a sospensione *a divinis*. La quale sospensione essendo una pena dee di necessità esser preceduta da cognizione di causa, e da giudiziario processo, con darsi luogo a rimedj legali, secondo la polizia del regno. Che nelle citazioni de' testimonj laici, in qualunque vertenza, debba esprimersi la causa, nè comminarsi a' testimonj laici, censura, dovendosi in caso di retinenza ricorrere al giudice laico. Che quando le occorra citare testimonj laici, debba chiederne il permesso al giudice laico. Che non si debba esigere dritto veruno, col pretesto di studio del processo. E che lo economo della mensa si astenga da esigere nell'esequie de' fedeli la pretesa quarta funerale, o altra somma a titolo di maleoblato, o sotto altro pretesto, o nome, non tollerate nel regno, uniformemente alla disciplina della chiesa e dello stato.

Disposizioni intorno ai sinodi ecclesiastici.

1. Con reale rescritto degli 8 febbrajo 1738 si stabilì che i sinodi non si possono pubblicare da' vescovi, senza la reale approvazione, e permesso.

2. Con reale rescritto degli 8 marzo 1738 si ordinò che per ottenersi il real permesso si dee presentare dal vescovo l'intero sinodo.

3. Con reale rescritto de' 12 luglio 1749 si proibì l'uso de' sinodi antichi, senza il real permesso ed approvazione.

4. Con reale rescritto de' 3 agosto 1754 si ordinò che essi non s'intendono approvati senza il real permesso.

5. Con reale rescritto degl 11 novembre 1756 si prescrisse che seguita legittimamente la reale approvazione e permesso, possa pubblicarsi il nuovo sinodo.

Della tassa innocenziana.

Siccome il Re ha ordinato con varie disposizioni di serbarsi la tassa innocenziana, così fa d'uopo di trascriverla per intera, acciò se ne sappia il contenuto. Ed affinchè si conosca su che oggetto questa tassa si versi, deve sapersi che la medesima è una dichiarazione formale, che si fa per tutte quelle cause e materie ecclesiastiche, e spirituali, le quali agitandosi nel foro ecclesiastico ed episcopale, non si può esigere emolumento alcuno; eccetto quello che si dichiara per lo solo cancelliere, con la riforma degli abusi contratti.

TASSA INNOCENZIANA.

1. Essendosi avuto ricorso alla santità del nostro signore Innocenzo XI per molti vescovi, arcivescovi, ed altri zelanti prelati, a ciò, per sicurezza della loro coscienza, e per togliere ogni occasione di dubbio, che potesse nascere dalle diverse consuetudini delle diocesi, ed anche a ciò non sieno ingannati da' loro vicarij, cancellieri, ed altri ministri. e familiari, si stabilisca una tassa generale, ed uniforme per il foro episcopale, o vero ecclesiastico; ne mancando i ricorsi de' cleri e de' popoli. Ha per ciò la santità sua deputato una congregazione particolare di due signori cardinali prefetti della congregazione del concilio, e de' vescovi, e di quattro altri signori cardinali delle medesime congregazioni, e di due monsignori di loro segretarij, e dei monsignori datario, ed auditori della santità sua, e da questa si è risoluto non potersi nelle cause contenziose civili, criminali e miste, venire alla suddetta tassa generale, senza la precedente notizia delle tasse particolari, di ciascuna diocesi, o provincia; potendo quella esser varia, secondo la diversa consuetudine regolata dalla diversità de' paesi, e de'

luoghi. Bensì doversi con qualche maggior chiarezza, per togliere tutti i dubbj, e gli equivoci, dar fuori le dichiarazioni, che in più tempi, e diverse occasioni si son fatte dalle sagre congregazioni del concilio, e de' vescovi, nelle materie ecclesiastiche, o vero meramente spirituali; a ciò in tal modo sappia ciascuno, quel che sia illecito, o si tolga ogni scusa, o pretesto d'ignoranza, o di consuetudini, dovendo in sì fatte materie l'osservanza essere da per tutto uniforme per la generalità de' canoni, e concilj, e particolarmente del tridentino; in modo che dee dirsi reprobata, ed illecita ogni contraria consuetudine, o tassa diversa, in qualunque modo per l'addietro fatta, conforme dalla congregazione medesima si è stabilito; in modo che le seguenti dichiarazioni debbano osservarsi da per tutto senza eccettuazione alcuna, sotto le pene contenute ne' sagri canoni, e concilj, ed altre ad arbitrio del sommo Pontefice, che sarà *pro tempore*. E nascendo qualche dubbio in contrario, se ne debba consultare la suddetta sacra congregazione del concilio, e non altrimenti.

2. Nella materia degli ordini sagri e minori e prima tonsura, così per la collazione, come per la facoltà, che ad altro si dia di conferirli, ed anche per il di loro esercizio, e per la facoltà di esercitargli in qualunque luogo, e qualunque tempo, si stabilisce per regola generale, da non ricevere altra eccettuazione, che quella si dirà di sotto; e che nè il vescovo, o altro prelato, nè il suo vicario generale, o foraneo, cancelliere, o altro ufficiale qualsivoglia, nè parenti, familiari, o servitori possano esigere, e ricevere emolumento, o cosa alcuna, sotto qualsivoglia colore o pretesto di atti per la giustificazione de' requisiti, o vero di to-vaglia, forbici, pettine ed altro, nè sotto titolo di regalo, o mangia, anche se spontaneamente si offerisse, e dasse. Eccetto che l'ordinante possa ricevere la obblazione della candela secondo dispone il pontificato a libero arbitrio dell'ordinato circa la qualità e peso; ed il cancelliere, secondo la disposizione del sacro concilio di Trento, per le lettere testimoniali della collazione dell'ordine già dato ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsi per un altro vescovo, possa ricevere solamente la decima parte di uno scudo di moneta romana, cioè un giulio ovvero lo equivalente nella moneta del paese, e non più, da persone, le quali abbiano l'uso del danaro, e non già di quei religiosi, i quali non ne hanno l'uso, come sono i cappuccini, e i minori osservanti. Eccetto che nella collazione del suddiaconato per gli atti, che si debbano fare per la giustificazione della verità, e sufficienza del patrimonio, o vero del beneficio, a titolo del quale si dee promuovere, possa esigere quello emolumento, che sia proporzionato alla mera fatica personale per la scrittura e carta, senza che il vescovo, o vicario o altro ufficiale, nè direttamente, nè indirettamente ne possa partecipare in modo alcuno; purchè detto emolumento non possa, nè debba eccedere uno scudo d'oro. Ma se la fatica richiede minor mercede si debba esigere solamente

quel meno. Ma rispetto agli altri ordini, ed alla prima tonsura, non possa esigere cosa alcuna, sotto pretesto di registratura di brevi, dispense, e di altre scritture; o di presentata, o di qualunque altra giustificazione, e solennità, o rimozione d'impedimento.

3. Con dichiarazione, che le suddette lettere testimoniali, ovvero dimissoriali contengono più ordini, tuttavia non si possa esigere altra mercede, che di un giulio; sicchè non si possa moltiplicare a ragione di ciascun ordine. Non sia però tenuto il cancelliere a fare una sola scrittura per più ordini, quando questi sieno stati conferiti in diversi tempi, e diverse ordinazioni; ma volendo possa farle separate, non già rispetto a quegli ordini, che si conferiscono in uno stesso giorno, come segue ne' minori, ne' quali dovrà farsi una sola scrittura. E nelle lettere dimissoriali, che si diano per la ordinazione da farsi da un'altro vescovo a più ordini, parimente non si possa moltiplicare scritture, nè possa esigere cosa alcuna per lo rogito della collazione degl'ordini, ovvero per l'accesso al luogo dell'ordinazione, con altro pretesto, anche di mangia, o di regalo.

4. Nella materia de' beneficj ecclesiastici, quando si tratta di quelli, che come di libera collazione, ovvero come devoluti, si conferiscano dal vescovo, o altro ordinario collatore, nè il suo vicario, o altro qualsivoglia ufficiale, nè il cancelliere, o parenti, familiari, o servidori possano esigere, e ricevere emolumento alcuno, o altra cosa sotto qualsivoglia colore, o pretesto, anche di mangia, o regalo, e volontario donativo, così se sieno curati, o residenziali, come se semplici, e non residenziali, ed anche se sieno cappellanie manuali; ma solamente il cancelliere per le lettere della collazione, compresa carta, sigillo, corde, ed ogn'altra cosa possa esigere la mercede proporzionata alla scrittura e materia; purchè non ecceda la somma di giulj dieci della moneta romana, ovvero lo equivalente nella moneta del paese, senza che si possa pretendere altra mercede, sotto qualsivoglia pretesto, e particolarmente per l'approvazione, e preelezione nel concorso alle chiese parrocchiali. E per lo possesso del vescovo, o vicario, o altro ufficiale non possa esigere cosa alcuna. Ed il cancelliere se farà dentro la città possa per lo rogito, ed ogn'altro atto esigere giulj tre; se ne' borghi, ovvero subborbj giulj quattro; e se in altro luogo li medesimi giulj quattro il giorno e le sepse di vitto e viatico. Bensì, che se nel luogo del beneficio vi sarà il cancelliere del vicario Foraneo, o altro notaro, si dovrà il possesso commettere al vicario foraneo, e suo cancelliere, senza la necessità del viaggio del cancelliere episcopale.

5. Quanto a beneficj di provvisione apostolica, purchè sieno riservate, ovvero affetti, avanzati la di loro provvisione, così ne' beneficj curati, ne' quali per l'ordinario si danno le lettere testimoniali alla dataria dell'approvazione della preelezione nel concorso, siccome la forma del concilio di Trento, come anche negli altri beneficj non curati, è particolarmente ne' residenziali per li quali si sogliono

dare le attestazioni alla dataria sopra la vita, costumi, ed idoneità de' concorrenti; per le dette lettere non si possa esigere, o ricevere mercede, ed emolumento alcuno in danaro, o in altre cose, sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di volontario donativo, ma si devono dare affatto *gratis*.

6. E dopo la previsione per la esecuzione delle lettere apostoliche quando sieno nella forma graziosa, non possano il vescovo, o altro prelato, ordinario del luogo, o il suo vicario e cancelliere, o altro ufficiale, pretendere di doverne essere per necessità esecutori; ma sia in arbitrio de' provvisti lo eleggersi lo esecutore ed il notaro, per lo possesso. Ma se il provvisto eleggesse l'ordinario ufficiale, ed il suo cancelliere, o pure se le lettere fossero nella forma, che si dice *dignum*, indirizzate all'ordinario, ovvero al suo vicario, il quale per ciò ne fosse necessariamente lo esecutore, così nell'uno, come nell'altro caso non essendovi legittimo contraddittore, in modo che lo esecutore sia mero parimenti il vescovo, o altro prelato, ed il suo vicario, o altro ufficiale, e suoi familiari, servitori, ed attinenti, non possono, nè debbano esigere, e ricevere emolumento alcuno in quell'istesso modo, che di sopra si è detto ne' benefizj di ordinaria collazione. Ma il cancelliere possa per la copia, o registro delle lettere apostoliche, ed altri atti, ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, purchè non eccede in tutto uno scudo di oro. Ed essendovi contraddittore, sì che convenga di fare processo giudiziale, la mercede del cancelliere per la sua fatica si possa estendere a due scudi di oro, e non più, senzachè il vescovo, o vicario, o altro ufficiale possa esigere, e ricevere emolumento alcuno; mentre nelle cause ecclesiastiche e spirituali ordinano i sacri canoni, che non ostante qualsivoglia consuetudine, il giudizio si debba interporre *gratis*. E per lo possesso si osservi quello stesso che si è detto di sopra ne' benefizj conferiti dall'ordinario collatore.

7. Nei benefizj di patronato nascendo dubbio sopra la esistenza del patronato con il procuratore fiscale, ovvero col provisto, che ne pretende la libertà, si debba in tutto e per tutto osservare quell'istesso, che di sopra si è detto ne' benefizj di libera collazione con contraddittore. Ma se non controvertendosi l'esistenza, sia la controversia tra compatroni, ovvero presentati da essi, sopra la pertinenza, in tal caso si reputi come causa civile profana, e per conseguenza si osservi la solita tassa di ciascheduna curia, sino a tanto che si faccia l'altra tassa delle cause profane, civili, criminali, e miste.

8. Generalmente, così nelle cappellanie manuali, come nelle nuove fondazioni ed erezioni di benefizj, confraternite, congregazioni, ovvero fondazioni, benedizioni, e consagrazioni, e rispettivamente visite, ed approvazioni di chiese, e di oratorj, così con l'autorità apostolica, come con la ordinaria, il vescovo, o altro prelato, o suo vicario, e qualunque ufficiale, non possa esigere, e ricevere emolumento alcuno; ma solamente il cancelliere possa esigere quella mercede, che sia proporzionata alla sua fatica per la

scrittura ; purchè non possa eccedere in tutto uno scudo d'oro , ma sia meno , se minore la fatica.

9. Nelle cause , e materie , che riguardano il matrimonio , e gli sponsali , così per la esecuzione delle dispense apostoliche matrimoniali , come per la giustificazione dello stato libero , o che non vi sia canonico impedimento , o anche per la dispensa alle pubblicazioni , o per la licenza di potersi contrarre in casa , o altro luogo , o tempo insolito , è proibito , o che si possa contrarre in presenza d'altri , che del parroco , ed ogni altro atto , che concorresse fare il vescovo , ed ogni altro ufficiale , o ministro o familiare , non possa sott qualsivoglia pretesto , o colore , anche di mangia , e di volontario donativo , esigere , e ricevere emolumento alcuno , nè in danajo o nè in altre cose. Ma solamente il cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura ; cioè , nella esecuzione della dispensa , giulj tre ; e per li testimonj per sopra lo stato libero , o che non vi sia impedimento , un giulio per testimonio : purchè in tutto non ecceda uno scudo di moneta romana ; cioè dieci giulj , ovvero il di loro equivalente nella moneta del paese. Non comprendendosi le cause contenziose tra i conjugj sopra la validità del matrimonio , ovvero sopra la separazione del trono : stimandosi questa causa giudiziale profana , nella quale si osserverà la tassa di ciascun tribunale finchè si provveda.

10. Generalmente in tutto quello , che riguarda i monasteri delle monache , e li conservatori di quelle donne , le quali a guisa de' monasteri , e monache rispettivamente vivono ritirate , il vescovo , o altro prelato ; il vicario così generale , come particolare , e qualunque altro ufficiale , o deputato , ed il cancelliere , ed anche li parenti , e li familiari del vescovo , o prelato , e de' suoi uffiziali , non possono esigere , e ricevere emolumento alcuno in danajo , ed in altre cose , eccetto che quelle commestibili , che sieno proporzionate all'uso , e consumo proprio dentro tre giorni , anche a titolo di donativo , per l'ammissione all'abito monastico : per l'approvazione del deposito della dote : per la professione : per l'ammissione dell'educande ed altre donne secolari : per le rinunzie , che si fanno dalle novizie : per l'elezione dell'abbadessa , o altra superiora ; per le licenze de' medici , e chirurghi , od operarj : per le licenze di parlare alle monache , ed altre , che sono nel monastero : per la deputazione de' confessori , cappellani , procuratori , esattori , ed altri ministri , e generalmente per ogni altro atto , che riguarda al governo. Ma solamente il cancelliere per il rogito delle rinunzie , e per gli atti , che convenga fare , sopra la giustificazione del deposito della dote , possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura : purchè non ecceda in tutto giulj cinque di moneta romana , ovvero l'equivalente nella moneta del paese.

11. Parimente per una regola generale da non soggiacere a limitazione alcuna il vescovo , o altro prelato , il suo vicario generale , e particolare , cancelliere , e qualunque altro ufficiale , ministro , e familiare , anche sotto nome di mangia , o volontario donativo , non

potrà esig ere, e ricevere emolumento alcuno, così in danaio, come in qualunque altra cosa, in tutto quello, che riguarda l'amministrazione de' sacramenti del battesimo, della cresima, della penitenza, dell'eucaristia, e della estrema unzione, anche per l'esame, ed approvazione, o licenza di amministrarli. Anzi s'incarica a' vescovi, prelati, o i loro vicarij ed uffiziali, che non lo permettono a' curati, a' confessori, ed altri ministri, e particolarmente nel prendere il piatto, o altro vase, nel quale sia risposto il vase dell'olio santo per l'estrema unzione, o nella cresima o nel battesimo: ovvero tovaglie, falzoletti, ed altre cose: dichiarandosi tutto ciò illecito. Come anche a non chiedere, nè esigere cosa alcuna per la benedizione delle donne infante, quando dopo il parto secondo il rito ecclesiastico per la prima volta in chiesa.

12. In quelle diocesi, nelle quali regna l'antica consuetudine, che il vescovo, o altro prelato ed uffiziale, faccia il testamento per l'anima di quelli, i quali muoiano, *ab intestato*, di quella somma moderata, nella quale secondo i decreti della sagra congregazione può esercitare tal facoltà; non possono esso, e suoi uffiziali, ministri, parenti, e familiari, parteciparne in modo alcuno, sotto qualsivoglia colore, o pretesto, anche di povertà; ma il tutto si debba effettivamente applicare ad usi, ed opere pie. Nè per lo adempimento di tal disposizione si possano in modo alcuno impedire, e ritardare la sepoltura, e le esequie, o funerale al defunto: dovendosi esercitare giuridicamente le azioni sopra i beni ereditarij. E si debba osservare la lettera circolare della sagra congregazione de' vescovi sotto il 19 di agosto del 1678.

13. Come anche in modo alcuno si possano impedire, o ritardare la sepoltura, e le esequie, o funerali ai defunti, così cittadini, come forastieri, per il pagamento di quegli emolumenti, che dal vescovo, o dal capitolo, o dal curato, e qualunque altro, per la consuetudine del paese si pretendono. Ma parimente rimangano illese le azioni giuridiche ne' beni sopra i quali si dovranno esercitare: senza che in modo alcuno si faccia rappresaglia al cadavere, o vero, che si dieno molestie personali a figli, moglie, e parenti. Ed ancora non si possa esigere cosa alcuna per la licenza di trasportar i cadaveri, ovvero di seppellirli più in un luogo, che nell'altro.

14. Si dichiara ancora illecito ogni emolumento diretto, o indiretto, e per conseguenza se ne proibisce al vescovo, o prelato, al suo vicario, e cancelliere, e ad ogni altro ministro, e familiare, ogni esazione, sotto qualsivoglia pretesto, anche di mangia, o donativo, nelle infrascritte cose, cioè:

15. Per la licenza, o patente di predicare, così nella quaresima, o nell'avvento come in tutti gli altri tempi, ed in qualsivoglia luogo.

16. Per la licenza di lavorare nelle feste, anche per applicarsi ad usi pii, sì che si dia onninamente *gratis*. E quanto alle controvenzioni di aver lavorato, le pene tutte si applichino effettivamente ad opere, o luoghi pii senza partecipazione alcuna, benchè minima, eccetto che agli esecutori, ministri inferiori, volgarmente *sbirri*, per

la cattura, si dia la mercede proporzionata alla diligenza e fatica purchè non ecceda tre giulj in tutto:

17. Per la divisione de' luoghi pii.

18. Per la ricognizione, approvazione, e pubblicazione delle reliquie, e delle indulgenze, ed altari privilegiati.

19. Per le licenze di questuare.

20. Per l'attestazione della povertà, o di altro requisito, eccetto che il cancelliere possa esigere in tutto, e per tutto un giulio di moneta romana, o l'equivalente.

21. Per la licenza di essere assente dalla residenza, e generalmente per le dimissorie, che si sogliono concedere a quelli, i quali partono di casa, per andare in altro paese.

22. Per le monitoriali, per le rivelazioni di scomuniche, così quando si dieno da essa curia, ed ordinario, come quando si pubblicano le lettere apostoliche: eccetto che il cancelliere possa esigere per la mercede della scrittura un giulio solamente.

23. Per la dichiarazione dello incorso nelle censure per la percussione de' chierici, ed altre somiglianti cause, e per la di loro assoluzione. Eccetto che il cancelliere per la fatica della scrittura possa esigere giulj due: eccetto che nella esecuzione de' brevi della penitenzieria, nel qual caso per quel che appartiene all'assoluzione, nè anche il cancelliere possa esigere cosa alcuna.

24. Per la necessità di esercitare i pontificati.

25. Per l'esecuzione de' brevi apostolici, ovvero licenza della sagra congregazione nelle alienazioni de' beni di chiese, e luoghi pii, ovvero imposizione de' censi, solamente il cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura: purchè non ecceda in tutto giulj dieci moneta romana, o suo equivalente. Come anche per tutto quello, che appartiene alla difesa dell'immunità ecclesiastica, così personale, come reale e locale, e particolarmente di quest'ultima, non si possa in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto ricevere, ed esigere mercede, ovvero emolumento; ma il tutto si debba fare *gratis*.

26. Le pene, le multe, e le composizioni si applichino per intere ad uso de' luoghi pii, senza che il vescovo o vicario, e suoi uffiziali, direttamente, ed indirettamente abbiano partecipazione alcuna.

27. Il sussidio caritativo in quelle diocesi, nelle quali sia solito esigersi, e non altrimenti, si esiga solamente per una volta nel primo ingresso del vescovo, secondo la tassa solita antica di anni 40 in dietro sì che s'intenda il solito più moderno da detto tempo in giù; nè si possa più esigere sotto qualsivoglia pretesto, o di volontario donativo.

Quanto alla visita si osservino inviolabilmente il decreto del sagra concilio di trento, e le dichiarazioni della sagra congregazione, e particolarmente da quelli, i quali concorrano alle spese de' cibari, nè mediatamente si possano ricevere regali, e donativi, anche di cose comestibili. Ed ancora non si possa esigere emolumento alcuno per gli atti della visita, decreti, o presentate di scritture; ovvero

per la revisione, de' decreti delle visite antecedenti, e della loro osservanza: mentre da quelli, i quali sono visitati, si ricevono le spese del vitto.

Del regio exequatur, e dell'abolito tribunale del S. Officio.

1. A' 21 giugno del 1709 l'imperatore Carlo VI con sua prammatica diretta al cardinal Grimani vicerè di questi regni ordinò di starsi oculato sulle carte provenienti da Roma, su di ciascuna delle quali si stabilì, che precedente il dovuto esame, si dovesse interporre sempre il *regio exequatur*. Da Barcellona a' 21 giugno 1709.

2. Il buon Re Carlo Borbone vietò poi assolutamente il tribunale del S. Officio, fece cassare l'iscrizione *Sanctum Officium* posta sulla porta del tribunale, e diede le regole come si dovesse agire in genere di fede contro ognuno.

3. Il sovrano Ferdinando IV rinnovando le leggi savissime dell'Augusto suo genitore, ne inculcò vieppiù l'osservanza con altra prammatica emanata agli 8 agosto 1761.

4. E si vietò dippiù agli arcivescovi, vescovi ed altri prelati lo stampare editti senza precedere l'esame, e licenza della regia camera, giusta la lettera del delegato della regia camera in data de' 20 settembre 1761.

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica su tal materia.

1. Con reale rescritto dei 7 agosto 1745 si stabilì che il procedimento in causa di fede non dee essere niente diverso da quello che si pratica in tutte le cause ordinarie, così nelle compilazioni degli atti giudiziarij, come nell'uso de' rimedj legali, e rispetto a' giudici ordinarj superiori ecclesiastici.

2. Con reale rescritto de' 12 febbrajo 1746 si ordinò non potersi procedere per via straordinaria di S. Officio, perlochè al fisco non si può concedere *post didicita testificata* lo esame de' testimonj a ripulsa contro le pruove fatte a difesa del reo, nè questo esentarsi per cause di fede dalla giurisdizione del metropolitano, nè dimezzarsi il costituito del medesimo, nè al di lui avvocato concedersi dimezzata la copia del processo.

3. Con reale rescritto dei 9 luglio 1746 si prescrisse non potersi dare il giuramento ai rei nè sopra i santi evangeli, ne semplicemente *de veritate dicenda*, e nemmeno *de silentio servando* nel fine di ciascun costituito, secondo la pretesa straordinaria processura del S. Officio.

Disposizioni intorno a coloro che persistono nella scomunica, delle censure, e delle irregolarità.

1. Il Re Carlo II col capitano *item statuimus quod si contengerit* ordinò, che chiunque persista nella scomunica oltre dell'anno, venga denunciato dal suo ordinario a Sua Maestà per riceverne poi il dovuto gastigo.

2. E coll'altro capitolo *si quis excommunicatione* stabilì varie pene per coloro, che persistano nelle scomuniche in beneficio della regia corte, cioè 24 once per i conti, 12 per i baroni, sei per i cittadini, ed una e mezzo per i villani, quante volte nel precitato tempo non domandassero l'assoluzione, ed ordinò, che tali pene si duplicassero, e triplicassero per quanti anni lo scomunicato persistesse nella scomunica.

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alle censure.

1. Con reale rescritto dei 9 agosto 1737 si vietò a' vescovi ed ordinarij de' luoghi lo abusare delle censure per impedire alle università l'esigere i pagamenti fiscali dai coloni de' beni degli ecclesiastici.

2. Con reale rescritto dei 19 aprile 1738 si stabilì che l'esecutore della potestà laicale, il quale prende alcuno, che dice essere cherico, senza che questi abbia provato di esserlo secondo il prescritto dal rito della gran corte della vicaria (e del concordato) non è scomunicato; poichè tutti nascono laici, e la qualità ecclesiastica essendo estrinseca ed accidentale, non può presumersi, ma ha bisogno di essere provata.

3. Con reale rescritto de' 13 giugno 1738 si ordinò che un soldato della corte maltrattando un cherico, il quale gl'impedisce la carcerazione di un reo, non incorre nelle censure, e promulgandosi, sono nulle.

4. Con reale rescritto dei 29 agosto 1738 si stabilì che promulgate dalla potestà ecclesiastica le censure di lor natura nulle, volendo l'ordinario assolverle, il re ordina, che si cancellino, e si dichiarino nulle, e che mai abbiano ad illaqueare le anime de' fedeli: poichè le censure notoriamente nulle, come incapaci di assoluzioni, debbano essere di fatto cancellate.

5. Con reale rescritto degli 11 settembre 1738 si ordinò che i soldati di corte, i quali per adempimento del loro officio carcerano gli ecclesiastici in tempo di notte, ed in particolare quando non si danno a conoscere, non incorrano nelle censure.

6. Con reale rescritto dei 14 ottobre 1738 si stabilì che il percussore di un cherico incontrato di notte, di cui sospetti di pratica illecita con sua moglie, non incorre nelle censure.

7. Con reale rescritto dei 20 maggio 1741 si ordinò che i vescovi e gli ordinarij de' luoghi, non possono pronunziare censure per

affari, o interessi temporali della loro mensa. E pronunziandole, sono di lor natura nulle ed abusive, e non hanno bisogno di assoluzione.

8. Con reale rescritto dei 28 giugno 1742 si prescrisse potersi promulgar censure contro i laici, perchè non adempiscono i legati pii, ma questi debbano essere convenuti nel foro laicale nelle occorrenze.

9. Con reale rescritto dei 21 aprile 1743 si prescrisse che ordinatasi dal Re la cancellazione delle censure, non possono gli ordinarij de' luoghi segretamente proibire l'uso de' sacramenti.

10. Con reale rescritto dei 3 giugno 1752 si ordinò che la sospensione dee imporsi, precedente processo, e per la via ordinaria.

11. Con reale rescritto dei 3 marzo 1759 si stabilì che non può l'ordinario del luogo per vendetta fulminare censure, o travagliare gli ecclesiastici congiunti con laici per cagion di liti, o interessi, che vi fossero tra l'ordinario, ed i laici, e gli ecclesiastici stessi. Li vescovi, e gli ecclesiastici per le liti, e controversie per cagione de' pesi pubblici delle università debbano seguire il foro laicale, ed in particolare il tribunale della regia camera della sommaria giudice competente.

12. Con reale rescritto dei 25 giugno 1763 si prescrisse che li vescovi, ed i vicarij non possono ordinare pena di sospensione *ex informata conscientia*, e senza processo.

13. Con reale rescritto dei 13 gennaio 1767 si ordinò che il giudice laico può liberamente carcerar gli ecclesiastici, i quali gli perdessero il rispetto, senza timore d'incorrere nelle censure. Si dichiara per punto generale, che li giudici laici per le cose concernenti l'esercizio della loro carica sono esenti da censure. E che gli ecclesiastici, li quali si abusano del proprio carattere, e si tramischiano in affari secolareschi, col fatto vengono a sottoporsi al giudice laico.

14. Con reale rescritto dei 19 marzo 1768 si prescrisse che in ogni occorrenza di comminazione di sospensione dee essere quella concepita colla formola *ferendae sententiae*. Nelle sagre ordinazioni si abbi cura di promuovere al sacro ministero pochi, ma bene educati, e tali, che per amor di virtù sien proprj al divin culto, e servizio della chiesa, ed alla santificazione de' popoli.

15. Con reale rescritto degli 8 febbrajo 1772 si ordinò che contro coloro i quali vivono dissolutamente, e trascurano di adempire al precetto Pasquale, il Re a relazione dell'ordinario del luogo, ordina a' suoi tribunali, che dopo di averli tenuti per qualche tempo col mandato, si faccian'obbligare di non più conversare con le di loro donne, e di fare il precetto Pasquale fra un mese, ed in caso d'inosservanza il tribunale proceda alla pena obbligata, incaricando all'ordinario la cura di fare disporre tali persone per mezzo di un caritativo e pio confessore a confessarsi, e comunicarsi secondo lo spirito della chiesa.

16. Con reale rescritto dei 13 maggio 1772 si stabilì che lo stesso si adempia dai governatori locali.

17. Con reale rescritto dei 19 agosto 1775 si prescrisse che gli ordinarij de' luoghi, e le loro curie non possono procedere di fatto, senza cognizione di causa da farsi *juris ordine servato* ad interdire cappelle, o altari, e facendola si tolga, e non se ne abbia conto, e che non s'impedisca la celebrazione delle messe. E per togliere ogni difficoltà, s'incarichi al vescovo viciniore, che destini due sacerdoti non soggetti all'ordinario del luogo, ove la cappella è sita, per visitarla, e riferire ad esso vescovo viciniore lo stato della medesima, senzachè l'ordinario s'ingerisca a cos'alcuna. E che il giudizio petitorio, o sia della pertinenza de' padronati laicali sulle cappelle, benefizj, ed altri luoghi pii, dee farsi avanti il magistrato secolare.

Disposizioni intorno alla educazione dei fanciulli.

Considerando il Re di non esservi cosa più seria, ed importante, quanto la pubblica educazione, dalla quale tutte le classi dello stato prendono la norma di vivere, ed osservando colla maggiore sensibilità del suo real animo, che la medesima sia o trascurata, o da massime pestifere, abominevoli, e sovvertrici della religione, e di ogni dovere divino, ed umano contaminata, e sconvolta, siccome si ha riservato di dare le convenienti provvidenze per la riforma degli abusi introdotti in tutt'i rami degli studj, che sono i fonti dell'educazione, così per ovviare prontamente alle attuali interessanti circostanze, ha comandato, che si eseguano i seguenti articoli.

1. Che nella capitale e nel regno non si permetta a niuno sia laico, o ecclesiastico secolare, o regolare, di aprire scuola, ancorchè semplicemente di leggere, e scrivere, e di abaco, senzachè ne ottenga prima il permesso in Napoli dal Re, e nelle provincie del regno dalla udienza provinciale, ed in terra di lavoro dal commissario di campagna, con doverlo questi rappresentare per la sovrana intelligenza.

2. Che non diasi tal permesso, se non precedano le più sicure, e sincere informazioni della qualità de' costumi, degli andamenti, e della pubblica opinione, che hanno, cioè, di essere conformi alla santità della religione, alle leggi, ed alla polizia dello stato, dovendosene prendere le attestazioni legali da' vescovi, da' parrochi, e dagli amministratori delle università, che ne sono responsabili.

3. Che si abbia a tener conto dell'età de' maestri, specialmente delle scuole basse de' fanciulli, affinchè, quando non abbiano data tutta la pruova del loro costume, non si apra la via a' disordini tante volte accaduti.

4. Che i maestri in oltre per riportare il permesso, debbano manifestare quì in Napoli al cappellano maggiore quali scienze in-

segnar vogliono , esibendone i manoscritti , o i libri specialmente se versino intorno a scienze morali , come il dritto di natura , e delle genti , l'etica , la teologia , la storia sacra , e profana , ed altre , il quale cappellano maggiore dopo averli fatto osservare dall'arcivescovo di questa capitale , per iscorgere , se contengano massime , o espressioni contrarie alle verità evangeliche , e de' concilj generali ricevute , ed ammessi dalla polizia dello stato , o al costume cristiano , gli farà esaminare da alcuni de' pubblici lettori della università degli studj , e più formati di zelo , e capaci , per iscorgere , se contengono alcun sentimento pregiudizievole alle leggi , alle sovrane regalie , alla polizia stabilita , ed alla decenza ; e dove niente di questo s'incontri sia per parte della chiesa , sia dalla sovranità , si accorderà il permesso , e se ne darà l'avviso a Sua Maestà ; nell'intelligenza , perchè non si possa cavillare , che se sarà manoscritto , si dovrà carta per carta cifrare e dal maestro , e dal cancelliere della curia del cappellano maggiore , e se libro dato alle stampe , si dovrà indicare l'autore , e l'edizione colle cautele convenienti : e nell'avvertenza che l'arcivescovo , o la sua curia ne dovrà dare fuori il certificato , ed in caso di dubbio se ne farà relazione.

5. Che lo stesso si pratichi nelle provincie del regno , nelle quali debbono i maestri presentare prima a vescovi , poi alle udienze , al commissario di campagna i libri , ed i manoscritti nel modo indicato nell'articolo precedente , per approvarsi , o disapprovarsi , o per correggersi gli errori , ed i sentimenti poco sani , e l'espressioni indecenti , che v'incontrassero. Nell'intelligenza però , che i vescovi , o gli altri superiori ecclesiastici non abbiano altra ispezione , che quella di non alterarsi la morale evangelica , ed i concilj generali , dovendo la disciplina andar di accordo colle leggi , e colla polizia del regno : e che non debbano dar fuori certificato o nettamento , cioè di nulla aver trovato di emendarsi , o manifestare quali sieno le proposizioni degne di censura , trovandosene : e che in fine debbano eglino soscrivere a dirittura , dovendo tutto il dipiù , o l'approvazione , o la disapprovazione dipendere da regj magistrati , a quali si trova commessa , i quali prima di accordarla , dovranno impiegare nella revisione persone veramente probe ed intelligenti.

6. Che i manoscritti si abbiano in ogni pagina a cifrare dai superiori ecclesiastici , o dai loro revisori da una parte , e dal fiscale , o dal cappellano della udienza , o dal commissario di campagna , e da revisori , che impiegheranno dall'altra ; coll'avvertenza di non permettersi veruna cassatura ne' manoscritti medesimi.

7. Che i maestri delle scienze morali debbano principalmente spiegare , ed istillare negli animi de' giovani i doveri , a quali sono tenuti non solo verso Dio , ed i loro genitori , ma verso il principe , ed i suoi magistrati , dettagliandone il tenore nella rappresentanza da farsi a Sua Maestà.

8. Che i vescovi in prima parte , e le comunità per l'altra ra-

dunata in pubblico parlamento, debbano i primi del clero, ed in secondo il ceto de' laici eleggere uno, o più deputati capaci, esemplari, e zelanti per invigilare su la condotta de' maestri autorizzati, e per indagare se adempiano bene le loro funzioni ed alla detta educazione: e che dove veggano non essere questa plausibile, e tale non sembri a' vescovi, o ad altri superiori ecclesiastici, ed ai deputati laici congiuntamente debbano riferirlo a Sua Maestà, e passarne intanto in ufficio a' governatori locali, o co' loro luogotenenti per sospendere ai maestri la continuazione delle lezioni, i quali così debbano eseguire, come in cosa di tanto momento.

9. Che poichè nelle scuole normali, e nelle altre scuole elementari s'insegna ordinariamente il catechismo, i vescovi per mezzo de' parrochi, o gli altri deputati probi ed illuminati vi usino una vigilanza particolare; ed in caso di disordine riferiscano a Sua Maestà per la segreteria dell'ecclesiastico.

10. Che debbano i maestri tenere un libro in cui per ordine alfabetico abbiano eglino stessi a notare il nome ed il cognome, la condizione, e la patria di tutt'i loro scolari, e fargli notare di proprio carattere dagli scolari stessi; il quale libro debbasi da' medesimi maestri soscrivere, ed esibirlo ad ogni richiesta.

11. Che abbiassi a prendere conto della riuscita degli scolari, ed a riconoscere quali massime abbiano apprese.

12. Siccome non è ignoto al Re, che i pubblici lettori nelle regie università di questa capitale insegnino anche privatamente le scienze nelle loro case, sì che quantunque non sia dalle leggi permesso, si è dissimulato a motivo di non essere sufficienti li soldi mensuali a loro assegnati per poter vivere decentemente (così sino a che non si trovino i mezzi da aumentarsi doverosamente i loro soldi) Sua Maestà lascerà correre l'introdotta costumanza, a condizione però, che debbono ottenere l'approvazione sovrana, la quale non si negherà, dopochè si saranno prese le informazioni, di cui antecedentemente si è parlato per mezzo del cappellano maggiore, e dell'arcivescovo di Napoli, che lo dovranno certificare; e poichè si saranno presentati i libri, ed i manoscritti per osservarsi, e soddisfarsi a tutto ciò, che si è permesso, senzachè però intanto s'impedisca loro la continuazione delle lezioni private: nell'avvertenza, che tali lettori non manchino nei giorni, e nelle ore stabilite di fare le pubbliche lezioni nei giorni di vacanza, o di festa per un'ora la ripetizione sopra alcuni punti difficili con intervento, per quanto possa riuscire del prefetto degli studj, che s'incarica ad averne ogni cura per l'adempimento a norma delle leggi e prammatiche comprese sotto il titolo *de regime studiorum*

13. Ed a quest'oggetto, oltre a quanto si trova stabilito nelle dette prammatiche *de regime studiorum*, che Sua Maestà espresamente comanda di eseguirsi, meno che non si fusse in alcuna cosa derogato con ordini sovrani, è real volontà, che il cappellano mag-

giore , ed il rettore della regia università degli studj in ogni mese diano conto se i lettori facciano eglino stessi le lezioni , giacchè quei solamente potranno valersi de' sostituti , i quali dalle leggi e dalle istruzioni de' regj studj , o per sovrana disposizione saranno dispensati leggere personalmente o in tutto o in parte , che diano conto ogni anno della divisata ripetizione , in cui il cappellano maggiore esprime se siavi , o no intervenuto. In oltre lo stesso cappellano maggiore , ed il rettore debbano riferire in ogni mese precisamente e veridicamente il numero degli scolari , che frequentano le rispettive cattedre coll'obbligo di tenere un libro , in cui per ordine alfabetico siano notati i nomi , ed i cognomi , la condizione , e la patria degli scolari nella forma , che antecedentemente si trova prescritta , senza alterarli lo stabilimento delle matricole.

14. Poichè uno de' provvedimenti presi nelle prammatiche *de regimine studiorum* è , che i reggenti allora del collaterale dovessero essere i protettori degli studj , alternando uno per anno tra loro con tutto il dipiù , che riguarda il carico dato al prefetto degli studj ; così Sua Maestà eleggerà quel ministro , che meglio sarà per sembrarle , affinchè invigili incessantemente a tutti gli articoli , che interessano la pubblica educazione trascuratissima.

15. Che se i pubblici lettori manchino senza legittima causa di fare le lezioni , e le ripetizioni , si sospenda loro il soldo per quei giorni , che mancano , e che quando si vegga di essere recidivi , si sospenda il soldo interamente , e se ne dia conto.

16. Che il rettore della università de' regj studj , che per l'ordinaria corruzione delle buone leggi , si è ridotto a non riguardare , che il profitto , che dall'impiego ritrae , debba vegliare e rispondere per li disordini , che venissero nella stabilita polizia , con valersi della facoltà accordata nelle dette prammatiche , e che ove i suoi sforzi non bastano all'emenda , abbia a parteciparlo al cappellano maggiore , quale accorrer debba al pronto rimedio , e con manifestarlo a Sua Maestà ; e che la trascuraggine , o la dissimulazione di esso rettore , su cui baderà molto il profitto , sarà degnamente punito , oltre al privarsi dell'ufficio , e delle prerogative , e de' lucri annessi.

17. Uno degli stabilimenti , che il prefetto degli studj tutt'i mesi dell'anno senta le lezioni del lettore ora di uno ed ora di un altro , e che in ogni due mesi col suo assessore visiti i lettori , per vedere se leggano le materie assegnate , e se manchino in alcuna cosa ; comanda il Re , che si esegua il detto stabilimento , e si dia conto dell'esecuzione e del risultato.

18. Che i pubblici lettori abilitati ad insegnare privatamente tengano anche eglino un libro del modo indicato , in cui si notino i nomi , ed i cognomi , la condizione , e la patria di tutti gli studenti , e che i medesimi siano obbligati di tenere le scuole in luogo separato dalle loro famiglie , e per evitarsi i rumori , che li distraggono , come ancora per tenersi rimoti gli studenti dal con-

sorsio delle donne , ed altre serve di casa , onde potrebbero nascere disordini , e questo si debba parimenti osservare fra tutti gli altri maestri privati , che sono , o saranno ammessi ad insegnare sia in questa capitale , sia nelle provincie del regno.

19. Che si notificchi per editto a tutti coloro , che non essendo pubblici lettori tengono , o vogliono tenere scuole private sia nella propria casa , sia ne' conventi , e ne' chiostri di qualunque ordine , che fra un mese perentoriamente debbano chiedere il real permesso di continuare , o di aprire scuola ; dichiarare le lezioni , che intendono dare , ancorchè di leggere , scrivere , ed abaco , ed esibire la fede di battesimo per rilevarsi l'età , e la patria di loro : e che intendendo d'insegnare scienze abbiano ad esibire libri , o manoscritti , perchè prese le debite informazioni del costume , e della condizione , abilità , condotta , e pubblica opinione di loro , ed adempite le condizioni già espresse ne possa accordare il permesso , senza impedirsi frattanto a coloro , che tengano già aperta scuola il proseguimento delle medesime.

20. Che si abbia parimenti a prendere conto de' sentimenti , e delle massime de' maestri delle scuole normali.

21. Che in tutt'i quartieri di questa città si proponga uno dei deputati probi , zelanti , capaci , e di matura età , cioè due per ogni quartiere l'uno ecclesiastico , con l'intelligenza , e con certificato dell'arcivescovo su la vita , e su i costumi , e con l'approvazione del cappellano maggiore , e l'altro laico.

22. I seminarj de' vescovi , e di altri prelati meritano parimenti una speciale avvertenza. È dunque real volontà , che l'arcivescovo di Napoli , ed i prelati tutti del regno manifestino quali siano le facoltà , che s'insegnano , quali siano gli autori , ed i libri stampati , se di questi si faccia uso , e se di manoscritti si abbiano i medesimi ad esibire al prefetto degli studj di Napoli , ed alle udienze delle provincie del regno , ed al commissario di campagna per quella di terra di lavoro senza cassature ; che questi li debbano fare esaminare , e cifrare dai revisori più costumati , ed intelligenti , e le materie , se vi si trattano , per osservare , se vi si contengano proposizioni contrarie alla regalia , ed alla polizia del regno , e dove le trovano , le debbono non solo emendare , ma subito anche riferirlo a Sua Maestà per mezzo di questa real segreteria.

23. Che lo stesso stabilimento vuole Sua Maestà che abbia il suo effetto in tutti gli ordini monastici , in cui si sostiene un corso di studj , senzachè frattanto o ne' seminarj , o ne' detti ordini monastici s'intermettano le lezioni.

24. Che anche nei seminarj , e negli studj del clero regolare il catalogo dei maestri , e degli scolari col loro nome , cognome , e patria , e si pratica ciocchè siasi stabilito nell'articolo 10 con darne il notamento in Napoli al prefetto degli studj , e nelle provincie alle udienze del regno , che per mezzo della segreteria di

stato, ed affari ecclesiastici dirigeranno a Sua Maestà, e ciò in ciascun'anno.

25. Venendo a notizia de' deputati, o sia de' governatori locali, sia delle udienze del regno, o del commissario di campagna qualunque disordine, o abuso per le massime, che forse insegnano a voce, senza eseguirsi i manoscritti, o i libri approvati, o per i costumi de' lettori, che debbano non solo avvertirne i vescovi, o altri superiori ecclesiastici, ma riferirlo subito a Sua Maestà, e dissimulandolo ne saranno puniti: confida poi molto il re ne' superiori ecclesiastici, che prenderanno tutta la cura, che s'insegni la vera, e retta morale della chiesa dai lettori di tutta probità, e di buon costume, e che non si attenti in menoma parte alla regalia del principato, ed alla polizia del regno, se non vogliono essi rendersene responsabili.

26. Che la stessa indagine usino i superiori ecclesiastici su l'età, sulla vita, e sugli andamenti de' rettori, vicerettori, e prefetti, che tengono ne' seminarj, come canali, che possano, e debbano tendere al sano costume degli allievi, o mancare di vigilanza, o anche divenire mezzi di corruzione. E che abbiano ogni cura di visitare le stanze, e camerate, ed i banchi, e gli scrigni di ciascuno per osservare, se vi nascondano manoscritti, o libri con massime impure, e depravate, così per la sacrosanta religione, come per le leggi dello stato: e che trovandoli, li sorprendano, ed esibiscano ai magistrati, e lo riferiscano a Sua Maestà. E che in questo anche le udienze del regno, il commissario di campagna nelle loro rispettive giuredizioni, ed i governatori locali, e luogotenenti, e deputati invigilano per essi, e riferiscano.

27. Che in tutt'i libri, e manoscritti, che contengono morale, vi sia un capo separato, dove s'inculchino specialmente i doveri verso il principe, ed il rispetto, l'obbedienza alle leggi, ed ai capi di famiglia.

28. Che mancandosi di eseguire quanto si trova prescritto, saranno puniti con le pene stabilite dalle leggi, dove tali pene sian fissate, siano li controventori ecclesiastici, o secolari, e dove nò, con le pene arbitrarie corrispondenti, e contra i prelati, ed altri superiori ecclesiastici, con quelle, che sono riservate alla suprema economia del principato.

Ed in fine è real volontà, che si fomenti, e si animi l'antico, ed utile costume di darsi una volta in ogni anno gli esercizi spirituali a tutti gli studenti, così della università de' regj studj, come delle scuole private, e che a questo effetto tanto il cardinale arcivescovo, quanto il cappellano maggiore concorrano a provvedere al bisogno spirituale di una classe di cittadini, che oggi piucchè mai deve ascoltare la voce della religione.

E volendo il Re, che tutti questi articoli abbiano una perpetua fermezza, mi ha comandato di comunicare, come fo, a co-testa real camera, affinchè tenendogl'in forma di legge, li rimetta

alla Maestà Sua per poterne quindi ordinare la stampa colla pubblicazione nelle solite forme. Reale rescritto del 26 luglio 1794.

Disposizioni intorno alla educazione delle fanciulle, e sui doveri degli ecclesiastici.

Intento il Re a volere in ogni anno ristabilita la buona educazione non meno de' maschi, che delle femmine, dopo di aver date le opportune provvidenze, riguardanti le scuole pubbliche e private, ha creduto essere indispensabile darne delle altre, che riguardano li monasteri di clausura, i conservatorj, i convitti, ed altro, come ancora i libri in istampa, che meritamente sono memorati tra la classe degli educatori.

Ha dunque comandato espressamente di eseguirsi quanto segue.

1. E primieramente è persuasa Sua Maestà, che ne' monasteri di clausura di donne, si osservino le regole di una sana morale. Considerandosi nondimeno di educarsi ne' medesimi molte donzelle, ha comandato d'insinuarsi al cardinale arcivescovo, che continui col suo zelo a badare come fa, che le persone che le istruiscono sieno costumate, e di matura età, specialmente i confessori, affinchè questi regolino le loro coscienze, secondo le massime della morale, ed istruiscano tali donzelle ne' doveri cristiani e civili. E che ne tenga lontani coloro, che non vi hanno un legittimo necessario rapporto, perchè non s'induca la corruzione de' costumi, e si sovverta lo spirito facile in quella età ad essere contaminato.

2. Che i delegati, ed i governatori de' conservatori di donne prendano cura speciale delle qualità, della probità, e dell'età matura di coloro, che vi s'introducono, o per insegnare il leggere, lo scrivere, e la musica, o per medicare le inferme, o per ascoltare le confessioni, e che alle donzelle in tali conservatorj rinchiusi si spieghino i doveri verso Dio, verso il principe, e verso i propri genitori affinchè divenendo madri di famiglia, possano istillarli ne' loro figli: a quale oggetto farà Sua Maestà formarne un catechismo, che sarà riveduto, ed approvato dal cardinale arcivescovo, per quindi stamparsi colla reale approvazione.

3. Che lo stesso si prattichi ne' convitti de' maschi, qualunque ne sia la condizione, con doverne avere la cura i delegati, e commissarj generali delle arti, e corporazioni, e congregazioni, che ne avessero i governatori; o altri superiori, che vi sieno, dovendo costoro sopra ogni altra cosa badare, che gli alunni siano bene istruiti negli stessi doveri, che vi s'introducano savj e santi sacerdoti per ascoltare i sermoni, e per insegnare il catechismo: e che tali sacerdoti debbano specialmente formare gli animi di tali alunni in modo, che sieno fedeli, ed evitino le frodi ne' loro mestieri, ed inganni del prossimo.

4. Che s'insinui inoltre al cardinale arcivescovo, che col suo noto zelo non solo prenda cura dal clero secolare, e regolare, ma

anche de' parrochi, invigilando, che facciano da veri pastori, ed in ogni domenica, ed in ogni giorno dedicato alla santità facciano salutarì sermoni, e spieghino la dottrina cristiana, e gl'indicati doveri.

5. Ed affinchè non manchino i mezzi ad ottènerè questo fine s'incarichi lo stesso cardinale arcivescovo di eleggere col suo zelo, e colla sua esattazza buoni parrochi istruiti, e zelanti nello educare la gioventù, e di eleggere parimenti sperimentati sacerdoti in confessori, usando la massima diligenza in ammettergli a tale sagro ministero: poichè son eglino i segreti regolatori delle conoscenze: e che procuri eziandio, che uniforma sia la dottrina, e consentanea alla legge evangelica. Che se taluno travj, e rendasi contumace, si sottoponga a pene canoniche, e lo rappresenti anche a Sua Maestà, convenendovi provvidenze sovrane, che tuttociò si abbia a praticare similmente da prelati tutti, e superiori ecclesiastici sistemati in regno.

6. Ha considerato ancora Sua Maestà, che la stampa de' libri, siccome è stata ed è utilissima alla propagazione delle scienze, e delle cognizioni, così ha facilitato, e facilita la corruttela dello spirito, e del cuore ne' giovani, che volentieri s'imbevono degli errori, che fomentano la libertà, che succhiano massime, che sovvertono la morale, la religione, ed i doveri più sagri, e quindi la pubblica quiete dello stato. Ha preso perciò, e prenderà i suoi più speciali provvedimenti di accorrere a male sì grave. Oltre a' libri però che quì si stampano, è noto al Re, che se ne introducono degli stranieri, che contengono massime perverse, irreligiose, e pregiudiziali alla società, con essersi anche comunicato al sesso donnesco. E trovandosi di aver fatto per mezzo della segreteria di stato, ed affari esteri provvidi stabilimenti, perchè non s'introducano nel regno libri pestiferi, vuole, che si usi tutta la diligenza ad eseguirli. E poichè se ne trovano moltissimi immessi, specialmente dopo la rivoluzione della Francia, e ciocchè più scandaloso si espongono anche venali nelle biblioteche, comanda, che da tutti i librari si prenda conto, e nota di tutt'i libri, che tengono; nella intelligenza che introducendoli, e vendendoli nascostamente Sua Maestà, prenderà la sua cura, per lo canale corrispondente. E che si spedisca un bando per i luoghi del regno, eccettuandosene questa capitale, perchè manifesti ciascuno tutti quei libri di autori stranieri, o nazionali, che si stampino, o ristampino con nome, o senza nome, e spesso con false date de' luoghi, i quali libri possono alterare la morale evangelica, ed il costume, o la polizia, la costituzione, e le leggi dello stato: e che li detentori li presentino o a dirittura al governo, o per mezzo de' parrochi, e de' confessori, i quali debbano usare ogni diligenza, e diriggerli subito al governo medesimo, e con esattezza; nella prevenzione, che Sua Maestà con suo real permesso non lascerà di accordare l'uso di que' che crederà opportuni a que' soli, che o convenga di esserne istruiti, o siensi accinti, e sieno capaci a validamente combatterli, bene inteso però,

che su questo articolo resti sempre riserbato al giudizio, ed all'autorità della chiesa tutto quello, che riguarda la dottrina cattolica, e la morale cristiana.

7. Che finalmente diasi nota di tutt'i libri esistenti nelle pubbliche biblioteche, quali riguardino la morale, la polizia, e l'economia delle nazioni, e che sotto qualunque denominazione ne alterino le giuste, ed approvate massime.

E volendo il Re, che tutti questi articoli abbiano una perpetua fermezza, mi ha comandato di comunicargli a codesta real camera, come fo, affinchè gli stenda in forma di legge, e li rimetta alla Maestà Sua per potersene quindi ordinare la stampa, e la pubblicazione nelle solite forme. Reale rescritto de' 26 luglio 1794.

Disposizioni intorno alla disciplina del clero.

Tra le più interessanti cure del governo, la religione ha sempre richiamato la più scrupolosa attenzione, e la perenne vigilanza del pio animo del Re, onde in diversi tempi, ora per migliorare la disciplina chiesastica, ora per sostenere il decoro del santuario, ora per promuovere semprepiù lo zelo, e l'opera de' ministri del signore, non si è lasciato accorrere con quelle salutari sovrane determinazioni, le quali soddisfacessero a sì alto dovere ed avessero prodotto il vantaggio spirituale de' suoi popoli, e riformati i costumi.

Sono concorsi i buoni, e santi vescovi a sì degne, e necessarie cure, i quali han suggerite varie regole, e mezzi per rordinare la disciplina del clero, onde divenisse esemplare, e operoso; li quali manifestati al Re, per meglio assicurare i suoi passi, ha voluto sentire il parere di tre dotti, e zelanti prelati in concorso del delegato della giurisdizione, i quali di accordo han proposto i seguenti articoli, che avendo trovati molto savj, e conducenti allo scopo, vuole, che sieno eseguiti nelle chiese di tutto il regno.

1. I vescovi, e gli altri ordinarij del regno prendano conto nelle loro visite del costume, e della dottrina de' chiesastici; e dove lo giudichino necessario, usando della loro prudenza, e carità, si accertino coll'esame, se i preti sono istruiti in tutto ciò, che riguarda la celebrazione della messa, l'ufficio divino, l'amministrazione de' sacramenti, il catechismo della chiesa; quali sono i libri, che hanno per le mani; se siano analoghi alla santità del loro ministero, ed a' doveri di fedeli sudditi di S. M.

2. Nelle chiese ricettizie curate prenderanno anche conto da' medesimi del modo di amministrare i sacramenti, e di assistere a' moribondi: e nel caso, che i preti delle chiese ricettizie, alle quali è annessa la cura abituale dell'animo, mancassero di coadjuvare il parroco; coi loro decreti di visita provvederanno il conveniente; e dove persistessero nell'inosservanza, si sottoporranno alle pene canoniche, che si stimerà loro imporre, secondo le circostanze

de' casi , più , o meno gravi ; ed inoltre alla sospensione della partecipazione delle decime sacramentali, ed emolumenti parrocchiali , che vi fossero annessi.

3. I preti partecipanti , che non avessero l'obbligo immediato di coadiuvare il parroco , e si vedessero inosservanti nella esecuzione de' decreti di visita , si sospenderanno della partecipazione, oltre anche all'emenda canonica , a cui si sottoporranno ; nell'avvertenza , che ciò intender si debba nelle mancanze , che non meritino punizione per le leggi del regno ; dovendosi allora procedere contro di essi giudiziariamente dagli ordinarij , secondo il rito , e la perizia del regno , con doversi dar conto delle decisioni prima di eseguirsi.

4. Gl'inosservanti degli altri decreti , fatti in S. Visita , dopo le debite canoniche ammonizioni , perseverando nella trasgressione, saranno anche puniti coll'emende canoniche. Tali sono gli esercizi spirituali , la temporanea sospensione dalla celebrazione della messa , e dall'ascoltare le sacramentali confessioni , e finalmente di ogni officio sacerdotale.

5. Qualora l'emende canoniche rimangano inesequite per inobbedienza di coloro , a quali sono state imposte , gli ordinarij procederanno alla pena della detrusione ne' monisteri di osservanza per un tempo proporzionato a ridurre un disubbidiente all'adempimento de' suoi doveri.

6. In caso di ricorso di colui , che soddisfar dee l'emenda canonica impostagli , sarà obbligato ad ubbidir prima , e poi dargli ascolto ; siccome si pratica co' regolari , ed è stabilito nel concilio di trento nella sessione 24 capitolo 10.

7. Ne' casi poi , che si abbia a procedere nelle forme giudiziarie , qualunque ricorso , e richiamo non esenti il voluto reo di presentarsi nella curia dell'inquisitore , anche nel caso , che ricusi il medesimo.

8. In quanto poi alla visita locale : se le chiese ed i luoghi pii sono puramente chiesastici, ovvero amministrati da soli chiesastici, il vescovo si serva della sua ordinaria facoltà. Se le chiese e i luoghi pii sono laicali, o di padronato laicale, ed amministrati da laici in caso d'inosservanza de' decreti di S. Visita, il vescovo proceda *servatis servandis* all'interdetto locale : e quando di questo non si faccia conto , lo rappresenti a S. M. , onde impetrare le sovrane provvidenze per l'adempimento. Nell'intelligenza , che su l'assunto della visita locale , si debba osservare tutto ciò , che convenga, senza pregiudicare in alcuna parte la polizia stabilita nel regno.

9. Per quanto riguarda la visita reale : se le chiese sono puramente chiesastiche , ed amministrate da soli chiesastici , purchè non sieno di regia fondazione , e dotazione , o non sieno state *in limine foundationis* poste sotto l'immediata real protezione, egli il vescovo si serva della sua ordinaria autorità : se poi sono di natura laicali , ma amministrate da chiesastici , i vescovi , come delegati da S. M. , prendano conto dell'amministrazione tenuta,

si facciano esibire tutt'i libri de' conti, e ne rettificino le mancanze.

10. Per qualunque specie di alienazioni di fondi de' luoghi pii laicali ha S. M. comandato al tribunale misto, che in ogni caso di domanda di alienazione, senta per sua istruzione i rispettivi ordinarij; siccome con ordini circolari ha prescritto, che fossero intesi per qualunque specie di alienazione de' fondi de' luoghi pii chiesastici.

11. Nella visione de' conti de' luoghi pii laicali, l'ordinario dovrà assolutamente destinare il deputato chiesastico. I razionali laici eletti non potranno procedere alla visura de' conti, se pria non avranno interpellato il vescovo per la destinazione del deputato chiesastico; del che dovranno produrre nel libro de' conti il documento legittimo, sotto pena dell'invalidità dell'atto.

12. La significatoria, che potesse risultare dalla discussione de' conti, debba avere la via esecutiva *prout de jure*.

13. La persona significata debba rimanere *ipso facto* sospesa dall'impiego; e soltanto possa essere riabilitata, o quando paghi immediatamente dopo la significatoria, ovvero quando resti assoluta dal giudice rispettivo, cioè laico e chiesastico, se sarà chiesastico a tenore de' §§. 3 e 4 capitolo 5 del concordato: nell'intelligenza, che debba aver effetto la riabilitazione, nel caso dell'immediato pagamento, quante volte per negligenza ciò accadesse; non così quando per malizia, o per abuso, allorchè non merita riabilitazione; e che a bene eseguirsi quanto si prescrive, se ne debba far relazione a Sua Maestà.

14. Se l'adempimento del legato delle messe, e delle altre opere pie spetti a chiesastici, il vescovo userà della sua facoltà ordinaria: se spetta a laici, il vescovo lo rappresenti al tribunale misto, per ottenere gli opportuni provvedimenti.

15. Riflettendo Sua Maestà, che spesse volte per eludersi la disciplina, o per intimidire il braccio del superiore, si scagliano da chiesastici contra i propri prelati de' calunniosi ricorsi contra lo spirito di modestia, di subordinazione, e di carità, che dee distinguerli; ha determinato e comanda, che trovandosi tali ricorsi contenere dolose imputazioni, abbiano luogo le leggi del regno; e che dove ciò avvenga, i vescovi tutte le volte, che credono, doversi usare la via economica, ch'è della sovrana autorità, lo debbano rappresentare; lasciando la Maestà Sua libero l'uso della loro facoltà, quando intendano procedere al castigo secondo le leggi del regno, ed il rito criminale, con darne però conto dell'esito.

16. I preti in chiesa useranno sempre l'abito telare, così nel celebrare la messa, che nell'esercitare le altre chiesastiche funzioni. Per abito telare non s'intenda una specie di gonna, che si cinga intorno a' lombi.

17. Fuori di chiesa, sia di mattina, sia dopo il mezzo giorno, faranno uso di abiti decenti in tutte le loro parti, che ispirino

gravità , e modestia. Rimangono perciò vietati que' così detti *capani* , *sarache* , e *giacchette*.

18. Qualora dopo le canoniche ammonizioni si continui nella trasgressione , si sospenderanno i trasgressori dalla partecipazione , e si prescriveranno a' medesimi gli esercizi spirituali in qualche convento di osservanza.

19. Le conferenze chiesastiche de' casi morali si terranno nel modo , che il vescovo prescriverà : l'assistenza alle medesime sarà un merito di aversi presente nelle provviste , e la mancanza frequente degna dell'emende canoniche. E per coloro , che sono *in sacris* , l'assistenza con profitto all'accademia de' casi morali , e di sacra liturgia , alla cappella pel catechismo , e la decenza degli abiti , si stabiliscano per un requisito necessario di loro canonica idoneità , senza di cui niuno di essi possa aspirare a qualunque beneficio chiesastico , nè a partecipazione di chiesa , anche ricettizia ; nella considerazione , che le rendite delle chiese di qualunque natura esse sieno , sono sempre per l'oggetto dell'esercizio del ministero , e del divin culto.

20. Poichè la casa di Dio è casa di orazione , e l'orazione richiede raccoglimento di spirito , e silenzio ; le ciarle , i rumori , le indecenze , ed ogni altro irrispettoso modo saranno sbanditi , tanto dal coro , che dalla chiesa , e dalla sacristia : coloro che trasgrediranno un tal divieto , se sono partecipanti , si avranno come mancanti , e come tali si punteranno : se non sono partecipanti , il vescovo dopo averli ammoniti , non ementandosi , userà di qualche correzione canonica , prescritta ne' primi articoli.

21. Quando poi a tal segno dimenticassero il decoro della casa del signore , che giugnessero fino ad usar villanie , ingiurie , ed altri modi indecenti con iscandolo del popolo , il vescovo procederà contra il trasgressore a tenore delle leggi.

22. Si osservi inviolabilmente la puntatura in tutte le chiese , alle quali è prescritta , o dal concilio , o dagli statuti particolari delle medesime , o da immemorabile consuetudine ; la quale non sia , nè maggiore , nè minore della terza parte della rendita.

23. I puntatori eletti non potranno rinunciare il loro officio , se non per giusti motivi , da riconoscersi tali dal vescovo ; presenteranno il giuramento al vescovo stesso , o ad altro sacerdote , ch'egli delegherà *de fideliter administrando*.

24. Il vescovo avrà facoltà di assegnare un contropuntatore.

25. I puntatori , e contropuntatori dovranno tenere pubblicamente in sacristia esposti almeno ne' giorni di domenica i libri della puntatura , perchè ognuno possa vedere la sua , e farla rettificare in caso di sbaglio.

26. Il prodotto di tutte le puntature si distribuirà a più poveri del luogo stesso dal capo del clero , sia parroco , sia rettore , o sia arciprete , o qualunque altro titolo abbia , coll'intelligenza di due deputati , uno da stabilirsi dal vescovo , e l'altro dal capitolo , o clero.

27. Le oblazioni non abusive, che si fanno da' chierici, e da' preti novelli delle chiese ricettizie, e secondo li statuti delle medesime, o l'immemorabile consuetudine, dovranno tutte convertirsi in beneficio speciale, e straordinario della sacrestia; del che renderanno un conto a parte al vescovo in sua visita.

28. I cherici, ascritti al servizio delle medesime, non saranno obbligati da oggi innanzi a somministrare vino, ed ostie, o una qualche somma; dovendosi prendere tali spese dalla massa comune, o da' fondi, che sieno specialmente addetti alle spese quotidiane.

29. Il vescovo in sua visita destini in tutte le chiese ricettizie curate, o non curate, numerate, o innumerate, uno o più idonei catechisti, da scegliersi se occorra, anche con esame; ed assegni a ciascuno di essi qualche emolumento di più, da prendersi sulla prima porzione vacante, la quale resterà addetta per essere distribuita fra' catechisti, o in altro modo che potrà concertarsi meglio tra l' vescovo, e' l' clero.

30. Per tutti que' preti delle chiese ricettizie curate, i quali essendo assegnati, mancheranno senza legittima causa di portare il santo vicario, o l'estrema unzione agl'infermi, o ad assistere a moribondi; vuole Sua Maestà, che abbia luogo la sospensione della partecipazione delle decime sacramentali, e degli emolumenti parrocchiali; e quando non esistessero tali emolumenti, s'infligga il doppio di quella puntatura, che importa un intero giorno.

31. Colui, che sarà surrogato a tale officio, profitterà di ciò, che importa la puntatura: quando però vi sieno le decime sacramentali, o gli emolumenti parrocchiali, il vescovo considererà il surrogato per quella rata mercede, che stimerà.

32. In tutte le chiese ricettizie, nelle quali per i statuti, o per le consuetudini, le porzioni dovrebbero essere eguali, il regolare sarebbe di darsi in affitto le terre, per dividersene egualmente a' partecipanti la rendita. Ma considerando il Re, che gli affitti sono pericolosi, e che non solo tendono alla deteriorazione de' fondi con danno di coloro, a cui appartengono; ma del pubblico, a cui importa, che si migliorino, desidera, che de' fondi stessi, se ne facesse un eguale ripartimento a' preti partecipanti medesimi, da ritenerlo durante la loro vita, colle condizioni, che si spiegheranno nell'articolo seguente; e che a quest'oggetto se ne faccia da essi una conclusione, e la giusta ripartizione.

33. In queste chiese, ove la divisione si trova fatta da lungo tempo, ma trascurata poi la sortizione si rimetterà in piedi, se si vorrà dal maggior numero, ad eccezione del caso, in cui si verificasse un notabile miglioramento; allorchè, essendo della pubblica utilità, il Re vuole, che si lascino le terre stesse, e fondi a' medesimi preti, durante la lor vita, come si è avvertito nell'articolo antecedente; a condizione però, che li tengano a loro conto, senza dargli in affitto, e di non deteriorarli: e tutto ciò s'intenda, quante volte nella ripartizione si fosse osservata la dovuta esattezza, non contemplazione, e raggiro in farne occupare

una parte di miglior condizione, o quando per motivi legali, e canonici, non fossero da privarsene.

34. Quando si venisse a conchiudere dalla maggior parte la detta ripartizione, da sostenersi vita durante; in tal caso, salva sempre la disposizione dell'articolo precedente in favore di coloro, che se ne trovino in possesso, osservandosi le condizioni in esso espresse, si passerà all'affitto. E sarà anche permesso, e desiderabile, che almeno a' medesimi preti si distribuiscano i fondi per un sessennio, da rinnovarsi caduto il tempo, colla legge altresì in questo caso; che notabilmente migliorandosi, debbano i fondi rimanere agli stessi, durante la loro vita, quante volte eseguiranno quanto si è stabilito nel detto articolo.

35. Il vescovo in sua visita trovando alcuna conclusione non fatta colla solennità richiesta, o dallo statuto, o dalla consuetudine di ciascuna chiesa, anche con facoltà delegata da Sua Maestà, la dichiarerà nulla: e se gli parrà sconvenevole, e contraria alla disciplina chiesastica, ne prenderà conto dal clero, e vi darà provvedimento a norma de' canoni, e della polizia del regno.

36. I preti partecipanti, che servono nel seminario, e sono impiegati dal vescovo pel bisogno spirituale delle anime, si riputeranno come presenti nella propria chiesa, o parteciperanno, eccettuate le distribuzioni quotidiane.

37. Il vescovo anche fuori di sua visita, dove si tratta di cose riguardanti il costume, e la disciplina, corregga secondo giudicherà opportuno, con carità, e con fermezza. Se ciò non basta, dove s' tratta d' inosservanza, e di colpe, imponga l' emende canoniche nel modo divisato: e se sono delitti, proceda secondo le leggi.

Per l'esatto adempimento di queste salutari determinazioni, Sua Maestà riposa sullo zelo, e sulla coscienza de' vescovi, e di tutti gli altri prelati del regno, nella fiducia, che i medesimi veglieranno energicamente per l'osservanza perenne di quanto si è determinato, e prescritto; riservandosi sempre ogni altro provvedimento, che per lo miglior bene del servizio di Dio, della chiesa, e dello stato suggeriranno i casi, e le circostanze.

Partecipo nel real nome a vostra signoria illustrissima questi sovrani stabilimenti, affinchè ne disponga per la sua diocesi il sollecito ed esatto adempimento. Reale rescritto del 21 agosto 1797.

Disposizioni intorno alla riforma delle chiese ricettizie.

L'ordine ecclesiastico, stabilito nelle società per conservare il sacro deposito della religione, e della morale di Gesù Cristo, necessaria alla salvezza delle anime ed a formare i buoni, e fedeli sudditi, riceve la sua sussistenza da que' fondi, che la pietà de' sovrani, e de' fedeli ha a tal'uopo dedicati.

Molti di questi beni si sono donati alle chiese collegiali, o che tali sono divenute coll'approvazione del sovrano, e che sono considerate come civiche, e patrimoniali, sieno numerate, o innumerate,

e con cura, o senza cura abituale dell'anime. Una quantità notabile di esse ha formato i suoi statuti, su cui anche è caduto il regio assenso. Fra gli statuti ordinariamente si è stabilito di preferirsi alle partecipazioni, o a' canonici i preti più anziani; espressione, che presa strettamente alla lettera, è stata produttiva di serj disordini, che non solo escludono la libertà di una giusta elezione; ma hanno sconvolta la disciplina; distrutta ogni dipendenza da' vescovi, e altri prelati loro capi; chiusa interamente la porta al merito; e facilitata l'ignoranza, e spesso ancora la poca esattezza, e morale ecclesiastica; poichè con tale intelligenza depravata, nelle vacanze non si è potuto venire ad elezione, non ad esame in conseguenza di chi fosse degno, o indegno; e tra degni quale il più degno; chi istruito o nò nella dottrina, e ne' doveri del proprio stato; chi avesse meriti nel ben servire, e nell'edificare co' suoi esemplari, e santi portamenti i fedeli: si è presa unicamente di veduta l'anzianità, e il tempo del materiale servizio, a cui si è data la preferenza senza passare a veruna elezione.

Quest'abuso ha formato il gemito di varj buoni, e zelanti vescovi, e di ecclesiastici dotati di probità, e di cognizioni; ed ha per conseguenza commosso il real animo a dare i necessarij provvedimenti. Egli per procedere con maturità, non solo ha voluto sentire il parere della real camera, ma del fu arcivescovo di Nicosia suo confessore, e di poi congiuntamente con lui quello di tre altri prelati de' più degni, e versati nelle materie canoniche, ed ecclesiastiche. E quindi pienamente istruito ha emanate dal trono le seguenti determinazioni.

1. Che le partecipazioni delle rendite delle sole chiese vere ricettizie, o numerate, o innumerate, ancorchè fossero decorate di titoli di dignità di semplice, e puro nome, dovranno in ogni futuro tempo conservare la natura, e qualità di puri beni laicali, senz'alcun carattere di beneficj ecclesiastici, siccome sono state dichiarate colle precedenti sentenze di magistrati, e con sovrane risoluzioni, che Sua Maestà conferma in quest'occasione. Quindi saranno soggette a pagare i pesi pubblici a tenore del concordato, delle istruzioni camerali, e degli ultimi reali stabilimenti. Non dovranno esser mai divise, e suddivise in quote, o once; e non saranno mai sottoposte, quando dovranno esser provvedute, ad interposizioni di decreti, e spedizione di bolle delle curie ecclesiastiche, e della data-ria romana.

2 Che apparterranno tali partecipazioni per proprio diritto civico agli ecclesiastici cittadini, ne' quali concorrono la qualità, che si enuncieranno nell'articolo terzo; con rimaner fermo il diritto di presentare, e nominare alle medesime partecipazioni, a quelle università, o cleri, che ne abbiano un vero padronato, nascente da fondazione, o dotazione, o da consuetudine immemorabile, che sia in osservanza.

3. Il merito sarà preferito all'anzianità; ed il merito dovrà risultare dall'esemplarità della vita, e dalla dottrina specialmente ec-

elesiastica ; dalla qualità , e diuturnità del servizio , che si presterà alla chiesa , e dall'età del concorrente ; ben inteso , che la diuturnità del servizio , e l'età del concorrente dovranno meritare preferenza in eguaglianza delle altre qualità morali divisate di sopra ; regola , che trovando giusta e savia, Sua Maestà vuole che così si esegua ; e che a quest'effetto i vescovi , ed altri superiori ecclesiastici avvertano , che per verificarsi , non dee concorrere la sola valutazione della dottrina , e del costume , ma anche le altre dinotate circostanze ; potendo avvenire , che nel più anziano concorra lo stesso buon costume , e la sufficienza della dottrina , ancorchè minore del meno anziano ; ma nel tempo stesso meriti maggiori di servizio prestato alla chiesa , e specialmente , se l'anzianità sia rispettabile ; allorchè esige l'equità , ed il dovere , che sia preferito al meno anziano ; posto che oltre il buon costume abbia la sufficienza della dottrina.

4. Vacando nelle ricettizie curate la cura attuale , e primitiva , o presso di più , niuno ancorchè fosse un partecipante già approvato per la cura abituale , possa essere ammesso alla cura attuale , se non precedente concorso formale a norma del capitolo 18 della sessione 24 *de reformat.* del concilio di trento , e della bolla benedettina *cum illud* , conforme all'attuale polizia del regno , eccettuate sempre le cure attuali di padronato laicale , per le quali non si esige concorso formale , a norma del citato capo del concilio.

5. Vacando nelle suddette chiese ricettizie curate alcuna partecipazione , in forza della quale colui , che l'otterrà , o sarà chiamato alla cura abituale , o coadiuvare il parroco , niuno possa essere ammesso anche nel caso di ozione , se prima non si sarà sottoposto ad un esame in iscritto sulla dottrina , analoga al ministero , a cui sarà chiamato. L'ordinario , dopo di essersi accertato delle altre qualità , descritte nel 3. articolo , terrà l'esame suddetto con tre esaminatori sinodali almeno ; e prendendo tutto in considerazione , dovrà col sentimento de' medesimi dichiarare per mezzo di un attestato , da farsi *gratis* dal cancelliere della curia , l'idoneità , e l'abilità dell'aspirante , se solo , e se sono molti degli aspiranti , dichiarare la maggiore idoneità , e la maggior abilità di un di costoro , il quale *cæteribus paribus* , secondochè si è dichiarato nel detto articolo 3 , e non altri , debba essere ammesso alla partecipazione.

6. Nelle chiese ricettizie semplici , che non hanno cura abituale , il merito sarà benanche una condizione indispensabile , per essere ammesso alla partecipazione. Dovranno perciò i preti , che aspireranno a tali partecipazioni , sottoporsi ad un esame scritto , nel modo che si è divisato nell'articolo 5 , ma questo esame sarà proporzionato alla minore abilità , che bisogna nelle chiese ricettizie curate.

7. Se alcuno si lamenterà di essergli stato fatto torto nel concorso formale alla *cura attuale* , potrà per le vie ordinarie produrre in tempo abile l'appellazione al metropolitano , o a chi converrà , a norma delle disposizioni conciliari , della polizia , e dell'attuale pratica di questo regno.

8. Se alcuno si lagnerà, di essergli stato irrogato torto nell'esame in iscritto, spiegato nel 5 e nel 6 articolo, potrà produrre le sue doglianze innanzi il metropolitano, se si sentirà gravato dal suffraganeo suo ordinario; ma se il proprio ordinario sarà un metropolitano, o un vescovo esente, e contro di tal giudizio si ricorresse; vuole la M. S., che al suo real trono far se ne debba relazione, per prendersi quelle risoluzioni, che troverà convenienti, e valersi di que' sovrani mezzi, e canali che crederà opportuni; ma senza frattanto impedirsi il possesso al prete, che avrà giudicato idoneo, e preferibile il proprio prelato.

9. L'ordinario, contro di cui si è reclamato, dovrà rimettere copia legale dell'esame in iscritto, accompagnata da sua lettera ragionata al metropolitano, se vi sarà, o al Re per canale di questa segreteria, come si è prescritto nell'articolo precedente.

10. Ne' casi di richiamo, il metropolitano, o in difetto dello stesso, que' soggetti, che S. M. destinerà, non debbano ridurre le loro indagini a processi, e forma giudiziaria, ma ad un riesame economico: e pendenti le loro indagini, e l'esecutivo loro giudizio, non si possa impedire l'ammissione alla partecipazione a colui, che avrà avuta l'approvazione dal proprio ordinario, come si è premesso; con dare però cautela di stare a ragione, nel caso, che dovesse prevalere altro giudizio, e darsi luogo ad altro pretensore: e questa determinazione debba avere lo stesso effetto, quando dal giudizio, che a dirittura si dasse dal metropolitano come ordinario, o dal vescovo non suffraganeo, o da qualunque altro prelato *nullius*, e contro il loro giudizio si reclamasse, come si è premesso.

11. Quando il giudizio del metropolitano, o del soggetto, o soggetti, di cui piaccia al Re di valersi ne' casi già enunciati, è uniforme a quello del proprio ordinario, allora debba il giudizio di ambedue restar fermo, senza darsi luogo ad ulteriore richiamo. Quando poi sarà difforme il giudizio del metropolitano, o dei soggetti, che impiegherà il Re, in vista del risultato, il Re medesimo prenderà il parere di coloro, che stimerà deputare al riesame, per quindi risolvere quanto crederà giusto.

12. Per più chiara intelligenza di quanto S. M. ha prescritto per l'esecuzione della sua volontà, tendente al miglioramento degli ecclesiastici, dichiara, che, restando ferme le sovrane determinazioni per le sentenze finora interposte, e gli assensi dalla regal camera impartiti sopra gli statuti delle chiese ricettizie; debbano gli enunciati undici articoli aversi per inseriti ne' rapportati decreti, e regi assensi; e per punto generale stabilirsi incontrovertibilmente, e come aventi forza di legge da osservarsi inviolabilmente per l'avvenire, anche nelle controversie, e giudizi pendenti; senza potersi allegare nei decreti, nè gli assensi, nè qualunque consuetudine, ancorchè immemorabile in contrario; nell'avvertenza, che quando si trovasse formata la decisione, e non ancora eseguita, che fosse contraria alle presenti sovrane determinazioni, debbano queste aver luogo, ed effetto: diversamente, se si trovasse già eseguita; essendo

volontà di S. M., che in tal caso non debba affatto procedersi ch' in virtù della decisione si trovasse in possesso della partecipazione.

Oltre a tali provvedimenti, ha il Re trovato degno della sua attenzione quanto hanno suggerito i tre prelati in rapporto a' parrochi ed a' confessori, che per lo più in tali chiese hanno una porzione uguale agli altri partecipanti; e solo i parrochi hanno aggiunti i tenuissimi emolumenti della stola bianca. Essendo costoro occupati ad un travaglio, e ministero maggiore degli altri, ha trovato consentaneo alla giustizia, e all'equità, che a' parrochi, o curati, che portano il peso della cura attuale, quando percepiscano porzione uguale agli altri partecipanti, si assegni dalle rendite di tutta la massa, o una porzione doppia, o alcun aumento proporzionato a quella, che ricevano; e per i confessori, aggiungersi qualche altro stipendio, come già si trova stabilito in taluni casi di chiese ricettizie, e specialmente per quella di Montesano nella diocesi di Capaccio ec. riserbandosi S. M. di prendere le sue risoluzioni ulteriori per le partecipazioni di tutte le altre chiese cattedrali, e non ricettizie; dopo averne preso il parere da' medesimi prelati, e da chiunque slimerà; e riservandosi ancora ogni altra determinazione, che le circostanze esigeranno.

Partecipo di sovrano comando queste regali deliberazioni a V. S. illustrissima, affinchè esattamente, e in tutte le sue parti l'esegua per rapporto alle chiese ricettizie della sua diocesi. Reale rescritto del 26 agosto 1797.

Tariffa generale da osservarsi eosì dagli ordinarij del regno e loro curie, che da' parrochi.

In consulta de' 4 dicembre dello scorso anno 1792, essendosi da me, in esecuzione di sovrani comandi, umiliato al Re, nostro signore, il piano delle tariffe, che debbonsi osservare per la esazione de' dritti tanto dagli ordinarij del regno, e dalle loro curie ecclesiastiche, quanto da' parrochi per ragione di stola bianca, e nera; la Maestà Sua approvando tutti gli articoli in tal piano proposti, ha risoluto, e mi ha comandato con regal carta de' 28 dello stesso mese ed anno di spedirsi gli ordini circolari, relativi alle curie, ed a' parrochi del regno.

Art. I. Il quale riguarda la dichiarazione della tassa innocenziana rispetto agli ordinarij, ed alle loro curie ecclesiastiche.

1. Che nè il vescovo, o altro prelato, nè il suo vicario generale, o foraneo, cancelliere, ed ufiziale qualsivoglia, congiunti, familiari, o servidori possano esigere, e ricevere emolumento, o cosa alcuna sotto qualsivoglia colore, o pretesto di atti per la giustificazione de' requisiti, o vero di tovaglia, forbici, pettine, e di altro per gli ordinandi, nè sotto titolo di regalo, o mancia, ancorchè spontaneamente si offerisse, e volesse darsi; ma soltanto l'ordinante

possì ricevere la oblazione della candela , a libero arbitrio dell'ordinato circa la qualità e peso.

2. Il cancelliere per le lettere testimoniali della collazione dell'ordine già dato , ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsene da altro vescovo , possa ricevere solamente la decima parte di uno scudo romano , o sia un giulio , il quale per sicura norma , secondo l'equivalente della moneta di regno , non debba oltrepassare le grana tredici , esclusi da tale esazione que' religiosi , che sono veri questuanti , a' quali è interdetto l'uso del danaro.

3. Che il cancelliere medesimo nella collazione del suddiaconato , per gli altri atti che si debbono fare per la giustificazione della verità , e sufficienza del patrimonio , o del beneficio , a titolo del quale si dovrà talun promuovere , possa soltanto esigere quell' emolumento che sia proporzionato alla mera fatica per la scrittura , e carta , senza che il vescovo , o vicario , o altro ufiziale nè direttamente nè indirettamente ne possano partecipare , il qual emolumento non debba mai eccedere uno scudo , o sia , secondo la sicura , ed ordinaria norma , i carlini tredici : ed esigendo la fatica una minor mercede , debbasi esigere solamente quel meno , senza che per gli altri ordini , o prima tonsura si esiga cosa alcuna , anche sotto pretesto di registratura di brevi , e dispense , e di altre scritture ; o di presentata , e di qualunque altra giustificazione , e solennità , o rimozione d'impedimento.

4. Che se le suddette lettere testimoniali , ovvero dimissoriali contengano più ordini , non debba esigersi altra mercede , che la suddetta di grana tredici , la quale non possa moltiplicarsi a ragione di ciascun ordine. Non sia però tenuto il cancelliere a fare una sola scrittura per più ordini , quando questi , *servatis servandis* , venissero a conferirsi in diversi tempi , ed in diverse ordinazioni , ma volendo possa farle separatamente , non già rispetto a quegli ordini , che si conferissero in un istesso giorno , come sono i minori , ne' quali dovrà farsi una sola scrittura , e nelle lettere dimissoriali , che si diano per la promozione a più ordini , parimente non si possano moltiplicare scritture.

5. Che dal cancelliere non si possa esigere cosa alcuna per lo rogito della collazione degli ordini , o sia per l'atto di esservi taluno ammesso , o per l'accesso al luogo dell'ordinazione , anche col pretesto di mancia , e di regalo.

6. Che nella collazione de' benefizj residenziali , di natura ecclesiastica , non possa il vescovo , o altro ordinario collatore , il vicario , il cancelliere , o qualsivoglia altro ufiziale , i loro parenti , familiari , e servidori esigere , e ricevere emolumento alcuno , o altra cosa sotto qualsivoglia colore , o pretesto , anche di mancia , o volontario donativo ; ma soltanto il cancelliere per le lettere della collazione , compresa carta , sigillo , ed ogni altra cosa , possa esigere la mercede proporzionata alla scrittura e materia , non eccedente però la suddetta somma di carlini tredici , senza esigere al-

tro, e particolarmente per l'approvazione, e prelezione nel concorso.

7. Che in quanto al possesso il prelato, e suo vicario, o altro ufiziale non possa esigere cosa alcuna, e l' cancelliere, se farà dentro la città, possa per il rogito, o sia atto del possesso, ed ogni altro che occorra, esigere giulj tre, o siano secondo il detto equivalente in moneta di regno, grana trentanove. Ne' borghi poi giulj quattro, o sieno grana cinquantadue, e se in altro luogo, possa esigere la stessa somma al giorno, e le spese di vitto, e viatico. Quante volte però nel luogo del beneficio siavi alcun regio notajo, si debba la curia assolutamente di costui valere per l'atto del possesso, senza esservi necessità del suo cancelliere.

8. Che ne' suddetti benefizj residenziali, di qualità ecclesiastica, non possa l'ordinario o per le lettere testimoniali dell'approvazione, e prelezione nel concorso, o per le attestazioni sopra la vita, costume, idoneità de' concorrenti, esigere, e ricevere mercede, ed emolumento alcuno in danaro, o in altre cose sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di spontaneo donativo.

9. Che per l'esecuzione di bolle, che si lascian correre, della dateria, mercè la precedente real commendatizia, ed il successivo regio *exequatur*, non possano i vescovi, o altri prelati ordinarij de' luoghi, ed i di loro vicarij, cancellieri, o altri ufiziali pretendere di doverne essere per necessità esecutori per il possesso; ma sia in arbitrio de' provvisti l'elegerne l'esecutore, e l' notajo: ma se il provvisto elegga l'ordinario ufiziale, e l' suo cancelliere, o veramente se fossero indirizzate all'ordinario, o vero al suo vicario; nell'uno, e nell'altro caso, purchè si tratti di mera esecuzione, non debbasi esigere, e ricevere emolumento alcuno. Ma sia lecito al solo cancelliere per la copia, e registro di dette bolle, ed altri atti ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, ma mai non eccedente la detta somma di carlini tredici.

10. Che accadendo contraddizione, di modo che convenga fare processo in cause mere ecclesiastiche spirituali, la mercede del cancelliere si possa estendere a carlini ventisei, e non più; senza che il vescovo, o suo vicario, o altro ufiziale possa esigere e ricevere emolumento alcuno; mentre in tali cause a norma de' sagri canoni, non ostante qualsivoglia abusiva consuetudine in contrario, il giudizio si debba interporre *gratis*, senza che circa l'esistenza de' padronati, o per la controversia di pertinenza tra' compadroni, o presentati ne' benefizj di qualità ecclesiastica, possano le curie medesime ingerirvisi.

11. Che rispetto a' matrimonj, così per l'esecuzione delle dispense ottenute, precedente sempre il real permesso a poter ricorrere, ed il successivo regio *exequatur*, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimento, ed anche per la dispensa alle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in casa, o in altro luogo, o in tempo insolito, e proibito, o che si possa contrarre in presenza di altri, che del paroco,

precedente però sempre il consenso di costui, e per ogni altro atto che occorresse fare; l'ordinario, e'l suo vicario, ed ogni altro ufficiale, o ministro, o familiare non possa anche col pretesto di mancia e di volontario donativo esigere e ricevere emolumento alcuno nè in danaro, nè in altre cose; ma solamente il cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura; cioè nell'esecuzione delle dispense grana trentanove in moneta di regno, corrispondente a quella di tre giulj, permessa nella tassa innocenziana, e per li testimonj sopra lo stato libero, e che non vi sia impedimento, un giulio per testimone, purchè in tutto, e per tutti gli atti occorrenti non si ecceda la somma di carlini tredici. Ben inteso, che ove siavi contesa rispetto a' matrimonj, ed agli sponsali, ne appartenga alle curie ecclesiastiche, giusta la polizia del regno, la sola cognizione circa la validità, spettando quella dell'esistenza a soli giudici, e magistrati laici competenti: e per siffatte, ed altre cause contenziose, di cui n'è permesso alle curie il procedimento, si osservi il solito in ciascuna curia ecclesiastica circa l'esazione de' dritti competenti al cancelliere, purchè sia minore, e non eccedente la pandetta della gran corte della vicaria, e ciò fino a che altrimenti non si provvederà, senza tenersi conto di altra esazione, ancorchè se ne faccia menzione nella tassa innocenziana, che sia dipendente o da cause proscritte nel regno, o nelle quali debbasi a dirittura dipendere da Sua Maestà, o che sono riserbate ai giudici, e magistrati laici competenti.

12. Sovranamente dichiarandosi, che in que' luoghi, ove il solito sia minore della presente tariffa, debba assolutamente continuarsi ad osservare il solito.

Art. 2. Il quale riguarda i parrochi così pei dritti di stola bianca, che nera.

1. Che nel concedersi le fedi di battesimo, di morte, o di altro che occorra, non si esigga più di un carlino, ed un altro carlino, allorchè occorra la ricerca ne' libri antichi, che oltrepassino il decennio.

2. Che per le pubblicazioni tanto per li matrimonj, quanto per gli ordinandi niente si pretenda, ma un solo carlino, quando si richiegga la fede di tali pubblicazioni, senza che col pretesto di volersi fare tre fedi separate delle pubblicazioni medesime, esiger si possano tre dritti.

3. Che per le fedi, o altro atto che possa occorrere ne' matrimonj, non si debba eccedere i carlini sei, senza niente pretendersi di più per la benedizione agli sposi, e specialmente per la prestazione di fazzoletto, o altro genere di roba, o per il suono di campane, nè si possa pretendere di volersi in tale occorrenza forzosamente celebrare la messa.

4. Che nell'amministrazione de' sacramenti niente esiger si possa, come nulla da' poveri in tutte le occorrenze, avendo in considerazione il loro miserabile stato, da starsi a fede delle rispettive

università, che vorrà sempre darsi gratuitamente: e nulla possa chiedersi, o esigersi, per la benedizione delle donne infantate, allorchè dopo il parto per la prima volta entrano in chiesa.

5. Che non possa impedirsi a' moribondi, ed a' loro congiunti ed eredi di eleggersi la sepoltura ove vogliano, nè col pretesto di tale elezione possa pretendersi menoma cosa di più.

6. Che competa a ciascuno la libertà di chiamarsi al funebre accompagnamento quanti, e quali preti secolari, o regolari che voglia, o confraternite separatamente, o unitamente con quell'equa, e moderata mercede che si potrà convenire, senza che i collegj col pretesto della cura abituale pretender possano un forzoso intervento, dovendo i corpi ecclesiastici, laddove sieno invitati, per obbligo inerente al lor ministero, forzosamente intervenire con la suddetta equa e moderata mercede.

7. Che al solo parroco, o a colui che sostiene la cura attuale competa l'intervento per la benedizione al cadavere, purchè nel tempo da' rituali prescritto non ricusi d'intervenirvi.

8. Che ne' rispettivi luoghi debba ogni paroco per il suddetto accesso, e benedizione del cadavere continuare ad esigere grana 25 ma ove sia altro il solito, debba un tal solito osservarsi rispetto al solo dritto de' mortorj, sino a che Sua Maestà altrimenti non risolverà.

9. Che dal parroco non si possa impedire, o ritardare la sepoltura e l'esequie de' defunti così cittadini, come forastieri per il pagamento de' suoi dritti, ma rimangano a lui le ragioni, da sperimentarle su de' beni de' defunti presso il giudice laico competente, senza darsi molestie personali a' figli, moglie, e congiunti, e nulla esiger si possa da poveri, da starsene a fede, come sopra, delle rispettive università.

10. Che nello sperimento di tali ragioni, ordinandosi dal giudice laico il sequestro, debbano sempre escludersi gli strumenti rurali, ed altri mobili necessarij alla vita, con intendersi abolito ogni altro eccesso.

11. Finalmente i tassati dritti non dovranno aver luogo a pro di que' parrochi, a' quali per particolari circostanze n'è stata finora, o ne sarà per sovrana disposizione vietata l'esazione.

Quindi le partecipo il tutto non solo per sua intelligenza, e per l'adempimento, ma anche perchè faccia affiggere la detta tariffa nella sua curia, e la comunichi a' rispettivi parrochi per la debita, ed esatta osservanza, con darmene riscontro. Reale dispaccio del 2 gennajo 1793.

CONCORDATO DEL 1741.

TRATTATO DI ACCOMODAMENTO

TRA

LA SANTA SEDE

E

LA CORTE DI NAPOLI

Conchiuso in Roma tra i plenipotenziarj della Santità di nostro signor P. P. Benedetto XIV e della Maestà di Carlo Infante di Spagna e Re delle due Sicilie, approvato e ratificato dalla Maestà Sua sotto il dì 8 giugno 1741 e dalla Santità Sua a' 13 dello stesso mese e dello stesso anno.

**CARLO PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME EC. INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA
DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. GRAN PRINCIPE
EREDITARIO DI TOSCANA EC.**

L'oggetto principale delle nostre sollecitudini, fin da' primi momenti, che dalla divina onnipotenza fummo chiamati al governo di questo regno, egli si fu di procurare a tutto poter nostro la felicità de' nostri dilettezzissimi sudditi. Non potendola noi certamente conseguire tra gli ostacoli de' contrarj sentimenti, che nelle materie d'immunità, ed in altri articoli giuridizionali divideano gli animi del clero, e del popolo, e cagionavano continue controversie tra ministri della ecclesiastica, e civil potestà, con infinito pregiudizio della giustizia, e del privato e pubblico riposo; rivolgemmo il nostro pensiero a por termine alle reciproche e scandalose contese de' membri dello stesso corpo, riunendogli a godere, per mezzo di una concordia, i beni ed i vantaggi, che gli uomini ritraggono dalla società. Ci applicammo dunque agli espedienti più opportuni per conseguirla; e niente rallentati dall'esempio delle infruttuose negoziazioni, mille volte tentate da' nostri serenissimi predecessori

co' sommi Pontefici , e sempre infelicamente riuscite ; deliberammo anche noi , ascoltando solamente i nostri sentimenti pacifici , di tenere la stessa via di amichevole composizione , introducendone , per tal cagione , trattato , per mezzo de' nostri ministri plenipotenziarj co' ministri della Santa Sede , sotto il glorioso pontificato di Clemente XII di felice ricordanza : durante la cui vita non si risparmiò nè applicazione , nè fatica per lo avanzamento di un disegno sì giusto in se stesso , sì conforme alle massime della divina , ed umana ragione , sì utile per lo bene della chiesa e dello stato , e sì necessario per la prosperità de' popoli. Ma la divina provvidenza , avendone riservata la gloria del progresso e della conchiusione al suo fedel servidore , e nostro Santo Padre Benedetto XIV , il quale non tenendo altro a cuore , che di estendere il regno del donator della pace , che ha voluto farci regnare ; ha così ben corrisposto a' nostri laudevoli desiderj , ed ha tanto contribuito a questa santa impresa , che fra poco spazio di tempo , avendo benedetta Iddio la rettitudine delle di lui e delle nostre intenzioni , si è veduta in fine perfezionata , benchè sempre desiderata , sempre tentata , e per secoli mai non conseguita.

Per mezzo dunque de' vicendevoli plenipotenziarj , muniti delle necessarie facoltà , e precedente maturo esame , e prudente consiglio di sapientissimi cardinali , se ne concertarono e stabilirono , in forza di transazione e di concordia , le convenzioni , i capitoli , i patti ed i concordati , che furono distesi in forma di trattato , sottoscritto in Roma sotto il dì 2 del mese di giugno dell'anno corrente , in nome e parte della Santa Sede dal suo segretario di stato il molto reverendo in Cristo padre cardinal Silvio Valenti Gonzaga , e per parte nostra dal molto reverendo in Cristo padre il cardinal Trojano d'Aquaviva , nostro ministro presso la Santa Sede , e dal reverendo in Cristo l'arcivescovo di Tessalonica D. Celestino Galiano , nostro consigliere , e cappellano maggiore di questo regno. Nel qual trattato , che comincia — *Trattato di accomodamento tra la Santa Sede , e la Corte di Napoli ec.* non avendosi altra mira dalle due potestà , se non che al servizio di Dio , al sollievo delle comunità del regno , e de' particolari oppressi da' pubblici pesi , al riordinamento della ecclesiastica disciplina , alla retta amministrazione sì della giustizia , che delle rendite dell'estaurite , e degli altri laici luoghi pii , ed alla estirpazione degli abusi del confugio , delle franchigie , della introduzione de' libri , e della impunità de' delinquenti ; se ne sono conchiusi i salutari , fermi , e stabili ordinamenti , digeriti in molti articoli , sotto dieci differenti rubriche , o sien capi , che si raggirano i primi tre circa la reale , locale , e personale immunità : il quarto , e'l quinto circa i requisiti di coloro , che debbonsi promuovere agli ordini sagri , e circa il rendimento , e visita de' conti delle chiese , dell'estaurite , delle confraternite , degli ospedali , de' conservatorj , e di simili luoghi pii , fondati e governati da' laici : il sesto circa le cause , e i delitti , in cui i giudici ecclesiastici posson precedere anche contro i laici : e gli altri

quattro circa la introduzione de' libri forestieri, circa le materie benefiziali, la erezion di un tribunal misto, e la deroga alle disposizioni contrarie al suddetto trattato. Il quale, essendo stato ratificato da noi il dì 8, e dalla Santa Sede il dì 13 dello stesso giugno; fu inserito in una bolla del medesimo nostro Santo Padre della stessa data, che comincia *memores etc.*; e con nostro sommo piacere fu da noi ossequiosamente ricevuto.

Ora volendo noi far gustare a' nostri amatissimi popoli i frutti delle nostre fatiche, e il divin dono di questa concordia, con la esecuzione di quanto in essa si è solennemente stipulato e convenuto; abbiamo stimato di pubblicare, col presente nostro editto, l'accennata bolla con la inserzione del trattato, e degli altri autentici documenti delle plenipotenze e ratifiche, col qual editto perpetuo in forma di legge solenne e generale, ordiniamo e comandiamo a tutt'i nostri tribunali, a' nostri uffiziali sì regj, che baronali, ed a tutti e singoli, di qualsivoglia dignità, grado, stato, condizione, sesso, ed età, di puntualmente e religiosamente osservare ed eseguire quanto di parola in parola si è convenuto ne' capitoli, patti, articoli, e convenzioni, contenute nel trattato suddetto, sotto pena della nostra regia indignazione, contra coloro, che attenteranno di contravvenire in tutto, o in parte, al prescritto del medesimo: volendo, e di piena nostra scienza e real volontà espressamente ordinando, che lo stesso sia inviolabilmente in tutte le sue parti eseguito, come se fosse legge fondamentale del regno. E perciò anche di piena nostra scienza, e real volontà aboliamo, deroghiamo, ed annulliamo tutte le leggi, capitoli, costituzioni, riti, prammatiche, arresti, privilegj, usi e legittime consuetudini, per quella o quelle parti, che fossero contrarie alle convenzioni, patti, capitoli o concordati stipulati in questo trattato. Volendo inoltre, che la esecuzione del medesimo cominci subito dal dì della sua legittima pubblicazione, per que' capitoli, e per quegli articoli, per li quali non vi è bisogno di ulteriore regolamento, ma che, a riguardo della riduzione delle franchigie degli ecclesiastici, non cominci, che dal primo del prossimo mese di settembre, a tenore però delle regole, leggi, ed istruzioni, che saran date dal tribunale della nostra camera della sommaria, e non altrimenti: non essendosi avuto dalle due potenze altro oggetto, che il disgravio delle università, ed il sollievo de' poveri.

Ed affinchè il presente regio editto venga a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsene causa d'ignoranza; vogliamo, che il medesimo con la Bolla, e con l'intero trattato si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa fedelissima città, e regno; ritornando nella nostra real segreteria di stato con le dovute relate. Ed in pubblica testimonianza il medesimo regio editto è stato da noi firmato, e suggellato col suggello delle nostre reali armi, e roborato dall'infrascritto duca di Montealegre, cavaliere del nostro real ordine di S. Gennaro, nostro consigliere, e segretario di stato e del dispaccio. Dato in Napoli il dì 29 di luglio 1741—Firmato CARLO.

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Memores apostolici illius moniti : in pace vocavit nos Deus ; non enim est dissensionis Deus , sed pacis : pastoralis nostrae sollicitudinis frequentes dirigimus curas ad omnes occasiones et causas tollendas, quibus contentiones et dissidia inter Dei sacerdotes, et laicae potestatis ministros alii ac foveri solent , unde plurima , et gravissima saepenumero exoriri mala contingit, in animarum perniciem, et ecclesiasticae disciplinae perturbationem. Itaque lubenti animo amplectimur quaecumque a carissimis in Christo filiis , catholicae Ecclesiae regibus, ac principibus , nobis opportune suggeruntur , ad stabilendam firmandamque in eorum regnis , ac provinciis pacem et tranquillitatem , qua ecclesia sancta , ejusque populus in Domino gaudeat et laetetur.

Nuper quidem , nempe die secunda currentis mensis junii , ad sedandas , componendasque controversias inter curias ecclesiasticas , et curias saeculares jampridem exortas , quibus et ordinantium jurisdictio impediabatur , et ecclesiasticae disciplinae frangebatur vigor , et populorum quies et unio perturbabatur , aliaque plura , et gravia oriebantur mala , et majora in diem timeri poterant , quibus non mediocriter paternus animus noster , et pastoralis commovebatur sollicitudo ; quaedam conventiones , capitula , et concordata , ex parte quidem , et nomine sedis apostolicae a dilecto filio nostro Sylvio S. R. E. Presbytero cardinali tit. S. Prisciae Valente Gonzaga nuncupato , ex parte vero , et nomine carissimi in Christo filii nostri Caroli , utriusque Siciliae et Hierusalem regis illustris, et infantis Hispaniarum a dilecto pariter filio nostro Trojano tit. S. Caeciliae Cardinali de Aquaviva , tum etiam a venerabili fratre Caelestino Archiepiscopo Thessalonicensi, ejusdem Caroli regis plenipotentariis , subscripta fuerunt , habito prius eorum diligenti ac maturo examine a nonnullis venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, et romanae curiae praelatis , nec non a praefatis Trojano cardinali, et Caelestino archiepiscopo Thessalonicensi, sub praedecessore nostro rec. mem. Clemente XII, et deinde etiam coram nobis , qui etiam per Nosmet ipsi non semel ea considerare , et expendere curavimus , et tanquam temporum conditioni , rerumque statui congrua , et opportuna , ac necessaria ad optatam pacem et concordiam inter utrasque curias, et clerum, et populum restituendam , firmandamque approbavimus. Horum autem tenor, qui sequitur , videlicet.

TRATTATO DI ACCOMODAMENTO.

Per terminar le dispute e controversie , che da più secoli nel regno di Napoli sono state su diversi capi tra le curie laiche , ed ecclesiastiche , e per torre con ciò ogni occasione di discordie tra le due potestà; la Santità di nostro Signore Benedetto XIV, e la maestà di Carlo Infante di Spagna, Re delle due Sicilie, per mezzo de' loro plenipotenziarj , muniti delle necessarie facoltà , dopo diligentissimo esame , e matura deliberazione , nella quale per parte di Sua Santità si è inteso il parere di alcuni signori cardinali, son convenuti ne' seguenti capitoli, che dovranno da amendue le parti per l'avvenire perpetuamente , ed inviolabilmente osservarsi , col cominciarsene l'esecuzione in tutto ciò che potrà subito , e senza dilazione praticarsi ed eseguirsi , dopochè questo presente trattato sarà stato sottoscritto , e ratificato.

CAPO I. Immunità reale.

Trovandosi la maggior parte delle comunità del regno esauste, ed impotenti a soddisfare sì a' pubblici pesi , come a' frutti de' debiti , che si trovano per bisogni pubblici dello stato aver contratti, per lo più con monasteri di povere monache , capitoli , ed altri luoghi , e comunità ecclesiastiche ; e dall'altra parte , per la maniera , come ora si riscuotono le pubbliche imposizioni , cadendone la maggior parte del peso sopra la più misera gente , necessitata in certi luoghi per un rubbio di macinato a pagare di gabella niente meno di quattro ducati , ed in altri , dove si vive a testatico , un miserabile , che non ha che le sole braccia, con le quali dee mantener se stesso , e tutta la sua povera famiglia , è talvolta costretto a pagare fino ad otto, o dieci ducati l'anno : quindi S. M. per sollievo de' suoi più poveri sudditi , e di que' luoghi pii , e precisamente de' monasterj di povere monache , che , per aver la maggior parte delle lor rendite in censi attivi sopra le comunità , si trovano ridotti in molta strettezza , ha determinato , mediante un general catasto di tutti i beni del regno , fare una più giusta distribuzione de' pubblici pesi. Ma tutto ciò non ostante, de' beni del regno trovandosi gran parte passata *in manus mortuas*, senza che per essi si paghi un sol quattrino per i bisogni dello stato , i soli beni posseduti da' laici non possono bastare pel sollievo desiderato de' poveri , e delle comunità : perciò la Santità di nostro Signore , attesa l'impotenza de' laici , ed avendo ugualmente a cuore il sollievo della più misera gente del detto regno, e de' luoghi pii , che hanno crediti con le comunità , aderendo alle istanze di Sua Maestà , è benignamente condiscesa , che per quello , che riguarda l'esenzione e le franchigie degli ecclesiastici

del regno di Napoli, si osservi per l'avvenire quanto vien disposto ne' seguenti articoli.

1. Ne' catasti, i quali si debbon fare, o debbon rinnovarsi, per ordine regio, da tutte le università del regno, si comprenderanno, e si faranno descrivere tutti i beni, di qualsivoglia natura si sieno, posseduti dagli ecclesiastici secolari, e regolari: al qual'effetto gli ordinarij di ogni luogo sforzeranno i renitenti per le vie legali a farne le rivele, darne le assegni, ed a tutt'altro, che sia per essere a ciò necessario: con dichiarazione però, che il detto catasto, e tuttociò si faccia con l'assistenza degli ordinarij medesimi: de' deputati del clero, ed a spese unicamente de' laici.

2. Fatto che si farà di mano in mano da ciascheduna comunità il suo catasto, ai pubblici pesi, che sopra dei beni accatastati si pagheranno da possessori laici, le comunità ecclesiastiche, chiese, ed altri luoghi pii ecclesiastici contribuiranno solamente per la metà di quello, che quei tali lor beni pagherebbero, se si possedessero da' laici, detratti bensì prima tutti i pesi annessi a' detti beni, che sono obbligati a soddisfare. Ben'inteso però, che tra questi pesi non sia mai compreso il mantenimento, ed alimento delle persone. La qual suddetta contribuzione per li beni ecclesiastici, come sopra, dovrà in ciascun luogo, ed università del regno cominciar dal giorno, che in esso i laici, in vigore del nuovo catasto da farsi, o pure già fatte fino al giorno d'oggi, come si verifica di qualche luogo, cominceranno a pagare i pubblici pesi, senza che debba aspettarsi che il suddetto nuovo catasto sia terminato per tutto il regno. E considerando sua Beatitudine, che vi sono moltissime fondazioni del regno suddetto, particolarmente di regolari, fatte nel secolo passato, e nel presente, di rendite assai considerabili, e tali, che compongono forse la maggior parte delle rendite, degli ecclesiastici; e che restando queste esenti ed immuni dalla detta contribuzione per la facilità, che hanno di provare i loro titoli di prima erezione, la maggior parte del peso si rifonderebbe nelle prime erezioni fatte ne' secoli antecedenti, per la pruova, o deficiente, o assai difficile per rintracciare la fondazione; come anche ne' più poveri luoghi pii, e persone ecclesiastiche: nè si avrebbe il fine desiderato, che si è espresso di sopra, perchè anche i laici, oppressi da gravi pesi, sarebbero obbligati a contribuire molto più, ed oltre alle lor forze; perciò è anche condiscesa permettere ed ordinare, che restino sottoposte alla divisata contribuzione anche tutte le fondazioni di ogni sorte, detratti però sempre prima tutti i pesi, ed obblighi, come sopra. E la suddetta contribuzione sopra i beni passati *in manus mortuas*, si pagherà totalmente fino a tanto che dureranno i presenti bisogni delle università del regno, e per que' soli pesi, che si trovano imposti fino al giorno d'oggi, e non già per quei, che si potranno imporre per l'avvenire.

3. Alla contribuzione, come sopra stabilita, resteranno soggetti i beni posseduti da tutte le comunità ecclesiastiche, chiese, ed altri luoghi pii ecclesiastici, di qualunque sorte si sieno, di

religiosi delle undici congregazioni, di gesuiti, di cavalieri di Malta, e loro commende, di mense episcopali, o archiepiscopali, di abazie concistoriali, e possedute da' signori cardinali: esclusi solamente i beni di quei benefizj, che si assegneranno agli ordinandi in patrimonio sagro, per quella sola rata però, che secondo la tassa sinodale, e conciliare importerà il detto patrimonio: ed esclusi anche i beni delle parrocchie, de' seminarj, e degli spedali. E come gravandosi in questa forma tutti i beni privilegiati delle chiese, non è dovere, che a confronto di ciò goda nessun laico alcuna esenzione, la quale venga poi ad accrescere il peso degli ecclesiastici; perciò il ripartimento de' pubblici pesi dovrà farsi a proporzione di tutti i beni di qualunque sorte, come si è detto di sopra, realmente posseduti da ogni laico tanto cittadino, quanto forastiere, e de' beni burgensatici posseduti da' baroni, e di tutti quelli che sono, e saranno descritti nel catasto di ciascheduna comunità: laonde volendo il sovrano esimere per l'avvenire qualcuno da questa contribuzione, l'importo dell'esenzione di esso dovrà ripartirsi, ed accrescersi sopra de' beni degli altri secolari, e non mai sopra que' delle chiese, e delle comunità, e luoghi ecclesiastici.

4. Tutti quei beni delle suddette chiese, comunità, e luoghi ecclesiastici, che saranno sottoposti alla divisata contribuzione, dovranno egualmente pagarla, o che essi gli facciano a mano propria, o che gli diano in affitto, o colonia. Il colono bensì, per la sua porzione colonica, dovrà soggiacere a tutti que' pesi, a' quali soggiacciono tutti gli altri laici.

5. Succedendo, che dal giorno di oggi in avvenire qualche chiesa, comunità, o luogo ecclesiastico acquisti nuovi beni, di qualunque natura si sieno, dovranno i detti beni restare perpetuamente sottoposti a tutti i tributi regj, e pubblici pesi, che si pagano, e pagheranno da' laici.

6. Quanto poi a' beni patrimoniali degli ecclesiastici particolari, saranno tutti soggetti a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono i beni de' laici, a riserva solamente di quella porzione di beni, che secondo le tasse sinodali de' luoghi, quando non si ordinano *ad titulum beneficij*, sarà loro assegnata, per titolo dell'ordinazione, la qual porzione, o sia patrimonio sagro, dovrà essere affatto immune ed esente da qualunque peso: e ciò si osserverà ancora per gli ecclesiastici Greci, quantunque abbiano mogli.

7. I beni, che si assegnano agli ecclesiastici per patrimonio sagro, giusta la disposizione de' sinodi, e secondo i decreti che han fatto, o che faranno i vescovi, purchè non sieno di minor frutto di ventiquattro ducati annui, e non oltrepassino quello di quaranta, secondo gli ordini, che Sua Santità darà a' vescovi sopra la tassa de' patrimoni; dovranno godere di una totale esenzione, o che gli facciano a mano loro, o che gli diano in affitto, o colonia, o che sieno assegnati al promovendo dal padre, o dalla madre, o da qualunque altra congiunta, o estranea per-

sona: con dichiarazione bensì, che di questa esenzione dovranno cominciare a godere solamente dal giorno, in cui l'ordinando ascenderà all'ordine del suddiaconato, e non prima, quantunque il patrimonio sagro fosse costituito fin da quando il chericco fu iniziato alla prima tonsura.

8. E nell'attuale riparto, che dovrà farsi de' già detti pesi sopra i beni degli ecclesiastici, e secolari, dovranno intervenire, ed essere intesi, come interessati, i deputati dell'uno, e dell'altro clero. Così parimente quando dagli amministratori si renderanno i conti in ciascun'anno a' soliti deputati di qualunque comunità, dovrà intervenire un deputato ecclesiastico, unicamente per invigilare sopra le alterazioni, che fossero potute succedere dopo il primo ripartimento sopra il più, ed il meno della contribuzione degli ecclesiastici.

9. Essendo gli ecclesiastici renitenti, o morosi a pagare la porzione loro spettante de' suddetti pesi, l'esattore laico esibisca, o mandi la nota di essi al vescovo, o ordinario del luogo, il quale sotto la medesima dia l'*exequatur*, che si proceda contro di loro, *per quoscumque, quoad executionem realem tantum*. E negandosi dal vescovo, o ordinario del luogo, che possa l'esattore laico ricorrere al metropolitano, o al tribunal misto.

10. L'uso poi delle franchigie, da godersi dagli ecclesiastici, dovrà regolarsi a tenore di quello, che trovasi stabilito ne' seguenti articoli.

11. Ai vescovi, ed altri ordinarj de' luoghi dovranno darsi le franchigie, a misura della convenienza, e bisogno di ciascuno, avuto riguardo al numero de' familiari laici, che ognuno di loro ritiene al proprio servizio, che vivono propriamente a loro spese, ed alla limosina di pane, che ciascuna di loro è solito di fare: la qual convenienza, e bisogno di ciascun vescovo, a proporzion delle rendite del suo vescovato, sarà esaminata, e stabilita in Napoli da monsignor Nunzio apostolico, e da un ministro regio: ed in caso che questi non convenissero, si devolva al tribunal misto.

12. Gli ecclesiastici del clero secolare, dal giorno, che saranno promossi al suddiaconato, e non prima, godranno dell'esenzione di sei tomola di farina l'anno per ciascheduno: e ciò s'intenda, tanto vivente il lor padre, quanto dopo la morte di esso.

13. Gli ecclesiastici poi del clero regolare, sì dell'uno, come dell'altro sesso, compresi anche i luoghi pii ecclesiastici, e religiosi, come sono i conservatorj, e simili, godranno l'esenzione di cinque tomola di farina l'anno per ciascheduna persona collocata ne' detti conservatorj; come anche per ciascun religioso, o religiosa, computati in questo numero quei solamente, che vestono l'abito della religione, tra' quali restano in conseguenza compresi i professi, novizj, e terziarj dell'uno, e dell'altro sesso, che vivono collegialmente.

14. Ai seminarj dovrà bonificarsi la franchigia a proporzione del numero di tutti gli alunni, che mantengono, o laici, o ecclesiastici che sieno, a ragione di cinque tomola per ciascheduno, come anche de' servidori, e ministri laici necessarij al loro attual servizio; purchè ne' gran seminarj non sieno più di quattro; e ne' piccioli più di due: a riserva de' suddiaconi, diaconi, e sacerdoti, che ivi servissero, a' quali si darà la franchigia di sei tomola, in conformità di quanto si è detto di sopra.

15. I suddiaconi, diaconi, e sacerdoti godranno la suddetta franchigia solamente nella patria loro, o ne' luoghi, dove avran fissato il lor domicilio, o per avervi qualche beneficio, che obblighi alla residenza, quando sono ivi presenti; ma trovandosene assenti, non debbano goderla nè ivi, nè altrove; purchè in qualche luogo dentro lo stesso regno di Napoli non si trovino impiegati nel servizio di qualche chiesa, luogo pio, o scuola: perchè allora potranno goderla solamente nel luogo, dove dimorano, e rendono un tal servizio. Da questa regola vengono eccettuati solamente i vescovi, ed altri ordinarij de' luoghi, i quali, benchè si allontanino dalla residenza, seguiranno ivi a godere delle franchigie, a proporzione del numero di que' familiari laici, che, continuando a vivere a loro spese, avranno lasciati le rispettive loro diocesi; come pure delle limosine di pane, che seguiranno a fare, anche durante la loro assenza: e tutto ciò proporzionatamente alla destinazione, che come sopra si è detto, si farà per ciaschedun vescovo da monsignor Nunzio, e da un ministro regio, o dal tribunal misto, in caso di discordia tra loro.

16. Le suddette franchigie dagli ecclesiastici si godranno in ispecie, senza poterle vendere, nè donare di sorte alcuna: a riserva del caso di quegli ecclesiastici, i quali non avendo grano, e non facendo pane in casa, sono obbligati a comprarlo ne' forni pubblici, o pure in piazza; a' quali sarà permesso di vendere la loro franchigia, purchè nol comprino esente dalla gabella.

17. Le franchigie, che in alcuni luoghi del regno si godono dagli ecclesiastici sopra altre specie di viveri, continueranno a goderle, come le godono presentemente tutte le suddette persone, che godranno dell'esenzione sopra la farina.

18. Se poi le suddette franchigie, precise quella della farina, in cambio di farle godere in ispecie, vi fosse già in alcun luogo tra la comunità, ed il clero un'accordo di pagarle in contanti; in questo caso se l'accordo sarà legittimo, e fatto co' debiti assenti, e se sarà inoltre per minor quantità di quella, che si trova stabilita nel presente trattato, dovrà osservarsi; ma se sarà per quantità maggiore, dovrà moderarsi a proporzione delle franchigie, che dagli ecclesiastici si godranno, in vigore del presente trattato.

19. Si dichiara bensì, che tutto quello, che si è fin qui disposto in materia delle franchigie, non dovrà aver luogo rispetto all'arcivescovo, clero secolare, e seminario della città di Napoli, per li quali seguiterà a praticarsi inalterabilmente quello, che si è per lo più costumato da trent'anni in qua, senz'alcun riguardo a qualunque novità si fosse fatta in contrario: ma lo avrà bensì rispetto a tutto il resto del regno, non ostante qualsisia consuetudine, o transazione, con la quale fossero state stabilite le franchigie suddette in quantità maggiore.

20. E pretendendosi dagli ecclesiastici di qualunque luogo del regno, che *titolo oneroso* se ne goda da loro sotto nome di franchigia una maggior quantità, se ne dovrà da essi esibire, e provare prontamente il titolo oneroso nel tribunal misto: dal quale, giustificato che sia il titolo oneroso, non si mancherà ordinare, che si facciano godere dagli ecclesiastici quelle franchigie, che loro converranno di giustizia.

21. Quello, che si è disposto per li chierici, e preti latini, avrà ancora luogo per li preti, e chierici greci, ancorchè sieno ammogliati: i quali dal giorno, che saranno promossi al suddiaconato, godranno ancor'essi la franchigia di sei tomola di farina l'anno, e tutte le altre, che in quel tal luogo si godono da' preti latini sopra altre specie di viveri.

22. Finalmente i chierici, e diaconi selvatici, gli eremiti, le bizzoche e chiunque patentato, o privilegiato, con qualunque nome si chiami, sia delle curie ecclesiastiche, sia de' luoghi pii, e di abazie, anche cardinalizie, non dovranno godere di alcuna delle sopradette, o di qualunque altra esenzione; ma ognuno di essi resterà soggetto al pagamento di tutti i dazi, e di tutte le gabelle, ed a qualunque altro peso, a guisa degli altri laici.

CAP. II. Immunità locale.

1. Rifuggiandosi nel luogo immune qualunque de' delinquenti laici, supposto reo di eccettuato delitto, ad ogn'istanza e richiesta del laico magistrato, con gl'indizj *ad capturam*, concedasi da' vescovi, e loro vicarj generali in città, e negli altri luoghi da' vicarj foranei, ed in mancanza di questi dalla persona ecclesiastica più degna, che fa figura di superiore nel luogo, la licenza di trarlo dal sacro asilo, con l'intervento di persona ecclesiastica, da destinarsi da' medesimi, e si consegna alla curia secolare con l'obbligo giurato *in scriptis* di ritenere il reo *nomine ecclesiae*, e di restituirlo alla chiesa, in caso si decida che debba goderla; e non restituendosi, rimanga al vescovo la facoltà di procedere contro del magistrato secolare con le pene canoniche di violata immunità.

2. Nel caso che rispetto agli accennati delinquenti la detta licenza fosse negata, dopo ricercata nel modo detto di sopra,

sia lecito al giudice laico, senza timore d'incorrere nelle censure, estrarre il delinquente con tutta modestia, e senza scandalo, con l'obbligo però in iscritto, come sopra, da trasmettersi alla curia ecclesiastica del vescovo.

3. Costituito il reo nelle carceri laicali, si formi dal giudice secolare il processo informativo sopra il delitto, e nel termine di quattro mesi si esibisca alla curia del vescovo; e questi dentro il termine di un mese debba dichiarare, se il reo goda, o no.

4. Quando poi il giudice laico fra lo spazio di quattro mesi non esibisca il processo, dovrà il vescovo richiederlo per la restituzione del reo alla chiesa; la qual restituzione non potrà dal giudice laico ritardarsi a forma dell'obbligo fatto nell'atto della consegna. E quando il vescovo nello spazio prefisso di un mese non avrà dichiarato, s'intenda *eo ipso* devoluto il giudizio al tribunal misto.

5. Perchè possa il vescovo dichiarare, che l'inquisito non goda del beneficio dell'asilo, bastino gl'indizj *ad torturam*.

6. Dichiarandosi dal vescovo, che il reo non goda, in tal caso debba cessare l'effetto dell'obbligo fatto dal giudice laico nell'atto della consegna, detto di sopra: ed all'incontro dall'istesso giudice laico dovrà farsi nuovo obbligo del tenore di quello detto di sopra, di rimettere il reo in chiesa, qualora il medesimo abbia nelle sue difese purgati gl'indizj sopra la qualità che rende il delitto eccettuato; restando ciò a carico della coscienza dello stesso giudice laico.

7. Dal giudizio del vescovo non si ammetta al reo alcun ricorso, ma potranno tanto il fisco laico, quanto il fisco ecclesiastico ricorrere al tribunal misto, al quale sia lecito impingnare, o ordinare nuovo processo, quando così stimi bene.

8. Che sotto nome di vescovi s'intendono i veri vescovi, e non già i prelati inferiori di qualunque specie, quantunque abbiano proprio, e separato territorio, e giurisdizione quasi episcopale, dovendosi per tali luoghi esenti ricorrere o al vescovo diocesano, se il luogo è nella diocesi, o pure al viciniore; alla riserva bensì di que' prelati inferiori, che avessero ottenuto, o che ottenessero dalla sede apostolica uno speciale indulto di procedere in queste cause d'immunità locale.

9. Non godranno per l'avvenire del beneficio dell'asilo tutti i seguenti.

10. Gl'incendiarij, cioè coloro, che *dolo malo, et data opera* metteranno, o faranno metter fuoco, o che *scienter* daranno ajuto, o consiglio a chi mettesse fuoco a qualunque chiesa, luogo sagro, o religioso, o a qualunque casa abitabile, sita tanto in città, e luoghi abitati, quanto fuori di essi: come altresì a' tugurj costretti *ad instar domorum*, soliti abitarsi da contadini, o pastori, o sopra gli armenti, alle greggi, alle vigne, seminati, oliveti, selve, o qualunque al podere alberato, coltivato, e fruttifero.

11. I ricattatori , cioè a dire coloro , i quali conducono , o trasportano violentemente , o dolosamente *de loco ad locum* uomini , e donne , ivi ritenendogli per obbligargli a riscattarsi. Come altresì coloro , che per via di ambasciate , o lettere chieggono danaro , o altra cosa , con minaccia di ammazzare le persone , o d'incendiare i beni di queglii , a' quali son dirette , in caso , che non faccian quello , che chieggono.

12. Coloro , che *scienter* , *dolo malo* , *et animo nocendi* compongono , vendono , o propinano il veleno , quantunque non sia seguita la morte della persona , che volea avvelenarsi , e nè tampoco abbia la medesima in effetto per qualche fortunato accidente preso il veleno.

13. Coloro , che fanno assassinare , o che per commissione data loro assassinano , o che a' suddetti scellerati danno ajuto , o consiglio , quantunque non vi sia seguita la morte , purchè però *deventum fuerit ad actum proximum* , *hoc est ad insultum* , *ita ut intervenerit vulnus*.

14. I grassatori , e ladri di strade pubbliche , e vicinali , anche per la prima volta , che commettessero un tal delitto , quantunque senz'alcuna offesa della persona del dirubato.

15. Coloro , che di notte tempo aprono con chiavi false , o adulterine , con grimaldelli , ed altri istrumenti le porte delle case , botteghe , fondachi , e magazzini , o pure , che rompono , e bruciano le suddette porte : o che entrano in tali suddetti luoghi per li tetti , o finestre , o per aperture fatte nelle muraglie , e rubano tanta quantità , per la qual cosa meritano , secondo le leggi comuni , o municipali , la morte.

16. Così parimente coloro , che in tempo di notte , sotto nome di corte , o con falsi pretesti di esser ministri della giustizia , si fanno aprire dagli abitatori le porte delle case ; ed ivi entrati rubbano , o fanno violenza all'onestà delle donne di detta casa.

17. I falsificatori di cedole , o sieno fedì di credito , o di altre scritture pe' pubblici banchi , come altresì coloro , che falsificano ordini , per mezzo de' quali , in pregiudizio della pubblica fede , esigono danaro d'altri depositato ne' pubblici banchi.

18. I mercatanti fraudolentemente decotti , i quali , fingendo di esser falliti , nascondono il loro avere in frode de' loro creditori.

19. I regj tesoreri della città di Napoli , ed i percettori generali delle provincie , i quali , ritenendo , o ricevendo danaro regio dagli ufficiali inferiori , o da altri debitori della regia camera , per trasmetterlo alla cassa generale , commettono furto , o falsità in somma , che abbia luogo la pena ordinaria. Così pure il cassiere maggiore , o gli altri ufficiali , e ministri de' pubblici banchi , che rubano da queglii il danaro in tanta quantità , che perciò debbano soggiacere alla stessa pena ordinaria. I conservatori de' pegni , e gli altri ufficiali , e mini-

stri de' pubblici monti , che rubassero i pegni in tanta quantità da dover soggiacere alla medesima pena. E per ultimo coloro , i quali, essendo pubblici cassieri delle università del regno , rubano il danaro della cassa pubblica nella stessa notabile , e punibile quantità.

20. Tutti i delinquenti , o rei di delitto di lesa maestà nel primo , e secondo capo. E nel secondo capo , per quello che appartiene ad offese personali, fatte a' ministri, ed ufficiali per ragione del loro ufficio, intendenti compresi coloro solamente, i quali facessero offesa personale , e non verbale a quei ministri , ed a quegli ufficiali , che amministrano giustizia, ed esercitano giuredizione , comunicata loro immediatamente dal sovrano , e non già dagli utili padroni , e baroni de' luoghi.

21. Coloro , che per forza estraggono , o fanno estrarre i rei dalla chiesa , o qualsivoglia altro luogo immune.

22. Coloro, che tanto nelle chiese , quanto nei cimiteri , o in qualunque altro luogo immune commettono omicidj , mutilazioni di membri , o qualsisia altro delitto , per cui *de jure communi intrat poena sanguinis, aut trirremium* : Come altreri coloro , che usciti dalle suddette chiese, e luoghi immuni commettono i medesimi delitti.

23. Coloro , che si abusano del confugio, anche per la prima volta , si estraggano da quello d'ordine del vescovo , e d'ordine del medesimo si trasportino in altra chiesa, nel qual trasporto non possono essere molestati dalla curia secolare *sub poenis violatae immunitatis*; e s'intimi loro, che, abusandosi del confugio per la seconda volta, sarà dichiarato dal vescovo, che non godano più veruna sorte d'immunità ecclesiastica. Ed affinché da' vescovi del regno possa farsi speditamente una tal dichiarazione , sarà da Sua Santità conceduta loro una volta per sempre le facoltà , acciocchè non debbano in ciascun caso, che potrà occorrere di doverne far'uso , scriverne a Roma per tenerla.

24. Che a coloro , che si rifuggiano nelle chiese , o luoghi immuni, i vescovi, i vicarj foranei , o chiunque fa figura di superiore ecclesiastico in città , o in qualunque altro luogo della diocesi, faccian subito toglier le armi, implorando, quando vi sia di bisogno , il braccio della curia secolare; la quale , facendo istanza ai suddetti superiori ecclesiastici, che si levino le armi dalla chiesa , e luoghi immuni, sieno tenuti i medesimi dare la licenza di estrarle con l'intervento di persona ecclesiastica; e non volendosi accordare da' suddetti superiori ecclesiastici la licenza , sia lecito alla potestà secolare estrarre le dette armi: le quali anche nel caso che si tolgano a' rifugiati da' superiori ecclesiastici, dovranno consegnarsi al magistrato laico, premessa la protesta da farsi dalla medesima persona ecclesiastica a tenore del *cap. praelatis de homicid. in 6.*

25. Qualora dovrà farsi qualche perquisizione in chiesa , o

in altro luogo immune, di cosa rubata, o di contrabbando, o di scrittura, o di danaro, o robe occultate da' contumaci, e che in qualunque maniera possano al fisco appartenere; dovranno i ministri (senza però esser tenuti a manifestare il luogo preciso ed individuo) chiederne la licenza a' superiori ecclesiastici, la quale dovrà accordarsi in città dal vescovo, e negli altri luoghi della diocesi da' vicarj foranei, ed in lor mancanza dalla persona più degna, che fa figura di superiore ecclesiastico (eccettuati però i monasteri di monache, e conservatorj di donne) ottenuta la licenza, si farà la perquisizione con l'intervento di persona ecclesiastica, e ritrovandosi contrabbando, o roba rubata, o qualunque altra roba, o cosa delle dette di sopra, premessa dalla medesima persona ecclesiastica la protesta da farsi a tenore del *cap. praelatis de homicid in 6* si estrarrà, e si consegnerà alla curia laicale: anzi che chiedendosi dalla medesima la licenza suddetta ai superiori ecclesiastici, se le fosse negata, potrà in tal caso da se stessa procedere alla detta perquisizione ed estrazione, senza timor d'incorrere nelle censure; a riserva però sempre, come sopra, dei monasterj di monache, e de' conservatorj di donne.

26. Per l'avvenire non godranno il beneficio dell'immunità i seguenti luoghi.

27. Le chiese rurali esistenti fuori delle città, e luoghi abitati, nelle quali non si conserva il venerabile, eccettuatene le parrocchie, e le chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura delle anime; con dichiarazione, che tanto rispetto alle suddette chiese rurali riserbate, quanto a riguardo di tutte le altre chiese, che sono in città, ed altri luoghi abitati, non debba il beneficio dell'asilo distendersi, quanto all'esteriore, ad altro che all'atrio, quando sia circondato di muro, a' portici, scale, e porte, così anteriori, che laterali, ed alla facciata anteriore solamente.

28. Le cappelle, e gli oratorj esistenti nelle case de' particolari, e magnati, quantunque abbiano privilegio di cappelle pubbliche, e l'adito in istrada pubblica. Così parimente tutte le cappelle delle fortezze, e castelli chiusi, ancorchè si conservi in esse il Santissimo Sacramento.

29. I campanili separati dalle chiese, e dalle muraglie di esse.

30. Le chiese dirute, ed abbandonate con la precedente profanazione, che si ordinerà a' vescovi, ed ordinarj dei luoghi rispettivamente di fare.

31. Gli orti, e giardini, ed altri luoghi di chiese, o di qualsisia altra casa religiosa, i quali non sono circondati da muraglie, e non sono compresi nella clausura.

32. Le botteghe, e le case attaccate alle muraglie delle chiese, o de' monasterj, o di qualsisia altra casa religiosa, quantunque abbiano interna comunicazione con le medesime, purchè non sieno comprese nella clausura.

33. Le case , in cui abitano i sacerdoti , o altri ecclesiastici , ancorchè abbiano l'ingresso nella chiesa , eccettuatene però le case , ove abitano parrochi ed altri ecclesiastici destinati alla cura , e custodia della chiesa , purchè bensì tali case si abitino da essi stessi , e non da altri : le quali avendo l'immediata comunicazione interiore con la stessa chiesa , godranno del sacro asilo , non ostante , che abbiano la porta con l'uscita in strada pubblica.

34. La bolla della santa memoria di Clemente XII , che incomincia : *In supremo justitiae solio* : per ciò , che riguarda omicidj , rispetto all'immunità locale , avrà luogo nel regno di Napoli nella maniera stessa , che ha luogo nello stato ecclesiastico , in tutto ciò , che non è contrario alla presente disposizione. Anzi sapendo la Santità di nostro Signore , non senza dispiacere del suo pietosissimo animo , quanto sia grande il numero degli omicidj , che succedono ciascun'anno nel detto regno ; acciocchè col rigor delle pene possa porsi qualche freno a tanto male , permette e concede , che tutti gli omicidi con gl'indizj *ad capturam* , e col praticar tutto il di più , che si dispone negli articoli 1 e 2 di questo capo , sieno estratti da qualunque luogo immune , e custoditi nel carcere laicale , con la condizione bensì , che se l'omicidio commesso sarà stato affatto casuale , o *adjustam sui defensionem cum moderamine inculpatae tutelae* , l'autore di tale omicidio dovrà subito rimettersi in piena libertà , rimanendo a' giudici laici la facoltà di procedere contra tutti gli altri omicidj a tenor delle leggi , e di quel tanto , che si è disposto in questo capo per que' rei , che si potranno estrarre da' luoghi immuni.

35. Siccome ancora dovranno aver luogo nel regno di Napoli la costituzione di Gregorio XIV , che incomincia : *Cum alias* : e l'altra di Benedetto XIII che incomincia : *Ex quo divina disponente Clementia* : in tutto ciò , che parimente non sarà contrario alla presente disposizione.

CAP. III. Immunità personale.

1. A riserva de' soli veri chierici , che hanno i requisiti prescritti da' sagri canoni , e delle persone religiose dell'uno e dell'altro sesso , che vestendo l'abito religioso , vivono collegialmente sotto la disciplina , ed ubbidienza de' legittimi superiori , o pure , che si trovano destinati da' loro legittimi superiori agli impieghi necessarj fuori de' monasteri , i quali tutti debbono godere il privilegio del foro , in conformità de' sagri canoni , niun'altra persona , con qualunque nome si chiami , godrà , o potrà pretendere di godere esenzione alcuna dal foro laicale. Eccezzuati solamente i cursori de' vescovi , a' quali si farà godere quell'esenzione , che si dirà quì appresso.

2. I chierici conjugati , i quali hanno i requisiti prescritti

dal S. Concilio di Trento *cap. 6 sess. 23 de reform.*, e che non esercitano atti, o negozj indegni dello stato chericale, debbono godere il privilegio del foro in tutte le cause puramente criminali, vengono criminalmente trattati, ma non già rispetto alle cause criminali, che riguardano l'interesse delle parti, e che si trattano in forma di giudizio civile: ma sì per queste, come per tutte le cause civili, rimarranno sottoposti alla cognizione, e determinazione de' giudici laici, da' quali potrà procedersi contro di essi con l'esecuzione solamente *super bonis*; ma se per mancanza di beni fosse bisogno di carcerargli, se ne dovrà dimandar prima l'*exequatur* al giudice ecclesiastico, dal quale non dovrà negarsi. Affinchè poi tali cherici conjugati godano, senza verun contrasto delle curie laicali, il suddetto privilegio del foro, dovrà essere lor cura di giustificare ogni anno avanti l'ordinario del luogo, in cui hanno il domicilio, di avere osservati gli accennati requisiti, e di riportarne dall'istesso ordinario una declaratoria in iscritto, da concedersi *gratis*. Le mogli poi, e i figli de' medesimi non dovranno godere di verun privilegio del foro, *nec durante, nec soluto matrimonio*.

3. Rispetto al delitto dell'assassinio, commesso da qualunque cherico, o altra persona ecclesiastica, prevenendo il giudice laico nella cattura dell'inquisito, potrà ritenerlo, *nomine ecclesiae*, nelle carceri laicali, e formare il processo: ma prima di procedere alla sentenza, ed all'esecuzione della medesima, dovrà aspettare la declaratoria del tribunal misto *super qualitate assassinii*, la quale dovrà darsi dal medesimo, veduto il processo fatto dalla curia laicale, *servatis servandis*, e sentito il reo nelle sue difese: per lo qual'effetto dovrà dalla curia laicale esibirsi il processo al suddetto tribunal misto dentro lo spazio di quattro mesi.

4. Trovandosi qualunque persona ecclesiastica con roba di contrabbando, non sarà lecito alle curie, e ministri laici di arrestarne, o carcerarne la persona.

5. Potranno i vescovi, ed altri ordinarj, che tengono giurisdizione quasi vescovile, avere un numero prefisso di cursori, cioè due, o tre, coloro, che hanno picciole diocesi: il doppio numero, cioè quattro, o sei, secondo la loro ampiezza, quei, che governano diocesi mediocri: il triplo coloro, che hanno le diocesi più grandi, secondo la pianta, che se ne farà: dodici l'arcivescovo di Napoli, e dodici parimente monsignor Nunzio.

6. A' detti cursori, quando realmente esercitano sì fatto impiego, sarà lecito portare armi non proibite dalle regie prammatiche, purchè dopo essere stati destinati al carico di cursori, producano in Napoli al reggente della gran corte della Vicaria, in Terra di lavoro al commissario di Campagna, e nelle altre provincie del regno al Preside provinciale, l'autentico

documento di non trovarsi inquisiti, e diano a' medesimi notizia della patente di cursore ottenuta dal vescovo, o da altro ordinario, cui debbano servire.

7. I suddetti cursori, durante il loro impiego, ed esercizio, godranno l'esenzione dal foro laicale, in quanto alla restrizione personale per le cause civili, miste, e criminali. Ciò bensì dee intendersi per quelle sole cause, che non meritano la pena della morte, o di galera; nelle quali procederanno, a conto di essi, o i governatori regj ynciniori, o altri giudici, e ministri regj, siccome più piacerà a Sua Maestà; ma non già le corti baronali, alle quali sarà solamente permesso di arrestargli per li suddetti delitti, e di darne parte al giudice, o ministro regio, che dovrà procedere.

8. Nel caso, che dalla sentenza del vescovo, o di altro ordinario in ciascuna delle suddette cause appartenenti a' cursori, alcuno si sentisse gravato, e volesse avvalersi dell'appellazione, del ricorso, o di altro rimedio dalle leggi approvato; potrà ciò fare o al metropolitano, o al tribunal misto; e questo, per non gravar le parti, destinerà due giudici *in partibus*, uno ecclesiastico da eleggersi da' ministri ecclesiastici del tribunal misto, e l'altro da eleggersi da' ministri laicali del medesimo tribunale: e questi due giudici decideranno la causa in grado del rimedio proposto. E quando avvenisse, che costoro nel giudicare fossero discordi, la causa debba giudicarsi dal medesimo tribunal misto, la sentenza del quale, senz'appellazione alcuna, dovrà eseguirsi. Per quelle cause poi spettanti a' cursori de' metropolitani, e di altri prelati soggetti immediatamente alla sede apostolica, le quali saranno giudicate in prima istanza da' medesimi metropolitani, o da altri ordinarij esenti, l'appellazione, o qualunque altro de' suddetti rimedj dovrà indirizzarsi al tribunal misto, il quale giudicherà nella forma detta di sopra.

9. Per minorare ancora il numero degli esenti, dovranno gli ordinarij de' luoghi da ora innanzi servirsi de' cherici per ministri delle loro cancellerie; e volendosi prevalere di secolari, godrà il privilegio del foro il solo cancelliere, o sia maestro d'atti della curia, nella maniera bensì detta di sopra per li cursori.

10. Oltre a' cursori, ed al cancelliere, o maestro d'atti, nella maniera spiegata di sopra, niun'altra persona laica, qualunque patentata, sotto qualunque nome, e titolo, come nè pure i romiti, e cherici selvatici, godrà esenzione alcuna dal foro laicale.

11. Avendo udito Sua Santità, che alcuni vescovi del regno, dopo aver condannato per omicidj, ed altri gravi, e capitali delitti, alla pena della galera in vita, o pure per sette anni, o al carcere per detto tempo, qualche delinquente cherico, o ecclesiastico del suo foro, si avanzano ad assolvergli, con am-

mettergli a composizione pecuniaria: quindi è, che per togliere lo scandalo de' popoli, ed i pericoli, che possono succedere nel vedere i parenti dell'ucciso non solo ripatriare, ma anche in piena libertà l'omicida; ordina, che in avvenire non debbano, nè possano assolvere per via di composizione pecuniaria tali delinquenti; e che non ostanti tali composizioni, ed assoluzioni, che in avvenire fossero fatte da' medesimi vescovi, il delinquente così assoluto possa carcerarsi, e punirsi con la pena medesima, specificata nella sentenza da' metropolitani; ed in caso che la composizione, ed assoluzione fosse fatta dal metropolitano, possa il vescovo viciniore far carcerare, e punire il delinquente; ed il vescovo sarà obbligato a restituire alla parte il danaro, che avesse ricevuto.

CAP. IV. Requisiti de' promovendi agli ordini.

Avendo la Sede Apostolica in varie occasioni, e tempi presi diversi espedienti, per moderar nel regno di Napoli il numero degli ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV, quando con decreto di una congregazione particolare di signori cardinali del 1 di luglio 1613 furono a quest'effetto stabilite alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti, che si desideravano: quindi bramando Nostro Signore dare a questo disordine pronto, ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca in esso una disciplina, in vigor della quale gli ecclesiastici del regno si rendano veramente utili alla chiesa, e di edificazione a' popoli; si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l'esame ad alcuni signori cardinali, i quali, avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliar Sua Beatitudine a pubblicare un decreto, che contenga in sostanza i seguenti punti: con dichiarazione però, che con questo non s'intenda in cos'alcuna derogare agli usi, e consuetudini di quelle diocesi dove si osserva maggior disciplina.

1. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura, se non che a titolo di beneficio, o cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sagro nella diocesi del promovendo.

2. Giudicando qualche vescovo veramente utile, o necessario alla chiesa conferir la prima tonsura a qualche giovane, benchè non abbia verun beneficio, potrà farlo; ma nel solo caso, cha abbia il medesimo una pensione ecclesiastica perpetua della rendita, che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sagro nella sua diocesi, o l'intero patrimonio: il quale, per evitar qualunque frode ed inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse, e dovrà regularsi a tenore della tassa

sinodale di ciascuna diocesi, purchè non sia esso patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggior di quaranta.

3. Oltre al requisito del beneficio, cappellania perpetua, o pensione ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra; o dell'intero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale, dopo aver terminati dieci anni di sua età, non sia andato a dimorare almeno per un triennio in qualche seminario, o convitto ecclesiastico; e dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'abito chericale con licenza del proprio ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle feste di precetto di ciascuno de' tre anni, non abbia servito a qualche chiesa, nella maniera, che gli sarà dal proprio vescovo prescritta, computando questo servizio con la dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche seminario, o convitto ecclesiastico.

4. Volendo qualche giovane condursi in qualche pubblica università, o in altro luogo a fine d'ivi applicarsi alle scuole, ed agli studj, potrà farlo: ed il tempo, che ivi dimorerà, potrà servigli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stesse in un convitto ecclesiastico; purchè però lo faccia con la permissione del proprio vescovo, e con le sue lettere commendatizie si presenti al vescovo del luogo, e con la direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche chiesa, portando l'abito chericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de' tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla chiesa assegnatagli, che prestarebbe, dimorando nella propria diocesi; con condizione espressa, che volendo essere iniziato alla prima tonsura, debba ottener le lettere testimoniali del vescovo del luogo, dove ha dimorato, *de vita et mortibus*; e di aver'esattamente adempito quanto gli è stato prescritto; a vista delle quali potrà esser promosso.

5. Dal quale obbligo si debbano eccettuar solamente coloro, che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche beneficio, o qualche cappellania ecclesiastica vacante: i quali potranno promoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar le regole prescritte: cioè la delazione dell'abito chericale, la frequenza delle scuole, e de' sacramenti, ed il servizio triennale della chiesa, e benchè non abbiano l'età ne' precedenti articoli determinata, ove si tratti di beneficj fondati prima del S. Concilio di Trento: con dichiarazione inoltre che dalle disposizioni di sopra accennate, s'intendano eccettuati coloro, che sono artati nel solo caso, in cui il beneficio, o la cappellania sia veramente ecclesiastica, cioè fondata con l'autorità ecclesiastica perpetua, e debba provvedersi *titulo collativo*, o d'istituzione, e che i padroni di essi non possano differire oltre al tempo stabilito da'

sagri canoni la nomina , e presentazione ai medesimi: e con condizione finalmente , che le rendite de' detti beneficj , e cappellanie ecclesiastiche debbano , detratti i pesi , costituire almeno la metà di quel che importa la tassa del patrimonio sagro stabilita nella propria diocesi del promovendo.

6. E perchè talvolta essendo molti chiamati allo stesso beneficio , o cappellania ecclesiastica , sono gli ordinarij costretti a conferire a tutti la prima tonsura , a fine di rendergli capaci del beneficio , o della cappellania , donde ne segue l'inutile molteplicità de' chierici , non potendo il beneficio , o cappellania conferirsi , che ad un solo: perciò , quando questo accada da ora innanzi , basterà , che , presentandosi nel tempo congruo avanti il proprio ordinario coloro che pretendono aver dritto al controverso beneficio , o cappellania , e ritrovandosi dal medesimo idonei così *quoad scientiam* , che *quoad bonos mores* , e che non abbiano impedimento canonico , per esser promossi alla prima tonsura; spedisca loro le lettere testimoniali sopra la detta idoneità , e di non avere impedimento canonico , per esser promossi alla prima tonsura: in virtù delle quali potranno essi istituire la lor pretensione , e proseguir la causa avanti al giudice ecclesiastico , anche in concorso di chierici pretendenti; appunto come se avuta avessero già la prima tonsura: la quale potrà poi conferirsi a colui , che , terminata la causa , avrà ottenuto il beneficio , o cappellania , riputandolo a tal'effetto artato , e facandogli godere que' privilegj , che a' medesimi di sopra sono stati conceduti.

7. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura , dovranno tutti i chierici , compresi anche gli artati , seriamente applicarsi così allo studio , come alle opere di pietà , per rendersi degni di ascendere agli ordini sagri , avendo l'età legittima; al quale effetto dovranno continuare a dimorare in qualche seminario , o convitto ecclesiastico , e , non potendo ciò fare , dovranno almeno prestare per ogni anno , o per la maggior parte di esso come sopra , nella chiesa , loro assegnata dal proprio ordinario , quel servizio , che dal medesimo verrà loro prescritto; o , dimorando in qualche università , o altro luogo , per proseguir le scuole , e gli studj , dovranno adempir quelle medesime cose di sopra ordinate per coloro , che debbon'essere iniziati alla prima tonsura.

8. Dovranno tutti i chierici così di prima tonsura , come di ordini minori far costare nel principio d'ogni anno avanti gli ordinarij de' luoghi , ne' quali hanno il domicilio , di avere osservati i requisiti del S. Concilio di Trento intorno all'abito , e tonsura chiericale , ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra; e ciò mediante l'attestazione del proprio rettore , e superiore del seminario , o convitto ecclesiastico per quei , che sono in seminario , o in convitto ecclesiastico; e per quei chierici , che non sono in seminario , nè in convitto ecclesiastico ,

medianti le attestazioni de' parrochi, e rettori delle chiese, alle quali sono ascritti, intorno alla delazione dell'abito, e tonsura chiericale, frequenza de' sacramenti, e servizio della chiesa, e con le attestazioni de' maestri, e lettori intorno alla continuazione delle scuole, e studj, ed alla delazione dell'abito, e tonsura chiericale. Ed all'incontro dovranno gli stessi ordinari tener pubblicamente appesa nella sagrestia della lor cattedrale, affinchè possa da tutti leggersi, una tabella, in cui dopo di aver riconosciuta la sussistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanete nella loro cancelleria, faranno scancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro, che ritroveranno non avere esattamente osservati i requisiti predetti, e per lo contrario faranno registrarvi i nomi solamente di quei, che gli avranno osservati, a' quali consegneranno ogni anno *gratis* una declaratoria in iscritto, acciocchè possa da' medesimi senz'alcun contrasto godersi di tutti i privilegi chiericali. Dei quali privilegi all'incontro non goderanno que' chierici di prima tonsura, o di ordini minori, che, per non avere osservati i suddetti requisiti, saranno stati cancellati dalla detta tabella, da tenersi pubblicamente in sagrestia, e non avranno la menzionata declaratoria del vescovo.

9. I vicari capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno capitolo, da darsi nel luogo solito capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun capitolo, e da registrarsi negli atti capitolari, concedere le lettere dimissoriali a laici, benchè sieno realmente artati per ragion di beneficio, o di cappellania, che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all'art. 5, o pure a coloro, che, avendo già la prima tonsura, sono presentati a qualche beneficio, o cappellania, che *actu requirat certum ordinem*; e con l'espressa condizione, che così nell'uno, che nell'altro caso colui, che chiede di esser promosso, non sia stato altre volte rigettato dal vescovo antecessore, ma, ove si tratti di persone, che non sono veramente artate nel senso di sopra accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, nè pure *post annum luctus ecclesiae*, senza una espressa licenza della sagra congregazione del concilio.

10. Chiunque sarà promosso alla prima tonsura, agli ordini minori, o agli ordini sagri, contra la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopra accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall'esercizio dell'ordine già conferitogli; e chi l'avrà così ordinato, o pure gli avrà a tale effetto concedute le dimissorie, se sarà vescovo, sarà sospeso per un'anno dalla collazione degli ordini, e dall'esercizio de' pontificali; e non essendo vescovo, ma prelato inferiore con l'uso de' pontificali, sarà sospeso per sempre dall'esercizio de' medesimi; e non avendo l'uso di essi, come pure qualunque altra persona

costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall'esercizio dell'ufficio, e de' suoi ordini.

CAP. V. Visite e rendimento di conti delle chiese, estaurire, confraternite, ospedali, conservatorj, ed altri simili luoghi pii fondati, e governati dai laici.

1. A riserva delle chiese, e luoghi pii, che sono sotto l'immediata regia protezione, sia perchè sono di regia fondazione e dotazione, o perchè *in limine foundationis* sono state messe sotto l'immediata protezione regia, si potranno da' vescovi, ed altri ordinari de' luoghi visitare, *quoad spiritualia tantum*, tutte le chiese, cappelle, staurite, confraternite, ed altri simili luoghi pii laicali amministrati, e governati da' laici, ancorchè per qualunque altro titolo, diverso dagli espressi di sopra, sieno sotto la regia protezione.

2. Oltre a ciò si potrà da' medesimi vescovi, ed ordinarij destinar persona, che co' razionali, o siano deputati, che saranno eletti da chi spetta, secondo il solito, intervenga alla revisione de' conti, che ciascun'anno impreteribilmente si dovranno rendere dagli amministratori de' suddetti luoghi pii non sottoposti all'immediata regia protezione, come si è detto di sopra. Con questo bensì, che la detta persona destinata dal vescovo, o sia ordinario, debba intervenirvi *omnino gratis*, e senza interesse del luogo pio.

3. Dopo fatto l'esame, e revisione de' conti, risultando da essi, che gli amministratori sieno debitori, e perciò venendo significati, la significatoria si dovrà spedire dai suddetti razionali e deputati, insieme con la persona destinata dal vescovo: e tal significatoria, spedita nella maniera suddetta, avrà la via esecutiva, *prout de jure*.

4. La persona, in tal forma significata, rimarrà *ipso facto* privata dell'esercizio del suo impiego, nè potrà essere ammessa, o reintegrata nell'esercizio, se non nel caso, che paghi immediatamente dopo la significatoria, o pure in grado di revisione venga assoluta dal giudice. L'esecuzione poi della significatoria, trattandosi contro di persone laiche, dovrà farsi dal giudice laico, e contro delle persone ecclesiastiche, dovrà farsi dal giudice ecclesiastico.

5. Dovrà il tribunal misto, da erigersi in Napoli, invigilare, e soprintendere, che quanto ne' precedenti articoli si è disposto intorno alla visita, e rendimento de' conti degli ospedali, estaurite, confraternite, ed altri luoghi pii laicali governati, ed amministrati da' laici, che non sono sotto l'immediata regia protezione nel modo spiegato di sopra, sia fedelmente osservato, con l'invigilar primieramente, che gli amministratori de' suddetti luoghi pii rendano infallibilmente ogni anno i conti nella maniera spiegata nel precedente numero secondo. 2. Col deci-

dere tutte le liti, che possono insorgere, ad occasione, ed intorno al rendimento de' conti. 3. Dovrà il medesimo tribunale invigilare, e soprantendere, che i suddetti luoghi pii sieno bene amministrati, con farsi delle lor rendite l'uso, che si conviene, secondo la natura, e gli obblighi di ciascun di essi.

6. I luoghi pii, che sono amministrati e governati da sole persone ecclesiastiche, debbano solamente visitarsi dagli ordinarj tanto nello spirituale, quanto nel temporale, purchè non sieno sottoposti all'immediata regia protezione nella maniera spiegata di sopra.

CAP. VI. Cause, e delitti, ne' quali i giudici ecclesiastici potranno procedere anche contro de' laici.

1. Oltre alle materie di fede, ed a' delitti di eresia, che non si controverte, che sieno di privativa cognizione de' vescovi, i laici, i quali avranno la sacrilega temerità di celebrar la santa messa, o di esercitare altre funzioni all'ordine sacro appartenenti, o di ascoltare le sacramentali confessioni, saranno privatamente processati e puniti dalla sola potestà ecclesiastica.

2. La cognizione, e punizione del delitto di poligamia parimenti apparterrà alla sola potestà ecclesiastica.

3. Spetteranno parimente a' soli giudici ecclesiastici privatamente le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità, o invalidità sì del matrimonio, come degli sponsali.

4. Così pure saranno di privativa giurisdizione ecclesiastica le cause beneficiali, purchè non si tratti di juspatronati regj, o feudali, per quelle sole cause, la decisione delle quali principalmente dipende dal vedere, se il patronato sia annesso, o no al feudo, o *de universitate bonorum* negli altri patronati laicali.

5. Oltre a' suddetti casi non dovrà porsi impedimento alcuno a' superiori ecclesiastici di proceder contra i laici, secondo la disciplina della chiesa, e le regole canoniche, con sole pene spirituali, anche di censure, contro de' peccatori pubblici, e scandalosi, e preciso contro de' sacrileghi, degli adulteri, de' concubinarj, degli usurai, de' bestemmiatori, e consimili.

6. Con dichiarazione finalmente, che ne' delitti, come di furto della sagra pisside con le particole consacrate, di bestemmie, e simili, se dal processo risulterà, che il reo laico sia sospetto di eresia, dovrà il giudice laico, secondo quel che fin'ora si è praticato, e si pratica in regno, rimetterlo al giudice ecclesiastico, *ut procedat super haeresi*; dal qual giudice ecclesiastico, proferita che egli avrà la sua sentenza, o assolutoria *ab haeresi*, o condannatoria, dovrà poi con la solita protesta del *cap. praelatis de homicid. in 6* consegnarsi il reo al giudice laico, *ut procedat ad ulteriora*.

CAP. VII. Introduzione de' libri forastieri.

Prima di permettersi l'estrazione de' libri forastieri dalla dogana di Napoli, se ne farà de' libri dar nota, cioè, una copia dell'originale, che suol darsi al ministro regio destinato su questo affare, al signor cardinale arcivescovo; dal quale dopo si sarà esaminata con tutta la maggior brevità possibile, per non essere di danno a' poveri librai, in caso vi trovi liberi contrarj alla nostra S. Fede cattolica, ed a' buoni costumi, se ne manderà dal medesimo nota al suddetto ministro regio, acciocchè possa da lui farsene il debito uso, per impedire il corso a' libri notati, come perniciosi, primachè sieno stati esaminati da' teologi, e da altre persone abili. E questo stesso si praticherà nelle città capi di provincie, quanto occorrerà, che vi s'introducano libri da' paesi stranieri, col farsi dare al vescovo del luogo copia della nota, che sarà data al ministro regio.

Tutto ciò dee intendersi per li soli libri forastieri, che s'introducono nel regno, perchè rispetto a quei, che in esso si stampano, dovrà osservarsi il solito della revisione, ed approvazione anche degli ordinarij, prima di stamparsi, e pubblicarsi.

CAP. VIII. Materie beneficali.

1. Concederà Sua Santità indulto, che tutti i beneficj così semplici, che residenziali, canonicati, dignità, parrocchie, badie, e vescovati del regno di Napoli, che sono di sua libera collazione, si debbano conferire dalla Sede apostolica a' soli regnicoli; a riserva però solamente di ducati ventimila di pensioni, che la Santità Sua si riserberà, e fisserà sopra alcuni de' vescovati, e delle badie, che alla medesima piacerà trascegliere, e determinare tra tutti i beneficj del regno di Napoli, che si provveggono a regia nomina, per poterne disporre, come più alla stessa Santità Sua in beneficio de' suoi sudditi dello stato ecclesiastico.

2. Ugual quantità di annue pensioni, o pure l'equivalente somma in altra più comoda maniera, con gradimento di Sua Maestà la medesima Santità Sua riserberà sopra gli stessi beneficj, che non sono di nomina regia, a disposizione di Sua Maestà napoletana da conferirsi a' suoi sudditi del regno di Napoli, che saranno nominati dalla stessa Maestà Sua.

3. Non ostante il suddetto indulto, tutti gli esteri, che si trovano esser già stati provvisti nel regno di Napoli di vescovati, beneficj, o pensioni, debbano, durante la lor vita, goder di tali beneficj, o pensioni, de' quali, o delle quali si trovano già provvisti, quantunque non sieno sudditi dello stato ecclesiastico: de' quali provvisti bensì fino al giorno della sot-

toscrizione del presente trattato dovrà darsi nota al cardinale Acquaviva dentro lo spazio di due mesi. E tutto ciò, oltre a i beneficj, e badie situate in regno di Napoli (delle quali si darà nota al suddetto cardinal ministro) uniti, o unite, o pure i di cui frutti, o in parte, o in tutto si trovano applicati a varie chiese, collegj, monasteri, e case pie di Roma, o in altri paesi dello stato ecclesiastico, che dovranno continuare ad essere uniti, o unite, o applicati in perpetuo per lo stesso uso.

CAP. IX. Tribunale misto

1. Si formerà un tribunal misto composto di cinque soggetti, cioè due ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità, e due laici, o ecclesiastici da deputarsi da Sua Maestà, tutti quattro regnicoli. E circa il quinto, che dovrà esser sempre persona ecclesiastica parimente regnicola, Sua Maestà napoletana nominerà tre soggetti, e Sua Santità ne sceglierà uno.

2. Non dovrà l'ufficio, e l'impiego di questi cinque deputati durar più, che per lo spazio di un solo triennio, da cominciare *a die captae possessionis*: dopo il quale s'intenda spirata *ipso facto* ogni lor facoltà, ed autorità, quando non fossero confermati per altro triennio, con espressa, e nuova conferma, cioè i quattro semplici deputati da quella potestà da cui sono stati rispettivamente eletti, ed il presidente di comune, e nuovo espresso consenso di amendue le potestà, con dichiarazione, che volendo Sua Santità, o Sua Maestà mutare, anche dentro il triennio, qualunque de' soggetti da essi deputati, ed a quelli sostituire altri a loro arbitrio, e beneplacito, possano farlo, senz'allegarne alcuna causa, e senza chiederne, nè attenderne consenso veruno dall'altra potestà.

3. Accadendo però nel fine del triennio a sede vacante, dovranno così il presidente, come i due deputati ecclesiastici continuare nel loro impiego, quantunque, spirato il triennio, non sieno muniti d'altra conferma sino alla nuova provvista da farsi dal nuovo Pontefice.

4. In caso di assenza, o di malattia di qualcuno de' due deputati ecclesiastici, sia lecito a monsignor Nunzio *pro tempore* di surrogarvi, per maniera di provvisione altro soggetto ecclesiastico; come altresì, in caso di assenza, o di malattia di qualcuno de' due deputati regj, resti in arbitrio di Sua Maestà, o della persona, a cui stimerà ella di comunicare tal facoltà, di far lo stesso. Ed in caso che talvolta per assenza, malattia, o altro qualunque caso, anche legale, sia necessario, che altro soggetto supplisca le veci del presidente; allora supplirà interinamente colui, che tra i tre soggetti, nominati da Sua Maestà, sarà stato scelto da Sua Santità, per far le veci del presidente ne' suddetti casi di assenza, e d'impedimento del medesimo. Tutto ciò però non debba intendersi in caso di man-

canza per poche volte: nel qual caso sia lecito agli altri, che intervengono, di tener tribunale, non ostante l'assenza di qualcuno de' loro colleghi, purchè non sia più di due settimane.

5. Per lo servizio di questo nuovo tribunale si deputerà dal medesimo quel numero di ministri subalterni, ed in quel modo, che egli stimerà necessario. Ma dovendo talvolta far'uso della famiglia armata, si servirà di quella della potestà secolare, e delle carceri laicali contro de' laici, e de' cursori, e carceri ecclesiastiche contro delle persone ecclesiastiche.

6. Si terrà questo tribunale una volta la settimana, ed anche più, quando così richiede il bisogno, in qualche monastero, o altro luogo più comodo della città di Napoli, da prescagliersi.

7. Alla riserva del presidente, il quale dovrà sempre avere il primo luogo, sederanno gli altri deputati, di qualunque grado, o graduazione si sieno, secondo il luogo, che verrà loro destinato dalla sorte; a qual fine se ne farà l'estrazione per bussola: con dichiarazione, che questa estrazione debba farsi al principio d'ogni triennio, quantunque restassero nell'impiego taluni deputati; ma che, accadendo mutazione nel corso dello stesso triennio, la persona surrogata debba occupare il luogo del suo predecessore.

8. Così il presidente, come tutti i deputati, ed anche i ministri subalterni, dovranno, prima di cominciare ad esercitare la lor carica, giurare nello stesso tribunale *ad sancta dei evangelia*, secondo la formola da stabilirsi, non solamente di osservare, e fare osservare quanto viene stabilito nel presente trattato, ma altresì di non arrogarsi veruna sorte di giurisdizione, e di autorità, oltre a quella, che vien loro conceduta in virtù del presente stabilimento di questo tribunale; cioè il presidente nel pieno consesso del tribunale, e tutti gli altri in mano del presidente, con dichiarazione, che i medesimi, e ciascuno d'essi debbano rinnovare il detto giuramento nella forma prescritta di sopra, ogni volta che fossero confermati.

9. Il presidente non avrà autorità di risolvere da se medesimo, nè pure per modo di provvisione, e le commissioni dovranno distribuirsi in pieno tribunale, com'era solito praticarsi in collaterale. La decisione si farà alla pluralità de' voti, cominciando nel votare *ordine retrogrado*; cioè da quel deputato, che siede in ultimo luogo, di maniera che l'ultimo a votare sia il presidente. I decreti dovranno emanarsi sotto il nome dello stesso tribunale, e sottoscriversi da tutti cinque, secondo che parimente sederanno il presidente, ed i deputati in tribunale.

10. Questo tribunale non dovrà avere altra incumbenza, se non che:

1. Di decidere e terminare le controversie intorno all'im-

munità locale, quando nasce dubbio, se il reo debba, o no, godere il beneficio dell'asilo, nella maniera spiegata nell'articolo 5 e 8 dell'immunità locale:

2. Di decidere alcune delle cause spettanti a' cursori de' vescovi, ed altri ordinarj, nella maniera che si è detto a suo luogo.

3. Di dichiarare *super qualitate assassinii*, commesso da un cherico, o altra persona ecclesiastica, quando il giudice laico previene nella cattura di esso, nella maniera che si stabilisce nell'articolo 3 dell'immunità persole.

4. Di soprantendere ed invigilare alla retta amministrazione de' luoghi pii laicali, cioè amministrati e governati da' laici, con decidere le liti, che posson nascere intorno al rendimento de' conti degli amministratori di essi, nella maniera spiegata nel capo V di questo trattato.

5. Nel caso da qualche comunità, o persona ecclesiastica si pretenda convenirle, *titulo vere oneroso*, maggior quantità di franchigia di quella, si assegna nel presente trattato: potrà riconoscere, se ciò sia vero, e determinare ciò, che sarà di giustizia, nella maniera spiegata nel capo dell'immunità reale articolo 20.

6. D'invigilare all'adempimento de' legati pii, col procurare ne' casi particolari, nella maniera che stimerà più propria, che i renitenti a soddisfare, se saranno laici, da' loro competenti giudici laici sieno costretti all'adempimento de' legati pii; e se saranno ecclesiastici, da' loro rispettivi superiori, e giudici ecclesiastici, da' loro rispettivi superiori, e giudici ecclesiastici. E finalmente d'invigilare all'osservanza del presente trattato, come si è detto di sopra.

11. Quando il vescovo nello spazio prefisso di un mese, da che gli sarà stato presentato il processo, non avrà dichiarato intorno alla qualità del delitto, se il rifugiato goda, o no; s'intenda *eo ipso* devoluto il giudizio a questo tribunale, conforme si stabilisce con l'art. 4 del capo 2 del presente trattato. Come pure, che, avendo il vescovo fatta la detta dichiarazione, sia lecito a questo tribunale ricevere i ricorsi, che dalla medesima interponessero il fisco ecclesiastico, o il fisco laico, ed impinguare, ed ordinar nuovo processo, stimando così bene; e successivamente veduti gli atti, e sentite le parti, confermare, o infermare inappellabilmente i giudicati de' vescovi, a tenor di quello, che sta risoluto con l'art. 8 del suddetto capo 2.

12. In tutti i casi suddetti dovrà procedere il tribunale inappellabilmente, e privativamente a qualunque ministro, giudice, o tribunale, sì ecclesiastico, che laico, sia di qualsivoglia rango, anche di monsignor nunzio, o di qualsivoglia altro giudice, o ministro anche deputato, o delegato da Sua Maestà, che pretendesse procedere per via di regia protezione,

e di economica provvidenza: con dichiarazione, che qualunque atto si facesse in contrario da altri tribunali o giudici, così ecclesiastici, che secolari, tanto della città di Napoli, quanto del regno, sia nullo *ex defectu jurisdictionis*; ed in caso di inosservanza possano i tribunali, e giudici così laici, che ecclesiastici, residenti fuor della città di Napoli, inibirsi dal tribunal misto, ed a riguardo de' tribunali di Napoli spedirsi dal medesimo le ortatorie, le quali abbiano forza d'inibizione: di maniera che qualunque atto fatto da' medesimi tribunali, e giudici di Napoli, dopo le suddette ortatorie, sia *ipso facto* nullo *ex defectu jurisdictionis*, come sopra.

13. Eccettuate le materie di sopra espresse nell'art. 10 di questo capo, non potrà questo tribunale ingerirsi in nessuna maniera in tutte le altre, che appartengono alla giuredizione degli ordinarij (le quali debbano avere il loro libero corso, tanto per le prime istanze, quanto per li ricorsi, ed in grado di appellazione) nè ammettersi dal medesimo i ricorsi, o le appellazioni sotto qualunque pretesto, sotto pena di nullità di tutti gli atti, che si facessero in contrario, e di violazione del giuramento, prestato per quest'effetto al presidente e deputati.

14. Tutti gli atti, e spedizioni di questo tribunale, così giudiziali, che estragiudiziali, dovranno farsi onninamente *gratis*, senza potersi niente esigere per ragion di scrittura, sigillo, sottoscrizione, registro, studio di processo, o qualsivoglia altra cosa: alla riserva delle sole copie, che si dovranno tassare a ragione di grana due per facciata, che sia scritta di rigli ventidue per ciascuna facciata di carattere comune.

15. Le spese, che sono necessarie per lo mantenimento del tribunale, subalterni e tutt'altro, si dovranno fare ugualmente a conto di Sua Santità, ed a conto di Sua Maestà, con quegli espedienti, che sopra di ciò pareranno più proprj all'una ed all'altra potestà.

CAP. X. Deroga alle disposizioni contrarie al presente trattato.

Per l'intera esecuzione del presente trattato resteranno rievocati, ed annullati, come in virtù di questo articolo si rievocano, ed annullano tutte le disposizioni, ordini, e decreti così pubblici, che privati, fatti dall'una e dall'altra potestà, in tutto ciò, in cui sono contrarj alla presente disposizione, ed a quanto si contiene nel presente trattato.

Dato dalle stanze del Palazzo Apostolico nel Quirinale in questo dì 2 di giugno 1741.

ADDIZIONE

Articoli segreti del trattato di accomodamento del 1741 tra la santa sede e la real corte di Napoli.

ART. 1. Desiderando Sua Santità, che siano osservati e confermati rispettivamente a' Beneventani suoi fedelissimi sudditi da Sua Maestà i privilegi conceduti a' medesimi da' suoi serenissimi predecessori, e stabiliti ne' patti e condizioni apposte nell'investitura del regno di Napoli; la Maestà Sua assicura, che avrà tutta l'attenzione per le soddisfazioni di S. B. con questo bensì, che la città di Benevento destini persona a Napoli, che produca tutti i suoi documenti, per farli esaminare da' suoi ministri, e fatto che ne sarà l'esame, la Maestà Sua farà consapevole la S. B. per mezzo del cardinal Acquaviva, di quanto occorrerà.

2. Desiderando Sua Santità, che tanto in Napoli, che in tutto il regno si dia libera, e pronta esecuzione a tutte le Bolle, Brevi e spedizioni della corte di Roma, ed anche de' suoi tribunali, e ministri, Sua Maestà per la nota sua pietà, e religione assicura la Santità Sua, che darà gli ordini opportuni per la pronta esecuzione delle suddette spedizioni di Roma.

3. Dolendosi, che i vescovi, ed altri superiori ecclesiastici del clero così secolare, come regolare del regno, che i loro sudditi ecclesiastici sotto pretesto di violenza, ed oppressione per via di fatto ricorrono alla regia protezione, ancora quando da essi si è proceduto alla tela giudiziaria, e con processo, obbligando con ciò i medesimi superiori a comparire ne' tribunali de' ministri regj, per difendersi dall'accusa di persone per lo più torbide, discole, e disubbidienti, con molto discapito della disciplina ecclesiastica, e della giustizia; e desiderando Sua Santità, che si dia un adeguato rimedio a tali inconvenienti; Sua Maestà per dare alla Santità Sua una nuova riprova del suo sincero desiderio di compiacerla, ordinerà, che ne' casi succedessero in avvenire simili ricorsi di violenze per via di fatto de' suddetti ecclesiastici contro de' loro superiori, ed anco per qualunque altro motivo, o pretesto, si rimettano da' suoi ministri al tribunale misto; inteso il parere del quale, prenderà poi la Maestà Sua quelle risoluzioni, che saranno più convenevoli per maggior servizio di Dio, e per la quiete, e tranquillità de' suoi popoli.

4. Riserbandosi Sua Santità la facoltà d'imporre pensioni per la somma di ducati napoletani ventimila sopra i vescovati,

badie, e benefizj del regno di Napoli per conferirle a suo piacere, e de' suoi successori a' sudditi dello stato ecclesiastico: queste pensioni, come ancora quelle che in ugual somma sono accordate a Sua Maestà nella maniera detta nel concordato pubblico, non dovranno soggiacere per alcuna parte, benchè minima, a soffrire per la metà i pesi de' laici, ma ne debbano restare per questa rata esenti, tanto i pensionarj, quanto coloro che posseggono i vescovati, badie, e benefizi, sopra i quali le dette pensioni saranno imposte.

5. Trovandosi nel regno di Napoli parecchi picciolissimi vescovati provvedati di sì scarse rendite, che i vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta al grado loro, Sua Santità per aderire anco alle istanze fattene in nome di Sua Maestà unirà con altri i più piccioli vescovati del detto regno con quelle condizioni, ed in quella maniera che saranno più convenevoli per il buon governo delle medesime chiese, e di tali piccioli vescovati da ridursi, dovrà nello spazio di un anno formarsi distinto foglio, che sia ancora di gradimento di Sua Maestà: così ancora si stenderà un catalogo di quei di *Nullius*, che dovranno supprimersi, e delle diocesi alle quali dovranno incorporarsi, senza alcun pregiudizio bensì di chi che sia in quanto alle rendite, ed alla provvista de' benefizi: le quali condizioni dovranno più distintamente spiegarsi nel foglio, che con gradimento anche di Sua Maestà dovrà formarsi su tale materia, per determinare quali *Nullius* dovranno supprimersi, ed a quali diocesi dovranno incorporarsi. Distesi poi, e concordati che saranno i detti fogli, Sua Santità ne anderà facendo l'unione, e suppressione nella maniera che alla sua saviezza sembrerà più propria.

6. Quantunque nell'articolo primo delle materie beneficali bastevolmente si trovi spiegato, che non solo tutti i vescovati, badie, ed altri benefici del regno di Napoli debbano darsi ai soli regnicoli oriundi del medesimo regno, e non mai a' forestieri, ma che anche tutte le pensioni che in qualunque futuro tempo da Sua Santità, o da' suoi successori saranno riservate sopra de' medesimi benefici all'infuori solamente dei ducati ventimila, che nella maniera detta nel medesimo trattato, ed articolo Sua Santità si riserverà sopra de' medesimi benefici per poterli unicamente dare a' sudditi dello stato ecclesiastico; nulladimeno avendo Sua Maestà desiderato, che per impedire, che in qualunque futuro tempo non possa nascere alcuna difficoltà sopra l'intelligenza, e pratica di quanto nel detto articolo si stabilisce sul punto delle dette pensioni da doversi effettivamente, e realmente godere da' soli regnicoli, a riserva solamente de' suddetti ducati ventimila di moneta napolitana, tutto ciò si esprima con maggior chiarezza. Sua Santità nuovamente dice, e dichiara, che tale e non altro sia il vero senso del detto articolo, cioè, che l'indulto che

concederà la Santità Sua, sarà, che tanto i vescovati, badie e tutti gli altri benefici di qualunque natura si siano, quanto tutte le pensioni sopra de' medesimi si conferiscano a' soli regnicoli, a riserva solamente de' ducati ventimila di moneta napoletana, che Sua Santità nella maniera spiegata nel trattato riserverà per li sudditi dello stato ecclesiastico, e che in tal senso dovrà sempre intendersi, praticarsi, ed eseguirsi l'indulto, di cui si parla nel trattato del capitolo 8 delle materie beneficali nell'art. 1, il quale comincia: *Concederà Sua Santità ec.*

Decreto di Gregorio XV del 1 luglio 1623, in cui sono contenute le cautele e prescrizioni per i promovendi a' sacri ordini.

Illustrissimi et reverendissimi cardinales S. congregationis episcoporum regulariumque negotiis praepositi, justis, gravibusque causis adductis, ac etiam de SS. D. N. Gregorii Papae XV speciali mandato vivae vocis oraculo desuper habito ad tollenda scandala, quae pluribus in locis tam hominum astu ac temeritate, quam aliquorum episcoporum incuria et facilitate, interdum oriuntur, statuit, decrevit, et ordinavit, ut nullus imposterum vigesimum annum excedens clericali militiae adscribatur, nisi ex probatis conjectum sit, eum non iudicii saecularis fugiendi fraude, sed Deo fidelem cultum exhibendi desiderio hoc vitae genus eligere, et nisi debitis, per episcopum, procuratore fiscali mensae episcopalis vocato, adhibitis diligentibus de huiusmodi adscribendi parentum qualitatibus, deque ante acta ejus vita et moribus compertum exploratumque sit, eum neque alicujus criminis reum; vel suspectum existere, neque aere alieno gravatum, vel reddendis rationibus ita obnoxium reperiri, aut ex causa huiusmodi lis, aut molestia timeri possit, sed ante actae adolescentiae cursum ita peregissee, ut verisimiliter credi queat, eum totum se offerre Deo, ac ad majores ordines devotionis pietatisque fervore properare, minusque tali adulto dimissoriales literae sub quovis praetextu concedantur, alias ordinatus ab executione collati ordinis perpetuo suspensus sit: ordinans vero, vel dimissorias concedens (ultra divinam ultionem, quam incurret) si episcopus a collatione ordinum per annum, si vero inferior episcopo ab exercitio officii, quod exercet, et executione suorum ordinum perpetuo suspensus sit eo ipso: qui autem cum falsis dimissoriis prima tonsura initiatus fuerit, clericali privilegio nullatenus gaudeat, sed perinde ac si clericatu insignitus non sit se habeat. Cognitio vero falsitatis dimissorialium huiusmodi ad ordinarium originis, vel ad ordinem conferentem, aut ad alios ecclesiasticos iudices, ad quos de jure cumulative spectat et pertinet. In omnibus autem clericis, tam adultis, quam non adultis decretum sancti concilii tridentini super eorum alicujus ecclesiae servitio adscriptione omnino servetur.

BOLLA DI BENEDETTO XIII

**Relativa a' privilegi del tribunale della monarchia
di Sicilia (1).**

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

P R O E M I U M

Fideli ac prudenti dispensatori, quem in supremo apostolatus apice constituit Dominus super familiam suam, maxime convenit, tradita sibi coelitus uti potestate, ut si quae sint inter pontificalem auctoritatem, et regiam potestatem contentiones, quantum fieri potest, amoveantur, utque nedum fidelium populorum pericula arceantur, sed etiam incommoda leniantur, prout locorum, et temporum ratione habita, magis in Domino videbitur expedire.

§. 1. Causae hujus constitutionis promulgandae.

Cum itaque felicitis recordationis Clemens Papa XI praedecessor noster Apostolicam regni Siciliae ultra Pharum Legationem, ac Monarchiam, nuncupatam, ejusque tribunal extinxerit, ac suppresserit, et aboleverit, si quae essent privilegia, et indulta a quibuscumque Romanis Pontificibus Praedecessoribus quomodolibet concessa revocaverit, et abrogaverit, et certum interim modum praescripserit, quo causae ad forum ecclesiasticum pertinentes cognosci, at in eodem regno fine debito terminari possent, quamadmodum in ejus apostolicis literis, expeditis anno

(1) Vedi il real decreto del 5 aprile 1818 col quale si stabilisce che l'articolo 22 del concordato dello stesso anno non ha aboliti i legittimi e canonici privilegi del tribunale della monarchia di Sicilia, contenuti nella bolla del Sommo Pontefice Benedetto XIII che lo riguarda.

millesimo septingentesimo decimo quarto, et millesimo septingentesimo decimo quinto, plenius continetur. Cumque charissimus in Christo filius noster Carolus VI in Romanorum imperatorem electus, Siciliae ultra Pharam rex, exponi nobis nuper fecerit, jura apostolicae legationis in eodem regno, sibi, ejusdem haeredi legitimo, et possessori, ex privilegio signanter Urbani Papae II praedecessoris nostri, competere: quae quidem jura jam olim Rogerio Comiti et Normannorum gente ejusque successoribus ob eliminatam saracenorum tyrannidem, catholicam fidem restitutam, ecclesiasque, Patriarchatui Costantinopolitano tunc temporis adhaerentes, Romanae Sedi interim subjectas, concessa, anteactorum sex saeculorum decursu usque ad Caroli II obitum, in suo robore atque usu permanserint; hinc nos, et si compertum habeamus, hujusmodi rationibus eundem praedecessorem nostrum, praesertim propter abusus, quos irrepsisse constabat, minime acquievisse; nosque ipsi, dum cardinalatus honore fungebamur, eidem constitutioni reverenter subscripserimus, omniumque circumstantiarum opportune reminiscamus; attemen cum graves inde exortae fuerint contentiones atque mala non sine animarum perniciem, publicaeque tranquillitatis detrimento, serio propterea considerantes, quantum pastoralis sollicitudinis intersit, causas etiam talium contentionum avertere ac prorsus eliminare, itaut, abusibus et medio sublatis, jus ex aequo universis reddatur, ex vote congregationis venerabilium fratrum nostrorum sanctae romanae ecclesiae cardinalium, pro hujus negotii examine specialiter deputatae, ac etiam motu proprio, et ex certa scientia, et matura deliberatione, nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, finem huic operoso gravissimoque negotio imponentes, nostra haec, quae sequuntur, decernimus, et sancimus, ac inviolabiliter ab his, ad quos spectat, et in futurum spectabit, observari mandamus.

§. 2. Ordo cognoscendi causas ecclesiasticas in Sicilia post Majores, quae apud unam Apostolicam Sedem cognosci debent.

Causae omnes, ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, iis exceptis, quae vere Majores sunt, quaeque juxta canonicas sanctiones apud Apostolicam Sedem tractari, et a Romano Pontifice, vel a iudicibus, quos ipse specialiter deputaverit, cognosci debent, non alibi, quam in ipso Siciliae ultra Pharam regno cognoscantur, et fine debito, quem justitia postulaverit, terminentur, ita videlicet, ut non exemptorum causae in prima instantia coram ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, nec ab eorum curiis avocentur, nisi per viam legitimae appellationis a sententia definitiva, aut ab interlocutoria, vim definitivae habente, vel ab actu, cujus gravamen per appellationem a definitiva reparari nequeat, vel praejudi-

ciale sit invertendo justum juris et judiciorum ordinem, aut nisi integro biennio, a die motae litis computando, coram ipsis ordinariis remanserint indecisae, quemadmodum a concilio Tridentino *in cap. 20 causae omnes sessione 24 de reformatione*, decretum est. Sique secus fiat, quaecumque appellatio, inhibitio, aut sententia, eo ipso nulla, et irrita sit, juxta ejusdem concilii praescriptum. Respectu vero exemptorum ab ordinariis, judex ecclesiasticus, a rege illius regni, ut infra dicendum, nominatus, et delegatus, et pro tempore, ejus arbitrio nominandus, et delegandus, tanquam ordinarius, de causis civilibus, et criminalibus illorum, ut postea dicetur, cognoscat, ne aliter hujusmodi personae, et jura sine providentia remaneant. A sententia ordinarii ad Metropolitanum appelletur, servata itidem in omnibus forma in antedicti concilii decretis constituta.

§. 3. Qui Index causas appellationum a sententiis Metropolitanis cognoscere debet.

Postquam vero Metropolitanus in causa pronunciaverit, vel in secunda instantia, quoad sententias suorum suffraganeorum, vel in prima, quoad causas propriae dioecesis, possint partes, vel earum altera, provocare ad eum virum, in jure canonico Doctorem seu Licentiatum, nobilium universitatum more, diligenti examine praecedente, promotum, et in ecclesiastica dignitate constitutum, a charissimo filio nostro Carolo VI in Romanorum imperatorem electo, et Siciliae Rege, ejusque in regno Siciliae ultra Pharum successoribus, aut de eorundem mandato, ex concessione sedis apostolicae deputatum, et delegatum, et in posterum ab ipso, ejusque in eodem regno successoribus, aut de eorundem mandato deputandum, et delegandum: quem eo ipso delegatum auctoritate sedis apostolicae constitutum, et pro tempore constituendum, recognoscimus, et firmamus, ut causas ecclesiasticas antedictarum appellationum in praedicto regno Siciliae ultra Pharum cognoscere, aliaque inferius exprimenda peragere possit, servatis tamen praemissis, aliisque inferius explicandis, itaut quidquid aliter sive scienter, sive ignoranter fieri contigerit, ipso jure nullum irritumque sit.

§. 4. Remedia pro iis, qui se a sententia ejusdem primi Judicis appellationum gravati sentiant.

Si vero antedictus judex gravamen inferat, vel quomocumque partes, sive earum altera, gravatas ab ejusdem sententia seu decreto sese senserint, tunc, ut appellationis atque extremae provocationis remedio, omnibusque legum atque canonicarum sanctionum auxiliis Christifideles praedicti Siciliae

regni uti, et frui possint, eademque remedia, juris ordine servato, sicut oportet, experiri, idem charissimus in Christo Filius Siciliae rex, ejusque successores in perpetuum, vel alter de ejusdem, aut de ipsius successorum mandato, sedulo providendum, ut apertum, atque patens in omni tempore tribunal, seu curia: in qua tamen vir, etiam in dignitate ecclesiastica constitutus, atque, ut supra, in utroque jure licentiatu seu doctor, deputatus, et delegatus cum tribus aliis assessoribus, in utroque jure versatis, eodem pariter modo, uti supra, deputandis, et nominandis, jus reddat, atque primum diligenter expendat, an appellatio rejici, vel admitti debeat, et quibus clausulis causa committenda sit. Quoties vero causa fuerit visa digna ulteriori cognitione, eam primo cognoscat, et judicet modo dictus iudex, a quo ulteriori cognitione digna decreta est, adhibito eorundem assessorum consilio. Quod si post haec res adhuc ulteriori discussione opus habeat, nec lis finita sit, eadem coram altero idoneo ecclesiastico iudice, ut supra, cum assessoribus vel consiliariis nominando, discutatur, et ita deinceps, ita tamen, ut causa in quacumque instantia coram iudice ecclesiastico semper pertractetur, et in omnibus, juris ordine servato terminetur.

§. 5. Appellantes in unam tantum causa in reliquis appellare non censeatur.

Appellantes in una causa, omnino subjecti remaneant, quoad alias causas, jurisdictioni suorum ordinariorum, a qua eximi nec a Metropolitano, nec a Delegato possint, nisi in casibus e jure canonico praescriptis.

§. 6. De causis regularium.

In causis, in quibus conservatores regularium decretum vel sententiam tulerint, qui se ab illis gravatum existimaverit recursum similiter habere poterit ad antedictum: qui quidem, si, inspectis utriusque partis juribus, appellationem duxerit admittendum, ipse in talis causae cognitione, prout juris fuerit, procedet: sique partes, vel earum altera, de gravamine ab ejus iudicato, sibi illato, conquereretur, id servetur, quod supra de appellationibus a decreto vel sententia iudicis delegati statutum est. Ceterum praedicti conservatores inviolate servare debeant praescripta in constitutionibus felicis recordationis Innocentii PP. IV, Alexandri IV, Bonifacii VIII, Gregorii XV, aliorumque nostrorum praedecessorum, necnon in concilii Tridentini decretis sub poenis ibidem contentis.

§. 7. Appellationes quomodo recipiendae.

Appellationes nunquam recipiantur, nisi per publica documenta, realiter exhibenda, prius constiterit, appellationem a sententia definitiva, aut a gravamine, quod per definitivam sententiam reparari non possit, vel quod praejudiciale sit in casibus, a jure non prohibitis, per legitimam personam, et intra statuta tempora, fuisse interpositam aut prosecutam; nec praeterquam in casibus, a jure permissis, dum causa coram inferioribus judicibus pendet, ante definitivam sententiam, vel vim definitivae habentem, de gravamine, quod asseratur illatum, superiores cognoscere possint, licet citra praejudicium ordinarii cursus causae, sese id facere declarent. Nec ad hunc effectum liceat eis inhibere, aut etiam simpliciter mandare, ut ipsi copia processus mittatur, etiam expensis appellantis vel recurrentis, nisi in casibus a jure permissis.

§. 8. Inhibitiones post appellationes admissas quomodo concedendae.

Inhibitiones, post appellationes, sicut praemittitur, admissas, non concedantur, nisi cum insertione tenoris sententiae aut decreti, a qua, vel a quo provocatum fuerit; alias inhibitiones, et processus, et inde secuta quaecumque, sint ipso jure nulla, eisque impune liceat non parere. Sed si appellans asserat, sententia vel decretis, sive appellationis interpositae, exemplum autenticum habere se non posse culpa judicis, a quo, vel actuarii, tunc sive Metropolitanus, sive praefatus judex ecclesiasticus delegatus, respective, injungat iis, ad quod pertinet, ut soluta actorum mercede, exemplum in forma probante tradatur appellanti, intra brevem terminum: et interim nihil novi coram iudice, a quo, contra appellantem attentetur.

§. 9. De appellatione a decretis ordinariorum in visitatione editis.

A decretis ordinariorum, in visitatione, vel pro correctione morum editis, nullus sit appellationi locus, quoad effectum suspensivum, nisi cum visitator, citata parte, et adhibita causae cognitione, judicialiter processerit, et in aliis casibus a jure permissis.

§. 10. De appellatione a gravamine per definitivam sententiam non reparando.

Cum a gravamine, quod per definitivam reparari nequeat, vel quod praejudiciale fit, appellatur, non nisi visis actis, ex quibus apparet de gravamine, appellatio admittatur, aut inhibio vel provisio ulla concedatur.

§. 11. De inhibitionibus expediendis.

In causa indebitae carcerationis, quatenus sit secuta cum mandato judicis verbali, possit judex appellationis expedire inhibitiones, vigore appellationis constituto sive per depositionem duorum testium de mandato, sive per documentum notarii, vel custodis carcerum, de carceratione. In causis vero comminatae injuste carcerationis, vel torturae, vel excommunicationis, non expediantur inhibitiones generales, et indefinitae, sed tantum compulsoriales pro transmissione copiae actorum, ad effectum cognoscendi, an sit deferendum, nec ne, appellationi, adjuncta in dictis literis compulsorialibus inhibitione, ut interim judex, a quo, ad ulteriora non procedatur: et quatenus visis actis resultet evidens gravamen, tunc admittatur appellatio cum inhibitione, et causa cognoscatur coram iudice, ad quem. Si vero de hujusmodi gravamine non constet, remittatur causa ad iudicem a quo, cognoscenda in prima instantia.

§. 12. De actibus originalibus primae instantiae a notario mittendis.

Acta originalia primae instantiae notarius sive actuarius mittere ad iudicem appellationis minime cogatur, nisi natura ipsa causae id flagitet, aut probabilis aliqua falsitatis suspicio incidat, quae judicialiter apposita ab interesse habentibus fuerit: et tunc post terminationem causae statim remittant ad ordinarium, et in ejus curiae tabulario asserventur.

§. 13. De carcerato appellante.

Causa appellationis pendente, appellans, in eodem, ubi reperitur carcere, permaneat, quoad judex, ad quem causae cognitio devolvenda est, visis actis, causaque cognita, aliter decreverit: et tunc quidem si a decreto secundi judicis, vim definitivae habente, appellatum fuerit, nihil ipse interim mandare, aut pro decreti sui executione attentare poterit, donec per iudicem superiorem aliter fuerit ordinatum; exceptis tamen casibus, in quibus aliter a jure statutum sit, et in quibus appellatio contra decretum excarcerationis, effectum tantum devolutivum, favore libertatis, producit.

§. 14. De censura ecclesiastica in appellantem prolata.

Censura ecclesiastica, in appellantem prolata, revocari aut nulla declarari per iudicem appellationis, esti is sit delegatus, non possit, nisi prius auditis partibus, et causa cognita; et tunc, si eam esse justam constiterit, ad iudicem, qui excommunicationem protulit, remittatur appellans, et ab ipso juxta

sacros Canones beneficium absolutionis, si humiliter petierit, debitamque emendationem praestiterit, obtineat. Si vero injustam esse appareat, iudex appellationis absolutionem concedat. Et si dubitetur, an justa fuerit, vel injusta, quamvis honestius sit, ut ad axcommunicatoriam intra brevem aliquem competentem terminum, eidem praefigendum, absolvendus remittatur, iudex nihilominus appellationis, hoc casu, per se poterit eum absolvere.

§. 15. De absolutione ad cautelam.

Absolutio ad cautelam, nonnisi servatis de jure servandis, cum dubitatur de nullitate excommunicationis vel ab homine prolatae, vel a jure inflictae, si dubium facti, vel probabile dubium juris occurrat, concedenda erit, tamquam ad breve tempus, cum reincidentia, necnon praestita per excommunicatum cautione de stando juri, et parendo mandatis ecclesiae. Quod si, juxta formam a jure praescriptam, apparebit, aliquem ob manifestam offensam excommunicatum fuisse, debitam etiam satisfactionem praestare, necnon ob contumaciam manifestam, expensis quoque satisfacere, et cavere de iudicio sisti coram excommunicatore, tenebitur, priusquam antedictam absolutionem obtineat. Praeterea hujusmodi absolutiones cum reincidentia, a iudice appellationis, etiamsi sit antedictus iudex, committantur ipsis ordinariis excommunicantibus, cum clausula, ut *intra tres dies* absolvant, censuratos; dummodo tamen excommunicati in eodem loco sint, ubi degunt ordinarii. Quod si in eodem loco non sint, vel si ordinarii praesentes, et requisiti, absolvere recusaverint vel neglexerint, absolvantur a confessario juxta formam ejusdem commissionis, a iudice appellationis, ut praefertur, expediendae. Ceterum commissiones praedictae de absolvendo, non ipsis ordinariis immediate, et personaliter, sed eorundem cancellariis praesentari debent, ut reverentia episcopis debita, sarta tecta servetur, et a praesentatione, cancellario facta, praedicti *tres dies* numerari debeant. Cedulones autem, in casu absolutionis obtinendae ad certum tempus cum reincidentia, quatenus affixi fuerint, non amoveantur; sed dumtaxat tegantur, tectique remaneant durante termino in absolutione praefixo; salva tamen praxi, ibidem servata de eorundem in nonnullis casibus amotione.

§. 16. De appellatione a sententia definitiva in verum contumacem prolata.

A sententia definitiva, contra verum contumacem prolata, appellatio non recipiatur, nec inhibitio, aut alia quaevis provisio, durante contumacia, concedatur.

§. 17. De appellatione in causis criminalibus et sententiis ordinariorum.

Ubi in causis criminalibus ordinarii locorum processerint ex officio, si ab eorundem sententiis appellatio vel ad metropolitanum, vel ad praedictum judicem interposita fuerit, tunc procuratores fiscales curiae metropolitanae vel tribunalis praefati delegati, actoris vices gerant, et instantias, aliosque actus, desuper necessarios, peragant, et prosequantur, ut praedictorum ordinariorum sententiae confirmationem, et executionem, si ita fuerit justitiae consonum, obtineant. Quod si, dictis procuratoribus fiscalibus non citatis vel auditis, contrarias sententias in gradu appellationis proferri contigerit, istae prorsus nullae sint, ac irritae cum omnibus actis gestis; quinimmo praecedentes ordinariorum sententiae executioni mandentur, perinde ac si appellatio ab ipsis interposita nullatenus fuisset.

§. 18. De pauperibus litigantibus.

Pauperibus litigantibus condonentur sportulae, et emolumenta quaecumque, etiam cancellario, alioquin debita. Aliae itidem quaecumque expeditiones gratis dentur, ac etiam copiae publicorum instrumentorum sive testamentorum, necnon regesta, et copiae actorum, transmittendorum ad judicem appellationis: et haec in causis tam civilibus, quam criminalibus. Quo vero ad probationem paupertatis, ea summarie fiat per testes, gratis similiter examinandos: et quoad ipsam paupertatem, stetur arbitrio judicis.

§. 19. De causis criminalibus regularium.

In criminalibus causis regularium, quando deliquerit intra claustra, Tridentini Concilii et peculiarium illius ordinis, quem quisque delinquens professus fuerit, constitutionum dispositio exacte servetur. Quod si delinquant extra claustra, vel extra monasterium degant, ab episcopis, juxta ejusdem Concilii Tridentini, apostolicarum constitutionum praescriptum, judicentur, et puniantur. Qui vero ab episcopi judicio gravamen sibi illatum putaverint, recursum habere poterunt ad antedictum judicem, qui, ubi appellatio admittenda de jure fuerit, causae revisionem assumet. Quod si quis ab hujus etiam judicis sententia vel decreto se gravatum existimaverit, ea servantur, quae pro appellantibus a decreto judicis delegati, supra exposita sunt. Si vero praelati exempti, alios superiores in regno Siciliae ultra pharum non habentes, deliquerint, antedictus iudex ecclesiasticus, tanquam ordinarius, respectu exemptorum, contra eos, ut juris fuerit, procedat, servata semper regula circa modum praescripta.

§. 20. De iudicis ecclesiastici facultatibus.

Ne autem de facultatibus antedicti iudicis ecclesiastici disputationis unquam oriri queat, constanter declaramus, quod ille, uti supra, a rege Siciliae ultra pharum auctoritate sedis apostolicae nominatus, et delegatus, quascumque personas adversus sententias, res iudicatas, ac contractus quoscumque, prout juris fuerit, in integrum restituendi plenam et liberam licentiam et potestatem exercere possit, et debeat.

§. 21. De iuramentis.

Iuramenta quaecumque ad effectum agendi dumtaxat ex causa, quibuscumque relaxandi.

§. 22. De absolutione a censuris.

Quoscumque a quibusvis censuris, et poenis ecclesiasticis, simpliciter vel ad cautelam, si, et postquam congrue, prout debuerint, tam partibus, quam iudicibus, satisfecerint; firmis tamen manentibus, servatisque, respectivae, iis, quae circa modum, et ordinem impertiendae absolutionis superius praescripta sunt, absolvendi.

§. 23. De absolutione ab excommunicationibus ob varia crimina illatis.

Quoscumque itidem, qui homicidium, necnon perjurii reatum quomodocumque commiserint, quique bellis interfuerint, et qui adulterium, incestum, fornicationem, et aliud quodcumque flagitium carnis perpetraverint; necnon usurarios, facta tamen usurarum restitutione, ab excommunicationibus, aliisque sententiis, censuris, et poenis ecclesiasticis, et temporalibus, quas quomodolibet incurrerint, injuncta cuique pro modo cul-pae poena salutari, et aliis, quae de jure fuerint injungenda, etiam in utroque foro absolvendi.

§. 24. De censuris per apostolicas constitutiones inflictis.

Declaramus tamen, nec praedictum iudicem ecclesiasticum, nec quamcumque aliam ecclesiasticam personam cujuscumque gradus, dignitatis, et praeeminentiae sit, et quamvis de latere legatus existat, potuisse aut posse aliquem absolvere a censuris ecclesiasticis, per apostolicas constitutiones inflictis, quarum absolutio soli Romano Pontifici reservatur. Et licet hoc ipsum procedat etiam quoad illud genus absolutionis, quod cum reincidentia, et ad effectum agendi tantum, aut ad cau-

telam, dicitur, et quoad cognitionem, an declaratoria censurarum praedictarum valida fuerit, aut nulla, justa, vel injusta, cum haec quoque omnia Romano Pontifici pro tempore existenti, et congregationi sanctae romanae ecclesiae cardinalium immunitatis ecclesiasticae, et controversiis jurisdictionalibus praepositae, ad id a Sede apostolica specialiter deputatae, privative quoad omnes alios, etiam de latere legatos competat: attentis nihilominus specialibus circumstantiis, animum nostrum moventibus, declaramus, quod praefatus iudex ecclesiasticus, tanquam a charissimo in Christo filio nostro Carolo VI Siciliae ultra pharum rege, ejusque in posterum successoribus, ut supra, deputatus, et delegatus, servatis de jure servandis, et citra quemcumque abusum, concedere possit recurrentibus a gravamine, quod in declaratoria censurarum Sedi apostolicae reservatarum sibi illatum esse demonstraverint, absolutiones cum reincidentia, ad effectum agendi tantum, et etiam ad cautelam; necnon cognitionem assumere, an praedictae declaratoriae censurarum Sedi apostolicae reservatarum promulgatae ab episcopis aut archiepiscopis regni Siciliae ultra pharum fuerint validae, aut nullae, justae vel injustae; ita tamen, ut, si solius nullitatis vitio laborare cognoverint, episcopo vel archiepiscopo, qui ad earum declarationem respective processerint, mandet, ut ex integro procedant, reservata post novam declaratoriam absolutione plenaria Sedi apostolicae. Et quatenus nullitatis, et injustitiae, vel solius injustitiae vitio laborare cognoverit, declaret, recurrentes non incurrisse: et si declaratoriam justam esse deprehenderit, recurrentes pro absolutione ad eandem Sedem apostolicam remittat. Quod si praefatus iudex delegatus ipse fuerit, qui ad declaratorias processerit, et censuratus se gravatum fuisse praetenderit, aut ex capite nullitatis, aut nullitatis et injustitiae, aut solius tantum injustitiae; tunc ea observentur, quae supra statuta fuerunt in casu, quo quis a sententia, aut ab alio quocumque decreto ejusdem iudicis se gravatum senserit: novusque iudex ecclesiasticus ea omnia servare teneatur, quae iudex ipse delegatus juxta ea quae modo dicta sunt, servare teneatur in casu recursus ad ipsum facti a nulla, vel injusta declaratoria censurarum, Sedi apostolicae reservatarum, quae ab episcopis vel archiepiscopis, respective, fuerint promulgatae.

§. 25. De literis monitorialibus.

Praeterea quascumque monitoriales, poenalesque literas in forma *significavit* consueta, contra occultos, et ignotos malefactores, satisfacere; conscios vero relevare differentes, servata tamen forma Concilii Tridentini, necnon constitutionis pii Papae V praedecessoris nostri, super hac editae, concedendi.

§. 26. De commutatione votorum, deque matrimonialibus dispensationibus in tertio, et quarto gradu pro pauperibus tantum, et gratiis ex speciali facultate concedendis.

Nec non vota quaecumque, ultramarino tamen, visitationis liminum beatorum Petri et Pauli apostolorum de urbe, et sancti Jacobi in Compostella, et castitatis ac religionis votis, exceptis, in alia pietatis opera commutandi. Tum etiam nationis Siculae commoditati et utilitati prospicere volentes, eidem judici, uti supra, nominato, et delegato a Siciliae rege ultrapharum, facultatem specialem elargimur matrimoniales dispensationes concedendi in tertio, et quarto gradu; gratis tamen, nulloque recepto, vel minimo emolumento; et favore eorum tantum, qui vere pauperes sunt, et miserabiles, et labore manuum suarum vivunt.

§. 27. De absolutione a censuris ad effectum praemissorum consequendum.

Et ut concessione, gratiae, et literae per antedictum judicem, sic, ut supra, concedendae, sublatis obstaculis, suum sortiantur effectum, quascumque personas, ad effectum dumtaxat omnium et singulorum praemissorum consequendum, ab omnibus, et quibuscumque excommunicationibus, suspensionibus, et interdictis, aliisque ecclesiasticis censuris, quibus innodati fuerint, absolvendi, et absolutas pronunciandi.

§. 28. De causis, in quibus agitur de executione literarum apostolicarum

Pro majori tamen cautela, ea, quae infra sequuntur, declaramus, et decernimus; videlicet, non posse, nec debere praedictum judicem sese ingerere in causis; in quibus agitur de executione literarum apostolicarum, etiam super collatione quorumcumque beneficiorum secularium vel regularium, pro quarum executione certi sunt dati executores, quorum a decreto, seu data executione, si fuerit quoquomodo reclamatum, et de illato gravamine, vel excessu dictum; tunc idem iudex in hisce causis in omnibus, et per omnia, ut supra de aliis dictum, et declamatum est, procedat.

§. 29. De subdelegatis a iudice ecclesiastico deputandis.

Deputare etiam non poterit subdelegatos, in diocesibus praedicti regni commorantes, multoque minus eis concedere exemptionem a jurisdictione suorum ordinariorum, praeterquam unum; qui tamen ecclesiasticus sit, in quacumque episcoporum residentia, et in praecipuis aliis regni civitatibus, ut sunt Dre-

panum , Therme , Mile , et Masara , seu Augusta ; vulgo *Trapani* , *Termini* , *Melazzo* , et *Augusta* , nuncupatis.

§. 30. De literis patentibus exemptionis.

Praeterea nemini concedi poterunt literae patentes exemptionis a jurisdictione sui ordinarii ex titulo inserviendi curiae vel tribunali ipsius judicis delegati ; exceptis tantum ministris , et officialibus necessariis : qui tamen in toto regno non sint ultra quinquaginta , praeter eos , qui praecipuis primae , secundae , et tertiae instantiae ecclesiasticis curiis Panormi inserviunt.

§. 31. De disciplina , et observantia regularium.

Nullatenus quoque idem judex ecclesiasticus nec in prima instantia , nec in gradu appellationis aut recursus , aut per modum provisionis , sese ingerat in quomodolibet concernentibus disciplinam , et observantiam regularem personarum utriusque sexus ; distributionem officiorum ; collocationem regularium in uno aut altero monasterio aut conventu , ordinationes circa chorum , et allocutorium monialium , earumque clausuram ; designationes cellarum , aliaque similia : sed in his omnibus procedatur ab iis , ad quos pertinet , juxta sacros canones , statuta singulorum ordinum , et apostolicas constitutiones.

§. 32. De praesidibus capitulorum , et superioribus , atque officialibus in monasteriis.

Caveat similiter , ne deputet praesides capitulorum , superiores vel abbatissas , vicarios vel vicarias , vel qualescumque officiales in monasteriis vel domibus regularibus utriusque sexus ex quocumque titulo vel colore , sive inconvenientium , sive dissidiorum , sive discrepantiae suffragiorum , etiam per viam actuum provisionalium ; sed omnino liberae remaneant , juxta sacrorum canonum praescriptum , et ipsorum ordinum regularium statuta , electiones , et deputationes omnium praelatorum et officiorum.

§. 33. De magistris praelectoribus et rectoribus studiorum.

Itidem nequeat , etiam per modum provisionis , deputare magistros , lectores , rectores studiorum , neque in possessione munerum , vel officiorum confirmare eos , qui , finito tempore , a constitutionibus suorum ordinum praescripto , debent illa dimittere , vel qui remoti a legitimis superioribus fuerint. In causis autem inter regulares , vere contentiosis , et in quibus esse potest de jure locus appellationi , expleto cursu judicii in uno-

quoque ordine regulari, a suis constitutionibus praefinito, si succumbentes prosequi intendant; tunc causae ad praedictum iudicem ecclesiasticum devolvantur, qui procedere teneatur, servatis in omnibus, et per omnia iis, quae supra, quoad alias causas statuta sunt; ita tamen ut in causis nullitatis professionis tam ante, quam post elapsam quinquennii, nullo modo se interponat; sed illae ad normam omnino sacrorum canonum, et sacri concilii tridentini sessione xxv *de regularibus* cap. xxix cognoscantur, et terminentur.

§. 34. De usu jurisdictionis episcopis a concilio tridentino concessae.

Ad haec delegatus non impediat usum jurisdictionis, a sacro concilio tridentino episcopis, uti sedis apostolicae delegatis, in exemptos saeculares clericos attributae; facultatem tamen habet idem iudex ecclesiasticus procedendi etiam in prima instantia in eorundem clericorum saecularium exemptorum causis, tam civilibus, quam criminalibus, easdemque, iuris ordine servato, cognoscendi, ac iudicandi; et in casu appellationis a decretis vel sententiis eiusdem iudicis delegati, in omnibus ea servantur, quae supra hac de re statuta sunt.

§. 35. De gravioribus episcoporum causis.

Quoad graviores episcoporum, at archiepiscoporum causas, servetur omnino dispositio sacrarum constitutionum, et sacri concilii tridentini sessione xxiv cap. v *de reformatione*. In aliis vero minoribus, et civilibus causis, in quibus episcopi aut archiepiscopi regni Siciliae ultra pharum, non actores, sed rei sunt, delegatus jus habet iudicandi etiam in prima instantia, si causa sit archiepiscopi vel episcopi exempti a jurisdictione metropolitana (et signanter quoad omnes in causis solutionis pensionum), et in secunda tantum instantia, si causa sit episcopi, juri metropolitico subjecti. Tunc enim in prima instantia causa ab archiepiscopo erit iudicanda. In casu autem appellationis a iudicio delegati, servantur omnia in superioribus disposita.

§. 36. De officio iudicis ecclesiastici erga mandata apostolica.

Denique, ut nos, nostrique successores romani pontifices, diligenter curabimus, ut supra disposita, ac statuta adamus-sim servantur, quae vim, et effectum habere concordiae statuimus, et decernimus: nec quidquam a nostris ministris sub quovis praetextu vel colore peragatur, quod eorundem observanti am, et executionem retardare vel impedire possit; ita di-

ctus iudex ecclesiasticus nullas sibi sumat partes, etiam per modum provisionis, vel sub alio quovis praetextu, contra ordinationes, et mandata, quae vel nostra, vel nostrorum pro tempore successorum propria manu per speciale rescriptum signata, et subscripta erunt: nec eorum executionem, quantum in ipsomet sit, audeat impedire vel retardare; sed eisdem debita reverentia, observantia, et executio omnino praestetur.

§. 37. Clausulae.

Decernentes, omnia, et singula, in superioribus expressa per nullum patriarcham, archiepiscopum, episcopum, aliasque alia auctoritate, dignitate, et preeminencia fulgentes, impugnari unquam posse, aut debere, praesentesque semper, et perpetuo validas, et efficaces esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere debere, atque ab omnibus, et singulis, ad quos spectat, sive spectabit, eas firmiter, et inviolabiliter observandas esse, nulloque unquam tempore notari, retractari, invalidari, inque jus, vel controversiam vocari posse; ipsasque praesentes sub quibuscumque gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos ipsos, et successores nostros romanos pontifices factis, et faciendis, concessis, et concedendis, minime comprehendi; sed statuimus, easdem has literas, tanquam ad ecclesiarum Siciliae tranquillitatem et pacem a nobis editas, semper omnino excipiendas; et quidquid secus super his, ut praefertur, per nos approbatis, a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum, et inane decernimus, non obstantibus consuetudinibus, privilegiis, et indultis, quomodocumque in contrarium praemissorum alias concessis.

§. 38. Nemo has literas infringere audeat.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae constitutionis, concordiae, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem onnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis dominicae millesimo septingentesimo vigesimo octavo, tertio calendas septembris, pontificatus nostri anno quinto (1)

(1) Vedi Bullarium romanum seu novissima et accuratissima collectio apostolicarum constitutionum ec. ec. ed Cocquelines. Romae 1736 tom. 12 pag. 291 n. 233.

LEGISLAZIONE ECCLESIASTICA

DEL

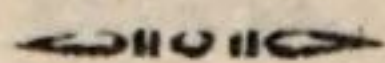
REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 A TUTTO IL 1817.

ANTERIORE AGLI ATTI

DEL

CONCORDATO DEL 1818



REGIA

IN MATERIE ECCELESTIACHE

REGIA
ECCELESTIACHE

REGNO DELLE DUE SICILIE

DEL 1817

ANTERIORE ALI ATTI

CONCORDATO DEL 1818

LEGISLAZIONE

IN MATERIE ECCLESIASTICHE

DAL 1806 A TUTTO IL 1817.

Determinazione del 27 marzo 1806 con cui si abolisce la legge relativa allo spoglio dei prelati del regno.

Visto il rapporto del direttore della segreteria di stato e del culto; volendo rimediare agli abusi e vessazioni che si commettono nella morte degli arcivescovi, vescovi e prelati del regno, ed essendo informati che dello spoglio a cui vanno soggetti, sarebbe loro meno gravosa la prestazione del due per cento al monte frumentario sulla rendita annuale delle loro rispettive chiese; abbiamo determinato e determiniamo quanto segue.

ART. 1. La legge relativa allo spoglio degli arcivescovi, vescovi e prelati del regno resta abolita.

2. In vece de' prodotti di questo spoglio, di cui godeva il monte frumentario, sarà in favore dello stesso monte percepito un due per cento sulla rendita annuale delle rispettive chiese dei detti arcivescovi, vescovi e prelati.

Legge del 2 luglio 1806 con cui si mettono in vendita i beni dell'azienda allodiale, dei luoghi pii laicali, dei benefizj e badie devolute e di regio padronato sul valore di dieci milioni di ducati.

Abbiamo ordinata ed ordiniamo quanto segue.

ART. 1. Si metteranno in vendita tanti beni dell'azienda allodiale, di luoghi pii laicali e di benefizj e badie devolute e di regio padronato, quanto corrispondono al valore di dieci milioni di ducati.

2. I fondi che si mettono in vendita, escluso qualunque dritto personale o giurisdizionale, saranno venduti in burgensatico, abolite ogni qualità o vincolo feudale.

3. La valutazione di questi fondi si eseguirà al cinque per cento su gli affitti attuali senza deduzione di pesi pubblici; in mancanza di affitti, si eseguirà la liquidazione alla ragione stessa sul coacervo della rendita di un decennio.

4. Queste vendite si eseguiranno colla sola solennità delle legittime subaste, e chiunque vorrà in siffatto modo concorrere alla compra di tali beni, dovrà pagare il valore di essi per tre quarti di partite di arrendamenti, e di arretrato del corrente anno, e per un solo quarto in moneta contante. Questo quarto dovrà esser pagato per una metà nell'atto del contratto, e per l'altra metà nel corso di un anno.

5. A tal'effetto sarà lecito a ciascun creditore di far liquidare il suo particolar credito sopra ciascuno arrendamento, ed otterrà una o più carte, le quali saranno soltanto ammesse in pagamento per la compra dei detti beni, tanto a favore del primo possessore, quanto del giratario.

6. La liquidazione del capitale delle partite di arrendamento sarà eseguita sulla rendita al cinque per cento, senza deduzione di pesi.

7. I luoghi pii di qualunque natura, ed i banchi saranno esclusi dal beneficio della presente legge.

8. Tutti i vincoli, e le affezioni esistenti sulle partite, s'intendono trasferiti, per la concorrente quantità su i fondi che saranno acquistati.

Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra legge si pubblichi colle rituali solennità non solo ne' luoghi soliti di questa capitale, ma anche ne' suoi borghi e casali, e nelle provincie del regno, da noi sottoscritta, e munita del nostro suggello, e riconosciuta dal nostro ministro di finanze, vista dal nostro vice protonotario, e la di lui vista autenticata dal segretario della nostra real camera di S. Chiara.

Decreto del 26 agosto 1806 concernente le biblioteche ed altre suppellettili dei monisteri soppressi.

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Tra i beni de' monisteri, conventi, ed altre case religiose, che anderanno a sopprimersi, saranno riservate le biblioteche, gl'istromenti fisici, le suppellettili di qualunque sorte, e gli arredi delle cucine, ed altre officine inferiori, per addirsi alle case di educazione, ed agli stabilimenti scientifici, che piacerà a noi di costituire.

2. Tali effetti saranno annotati, e conservati con ogni diligenza, per tenersi ad ogni disposizione del nostro ministro dell'interno.

3. In tutte le provincie si procederà ad un esatto inventa-

rio delle biblioteche, ed istrumenti fisici di tutte le cose regolari, facendosene formale consegna ai religiosi stessi.

Circolare degli 11 settembre 1806 partecipata dal direttore generale dei demanj a tutti i direttori suoi dipendenti con la quale si prescrive il regolamento per uno stato distinto de' monisteri che debbono sopprimersi.

Si attendono gli ordini sovrani per la soppressione di alcuni monisteri nella vostra direzione. I beni de' medesimi dovendo far parte della vostra amministrazione è necessario che questa ne conosca la natura, le rendite, i pesi. Come dunque sarà eseguita una soppressione, voi procederete o farete procedere dai vostri subordinati all'esame dell'azienda della casa soppressa, per formare un notamento esatto e circostanziato di tutt'i beni di qualunque natura, che le appartengono, descrivendone la situazione, l'estensione per quanto sarà possibile, le rendite, i pesi. Indi ne ricavate uno stato secondo il modello, che avrete l'attenzione di farmi pervenire nel più breve tempo possibile.

Ho l'onore di salutarvi distintamente.

Decreto del 15 settembre 1806 per la conservazione dei quadri esistenti nelle chiese e conventi soppressi.

Visto il rapporto del nostro ministro di casa reale;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Tutti i quadri delle chiese, e conventi soppressi saranno inventariati, e tenuti in deposito dal direttore dell'amministrazione de' beni dello stato.

2. Ne sarà subito passato avviso al ministro di casa reale, il quale farà la scelta de' migliori quadri, e li farà passare nella galleria del real museo, facendo far ricevuta di essi dall'intendente del medesimo.

3. I quadri, che rimarranno, saranno conservati fino a nostra nuova disposizione.

4. I nostri ministri di casa reale e di finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte, che gli spetta.

Legge del 27 settembre 1806 con la quale si annullano tutte le concessioni tanto in proprietà che in usufrutto, fatte dal passato governo dopo il 13 giugno 1799 a favore degli esteri o dei regnicoli.

Con l'articolo tre della legge del 27 settembre 1806 fu stabilito:

» Tutte le badie o benefizj di qualunque nome e natura, che dopo l'epoca mentovata (del 13 giugno 1799) fossero stati con-

feriti dal passato governo a individui di conosciuta avversione al governo francese, son dichiarati vacanti; salve però sempre quelle eccezioni, che nelle diverse circostanze ci saranno consigliate dalla nostra giustizia.

Circolare del 22 ottobre 1806 diretta dal direttore generale della registrazione e de' demanj a tutti i direttori suoi dipendenti con la quale si determina prendersi conto delle vacanze delle parrocchie, prebende, canonicati etc.

Per l'esatta amministrazione delle rendite che appartengono alle vacanze di parrocchie, arcipreture, canonicati, prebende, e di altri beneficj ecclesiastici, egli è pur troppo necessario, che sia noto al direttore de' demanj la morte avvenuta del beneficiato. Siffatte notizie debbono essere comunicate colla dovuta esattezza e precisione dalle curie ecclesiastiche, e da' governatori locali, siccome nel passato sistema in forza di leggi si è costantemente praticato. Or siccome conviene, che un tal sistema abbia il suo pieno vigore, così vi compiacerete, signore, d'invitare con lettera circolare tutte le curie, e governatori, che sono nella provincia del vostro carico a volervi manifestare, subitochè sarà accaduta la morte di un beneficiato, la vacanza del beneficiato, coll'espressa designazione del giorno, in cui sia avvenuta la morte, che dovrà essere l'epoca dell'amministrazione delle rendite, che gli appartengono.

Voglio credere, che si presteranno ben volentieri all'adempimento di un tale incarico, ch'è diretto alla sola sicurezza de' reali interessi. Quando poi mancassero le curie ed i governatori all'esatto disimpegno, non esiterete punto di dirigerli all'intendente, perchè li richiami all'osservanza della legge.

Ho l'onore di salutarvi con distinzione.

Decreto del 30 novembre 1806 col quale si prescrive di non ammettersi i chierichi alla ordinazione se non sieno incardinati ad una parrocchia; e di non ordinarsene più di cinque per ogni migliajo di anime in ogni diocesi.

Con nostro real ordine de' 23 dello scorso agosto, comunicato a tutti gli ordinarij de' luoghi, per mezzo de' presidi di allora, fu vietata da noi la ordinazione de' chierici sino a tanto che non si fosse sovranamente determinato per legge generale quanto conveniva su tale importante oggetto.

Ora noi decretiamo quanto segue:

ART. 1. Che tutti gli ordinarij de' luoghi, nelle diocesi de' quali è chiuso il seminario, ne dispongano subito il riaprimiento, invigilando alla esatta disciplina, ed alla buona istruzione de' giovani chierici; che possano ammettere alla ordinazione quei che hanno i necessarij requisiti; con legge però che il numero de'

sacerdoti non oltrepassar debba quello di cinque a migliajo di anime per la intera diocesi di ciascuno ordinario, alla prudenza del quale resti rimessa la distribuzione de' sacerdoti, proporzionatamente al bisogno delle rispettive popolazioni, e che sieno sempre preferiti nella ordinazione quei, che si trovano bene istituiti nei seminarj.

2. Non possano i chierici essere ammessi alla ordinazione, se prima non sieno incardinati ad una parrocchia; alla quale debbano per canonica disposizione assistere, e prestare il loro servizio, come coadjutori del paroco per la istruzione ne' doveri di religione.

3. Restino esclusi dallo stato ecclesiastico gli unici di famiglia, e restino abolite tutte le altre leggi, che si oppongono a questo nostro real decreto.

4. Il nostro ministro del culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 17 dicembre 1806 col quale si aboliscono le coazioni giudiziarie delle curie ecclesiastiche contro gli uomini che mancano agli adempimenti degli sponsali.

Visto il rapporto del nostro ministro del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Resta d'oggi innanzi abolita ogni specie di coazione giudiziaria, in addietro dalle curie ecclesiastiche contro gli uomini, che mancavano all'adempimento degli sponsali. In avvenire, sia per gli uomini, sia per le donne, non dovranno usarsi in tali casi se non le sole ammonizioni canoniche.

2. Il nostro ministro del culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Circolare del 20 dicembre 1806 diretta dal direttore generale della registrazione e dei demanj ai direttori suoi dipendenti portante le istruzioni per l'amministrazione de' luoghi pii e fondazione laicali del regno.

Ad evitare il danno, che un prematuro cangiamento di amministrazione potrebbe cagionare negl'interessi, e nell'esatto adempimento de' giusti pesi, e delle opere pie di pubblica utilità, alle quali sono addetti i luoghi pii, cappelle, e fondazioni laicali di pubblico dritto, in esecuzione dell'articolo 3 del decreto organico, vi compiacerete, signore, di subito eseguire, e fare eseguire quanto segue.

1. Gli attuali amministratori, e cassieri di tutt'i luoghi pii, cappelle, fondazioni laicali suddette, continueranno ad amministrare, per desistere, e render conto, subito che entreranno nel possesso i successivi amministratori, da eleggersi nel modo come qui appresso.

2. Per la scelta de' successivi amministratori de' mentovati

luoghi pii, cappelle, e fondazioni laicali, le università rispettive dove sono siti, procederanno per tutto l'entrante mese di gennajo alla elezione nel modo, e colle ritualità istesse, che si eleggono gli amministratori di esse università: due soli individui in qualità di amministratori ed un terzo in qualità di cassiere per l'amministrazione di quanti luoghi pii, e fondazioni laicali esistono in ciascun distretto delle medesime.

3. Appena seguita tale elezione, gli amministratori delle università rimetteranno copia dell'atto al direttore della provincia, accompagnata da una nota giunta di tutt'i soggetti probi, idonei, benestanti, secondo l'onciario catastale, e che non sieno impediti per tale ufficio da formarsi da' reggimentarii della propria università, colla loro responsabilità, e colla intelligenza, e concorso dell'ordinario. Il direttore trasmetterà tali carte con suo rapporto, dopo che avrà verificato l'occorrente, specialmente nel caso, che l'atto dell'esecuzione suddetta venisse impugnata da' particolari cittadini, o da qualunque altro interessato, per approvarsi da questa generale amministrazione, e darsi l'ordine d'immissione de' nuovi eletti nel pessedo.

4. I vecchi amministratori, e cassieri, che andranno a cessare colla immissione de' nuovi, tra il termine di giorni quindici firmeranno il conto dell'amministrazione da loro tenuta sullo stesso ordine delle rubriche dello stato, dove questo si trova discusso, co' documenti giustificativi, e lo consegneranno al direttore, per farlo verificare, e discutere nel modo medesimo, che trovasi prescritto col decreto organico per gli economi regii.

5. Gli attuali amministratori firmeranno, e consegneranno per la fine dell'entrante gennajo 1807 al direttore della provincia lo stato degl'introiti, e pesi annuali di ciascun luogo pio, o altra fondazione laicale di pubblico dritto, a norma delle istruzioni particolari in istampa, che gli verranno rimesse, per distribuirle agli amministratori medesimi.

6. Ricevuti tali riscontri, il direttore farà la verifica tanto degl'introiti, che degli esiti, se sieno formati colla distinzione, ed accuratezza prescritta in dette particolari istruzioni, e verificherà ancora, se le tasse fiscali sieno state giustamente ripartite, in modo che detti pii luoghi non sieno stati gravati no' loro beni, in proporzione degli altri cittadini del comune, quale verifica seguita, li rimetterà con suo dettagliato rapporto a questa generale amministrazione.

7. I detti attuali amministratori, ed i loro successori eligendi, saran tenuti osservare, ed eseguire gli stabilimenti, istruzioni, ed ordini per lo addietro pubblicati, e particolarmente dati per la buona amministrazione degl'interessi loro affidati, come pure per l'esatto adempimento di pesi ammessi ne' rispetti stati, dove questi trovansi già discussi; e dove lo stato manchi, quelli prescritti da' pii disponenti su i beni a tale oggetto rimasti,

purchè la rendita annuale proveniente da' detti beni s'introiti, e sia sufficiente, depurata da' pesi intrinseci, e dalle tasse fiscali; altrimenti debbono adempirli per la concorrente quantità della rendita, che attalmente se ne ritrae.

8. Di tutte le case tenute finora in affitto se ne proporrà la censuazione, o la vendita, secondo le offerte, che perverranno in seguito de' bandi, che i direttori faranno a tale oggetto emanare. Costoro invieranno le offerte col parere all'amministrazione, la quale risolverà a misura delle particolari circostanze.

9. Dove si tratta di disporre reimpieghi di capitali, redimibili, o di nuovi affitti di beni, ugualmente che tutti gli altri tenuti in amministrazione, il tempo dei quali sia terminato, o prossimo a terminare, come anche degli altri forse annualmente fatti, senza la indispensabilità della subasta ed approvazione dell'autorità, cui per l'addietro sono stati sottoposti a norma de' generali stabilimenti, detti amministratori debbono subito colla loro responsabilità passarne dettagliata notizia al direttore della provincia, per farsene il nuovo affitto a tenore del decreto organico, e delle ultime istruzioni particolari loro date, affinchè la rendita annuale sia certa, ed invariabile.

10. Tanto l'importo dell'annuale rendita avanzata, giusta lo stato discusso, e degli altri, che si discuteranno, quanto la tassa degli annui carlini quindici a luogo pio, verranno pagati terziatamente al ricevitore del distretto, come prima si è pagato al regio percettore.

11. Le cappelle nelle quali esistono confraternite, saranno comprese negli articoli precedenti, specialmente per l'amministrazione; ma gli uffiziali che dovranno funzionare ed amministrare le sole mensuali o annuali prestazioni degli ascritti, verranno eletti dalle stesse confraternite, a norma delle loro regole, munite di regio assenso, senzachè si possono affatto mischiare nell'amministrazione delle rendite de' beni, e delle oblazioni, che essi offriranno al santuario della cappella, le quali verranno amministrate nel modo prescritto negli articoli 1 e 2.

Piacciavi accusarmi ricevuta della presente, ed ho l'onore di salutarvi con distinzione.

Legge del 13 febbraio 1807 portante la soppressione degli ordini religiosi delle regole di S. Bernardo e S. Benedetto e loro diverse affiliazioni.

La forza delle cose obbliga ogni nazione a seguire più o meno lentamente il movimento impresso dallo spirito di ciascun secolo. Gli ordini religiosi, i quali han resi tanti servizii nei tempi di barbarie, son divenuti meno utili per effetto del successo medesimo delle loro istituzioni: la nostra santa religione, ormai gloriosa e trionfante, non è più ridotta a sfuggir la persecuzione nella oscurità dei chiostri; gli altari sono eretti anche nell'interno delle famiglie: il clero secolare corrisponde alla

nostra fiducia ed a quella dei nostri popoli. L'amore delle arti e delle scienze diffuso generalmente, lo spirito coloniale, commerciale e militare, han forzato tutti i governi di Europa a rivolgere verso questi oggetti importanti il genio, l'attività ed i mezzi delle loro nazioni; il mantenimento di forze considerabili di terra e di mare porta la necessità di grandi riforme in altre parti della economia generale dello stato: il primo dovere dei popoli e dei principi è di porsi in istato di difendersi contra le aggressioni dei loro nemici.

Considerando nulladimeno, che dobbiamo conciliare questi principii col rispetto, da cui siam penetrati verso quei luoghi celebri, che nei tempi barbari raccolsero e conservarono il fuoco sagra della religione ed il deposito delle umane cognizioni; e verso quei santuarii cotanto rispettabili agli occhi nostri per le adorazioni più speciali dei nostri popoli; e volendo trattare con giustizia e benevolenza quelli tra nostri sudditi, che son oggi membri degli ordini religiosi; udito il nostro consiglio di stato; abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

ART. 1. Gli ordini religiosi delle regole di S. Bernardo e di S. Benedetto, e le loro diverse affiliazioni conosciute sotto il nome di Cassinesi, Olivetani, Celestini, Verginiani, Certosini, Camaldolesi, Cisterciensi e Bernardoni sono soppressi in tutta la estensione di questo regno.

2. Le proprietà appartenenti ai detti ordini sono riunite al demanio della corona, e saranno vendute a profitto dei creditori dello stato.

3. I religiosi degli ordini soppressi goderanno di una pensione di ducati centoventi l'anno, se sono ordinati *in sacris*, o di annui ducati sessanta, se son conversi. Questa pensione sarà loro pagata dalla nostra tesoreria di trimestre in trimestre, cominciando dal primo dello scorso mese di gennaio. Il primo trimestre sarà pagato nel momento dell'uscita dal monistero.

4. Così gli uni, come gli altri potranno conservare i mobili, ed effetti di loro proprietà o uso personale.

5. Le biblioteche, gli archivii, e tutti i depositi di libri e di manoscritti esistenti nelle badie di Montecasino, della Cava, e di Montevergine, vi saran conservati ed accresciuti, mercè le disposizioni particolari, che ci riserviamo di dare. In conseguenza sono eccettuate dalla disposizione dell'art. 2 le case di abitazione colle loro adiacenze, ed una villa per ciascuna delle dette badie, ed i mobili che vi esistono, per uso di quelli, che vi saranno destinati.

6. La custodia dei detti depositi è confidata nel monistero di Montecasino a cinquanta e negli altri due a venticinque religiosi, che sceglieremo e secondo il bisogno rimpiazzeremo tra gl'individui degli ordini soppressi sulla proposizione del nostro ministro del culto.

7. Ciascuno di questi tre stabilimenti avrà un direttore, che sarà scelto nella stessa maniera.

8. Questi religiosi si occuperanno a classificare e porre in ordine i libri e manoscritti loro affidati ed a far conoscere le opere che possono interessare le arti e le scienze, e particolarmente la storia del regno.

9. Essi godranno un'aumento di pensione, consistente in altri ducati trenta; ed oltracciò sarà posta a disposizione di ciascuno dei direttori una somma di duemila ducati annui per supplire alle spese straordinarie ed al mantenimento delle cose anzidette.

10. Nella Certosa della Padula sarà stabilito un'ospizio di salute, di cui determineremo la formazione con un decreto particolare.

11. Quest'ospizio sarà servito da cinquanta religiosi, sotto la condotta di un direttore, i quali goderanno senza eccezione, degli stessi vantaggi accordati negli articoli precedenti a quelli di Montecasino, della Cava e di Montevergine, e saranno da noi scelti nel modo stesso.

12. L'ospizio, che una volta esisteva in Campotenese, vi sarà immediatamente ristabilito nella posizione, che si conoscerà più opportuna al bisogno de' viaggiatori.

13. Sarà costruito per lo stesso oggetto un'ospizio della stessa natura nel piano di cinquemiglia sulla strada degli Abruzzi.

14. Saranno serviti ambedue da un direttore e venticinque religiosi scelti tra quelli degli ordini soppressi: e ciascun di costoro godrà di un supplemento di pensione in annui ducati cento.

15. Oltracciò, ciascuno di questi due stabilimenti sarà dotato di una somma di duemila ducati annui, che saran messi a disposizione del direttore per fornire i detti ospizi di tutto ciò, ch'è necessario all'oggetto della loro istituzione.

16. Il ministro del culto è incaricato di prender conto della situazione attuale delle parrocchie del regno, e di proporci i mezzi di migliorarne la sorte, in guisa che nessun paroco abbia una rendita minore di 120 ducati; e nessun economo abbia meno di ducati sessanta, senza derogare alle leggi precedenti, quanto ai dritti di stola.

17. Le case degli ordini mendicanti, che vorranno consacrare il tempo dei loro individui ad insegnare ai fanciulli a leggere e scrivere, ed i principii della religione, ne faranno la domanda al nostro ministro del culto, sulla di cui proposizione stabiliremo una sovvenzione da pagarsi alle dette case dal nostro tesoro.

18. Le leggi del regno, che concernono gli ordini religiosi, de' quali non si è fatta menzione in questa nostra legge, restano nel loro pieno vigore.

creto del 16 febbrajo 1807 col quale si dispone l'uso a farsi degli arredi sacri, appartenenti ai monasteri soppressi colla legge del 13 corrente.

Veduto il rapporto del nostro ministro del culto; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Gli arredi ed ornamenti sagri e le reliquie dei santi appartenenti ai monasteri soppressi con la legge dei 13 del presente mese, saranno dati alle parrocchie situate nella stessa provincia, che ne avran più bisogno.

2. A quest'oggetto i parrochi dirigeranno la loro domanda allo intendente, dopo averla fatta vistare e comprovare dal vescovo, da cui dipendono. L'intendente darà gli ordini opportuni per la distribuzione e consegna conformemente alle istruzioni che gli saranno date dal nostro ministro delle finanze.

3. In caso, che diversi parrochi si trovino nelle medesime circostanze ed abbiano egual bisogno, le parrocchie le più vicine ai monasteri soppressi saran preferite.

Circolare del 25 marzo 1807 diretta dal direttore generale de' demanj ai direttori suoi dipendenti con la quale si ordina la pronta spedizione degli argenti ed oro trovati ne' monisteri soppressi, la formazione degli stati de' mobili, immobili, derrate e bestiame.

Sua eccellenza il ministro delle finanze con sua lettera del 23 corrente ha ordinato la pronta spedizione in Napoli delle materie di argenti ed oro trovati ne' monisteri soppressi.

Per eseguire le vendite, a' termini del real decreto, ha prescritto inoltre, che si sollecitasse la formazione degli stati di tutti gl'immobili, e nel tempo stesso degl'inventari de' mobili, derrate, e bestiami, che dovranno esporsi in vendita.

Vuole in fine, che cessasse al più presto la riunione de' frati ne' monisteri soppressi, a qual effetto si pagasse loro l'anticipazione de' tre mesi accordatigli dalla legge del 13 febbrajo.

Mi previene, che queste disposizioni a me raccomandate nei termini i più precisi saranno da lui direttamente comunicati a' signori amministratori commessari, perchè ne accelerassero, ed invigilassero l'adempimento sul luogo, togliendo però la sospensione delle operazioni, per le quali essi erano attesi, eccettuate solamente quelle, che riguardano i tre monisteri in Aversa, e quello di Montecasino, che il signor principe di Capossele dovrà egli stesso far eseguire dal direttore.

Per adempire alla dovuta prontezza di questi ordini del ministero, in ricevere la presente disporrete, signore, che le materie di argento, ed oro de' monisteri soppressi della vostra provincia sieno fedelmente, e con tutte le solennità necessarie consegnate in un inventario, coll'indicazione del peso, e colla descrizione de' differenti oggetti, e sieno riunite tutte, e spe-

dite contemporaneamente sotto sufficiente scorta al banco di corte col loro inventario, affinchè al piede del medesimo si abbia la ricevuta della consegna.

Questo inventario colla corrispondente ricevuta sarà rimesso subito all'amministrazione generale per servire di vostro e suo scarico.

Affinchè i religiosi possono sortire presto dalle case soppresse, disporrete, che sieno subito soddisfatti di ciocchè la legge loro accorda co' fondi esistenti nelle casse de' ricevitori. Quando queste si trovassero sprovvedute, potrete far cercare un prestito, che i ricevitori pagheranno co' primi introiti. Come i religiosi avranno ricevuto la loro tangente, non permetterete, che restino di vantaggio nelle soppresse case.

Le premure datevi colle istruzioni del 18 febbrajo per la formazione degli stati de' beni de' monisteri soppressi mi dispensano dal trattenermi ulteriormente in questo articolo. Voi ne comprendete troppo l'importanza, soprattutto in vista dell'annesso real decreto. Io son persuaso, che voi ve ne occupiate, e mi limito perciò a richiamare la vostra vigilanza sugli agenti, e le altre persone, che voi impiegate a questo lavoro, acciò si vegga presto a fine. Piacciavi spedirmelo a misura che se ne termina una parte, e prendere le vostre misure, perchè tutto sia ultimato prima della fine di aprile.

Mi fa un piacere di manifestare al maggior numero fra voi la mia soddisfazione per l'esecuzione esatta delle citate mie istruzioni, come non posso fare a meno di riprovare la condotta di coloro, che se ne sono appartati. Ve ne ha taluni, che non ancora mi hanno spedita la copia degl'inventari, di cui l'amministrazione ha il più preciso bisogno. Io l'invito a non ritardare ulteriormente, per non incorrere in quelle particolari riprensioni, che si avrebbe già troppo meritato.

Ho l'onore di salutarvi con distinzione.

Decreto del 30 aprile 1807 col quale si prescrive la norma da tenersi nel pagamento delle pensioni accordate ai già religiosi dei monasteri soppressi con la legge del 13 febbrajo 1807.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Nei quindici giorni che seguiranno la pubblicazione del presente decreto, i già religiosi dei conventi soppressi colla legge del 13 febbrajo scorso rimetteranno all'intendente della provincia loro la dichiarazione del loro nome, cognome, età, ordine e convento, cui appartenevano al momento della soppressione, e del luogo dove stabiliscono il loro domicilio. L'intendente formerà un quadro generale dei religiosi che avranno fatta la detta dichiarazione.

2. Ciascuno intendente farà passare al ministro delle finanze

una copia del quadro , appena che sarà compito. In tale copia sarà fatta menzione dei documenti prodotti dai religiosi , i quali saranno annessi alla loro dichiarazione depositata negli archivj dell'intendenza.

3. Il ministro delle finanze rimanderà questi quadri alla commissione della liquidazione del debito pubblico , la quale dopo averli verificati , formerà uno stato generale provincia per provincia , enunciante la pensione accordata a ciascun religioso col decreto de' 13 febbrajo ed altre posteriori disposizioni.

4. La commissione della liquidazione del debito pubblico rilascerà per ciascun pensionista un certificato di pensione , portante le stesse indicazioni enunciate nello stato generale. I certificati saranno diretti agl'intendenti , che dovranno farli pervenire alle parti interessate.

5. Lo stato generale munito dell'approvazione e della vidimazione del ministro sarà rimesso al tesoro pubblico , dove sarà aperto un registro particolare per questo oggetto. Ogni trimestre il ministro indirizzerà ai percettori delle contribuzioni dirette uno stato nominativo dei pensionisti domiciliati nella loro provincia , con un'ordine di pagamento del trimestre. Questo pagamento non sarà fatto che dietro l'esibizione del certificato di pensione , e la presentazione di quello di vita , d'individualità e di residenza , il quale resterà unito alla quietanza del pagamento. Quest'ultimo certificato sarà accordato *gratis* e sotto la sua responsabilità dal sindaco del luogo , ove il pensionista è domiciliato.

6. Ogni pensionista che cangerà di domicilio , sarà tenuto di farne pervenire la dichiarazione al tesoro pubblico due mesi prima della scadenza del trimestre , che allora corre.

7. In caso di morte del pensionista il sindaco ne preverrà il percettore , che senza ritardo ne darà avviso al tesoro pubblico.

Decreto del 1 maggio 1807 con cui si costituisce una dote a ciascuna delle case religiose conservate dalla legge del 13 febbrajo 1807.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze ; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Sarà costituita una dotazione a ciascuna delle case religiose conservate dagli art. 5 e 10 della legge de' 14 febbrajo scorso , per tener loro luogo delle pensioni , supplementi e spese straordinarie accordate dagli art. 3 e 9 della detta legge.

2. Saranno destinati per questa dotazione i censi o rendite , che noi possediamo nella provincia , in cui la casa religiosa è situata e preferibilmente quelli di un'esazione più facile per la vicinanza e la solvibilità dei censuarii.

3. Il totale della dotazione sarà calcolato sulla somma delle pensioni , supplementi e spese accordate dalla detta legge.

4. In caso di redenzione di un censo o rendita assegnata, il capitale rimborsato non sarà impiegato dal direttore, che in compra di beni fondi. La ricompra ed il rimpiego per essere valevoli, dovranno essere approvati dal nostro ministro delle finanze.

Decreto del 2 giugno 1807 col quale si prescrive che il santuario di S. Pietro in Bevagna con le case adjacenti resti sotto la direzione del vescovo di Oria.

Visto il rapporto del nostro ministro del culto; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il santuario di S. Pietro in Bevagna, con le case adjacenti, sarà sotto la cura e direzione del vescovo di Oria.

2. Le oblazioni che vi recheranno i fedeli, serviranno pel mantenimento del santuario suddetto; e di ciò che avanzerà da dette oblazioni se ne faranno dal vescovo insieme cogli amministratori della comune di Manduria tanti maritaggi di zitelle le più povere di detta comune.

Legge del 18 giugno 1807 con cui si dichiara compresa nell'abolizione delle sostituzioni fedecommissarie, fissata colla legge de' 16 marzo, qualunque chiamata al godimento di prelature, commende familiari dell'ordine gerosolimitano, legati pii, cappellanie laicali e qualunque beneficio senza cura di anime o obbligo di residenza.

Udito il nostro consiglio di stato; abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

ART. 1. L'abolizione delle sostituzioni fedecommissarie, fissata con la legge de' 16 marzo del corrente anno, comprende egualmente qualunque chiamata al godimento di prelature e di commende familiari dell'ordine gerosolimitano, dei legati pii e cappellanie laicali e di qualunque beneficio senza cura di anime o obbligo di residenza.

2. I beni addetti a tali istituzioni, dopo la morte degli attuali possessori, saranno in piena proprietà dei legittimi com-
patroni coll'obbligo di adempire le opere di pietà e di beneficenza ai medesimi annesse. Questi pesi saranno descritti nei libri di registro sotto le rubriche dei possidenti.

3. Saranno considerati come attuali possessori anche coloro, che per vacanza già seguita abbiano prima della pubblicazione della presente legge acquistato dritto al godimento dei beni.

Decreto del 21 giugno 1807 con cui si ordina che a quegli stabilimenti di pubblica beneficenza che sono creditori dello stato, previa liquidazione di detti crediti, diansi in pagamento i censi, capitali ed altre prestazioni di simil natura, prima dovute ai monasteri soppressi.

Udito il nostro consiglio di stato; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. A quegli stabilimenti di pubblica beneficenza, che sono creditori dello stato, saran dati in pagamento i censi, capitali ed altre prestazioni di simil natura, prima dovute ai monasteri soppressi, previa liquidazione di detti crediti.

Decreto del 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento di Montecasino.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze;

Vista la nostra legge dei 13 febbrajo, colla quale si crea uno stabilimento per conservare il convento, le biblioteche, ed altri oggetti di arti e di scienze esistenti nel monistero soppresso di Montecasino.

Visto il decreto de' 12 maggio, col quale abbiamo nominati 39 soggetti per la conservazione di esso;

Visto l'art. 3 della nostra suddetta legge de' 13 febbrajo, con cui si assegna la pensione di annui ducati 120 ad ogni religioso, e coll'art. 9 si accorda loro un accrescimento di pensione di annui ducati 30, che forma l'annualità per ciascuno di essi di ducati 150; cosicchè pe' 39 individui nominati a Montecasino importa la somma annuale di ducati 5850, e per le spese straordinarie annui ducati 2000, che formano un totale di annualità di ducati 7850;

Volendo provvedere alla dotazione dell'accennato stabilimento; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. I censi e frutti capitali della maniera qui sotto descritti, che appartenevano a varj monisteri soppressi, esistenti nella provincia di Terra di Lavoro, sono addetti per lo stabilimento di Montecasino, cioè.

Dal soppresso monistero di Montecasino censi e frutti capitali in danaro annui.	4592:54
In grano tomoli 25 a ducati 2 il tomolo	50:00
Censi del monistero degli Olivetani di Fondi.	518:90
Censi degli Olivetani di Castellone.	581:50
Capitali e censi dei Verginiani di Formicola	235:65
Capitali e censi de' Celestini in Piedimonte	302:10
Capitali de' Carmelitani di Capua	399:11
Capitali de' Dominicani di Capua	155:76
Capitali degli Antoniani di Capua	164:70
Capitali de' Celestini di Aversa	69:51

Capitali de' Verginiani di Aversa	53:81
Capitali e censi de' Cassinesi di Aversa.	931:92
	7855:50

2. Dal giorno della pubblicazione del presente nostro decreto, le dette rendite ed i frutti capitali non faranno più parte dell'amministrazione de' demanj, e saranno regolati a norma di quanto sta prescritto colla nostra legge de' 13 febbrajo.

3. Le carte e titoli relativi al diritto di proprietà delle accennate rendite, e frutti capitali, saranno trasmesse dall'amministrazione generale de' demanii al direttore del detto stabilimento nominato col nostro decreto de' 12 maggio.

4. Tutti gli attrassi riconosciuti di nostra pertinenza, dopo la soppressione de' tre conventi, saranno percepiti dai ricevitori del demanio, ove essi sono situati.

5. Dalla riscossione di questi attrassi saranno gli anzidetti religiosi indennizzati della pensione loro dovuta fin oggi, ed ove non siano sufficienti, si provvederà dal pubblico tesoro.

6. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento di Montevergine.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze;

Vista la nostra legge de' 13 febbrajo, colla quale si crea uno stabilimento per conservare il convento, le biblioteche, ed altri oggetti di arti e di scienze esistenti nel monistero soppresso di Montevergine;

Visto il nostro decreto dei 12 maggio, col quale abbiamo nominato 24 soggetti per la conservazione di esso;

Visto l'art. 3 della nostra suddetta legge dei 13 febbrajo, con cui si assegna la pensione di annui ducati 120 ad ogni religioso, e coll'articolo 9 si accorda loro un accrescimento di pensione di annui ducati 30, che forma l'annualità per ciascuno di essi di ducati 150;

Pei 24 individui nominati per lo stabilimento di Montevergine ascende l'annualità a ducati 5600; per le spese straordinarie ducati 2000 che formano in totale ducati 5600;

Volendo provvedere alla dotazione dell'accennato stabilimento;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. I censi, e frutti capitali in danaro, e grano, della maniera qui sotto descritti e che appartenevano a varj monasteri soppressi della provincia di Montevergine; cioè

In danaro del detto monastero 1965:76

In grano tomoli 720:08, che a carlini 26 sono . 1440:66

La rendita degli affitti della banca delle figure,

torroniera , e taverna sulla montagna , e propriamente nel santuario , che nello stato attuale ammonta a ducati 132:00

Censi del monistero de' Celestini di Gesualdo , cioè in denaro 141:92

In grano tomoli 593:11 , che a carlini 20 sono . 1186:94

In capitale 50:07

Censi del monistero de' Verginiani di Castello di Baronia , in danaro 116:74

In grano tomoli 47:17 , che a carlini 20 sono . 95:44

In capitali 108:81

Censi del monistero de' Verginiani di Terranova in grano tomoli 60:19 che a carlini 20 sono 121:58

In capitali 240:48

Totale 5600:40

2. Dal giorno della pubblicazione del presente nostro decreto, le dette rendite, e frutti capitali non faranno più parte dell'amministrazione de' demanj , e saranno regolati a norma di quanto sta prescritto colla nostra legge de' 13 febbrajo.

3. Le carte e titoli relativi al diritto di proprietà delle sopracennate rendite , e frutti capitali , saranno trasmesse dall'amministrazione de' demanii al direttore del mentovato stabilimento, nominato col nostro decreto de' 12 maggio.

4. Tutti gli attrassi riconosciuti di nostra pertinenza dopo la soppressione de' tre conventi , saranno percepiti dai ricevitori del demanio , ove essi sono situati.

5. Dalla riscossione di questi attrassi saranno gli anzidetti religiosi indennizzati della pensione loro dovuta fin oggi , e qualora non fossero sufficienti , vi si provvederà dal pubblico tesoro.

6. Il nostro ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento della Cava.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze ;

Vista la legge de' 13 febbrajo , colla quale si crea uno stabilimento per conservare il convento , la biblioteca , ed altri oggetti di arti , e di scienze esistenti nel monistero soppresso della Cava.

Visto il nostro decreto de' 12 maggio, col quale abbiamo nominati diciotto individui per la conservazione di esso ;

Visto l'art. 3 della nostra legge de' 13 febbrajo , con cui si assegna la pensione di annui ducati 120 ad ogni religioso, e coll'art. 9 si accorda loro un accrescimento di pensione di annui ducati 30, che forma l'annualità per cadauno di essi di du-

cati 150 ; così che per diciotto individui nominati alla Cava importa la somma annuale di ducati 2700 : 00

E per le spese straordinarie annui ducati 2000 : 00

Che formano un totale di annui ducati 4700 : 00

Volendo provvedere alla dotazione dell'accennato stabilimento ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I censi e frutti capitali della maniera descritta qui sotto , che appartenevano a varj monisteri soppressi nelle provincie di Salerno , e Terra di Lavoro sono addetti allo stabilimento della Cava :

Censi del soppresso monistero de' Benedettini della

Cava 1498 : 03

Censi e capitali de' Verginiani di Penta 261 : 94

Censi e capitali de' Verginiani di Montuoro 229 : 63

Censi e capitali degli Olivetani di Nocera 373 : 24

Censi della badia di S. Benedetto di Salerno 266 : 51

Censi della badia di S. Maria a Taverna 207 : 65

Censi allodiali in Bracigliano 891 : 72

Censi allodiali in Montuoro 76 : 64

Censi allodiali di Monteforte 21 : 85

Capitali de' Verginiani di Lauro 137 : 34

Capitali de' Verginiani di Palma 220 : 42

Capitali de' Verginiani di Magliana 28 : 15

Capitali de' Verginiani di Arienzo 85 : 42

Capitali de' Camaldolesi di Visciano 401 : 36

Totale 4700 : 90

2. Dal giorno della pubblicazione e del presente nostro decreto , le dette rendite , e frutti capitali non faranno più parte dell'amministrazione de' demanj , e saranno regolati a norma di quanto sta prescritto nella nostra legge de' 13 febbraio.

3. Le carte , e titoli relativi al dritto di proprietà delle soppraccennate rendite , e frutti capitali , saranno trasmesse dalla amministrazione generale de' demanj al direttore del mentovato stabilimento nominato col nostro decreto de' 12 maggio.

4. Tutti gli attrassi riconosciuti di nostra pertinenza dopo la soppressione de' tre conventi , saranno percepiti da' ricevitori del demanio ove sono situati.

5. Dalla riscossione di questi attrassi saranno gli anzidetti religiosi indennizzati della pensione loro dovuta finoggi , e qualora non fossero sufficienti , vi si provvederà dal pubblico tesoro.

6. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto:

Decreto de' 14 luglio 1807 con cui due dei cespiti assegnati in dote allo stabilimento della Cava si tolgono all'amministrazione dei siti reali.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze;

Considerando, che nella provincia di Salerno non vi esistono bastanti rendite e censi per formare la dotazione dello stabilimento della Cava

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I censi e capitali qui sotto descritti appartenenti a due soppressi conventi della Cava, e Camaldolesi di Visciano, annessati col nostro decreto de' 12 maggio scorso all'amministrazione de' siti reali, saranno aggregati alla dotazione dello stabilimento della Cava; cioè:

Censi del soppresso monistero de' Benedettini della Cava 1598 : 06

Capitali di Camaldolesi di Visciano 401 : 33

2. Gli attrassi, che vi potranno essere, saranno percepiti a profitto dell'amministrazione di nostra casa.

3. L'intendente della nostra casa darà le disposizioni necessarie per far trasmettere al direttore del presente stabilimento tutte le carte, e titoli relativi a' diritti di proprietà, che noi rappresentiamo sopra la detta rendita.

4. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 14 luglio 1807 portante disposizioni per quei religiosi che vorranno prestarsi alla pubblica istruzione.

Visto l'art. 7 della legge de' 13 febbraio corrente anno, col quale si dà la facoltà alle case dei religiosi mendicanti di occuparsi della istruzione pubblica, e visto il rapporto del nostro ministro dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. I religiosi del regno che vorranno presentarsi alla pubblica istruzione, ne faranno la domanda per mezzo de' loro superiori al ministro del culto.

2. Qualora il ministro del culto troverà che si possa condiscendere alla domanda, salvo il buon ordine delle comunità religiose, ne farà inteso il ministro dell'interno.

3. Il ministro dell'interno prenderà i rischiaramenti circa la abilità de' religiosi proposti, e gli destinerà per lo esercizio delle scuole primarie ne' luoghi di loro residenza a norma del nostro decreto de' 31 ottobre dello scorso anno, col quale fu prescritto che le scuole pubbliche de' fanciulli in questa capitale fossero affidate a' religiosi de' dieci conventi.

4. I religiosi, che a tal uffizio saranno trascelti, godranno l'esenzione del coro, e quella graduazione, che dal superiore

che gli avrà proposti al ministro del culto, sarà stata contemporaneamente additata.

5. I nostri ministri del culto e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Circolare del 25 luglio 1807 diretta dal ministro delle finanze agl'intendenti portante le istruzioni per la ripartizione di una parte degli arredi sacri de' monasteri soppressi.

Perchè non si ritardi ulteriormente l'esecuzione delle reali volontà espresse nell'articolo 2 del decreto del 26 scorso febbraio, ho formato, signor intendente, le presenti istruzioni, che debbono servirvi di norma nella ripartizione degli arredi sacri provenienti da' monisteri soppressi, da farsi alle parrocchie della vostra provincia.

Prima d'ogni cosa bisognerà portare la più grande attenzione sulle domande, che vi saranno fatte da' parrochi, e se esse avranno ottenute la vidimazione dell'ordinario, donde dipendono.

Nella molteplicità delle dimande per ottenere una parte di siffatti arredi, converrà sempre accordare la preferenza alle parrocchie le più vicine a' monisteri soppressi.

Gli oggetti, che dovranno distribuirsi, sono i seguenti, cioè: tapezzerie, apparati, biancherie di qualunque valore, messali, palli, paliotti ad uso di processione, reliquiari, immagini, candelabri, frasche, e tutt'altro, che fosse addetto all'uso del culto.

Il modo, ed il tempo per eseguire questa distribuzione, è particolarmente affidato alle vostre cure. Voi conoscendo i bisogni di ogni parrocchia, in seguito alle domande, che vi saranno state fatte, potrete colla vostra prudenza, ed esattezza regolare le cose in maniera, che non vi sia luogo a doglianze, e che tutti abbiano ad applaudire alle benefiche intenzioni di Sua Maestà.

Eseguita che avrete la distribuzione, esigerete da ogni parroco la ricevuta degli arredi, che avrete stimato di far mettere alla sua disposizione, e ne formerete un quadro, che mi spedirete per vostro scarico.

Il direttore de' demanj della vostra provincia è incaricato ad ogni semplice vostra richiesta, di consegnare alla persona, che destinerete, tutte le suppellettili sacre, che trovansi ne' monisteri soppressi sotto la sua custodia, o in ogni altro luogo, giusta la nota che ne conserva e che dee essere quella stessa, che si formò all'epoca degl'inventarj della soppressione de' conventi.

Sono sicuro, che in questa circostanza, come in ogni altra, metterete tutto il vostro zelo per la pronta, ed esatta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente.

Ho l'onore, signor intendente, di salutarvi con distinzione.

Circolare del 29 agosto 1807 diretta dal ministero dell'interno agl'intendenti con la quale si prescrive che i demani da essere ripartiti si distinguono da' beni patrimoniali delle chiese e delle università, da' burgensatici degli ex-baroni, e dagli allodiali de' privati.

Alcuni reclami son pervenuti al real trono su di pretesi inconvenienti che potevan cagionare le espressioni troppo generiche degli articoli 1 e 3 del decreto degli 8 giugno, relativo alla ripartizione de' demani. E quindi Sua Maestà cui ho fatto tutto presente, si è degnata autorizzarmi a scrivere questa mia circolare, a fin di rendere chiara la intelligenza del citato regolamento, e far cassare i timori concepiti male a proposito. L'art. 1 dice così « sotto il nome di demani, o terreni demaniali si intendono compresi tutti i territori aperti, culti, o inculti, qualunque ne sia il proprietario, su i quali abbiano luogo gli usi civici, o la promiscuità ».

Or le espressioni, *qualunque ne sia il proprietario*, hanno allarmato i particolari, che possedendo de' terreni aperti agli usi comuni in tempo che non vi è nè semina nè frutto pendente, han sospettato che anche siffatti lor territori potessero credersi demaniali. Ma se si fosse posatamente avvertita la differenza che passa fra una legge, ed un decreto che traccia la norma della esecuzione di quella, non vi sarebbe stato motivo di dubbio alcuno. Infatti la legge del 1 settembre 1806 col suo primo articolo espressamente, e senza equivoci definisce i proprietarj de' demanj, allorchè dichiara, che i *demanj di qualsivoglia natura feudali o di chiese, comunali, o promiscui, sarebbero ripartiti*. Il decreto degli 8 di giugno dovendo unicamente servir di regolamento nell'eseguirsi la legge, nulla ha potuto rinnovare, soprattutto nella parte principale, qual era appunto la designazione de' demani da dividersi. Quindi non si credette necessario di ripetere, ed individuar di nuovo quali fossero i proprietari delle terre demaniali soggette a ripartizione, ma rapportandosi, com'era convenevole, in tutto e per tutto al primo articolo della legge, si disse in generale nel decreto, *qualunque ne sia il proprietario*, vale a dire, che i demanj appartenenti agli ex-baroni, o a chiese, i promiscui ed i comunali dovrebbero ripartirsi.

In conseguenza curerà, che in cotesta provincia affidata alla sua amministrazione sia noto a tutti coloro che vi hanno interesse; che il primo articolo del regolamento degli 8 di giugno, non ha in nulla alterato, come non poteva alterare il primo art. della legge del 1 di settembre, e che essendo unicamente l'uno all'altro relativo, le parole *qualunque ne sia il proprietario*, si riferiscono interamente alla definizione datane nella legge medesima.

Per la qual cosa i soli terreni da dividersi sono i demani feudali, o di chiese, i promiscui, ed i comunali.

Spiegato così questo articolo sarà facile dilucidare il 3 che ha fatto per contrario temere di non trovarsi più demanj da dividere.

Ecco quali ne sono l'espressioni. « Non saranno sottoposte a siffatta ripartizione le proprietà, che le università, gli ex-baroni, e i particolari tengon difese per certo tempo ad uso di pascolo, e di semina, benchè in altri tempi soggette al pascolo comune.

Giova quì prima di tutt'altro ripetere la notoria distinzione fra una legge, ed un decreto da servire d'istruzione e di regola nella esecuzione della legge. In questa sarebbe stato inutile, ed inconsequente l'articolo sopracitato. Ma in un regolamento, che si pubblica appunto ad evitar ogni equivoco, o sconcio, non si è stimato superfluo per maggior cautela. E che sia così basterà ricordarsi della diversa natura delle terre in questo regno. Le difese propriamente dette sono i territorj chiusi in tutto l'anno, in cui niuno in niun tempo può esercitare dritti di usi civili. Ma nei fondi aperti, o che sian demaniali o no, i cittadini vi hanno l'esercizio di dritti comuni quando non vi sia nè semina, nè frutto pendente. Doveano dunque distinguersi le terre da ripartirsi, da quelle non soggette a siffatta divisione. E coll'art. 3 vi si è voluto specialmente provvedere, indicando l'opportuna distinzione, affin di togliere ogni dubbio, che potesse aver luogo per l'anzidetto esercizio di usi civili. In fatti i baroni, le chiese, le università, i privati hanno delle proprietà di loro assoluta pertinenza, che senza esser di natura demaniale per la sola ragione di esser aperte sono soggette agli usi civili in tempo che non vi è semina, nè vi pende frutto. Or siffatte proprietà son quelle appunto, che nelle mani degli ex-feudatarj si chiamavano burgensatiche, nelle mani dei luoghi ecclesiastici, e de' comuni si chiamavano patrimoniali, nelle mani de' cittadini appellansi allodiali. Quindi si è voluto dichiarare formalmente, che i fondi burgensatici degli ex baroni, i patrimoniali delle chiese, e delle università, e gli allodiali de' particolari, che per non essere chiusi trovansi soggetti in certo tempo dell'anno agli usi comuni, debbono assolutamente andar esenti dalla ripartizione, non essendo deman per la sola ragione di esser esposti ai diritti civili, ma essendo proprietà libere di coloro, cui appartengono, e di natura diversa affatto delle demaniali.

Raccomando perciò egualmente a voi di render palesi a tutti gl'interessati questa dilucidazione in modo che cessi affatto ogni malfondato dubbio, o sospetto; e la legge e il regolamento abbiano da per tutto la loro vera e naturale intelligenza, e l'uniforme adempimento, che debbono ricevere per la prosperità

delle popolazioni, unico scopo del governo nel prendere la salutare misura della ripartizione de' demanj.

Piacciavi intanto di gradire i sentimenti della mia stima.

Decreto del 21 settembre 1807 con cui si abolisce la giunta ecclesiastica dei delitti atroci.

Visto il rapporto del nostro ministro della giustizia.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. La giunta ecclesiastica de' delitti atroci è abolita. Le cause che ivi agitavansi, passano presso i magistrati laici competenti.

2. Il nostro ministro di giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 28 settembre 1807 con cui si prescrive che i religiosi delle case abolite, provveduti di dignità ecclesiastiche e d'altri impieghi pubblici, non possono cumulare la rendita di questi con la pensione loro accordata dalla legge de' 13 febbrajo ultimo, qualora essa rendita oltrepassi la pensione assegnata.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. I religiosi delle case soppresse sono promossi a dignità ecclesiastiche, o provveduti di altri impieghi pubblici, non potranno cumulare la rendita e il trattamento provvenienti dai detti impieghi, o dignità, colla pensione loro accordata dalla legge dei 13 febbrajo del corrente anno.

2. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 12 ottobre 1807 contenente un nuovo regolamento pei seminari.

Dopo avere stabiliti i collegi in tutte le provincie del regno per preparare i giovani mercè una buona istituzione a quello stato, che vorranno abbracciare nella società; avendo considerato, che la istituzione de' seminarj, consecrati per loro natura a formare i ministri del santuario, non può convenire se non a quei giovani, che sieno a bastanza maturi per eleggere di loro spontanea volontà lo stato ecclesiastico;

Visto il rapporto del nostro ministro del culto;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Niuno potrà essere ammesso in un seminario, se non ha diciotto anni compiuti.

2. La pensione non potrà essere maggiore di quella, ch'è stabilita pe' collegi reali.

3. Vi saranno delle piazze gratuite in ciascun seminario, riservate per quelli allievi dei collegi che avranno meritato questo favore, e che saranno nominati da noi.

4. Il vescovo continuerà ad avere la vigilanza suprema su i seminarj.

5. L'intendente della provincia, o il sottintendente, nel cui distretto trovasi il seminario, avranno diritto di assistere almeno una volta l'anno gli esami pubblici, che dovranno tenersi. Riceveranno ogni anno dalle mani del vescovo lo stato delle piazze gratuite, che potranno essere accordate in conformità dell'articolo 3.

6. Il nostro ministro del culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 23 dicembre 1807 con cui si dichiara che i religiosi secolarizzati restano ascritti alle rispettive loro chiese native con tutti gli emolumenti e prerogative, che vi godono gli altri preti, e che le pensioni loro accordate sono a causa di alimenti e di patrimonio sacro.

Visto il rapporto del nostro ministro del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I religiosi secolarizzati sono ascritti nelle rispettive loro chiese native, e goderanno di tutti gli emolumenti e prerogative, al pari degli altri preti delle chiese medesime.

2. Le pensioni, da noi accordate colla legge de' 13 febbrajo agli aboliti monaci, sono a causa di alimenti, e del patrimonio sacro.

3. Il nostro ministro del culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 15 gennajo 1808 portante la istituzione di una nuova chiesa collegiale nel Vasto.

Visto il rapporto del nostro ministro del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I due capitoli collegiali, e le due parrocchie attualmente esistenti nel Vasto sotto l'invocazione di S. Maria e S. Pietro sono soppressi.

2. Vi sarà nel Vasto un solo capitolo collegiale sotto l'invocazione di S. Giuseppe nella chiesa del soppresso monistero degli agostiniani di detto comune.

3. La mentovata nuova collegiale sarà composta di ventidue individui, cioè quattro dignità con stallo fisso, che saranno le seguenti: 1. arcidiaconato, 2. cantonato, 3. tesorierato, 4. arcipretura, dieci canonici tra i quali un canonico teologo, ed un canonico primicerio, ed otto mansionarii.

4. Le insegne delle dignità e canonici saranno la cappa magna di pelle bianca per l'inverno, e di seta cremisi per l'e-

stà , con sottana , calzette , e fiocco paonazzo al cappello , e ne' giorni feriali porteranno la mozzetta violacea con sottana nera. I mansionarii porteranno la mozzetta rossa.

5. Il patrimonio della nuova collegiale di S. Giuseppe sarà formato da tutti i beni , e rendite qualunque sieno delle due collegiate , e parrocchie di S. Maria , e di S. Pietro del Vasto. Tali rendite verranno amministrate , e ripartite secondo le particolari istruzioni del nostro ministro del culto , e che saranno da noi approvate.

6. Le dignità , i canonici , ed i mansionarii saranno sempre da noi eletti , nè prenderanno possesso delle di loro rispettive cariche , che dopo la spedizione della nostra real cedola da farsi dal nostro ministro del culto. Tutti i dritti di nomina , che possono vantare taluni particolari cittadini , sono aboliti.

7. Tutti gl'individui degli attuali capitoli delle collegiali di S. Maria , e di S. Pietro formeranno per ora il nuovo capitolo della collegiale di S. Giuseppe. Ciascuno di essi avrà l'anzianità di possesso , che avea nelle dette collegiali soppresse , e che fissata con particolari ordini dal nostro ministro del culto. Essi da questo momento vestiranno tutti egualmente le insegne determinate nel precedente articolo 4.

8. Le dignità , i canonici , ed i partecipanti de'rispettivi capitoli soppressi di S. Maria , e di S. Pietro , avranno gli stessi emolumenti , e pesi , che hanno avuto fin'ora. Al qual effetto si terrà un'intima separata amministrazione delle rispettive rendite di dette due collegiali soppresse , i di cui procuratori saranno prescelti dal nostro ministro del culto , al quale dovranno dare un conto dettagliato di tutt'i fondi , rendite e pesi , che vi sono , per quindi farne la ripartizione a tenore dell'articolo 5 del presente nostro decreto. La cumulazione , e ripartizione delle rendite delle due collegiali suddette a tenore del cennato articolo 5 non si eseguirà , che dopo la morte di cinque individui degli attuali titolari delle collegiali medesime.

9. È vietata l'elezione di altri canonici , e mansionarii , sino a che i medesimi non si saranno ridotti al numero stabilito nell'articolo terzo del presente decreto.

10. Vi sarà nel Vasto una sola parrocchia , e due chiese coadiutrici. Il locale della parrocchia sarà nell'istessa collegiale sotto l'invocazione di S. Giuseppe , ed il locale delle due chiese coadiutrici sarà nelle chiese di S. Maria e di S. Pietro.

11. L'ordinario del luogo circoscriverà la parrocchia di S. Giuseppe colle due chiese coadiutrici , assegnando per ogni chiesa coadiutrice 2500 anime , ed il restante della popolazione del Vasto alla parrocchia di S. Giuseppe.

12. La cura delle anime sarà annessa all'arcipretura , quarta dignità di detto capitolo collegiale di S. Giuseppe.

13. Tutti i battesimi , e matrimonii dell'intera popolazione del Vasto si faranno nella chiesa parrocchiale. L'amministra-

zione poi di sacramenti, l'assistenza a' moribondi, e quanto altro si conviene pel bene spirituale delle anime, si farà nelle rispettive chiese coadiutrici e parrocchiali per quella popolazione, che a ciascuna di esse è stata assegnata.

14. La parrocchia sarà servita dall'arciprete pro-tempore e da due economi curati, e vi saranno ancora due economi curati per ciascuna delle due altre chiese coadiutrici, che saranno eletti da noi con cedola da spedirsi dal nostro ministro del culto.

15. La parrocchia, e le chiese coadiutrici saranno attualmente governate dagl'individui medesimi de' due soppressi capitoli di S. Maria e di S. Pietro. Tutti i canonici, e mensionari saranno settimanalmente obbligati a fare in giro da economi curati nelle mentovate chiese, eccettuate soltanto le dignità, ed i canonici teologo e primicerio. Un tale stabilimento avrà luogo fino a che il capitolo della collegiale di S. Giuseppe non si sarà ridotto al numero prefisso di ventidue individui, nel qual tempo si eleggeranno da noi gli economi curati a tenore del presente articolo.

2. Il nostro ministro del culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 5 febbrajo 1808 con cui si dichiara non applicabile a quei religiosi che s'impiegano per la pubblica istruzione, ciò che si dispone col decreto de' 28 settembre ultimo, relativamente alle pensioni dei religiosi delle case soppresses.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il nostro decreto de' 28 settembre 1807 relativo alle pensioni dei religiosi delle case soppresso, non è applicabile a quei religiosi, che impiegano la loro opera per la pubblica istruzione.

2. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 16 marzo 1808 con cui si prescrivono i mezzi per l'adempimento dell'art. 16 della legge de' 13 febbrajo 1807 riguardante l'aumento della congrua dei parrochi e degli economi del regno.

Volendo assicurare la pronta, ed intera esecuzione dell'articolo 16 della legge de' 13 febbrajo 1807, che determina il minimum del trattamento de' parrochi a ducati centoventi annui, e quello degli economi a ducati sessanta;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Ogni vescovo indirizzerà all'intendente della provincia lo stato de' parrochi, e degli economi esistenti nella diocesi, e

quello della loro rendita annua: egli darà tutte le notizie locali, che saranno a sua conoscenza, su i mezzi meno gravosi alle popolazioni, onde migliorare la sorte de' loro pastori.

2. Ogni intendente indirizzerà al ministro del culto uno stato generale, che comprenderà tutti i travagli particolari de' vescovi.

3. Le basi della operazione, onde giungere all'accrescimento proposto, saranno le seguenti:

1. I censi, ed altri dritti incorporali appartenenti allo stato, che non hanno una destinazione già determinata.

2. I beni delle prebende, e beneficii senza cura d'anime, vacanti dal primo del corrente.

3. I beni fondi appartenenti allo stato di qualsivoglia origine, purchè non abbiano una destinazione anteriore.

4. Il reddito di tutti i beni di qualsivoglia natura, ed i censi e canoni incorporati allo stato per assenza degli antichi proprietari.

5. Ed in mancanza di altri mezzi, i dazii imposti pel pagamento de' pesi comunali.

6. I nostri ministri del culto, e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo concerne, della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 16 marzo 1808 portante disposizioni per assicurare la piena esecuzione del precedente decreto e dell'altro de' 26 febbrajo 1807 che ordina la distribuzione alle parrocchie più bisognose degli arredi sacri provenienti dalle chiese dei conventi soppressi.

Informati, che il nostro decreto de' 26 febbrajo 1807, che determina la distribuzione alle parrocchie più bisognose di ogni diocesi degli arredi sacri provenienti dalle chiese de' conventi soppressi, quale distribuzione dovea farsi dagl'intendenti delle provincie sulla domanda de' vescovi delle rispettive diocesi, non siasi ancora pienamente eseguito.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Il nostro ministro del culto ci presenterà il 1 di giugno lo stato de' vescovi, ed intendenti, che non avessero ancora eseguite le disposizioni prescritte nel detto decreto de' 26 febbrajo 1807 e quelle ordinate nel decreto di questo stesso giorno, che prescrive i mezzi, onde procurare l'adempimento dell'articolo 16 della legge de' 13 febbrajo 1807 colla quale si determina il minimum del trattamento de' parrochi, e degli economi.

2. Il nostro ministro del culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 maggio 1808 con cui si riuniscono al demanio i beni di taluni monasteri di religiose, provvedendosi insieme al sostentamento di queste.

Visto il rapporto de' nostri ministri del culto e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. I beni dipendenti da' monasteri di S. Chiara, S. Antonio fuori Portalba, Concezione di Toledo, S. Francesco delle Pratesi, Consolazione, Cappuccinelle di Pontecorvo, S. Maria del Gesù, Visitazione, S. Francesco de' Scarioni, S. Margherita, Egiziaca di Pizzofalcone, Egiziaca maggiore, S. Giuseppe de' Ruffi, S. Monaca, S. Giovanni Battista, Divino Amore, S. Maddalena delle Spagne, Bethlem, S. Patrizia, Donnalbina, S. Potito, Donnaromita, Croce di Lucca, S. Giuseppe e Teresa, S. Giuseppe a Pontecorvo, Regina Coeli sono riuniti al demanio.

2. Le monache e le converse continueranno a vivere in comunità nelle stesse case, che occupano presentemente. Esse conserveranno i loro mobili, e tutti gli oggetti servienti all'esercizio del culto.

3. Così queste, come quelle de' monisteri compresi nel nostro decreto de' 12 gennaio di questo anno, saranno individualmente iscritte sul gran libro del debito pubblico, cioè le monache per una pensione di 10 ducati al mese, e le converse per quella di 5. Esse saranno iscritte per godere dell'intero quadrimestre di maggio, e riceveranno a titolo di gratificazione la metà di quello di gennaio, che loro sarà pagata negli 8 giorni dopo la pubblicazione del presente decreto in virtù di uno stato di distribuzione straordinaria.

4. Saranno assegnati per ogni monaca ducati 9 e per ogni conversa 4:50 all'anno pel servizio del culto e le riparazioni della casa. Quest'aumento sarà pagato in una colla pensione, che comincerà e finirà con essa, ma sarà riservato dall'economo di ogni monistero pel pagamento delle spese del culto, e mantenimento della casa, secondo il regolamento, che a quest'effetto sarà fatto dal ministro del culto.

5. A misura che il numero delle monache, e converse diminuirà, esse saranno riunite in un altro convento dello stesso ordine.

6. I creditori de' suddetti monasteri saranno liquidati e pagati come gli altri creditori dello stato.

7. I nostri ministri delle finanze e del culto sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 20 maggio 1808 con cui si dichiarano ammortizzati i crediti che rappresentavano contro lo stato i monasteri, i beni dei quali sono stati riuniti al demanio, i banchi ed i luoghi pii.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Noi dichiariamo ammortizzati tutti i crediti sullo stato, che possedevano i monisteri, i di cui beni sono stati riuniti al nostro demanio, come pure quelli de' banchi, e luoghi pii che l'art. 7 della nostra legge de' 2 luglio 1806 esclude dal beneficio della liquidazione. Non saranno mai firmate nè emesse cedole pe' suddetti crediti, e dichiariamo false quelle, che potrebbero essere emesse.

2. Le cedole, di cui noi abbiamo ordinata la emissione pel pagamento degli arretrati della guerra, o per risarcire le perdite particolari, e specialmente quelle de' proprietarj delle due Calabrie, non potranno più, come per l'addietro, essere spedite che a ragione e sino alla concorrenza de' crediti di nostra proprietà, sia come facienti parte de' nostri allodiali, sia come acquistate dal corpo della città, al quale noi abbiamo data l'indennizzazione.

3. Non si potranno neppure emitter cedole corrispondenti ai suddetti nostri crediti che in virtù de' nostri decreti, e per qualcheuna delle cause quì sopra espresse.

4. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 5 ottobre 1808 con cui si accorda una badia ed il distintivo di una medaglia di oro ai cappellani del tesoro di S. Gennaro.

Volendo dare un attestato della nostra special divozione verso il Santo principal protettore di questa nostra capitale, e manifestare nel tempo stesso i nostri sentimenti di particolar protezione e benevolenza verso l'insigne capitolo della cappella del tesoro addetta al culto del medesimo glorioso Santo;

Visti i rapporti de' nostri ministri degli affari esteri, e dell'interno.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Una badia della rendita netta di annui ducati 260 è da noi assegnata, e concessuta in perpetuo al suddetto capitolo della cappella di S. Gennaro.

2. L'amministrazione della detta badia, subitocchè ne sarà seguita l'assegnazione apparterrà esclusivamente allo stesso capitolo, e la sua rendita sarà divisa tra gl'individui, che lo compongono.

Questa nostra particolar concessione, essendo da noi fatta acciocchè i prelati, che compongono il detto capitolo, possano

con maggior decenza sostenero il decoro del loro ministero, non deve apportar nessuna diminuzione agli altri soldi, ed assegnamenti di qualunque natura, di cui essi si trovino provvisti.

4. Gl'individui del suddetto capitolo sono da noi decorati di una medaglia d'oro con cinque raggi, che porteranno sospesa al collo con un nastro di colore scarlatta, orlato azzurro. La medaglia da una parte avrà l'effigie di S. Gennaro fra le palme del martirio, e la leggenda: *Pater et custos patriae*; avrà dall'altra fra due rami d'alloro l'iscrizione: *tutela religionis suscepse*, colla leggenda intorno: *Joachimus Napoleo Siciliarum rex*, e nell'esergo: *die nona octobris 1808*.

5. Questa medaglia essi la riceveranno dalla nostra mano, e dovrà essere restituita al nostro ministro competente quando accada la loro morte.

6. I nostri ministri degli affari esteri, dell'interno, e del culto sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte che a ciascuno spetta.

Decreto de' 18 ottobre 1808 portante lo stabilimento e le attribuzioni di un comitato centrale di beneficenza e di altrettanti comitati particolari per quante sono le parrocchie della capitale.

Volendo portare nella distribuzione de' soccorsi l'ordine il più regolare, e la possibile economia, acciò la classe de' bisognosi possa godere delle nostre paterne cure;

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Sarà stabilito nella nostra buona città di Napoli un comitato centrale di pubblica beneficenza composto dal vescovo, dal vicario generale, dal presidente del corpo di città, e da quattro proprietarj conosciuti per la loro pietà, ed interesse pe' poveri.

2. Vi sarà inoltre per ogni circondario di parrocchia della capitale un comitato particolare di beneficenza, composto dal parroco, e da quattro proprietarj, o cittadini, ch'esercitano una industria onorevole, domiciliati nello stesso circondario, e che saranno presentati dal comitato centrale, e la di cui nomina sarà approvata dal nostro ministro dell'interno.

3. Ogni comitato particolare destinerà uno de' suoi membri per assistere alle sessioni del comitato centrale, ed informarlo dello stato dei bisogni dei poveri della sua parrocchia, e della situazione delle somme impiegate per soccorrere gl'indigenti delle rispettive parrocchie.

4. I soccorsi in effettivo, o in generi, che ci piacerà assegnare per essere ripartiti fra le persone necessitose; l'amministrazione delle suppe economiche, le doti, o maritaggi che noi potremo accordare in qualche circostanza propizia, il prodotto dell'elemosine, che le persone caritatevoli depositeranno sia nel

tronco di beneficenza da situarsi in ogni chiesa, sia nelle mani del parroco, o di qualche membro dei comitati rispettivi, i legati, o fondazioni, che potranno esser fatte in beneficio dei poveri della città, non compresi quei, che sono rinchiusi negli ospizi, o stabilimenti di carità, ed ogni altro fondo destinato a soccorrere l'indigenza, saranno amministrati dai comitati di beneficenza a tenore delle istruzioni, che si daranno a quest'effetto.

5. Il nostro grand'elemosiniere è presidente di dritto del comitato centrale di beneficenza. Egli solo pronunzierà sulle doglianze, che potrebbero eleversì circa l'impiego, e la ripartizione de' soccorsi, egualmente che sulla condotta, ed amministrazione dei membri dei comitati, salva la nostra approvazione, quando il caso lo richiederà. I soccorsi che noi ci riserviamo d'accordare in conformità dell'art. 4 continueranno a passare per le mani del suddetto grand'elemosiniere per essere egualmente distribuiti ai poveri delle diverse parrocchie.

6. I membri dei comitati di beneficenza saranno tenuti di far delle visite esatte e frequenti ai poveri del loro circondario rispettivo, affin di cercare i mezzi più opportuni per soccorrerli tanto in buona salute che in caso di malattia. I soccorsi a distribuire potranno consistere in alimenti, vestiario, tetti, medicamenti, o altro che possa facilitare la guarigione, e preservargli dalle malattie.

7. I medici, chirurghi o vaccinatori che si presenteranno per offrire le loro cure nei rispettivi circondari, saranno considerati per gli avanzamenti, impieghi, cattedre a dare, e saranno inoltre suscettibili di ottenere delle gratificazioni per de' travagli straordinari. Questa ultima disposizione si applica egualmente alle levatrici.

8. I membri dei comitati di beneficenza dovranno aver cura di procurare del lavoro ai poveri in istato di travagliare, e parimenti le prime idee dell'istruzione cristiana e civile ai fanciulli; baderanno a promuovere il metodo salutare della vaccinazione, le di loro principali cure dovendo essere di applicarsi a distruggere l'ozio, ad ispirare l'amor del travaglio, e del buon costume, ed a svelle le radici delle infermità contagiose.

9. Le famiglie degl'individui puberi o fanciulli vaganti per la città ad oggetto di domandar l'elemosina, o per abbandonarsi alla oziosità, i padri di famiglia, che negligeranno l'educazione dei loro figli, saranno esclusi dai soccorsi. Lo saranno egualmente quelle persone, che ricuseranno di far vaccinare i loro ragazzi.

10. Il ministro dell'interno ci darà conto ogni mese della situazione dei comitati di beneficenza, del numero delle famiglie soccorse, e dei mezzi adoperati per diminuire il flagello dell'indigenza.

11. Il comitato centrale di beneficenza si riunirà nella sagrestia

dell'arcivescovato, ed i comitati particolari in quella delle rispettive parrocchie.

12. Il nostro ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 21 gennaio 1809 portante disposizioni per la conservazione delle congrue de' parrochi, e de' beni delle chiese parrocchiali in Calabria, contro qualunque innovazione fatta colà.

Visto il rapporto del nostro ministro del culto;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Qualunque novità fatta nelle provincie di Calabria intorno alle congrue de' parrochi ed a' beni delle altre chiese che esercitano cura di anime, è revocata. Saranno perciò mantenute le congrue egualmente che i beni di dette chiese nello stato in cui si trovavano da dieci anni addietro. E così sarà continuato sino a nostra nuova determinazione.

2. I nostri ministri del culto e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 7 agosto 1809 che sopprime gli ordini religiosi possidenti in tutto il regno, concede a' religiosi una pensione e prescrive il metodo del pagamento.

Considerando che i motivi che determinarono il nostro augusto predecessore a sopprimere alcuni ordini religiosi colla legge de' 13 di febbrajo 1807 hanno tuttavia luogo per le istituzioni religiose ancora esistenti.

Considerando che la soppressione degli ordini possidenti che esistono ancora, è imperiosamente richiesta dalle circostanze; e che debba farsi non solo senza danno degl'individui che gli compongono, ma anzi con migliorare per quanto è possibile la loro sorte, concedendo loro quelle pensioni che permettono i bisogni dello stato e la quantità de' beni che al medesimo vengono ad incorporarsi;

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto, e del nostro ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Sono soppressi in tutto il regno i seguenti ordini religiosi.

Domenicani, comprese le loro riforme, cioè Gavoti e della Sanità.

Minori conventuali,

Terzo ordine di S. Francesco,

Paolotti o minimi di S. Francesco,

Carmelitani calzati,

Carmelitani scalzi,

Frati del beato Pietro da Pisa , detti Bottizzelli,
Serviti ,
S. Giovanni di Dio ,
Trinitarij della mercede , spagnuoli e italiani ,
Agostiniani calzati ,
Agostiniani scalzi ,
D. S. Spirito , o sia Silvestrini ,
Basiliani ,
Teatini ,
Cherici minori regolari ,
Crociferi ,
Cherici della madre di Dio ,
Bernabiti ,
Somaschi ,
Rocchietтини , cioè Lateranensi e del Salvatore.

2. Tutte le proprietà appartenenti ai detti ordini sono riunite al demanio dello stato.

I creditori su queste proprietà diverranno creditori dello stato, ed avranno diritto al pagamento a norma de' regolamenti generali.

3. I frati spedalieri di S. Giovanni di Dio continueranno a vivere in unione nelle case che attualmente occupano, per essere impiegati secondo il loro istituto. Conserveranno a quest'oggetto tutto ciò che esiste nelle loro case e chiese , e godranno delle pensioni qui appresso fissate.

4. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ai religiosi scolopi sino all'organizzazione dell'istruzione pubblica.

5. I religiosi degli ordini compresi nell'articolo primo per tutto il dì 15 di ottobre prossimo usciranno da' monisteri , e deporranno l'abito dell'ordine, salvo le eccezioni contenute negli articoli 3 e 4.

I sacerdoti e gli altri ordinati in sacris vestiranno l'abito da prete ; formeranno parte del clero secolare ; e potranno concorrere alle porzioni laiche, a' beneficj ed a qualunque carica ecclesiastica.

6. I religiosi soppressi col presente decreto conserveranno i mobili ed effetti di loro proprietà o uso personale. I mobili appartenenti alla comunità saranno divisi ugualmente fra i religiosi , senza distinzione di sacerdote o laico. Sorgendo discordia nella divisione , essa sarà fatta da due periti destinati dalle autorità incaricate della soppressione.

Non sono compresi in questa disposizione , i metalli, le cose preziose , i quadri , le biblioteche , gli archivj e simili oggetti di arte o di museo , gli arredi sacri , le macchine, i vasi ed altri utensilj esistenti nelle spezierie , cantine , trappeti e simili.

7. I religiosi ordinati in sacris godranno di una pensione di annui ducati 90 , i laici di annui ducati 48. Queste pensioni saranno pagate senza niuna deduzione sotto qualunque titolo , di quadrimestre in quadrimestre.

8. I religiosi precedentemente soppressi seguiranno a riscuotere gli antichi assegnamenti , ma colla deduzione del quinto , a cui

corrisponderebbe la contribuzione fondiaria. Nel caso che alcuni religiosi sieno ammessi a partecipare nelle loro chiese, o ricevano altro beneficio ecclesiastico, avranno luogo le disposizioni de' decreti di 28 settembre 1807 e 5 febbrajo 1808.

10. Il primo trimestre della pensione sarà pagato a' religiosi al momento che usciranno dal monistero, e comincerà a correre dal primo del prossimo ottobre.

Dal primo di gennajo venturo le pensioni saranno loro pagate dalla cassa delle rendite: ma il ministro delle finanze darà le disposizioni perchè i pensionisti sieno soddisfatti nelle provincie ove avranno il loro domicilio.

11. I fondi necessarij per lo pagamento delle dette pensioni saranno versati nella cassa delle rendite sul prodotto de' reali dominj, di cui i beni de' monisteri soppressi debbono far parte.

12. Il pagamento non sarà soggetto ad altra formalità, che all'esibizione del certificato di pensione che il ministro delle finanze farà spedire a norma de' regolamenti generali, ed alla presentazione del certificato di vita, in dorso del quale sarà fatta la quietanza. Questi certificati saranno esenti da bollo e da registro. Il registro verrà accordato gratis sotto la sola responsabilità del sindaco del domicilio del pensionista.

13. Il pensionista che cangerà di domicilio è tenuto di farne pervenire la dichiarazione al ministro delle finanze, per mezzo dell'intendente della provincia del nuovo domicilio, due mesi prima della scadenza del quadrimestre corrente. Il ministro delle finanze darà gli ordini per lo pagamento nel nuovo domicilio ne' termini dell'art. 10.

14. In caso di morte del pensionista, il sindaco ne preverrà il ricevitore incaricato del pagamento, il quale lo cesserà dallo stato delle pensioni, e ne renderà conto al ministro delle finanze.

15. La soppressione sarà eseguita sotto gli ordini e la vigilanza degl'intendenti. Ciascun di loro nel giorno che riceverà il presente decreto, farà formare lo stato delle corporazioni religiose della sua provincia che dovranno essere soppresses; e chiamerà presso di se il presidente del tribunale di prima istanza, il regio procuratore presso il medesimo ed il direttore de' demanj, affine di regolare di concerto con loro le misure da prendere per le diverse soppressioni.

16. Dopo aver preso l'avviso de' nominati funzionarj, l'intendente affiderà l'incarico della soppressione a persone di sua fiducia. Queste si potranno scegliere tra le autorità civili del luogo, e tra i membri del consiglio provinciale o distrettuale, e del decurionato. Gl'incaricati di ogni soppressione dovranno essere al numero di tre, uno de' quali sarà, per quanto sia possibile, un agente de' demanj. Il sindaco, ed in caso d'impedimento, un eletto sarà chiamato per assistere alla soppressione; e firmerà tutti gl'inventarj, processi verbali ed altri atti che occorreranno.

Gli stessi incaricati potranno procedere alla soppressione di più

monasteri ; nel solo caso però che sieno situati nella stessa comune , o quando l'intendente crederà che non possa risultarne nè ritardo nelle operazioni , nè inconvenienti per gl'interessi del governo.

17. Gl'incaricati si trasferiranno sopra luogo ; si faranno esibire tutte le scritture e titoli , sia de' crediti , sia di obblighi e di pesi , i registri e i conti di amministrazioni ; gli riuniranno in luogo sicuro ; e gli chiuderanno sotto suggello. Faranno lo stesso per lo denaro contante e le derrate esistenti ne' monasteri , e pe' mobili di argento ed altri effetti preziosi ; e metteranno anche i suggelli sulle porte de' luoghi , ove son rinchiuse le biblioteche , i quadri ed altri oggetti riserbati allo stato , lasciando liberi gli appartamenti occupati da religiosi.

18. Il giorno appresso faranno lo stato de' religiosi di ciascun monistero , col loro nome , età , patria , stato nella religione , epoca della loro professione e luogo ove dichiareranno di voler fissare la loro residenza dopo l'uscita dal monistero.

Sulle basi di questo stato essi preleveranno del danaro contante e delle derrate trovate ne' monisteri, e rimetteranno a' membri della corporazione soppressa una quantità sufficiente a farli continuare a vivere in comunità fino al 1 del prossimo ottobre. Questa non potrà essere maggiore del doppio della pensione fissata nell'art. 7 del presente decreto.

19. Gl'incaricati procederanno in seguito alla levata de' suggelli , e faranno di tutti gli oggetti esistenti nel monistero sette inventarj dettagliati e distinti , cioè:

1. di tutti i titoli , scritture , libri di conti ed altre carte relative alle proprietà e rendite ed agli obblighi e pesi del monistero:

2. degli arredi ed oggetti del servizio del culto :

3. de' libri , quadri ed oggetti di scienze ed arti :

4. del danaro contante , degli utensilj di argento , di altri oggetti preziosi e di tutt'i mobili riserbati allo stato :

5. delle derrate di ogni specie riserbate allo stato dopo la prelevazione ordinata nell'articolo precedente :

6. de' mobili ed effetti che servono all'uso de' religiosi , e che debbono essere loro lasciati in proprietà :

7. de' locali con una esatta descrizione. Ciascuno di questi inventarj conterrà la valutazione approssimativa degli oggetti che vi sono compresi.

20. Tutt'i libri , registri e conti di amministrazione saranno chiusi e vistati dagl'incaricati colle loro firme. Sopra questi documenti , e su i titoli di cui i commissarj avran priori e procuratori de' monisteri , essi formeranno due stati separati di tutto ciò che compone la proprietà de' monisteri. Il primo stato comprenderà la designazione de' loro beni della loro situazione, della loro estensione , del nome dell'affittatore se ve ne sia , e della fine dell'affitto del loro prodotto dell'epoca in cui i prodotti saranno percepiti , della contribuzione fondiaria e di tutti gli altri pesi intrinseci. Il

secondo stato indicherà tutti i crediti, censi ed altri diritti, coll'indicazione del nome e del domicilio del debitore o reddente, della situazione della proprietà gravata o ipotecata a profitto del monistero, della natura del credito o diritto, del capitale, del prodotto annuo, dell'epoca della prestazione, e del termine del pagamento del capitale, ove debba seguirne la restituzione.

Questi due stati saranno formati, per quanto sarà possibile, su i modelli di quelli che l'amministrazione de' demanj ha fatto formare per la descrizione de' beni dipendenti dalla medesima.

21. Dell'inventario, tanto de' mobili, quanto degl'immobili, egualmente che dello stato de' religiosi saranno fatte tre copie firmate da tutti gl'incaricati; una per essere depositata all'intendenza; una per restare presso il direttore de' demanj della provincia; la terza per essere inviata da lui all'amministrazione, la quale ne farà pervenire una copia al ministro delle finanze.

L'intendente invierà al ministro del culto ed a quello dell'interno l'estratto di quest'inventario, per loro indicare il numero e la natura de' locali; per far conoscere al primo gli arredi ed oggetti del culto; ed all'altro i libri, quadri ed oggetti di scienze ed arti. Egli invierà nello stesso tempo al ministro del culto lo stato de' religiosi.

22. Gli arredi ed effetti destinati al culto, del pari che le biblioteche, quadri ed altri oggetti di scienze ed arti, e tutti gli altri mobili riserbati allo stato; che si lasceranno ne' monasteri, egualmente che i locali de' monasteri medesimi saranno messi dagl'incaricati sotto la custodia del sindaco e di uno de' principali proprietarj del luogo, i quali ne rimarranno responsabili fino a che il governo non ne abbia disposto. Niuno potrà ricusare d'incaricarsi di questa sorveglianza. Gl'incaricati subitochè avranno terminato la loro operazione, rimetteranno tutte le carte, scritture documenti e registri di contabilità a' direttori de' demanj, esigendone ricevuta che resterà unita all'inventario.

23. Il denaro che resterà disponibile dopo la prelevazione ordinata dall'articolo 18 sarà versato nella cassa del ricevitore de' demanj del luogo. Le derrate che rimarranno egualmente disponibili del pari che i mobili riservati allo stato, tranne gli oggetti preziosi, gli effetti del culto e delle arti e scienze, saranno venduti all'incanto colle regole stabilite, ed il prodotto sarà versato nella cassa del ricevitore de' demanj.

24. Gli argenti e tutti gli altri oggetti preziosi saranno inviati all'intendente, il quale gli spedirà in Napoli al governatore del banco di corte, con uno stato che contenga l'indicazione della loro natura, del peso e del valore, facendo pervenire nel tempo stesso il doppio di questo stato al ministro delle finanze.

25. Il direttore de' demanj in ricevere gli stati degl'immobili, de' crediti e diritti di ciascun monistero soppresso, ne invierà un estratto da lui certificato a' rispettivi ricevitori, con ordine di prendere immediatamente possesso degli oggetti che vi sono descritti.

26. Il ricevitore prenderà egualmente possesso di qualunque altra proprietà o credito esistente nel suo circondario, ed appartenente ad un monistero soppresso, quantunque non si trovasse descritto nell'estratto rimessogli dal direttore. A quest'oggetto egli si concerterà col sindaco del comune, il quale visterà tutti gli atti per dinotare che non vi sia alcuna opposizione alla pretesione del ricevitore. Ne darà contemporaneamente avviso al direttore.

27. Le raccolte pendenti ne' beni de' quali i ricevitori prenderanno possesso, saranno vendute all'incanto colle formalità prescritte dalla legge e regolamenti.

28. Se dopo la pubblicazione del presente decreto un ricevitore avesse notizia che esistano nel suo circondario delle raccolte appartenenti ad una corporazione soppressa, e che fossero esposte a deteriorare, anche prima di ricevere l'ordine di prenderne possesso, egli richiederà al giudice di pace del luogo l'autorizzazione di farle vendere all'incanto. Il giudice non potrà negarla.

29. I superiori e procuratori de' monisteri soppressi che avranno nascosto o lasciato sottrarre qualche porzione delle proprietà devolute allo stato, saranno privati di ogni pensione.

I mobili e gli effetti lasciati a' religiosi diverranno loro proprietà, tostochè l'intendente, dietro l'avviso del direttore de' demanj, ne avrà approvato lo stato.

30. Ogni quietanza o ricevuta di pagamento fatta per anticipazione a religiosi da' loro coloni, locatarj o reddenti de' beni riuniti allo stato, è dichiarata nulla.

31. I ministri dell'interno e del culto ci presenteranno di accordo lo stato de' locali de' monisteri soppressi. Sul loro rapporto e sulle proposte degli altri ministri noi fisseremo la destinazione di questi locali, secondo i bisogni de' dipartimenti rispettivi. Il ministro dell'interno ci proporrà la destinazione delle biblioteche ed altri oggetti delle arti e scienze; ed il ministro del culto quella degli arredi sacri ed altri oggetti del culto, onde destinargli alle chiese che ne hanno bisogno.

32. Il ministro del culto darà gli ordini perchè, pendente la soppressione e dopo della medesima, i santuarj di speciale venerazione del popolo, e le chiese coadjutrici delle cure non restino mai chiuse, e vi si seguano ad esercitare tutte le solite sacre funzioni.

33. I nostri ministri, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 18 febbrajo 1810 portante disposizioni per commutare in maritaggi i legati che si trovano istituiti per monacaggi.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Tutti i legati che si trovano istituiti per monacaggi, restano commutati in maritaggi in favore di coloro ch'erano chiamati a goderne.

2. I nostri ministri della giustizia e dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto del 18 febbrajo 1810 con cui viene adottato per le chiese del regno il catechismo della dottrina cristiana ad uso delle chiese dell'impero francese.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il catechismo della dottrina cristiana ad uso delle chiese dell'impero francese, approvato dalla S. Sede, è adottato per uso di tutte le chiese del nostro regno. A questo effetto ne sarà subito fatta la traduzione, e sarà dato alla stampa.

2. L'impressione sarà fatta nella sola stamperia reale sotto la direzione di tre prelati, e porterà in fronte il presente decreto.

3. Il gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 26 febbrajo 1810 col quale si ammette nel regno l'istituto delle sorelle spedaliere della Carità, colla speciale protezione del Re.

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno.

Abbiamo decretato o decretiamo quanto segue.

ART. 1. È ammesso ne' nostri stati l'istituto delle sorelle spedaliere della Carità, dette di S. Vincenzo di Paola.

Noi concediamo la nostra speciale protezione a questa pia e benefica istituzione.

2. I regolamenti e gli statuti di questa congregazione saranno dettati sulla norma di quelli ricevuti nell'impero francese, e sulle modificazioni fatte alle prime regole con diversi decreti imperiali e specialmente col decreto del dì 18 di febbrajo 1809.

I nostri ministri del culto e dell'interno gli redigeranno d'accordo, e gli sottoporranno alla nostra approvazione.

3. Il nostro ministro dell'interno ci proporrà nel più breve tempo gli ordini a darsi, perchè questo stabilimento sia messo d'accordo colle altre parti dell'amministrazione degli ospizj e de' luoghi di beneficenza; la persona da destinarsi per la esecuzione; le misure da prendersi per lo locale che dee riceverle; e per tutti gli articoli necessarj al di loro stabilimento.

4. Il suddetto nostro ministro dell'interno è specialmente incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bullettino delle leggi.

Decreto del 22 settembre 1810 con cui si ordina che la liquidazione e pagamento de' crediti su i monasteri soppressi non si possano fare se non a norma delle leggi veglianti sulla liquidazione e pagamenti del debito pubblico.

Viste le leggi ed i decreti pubblicati fin oggi relativamente al debito pubblico ;

Considerando che i creditori de' monisteri ed altri stabilimenti soppressi trovansi dichiarati creditori dello stato ;

Che la commissione liquidatrice del debito pubblico è incaricata esclusivamente, sotto l'autorità del ministro delle finanze, di fissare i diritti di tali creditori, e di regolare pienamente le ragioni che a ciascuno d'essi competono.

Che tutte le quistioni relative al debito pubblico debbonsi risolvere amministrativamente, a norma delle leggi e regolamenti pubblicati su tale oggetto.

Che le circostanze onde lo stato si è visto in obbligo di rimborsare il suo debito in cedole, non permettono che alcuno vada esente da questo sacrificio indispensabile che debbe indistintamente parteciparsi da tutti i creditori ;

Che le leggi amministrative non soffrono nè opposizioni nè richiami dall'autorità giudiziaria ;

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Tutti i creditori contro lo stato risultanti da debiti contratti da' monisteri soppressi, o da altri stabilimenti i di cui beni sono riuniti al nostro demanio reale, qualunque sia la causa, l'indole e la provenienza di tali crediti, e qualunque sia la formola degli atti con cui trovansi stipulati, non potranno liquidarsi nè pagarsi se non a norma delle leggi veglianti sulla liquidazione e pagamento del debito pubblico.

2. È proibito a' nostri tribunali civili di ammettere e prendere conoscenza d'alcuna azione, che i creditori de' monisteri soppressi e di ogni altro stabilimento, i di cui debiti trovansi devoluti a peso dello stato, potessero mai intentare avanti di loro, sia contro l'amministrazione de' demanj sia direttamente contro il nostro tesoro reale. Tali creditori non potranno promuovere le loro istanze se non per via amministrativa, ad effetto di ottenere la loro liquidazione.

3. Non contenendo i precedenti articoli alcuna nuova disposizione, ma soltanto uno schiarimento e conferma di quelle già implicitamente contenute nelle leggi e decreti anteriori ; il nostro procuratore generale presso la corte di cassazione resta espressamente incaricato d'inquirere e verificare le decisioni pronunziate fin'ora da' nostri tribunali civili in materia di debito pubblico, e di sollecitarne la cassazione a titolo d'incompetenza per ragione di materia.

4. I nostri ministri della giustizia e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 8 ottobre 1810 con cui i religiosi che si trovavano secolarizzati prima della soppressione de' loro ordini fatta colla legge de' 13 di febbrajo 1807 e che dalla comunità ricevevano una rendita vitalizia, sono ammessi al godimento della pensione stabilita per gli altri religiosi secolarizzati.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Tutti i religiosi degl'ordini soppressi nel nostro regno dopo la legge de' 13 di febbrajo 1807, i quali si sono trovati secolarizzati nel momento dell'incorporazione de' beni de' propri monasteri, ed in favore de' quali le comunità aveano convenuto una rendita vitalizia per ajutargli a sostentarsi fuori del chiostro, riceveranno in cambio di quella la pensione di cui godono gli altri religiosi secolarizzati sulla cassa delle rendite, secondo il rispettivo grado nella religione.

2. Per poter essere iscritti questi religiosi presenteranno al direttore del gran libro, oltre i soliti documenti, un certificato del consiglio di liquidazione del debito pubblico per provare di aver essi prodotto la copia in forma del contratto, in virtù del quale esigevano la loro rendita, e che tal titolo sia stato annullato.

3. In mancanza di questa copia in forma sarà ammessa la partita autentica de' registri della comunità, dove il detto contratto trovasi immatricolato.

4. Questi pensionisti saranno compresi negli statì di distribuzione straordinaria del gran libro per tutti gli arretrati loro dovuti dal giorno in cui avranno cessato di ricevere la rispettiva rendita.

5. In seguito di tali disposizioni la commissione del debito pubblico non potrà procedere alla liquidazione di alcuna rendita vitalizia che sarà domandata da' religiosi secolarizzati.

6. Il nostro ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 28 settembre 1810 che dichiara valide le alienazione de' luoghi pii eseguite colle solennità dalle leggi richieste sino all'epoca de' 15 di luglio 1807 benchè senza real permesso.

Visto il nostro decreto de' 12 di gennajo 1808 sull'alienazione de' beni de' luoghi pii, e la spiegazione del medesimo contenuta nella circolare del gran giudice de' 15 di luglio 1809;

Considerando che le alienazioni giudiziarie de' beni suddetti fatti prima dell'enunciata circolare, oltre di esser fondato sul dritto che le parti avevano acquistato colle solennità de' contratti, sono seguite ancora in buona fede per l'interpretazione generalmente

data al divieto espresso nell'anzidetto decreto di comprendere solamente le alienazioni volontarie ;

Visto il rapporto del nostro ministro della giustizia e del culto ;
Udito il nostro consiglio di stato ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Tutte le alienazioni giudiziarie de' beni de' luoghi pii eseguite colle solennità dalle leggi richieste sino all'epoca de' 15 luglio 1809 , saranno riputate come valide , ed avranno la loro esecuzione , non ostante la mancanza del nostro permesso.

2. Il gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto ed il nostro ministro delle finanze , ciascuno per la parte che lo concerne , sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 19 novembre 1810 contenente alcune disposizioni relative alle ordinazioni ecclesiastiche.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto.

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Niuno potrà ricevere la prima tonsura chericale , se non sia dell'età di anni diciotto, tranne quelli che ottengono dal proprio vescovo una dispensa di età ; la quale dispensa debbe essere approvata dal nostro ministro del culto.

2. Il regolamento che fissava il numero de' preti a cinque per ogni migliajo di abitanti è revocato. Niuno però potrà esser promosso al suddiaconato senza ottenerne la nostra espressa autorizzazione per mezzo del ministro del culto. A questo effetto i vescovi e tutti gli ordinarij saran tenuti d'inviare al detto ministro prima dell'ordinazione una nota indicante il numero e le qualità de' soggetti ch'essi vorranno promuovere agli ordini sacri, affine di ottenere tutt'i permessi necessarj. Saran del pari tenuti d'invargli immediatamente dopo ogni ordinazione una nuova nota indicante il numero e le qualità di coloro che saranno stati ordinati suddiaconi , diaconi o preti.

3. I vescovi non ordineranno che coloro i quali avranno un patrimonio d'una sufficiente rendita , e che sarà espressamente enunciata nell'autorizzazione trasmessa per mezzo del nostro ministro del culto.

4. Ogni padre che costituirà il patrimonio ad un figlio ordinando , dovrà lasciare salve a beneficio degli altri figli la parte che loro spetta secondo il codice Napoleone.

5. I rispettivi giudici di pace verificheranno l'esistenza de' beni costituiti in patrimonio , e si assicureranno che i medesimi sono liberi da ipoteche , e che danno una rendita netta non minore di ciò ch'è richiesta nelle tasse diocesane :

Dopo di ciò rimetteranno all'ordinario del luogo un certificato

nel quale si esprimerà tutto ciò che ha rapporto al patrimonio ed al modo onde il medesimo è stato costituito.

6. Tutti gli ecclesiastici che godono beneficj residenziali, frà il termine di due mesi dovranno ritornare alla loro residenza, quando ne sieno assenti senza legittima causa. Trascorso questo termine, e non essendo ritornati, i vescovi e gli ordinarij sono incaricati di far loro sospendere il pagamento delle rendite annesse a beneficj, e di darne avviso al nostro ministro del culto, perchè si possa procedere alla loro destituzione ed alla nuova provvista de' benefizj, confermandosi però alle leggi canoniche ricevute nel regno.

7. Il nostro ministro del culto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 12 dicembre 1810 portante disposizioni per confermare e promuovere in questo regno l'instituto delle signore della visitazione sotto la protezione di S. M. la Regina.

Veduti i vantaggi che l'impero francese ed il regno d'Italia traggono per l'educazione delle fanciulle dall'associazione religiosa delle signore della visitazione ristabilita e modificata co' decreti del nostro augusto cognato l'imperator Napoleone.

Volendo procurare gli stessi vantaggi al nostro regno, dove tanti urgenti motivi suggeriscono la necessità di moltiplicare gli stabilimenti d'istruzione pe' giovani dell'uno e dell'altro sesso;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Le signore della visitazione esistenti nel regno vi saranno mantenute a perpetuità. Potranno stabilirsene altre in tutti i luoghi ove noi giudicheremo ch'esse sieno utili o necessarie per l'istruzione delle fanciulle.

2. Quest'associazione e congregazione religiosa sarà sotto la protezione della nostra amata consorte.

3. Le signore della visitazione potranno ricevere novizie e legarle alla loro congregazione con voti semplici che rinnoveranno in ogni anno: rimanendo interdetti i voti solenni a tutte quelle che saranno aggregate al suddetto istituto, quali si sieno l'età e le altre loro circostanze.

4. Gli statuti dati da S. Francesco Sales alle signore della visitazione, continueranno a servire loro di regola sotto la vigilanza del vescovo diocesano per lo spirituale, e del nostro ministro dell'interno per tutto ciò che è relativo all'economia ed all'insegnamento.

5. Acciocchè i suddetti statuti non sieno in menoma parte in opposizione colle leggi del nostro regno, ed acciocchè essi corrispondano al fine che adottandosi noi ci proponghiamo, saranno sottoposti alla nostra approvazione dal nostro ministro dell'interno, colle modificazioni e cogli altri regolamenti che saranno giudicati opportuni, e collo stato delle spese.

6. Saranno dati alla congregazione della visitazione i locali necessari al di loro stabilimento.

7. Il nostro ministro dell'interno incaricato dell'esecuzione del presente decreto è autorizzato a proporre tutte le altre misure necessarie a consolidare nel regno uno stabilimento cotanto utile, ed a diffonderlo nella capitale e nelle provincie.

Decreto del 10 gennajo 1811 che prescrive l'esecuzione di quello de' 7 d'agosto 1809 sull'abolizione degli ordini religiosi mendicanti.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il nostro decreto de' 7 di agosto 1809 sull'abolizione delle costituzioni degli ordini religiosi detti degli Osservanti, de' Riformati, de' Cappuccini e degli Alcantarini, sarà eseguito dal primo di aprile del corrente anno.

2. Il gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 23 gennajo 1811 riguardante la deputazione della cappella del tesoro di S. Gennaro.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. La nostra deputazione della cappella del tesoro di S. Gennaro sarà preseduta dal sindaco della nostra buona città di Napoli.

2. La detta deputazione ci rimetterà in ogni fine di anno per mezzo del nostro ministro degli affari esteri il conto dell'amministrazione della cappella e lo stato attivo e passivo della medesima per l'anno susseguente, ad oggetto di ottenere su di essi la nostra approvazione.

3. Il nostro ministro degli affari esteri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 27 febbrajo 1811 con cui si modificano in alcuna parte le costituzioni e le regole dell'ordine della visitazione ristabilito nel regno.

Visti gli articoli 3, 4 e 5, del nostro decreto de' 12 di dicembre 1810 relativo al ristabilimento dell'antico ordine della visitazione sotto forma di congregazione; visto il rapporto del nostro ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Le regole dello istituto di S. Agostino per le sorelle, le costituzioni approvate da S. Francesco di Sales nella qualità di commissario delegato dalla S. Sede, e le addizioni e correzioni fatte da S. Giovanna Francesca di Chantal per riparare gli errori commessi da' copisti, serviranno di regola e di statuti alla congregazione, come esse lo erano all'antico ordine della visitazione.

2. Sarà nulladimeno derogato alle dette regole e costituzioni

pel modo di ricevere le sorelle alla professione e pe' voti che esse pronunzieranno.

3. Nessuna novizia potrà essere ammessa alla professione senza nostro permesso: ed i voti che essa pronunzierà dopo avere ottenuto questa permissione, saranno semplici e non avranno effetto che per un anno.

4. Il nostro ministro dell'interno non ci proporrà alcuna domanda che in veduta dell'informo e della petizione della superiora, la quale dovrà attestare che la novizia abbia le qualità necessarie a servir bene la religione e lo stato della congregazione; e che tutte le formalità prescritte dalle regole e costituzioni per l'ammissione e la prova delle novizie sieno state fedelmente osservate. A questo attestato della superiora dovrà essere unita l'approvazione dell'ordinario del luogo e la dichiarazione della volontà della novizia segnata co' suoi nomi e cognomi.

5. La professione suddetta non autorizzerà a fare niuna rinunzia de' beni e rendite di cui la novizia gode, nè della successione delle persone viventi, nè de' diritti eventuali che chi professa possa avere a tali successioni, giusta il prescritto dall'articolo 791 del codice Napoleone. A tal effetto dovrà la novizia esibire una dichiarazione da lei segnata di non fare alcuna delle dette rinunzie: e questa dichiarazione dovrà esser rimessa insieme cogli altri documenti enunciati nell'articolo precedente.

6. Non ostante questa dichiarazione e promessa, tutte le rendite della novizia entreranno dopo la sua professione nella massa della comunità: ed ella non potrà farne alcuna disposizione per atti tra vivi, o alcun uso particolare, nè pretendere, qualunque sia la loro qualità, un miglior trattamento di quello che hanno le sorelle meno ricche o senza beni.

Nel caso solo che all'epoca della rinnovazione annuale de' voti la professa volesse rientrare nel mondo, i suoi beni le saranno renduti per goderne pienamente e liberate come ne godeva prima della professione.

7. Affinchè non possa risultare alcun danno alla professa dalla comunità delle sue rendite con quelle della casa pel tempo che vi resterà, la superiora unirà al suo informo e domanda della nostra permissione per la novizia che ella giudicherà di poter essere ammessa alla professione, uno stato verificato e certificato dal giudice di pace del luogo de' suoi beni o rendite, se essa ne ha il godimento. Un simile stato sarà inviato al nostro ministro dell'interno pe' beni o rendite che le scadessero a titolo di successione o altrimenti, mentre ella resterà nella congregazione.

8. Essendo l'istruzione alle fanciulle l'oggetto principale pel quale noi abbiamo ristabilito sotto la forma di congregazione le signore della visitazione, e loro abbiamo permesso di perpetuarsi prendendo delle novizie, il nostro ministro dell'interno è incaricato a proporci, a misura che la congregazione si riempirà di nuovi sog-

getti, l'erezione di altre case della congregazione stessa, tanto nella nostra buona città di Napoli che nelle altre città de' nostri stati.

Queste erezioni dovranno essere sempre proposte, inteso prima l'ordinario del luogo, ed intesi que' comuni che volessero supplire alla spesa di detto stabilimento.

9. Il nostro ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 27 febbrajo 1811 con cui sono approvati i regolamenti per l'educazione delle pensioniste nelle case delle signore della visita-
zione.

Visto l'articolo 4 del decreto de' 12 di dicembre 1810 sulla congregazione della visitazione ;

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I regolamenti annessi al presente decreto presentati dal nostro ministro dell'interno per la educazione delle pensionarie nella casa di S. Marcellino e nelle altre case della congregazione della visitazione che si stabiliranno nel regno, sono approvati.

2. Il nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Regolamento del 27 febbrajo 1811 da osservarsi dalle signore della visitazione del regno di Napoli per la educazione delle pensioniste.

La superiora.

1. Avrà la cura generale dell'interno della casa e la vigilanza su tutto ciò che riguarda l'educazione delle pensioniste.

2. Destinerà in unione del capitolo tutti gli ufizi delle suore riguardanti le pensioniste, e sarà a disposizione della sua prudenza la durata di queste cariche.

3. Modificherà l'orario secondo la diversità delle stagioni, o per qualunque altra cagione.

4. Potrà assistere sì alle scuole interne che alle lezioni alle grate, per invigilare sull'osservanza delle regole, e per esser testimone del profitto delle fanciulle.

La maestra in capo delle pensioniste.

5. Avrà la cura immediata della esatta osservanza dell'orario.

6. Invierà ciascuna ragazza alla sua classe nell'ora destinata alla lezione in grata.

7. Presiederà alle ragazze sempre che queste saranno tutte riunite insieme, sia per la ricreazione, sia per le preghiere, sia per lo mangiare.

8. Baderà alla proprietà del loro vestire, ed avviserà chi si conviene in caso che abbisognassero di qualche cosa.

9. Farà da prima infermiera nelle circostanze.
10. Nel riposo delle ragazze sarà particolare sua cura acciò tutto vada in regola.

Le maestre.

11. Vi saranno tre classi di maestre sì per lo scibile, che per lo lavoro manuale.
12. Ogni maestra comanderà nella sua classe e darà indipendentemente i premi e le mortificazioni che crederà dovute: sempre però con dolcezza, giusta lo spirito di S. Francesco di Sales, e servendosi della emulazione e del rossore.
13. Ogni sera la maestra farà in pubblico il rapporto alla superiora della condotta delle sue discepole.
14. In ogni mese ciascuna classe farà una comparsa sul travaglio e sullo studio che avrà fatto, in presenza di tutte le reclusa: e la superiora distribuerà de' premj, secondo lo giudicherà convenevole.
15. Le sole religiose professe potranno far da maestre. Le novizie poi potranno anch'esse (col permesso speciale della superiora) divenire maestre. Si stabilirà a tal oggetto un metodo convenevole d'istruzione per formarle.

Le ascoltanti.

16. Vi saranno le ascoltanti per assistere alle lezioni che si prenderanno nelle grate.
17. La cura principale delle ascoltanti sarà acciò le pensioniste si presentino con tutta la dovuta decenza.
18. La pensionista non potrà essere ricevuta se non col voto della superiora e del capitolo.
19. Vestirà uniformemente alle altre in tutto.
20. All'età di diciotto anni non potrà essere più pensionista, ma dovrà o passare alla classe delle così dette signore ritirate, o a scriversi nel numero delle suore, o uscire di comunità. Benvero non potranno esservi delle signore ritirate prima dell'età d'anni diciotto.
21. Il vestire sarà nero, con grembiale bianco e co' capelli modestamente acconciati.
22. Si confesseranno in ogni quindici giorni al confessore della comunità; essendo proibito alle educande l'averne un particolar confessore.
23. Non riceveranno visite che dagli stretti parenti o da quelli che verranno da questi condotti.
23. La colazione e'l pranzo anche saranno uniformi ed in comune, e vi presederà la maestra in capo.
25. Qualunque religiosa, ancorchè parente, non potrà avere altra cura di qualunque ragazza che solo degli abiti.
26. La quantità della pensione ed il numero de' maestri esterni

si determineranno con un regolamento che sottoporrà il ministro dell'interno alla nostra approvazione.

27. Leggere, scrivere, aritmetica, geografia, storia, musica, disegno, lingua francese ed italiana.

Lavori.

28. Cucire, stirare, merletti fini, formare fiori di seta e ricamo di qualunque sorta.

Disposizioni generali.

29. Tutto ciò che avrà rapporto così alla economia dell'istituto, come alla educazione delle pensioniste, sarà nella dipendenza immediata del ministro dell'interno.

30. Niuna autorità di qualunque classe potrà prendervi ingerenza che in que' soli casi in cui ne venga dallo stesso ministro autorizzata o invitata.

Decreto del 7 marzo 1811 che prescrive la liquidazione e la soddisfazione de' crediti che si rappresentano contro le corporazioni religiose non sopresse e contro i vescovadi, cure e beneficj vacanti e non vacanti.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze:

Considerando che i beni di tutte le corporazioni religiose fanno parte del patrimonio dello stato, o sono destinati ad esservi riuniti;

Che l'esistenza di quelle non ancora sopresse non può estendersi al di là dell'esistenza degl'individui che ne fanno parte.

Che il governo dee altresì riputare come essenzialmente collocati nel demanio pubblico i beni de' vescovadi, cure e beneficj i di cui frutti gli appartengono, durante le vacanze, e di cui esso dee regolare l'amministrazione, atteso l'obbligo che gli corre di provvedere al mantenimento del culto e de' suoi ministri;

Che è convenevole di sottoporre ad una stessa legge ogni sorta di credito toccante le proprietà sulle quali il governo ha gli stessi dritti;

Abbiamo decreto e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I creditori delle corporazioni religiosi non sopresse, come altresì de' vescovadi, cure e beneficj vacanti o non vacanti, e i cui beni dovrebbero naturalmente passare sotto l'amministrazione del monte frumentario in caso di vacanza, presenteranno i loro titoli alla commissione di liquidazione del debito pubblico contro il termine di quattro mesi a contare dalla pubblicazione del presente decreto, sotto pena di perdere il loro dritto.

2. La commissione procederà, giusta la forma ed il tenore delle leggi risguardanti il debito pubblico, alla discussione de' titoli ed

alla liquidazione per capitali ed interessi de' crediti contro gli stabilimenti indicati nell'articolo 1.

3. Que' creditori che avranno riportato una liquidazione definitiva, faranno significarne l'atto allo stabilimento religioso debitore, ed in caso di vacanza, all'amministrazione de' demanij.

4. Gli stabilimenti soddisferanno i loro creditori co' valori medesimi che vengono impiegati a soddisfare il debito non iscritto dello stato, cioè con cedole che acquisteranno a tale effetto.

5. Se nello spazio di tre mesi dalla liquidazione che sarà stata fatta in esecuzione dell'articolo 3 non si sarà soddisfatto al debito esigibile in capitale ed interessi, il creditore ritardato potrà reclamarne il pagamento al tesoro.

6. Il nostro ministro delle finanze sarà autorizzato a far pagare le somme così reclamate, del pari che quelle dovute da' beneficj vacanti e notificate al demanio; ma tuttavia dopochè sarà stato distratto da' beni dello stabilimento debitore un capitale in immobile, uguale al capitale della somma pagata o rimborsata, per essere definitamente riunito al nostro real demanio.

7. Il valor capitale del fondo con cui sarà indennizzato il demanio, dovrà calcolarsi su di una rendita netta al 5 per 100, ed essere uguale al prodotto di questa rendita moltiplicata per venti.

L'indicazione, l'apprezzamento e la presa di possesso del fondo si eseguiranno con atti amministrativi in seguito degli ordini del ministro delle finanze.

8. I titoli costitutivi o verificati di censi e di canoni, saranno sottomessi all'esame della commissione di liquidazione: ma le loro annualità continueranno a pagarsi in numerario.

9. Nel caso che gli stabilimenti religiosi tardino a soddisfarle, il demanio prenderà possesso, a norma dell'articolo 7 di questo decreto de' fondi su i quali il censo è costituito; ed il pagamento si eseguirà dalle casse di questa amministrazione su i mandati dell'intendente della provincia, e nelle forme prescritte col nostro decreto de' 14 di maggio ultimo.

10. Il nostro ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 15 agosto 1811 relativo alla liquidazione de' crediti contro le corporazioni religiose soppresse con quello de' 7 agosto 1809.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I creditori delle corporazioni religiose soppresse col nostro real decreto de' 7 agosto 1809 i quali non hanno ancora prodotto i loro titoli alla commissione della liquidazione generale, saranno ammessi a farne il deposito fino al 1 del venturo luglio.

Le scadenze nelle quali saranno incorsi coloro che allo spirar del prescritto termine non avranno adempito a tale obbligazione, sa-

ranno definitive, egualmente che quelle pronunziate dalla legge de' 5 novembre 1808.

2. I titoli che saranno depositati in virtù di questa disposizione, saranno iscritti per ordine della loro presentazione su' registri di prima, seconda e terza divisione, aperti alla commissione pel registro di tutt'i titoli di crediti soggetti a liquidazione.

3. Il primo giorno del venturo mese di giugno il nostro procuratore regio presso la commissione di liquidazione chiuderà questi registri con un processo verbale, il quale contesterà il capitale presuntivo, a cui ciascun ramo del debito potrà ancora ascendere; trasmetterà una copia del suo processo verbale al ministro delle finanze; e veglierà, sotto la sua responsabilità, affinchè sieno rigorosamente scartati tutti que' titoli che non si troveranno iscritti.

Un egual processo verbale chiuderà il libro d'ordine delle liquidazioni ordinate dal nostro decreto de' 7 di marzo 1811 che sarà il termine fissato pel deposito de' titoli di questi nuovi crediti.

4. Le liquidazioni che si troveranno in litigio, saran fatte in nome degli ultimi titolari in possesso, salvo agli attuali proprietari il farsi riconoscere al real tesoro, ed il giustificare i loro diritti giusta le regole stabilite dal codice civile.

5. Le opposizioni che i particolari hanno il dritto di formare al rimborso de' crediti de' loro debitori, dovranno, a contare da quel giorno essere significate da un usciere patentato del tribunale di prima istanza di Napoli al procurator regio presso la commissione di liquidazione ed al cassiere del tesoro reale, i quali ne terranno registro, e ne rimetteranno gli originali da essi vistati agli uscieri stessi.

6. Non ostante la notificazione delle opposizioni al cassiere del tesoro reale, il procurator regio farà istanza che ne' quadri di liquidazione e di ripartizione presentati in seguito a' processi verbali del consiglio, sia fatta menzione di quelle che esso avrà ricevute, affinchè in nessun caso i debitori sequestrati possono disporre delle loro cedole, pria che l'impedimento delle apposizioni contro di essi fosse stato tolto.

7. Le opposizioni formate in virtù del presente decreto al rimborso de' crediti soggetti alla liquidazione, saran tolte per via d'un consenso che il creditore sequestrante darà avanti un notajo certificatore, o in virtù di un giudizio definitivo.

8. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge de' 18 di marzo 1807 concernenti la libera circolazione degli effetti del debito pubblico, si estendono alle cedole ed a' certificati di liquidazione provvisorie che nessun sequestro ha potuto attaccare, allorchè l'emissione di questi effetti ha preceduto la notificazione dell'atto conservatorio del creditore, ed a cui da ora in avanti nessuna opposizione potrà esser fatta, quante volte l'emissione delle cedole e di certificati avrà avuto luogo avanti la significazione e il visto delle opposizioni stesse.

9. Il nostro ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 29 agosto 1811 per la restituzione del terzo pensionabile già tassato dall'abolito monte frumentario sulle mense vescovili e regie badie del regno.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze col quale ha fatto conoscere che la difficoltà finora incontrata dall'amministrazione de' demanij nella esazione del terzo pensionabile tassato dall'abolito monte frumentario sulle mense vescovili e regie badie di questo regno all'epoca della elezione de' vescovi e titolari, provenga dalla variazione seguita delle contribuzioni fiscali, e dalle decisioni pronunziate dalla commissione feudale, che per effetto della nuova legislazione ne hanno diminuito notabilmente le antiche rendite.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il terzo pensionabile già tassato sulle mense vescovili e badie non vacanti, sarà, colle stesse antiche regole praticate dall'abolito monte frumentario, rettificato in proporzione della rendita attuale da verificarsi da ciascuna delle indicate mense.

2. Ciascun vescovo o titolare di badie tassato del terzo pensionabile presenterà o farà presentare alla commissione speciale stabilita in ogni provincia del regno per conoscere l'effettivo del demanio dello stato in forza del decreto de' 20 di gennajo 1811 fra il termine imprerogabile di mesi due, uno stato esatto e giustificato delle rendite annuali che la sua mensa possiede attualmente, e de' pesi, cioè di fondiaria, censi passivi, mantenimento di chiesa e legati di messe, e che dimostri la diversità dell'antica rendita sulla quale fu basata la tassa di suo carico, come pure l'epoca della diminuzione della detta rendita ed aumento di pesi.

3. La commissione, verificato che avrà lo stato suddetto della rendita e pesi attuali di ciascuna delle mentovate mense colle spiegazioni suddette, ne farà rapporto al nostro ministro delle finanze, col quale sarà fissato il montante del terzo pensionabile da pagarsi, di cui ne verrà in seguito sanzionata la percezione con un nostro ordine particolare. Elasso il detto termine di mesi due, e non esibito lo stato suddetto, si manterrà ferma l'antica tassa.

5. Lo stesso ministro delle finanze ed il gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 1 ottobre 1811 portante nuove disposizioni per regolare i dritti di padronato nascenti da fondazione di opere di pubblico bene.

Considerando che i legati, le donazioni e le fondazioni fatte a beneficio de' comuni, de' poveri e di qualsivoglia indeterminato numero di persone, hanno un oggetto pubblico, l'adempimento del quale dee essere sotto l'immediata cura e vigilanza del governo

Considerando che l'antico dritto di padronato ha dato luogo ad una quantità di particolari fondazioni e di diverse forme di amministrazione, nelle quali l'interesse pubblico riposto nell'adempimento delle opere viene sovente in collisione con quello delle particolari famiglie che rappresentano i dritti della fondazione o dotazione.

Considerando che è giusto non solo l'osservare le condizioni apposte da' fondatori negli atti di liberalità a favore delle opere pubbliche, ma anche il tramandare la memoria della loro beneficenza; e che l'attestato della pubblica riconoscenza è il mezzo il più efficace ad incoraggiarne l'imitazione.

Considerando che per l'avvenire la legge ha messo nelle nostre mani il mezzo onde soddisfare a questi doveri pubblici; ma che per le istituzioni passate, conviene osservare tutte le condizioni secondarie, per quanto esse non si oppongono al fine principale dell'adempimento delle opere e della loro esatta amministrazione;

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno;

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I nomi di tutti coloro che faranno legati in favore de' comuni, degli ospizj e di qualunque stabilimento od opera pubblica, saranno scritti in marmo negli atrj o nelle sale delle case de' comuni e degli altri edifizj addetti alle opere delle quali essi sono benemeriti.

Potrà in oltre esser decretato a favore de' fondatori e de' donanti una iscrizione particolare o anche un monumento, secondo l'importanza del legato fatto.

Questo particolare onore dovrà esser votato dal consiglio degli ospizj della provincia ed approvato da noi.

Una tal disposizione è applicabile anche agli autori di fondazioni e di donazioni fatte dal 1 di febbrajo 1809 in avanti, purchè sieno state da noi approvate ed accettate colla nostra autorizzazione.

2. Sarà permessa a chiunque la fondazione d'una o di più letti negli ospedali colla facoltà a' fondatori di nominare gli ammalati bisognevoli che debbano esservi curati. Tutti gli altri privilegi o riserve che i fondatori potranno fare a favor loro o de' loro successori, saranno riconosciuti legittimi per quanto sieno da noi approvati, a tenore dell'articolo 910 del codice Napoleone.

3. Gli antichi dritti di padronato riservati alle famiglie de' fondatori o de' dotanti, o che si versino nell'adempimento delle opere pubbliche, ovvero nell'amministrazione delle loro rendite, continueranno ad essere esercitati sotto la dipendenza e vigilanza delle commissioni amministrative e de' consigli degli ospizj. I possessori di tali dritti esibiranno fra tre mesi i loro titoli a' consigli d'intendenza delle rispettive provincie. Questi determineranno le modificazioni che la esecuzione della volontà de' testatori e l'adempimento delle opere pubbliche faranno giudicare necessarie.

Le determinazioni de' consigli non potranno essere eseguite se

non saranno da noi approvate sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

4. Le disposizioni dell'articolo precedente non riguardano le controversie che potranno sorgere tanto sulla proprietà de' beni che si pretendono soggetti al padronato, quanto su i pesi a' quali le donazioni o i fondi legati possono esser soggetti. Tali controversie sono sempre riservate alle autorità giudiziarie competenti.

5. I dritti di padronato ammessi a tenore dell'articolo 3 e da noi confermati, potranno trasmettersi per testamento, tolto qualunque sostituzione fedecommissaria, o per eredità intestata fra i gradi della successione legittima.

6. Il dritto di patronato sarà individuale. Dove sia rappresentato da più coeredi, sarà esercitato o di comune accordo da tutti, o in caso di dissenso, alternativamente da ciascuno a nome comune.

7. Se negli atti di fondazione così antichi come nuovi non sia spiegato il tempo fra il quale debbano essere esercitati dal dì delle vacanze i dritti di nominare, sarà nelle facoltà dell'amministrazione generale degli ospizj il definirlo.

Scorso il termine stabilito, qualunque sia il numero de' compadroni o il loro domicilio, il dritto di nominare s'intenderà devoluto all'amministrazione pubblica.

8. Il gran giudice nostro ministro della giustizia e il nostro ministro dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 3 ottobre 1811 che ordina il dissequestro de' beni delle parrocchie vacanti, e fissa il modo d'amministrarli nelle rispettive comuni.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto, e del nostro ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I beni delle parrocchie vacanti saranno liberati dal sequestro a cui per antichi stabilimenti erano soggetti.

2. Questi beni saranno amministrati in ogni comune, ove si verificherà la vacanza, da una commissione composta dall'economo approvato dal vescovo e da due proprietarj che sceglierà il sindaco, salva l'approvazione dell'intendente, tra quei domiciliati che pagano il più di contribuzioni dirette. Quello frà due che paga il più, farà da cassiere.

Il ricevitore de' demanj del circondario potrà intervenire ogni qualvolta lo giudicherà in questa commissione, e prendere conoscenza di tutti gli atti di amministrazione, e richiedere le istruzioni che crederà confacenti agl'interessi pubblici.

3. Il cassiere, dietro i mandati della commissione vistati dal sindaco, pagherà all'economo in ogni mese ducati cinque per suo stipendio, ed altrettanto per mantenimento del culto; soddisferà i legati pii di messe *pro populo*; e somministrerà le modiche somme

che potranno essere necessarie per le riparazioni urgenti ed ordinarie.

4. Niuna spesa sarà passata in conto se non sia giustificata da un mandato spedito, in conformità dell'articolo precedente, e della dovuta quietanza della parte prendente.

5. Tostochè sarà stata provvista la parrocchia, ed in caso che resti vacante, alla fine di ogni anno la detta commissione farà versare l'avanzo della rendita nella cassa del ricevitore de' demanj, rimettendo allo stesso il conto della sua gestione per essere da lui mandato al suo direttore. Un tal conto sarà sottomesso all'approvazione del consiglio d'intendenza che lo giudicherà dopo inteso il direttore de' demanj. Un tal giudizio potrà solo scaricare la commissione.

6. Il gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto ed il nostro ministro delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 31 ottobre 1811 con cui vengono determinati gli statuti per le sorelle spedaliere della carità.

Visto il nostro decreto de' 26 di febbrajo 1810 in vigor del quale fu ammesso ne' nostri stati l'instituto delle sorelle spedaliere della carità, dette di S. Vincenzio di Paola;

Visto il rapporto de' nostri ministeri del culto e dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Gli statuti dettati da S. Vincenzio di Paola ed approvati coll'imperial decreto del nostro augusto cognato imperator de' francesi e Re d'Italia in data degli 8 di novembre 1809 serviranno di norma alle spedaliere stabilite e da stabilirsi ne' nostri stati, salvo l'eccezioni contenute nel presente decreto.

2. Esse non riconosceranno alcun superiore generale nè alcuna superiora generale: ma ogni casa avrà la sua superiora, e dipenderanno per lo spirituale dal vescovo diocesano.

3. Niuna casa sarà stabilita senza un precedente nostro decreto che ne autorizzi la fondazione, sopra rapporto del ministro dell'interno.

4. I voti di questo istituto saranno quattro, cioè di castità, di povertà, di obbedienza e di servire gli ammalati spiritualmente e temporalmente, ed i poveri fanciulli radunati ne' luoghi di pubblica beneficenza, come ancora di soccorrere ed assistere i poveri ne' loro privati dominj.

5. La ricezione delle novizie avrà luogo, pervio il consenso della superiora.

6. Niuna novizia può essere ammessa alla professione senza averne prima avuti quegli stessi consensi che si richiedono per contrarne matrimonio, giusta gli articoli 148, 149, 150, 159, e 160 del codice Napoleone. Oltre a ciò dovrà esservi il consenso dell'ordinario e quello della superiora, che lo daranno in seguito

di maturo esame sulle qualità necessarie a servire bene la religione e lo stato, e giusta le regole dell'istituto.

7. I voti saranno semplici, e non potranno emettersi che all'età di sedici anni compiuti, ed avranno la durata di un anno; all'età di 21 anni potranno emettersi per la durata di cinque anni, ma anche semplici.

8. Alla emissione de' voti dovranno assistere il vescovo diocesano o un suo delegato e l'uffiziale civile il quale ne registrerà l'atto in doppio, per rimanerne un esemplare in mano della superiora, e l'altro conservarsi nella municipalità.

9. La professione suddetta non autorizzerà a fare niuna rinunzia de' beni e rendite di cui la novizia goda, nè della successione delle persone viventi, nè de' dritti eventuali che chi professa possa avere a tali successioni, giusta il prescritto dell'articolo 791 del codice Napoleone. A tal effetto dovrà la novizia esibire una dichiarazione da lei segnata di non fare alcuna delle dette rinunzie: e questa dichiarazione dovrà essere conservata insieme cogli altri documenti enunciati nell'articolo precedente.

10. Non ostante questa dichiarazione e promessa, tutte le rendite della novizia entreranno dopo la sua professione nella massa della comunità: ed ella non potrà fare alcuna disposizione per atti tra vivi, e alcun uso particolare, nè pretendere, qualunque sia la sua qualità, un miglior trattamento di quello che hanno le sorelle meno ricche e senza beni. Nel caso solo ove, all'epoca della rinnovazione annuale de' voti, la professa volesse rientrare nel mondo, i suoi beni le saranno renduti per goderne pienamente e liberamente, come ne godeva prima della professione.

11. Allorchè concederemo l'erezione di una casa di questo istituto, le sarà anche attribuita la capacità di acquistare per atti tra vivi o di ultima volontà, tanto i beni stabili che le annue rendite: e non potranno da veruna casa alienarsi senza nostro decreto di permissione, in vista de' rapporti motivati che ce ne farà il nostro ministro dell'interno sulle basi del codice Napoleone.

12. Pel registro degli atti di acquisto che faranno legalmente le case di questo istituto sarà solo percepita un mezzo ducato dall'amministrazione della registratura.

13. In tutti i casi l'accettazione per tali acquisti sarà sempre preceduta da un nostro decreto sopra rapporto del ministro dell'interno.

14. L'amministrazione de' beni di ogni casa sarà indipendente da quella di un'altra. Ne detterà i regolamenti il ministro dell'interno il quale sottometterà annualmente a noi il risultato delle rispettive amministrazioni.

15. Le sorelle della carità saranno tenute pel servizio degli ammalati o de' poveri di conformarsi negli ospedali o negli altri stabilimenti di beneficenza a' regolamenti dell'amministrazione.

Quelle che si troveranno fuori di servizio per la loro età o per le loro infermità, saranno mantenute a spese dell'ospizio in cui esse si saranno ammalate o invecchiate.

16. Ciascuna casa sarà visitata dall'ordinario del luogo in que' tempi e circostanze che egli lo giudicherà a proposito per regolarne gli affari puramente spirituali.

17. Allo stesso ordinario sarà dato conto di tutte le punizioni di disciplina che in vigore degli statuti saranno state inflitte.

18. Le case delle congregazioni spedaliere non altrimenti che tutte le altre case dello stato saranno sottomesse all'autorità de' sindaci e degli agenti di polizia e di giustizia, secondo le loro rispettive attribuzioni.

19. Ogni qualvolta una sorella spedaliere dovrà portare richiami sopra fatti contro de' quali la legge pronunzia pene di polizia correzionale o altre più gravi, il richiamo sarà rimandato al potere de' giudici ordinarij.

20. I nostri ministri, per quanto si contiene nelle di loro attribuzioni, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 31 ottobre 1811 con cui si assegna la dote, il locale e la completazione dell'equipaggio per l'instituto delle sorelle della carità stabilite nella capitale.

Volendo provvedere alla dotazione dell'utilissimo istituto delle sorelle della carità, che col nostro decreto del dì 26 di febbrajo del caduto anno 1810 abbiamo chiamato ed ammesso ne' nostri stati.

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Una rendita di annui ducati settemila ottocento trentotto in iscrizioni sul gran libro formerà per ora, la dote dell'instituto delle sorelle della carità.

2. Ducati cinquemila di questa rendita saranno privativamente addetti alla casa madre dell'instituto che resterà stabilita nel soppresso monistero di Regina Coeli che noi espressamente le concediamo.

3. Altri ducati duemila ottocento trentotto resteranno destinati per fondo del noviziato che dovrà aprirsi secondo i regolamenti che verranno da noi approvati.

4. Questa rendita di annui ducati settemila ottocento trentotto sarà assegnata sulle iscrizioni che si trovano già fatte sul gran libro a vantaggio del monte della misericordia di questa nostra buona città di Napoli per la somma di ducati 6597 e sulle altre iscrizioni concesse agli ospizj per la somma di altri ducati 1241.

5. In compenso di siffatta assegnazione riceveranno il monte e l'amministrazione degli ospizj un'eguale quantità de' beni appartenenti a' luoghi più laicali ed addetti ad opere di beneficenza nelle provincie di Napoli e di Terra di Lavoro.

6. La percezione de' ducati 7838 assegnati alle sorelle della carità avrà luogo dal dì 1 di gennajo del venturo anno 1812. I frutti fino all'ultimo di dicembre apparterranno agli antichi proprietarij.

7. Sarà dato alle sorelle della carità sino a tutto il mese di

aprile del venturo anno, l'attuale assegnamento mensile. Nul-
ladimeno esse percepiranno il terzo di gennajo per le iscrizioni
sul gran libro, che formerà la loro cassa di anticipazione.

8. Sarà parimente concessuta loro la somma de' ducati quattro-
mila per provvedere alla completazione del loro equipaggio.

9. Il nostro ministro dell'interno farà i regolamenti necessarij per
l'amministrazione, e darà tutte le disposizioni per lo adempimento.

10. Saranno sollecitamente formate da' nostri ministri del culto
e dell'interno e sommesse alla nostra approvazione le modificazioni
sulle regole e statuti delle sorelle della carità, a tenore dell'articolo
2 del detto nostro decreto de' 26 febbrajo dello scorso anno 1810.

11. Il detto nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecu-
zione del presente decreto.

Decreto del 5 dicembre 1811 riguardante la liquidazione de' creditori dello
stato che si trovano avere impegnato la loro rendita, per gli obblighi da
essi contratti co' monasteri, luoghi pii, banchi ed altri stabilimenti a'
cui dritti è succeduto il governo.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I creditori dello stato, i di cui titoli sono sottoposti
alla liquidazione generale e che hanno impegnato in parte o in
totalità, sia l'annua rendita, sia il capitale del loro credito per
facilitare il servizio degl'interessi, o garantire il rimborso del prin-
cipale degli obblighi che essi hanno contratti co' monasteri, luo-
ghi pii, corporazioni, banchi ed ogni altro stabilimento a' dritti
de' quali è succeduto il governo, verranno liquidati come se l'as-
segnazione fosse stata in favore di un particolare sino alla con-
correnza dell'intero ammontare de' loro dritti, non ostante qua-
lunque delegazione per parte loro: salvo però ad essi di dare allo
stato una nuova ipoteca, prima di ritirare le loro cedole dalle
casse del tesoro reale.

2. Le ipoteche esatte in virtù dell'articolo precedente verranno
assegnate su di beni fondi liberi in seguito delle regole del co-
dice ipotecario, o sopra iscrizioni di rendite immobilizzate colle
condizioni permesse in materia di cauzione dal decreto de' 5 di
novembre 1810.

3. I debitori dello stato cui tali disposizioni riguardano, e che
non le avranno adempite nello spazio di tre mesi a contare dalla
pubblicazione del presente decreto, vi saranno astretti per le vie
di diritto, menochè non giustifichino un'offerta in regola sotto-
scritta da loro alla cassa di ammortizzazione, ad oggetto di af-
francarsi dall'obbligo per sicurtà del quale, a' termini del pre-
sente decreto, dovrebbero dare una nuova ipoteca.

4. La commissione di liquidazione designerà nelle sue mappe
i crediti di cui ella troverà i fondi attribuiti al servizio di una
rendita o al pagamento di un capitale che interessa il governo e

farà conoscere in una nota marginale l'ammontare e la natura de' loro obblighi.

5. Il nostro ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ministeriale degli 11 dicembre 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante la soluzione de' seguenti dubbj: 1. Se i fondi ecclesiastici che trovansi chiusi debbono essere soggetti a divisione, quando sono siti fuori demanj; nel caso di esclusione sono da considerarsi tali i terreni ecclesiastici soggetti solo alla servitù del compascuo. 2. I fondi ex-feudali che trovansi alberati di alberi fruttiferi o che soggetti attualmente all'uso di pascolo, o che non lo sono debbono essere considerati in divisione, non in proprietà, ma con un compenso proporzionato al valor del terreno, quando un ex-feudatario non ne dimostri la legittima qualità di difesa.

Rispondo ai dubbj che avete proposto col rapporto dei 18 dell'ultimo scorso mese

1. Proponete se i fondi ecclesiastici, che trovansi chiusi attualmente debbono essere soggetti a divisione, quando sono siti fuori demanj. Su questa quistione vi osservo, che l'art. 23 delle istruzioni dei 10 marzo non è solo riferibile all'art. 20 nel quale si è parlato delle difese ex-feudali, ma a tutte le regole date nei precedenti articoli pel modo della divisione dei demanj ex-feudali. L'equiparazione dunque che le istruzioni fanno delle terre ecclesiastiche alle feudali dee intendersi relativamente alla natura di queste due diverse specie di demanj. Gli usi ne' demanj ex-feudali son dovuti per presunzione di diritto; nelle tenute ecclesiastiche che son dovuti per fatto. La difesa ex-feudale è un'eccezione della regola; quindi dee il possessore dimostrarla con quella specie di pruova, che la legge ha stabilito. I fondi sempre chiusi posseduti dalle chiese hanno in lor favore la presunzione del possesso, e se contro allo stato del possesso si pretendono usi, o altre servitù, è questa un'azione da sperimentarsi innanzi al giudice ordinario.

2. Domandate se dovendosi escludere la divisione i fondi attualmente chiusi sono o no da considerarsi per tali i terreni ecclesiastici soggetti solo alla servitù del compascuo.

Per risolvere la quistione bisogna distinguere i terreni soggetti alla servitù del compascuo dagli usi e *servitù civiche attive*. Il mezzo per fare questa distinzione è la natura del fondo. Ogni diritto di pascolo esercitato in terre demaniali non può definirsi come compascuo. Diconsi terre demaniali le montagne, i boschi, le terre piane colte, o incolte di vasta estensione. Non sono terre demaniali, ma fondi privati quelli, che esigono una coltura continuata, e che per loro natura escludono la servitù di pascolo, come sono gli oliveti, i vigneti, gli orti, i frutteti di ogni specie. Nel caso in cui questi caratteri non vi bastassero per definire la natura del fondo, potrete esigere dal possessore che sostiene la libertà, e l'allodialità del fondo l'esibizione del titolo di

acquisto, che mostri la mano dalla quale il fondo in contesa è pervenuto alla chiesa.

9. Voi chiedete finalmente se i fondi ex-feudali, che trovansi alborati di alberi fruttiferi, o che sono attualmente soggetti all'uso di pascolo, o che non lo sono, debbono essere considerati in divisione, non in proprietà, ma con un compenso proporzionato al valor del terreno, quando un ex-feudatario non ne dimostri la legittima qualità di difesa.

Relativamente a quest'ultimo dubbio, io debbo farvi osservare, che sarebbe irregolare di pretendere come soggetti agli usi quei fondi, che per la natura della loro cultura ne sono incapaci. I territorj piantati ad alberi fruttiferi sono stati alcuna volta imputati nella divisione, quando essi fossero stati tolti al demanio comune, e migliorati per un fatto, che contenesse pregiudizio ai diritti dei cittadini. Ma questo è un caso di eccezione, di cui dee conoscere il giudice, e dal quale in fuori non si deve distruggere nelle mani dell'ex-feudatario quel merito di coltura, che si cerca di promuovere negli altri. Il dubbio dunque non è nel senso delle decisioni della commissione, nè delle leggi ed istruzioni per la divisione dei demanj.

Sono con sentimenti di alta e perfetta stima.

Decreto del 13 febbrajo 1812 col quale si apportano spiegazioni per l'esecuzione di quello de' 12 di settembre 1810 relativo alla liquidazione de' crediti contro lo stato per debiti contratti dalle corporazioni religiose ed altri stabilimenti soppressi.

Visto il nostro real decreto de' 12 di settembre 1810.

Considerando che per parte delle amministrazioni, del pari che de' tribunali, si sono elevati alcuni dubbj sull'applicazione ed esecuzione delle nostre sovrane disposizioni;

Volendo dare una maggiore spiega alle nostre intenzioni, per togliere gli equivoci che sono insorti sulla interpretazione della nostra volontà.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Le disposizioni del nostro decreto de' 12 di settembre 1810 sono applicabili a tutti i crediti e rilasci, a tutti i diritti ed a tutte le azioni che avessero la loro origine o il loro appoggio ne' contratti stipulati, o in alcune convenzioni fatte colle antiche corporazioni religiose, o altri stabilimenti, i di cui beni sono riuniti al demanio, qualunque possa essere la natura de' contratti o delle convenzioni.

2. In conseguenza dell'articolo precedente tutte le azioni intente avanti i tribunali, i consigli d'intendenza ed ogni altra autorità amministrativa per esecuzione de' contratti passati colle antiche corporazioni religiose o altri stabilimenti soppressi, sia che si agisca d'imprestati, di prezzi di vendite, di anticresi, di società, di affitti, di costruzioni, di riparazioni, migliorie, spese di mantenimento ed

altri oggetti simili, sono e dimorano sospese. Se le parti non si accordino amichevolmente coll'amministrazione generale de' demanj sotto l'approvazione del nostro ministro delle finanze, non avranno diritto che ad una liquidazione e ad un pagamento di cedole, come gli antichi creditori dello stato; restando a carico delle parti suddette di uniformarsi in tutto alle leggi sopra la liquidazione del debito pubblico.

3. È vitato a' nostri tribunali, consigli d'intendenza, amministrazioni ed altre autorità di ammettere azioni pe' diritti o crediti della natura determinata negli articoli precedenti.

4. Il gran giudice nostro ministro della giustizia, ed il nostro ministro delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto; dichiarando espressamente rivate tutte le disposizioni che vi potrebbero esser contrarie.

Decreto del 27 febbrajo 1812 col quale si ordina la formazione degli stati dimostrativi delle rendite e pesi di tutti i luoghi più laicali del regno, per mezzo di commissioni che vengono stabilite ne' comuni.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Sarà formato per ciascun luogo pio laicale esistente nel nostro regno, uno stato dimostrativo della sua rendita annua e de' pesi da cui è gravato. Questo stato farà conoscere l'eccesso o il deficit dell'introito che risulterà dal confronto della rendita co' pesi annui, e dovrà essere conforme al modello che sarà stato stabilito dal nostro ministro delle finanze.

2. Lo stato de' beni di ciascun luogo pio sarà formato dagli amministratori che ne avranno la gestione; e sarà rimesso in doppia spedizione pria del primo di maggio prossimo al sindaco del comune nel di cui recinto il luogo pio è compreso.

3. Sarà formata in ciascun comune per l'oggetto indicato nel seguente articolo 4 una commissione composta del sindaco, del curato o economo che lo rimpiazza, e di due membri del decurionato, scelti dall'intendente tra quelli che non avranno alcuna parte nell'amministrazione de' luoghi pii.

4. La commissione farà l'esame degli stati rimessi dagli amministratori, gli paragonerà co' conti degli anni precedenti che essa si farà presentare; gli farà rettificare, se vi è luogo; e ne attesterà l'esattezza con una dichiarazione apposta a piè di ciascuno stato, e che sarà sottoscritta da tutti i membri della commissione. Essa farà al margine di ciascuno stato le sue osservazioni: e quando queste saranno di natura a non poter essere così presentate, ne verrà formato un quaderno separato che resterà annesso allo stato.

5. Quando le formalità determinate nell'articolo precedente si saranno adempite, il sindaco rimetterà un duplicato di ciascuno stato al sottintendente, l'altro al ricevitore de' demanj, nel di cui

circondario il comune sarà compreso. Questi invii dovranno esser fatti pria del primo di giugno del corrente anno.

6. Il sottintendente rimetterà tra dieci giorni all'intendente tutti gli stati che gli perverranno, accompagnandoli colle sue osservazioni, se giudichi a proposito di presentarne. Il ricevitor de' demanj dalla sua parte confronterà ciascuno stato coi documenti che saranno in suo potere, e sarà tenuto, nel dirigerli al suo direttore, di dichiarare se questi stati gli sien sembrati regolari e conformi à documenti medesimi:

Quando egli non avrà a sua disposizione alcun mezzo di verifica, si limiterà a dichiararlo: ed in niun caso potrà differire la spedizione degli stati al suo direttore al di là de' quindici giorni dopo che gli saranno pervenuti.

7. L'intendente farà passare tutti gli stati che gli saranno stati diretti, alla commissione incaricata di formare i quadri de' beni del demanio: e questa commissione dopo d'averli verificati per mezzo di tutti i documenti che le verranno forniti, sia dall'intendente, sia dal direttore de' demanj, ne farà formare uno stato generale per dirigerlo al ministro delle finanze.

8. Gli amministratori de' luoghi che non avranno formato avanti il di 1 di maggio lo stato delle rendite e de' pesi di ciascun luogo pio, ed i membri delle commissioni comunali che nel tempo determinato non avranno verificato questi stati, saranno condannati in solidum ad un'ammenda eguale ad una rendita lorda de' beni del luogo pio che saranno l'oggetto del ritardo. La condanna sarà pronunziata dal consiglio d'intendenza, ed il pagamento dell'ammenda sarà conseguito amministrativamente da' ricevitori de' demanj, dietro i ruoli che potranno esser formati e resi esecutorj dall'intendente della provincia. Ogni omissione di beni o capitali appartenenti a luoghi pii negli stati che saranno formati in esecuzione del presente decreto, darà luogo contro gli amministratori ad un'ammenda eguale al valore dell'oggetto omesso.

9. Sono eccettuati dalle disposizioni del presente decreto i beni de' luoghi pii che trovansi attualmente retti dal consiglio generale di amministrazione de' luoghi di pubblica beneficenza stabiliti in ciascuna provincia col nostro decreto de' 16 di ottobre 1809.

10. Il nostro ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Parere del consiglio di stato de' 16 luglio 1812 portante la decisione d'una controversia tra il rettore pro tempore di certe cappelle del comune di Carpino, e la commissione degli ospizj di Capitanata, circa il dritto d'amministrare i beni a quelle addetti.

Il consiglio di stato, inteso per ordine sovrano il parere della sua sezione di legislazione sulla rappresentanza del ministro del culto, riguardo al doversi far dritto a' richiami prodotti da' rettori pro tempore delle cappelle del Sacramento e del Rosario del-

l'università di Carpino contro la commissione degli ospizj di Capitanata, per lo spoglio arbitrariamente da essa operato de' beni annessi alle cappelle suddette;

Visti i documenti prodotti a prova del fatto asserito, e gli atti di donazione de' pii testatori.

Considerando che le rendite de' beni addetti alle cappelle indicate per legge di fondazione son destinate al mantenimento del culto nella parrocchia del comune suddetto; che a questo solo oggetto hanno servito finora: che senza permesso del principe non possono di privata autorità esser convertite ad altro uso: che la circostanza di essere queste rendite sottoposte all'adempimento di qualche opera laicale a favore della commissione suddetta, non basta a cambiare la qualità ecclesiastica delle cappelle indicate, e molto meno a dar dritto alla commissione di amministrare i beni di esse; e in nessuna maniera d'invaderla arbitrariamente, come è nel soggetto caso avvenuto;

Considerando in oltre che dall'epoca in cui la commissione degli ospizj ha preso l'amministrazione de' beni indicati, è mancato ogni mezzo all'esercizio del culto nella parrocchia principale del comune; e che è urgente di provvedere a un tal fatto, come utile d'impedire che si rinnovino sì spesso, come accade, gli esempi di somiglianti usurpazioni.

È d'avviso; Non avere la commissione degli ospizj della provincia di Capitanata alcun dritto all'amministrazione de' beni delle cappelle del Sacramento e di S. Maria del Rosario del comune di Carpino.

Doversi ministerialmente manifestare la disapprovazione sovrana agli autori del fatto indicato: e dovere i due ministri della giustizia e dell'interno convenire sul modo onde non si rinnovino nell'avvenire per la parte delle commissioni degli ospizj gli esempi di queste operazioni arbitrarie.

Parere del consiglio di stato de' 16 luglio 1812 portante la decisione d'una controversia tra il capitolo e 'l prelado della cattedrale d'Acquaviva ed il consiglio generale degli ospizj di Terra di Bari, circa il dritto d'amministrare le rendite di alcune cappelle.

Il consiglio di stato, udito il parere della sua sezione di legislazione, sul rapporto del ministro della giustizia e del culto, relativamente al richiamo presentato dal capitolo e dal prelado della cattedrale reale di Acquaviva, per esser reintegrati nell'amministrazione de' beni delle cappelle di S. Carlo, del Sacramento di S. Maria di Costantinopoli e di S. Eustachio, della quale sono stati per via di fatto e arbitrariamente spogliati dal consiglio generale degli ospizj della provincia di Bari sul pretesto di essere di qualità laicale e relativi per la maggior parte ad opere di pubblica beneficenza gli obblighi ingiunti alle cappelle indicate;

Visti gli atti di donazione de' pii fondatori a favore delle cappelle suddette ;

Considerando che sono esse di fondazione coeva alla cattedrale di Acquaviva ; che l'amministrazione delle loro rendite è riseduta in ogni tempo presso il capitolo di essa ; che le opere prescritte da' pii fondatori sono tutte più o meno relative all'esercizio del culto ; che a' 14 di maggio del 1791 per sentenza definitiva della curia del cappellano maggiore furono egualmente così giudicate:

Considerando che nè la circostanza dell'obbligo ingiunto alla cappella di S. Marco da uno de' suoi fondatori di dover essa erogare in elemosina a' poveri del comune la terza parte dell'avanzo che risultar potesse dalle rendite di alcuni beni , dopo certe opere pie soddisfatte ; nè l'altra del prescritto del re Carlo III alla cappella del Sacramento di convertire in maritaggi alcune sue rendite del testatore consacrate alla celebrazione di una festa nell'ottava del Corpus-Domini , son tali da cambiare in laicale la natura ecclesiastica delle cappelle indicate , nè da dare al consiglio generale degli ospizj pel particolare interesse di queste due sole opere di pubblica beneficenza il dritto di adempire e amministrar tutte le altre di qualità affatto diversa :

Considerando però che è giusto di provvedere con qualche altro mezzo non offensivo de' dritti del capitolo di Acquaviva all'esercizio di quelli della commissione degli ospizj in ciò che riguarda l'esecuzione de' maritaggi e l'esistenza dell'avanzo suddetto:

Considerando in oltre che per evidenti che avessero potuto essere le ragioni della commissione degli ospizj all'amministrazione de' beni che sopra , essa non avea nessuna autorità di mettersene , come ha fatto , arbitrariamente in possesso.

È d'avviso : 1. La commissione degli ospizj di Bari non avere alcun dritto all'amministrazione delle rendite e beni delle cappelle di S. Carlo del Sacramento di S. Maria di Costantinopoli e di S. Eustachio del comune di Acquaviva.

2. Dovere il capitolo della cattedrale essere immediatamente rimesso in possesso dell'amministrazione indicata.

3. Dovere all'incontro la commissione suddetta per cautela del suo privato interesse esser presente ed intesa nel rendimento annuale de' conti delle rendite della cappella di S. Carlo per esigere , quando esista , ed impiegare all'uso voluto dal testatore la terza parte degli avanzi di essa ; come aver lo stesso dritto riguardo alla somma destinata sulle rendite della cappella del Sacramento a' maritaggi prescritti.

4. Doversi manifestare la sovrana disapprovazione a' membri del consiglio degli ospizj di Bari pel modo arbitrario con cui essi si sono diportati verso il capitolo di Acquaviva in tale occasione.

5. Doversi prendere dal ministro dell'interno una tale occasione per ordinare a tutti indistintamente gli ospizj di beneficenza del regno di non volere nè casi in cui potessero credere di aver dritto all'amministrazione de' beni della natura suddetta , mettersene in

possesso senza di lui prevenzione : e dover esso questa prevenzione ricevuta e trovata ragionevole , concertarsi col ministro del culto per la sua esecuzione , se vi ha luogo.

Decreto del 23 luglio 1812 col quale si ordina che gli stati delle rendite e pesi de' luoghi pii laicali si eseguano anche per quelli che dipendono dal dipartimento dell'interno.

Visti i rapporti de' nostri ministri delle finanze e dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il nostro decreto de' 27 di febbrajo ultimo relativo alla formazione degli stati dimostrativi delle rendite e de' pesi annuali de' luoghi pii laicali , riceverà la sua esecuzione anche per que' luoghi pii laicali che si trovano dipendenti dal dipartimento dell'interno , senza farsi novità sulla loro amministrazione.

2. Gli stati de' luoghi pii laicali attualmente dipendenti dal ministro dell'interno saranno formati dalle rispettive commissioni amministrative.

3. I progetti di budgets de' luoghi medesimi compilati già dalle commissioni amministrative , e presentati a' consigli generali degli ospizj di ciascuna provincia , serviranno di base agli stati che debbono redigersi.

Laddove questi budgets non si fossero ancora formati, gli stati si faranno dalle stesse commissioni amministrative, e saranno passati agl'intendenti come presidenti degli ospizj, onde comporsene gli stati generali per le provincie di loro carico , che dovranno esser rimessi al nostro ministro dell'interno.

4. Questo ministro nel corso del mese di dicembre del corrente anno al più tardi , ci presenterà il quadro generale delle rendite e spese annuali de' luoghi pii laicali di sua dipendenza.

All'epoca stessa il nostro ministro delle finanze ci presenterà un simile quadro pe' luoghi pii laicali che dipendono dal suo dipartimento.

5. I sindaci che non avranno esattamente adempiute le obbligazioni loro imposte dall'articolo 5 del nostro decreto de' 27 di febbrajo , incorreranno nella stessa pena pecuniaria che dall'articolo 8 dello stesso decreto vien profferita contro gli amministratori che non avranno ne' termini prescritti formato gli stati che debbono essi produrre in esecuzione dell'articolo primo.

Questa disposizione è applicata benanche alle commissioni amministrative degli ospizj per simile mancanza nella esecuzione di loro carico.

6. Il termine fissato dall'articolo 2 del nostro citato decreto per la formazione di questi stati viene esteso fino al 1 di ottobre 1812 e'l termine determinato dall'articolo 5 dello stesso decreto per la rimessa da' sindaci a' ricevitori del demanio ed a' sottintendenti degli stati verificati dalle comissioni di rivisione di ogni comune , è fissato al 1 di novembre seguente.

Il primo termine fissato al 1 di ottobre rimane anche assegnato alle commissioni amministrative degli ospizj per la rimessa de' loro travagli agl'intendenti.

7. I nostri ministri delle finanze e dell'interno saranno incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 23 luglio 1812 col quale si prescrive che le prestazioni e rendite disposte a beneficio degli stabilimenti soppressi o da sopprimersi, continuino a corrispondersi al demanio.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Tutte le prestazioni e rendite di qualunque natura e sotto qualunque condizione disposte a beneficio di corporazioni religiose o altri corpi morali soppressi o che per l'avvenire potranno essere aboliti, senza che agli eredi de' disponenti o a' possessori de' beni gravati fosse stato riserbato espresso dritto di padronato, si continueranno a corrispondere al nostro demanio, senza eccezione alcuna.

L'amministrazione della registratura e de' demanj ne procurerà la riscossione per tutte le vie di dritto.

2. Le prestazioni ed abolizioni volontarie solite a farsi alle dette corporazioni per le enunciate cause da persone presenti senza un'obbligazione scritta, saranno abolite: nè il demanio potrà pretenderne la continuazione.

3. I consigli delle intendenze delle provincie, dove si faceva la prestazione, intesa l'amministrazione de' demanj, decideranno amministrativamente e privatamente le quistioni che potranno insorgere su tali materie, sugli estratti de' libri e scritture che si conservano presso l'amministrazione de' demanj, senza che i tribunali ordinarij vi possano prendere ingerenza: ed i richiami avverso le decisioni de' nominati consigli delle intendenze saranno esaminati nel nostro consiglio di stato.

4. Il gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto ed il nostro ministro delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 30 luglio 1812 contenente le disposizioni per dirigere l'economia di tutti i monisteri di religiose possidenti.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto ; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. In ogni comune vi sarà una commissione incaricata di dirigere l'economia di tutti i monisteri di religiose possidenti dello stesso comune. Questa commissione sarà composta da un ecclesiastico tra' più elevati in dignità, che ne sarà il presidente, e di due principali proprietarj, che saranno scelti in ogni anno dal nostro ministro del culto, sulla presentazione dell'ordinario in quanto al,

l'ecclesiastico, e dell'intendente in quanto a' due proprietari. Le loro funzioni saranno gratuite.

2. Le commissioni suddette invigileranno principalmente alla retta amministrazione de' beni e delle rendite de' detti monisteri, all'esercizio de' loro diritti ed azioni, ad assicurare le percezioni, ed a regolare le spese in dettaglio.

3. Ciascuna commissione tostochè sarà stabilita, dirigerà al nostro ministro del culto per mezzo dell'ordinario del luogo uno stato generale de' beni e delle rendite di ciascuna casa religiosa con un prospetto delle spese da farsi nell'anno 1813 e con un progetto di budget generale.

4. Il budget sarà diviso in quanto all'esazione ed in quanto alla spesa in due principali capitoli, e ciascun capitolo in tanti articoli quanto sono l'esazioni e le spese.

5. Nel budget di ogni monistero sul capitolo delle spese vi sarà un articolo che contenga una somma per impiegarsi al pagamento degli arretrati ed alla dismissione de' debiti.

6. Nei mesi di giugno di ciascun anno la commissione sarà tenuta d'invviare al ministro del culto il budget dell'anno seguente, insieme co' conti dell'anno precedente. Il conto sarà fatto coll'ordine stesso del budget. Il residuo del conto dell'anno precedente con i recuperi fatti in seguito sul medesimo anno e su di altri anni anteriori formeranno un conto separato dalle esazioni fatte sulle rendite dello esercizio per cui sarà reso il conto. La medesima traccia sarà tenuta per le spese.

7. Ogni ordinativo sarà accompagnato da' documenti giustificativi, che sono:

1. la deliberazione della commissione per le spese autorizzate nel budget.

2. la nota dettagliata degli oggetti somministrati.

3. il certificato di uno de' membri della commissione di liberanza o di ricezione.

4. le decisioni ministeriali o decreti reali per le spese straordinarie non prevedute nel budget.

8. È vietato ogni pagamento che non sia ordinato dalla commissione, e per una spesa autorizzata nel budget approvato dal ministro del culto.

9. Non sarà riconosciuta alcuna spesa straordinaria, cioè non compresa nel budget, se non sia fondata su di una deliberazione della commissione approvata dal detto ministro.

10. Sarà a carico del cassiere o economo ogni pagamento fatto in contravvenzione e senza le formalità prescritte ne' precedenti articoli.

11. Tutti i fondi de' monisteri saranno dati in affitto dalla commissione per un tempo non maggiore di quattro anni, e previe le subaste al maggiore offerente ne' termini del real decreto de' 23 di gennajo 1810 sugli appalti di opere pubbliche, e degli

articoli 3 e 7 del real decreto de' 13 di dicembre 1808 su gli affitti de' beni demaniali.

12. I nostri decreti de' 12 di novembre 1810 su i seminari e de' 4 di novembre 1809 sulle liti per gli stabilimenti di beneficenza di Napoli, saranno comuni alle dette case religiose.

13. Il gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Parere del consiglio di stato de' 4 agosto 1812 portante disposizioni per reintegrare l'arciprete ed il clero di Motta Montecorvino nel possesso delle decime sacramentali, di cui erano stati indebitamente spogliati dall'intendente di Capitanata.

Il consiglio di stato, udito il parere delle sue sezioni di legislazione ed interno, sul rapporto del ministro di giustizia relativo:

1. Al reintegrare e mantenere l'arciprete e clero di Motta Montecorvino nel possesso delle decime sacramentali di quel comune. 2. Al far loro restituire le percelte da essi a questo titolo nell'anno 1810 e delle quali sono stati dall'intendente di Capitanata violentemente spogliati;

Viste le ministeriali del gran giudice e del ministro dell'interno, l'una de' 22 di dicembre 1810, l'altra de' 9 di gennajo 1811 colle quali viene circolarmente annunziata a tutti gl'intendenti del regno, essere intenzione di Sua Maestà che le decime sacramentali continuino ad essere esatte conformemente alle antiche leggi non mai rievocate.

Visto l'ordine in data de' 12 di gennajo 1812 dell'intendente di Capitanata al clero di Motta Montecorvino per la restituzione del precetto a titolo di decime sacramentali, durante l'anno 1810.

Considerando che la circostanza di avere il clero di Motta Montecorvino volontariamente rinunziato alla percezione delle decime sacramentali per la surroga convenuta pagarsegli dal comune in ducati 140 (lire 616) non può servire pel pubblico funzionario di scusa bastante al non aver mandato ad esecuzione le contrarie sovrane disposizioni indicate.

Considerando che esso tanto meno potea credersi a ciò autorizzato, quanto più dubbio era il dritto per le leggi vigenti di potere il clero divenire alla surrogazione suddetta.

Considerando che la prestazione in ducati 140 (lire 616) promessa in surroga delle decime rinunziate non fu pagata nel 1810 e che si trovava perciò il clero di Motta Montecorvino per una nuova causa nel dritto di esigere le decime che di fatti riscosse: e che in qualunque caso non avrebbe potuto per altra via che per quella di un giudizio ordinario obbligarsi il clero suddetto alla restituzione del preteso indebitamente percetto.

È d'avviso: dover essere il clero e l'arciprete di Motta Montecorvino reintegrati nel possesso delle decime sacramentali del detto comune:

Farsi l'uno e l'altro indenni di quel che può essere loro dovuto per la dipendenza che sopra : richiamarsi l'intendente di Capitanata alla conoscenza migliore delle sue attribuzioni.

Decreto del 5 settembre 1812 portante disposizioni perchè sieno riuniti al real demanio i beni della chiesa estaurita di S. Stefano a Capuano.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze.

Considerando che da' passati sovrani di questo regno fu edificata e dotata la chiesa estaurita di S. Stefano a Capuano, tanto per l'esercizio del culto, che per soccorrere i complatearj con maritaggi ;

Considerando che queste opere pie più non si fanno per mancanza di mezzi , essendo la maggior parte de' beni dilapidata e malamente alienata , e che andrebbero a finire interamente, qualora non si apportì riparo.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Tutti i beni di qualunque natura che appartengono alla chiesa estaurita di S. Stefano a Capuano di nostro padronato, ed edificata e dotata da' sovrani di questo regno , sono riuniti al nostro real demanio.

2. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 3 settembre 1812 contenente le disposizioni su i crediti di qualunque natura, cui il demanio abbia potuto succedere come rappresentante di corporazioni o stabilimenti soppressi.

Visto il rapporto del ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Dichiariamo che le disposizioni de' decreti de' 12 di settembre 1810 e 13 di febbrajo 1812 non essendo se non lo sviluppo delle leggi e de' principj che regolano il debito pubblico dello stato , sono e furono in ogni tempo dopo la pubblicazione delle leggi medesime applicabili ai crediti di qualunque natura a' quali il demanio avrebbe potuto succedere come rappresentante di corporazioni o stabilimenti soppressi , senza che abbia potuto validamente farsi a tali disposizioni alcuna sorta di eccezione.

Che in conseguenza tutti i giudizi che avessero potuto rendersi per crediti di questa natura contro il fisco , sono una infrazione delle leggi concernenti il debito pubblico, ed una usurpazione sugli attributi dell'autorità amministrativa , sola incaricata della esecuzione delle leggi suddette.

2. Le disposizioni del decreto de' 7 di marzo 1811 relativo a' crediti contro le corporazioni religiose non soppresses e gli altri stabilimenti enunciati in esso decreto , sono egualmente applicabili , ma solo dopo la pubblicazione di questo decreto , a qualunque specie di crediti a carico de' detti stabilimenti , senza al-

cuna eccezione. Qualsiasi giudizio posteriore alla pubblicazione di questo decreto, e concernente tai crediti, importa un abuso di potere.

3. È proibito sotto pena di prevaricazione ad ogni autorità giudiziaria di conoscere d'alcun richiamo relativo a' crediti della natura espressa ne' due primi articoli del presente decreto, e di frammischiarsi nelle conseguenze de' giudizi renduti sopra somiglianti materie.

Quelli tra' detti giudizi che avessero acquistato forza di cosa giudicata, dovranno eseguirsi amministrativamente.

4. Tutte le somme che l'amministrazione de' demanj possa essere stata condannata a pagare per debiti della natura di quelli che sono l'oggetto del presente decreto, verranno soddisfatte in cedole, come appartenenti all'antico debito pubblico da soddisfarsi con tanti valori.

5. Gli articoli 40 e 41 della legge de' 27 di febbrajo 1812 concernente i giudizi resi in materia d'imposizioni indirette, sono dichiarati comuni a tutti i giudizi, ed a tutti gli atti di qualunque natura, la di cui esecuzione potrebbe essere proseguita contro il governo o le sue amministrazioni. Una tale esecuzione non può giammai aver luogo per via di sequestro o di violenza, ma solamente per gli ordini de' direttori generali delle amministrazioni, o di altri funzionarj competenti che non possono negarsi a tali ordini, allorchè non vi è contro i giudizi o atti alcun mezzo legale di ricorso.

Tutti que' che dimandassero, ordinassero o eseguissero atti di sequestro o altre misure di violenza contro le proprietà o gli agenti del governo per debiti di questo, saranno condannati ad un'amenda che non potrà essere minore di ducati 1000 indipendentemente da tutti i danni ed interessi.

6. I nostri ministri sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto.

Parere del consiglio di stato de' 3 settembre 1812 portante disposizioni per la continuazione della percezione delle decime ecclesiastiche in favore dell'abate di Reino.

Abolita con sentenza della commissione una parte delle decime feudali che l'ex-barone di Reino percepiva su' terraggi di questo comune; è nato quindi il dubbio, se in questa abolizione dovesse intendersi egualmente compresa quella delle decime ecclesiastiche solite percepirsi sul terraggio stesso dall'abate commendatario del comune suddetto. Il consiglio di stato, essendogli stato commesso da Sua Maestà di riferir sull'assunto, e dopo aver esaminato gli opposti pareri del ministro dell'interno e delle due sezioni riunite di legislazione ed interno, osservando:

1. Che la sentenza abolitiva della decima feudale nulla dice dell'abolizione dell'ecclesiastica.

2. Che la circostanza di avere la stessa sentenza conservato all'ex-feudatario una parte delle sue antiche decime su terre riconosciute feudali, impedisce di credere che la commissione abbia riconosciuto tutte le decime in genere contrario alle leggi in vigore, ma solamente quelle feudali che ha nominativamente abolite.

3. E che per vedere se l'ecclesiastiche si trovino nel medesimo caso che alcune di quelle dell'ex-barone suddetto, è necessario un esame particolare dell'origine e della natura di esse.

È d'avviso: dall'abolizione di alcune delle decime feudali dell'ex-barone di Reino non potersi far argomento per l'abolizione dell'ecclesiastiche a favore dell'abate commendatario del comune suddetto.

Dover perciò l'abate di Reino continuare nel possesso de' suoi antichi diritti, finchè in un giudizio contraddittorio fra esso ed il comune non sia veduto della loro legittimità innanzi a' tribunali ordinarij.

Decreto del 12 novembre 1812 riguardante il rimborso de' creditori delle corporazioni religiose non soppressi.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I creditori delle corporazioni religiose non soppresses, le di cui liquidazioni sono state approvate col nostro decreto de' 26 di giugno ultimo, verranno rimborsati direttamente dal tesoro reale colle medesime regole che si osservano pe' creditori degli altri rami del debito pubblico.

2. Le corporazioni debitrice saranno ammesse fra tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto a rimborsare in cedole al governo le somme portate negli stati di liquidazione, depositandole presso il cassiere del tesoro reale, ed indicando nel loro borderò di versamento il debito che sarà l'oggetto del rimborso.

3. Spirati i tre mesi, si formerà uno stato delle somme che non saranno state rimborsate per rimettersi all'amministrazione generale de' demanj, la quale procederà conformemente agli articoli 6 e 7 del nostro decreto de' 7 di marzo 1811.

4. Il nostro ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 23 febbrajo 1813 che ordina la costruzione di un nuovo cimitero tra lo spazio di sei mesi, dopo il qual tempo non sarà più permesso di seppellir cadaveri nelle chiese della città.

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Nella parte orientale di questa nostra buona città di

Napoli, e precisamente nel declivio della collina adjacente all'antico palazzo degli aragonesi sarà stabilito un nuovo cimitero.

2. Esso avrà tre sezioni: una sarà destinata a contenere i sepolcri ch'ergeranno a proprie spese le congregazioni e le altre pie adunanze della città: la seconda conterrà i sepolcri ne' quali saranno inumati que' cadaveri che non si vorranno spedire nell'altro cimitero detto camposanto. La terza sarà riservata pe' sepolcri e mausolei delle particolari famiglie.

3. L'acquisto del terreno e tutte le spese generali per questo stabilimento si eseguiranno dall'amministrazione degli ospizj, la quale percepirà que' dritti d'interro che saran determinati con una particolar tariffa.

4. L'opera sarà terminata tra lo spazio di mesi sei; elassi i quali non sarà più permesso di seppellire cadaveri nelle chiese.

5. Il nostro ministro dell'interno ci presenterà un piano d'istruzioni per regolare le pombe funebri, e per tutto ciò che potrà essere relativo a quest'oggetto.

6. Il detto nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Parere del consiglio di stato del dì 21 maggio 1813 portante disposizioni sul richiamo della commissione amministrativa di pubblica beneficenza di Napoli contro una deliberazione del consiglio d'intendenza fatta ad istanza di Domenico de Rosa enfiteuta d'una casa di beneficenza.

Il consiglio di stato, udito il voto consultivo della sua commissione amministrativa di pubblica beneficenza della provincia di Napoli, contro la deliberazione de' 15 di aprile 1812 del consiglio d'intendenza di questa stessa provincia, con cui, avvocato a se un giudizio di lesione e di escomputo introdotto nel sacro consiglio e proseguito nel tribunale di prima istanza di Napoli da Domenico de Rosa enfiteuta di una casa di proprietà dell'ospedale della SS. Trinità de' pellegrini e convalescenti della stessa città, ha dichiarato: 1. esistere la pretesa lesione: 2. minuirsi il canone convenuto: 3. non molestarsi l'enfiteuta pe' canoni non pagati: 4. su queste basi eseguirsi il calcolo del suo debito residuale.

Considerando che la giurisdizione de' consigli d'intendenza relativamente a' contratti degli stabilimenti sottoposti all'autorità amministrativa è ristretta a ciò che riguarda le solennità di essi e l'intelligenza de' patti convenuti; e che degli effetti legali dell'uno e degli altri giudicano i tribunali ordinarij;

Considerando che la lesione di cui nel soggetto caso è quistione, è una controversia di dritto dipendente non dalla volontà delle parti contraenti, ma dall'indole delle obbligazioni contratte; e che la riduzione di un canone già convenuto, quanto o si pretende o si concede per causa di un fatto sopravvenuto e posteriore al contratto in cui fu stabilito, è una quistione che chiama in esame l'ef-

fetto legale del contratto stesso ed il motivo che ha impedito la sua esecuzione.

E indipendentemente da' principj enunciati, considerando che di qualunque indole e natura si pretenda la controversia indicata, poichè essa nacque in un tempo in cui una delle parti (l'ospedale de' pellegrini) non si trovava soggetta alla pubblica amministrazione, il potere giudiziario allor competente se ne impadronì a buon dritto, e che quindi non poteva esso spogliarsene di propria autorità come ha fatto.

È di avviso: essersi il consiglio d'intendenza di Napoli mal dichiarato competente nella causa che sopra.

Doversi la sua deliberazione de' 15 di aprile 1812 riguardar come nulla e non avvenuta:

Rimettarsi la causa suddetta al tribunale civile di Napoli dal quale è stata indebitamente avocata.

E dover questo continuare a procedere ne' termini ne' quali si trova la controversia suddetta al momento dell'avvocazione avvenuta.

Parere del consiglio di stato del dì 21 maggio 1813 portante la decisione sul conflitto di giurisdizione elevato tra la corte d'appello e l'intendenza della provincia di Lecce nella causa tra il canonico Olivieri ed il monistero di S. Chiara di Nardò.

Il consiglio di stato; udito il parere delle sue sezioni riunite di legislazione e d'interno, sul rapporto del gran giudice ministro della giustizia, relativamente al conflitto di giurisdizione insorto tra la corte di appello di Altamura e il consiglio d'intendenza della provincia di Lecce, in causa canonico Michele Olivieri da una, e monistero di S. Chiara di Nardò dell'altra parte.

Considerando che la controversia che ha dato luogo al conflitto suddetto, è relativa ad una somma che il signor Michele Olivieri pretende essergli dovuta dal monistero di S. Chiara di Nardò.

Considerando che il decreto de' 7 di marzo 1811 dichiara di giurisdizione amministrativa tutte le quistioni riguardanti la liquidazione, i titoli e la soddisfazione de' debiti delle corporazioni religiose;

Considerando che la corte di appello di Altamura tenta in vano di eludere il senso chiaro e preciso delle disposizioni indicate col pretendere che esse non sieno applicabili a' crediti, come quelle del soggetto caso, di somma incerta e non ancor liquidati; poichè l'espressioni generali con cui il decreto suddetto è concepito, ripugnano all'interpretazione enunziata; nè al giureconsulto è permesso di distinguere quello che la legge non ha positivamente distinto.

È d'avviso: il conflitto di giurisdizione sopra enunziato dover essere risoluto a favore dell'autorità amministrativa e competente della provincia di Lecce.

Decreto del 10 giugno 1813 che richiama agli usi dell'originaria istituzione lo stabilimento di beneficenza sotto il titolo dell'Annunziata della città di Aversa.

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il vasto edificio addetto allo stabilimento di pubblica beneficenza sotto il titolo dell'Annunziata della città di Aversa sarà richiamato agli usi della sua originaria istituzione, e verrà addetto ad opere di vera pietà.

2. In conseguenza esso conterrà : 1. una sala per le donne partorienti : 2. una ruota ed un deposito pe' progetti : 3. un luogo di ritiro per quelle projette che per la loro età non potranno più rimanere nell'orfanotrofio : 4. un deposito di mendicità, in cui si rinchiuderanno tutti i mendici di Terra di Lavoro : 5. e finalmente un ospedale per gli uomini, ed un altro per le donne.

3. Tutte le oblate e le pernottanti che ora dimorano nello stabilimento, e che non sono della classe delle esposte figlie del luogo, saranno obbligate a partirne. Esse riterranno tutti gli averi che attualmente percepiscono, ed avranno la libertà di rientrare nelle loro famiglie, ovvero di passare in altri conservatorj che verranno all'uopo designati. Le medesime riceveranno pure un'indennità pe' dritti che han potuto acquistare sulle abitazioni che godono.

4. Le opere enunziate nell'articolo 2 saranno a carico dell'Annunziata di Aversa, tranne il deposito di mendicità, che sarà mantenuto a spese della beneficenza della provincia, la quale somministrerà ancora le somme necessarie alla riduzione del locale ed agli esiti di primo stabilimento.

5. Il nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 22 luglio 1813 con cui si dichiara che le dignità, canonicati, prebende, porzioni e partecipazioni delle chiese cattedrali o collegiate non s'intendano comprese fra i beneficj de' quali son restituiti i beni a' compadroni.

Considerando che il nostro decreto de' 22 di dicembre 1808 avendo coll'articolo 3 aboliti i padronati de' beneficj non curati, ed ordinato di restituirsi i beni addetti per fondazione o dotazione de' medesimi a' legittimi compadroni, ha avuto solo per oggetto la restituzione de' beni de' beneficj privati, non già di quelli addetti per prebende, porzioni e partecipazioni di chiese cattedrali o collegiate qualunque, le quali non può essere in balia de' privati sopprimere o smembrare con sottrarne i beni che formano la dotazione del corpo intero, benchè addetti ad un canonicato o prebenda par-

ticolare, i quali canonicati o prebende costituiscono parte di un tutto, la cui conservazione è protetta dalle leggi vigenti;

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Fra i beneficj de' quali coll'articolo 3 del nostro decreto de' 22 di dicembre 1808 son restituiti i beni a' compadroni, non sono comprese le dignità, i canonicati, le prebende, le porzioni e partecipazioni qualunque o aggiunte o sotto qualsivoglia natura. I beni alle medesime addetti, abolito ogni padronato; resteranno alle chiese, secondo l'uso cui erano destinati, salvochè v'esistesse la cosa giudicata in contrario.

2. È permesso nelle rispettive chiese di farsi, per mezzo di analoga iscrizione, pubblica ed onorevole ricordanza de' fondatori.

3. I vescovi nelle proposte de' soggetti a' beneficj o partecipazioni vacanti includeranno di preferenza, a condizioni eguali, gl'individui della famiglia del fondatore.

4. Il gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Parere del consiglio di stato del dì 6 settembre 1813 con cui si dichiara doversi riguardare come veri enfiteuti certi antichi conduttori di affitti decennali de' beni de' luoghi pii, oggi regio demanio.

Il consiglio di stato; udito il parere delle sue sezioni di legislazione e di finanze sul dubbio elevato dal ministro di quest'ultimo dipartimento relativamente a determinare, se a' termini delle leggi del 1771 e 1775 debbano o no riguardarsi come enfiteuti i conduttori de' fondi di antica pertinenza de' luoghi pii, oggi regio demanio, che ne hanno avuto per luogo tempo l'affitto.

Considerando che per gli affitti decennali celebrati da' luoghi pii anteriormente alla legge del 1771, i conduttori, tanto da questa legge quanto dal posteriore decreto de' 18 di febbrajo 1775 vengono letteralmente dichiarati enfiteuti;

Considerando che questo dritto da essi incommutabilmente acquistato per volontà del legislatore e portante passaggio del dominio utile a loro favore, non ha potuto essere alterato o distrutto dalla posteriore aggregazione al real demanio de' beni già divenuti enfiteutici;

Considerando che una contraria interpretazione offenderebbe il principio della non retroattività, e turberebbe de' titoli e de' possessi legittimi.

Considerando d'altronde essere nello spirito delle mentovate leggi del 1771 e del 1775 di mettere in circolazione i beni che in troppo grandi masse aveano acquistati le mani morte; di sovvenire la classe laboriosa e più utile dello stato; d'incoraggiare l'agricoltura ed accrescere il numero de' proprietari sorreggendo feconda della fe-

licità nazionale : fini tutti che sarebbero manifestamente traditi , ove i suddetti antichi fitti decennali , perdendo il carattere di enfiteusi , si riguardassero oggi come semplici locazioni ;

Considerando per l'opposto che le disposizioni della legge del 1771 non possono essere estese oltre l'epoca della sua pubblicazione ; che ciò è tanto più chiaro se si rifletta che l'enfiteusi importando alienazione dell'utile dominio rientra nella classe di quelle che per eseguirsi da' corpi morali è necessario l'assenso dell'autorità suprema ; e che lasciandosi ampia ed indefinita applicazione della legge indicata , sarebbe lo stesso che rendere elusorie tutte le altre che han consacrato il principio dell'inalienabilità de' beni de' corpi morali , senza la precedente autorizzazione del governo ;

Considerando che nulla rileva a favore de' conduttori il possesso trentenario che potessero forse dedurre , poichè chi possiede in nome altrui , non può mai per qualunque corso di tempo prescrivere , come trovasi disposto dalla legge. 1. *cod. communia de usucapionibus* e dall'art. 2236 del codice Napoleone.

Considerando finalmente che queste ragioni non hanno luogo ove gli affitti per lungo tempo , anche posteriori alla legge del 1771 fossero stati fatti coll'autorità del governo.

È di avviso : Che i conduttori degli affitti decennali de' beni de' luoghi pii, oggi regio demanio, celebrati prima della legge del 1771 debbano riguardarsi come veri enfiteuti :

Che come tali parimente debbano considerarsi quelli posteriori alla suddetta legge , quando però il contratto di lungo affitto fosse munito dell'autorità del governo.

Decreto del 21 novembre 1813 con cui si prescrive una dotazione in beneficio del capitolo di Napoli , e lo stato generale di circoscrizione delle parrocchie per tutto il regno.

Non avendo avuto fin dalla nostra elevazione al trono che a lodarci del buono spirito che ha costantemente animato il clero del nostro regno , e particolarmente del nostro buon capitolo di Napoli , e volendo in conseguenza dargli una solenne pruova dell'affezione che noi sempre gli porteremo , e metterlo nel caso di sostenere con dignità le importanti funzioni del suo ministero.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Tutte le rendite che possedeva il nostro buon capitolo di Napoli, e che per qualunque circostanza può aver perdute dal primo di maggio 1806, saranno reintegrate a suo profitto, mediante una dotazione che gli sarà fatta in fondi appartenenti al nostro real tesoro.

2. Il gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto è incaricato di presentarci avanti del 1 di gennajo 1814 uno stato generale di circoscrizione delle parrocchie in tutta l'estensione del nostro regno ; come altresì le misure necessarie per assicurare una congrua sufficiente a tutti i curati , e segnatamente a quelli della

nostra buona città di Napoli, i quali pe' loro servigj nella capitale e pel buono spirito onde sono stati sempre animati, hanno de' particolari diritti alle nostre premure.

3. I nostri ministri del culto e delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 2 dicembre 1813 con cui vien fissata la congrua si de' parrochi della capitale, come di quelli del regno in proporzione delle anime sottoposte alla loro cura.

Visto il rapporto del gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il minimum della congrua di ciascun paroco sarà fissata colla seguente proporzione al numero delle anime compreso sotto la sua cura: fino a 1000 anime, annue lire 528.

oltre 1000 fino a 2000, annue lire 660.

oltre 2000, annue lire 880.

I parrochi della nostra buona città di Napoli avranno annue lire 1760.

I parrochi attuali che avessero una congrua maggiore, la conserveranno.

Resta salva a' parrochi la percezione di tutti i diritti di stola e simili autorizzati da' regolamenti. Questi diritti non entrano a calcolo nel deffinire la somma della congrua.

2. La congrua de' coadjutori sarà di annue lire 264 ad eccezione di quei della nostra buona città di Napoli, pe' quali sarà di annue lire 440.

3. Il minimo delle spese del culto per le parrocchie e le succursali è fissato nel seguente modo: per le parrocchie minori di 1000 anime, annue lire 220

da 1000 a 2000, annue lire 264

oltre 2000, annue lire 308

per le succursali, annue lire 176

per le parrocchie della nostra buona città di Napoli, annue lire 440

per le succursali della medesima, annue lire. 220

4. Il supplemento alle parrocchie che non abbiano il minimo prescritto ne' tre articoli precedenti, sarà dato alle parrocchie di Napoli nel dì 1 del prossimo gennajo: a tutte le altre dopo la liquidazione delle rispettive rendite, che abbiamo ordinata con altro decreto di questo giorno; la quale liquidazione vogliamo che non possa esser fatta più tardi dell'ultimo giorno di giugno 1814.

5. Dalla pubblicazione del presente decreto è stabilita l'esazione che i demanj fanno sulle parrocchie o altre chiese a titolo di quartadecima, cattedratico e simili; ed è ancora abolito il dritto graduale sulle cedole de' parrochi.

6. I nostri ministri del culto e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto del 2 dicembre 1813 che prescrive un sistema per l'amministrazione de' beni de' luoghi pii laicali, per la dotazione delle parrocchie e pel mantenimento del culto.

Considerando la necessità di richiamare a' veri principj della loro istituzione i luoghi pii laicali del nostro regno, e dirigere le loro rendite alle opere di umanità e di culto, alle quali erano state destinate da' loro fondatori;

Considerando in oltre la necessità di provvedere alla dotazione delle parrocchie del nostro regno e del mantenimento del culto parrocchiale.

Visto il rapporto de' nostri ministri del culto, dell'interno e delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. L'amministrazione de' beni e la percezione delle rendite di tutti i luoghi pii laicali del regno, che erano soggetti secondo le antiche leggi al rendimento de' conti nel tribunale misto, qualunque sia l'oggetto della loro istituzione, è messa tra le attribuzioni del ministro dell'interno. L'impiego di queste rendite sarà fatto sotto l'autorità del ministro dell'interno, o del ministro del culto, secondochè esse dovranno essere addette ad oggetti di culto, di beneficenza o di utilità pubblica, siccome sarà qui appresso determinato.

2. In conseguenza dal dì 1 di gennajo dell'entrante anno 1814 cesseranno tutte le percezioni degli avanzi ed ogni ingerenza del demanio pe' luoghi pii laicali. Se vi sono degli arretrati non esatti, saranno pure rilasciati.

3. La prestazione de' carlini quindici a cappella a beneficio del tesoro è abolita. Se vi sono arretrati non esatti, s'intendono pure rilasciati.

4. L'affrancazione de' censi e canoni de' luoghi pii permessa colla legge de' 4 di maggio 1810 non avrà più luogo dopo il mese di marzo dell'entrante anno 1814 fissato per ultimo termine all'impiego delle cedole. Tutti i censi finora restituiti e quelli che si restituiranno fino a tal'epoca, saranno compensati a' termini della legge medesima.

5. In ogni comune del regno l'amministrazione de' luoghi pii sarà considerata come una sezione dell'amministrazione municipale, nel modo che si trova stabilito per gli ospizj col nostro decreto de' 30 aprile 1810.

6. L'amministrazione de' beni e la direzione immediata delle opere di ciascun luogo pio sarà confidata alle commissioni amministrative create col decreto de' 16 ottobre 1809 dove esse trovansi stabilite: e dove non vi sono tali commissioni, sarà formata a tal uopo, a norma del decreto medesimo, una commissione comunale di tre membri. Nella capitale vi sarà capo l'eletto. In tutti questi casi il paroco del comune, o essendovene più, l'ultimo nominato

sarà chiamato se tutte le deliberazioni avranno per oggetto l'amministrazione o la direzione menzionate nel presente articolo. In ogni caso così l'amministrazione come la direzione saranno esercitate sotto la vigilanza del consiglio di amministrazione di beneficenza di ciascuna provincia.

7. Tutti gl'introiti de' luoghi pii e tutte le spese che ne dipendono, saranno fatte da' cassieri comunali, i quali ne terranno un conto distinto e separato per ciascuno di questi stabilimenti, a norma de' rispettivi budgets da formarsi, come sarà appresso determinato. Per la scrittura di questi cespiti i cassieri si uniformeranno a' regolamenti stabiliti per la contabilità comunale.

8. Sarà formato per ciascun luogo pio un budgets delle sue rendite e spese annuali, laddove non ve n'esista uno già regolarmente decretato per l'esercizio del 1814. Saranno presi in considerazione gli stati del soppresso tribunale misto e gli stati delle rendite e de' pesi di tali stabilimenti, che sono stati fatti in esecuzione de' nostri decreti de' 27 di febbrajo e 23 di luglio 1812.

9. Per qualunque diminuzione di rendita di un luogo pio, sia per effetto di alienazioni autorizzate, sia per la soppressione della feudalità, sia per la liquidazione o estinzione del debito pubblico, sia in fine per lo nuovo sistema delle imposte, le spese del luogo medesimo non potranno essere fissate ad una somma maggiore della sua rendita attuale, a meno che non si tratti di un ospizio che debba assicurare in virtù di nostre disposizioni la sussistenza o il mantenimento di un numero determinato d'individui riuniti per ricevervi i soccorsi della carità pubblica. In questo solo caso ciò che manca per supplire al bisogno, sarà presentato come un deficit, a cui si dee supplire nel modo prescritto nell'art. 7.

In ogni altro caso avrà luogo una riduzione di spese da stabilirsi dal consiglio generale di amministrazione di beneficenza sull'avviso dell'amministrazione locale.

10. Le amministrazioni locali potranno proporre per maggior semplicità, ed il ministro dell'interno potrà approvare sull'avviso de' consigli generali di beneficenza la riunione in un solo budget, ed in un solo stabilimento de' luoghi pii che avranno nella loro istituzione oggetti della stessa natura.

11. Sarà formato in ciascun comune per ciascuna parrocchia dalle stesse autorità incaricate dell'amministrazione de' luoghi pii un budget particolare delle rendite e spese destinate al mantenimento del culto parrocchiale.

Le rendite de' beni ed ogni altra fissa appartenente alla cura saranno portate in questo budget per semplice memoria, allorchè uguaglieranno o sorpasseranno la congrua a cui il parroco ha diritto, e che egli non reclamerà altro a questo titolo. Esse vi saranno portate ancora come semplice memoria per la concorrente quantità, nel caso in cui per la insufficienza della rendita parrocchiale sarà uopo di concedere il supplemento.

Tutte le altre rendite così fisse, come eventuali, destinate al

mantenimento della chiesa parrocchiale e di tutte le sue dipendenze, saranno portate sopra questo budget secondo il loro prodotto presunto.

I proventi eventuali appartenenti al clero delle parrocchie non vi saranno compresi.

Le spese che debbono essere comprese sopra questi budgets, sono ;

1. la congrua dovuta al parroco, ed il suo supplemento.
2. il trattamento del coadiutore ; quante volte il parroco non ne sia gravato sulla rendita de' beni che egli possiede.
3. le spese di mantenimento della chiesa e delle sue dipendenze per tutto ciò che non è a carico de' beni o de' proventi del parroco.

Tutto ciò che tali budgets potranno presentare di avanzo sarà esclusivamente impiegato in ciascuna parrocchia ad opere di pietà o di beneficenza sulla proposta delle amministrazioni locali.

Tutto ciò che presenteranno di deficit, sarà ripianato a' termini dell'art. 17.

12. I budgets menzionati nell'articolo precedente saranno sottomessi da' parrochi a' loro ordinarij a' quali si conformeranno per quest'oggetto alle istruzioni del ministro del culto ; e gli domanderanno in caso di bisogno le sue determinazioni.

13. Gli ordinarij potranno dirigere agl'intendenti le loro osservazioni sopra i budgets delle parrocchie : e gl'intendenti saranno tenuti di comunicarle a' consigli generali di amministrazione di beneficenza. Essi avranno cura ancora di far conoscere agli ordinarij le conseguenti deliberazioni de' consigli generali : ed essi metteranno tutto il loro impegno ad ottenere che queste sieno regolate con un perfetto accordo tra l'autorità civile e l'ecclesiastica. Essi ne renderanno conto con rapporti esatti e coll'invio de' budgets a' ministri dell'interno e del culto, i quali daranno le loro decisioni, e prenderanno i nostri ordini in caso di bisogno.

14. I risultati de' budgets di ciascun luogo pio e di ciascuno stabilimento di beneficenza, di utilità pubblica o di culto, di qualunque natura che esso sia, ugualmente che delle rendite e de' pesi parrocchiali, saranno portati alla testa de' budgets de' rispettivi comuni, in modo da presentare in massa il totale dell'introito portato sopra ciascun budget particolare, il titolo della spesa approvata, l'avanzo se ve ne sia, o il deficit nel solo caso preveduto negli articoli 9 ed 11. Quest'aggiunzione però non altererà punto la natura de' budgets comunali, i quali continueranno a seguire la competenza determinata dalla rendita ordinaria del comune a cui appartengono.

15. Dopo di aver presentato il quadro prescritto nel precedente articolo, il budget di ogni comune porterà al primo capitolo d'introito tutti gli avanzi che offriranno i diversi budgets particolari contenuti nel detto quadro, ed al primo capitolo delle spese il deficit de' budgets medesimi.

16. Alloraquando le rendite de' luoghi pii e delle parrocchie offrano un avanzo, alla fine del primo capitolo di esito del budget comunale sarà portato a saldo un articolo di versamento corrispondente alla cassa provinciale per rimanervi a disposizione del consiglio generale di amministrazione di beneficenza, come sarà in appresso determinato.

Alloraquando esse offrano un deficit in conformità degli articoli 9 ed 11, alla fine del 1 articolo d'introito del budget comunale sarà portato un articolo corrispondente così concepito: Soccorso a ricevere dal consiglio generale di amministrazione di beneficenza sulla cassa provinciale.

17. La cassa provinciale che avrà ricevuto gli avanzi enunciati nell'articolo precedente, impiegherà questi fondi a somministrare a' comuni, secondo i bisogni riconosciuti, le somme necessarie a ripianare il deficit de' rispettivi stabilimenti di beneficenza e del culto. Per quest'ultimo si avrà cura di regolare la somministrazione in modo che la congrua o il supplemento di essa sia percepita dal parroco o dal coadjutore nella fine di ciascun trimestre: cioè che anche si praticherà nel caso di ogni altro assegnamento, ancorchè la congrua dovesse corrispondersi da' comuni. La distribuzione de' fondi sarà sottomessa alla nostra approvazione da' nostri ministri dell'interno e del culto sulla proposta de' consigli generali di amministrazione, e dopo l'avviso degli ordinarij, per ciò che concerne il culto.

18. Le somme assegnate per lo collegio medico, per le case de' matti, per l'ospedale di Taranto e pe' due depositi di mendicità, saranno percepite da questi avanzi.

19. Le somme che rimarranno disponibili nella cassa provinciale, dopo la distribuzione da noi autorizzata su i versamenti che vi saranno stati fatti in esecuzione del presente decreto, saranno esclusivamente destinate ad opere di pietà e di beneficenza che noi ci riserbiamo di determinare sulla proposizione de' nostri ministri dell'interno e del culto. In caso che i detti versamenti si trovassero insufficienti al bisogno, vi si provvederà da noi sul rapporto de' nostri ministri dell'interno, del culto e delle finanze.

20. Ci riserbiamo similmente di disporre che sieno assegnati a' parochi de' beni fondi per servir loro di prebenda in luogo delle annue prestazioni che verranno loro diffinite.

21. Le amministrazioni locali ed il consiglio generale di amministrazione di ciascuna provincia sono specialmente incaricati di far render conto agli amministratori e cassieri de' luoghi pii, che non hanno ottenuto ancora le loro declaratorie, della di loro gestione a tutto il primo di gennajo 1814. Tutte le somme in cui essi saranno significati, saranno impiegate a pagare sopra luogo l'arretrato de' luoghi pii medesimi. L'avanzo sarà versato sulla cassa provinciale sopra borderò particolari e sotto il titolo di arretrati de' luoghi pii, per disporsene da noi a rapporto de' nostri ministri dell'interno e

del culto, in primo luogo a saldare altri arretrati delle opere, indi ad opere di pietà, di beneficenza e di utilità pubblica.

22. Le amministrazioni locali ed i consigli generali di amministrazione potranno proporre, e noi ci serbiamo di determinare a rapporto de' ministri competenti le commutazioni che saranno giudicate utili pel maggiore vantaggio del culto e della pubblica beneficenza.

23. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a tutti i luoghi pii indicati nell'articolo primo ancorchè fossero ospizj, ospedali, alberghi de' poveri, annunciate, orfanotrofi o stabilimenti adetti ad opere di beneficenza e di pietà, che posseggono proprietà, produttive di rendite certe o fisse. Solamente potrà esser fatta eccezione alle disposizioni degli articoli 6 e 7 riguardo agli stabilimenti che avranno più di diecimila lire di rendita, e che avranno in questo momento un'amministrazione ed un cassiere particolare. Quest'amministrazione e questo cassiere potranno continuare le loro funzioni: e la reddizione de' loro conti sarà presa nell'ordine fino a usato sotto l'autorità e la vigilanza così dell'amministrazione municipale come del consiglio generale di beneficenza della provincia. I risultati de' budgets di questi stabilimenti saranno portati nel modo stabilito per tutti gli altri luoghi pii in testa de' budgets comunali, secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15.

24. Niente è innovato però per le cappelle di arti, marinai e pescatori, e pe' luoghi aggregati alla pubblica istruzione.

25. Non sono comprese nelle disposizioni del presente decreto le congregazioni ed istituzioni che si mantengono col mezzo di tasse o retribuzioni volontarie, e che sono amministrate da corporazioni o da deputati di corporazioni a cui esse appartengono. Niente è innovato nel regime di tali istituzioni.

26. I nostri ministri del culto, dell'interno e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Parere del consiglio di stato de' 26 febbrajo 1814 con cui, annullandosi una deliberazione del consiglio d'intendenza di Napoli, vien divisa la controversia tra i signori principe d'Avellino e duca di Monteleone sull'affrancazione d'un censo appartenente alla Chiesa di Materdomini detta de' Pellegrinelli.

Il consiglio di stato, dopo aver udito il parere della sua commissione del contenzioso intorno al richiamo del signor Marino Caracciolo principe di Avellino contro la deliberazione de' 23 di marzo 1813 del consiglio d'intendenza della provincia di Napoli, con cui dichiarando di padronato della famiglia Pignatelli di Monteleone la chiesa di Materdomini detta volgarmente de' Pellegrinelli, decise non esser luogo all'affrancazione richiesta dal ricorrente di un censo di proprietà della chiesa suddetta, e di cui era gravata una casa dallo stesso acquistata di antica pertinenza de' duchi di Maddaloni.

Considerando che l'esame della quistione del padronato elevata dal duca di Monteleone, come riguardante la proprietà non poteva

appartenere al consiglio d'intendenza chiamato dalla legge de' 4 di maggio 1810 a decidere soltanto delle quistioni relative alla ricompra de' censi, e che ciò posto il consiglio suddetto ha male applicato l'articolo 18 della legge suddetta per istabilire la sua competenza nella causa in quistione.

Considerando però che coll'articolo 12 numero 5 della legge summentovata si permette indistintamente la compra de' censi dovuti a' luoghi pii, alle chiese ed alle cappelle; e che non potrebbero nel soggetto caso impedirsi gli effetti di queste disposizioni di cui intende far uso il reclamante, se non che quanto un'autorità giudiziaria competente avesse definitivamente dichiarato che il censo apparten-ga non alla chiesa di Materdomini, ma al duca di Monteleone opponente:

E d'avviso: Aver il principe di Avellino ben reclamato:

Annularsi la deliberazione del consiglio d'intendenza di Napoli come renduta da un giudice incompetente:

Esser permesso al principe d'Avellino di affrancare il censo in quistione, a condizione però che ove il duca di Monteleone facendo valere i suoi dritti ne' tribunali competenti de' beni della chiesa, debba a lui pagarsi il canone, e rimanere a favore del reclamante la rendita del capitale che per l'affrancazione del censo si trova aver già versato nella cassa di ammortizzazione.

Instruzioni del 3 marzo 1814 emesse da' ministri del culto e dell'interno per l'esecuzione del decreto de' 2 di dicembre 1813 circa i luoghi pii che dipendevano dall'abolito tribunal misto.

ART. 1. Le commissioni locali son tenute di chiamare il parroco ad intervenire a tutte le sedute che terranno per rispetto all'amministrazione de' beni ed alla direzione delle opere. Nel caso che il parroco per legittimo impedimento non possa talvolta assistere alla commissione, può delegare in sua vece o l'economo o altro prete che stimerà opportuno. In ogni caso gli è permesso di riscontrare nel registro delle deliberazioni quelle che sieno state prese in sua assenza.

2. Ne' comuni ove sono più parrochi, essendo impedito l'ultimo nominato, interverrà l'altro che lo precede immediatamente di nomina.

3. Le commissioni locali si faranno subito presentare dagli attuali amministratori de' luoghi pii l'ultimo stato delle rendite e delle spese de' medesimi, gli stati discussi del tribunale misto, ed ogni altra carta riguardante i detti luoghi.

4. Pe' luoghi che non abbiano un budget decretato legalmente e da correre per l'anno 1814 le commissioni si applicheranno subito a formarlo, e lo manderanno all'intendente della provincia.

5. Nella formazione di tali budgets saran tenute presenti le istruzioni del ministro dell'interno de' 15 di marzo 1812.

6. I parrochi religiosamente procureranno di assistere a tutte le sedute che si terranno per la formazione di siffatti stati, e preste-

ranno tutta la loro opera perchè riesca esatta questa prima operazione, che ha per principale oggetto il migliorare la loro condizione e provvedere al culto delle loro chiese.

Quando abbiano delle osservazioni a fare su qualche stato, debbono comunicarle a' loro ordinarij.

Gli ordinarij le faranno note agl'intendenti che le porranno a' consigli generali: e possono ancora per lo stesso oggetto farle note all'ordinario che è membro del consiglio generale.

7. Ogni paroco presenterà alla commissione lo stato delle rendite della parrocchia e de' beneficij annessi alla medesima, distinguendo quali sieno addette alla sua congrua, quali al salario del coadjutore, e quali al mantenimento della chiesa, e delle sue dipendenze. I parrochi useranno tutto lo studio e la buona fede perchè un tale stato sia esatto.

8. Avvertiranno di notare con distinzione la natura de' fondi onde provengono le rendite indicate nell'articolo precedente; se tali rendite sieno di facile o difficile esazione; i pesi di fondiaria che vi sono annessi, censi e messe, tranne quelle che i parrochi debbono per effetto della loro carica celebrare pel popolo ne' dì festivi.

9. Quando le rendite destinate alla congrua de' parrochi eguagliano o eccedono il minimo fissato col decreto de' 2 di dicembre 1813 sulla congrua de' parrochi ec. sarà notato nelle spese la stessa somma della congrua che godono: quando sieno inferiori, sarà notato il minimo fissato nel detto decreto. Lo stesso sistema si terrà in quanto al trattamento de' coadjutori ed alle spese di mantenimento di chiesa.

10. Se la cura è unita a qualche dignità, canonicato, mansionariato o partecipazione, le rendite che il paroco percepisce con tal carattere, saranno considerate come parte di congrua.

11. Per rendite eventuali da notarsi nello stato, secondo l'articolo 11 del decreto, s'intendono quelle che riguardano il mantenimento del culto e della chiesa. Le offerte per messe, novene, responsarj e diritti di stola ed altri nascenti da' servizj personali non debbono esservi comprese.

12. Allora quando sarà il caso di dare congrua o supplemento di congrua a' parrochi, sarà usato ogni studio, perchè in preferenza sia dato in fondi. I parrochi in questo caso avvertiranno di notare nello stato che presenteranno alle commissioni qual fondo di luogo pio sarebbe conducente di darsi loro. Le commissioni noteranno su di ciò le loro osservazioni.

13. Le commissioni avendo innanzi agli occhi le cose notate ne' precedenti articoli procederanno alla formazione degli stati delle parrocchie. Ciascun paroco sarà chiamato ad assistere alle sedute che si terranno per la formazione dello stato della sua parrocchia.

14. Compiuto lo stato, una copia dovrà esserne presentata al paroco, il quale in piedi della medesima dovrà notare se è di accordo; ed in caso contrario i motivi pe' quali non sia d'accordo colla commissione.

15. La commissione manderà all'intendente la copia dello stato della parrocchia, su cui il paroco ha fatto la dichiarazione prescritta nel precedente articolo.

16. Un'altra copia il paroco la manderà al suo ordinario, al quale manifesterà tutte le osservazioni opportune. L'ordinario potrà scrivere ciò che occorre all'intendente, il quale sarà tenuto a farlo presente al consiglio generale. Potrà per lo stesso oggetto scrivere ancora all'ordinario che si trova membro del consiglio medesimo.

17. I consigli generali degli ospizj si occuperanno dell'esame degli stati di ciascun luogo pio e di ciascuna parrocchia, e vi faranno le loro osservazioni.

18. Gl'intendenti avranno cura che i consigli generali per l'esame degli stati de' luoghi pii abbiano tutte le carte opportune, e specialmente gli stati del tribunale misto, e le liquidazioni fatte in esecuzione de' reali decreti de' 27 di febbrajo e 23 di luglio 1812.

19. I consigli baderanno specialmente a notare quali risparmi si possono fare, quali esiti moderare o togliere, acciocchè non manchino i mezzi onde adempiere a' più essenziali pesi secondo la mente del decreto.

20. Nell'esame degli stati delle parrocchie saran presi nella dovuta considerazione i rapporti degli ordinarij. Gl'intendenti avran cura di proporli religiosamente al consiglio, e di far sapere di mano in mano agli ordinarij le determinazioni che il consiglio avrà prese.

Il vescovo che si trova membro del consiglio dee principalmente essere inteso in questa discussione.

21. In tutti i casi in cui la congrua o il supplemento a' parrochi si possa dare in beni fondi, i consigli avran cura di notarla con le loro osservazioni. Quando più parrochi abbiano chiesto lo stesso fondo, noteranno quale delle parrocchie sia più vicina al fondo. Ove la congrua o il supplemento da dare sia minore della rendita del fondo, noteranno se questo ammetta comoda divisione, e se convenga meglio dar l'intero fondo al paroco, col peso di far il dovuto versamento del di più.

22. Gl'intendenti a misura che saranno fatte da' consigli le osservazioni sugli stati de' luoghi pii e delle parrocchie, faranno di ciascuno pervenire una copia al ministro dell'interno.

23. Gl'intendenti useranno tutto il loro zelo a far pervenire tali stati a' ministri suddetti prima dell'ultimo giorno di maggio 1814.

24. Le commissioni locali si faran presentare dagli attuali amministratori de' suddetti luoghi pii i titoli, i conti e tutte le altre carte che li riguardano. Queste saran depositate nell'archivio comunale, donde non si potranno estrarre senza il permesso della commissione e la ricevuta della persona cui si consegnano. Ne sarà formato prima un inventario a doppio originale, firmato dal cancelliere del comune. Uno sarà dato agli amministratori attuali per loro cautela; un altro sarà depositato nell'archivio dell'intendenza.

25. Le commissioni locali si faranno esibire dagli amministratori attuali una nota delle somme da esigere, e di quelle che si trovano in cassa. Queste saranno colle dovute cautele versate nelle casse destinate per le commissioni.

26. Le commissioni prenderanno cura della conservazione de' fondi; ne faranno la visita di tutti, e specialmente delle fabbriche, per osservare se abbisognano di riparazioni; e proporranno al consiglio generale tutto ciò che riguarda la conservazione e retta amministrazione de' fondi e delle rendite.

27. Le spese per fondiaria e per altri pesi reali, di cui i luoghi pii si trovino gravati, si continueranno a pagare dalle somme che saran versate nella cassa comunale. I pagamenti saran fatti sopra mandati della commissione dopo una deliberazione della commissione medesima.

28. Senza un precedente ordine de' ministri del culto e dell'interno non sarà fatta veruna novità nè dalle commissioni locali, nè da' consigli generali circa l'uso di quelle rendite de' luoghi pii laicali posti col suddetto decreto de' 2 di dicembre 1813 nell'amministrazione del ministero dell'interno, le quali si trovano destinati da' fondatori al mantenimento di parrochi, di chiese, ed a qualunque opera riguardante il culto.

Il gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 14 aprile 1814 con cui l'amministrazione di alcune designate parrocchie vien confidata a' rispettivi parrochi.

Visti gli stati delle rendite e de' pesi delle chiese parrocchiali sotto i titoli di S. Maria a Casarlano, di S. Maria di Martora, de' SS. Prisco ed Agnello del Piano, di S. Attanasio di Prieria in diocesi di Sorrento e di S. Maria a Pugliano di Resina in diocesi di Napoli; considerando che le rendite di queste chiese per lo addietro amministrate da' laici sono precisamente addette alla somministrazione delle congrue a' parrochi ed al mantenimento del culto parrocchiale.

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. L'amministrazione delle indicate chiese parrocchiali rimane confidata a' rispettivi parrochi: salvo l'adempimento di quanto vien prescritto nel nostro decreto de' 2 di dicembre dello scorso anno 1813 rispetto alle chiese di tal natura.

2. Il nostro ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Parere del consiglio di stato degli 8 giugno 1814 sulla domanda fatta in pro di un coscritto sorteggiato per ottenergli la grazia di conservare il patrimonio sacro lasciategli coll'obbligo di dover ascendere agli ordini sacri.

Il consiglio di stato, visto il rapporto con cui il ministro della polizia generale dimanda in favore di Felice Mauro coscritto sorteggiato nella leva dell'anno 1813 la grazia di poter conservare il patrimonio ecclesiastico lasciategli dal testatore Gaetano Natella coll'obbligo di dover ascendere agli ordini sacri.

Udito il parere della sua sezione di legislazione.

Considerando che per quanto il giovane Mauro tolto dalla leva dell'anno 1813 a' vantaggi che gli assicurava la carriera ecclesiastica che aveva intrapresa, possa aver dritto a que' riguardi di equità di cui può disporre il governo in favore di quegli individui che sacrificano la loro fortuna all'adempimento de' proprj doveri; pure la giustizia che è il primo dovere di esso non permette che le persone chiamate in vece del signor Mauro al godimento de' beni su cui era fondato il suo patrimonio ecclesiastico, sieno spogliate de' dritti che si sono già verificati in loro favore.

E d'avviso: Non esser luogo alla grazia richiesta.

Parere del consiglio di stato degli 8 giugno 1814 col quale si provvede con generale disposizione al caso di que' coscritti che chiamati a far parte dell'armata si trovino soggetti alla perdita del patrimonio sacro concesso loro per lo stato ecclesiastico cui eran diretti.

Il consiglio di stato, udito il parere della sua sezione di legislazione.

Considerando che qualvolta un giovine coscritto obbligato dalla legge a far parte dell'armata si trovasse nel caso di dover rinunciare alla carriera ecclesiastica che avesse intrapresa, ed al patrimonio sacro che gli fosse stato per pia disposizione concesso a quest'unico fine, non sarebbe nè umano, nè giusto che egli senza alcuna sua colpa perdesse nell'adempire i doveri di buon cittadino i vantaggi della propria fortuna.

Considerando però che nessuna delle ragioni anzidette militerebbe in favore di quel coscritto che trovandosi nel caso indicato si facesse rimpiazzare nel servizio militare.

È d'avviso: Che tutti gl'individui che per esser chiamati dalla legge al servizio militare trovansi inabilitati ad ascendere agli ordini sacri, possano, ciò non ostante, godere de' beni che sotto questa condizione fossero stati loro lasciati, salvo sempre l'adempimento di qualunque altro obbligazione o peso di cui i fondi o per disposizione di legge o per volontà del disponente si trovassero gravati, e purchè per via di rimpiazzamenti non si esentassero volontariamente dal servizio militare.

Parere del consiglio di stato degli 8 giugno 1814 con cui si dichiara non esser luogo a nuova disposizione relativa alla prescrizione de' dritti de' creditori degli ospizj che non abbiano nello stabilito termine esibito i loro titoli.

Il consiglio di stato, visto il rapporto del ministro dell'interno, con cui vien proposto dichiararsi decaduti da ogni loro dritto tutti coloro che nel periodo di sei mesi non abbiano esibito nel consiglio d'intendenza i titoli de' loro crediti rispettivi.

Udito il parere delle sue sezioni di legislazione ed interno.

Considerando che esiste già nella nostra legislazione una disposizione generale, con cui dopo un lasso determinato di tempo vengono prescritti i dritti di tutti i creditori che si trovano nelle circostanze indicate; e che, ciò posto, inutil sarebbe l'adottarne una nuova diretta unicamente a produrre con maggiore speditezza il medesimo effetto.

È d'avviso: Non esser luogo all'espedito proposto.

Parere del consiglio di stato de' 25 luglio 1814 per dichiarar nulle due ordinanze del commissario ripartitore di di mane comunitative di Chieti, colle quali fu erroneamente sottoposta a divisione una porzione di terre di proprietà del luogo pio detto S. Maria del Ponte.

Il consiglio di stato, visto le ordinanze degli 8 di gennajo e de' 28 di dicembre 1811 del commissario ripartitore de' demanj comunitativi della provincia di Chieti.

Visto il richiamo della commissione di beneficenza di Lanciano, per essersi mediante essa sottoposte a divisione ed assegnate come facienti parte del demanio ecclesiastico del comune di Castelnuovo 200 tomolate il terreno di proprietà del luogo pio di S. Maria del Ponte, e dichiarati coloni inamovibili alcuni conduttori delle terre suddette.

Udito il voto consultivo della sua commissione del contenzioso.

Considerando in primo luogo che dall'estratto autentico di un'antica platea del luogo pio di S. Maria del Ponte, esibita in processo, evidentemente apparisce avere i signori Carlo Donatantonio e Giambattista Gizzi sotto de' 3 di febbrajo 1662 donato allo stabilimento suddetto le terre in quistione, ed esser perciò in quanto alla loro origine di privata proprietà, non feudali o comuni, come è stato erroneamente supposto.

Considerando in secondo luogo che sono stati sempre temporanei i contratti di affitto stipulati in diversi tempi delle terre suddette, e che questa circostanza esclude per se sola la possibilità e l'esistenza in qualunque degli attuali cultori il dritto di colonia perpetua con cui il commissario del Re le ha indebitamente vincolate.

Considerando finalmente che dato esse sempre e tenuto pacificamente in affitto; colte alborate e circondate da ogni parte di siepi

non hanno potuto esser mai gravate dalla servitù di nessun uso civico in favor del comune, e che i dritti di libertà nascenti dall'origine e dalla natura delle terre suddette non possono essere state talvolta per accidentalità sottoposte.

È d'avviso. Essere state erroneamente comprese nella divisione del demanio ecclesiastico del comune di Casalnuovo le 200 tomolate di terra di proprietà dello stabilimento di S. Maria del Ponte.

Essere stati con egual errore dichiarati coloni perpetui alcuni conduttori di essi.

Doversi perciò riguardar come nulle e non avvenute le due ordinanze suddette nelle parti relative alle disposizioni indicate.

Decreto del 1 settembre 1814 che dichiara estinto ogni dritto di riversibilità alle particolari famiglie su i beni de' monasteri soppressi aggregati al demanio.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze.

Visto il decreto de' 23 di luglio 1812 riguardante la continuazione a pro dello stato delle prestazioni e rendite costituite che sotto qualunque condizione erano dovute agli aboliti monasteri;

Considerando che nelle leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di aggregazioni de' loro beni al demanio dello stato si consacrò il principio, che i loro beni sono destinati a sovvenire al mantenimento degli ex frati ed allo stabilimento di opere di pubblica utilità.

Considerando che varie proprietà di monasteri delle quali è seguita l'aggregazione a' beni dello stato trovansi sottomesse a condizioni, onde i particolari potrebbero desumere il dritto di riversione alle loro famiglie.

Considerando che queste domande renderebbero elusorie le disposizioni fondamentali delle indicate leggi.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Tutti i beni corporei disposti sotto qualunque condizione a favore de' monasteri di ordini soppressi o ridotti, sono dichiarati irrovocabilmente acquistati allo stato, ed immuni da qualsivoglia dritto di ritorno.

2. I tribunali non potranno procedere nelle controversie di questa natura, che nel solo caso in cui la domanda di pretesa usurpazione per parte de' corpi morali che n'erano in possesso: ed una tale azione non potrà mai essere esercitata contro de' terzi possessori.

3. Tutte le sentenze che contro le disposizioni di questo avessero acquistato la forza di cosa giudicata, saranno eseguite.

4 Il gran giudice nostro ministro della giustizia e del culto e il nostro ministro delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 16 giugno 1815 che prescrive la celebrazione de' matrimonj secondo le forme del concilio di Trento, conservando fino a nuova disposizione i precedenti atti dello stato civile.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro della giustizia e del culto. Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I matrimonj che non saranno celebrati innanzi alla chiesa secondo le forme prescritte dal sacro concilio di Trento, non saranno validi nè potranno produrre la legittimità della prola e gli altri effetti civili.

2. Gli sposi sono tenuti fino a nuova disposizione di presentarsi preventivamente all'uffiziale dello stato civile per adempire a tutti gli atti ordinati dalle leggi vigenti. L'uffiziale civile però non potrà più pronunziare la formola, che le parti sono unite in matrimonio; ma dovrà avvertirle di presentarsi a' parrochi per contrarre validamente il matrimonio; ed i parrochi prima di assistere a' matrimonj, dovranno ricevere dagli sposi un certificato dell'uffiziale civile di essersi adempito a quanto trovasi prescritto nel presente articolo.

3. I nostri segretarj di stato ministro della giustizia e del culto e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 17 giugno 1815 portante la restituzione de' beni confiscati o sequestrati a' proprietarj e titolari di commende costantiniane per motivi di stato, ed a' cardinali e prelati mantenutisi nell'ubbidienza di Sua Santità.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Sono restituiti a' rispettivi proprietarj ed a' titolari di commende costantiniane, o semplici usufruttuarj, tutti i beni, azioni e dritti che sono attualmente esistenti presso l'amministrazione de' demanj, e che furono loro con particolari decreti, rescritti e sentenze de' tribunali e con altra disposizione confiscati o sequestrati per cause di preteso delitto di stato, di brigantaggio e di emigrazione in Sicilia, o in altro paese in guerra colla Francia; comprendendosi nella stessa regola i proprietarj titolari o usufruttuarj siciliani, i di cui beni fossero stati confiscati o sequestrati.

2. Sarà anche tolto il sequestro fatto per disposizione particolare del governo francese su de' beni de' nostri sudditi cardinali e prelati che si mantennero nell'ubbidienza di Sua Santità.

3. Nella restituzione di tali beni a tutti i cennati nostri sudditi, s'intendono compresi ancora i frutti che sono maturati fino al giorno della esecuzione del presente decreto, e che non saranno stati esatti, ogni qualvolta gli esiti sieno coperti dagl'introiti effettuati dal demanio.

4. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 28 giugno 1815 col quale si stabilisce che sugli atti di nascita dello stato civile debbasi da' parrochi apporre l'indicazione della eseguita cerimonia del battesimo, e così se ne debbano dare gli estratti.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro della giustizia.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Gli uffiziali dello stato civile dovranno da ora innanzi rimettere tra le ore 24 a' rispettivi parrochi un notamento di ciascun atto di nascita che ricevano su i registri, colle notizie opportune. Essi cureranno che i detti notamenti sieno loro restituiti coll'indicazione del giorno in cui la cerimonia del santo battesimo è stata eseguita.

2. L'indicazione del giorno in cui il fanciullo è stato battezzato, sarà notata in margine dell'atto di nascita; e sarà da ora innanzi proibito a' depositarj de' registri dello stato civile di dare alcun estratto degli atti menzionati nell'articolo precedente senza l'indicazione del giorno del battesimo ricevuto.

3. L'inadempimento delle solennità prescritte negli articoli precedenti come di ogni altra formalità ordinata dal codice civile, darà luogo alle pene prescritte coll'articolo 50 del codice stesso, oltre alla destituzione del funzionario pubblico contravventore.

4. I nostri segretarj di stato ministri della giustizia del culto e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 29 agosto 1815 portante disposizioni per lo ristabilimento della deputazione del tesoro di S. Gennaro.

Essendo nostra ferma e pia intenzione che il culto verso l'insigne santuario del tesoro di S. Gennaro si mantenga col dovuto lustro; e volendo noi ripristinare l'antico numero de' deputati, incaricati dell'amministrazione di esso, che di dieci era stato ridotto a sette; visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro degli affari esteri.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il Principe di Pettoraniello, il duca di Casteldisangro e D. Gennaro Pignone comporranno la real deputazione della cappella del tesoro di S. Gennaro.

2. Il nostro segretario di stato ministro degli affari esteri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 14 settembre 1815 contenente le disposizioni per rimettere gli stabilimenti di pietà della capitale sotto una benefica forma di amministrazione.

Penetrati della situazione infelice in cui abbiamo trovato gli ospedali e gli altri stabilimenti di pietà di questa nostra capitale, riuniti nella così detta amministrazione generale degli ospi-

zj; e persuasi che i disordini che presentano, sieno un risultato delle perdite sofferte, durante l'occupazione militare del nostro regno, e del sistema stabilito nel decreto degli 11 di febbrajo 1809.

Volendo allontanare tutte le cagioni che hanno prodotto la di loro decadenza, e porgli in istato di racquistare l'antico splendore.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Le facoltà ordinarie concesse al consiglio generale degli ospizj di questa nostra capitale col decreto degli 11 di febbrajo 1809 sopra gli stabilimenti che vennero riuniti in una sola amministrazione, rimangono rivate.

2. Finchè non avremo emanate le nostre sovrane determinazioni sul sistema generale da darsi alle amministrazioni de' luoghi più di tutto il regno, il consiglio degli ospizj di Napoli sarà semplicemente consultivo rispetto agli stabilimenti enunciati nell'articolo precedente. Continuerà nondimeno le funzioni che attualmente esercita rispetto agli altri che si trovano sottomessi alla sua sopravveglianza nelle altre nostre reali risoluzioni.

3. La così detta commissione amministrativa degli ospizj di Napoli creata collo stesso decreto degli 11 di febbrajo 1809 rimane abolita e disciolta; e le sue facoltà e funzioni rimangono parimente estinte.

4. Il regime degli stabilimenti che sono stati finora sottoposti alla detta commissione, sarà quello espresso nell'articolo 6 del presente decreto. Ciascuna di esse sarà composta di tre governatori che verranno da noi nominati. Il primo tra i medesimi assumerà il titolo e le facoltà di soprintendente.

5. Le funzioni de' governatori che presceglieremo per queste amministrazioni, saranno gratuite, e dureranno per lo spazio di tre anni. Noi ci riserbiamo di avere particolare considerazione de' loro servizi nella provvista degl'impieghi e nella concessione delle decorazioni che potranno essere proporzionate al loro merito ed alle loro circostanze.

6. L'Annunciata, l'ospedale degl'incurabili, l'albergo de' poveri cogli stabilimenti di S. Francesco Sales e della Cesarea, l'ospizio di S. Gennaro, l'ospedale e conservatorio di S. Eligio avranno i loro particolari governi. L'ospedale della Pace co'conservatorj della Maddalenella, de' SS. Giuseppe e Teresa e delle Paparelle ne avranno un altro. L'ospedale de' Pellegrini e quello della convalescenza verranno confidati alle cure dell'arciconfraternita de' pellegrini.

7. Tutti i beni e cespiti che attualmente formano il patrimonio dell'amministrazione generale degli ospizj, saranno distribuiti tra i mentovati stabilimenti, ai quali sarà fatta una dotazione che corrisponda allo stato in cui essi erano nel 1805 salvo le variazioni che saran dettate dalla diversità delle circostanze.

8. I debiti ipotecarj che gravitano su i fondi a dividersi, saranno

parimente ripartiti, ed il dritto de' rispettivi creditori contro ciascuno stabilimento, avrà luogo e potrà verificarsi per l'importo delle rate delle annualità e degl'interessi decorsi dopo il primo di gennajo del corrente anno, e per le somme che andranno a maturare per l'avvenire.

Tutto ciò ch'è dovuto per maturi anteriori al dì primo di gennajo, andrà nella linea degli arretrati.

9. Tutti i debiti arretrati degli stabilimenti che componevano l'amministrazione generale degli ospizj, sia per frutti di capitali e per censi, sia per mutui scaduti, sia per forniture ed altro, maturati e dovuti a tutto il dì 31 di dicembre 1814 ed anche quelli che sono anteriori all'epoca del 1809 andranno a carico delle novelle amministrazioni degli stabilimenti, secondo la natura e quantità de' fondi che saranno loro assegnati. Fatta sollecitamente un'esatta liquidazione di tali debiti, desideriamo che le suddette amministrazioni non sieno tenute a soddisfarli che tra lo spazio di anni quindici, con que' mezzi che saranno determinati; e che, durante questo periodo, le azioni de' creditori già liquidi non possono sperimentarsi che per la sola consecuzione di quelle tangenti annuali che resteranno definite, in corrispondenza della totalità de' loro rispettivi crediti.

10. Il nostro ministro dell'interno sottoporrà alla nostra approvazione un piano d'istruzione di tali debiti, prescriveranno il metodo della loro periodica estinzione, e determineranno i fondi che dovranno essere riservati a quest'oggetto.

11. Per rendere regolari i procedimenti economici che risultano dalla osservanza delle disposizioni enunciate ne' due precedenti articoli, e per far cessare in linea di concordia tutte le discussioni che potranno elevarsi tra i creditori e debitori, noi nominiamo per conciliatori colle opportune facoltà i cavalieri D. Giuseppe Carta e D. Prospero de Rosa giudici della corte di appello.

12. Per aumentare i fondi che debbono somministrare le basi delle indicate dotazioni, e che dovranno ancora agevolare i mezzi per la soddisfazione de' creditori per l'arretrato e pel corrente, noi concediamo una rendita di ducati trentamila all'anno. Sarà questa stabilita colla cessione di tanti beni del demanio equivalenti alla stessa somma annuale. Qual rendita cederà in compenso di tutti i crediti che rappresentano gli stabilimenti suddetti verso del tesoro, e specialmente pe' canoni, censi ed annualità restituite da' debitori nella cassa di ammortizzazione.

13. Concediamo in oltre una somma di ducati diecimila, che sarà subito pagata dalla cassa medesima in più obbliganze sul conto degl'interessi arretrati dovuti agli stabilimenti per effetto delle relazioni eseguite.

14. Su i rapporti parziali che ci saranno presentati dal nostro ministro dell'interno, noi ci riserbiamo di concedere dei supplementi di dotazione a quegli stabilimenti che risentiranno ancora

de' vuoti per le perdite sofferte, e che per la mole degl'individui che sostengono, avran bisogno di più estese risorse.

15. Per eseguirsi le disposizioni prescritte nell'articolo precedente, per introdurre nella gestione de' rispettivi stabilimenti quei sistemi che verranno dettati da' principj di una saggia economia, e per far cessare quei disordini che si trovano introdotti, ciascuna amministrazione avrà il suo stato discusso, a norma del quale renderà il suo conto. Questo stato sarà da noi sanzionato, ed incomincerà ad aver luogo dal dì primo di gennajo dell'entrante anno 1816.

16. Il nostro ministro dell'interno darà all'uopo gli opportuni ordini ed istruzioni per la formazione di questi stati, che sottoporrà alla nostra approvazione nel prossimo mese di novembre.

17. Tutte le disposizioni contenute nel citato decreto degli 11 di febbrajo 1809 e quelle altre posteriori che non sono espressamente rivate da questa nostra sovrana determinazione, resteranno nel loro vigore.

18. I nostri segretarij di stato ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 20 settembre 1815 son cui vien permessa la professione monastica delle donne.

Visto il rapporto del segretario di stato ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Restando interamente rimosso l'ostacolo nascente dalla ministeriale de' 20 di febbrajo è permessa la professione monastica delle donne all'età de' ventuno anni compiuti, e nello stesso modo che ritrovavasi stabilito prima dell'anno 1806.

2. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 7 ottobre 1815 richiamante all'osservanza le leggi ecclesiastiche sull'obbligo della residenza de' possessori di beneficj residenziali.

Visto il rapporto del segretario di stato ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Son richiamate alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche che impongono l'obbligo della residenza a' possessori di beneficj residenziali. Per effetto di che ogni titolare di così fatti beneficj, di qualunque condizione sia, è tenuto di risiedere fissamente presso la sua chiesa, senza potersene allontanare; e trovandosene assente, dee fra un ristretto termine di giorni trenta, da decorrere dal dì della notificazione, ritirarvisi, sotto le pene canoniche, delle quali vogliamo la puntuale esecuzione.

2. Da questa ordinanza sono eccettuali coloro che o per alcuna delle cause designate dalle stesse leggi ecclesiastiche, o per nostra disposizione, o per espressa autorizzazione nostra, dovessero allontanarsi, o si trovassero già allontanati dalle rispettive chiese de' di loro benefici.

3. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 10 ottobre 1815 col quale si determina che la mensa vescovile di Montalto nella Marca di Fermo sia reintegrata nel possesso de' beni della badia di Montesanto.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I beni della badia di Montesanto siti nel comune di Civitella in provincia di Teramo, incorporati al nostro real demanio sotto la passata occupazione militare, e descritti nello stato annesso all'originale del presente decreto per l'annua rendita di ducati 218 e grana 90 sono reintegrati alla mensa di Montalto nella Marca di Fermo, a cui prima appartenevano.

2. Per effetto dell'articolo precedente tutti i frutti naturali e civili così maturati e non esatti, come maturandi, dalla data del presente decreto saranno introitati dal vescovo a vantaggio di detta sua mensa, restando ancora a di lui carico il pagamento di quei pesi maturati e non soddisfatti.

3. Nella percezione de' frutti di tali beni a favore della mensa suddetta s'intendano compresi, come si è detto di sopra, i frutti maturati e non esatti, ogni qual volta gli esiti sieno coperti dagli introiti effettuati dal demanio.

4. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Reale Rescritto de' 14 ottobre 1815 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarij, col quale si richiama in osservanza la disciplina tanto per gli ecclesiastici e pe' laici, quanto per i luoghi alla religione consecrati.

In veduta delle rimostranze avanzate da diversi vescovi del regno contro delle innovazioni seguite in tempo della passata occupazione militare, in ordine alla giurisdizione vescovile, ai pubblici scandali, alle profanazioni delle chiese, ed all'indecenza di vestire degli ecclesiastici, Sua Maestà ha determinato:

1. Che sugli oggetti meramente spirituali, i vescovi ripiglino l'esercizio delle loro facoltà, salve le altre dichiarazioni, che la Maestà Sua farà in appresso.

2. Che circa i disordini in materia di costume, se sieno stati

commessi da soggetti ecclesiastici, possono gli ordinarij correggerli colle pene canoniche, ed anche colla reclusione di più mesi in case di esercizi spirituali; se da' laici, gli stessi ordinarij, dopo avere adopèrati i mezzi prescritti dalla religione, e dalla chiesa, possono darne parte ai magistrati secolari, i quali sul rapporto di essi ordinarij procederanno secondo le leggi.

3. Che per la venerazione, che debbono ispirare i luoghi consagrati alla religione, gl'intendenti, mettendosi di accordo cogli ordinarij, prontamente aboliscano gli usi indecenti e sordidi, ai quali si trovino addette le chiese profanate: e qualora l'utile della religione richiedesse la restituzione delle medesime chiese al culto divino, riferiscano l'occorrente, con proporre i mezzi del mantenimento delle stesse.

4. Che sia cura degli ordinarij il disporre, che i preti delle rispettive diocesi vestano con decenza: e nel caso, ch'essi non ubbidiscano, ve li costringano colle pene canoniche.

In ordine al quale ultimo articolo, vuole S. M., che tutti gli ordinarij del regno mandino all'arcivescovo di Napoli un notamento di tutt'i preti assenti dalle rispettive diocesi, indicando con precisione quali di essi se ne sono allontanati senza permesso, affinchè, dimorando i medesimi in questa capitale, l'arcivescovo usi su di loro la sua pastorale vigilanza, relativamente alla indecenza delle vesti, che usano, ed a' mestieri ch'esercitano, non degni del sacerdozio; e dia le convenienti provvidenze.

Con questa occasione rimetto per lo corrispondente adempimento copia del real decreto de' 7 del corrente mese, con cui Sua Maestà ha dati i suoi provvedimenti per osservarsi esattamente l'obbligo della residenza da coloro, che sono investiti di beneficj residenziali.

Decreto del 18 ottobre 1815 portante disposizioni onde provvedere alla mancanza de' libri parrocchiali.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro dello interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I regolamenti prescritti col nostro decreto de' 16 di agosto ultimo per rimpiazzare i registri dello stato civile dispersi o distrutti, sono applicabili a' libri parrocchiali mancanti che appartengono ad un'epoca anteriore di venticinque anni alla istituzione de' registri dello stato civile.

2. I nostri segretarij di stato ministri di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, e dell'interno sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 21 dicembre 1815 che dispone l'assegnamento dell'annua rendita di trentamila ducati concessa agli stabilimenti di beneficenza della capitale.

Visto l'articolo 12 del nostro decreto de' 14 di settembre del corrente anno ;

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro dello interno.

Abbiamo decretato , e decretiamo quanto segue.

ART. 1. La rendita de' ducati trentamila l'anno accordata col cennato decreto agli stabilimenti di beneficenza di questa nostra capitale, sarà assegnata in altrettante case appartenenti a' beni ecclesiastici amministrati dal nostro demanio.

2. Tali case saranno vendute colle solennità prescritte dalle leggi ; ed il prodotto verrà impiegato in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico.

3. Gli stabilimenti godranno provvisoriamente la rendita delle case o delle iscrizioni, fino a che non sarà definitivamente compiuta la distrazione de' beni ecclesiastici esistenti nel demanio ; ed allora essi entreranno nella piena e perpetua proprietà de' fondi accordati.

4. I nostri segretarij di stato ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 27 dicembre 1815 con cui, abolite le commissioni amministrative pe' monasteri claustrali di monache, viene a questi restituita l'amministrazione de' loro beni, con un regolamento su tale oggetto.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il decreto de' 30 di luglio 1812 col quale fu data una nuova forma di amministrazione a' monasteri delle religiose possidenti del regno , è revocato.

2. Sicchè le commissioni amministrative da quel decreto stabilite , cesseranno dalle loro funzioni , e dal primo di gennaio dello imminente nuovo anno 1816 le dette comunità religiose per mezzo delle di loro superiore colle discrete ripiglieranno l'amministrazione delle rendite de' propri monisteri , secondo l'annesso regolamento che ci ha proposto il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici , e che noi abbiamo approvato.

3. Il cennato nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento del 27 dicembre 1815 portante le norme per l'amministrazione de' beni e delle rendite de' monasteri claustrali di donne.

ART. 1. Nel mese di marzo di ogni anno il razionale o il procuratore di ciascun monistero formerà lo stato generale de' beni e delle rendite del medesimo, con un prospetto delle spese da farsi nell'anno susseguente.

2. Tale stato sarà esaminato dalla superiora e dalle discrete di esso monistero; le quali poscia colle di loro osservazioni pervenir lo faranno circa la fine di maggio all'ordinario.

3. L'ordinario dopo di averlo minutamente letto ed esaminato, lo restituirà nel seguente mese di giugno alla superiora ed alle discrete insieme con uno stato discusso ch'esso ordinario avrà formato per la più regolare ed esatta distribuzione della rendita negli usi necessarj o utili.

4. In tale stato discusso si baderà in primo luogo al pronto pagamento di tutti i pesi pubblici, e quindi al mantenimento delle religiose, alle spese di un decente culto nella di loro chiesa, ed al pagamento degli onorarj e degli stipendj degl'impiegati al servizio dello stesso monistero: e si fisserà il numero delle festività che potrà il monistero celebrare e la spesa da erogarvisi.

5. Provveduto in tal modo a' bisogni ordinarij e fissi del monistero, s'incaricherà pure l'ordinario de' bisogni eventuali e possibili, pe' quali disporrà un fondo di spese imprevedute, fra le quali annovererà le spese occorrenti per la conservazione de' beni del monistero.

6. Se il monistero si trovasse gravato da debiti, esso ordinario non permetterà che si faccia cumulo d'interessi arretrati; ma come meglio potrà disporrà che si estinguano i capitali.

7. Se le rendite del monistero sieno tali da sopravvanzarne delle somme, dovranno queste di anno in anno riporsi in una cassa a due chiavi, l'una delle quali sarà presso l'ordinario: da riserbarsi le cennate somme per la riattazione de' fondi urbani, e per lo miglioramento de' fondi rustici.

8. L'affitto de' fondi del monistero tanto rustici che urbani, non si avrà per conchiuso e perfezionato, se non dopo che la mercede patteggiata e le condizioni stipulate saranno state in iscritto approvate e confermate dall'ordinario.

9. Occorrendo di farsi qualche spesa straordinaria di qualsivoglia sorte, e per qualunque accidente di cui non si sia trattato nello stato discusso dell'ordinario, non potrà tale spesa effettuarsi, se pria non sia stata approvata dal capitolo del monistero, e seguentemente autorizzata in iscritto dallo stesso ordinario.

10. Nella fine di ciascun anno si manderà all'ordinario il conto di tutto ciò che si è esatto e si è speso, collo stato generale dell'anno precedente, e collo stato discusso formato dall'ordinario stesso, per esaminare se siasi fatta tutta l'esazione che si dovea,

e se le spese fatte sieno state in tutto conformi allo stato discusso ; e secondo i casi egli darà i provvedimenti opportuni.

11. Tutto ciò farà l'ordinario in linea di economia superiore, senza valersi della sua curia, e senza che il monistero sia gravato di spesa alcuna ; ben inteso però che tutti gl'incarichi che col presente regolamento si danno all'ordinario si potranno da lui spedire anche per mezzo di persone di sua fiducia, o in parte, purchè quelle riseggano sopra luogo.

Reale Rescritto del 7 gennajo 1816 col quale si danno le disposizioni sulla economia de' monisteri delle religiose possidenti.

A cagione de' continuati reclami avanzati al real trono per parte de' monisteri delle religiose possidenti del regno contro il decreto dei 30 luglio 1812, riguardante l'amministrazione delle di loro rendite, avendo Sua Maestà preso conto di quel decreto, ha ravvisato, che per effetto dello stesso la condizione delle cennate comunità ha dovuto esser ben oppressiva, sì per l'inversione ad altri usi di buona parte delle rendite, che avrebbero dovuto tutte rimaner addette al di loro mantenimento, sì per la moltiplicazione di spese non necessarie, e sì ancora per una dannosa complicazione, nella quale si è tenuta involta l'amministrazione istessa. Quindi è, che volendo la Maestà Sua rilevare queste religiose comunità dallo stato non felice, in cui sono, ha comandato, che resti annullato il cennato decreto, e l'amministrazione delle proprietà degl'indicati monisteri sia regolata appunto come si prescrive nell'incluso real decreto, e regolamento, di cui, monsignore, ne curerete dal vostro canto l'esecuzione, senza però farvi in niente mischiare la vostra curia.

Reale Rescritto del 20 gennajo 1816 col quale si vieta agli ecclesiastici l'esercizio d'impieghi indecenti, e si richiamano alla disciplina i possessori de' beneficj residenziali.

Sua Maestà, allorchè fece ritorno in questo suo regno, trovò che, per effetto della passata occupazione militare, molti fra il ceto degli ecclesiastici, o aveano interamente abbandonato il di loro stato, o esercitavano officj e mestieri disdicevoli al proprio carattere, o si facevan lecito di vivere lontani dalle chiese, dove possedevano de' beneficj. Si lusingò la Maestà Sua che, cessata l'iniquità di quei tempi, tali ecclesiastici fossero volontariamente per rientrare nell'ordine. Però Sua Maestà ha osservato, che ciò non è ancora avvenuto, sebbene già corra l'ottavo mese, dacchè il regno trovasi restituito al suo legittimo e regolare governo. Dippiù con un decreto de' 7, e con una circolare de' 14 dello scorso mese di ottobre, diretti l'uno e l'altra agli ordinarj, la Maestà Sua ha richiamate alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche, che impongono l'obbligo della residenza ai possessori di beneficj residenziali,

ed ha commesso alla cura degli stessi ordinarij il disporre, che i preti delle rispettive diocesi vestano con decenza, costringendoli in caso di renitenza colle pene canoniche; ed ha inculcato ad essi ordinarij di mandare un notamento di tutt'i preti assenti dalle diocesi rispettive, indicando con precisione, quali di essi se ne sieno allontanati senza permesso, onde, dimorando i medesimi in questa capitale, l'arcivescovo usi su di loro la sua pastorale vigilanza, e dia i convenienti provvedimenti, relativamente alla indecenza delle vesti, che usano, ed ai mestieri, che esercitano, non degni del sacerdozio: ma questi ordini sono rimasti del tutto inadempiti con somma ammirazione di Sua Maestà, che non ha veduto essersi da veruno degli ordinarij dato alcun riscontro della esecuzione degli ordini sopradetti. Or non potendo l'animo religioso della Maestà Sua tollerare ulteriormente così fatto disordine nella classe di soggetti, che in vece di edificazione, come pur sarebbe loro dovere, sono ai popoli di scandalo, e di pernicioso esempio, vuole assolutamente Sua Maestà che tutti quegli ecclesiastici, che indossano impieghi non decenti al loro carattere, ne siano prontamente destituiti; che siano poi privati di qualunque officio, tuttochè non indecente, i possessori di beneficj residenziali, che non riseggono presso delle di loro chiese: e che similmente sieno rimossi da qualsivoglia impiego gli ecclesiastici, che abbiano interamente abbandonato il di loro stato senza autorizzazione canonica. Dell'adempimento di che la Maestà Sua chiama responsabili, fra il termine di un mese, i capi delle amministrazioni, dipendenti dai diversi ministeri, dalle quali riconoscono gl'impieghi; e chiama egualmente a risponderne gli ordinarij, che fra lo stesso periodo di tempo non avranno rispettivamente mandata una nota distinta di tali ecclesiastici.

Informata poi Sua Maestà, che taluni preti facciano nel vestire uso d'insegne prelatizie, o vescovili, o forse anche maggiori, senza averne legittimo privilegio, ha comandato, che restino loro affatto vietate le isegne accennate, sotto la responsabilità dei propri ordinarij, i quali se avranno bisogno della forza per farsi ubbidire, la chiederanno nelle provincie ai rispettivi intendenti, e nella capitale al perfetto di polizia.

Vi partecipo questa sovrana risoluzione per vostra intelligenza, e per lo corrispondente adempimento nella parte che vi riguarda.

Decreto del 23 gennajo 1816 portante il divieto di cumulare la pensione monastica coi trattamenti a carico dello stato.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I religiosi i quali occupano impieghi di regio conto, e si trovano iscritti al gran libro per la rispettiva pensione monastica, ne saranno cancellati, a cominciare dal primo del corrente mese.

2. In conseguenza dell'articolo precedente coloro fra questa classe

di pensionisti che han diritto a seguitare a percepire la propria pensione, dichiareranno di non godere di alcun trattamento a carico dello stato.

3. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 1. febbrajo 1816 con cui vengono provvisoriamente conservati i consigli degli ospizj e le commessioni amministrative per le istituzioni di pietà, eccetto le congregazioni ed altre istituzioni pie confidate ad ecclesiastici, la cui amministrazione vien restituita a chi prima la esercitava.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro dell'interno.

^t Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I consigli degli ospizj installati nelle provincie del nostro regno per soprintendere alle amministrazioni degli stabilimenti di pietà e di luoghi pii laicali, continueranno nelle loro funzioni, secondo i regolamenti che sono provvisoriamente in vigore: salvo le modificazioni che il nostro segretario di stato ministro dell'interno è autorizzato ad apporre.

2. L'amministrazione diretta da que' monti, o spedali, cappelle ed istituzioni pie, che nel 1805 veniva sostenuta da' deputati e dagli agenti eletti da' comuni, continuerà a rimaner confidata alle commessioni amministrative nel modo che si trovano stabilite. La proposta però degl'individui che dovranno comporre, sarà fatta da rispettivi decurionati, e verrà soggettata alle regole che prescrivono le istruzioni.

3. L'amministrazione de' beni che formano il patrimonio delle congregazioni e delle pie adunanze di qualunque natura, sarà restituita ai confratelli delle medesime, secondo il possesso in cui erano nel 1805.

4. Gli ecclesiastici che avevano il dritto di amministrare direttamente qualche pia istituzione, che lo esercitavano senza contraddizione nel 1805 e che ne furono privati in seguito delle installazioni delle commessioni amministrative, saranno reintegrati nel loro antico possesso.

5. L'elezione annuale degli amministratori indicati ne' due precedenti articoli, e la nomina de' rispettivi cassieri dovrà essere annualmente confermata da' consigli degli ospizj, i quali saranno anche responsabili della idoneità e sufficienza delle cauzioni.

6. Gli amministratori in tal guisa eletti, dovranno nel loro esercizio tener per guida gli statuti discussi, e dovranno pure conformarsi al sistema ed alle regole medesime che si trovano prescritte e che si osservano per quelle istituzioni che rimangono sotto l'amministrazione delle commessioni amministrative.

7. Il metodo della reddizione de' conti che ha similmente luogo pe' comuni, sarà conservato con quelle modificazioni che il nostro

segretario di stato ministro dell'interno andrà a prescrivere per rendere le operazioni più spedite e meno complicate. Nell'esame però de' conti medesimi, che dovrà farsi innanzi al decurionato, a tenore dell'art. 7 delle istruzioni ministeriali provvisoriamente in vigore, interverrà un deputato ecclesiastico nominato dal vescovo, affine di vegliare alla osservanza delle opere di religione. La discussione de' conti si eseguirà innanzi a' rispettivi consigli l'intendenza; ed in caso di gravame si procederà nella nostra corte de' conti.

8. Le disposizioni contenute negli art. 6 e 7 del presente decreto non sono applicabili a quelle confraternite e pie adunanze le quali non possedendo fondi o rendite, amministrano semplicemente le loro prestazioni o oblazioni. La visura de' conti di questi stabilimenti si eseguirà innanzi a' razionali eletti dalle stesse corporazioni, secondo le loro regole: e le autorità amministrative non potranno procedere se non nel semplice caso di gravami o doglianze che verranno prodotte dagl'interessati.

9. Il nostro segretario di stato ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 14 febbrajo 1816 relativo al sistema di amministrazione di certe confraternite e pie adunanze della capitale.

Considerando che le confraternite e le pie adunanze di questa nostra capitale han serbato tuttavia nella loro integrità i sistemi di amministrazione ch'erano in vigore innanzi al 1806 e che le diverse determinazioni emanate in tempo della passata occupazione militare co' decreti de' 16 ottobre 1809 e 2 di dicembre 1813 non sospesero la stretta osservanza delle loro regole roborate di regio assenso;

Considerando che questa lodevole situazione resterebbe alterata, laddove si estendessero senza alcuna limitazione a queste confraternite tutti i provvedimenti da noi dati col nostro decreto del dì 1 del corrente mese a riguardo specialmente di quegli stabilimenti e luoghi pii del regno, le di cui amministrazioni avevano già subito i cangiamenti che vennero ordinati.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro dello interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 del nostro decreto del dì 1 del corrente febbrajo non sono applicabili a quelle confraternite e pie adunanze di questa città di Napoli, che hanno regole munite del nostro regio assenso, e che posseggono rendite provegnenti da' beni o fondi di qualsivoglia natura.

2. L'elezione de' superiori o degli amministratori di siffatte corporazioni, la durata delle loro funzioni e la reddizione de' loro conti avranno luogo nel modo che prescrivono le rispettive regole.

3. Le domande o i gravami che potranno prodursi dagl'inte-

ressali per gli oggetti indicati, saranno discussi innanzi alle autorità competenti, secondo il prescritto delle leggi provvisoriamente in vigore.

4. Il nostro segretario di stato ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 7 giugno 1816 riguardante la pietosa opera di seppellire gratuitamente i cadaveri.

Persuaso il nostro real animo de' mali che apporta alla pubblica salute la costumanza di seppellire i cadaveri nelle chiese poste nel recinto della città; e volendo diminuirne al possibile i funesti effetti fino allo stabilimento del nuovo cimitero.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro dello interno.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. L'opera di seppellire gratuitamente i cadaveri de' poveri sarà continuata dalle congregazioni da' parrochi a dalle altre pie persone di questa nostra capitale, con quel rito religioso che per l'addietro era in uso.

2. Nulladimeno non potranno tali cadaveri essere inumati nelle chiese; ma al camposanto a carico di coloro che assumono la cura di associargli gratuitamente.

3. Il nostro segretario di stato ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 11 giugno 1816 portante una particolar disposizione relativa al conferimento della laurea nella facoltà teologica ed alla parte che vi debbano avere gli esistenti maestri dell'antico collegio dei teologi.

Visto il nostro decreto de' 27 di dicembre 1815 ed il titolo terzo del regolamento sulla collazione de' gradi accademici.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro dello interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Negli esami degli aspiranti per la laurea della facoltà teologica, insieme co' professori della regia università degli studi interverranno come esaminatori quattro maestri dell'antico collegio de' teologi che noi sceglieremo in ogni anno sulla lista di dodici tra partecipanti, che sarà formata a maggioranza di voti dai maestri attualmente viventi, e che verrà a noi presentata dal ministro dell'interno.

2. Sarà determinata con particolare regolamento del nominato ministro dell'interno la quota che dovrà rilasciarsi a favore dei suddetti maestri dell'antico collegio de' teologi, dal deposito che faranno gli aspiranti per ottenere la laurea, ed il metodo da tenersi per la ripartizione della mentovata quota.

3. Continueranno tutti i maestri dell'antico collegio de' teologi

a godere di quegli onori, grazie ed insegne di cui erano in legittimo possesso nell'anno 1805.

4. Questi privilegi che per grazia speciale noi accordiamo al collegio de' teologi, saranno personali, e cesseranno colla morte dell'ultimo degl'individui che lo compongono.

5. Il nostro segretario di stato ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ministeriale del 12 giugno 1816 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti i ministri segretarij di stato con cui si partecipano le risoluzioni sovrane sulla qualità degl'impieghi nei quali si debbono conservare gli ecclesiastici.

Sua Maestà con circolare de' 20 gennajo del corrente anno ordinò che tutti quegli ecclesiastici, i quali indossassero impieghi non decenti al loro carattere, ne fossero prontamente destituiti; che fossero poi privati di qualunque officio, tutto che non indecente, i possessori di beneficj residenziali, che non risedessero presso delle di loro chiese; e che similmente fossero rimossi da qualsivoglia impiego gli ecclesiastici i quali avessero interamente abbandonato il di loro stato, senza autorizzazione canonica. Ora affinchè si stabilisca una misura generale, che definisse quali impieghi debbano reputarsi indecenti per gli ecclesiastici ed incompatibili col di loro stato; la Maestà Sua dopo aver intesa la commissione temporanea consultiva ha dichiarato, che gl'impieghi, i quali non si convengano agli ecclesiastici, sono i seguenti.

1. Tutti gli uffici militari.

2. L'impiego di sindaco ed altre cariche pubbliche di simil natura, come sono gli eletti, la sottintendenza, il commissariato di polizia, e la giudicatura di pace.

3. L'esercizio dell'avvocheria; la quale sarà però ad essi ecclesiastici permessa per difendere le loro cause, quelle della propria chiesa, e quelle ancora delle persone povere, che non hanno altri difensori.

4. Le funzioni di tabellionato e di notajo.

5. L'esercizio del traffico e della negoziazione.

6. Qualunque mestiere sordido di tavernaro, beccajo, panettiere, ed altro.

Partecipo a vostra eccellenza queste sovrane dichiarazioni per sua intelligenza e per l'uso conveniente nelle sue dipendenze.

Decreto del 17 luglio 1816 col quale si conferma il sistema del regio permesso per ricorrere alla Santa Sede e del regio *exequatur* per dare effetto alle ottenute carte pontificie.

Volendo provvedere alla conservazione de' dritti inerenti alla nostra real corona;

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. È confermato nella sua piena osservanza il sistema da più sovrani ordini stabilito di non potersi da' nostri sudditi ricorrere alla Santa Sede per dispeuse, brevi e rescritti in materie speciali ed ecclesiastiche, senza essersi pria chiesto ed ottenuto il nostro sovrano permesso, tranne i meri oggetti di coscienza, pe' quali non è necessario il permesso accennato.

2. Le carte pontificie che in seguito si sieno accordate, non avranno verun effetto, se non vi sia stato interposto il regio exequatur per via del nostro procurator generale presso la corte di cassazione.

3. Siccome i rescritti della Santa Sede sono per l'esecuzione rimessivi per lo più a' rispettivi ordinarij, così essi sotto la propria responsabilità non gli eseguiranno, se non gli veggano muniti del detto regio exequatur: ed in caso di contravvenzioni saranno soggetti alle pene stabilite da' nostri predecessori.

4. Il nostro segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 17 luglio 1816 relativo alle pastorali e lettere encicliche che i vescovi debbono pubblicare con le stampe.

Volendo noi per lo bene spirituale de' nostri amatissimi sudditi confermare le nostre sovrane disposizioni circa la pubblicazione colle stampe delle pastorali de' vescovi: le quali nostre disposizioni per altro, formando parte del diritto pubblico del nostro regno, non sono state mai abrogate o sospese.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Non solamente è permesso, ma pure inculcato a' vescovi ed agli ordinarij di pubblicare colle stampe le cennate pastorali, saranno essi ordinarij obbligati di rassegnarle a noi per via del nostro segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici, non meno per poterne riportare il nostro sovrano gradimento, che per ottenere il permesso della detta pubblicazione.

2. Vogliamo che le disposizioni contenute nel precedente articolo, le quali sono prettamente uniformi ad una nostra determinazione pubblicata in Palermo a' 10 di aprile 1810, ed a quelle quì emanate da noi sullo stesso oggetto a' 5 di dicembre 1761, sieno esaltamente osservate.

3. Il nostro segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ministeriale del 24 agosto 1816 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'intendente di Principato citeriore con cui si partecipa l'ordine sovrano di rimuoversi dall'impiego di esattore delle contribuzioni dirette del comune di Sala un sacerdote.

Avendo fatto presente a Sua Maestà il vostro rapporto del 10 del prossimo passato luglio riguardante il sacerdote N. N. il quale esercita l'impiego di esattore delle contribuzioni dirette del comune di Sala; la Maestà Sua ha ordinato che il sacerdote sia rimosso dal detto impiego certamente incompatibile col carattere di sacerdote.

Vi partecipo questa sovrana risoluzione per vostra intelligenza e pel corrispondente adempimento, pervenendovi di aver su di ciò già scritto al ministro delle finanze.

Decreto de' 18 settembre 1816 col quale si permette l'affrancazione dei censi appartenenti ai luoghi pii ed ai pubblici stabilimenti.

Considerando da una parte che per via dell'affrancazione de' censi appartenenti a' luoghi pii ed a' pubblici stabilimenti si rendono a' censuarj i fondi liberi per la proprietà dell'agricoltura; e dall'altra parte che i luoghi pii ed i pubblici stabilimenti non sentono alcun detrimento ne' loro interessi, anzi si procura loro un notabile vantaggio coll'espressata affrancazione.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Ogni debitore di canone perpetuo in denaro appartenente a luogo pio ecclesiastico o laicale, purchè non sia di padronato familiare, ed ogni debitore di canone perpetuo appartenente a pubblico stabilimento di qualunque sorta, ad eccezione de' soli canoni del tavoliere di Puglia, potrà affrancarsi presso la cassa di ammortizzazione, cedendo un'annua rendita inscritta sul gran libro, colla seguente proporzione: pe' canoni fino a ducati 10 lordi, senza alcuna deduzione; per quelli di ducati 10 : 01 fino a ducati 50, colla deduzione del 5 per 100; e per quelli di ducati 50 : 01 fino a qualunque somma, colla deduzione del 10 per 100.

2. La cessione della rendita inscritta sul gran libro sarà fatta dal debitore del censo alla cassa di ammortizzazione, col godimento dal primo giorno del semestre in cui avverrà la medesima cessione.

3. Gli arretrati dovuti pria di tal'epoca saranno dal debitore pagati al proprietario del censo innanzi di ottenere il titolo dell'affrancazione.

4. La cassa di ammortizzazione dovrà immediatamente dopo eseguita l'affrancazione trasferire al padron diretto del censo affran-

cato la stessa rendita inscritta sul gran libro, colla sola deduzione detta di sopra pe' canoni oltre de' ducati 10.

5. È permesso anche, quando il padrone utile non voglia ricomprare il canone, di farsene la compra da altri colle stesse condizioni dell'affrancazione.

6. In caso di compra del canone, non sarà perfezionato alcun contratto se non dopo venti giorni che sarà stato notificato legalmente il padrone utile, il quale fra questo spazio di tempo ne potrà fare l'affrancazione.

7. I censuarj per affrancazione o i compratori de' censi saranno tenuti a tutte le spese di registro ed a qualunque altra cui possa dar luogo il contratto che a lor favore sarà stipulato.

8. Tutti i contratti che si faranno giusta il presente decreto, verranno sottoposti alla nostra approvazione.

9. I capitali a vendita di annue rendite spettanti agli accennati luoghi pii e pubblici stabilimenti, si potranno pure comprare e ricomprare con una rendita inscritta sul gran libro, che sarà da noi fissata a rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze.

10. Sono eccettuati dall'affrancazione e compra permessa col presente decreto tutti i canoni dovuti in derrate di qualunque specie, o parte in derrate e parte in danaro.

11. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze darà le istruzioni corrispondenti alla cassa di ammortizzazione per la facile e spedita esecuzione de' sopradetti contratti di affrancazione o di compre.

12. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 7 febbrajo 1817 con cui i beni di alcuni monasteri soppressi della città di Trani sono provvisoriamente assegnati in tenuta a quella mensa arcivescovile.

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Provvisoriamente e fino ad altra nostra sovrana disposizione le rendite de' beni de' soppressi teresiani, conventuali, agostiniani e carmelitani della città di Trani, descritti nello stato da noi approvato ed annesso all'originale del presente decreto, sono assegnati in tenuta alla mensa arcivescovile di Trani, che ne farà lo stesso uso delle altre sue proprie rendite.

2. I nostri segretarj di stato ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

ale Rescritto del 6 marzo 1817 col quale si danno disposizioni per l'amministrazione dei beni delle mense vescovili dei reali domini al di là del faro.

Avendo io umiliato al Re tanto la dimanda de' nuovi vescovi di dedursi le spese di amministrazione dagl'introiti del vescovato, prima di tassarsi il terzo pensionabile, e de' due vescovi di Cefalù e Mazzara di non attendersi per la detta tassa il frutto de' beni della mensa dell'indizione precedente al rispettivo loro possesso, quanto la notevole incorrispondenza degl'introiti della cassa degli spogli e sedi vacanti co' pesi della detta cassa, per determinarsi dalla Maestà Sua se il terzo pensionabile debba destinarsi a dotare la detta cassa di spogli e sedi vacanti nella somma bisognevole, e finalmente a risolvere l'uso, che debba farsi delle pensioni, che ricadono; la Maestà Sua ha ordinato:

1. Che niuna novità debbe farsi a' sistemi sinora praticati, e che sono tuttavia in vigore circa il modo di determinare e liquidar il terzo pensionabile, e che perciò la liquidazione debba stabilirsi secondo lo stato delle rendite della indizione precedente al possesso spirituale de' vescovi, e degli altri titolari, e non già secondo lo stato delle rendite nell'epoca della di loro nomina, senza mettersi a calcolo le spese di amministrazione. In conseguenza di che, tanto le dimande di monsignor Sergio vescovo di Cefalù, che del vescovo di Mazzara, quanto quelle degli altri prelati non debbono essere accolte per trovarsi in opposizione al sistema stabilito.

2. Che l'eventuale annuo sbilancio della cassa di spogli, e sedi vacanti, essendo ripianato colla partita portata nello stato discusso in once novemila e undici, il terzo pensionabile, anzichè servire a dotare la indicata cassa, debba rimaner libero alla disposizione di Sua Maestà e che debba da' vescovi e titolari, secondo la liquidazione di sopra decisa, seguitarsi a pagare, e depositarsi provvisoriamente nella tesoreria generale, nella quale dovrà continuarsi a tenere un conto a parte, come per lo passato. A qual effetto nella tesoreria vi sarà un fondo del terzo pensionabile di tutti i vescovati, badie, beneficj esterni, e per la parte passiva da tutte le pensioni ecclesiastiche, attualmente esistenti, e che saranno in prosieguo accordate dalla Maestà Sua.

3. Riserbandosi Sua Maestà di provvedere intorno alla ricadenza delle pensioni, cioè se debbano avverarsi in favore del terzo pensionabile, ovvero de' titolari, vuole che alla morte de' pensionisti, le somme le quali trovansi assegnate sul terzo pensionabile debbano provvisoriamente versarsi nel detto conto a parte sino a che in esito del concordato, che è in trattativa colla santa sede, non sarà diversamente ordinato.

4. Che i vescovi, ed altri titolari di beneficii alla fine di ciascuna indizione debbano trasmettere alla conservatoria uno stato da essi sottoscritto degl'introiti, e de' pesi acciocchè nelle vacanze

possa prendersi un esatto conto degli uni, e degli altri, ed evitarsi le frodi, che in occasione delle dette vacanze potrebbero esser fatte a danno dello erario, così per lo ramo degli spogli e sedi vacanti, come pure per quello della nuova liquidazione del terzo pensionabile.

5. Che il conservatore in caso di inadempimento debba far conoscere al più tardi, tre mesi dopo spirata la indizione que' titolari che non avessero adempito alla trasmissione del detto stato per prendersi dalla Maestà Sua quelle disposizioni che saranno nella sua saviezza.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana decisione pel dovuto adempimento di sua parte.

Legge degli 11 marzo 1817 con la quale si prescrive lo stabilimento di un camposanto in ciascuna comune dei dominj di quà del faro.

Il costume di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabilite dentro, o vicino i luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe essere ulteriormente tollerato nel nostro regno, senza grave pregiudizio della salute pubblica:

Volendo noi rettificare questo ramo di polizia sanitaria, e secondare nel tempo stesso il voto espresso a tal riguardo da' consigli provinciali de' nostri dominj al di quà del faro.

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro degli affari interni.

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

ART. 1. In ogni comune de' nostri reali dominj al di quà del faro sarà stabilito un camposanto fuori dell'abitato per la inumazione de' cadaveri umani.

2. La costruzione de' composanti sarà regolata in modo da servire ad un tempo a garentire la salute pubblica, ad ispirare il religioso rispetto dovuto alle spoglie umane, ed a conservare le memorie onorifiche degli uomini illustri.

3. La costruzione de' camposanti sarà cominciata nel corrente anno, e dovrà trovarsi ultimata in tutto il regno per la fine del mille ottocentoventi.

La spesa di quest'opera è a carico de' comuni rispettivi. Gl'Intendenti potranno eccitare i ricchi proprietari, i prelati, il clero e le congregazioni a concorrere con oblazioni volontarie ad accelerare il compimento di un'opera tanto interessante la salute pubblica.

4. I comuni potranno stabilire i camposanti in qualunque fondo di proprietà pubblica, o privata, che sia riconosciuto atto a tale destinazione.

Se il fondo apparterrà allo stato, o a corporazioni e stabilimenti pubblici indistintamente, il comune l'occuperà, senza accordare verun compenso; se poi sia di proprietà privata, il comune ne pagherà al proprietario un canone corrispondente.

Ogni quistione che potrà elevarsi a tal riguardo sarà definitivamente risolta dall'intendente in consiglio d'intendenza.

5. In que' comuni dove si trova costruito il camposanto, o tosto ch'è la costruzione ne sarà ultimata in ciascun comune, se ne pubblicherà l'apertura; e da quel giorno in poi è vietato generalmente, e senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsisia altro luogo, dentro, o fuori l'abitato. Tutte le sepolture esistenti saranno allora indistintamente colmate e chiuse in modo che non possono mai più aprirsi. Questa operazione sarà eseguita a diligenza del sindaco e degli eletti, in loro presenza, e sotto la loro responsabilità. Essi ne formeranno un atto, che faranno pubblicare nel comune nelle forme consuete, e di cui una copia, col certificato della seguita pubblicazione, a cura del sindaco, sarà depositata nello archivio comunale, ed un'altra in quello dell'intendenza.

6. Chiunque dopo l'apertura del camposanto seppellirà, o farà seppellire un cadavere umano nell'abitato, o in ogni altro luogo diverso dal camposanto, sarà inquisito, e punito correzionalmente, come infrattore delle leggi della polizia sanitaria.

7. Tutto ciò che è relativo alla estensione forma e custodia de' camposanti, al modo d'inumare i cadaveri umani, a' monumenti privati da potervisi stabilire, ed in generale alla polizia di tali stabilimenti, sarà fissato con un regolamento del nostro ministro degli affari interni.

Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Reale Rescritto del 7 maggio 1817 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze col quale si dichiara incompatibile col carattere sacerdotale l'esercizio della carica di preposto al controllo nel ramo delle imposizioni dirette.

Avendo fatto presente al Re il quesito di vostra eccellenza se possa un prete esercitar la carica di preposto al controllo nel ramo delle imposizioni dirette; Sua Maestà si è degnata dichiarare, che la cennata carica non sia compatibile col carattere sacerdotale.

Il che nel real nome partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

Decreto del 5 agosto 1817 col quale si prescrive a che sieno tenuti i debitori morosi dei monasteri e luoghi pii soppressi per causa di legati pii.

È stato a noi proposto il dubbio, se l'amministrazione de' demanj e quella della cassa di ammortizzazione, a cui sono stati ceduti i beni del demanio in Napoli, dovessero astringere i debitori morosi per causa di varj legati pii che da essi erano dovuti, e si corrispondevano a diversi monisteri e luoghi pii soppressi. Animati noi da giusti sentimenti di religione e di disinteresse, dopo avere avvertito tutti coloro i quali hanno obbligazione di legati di messe, di anniversarj, di festività, di esposizione del Santissimo, di cere, di olio per lampadi e di altri legati di simile natura, di suffragj o di culto, che per la soppressione de' monisteri delle chiese o di altre pie corporazioni non sono in coscienza esonerati dell'adempimento di tali obbligazioni;

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. L'amministrazione de' demanj, e per Napoli la cassa di ammortizzazione non potranno esercitare alcun dritto per obbligare i debitori suddetti all'adempimento, lasciando noi alla coscienza de' debitori medesimi di farvi adempiere o nelle stesse chiese o in altre, in quel modo che ciascuno crederà convenire a' dettami del proprio dovere.

2. In conseguenza dell'articolo precedente sono esonerati i mentovati debitori da qualsivoglia prestazione che da essi facevasi per lo *jus sacristiae*.

3. Per le prestazioni dovute per lo *jus sepulturae*, e per cappelle gentilizie in chiese tuttora aperte al culto, vogliamo che l'amministrazione del demanio e la cassa di ammortizzazione non abbiano altro dritto che quello di citare al pagamento i debitori; ed ove questi nel corso di due mesi non adempiano, rimangono decaduti da ogni dritto senza poterlo più pretendere in avvenire.

4. Le sopradette disposizioni e dichiarazioni non daranno ragione a ripetere le somme, per le sopradette cause, da' debitori pagate al demanio ed alla cassa di ammortizzazione; non dovendo le dette amministrazioni esser mai tenute a restituzioni, nè molestate per qualunque somma da loro incassata o delegata.

5. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 2 settembre 1817 col quale si conferma il divieto di ricorrersi senza real permesso alla santa Sede per affari spirituali ed ecclesiastici.

Visto il nostro decreto del dì 17 di luglio dell'anno scorso, con cui richiamammo ne' nostri reali dominj al di quà del faro in piena osservanza le sorvane leggi di non potersi ricorrere alla santa

Sede senza il preventivo nostro permesso; e letto il rapporto rassegnatoci in data de' 3 dell'andante mese dal nostro ministro di stato esistente presso il Duca di Calabria nostro diletteissimo figlio e luogotenente generale ne' nostri reali dominj al di là del faro;

Volendo a nostri amatissimi sudditi e di quà e di là del faro assicurare i vantaggi che risultano dalla nostra clemenza previa conoscenza de' casi pe' quali intendono ricorrere alla Santa Sede.

E volendo pur provvedere alla conservazione de' diritti inerenti alla nostra real corona.

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. È nuovamente confermato nella sua piena osservanza il sistema da più sovrani ordini stabilito, di non potersi da' sudditi del nostro regno delle due Sicilie ricorrere alla Santa Sede per dispense, brevi e rescritti in materie spirituali ed ecclesiastiche, senza essersi prima chiesto ed ottenuto il nostro sovrano permesso; tranne i meri oggetti di coscienza, pe' quali non è necessario il permesso accennato.

2. Tale permesso sarà da noi accordato dopo che si sarà inteso il rispettivo ordinario sulla domanda, la quale ne' nostri reali dominj al di quà del faro si farà per via del ministero di stato degli affari ecclesiastici, ed in quelli al di là del faro pel canale del ministero di stato colà esistente; restando rivocato su tale oggetto ciò che è disposto nel 1 articolo della sovrana determinazione de' 10 di aprile 1810 da noi emanata in Palermo.

3. Le bolle, i brevi ed i rescritti che in seguito perverranno dalla Santa Sede, non avranno effetto se non dopo che saranno muniti del regio exequatur, che sarà impartito dal supremo consiglio di cancelleria ne' reali dominj al di quà del faro, e provvisoriamente sino a nuova nostra disposizione, dall'avvocato generale dell'erario ne' reali dominj al di là del faro, secondo che si è finora praticato.

4. Gli ordinarij e chiunque altro cui saranno dirette le dette carte pontificie, si guarderanno di eseguirle, qualora le vedessero mancanti del regio exequatur; ed in caso di contravvenzioni, saranno soggetti alle pene stabilite dalle leggi.

5. Alle carte pontificie che da' sudditi de' nostri reali dominj al di là del faro si sieno ottenute, senza il preventivo real permesso, e le quali perverranno in Sicilia nel corso di un mese da contarsi dalla data della pubblicazione del presente decreto, non si accorderà l'exequatur: ma su di una nota che ne farà a noi il ministero di stato colà esistente, ci riserbiamo secondo i casi particolari di dispensare al difetto del preventivo real permesso.

6. Il nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici, ed il ministero di stato esistente presso il luogotenente generale ne' nostri reali dominj al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 16 settembre 1817 con cui si concede al comune di Nocera la chiesa di quel soppresso monastero degli Agostiniani Scalzi e si fissa il modo di mantenerla.

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. La chiesa de' soppressi Agostiniani Scalzi di Nocera sotto il titolo di S. Maria del Presepe, di cui si trova in possesso la laical congregazione di S. Monica dello stesso comune, è concessa al corpo comunale sotto la condizione di mantenerla colle obblazioni de' fedeli e co' mensuali pagamenti de' confratelli della detta congregazione, la quale continuerà ad esercitar le sue funzioni nella stessa chiesa senza rappresentarvi altro diritto.

2. Un rettore scelto dall'ordinario, sulla nomina di tre sacerdoti proposti dalle autorità comunali, dirigerà le funzioni del divin culto, e veglierà alla custodia della cennata chiesa, dipendendo quando allo spirituale dall'ordinario suddetto, e quanto al temporale dal sindaco.

Per questa prima volta sarà rettore della detta chiesa il sacerdote D. Pietro Salzano dello stesso comune.

3. I nostri consiglieri e segretari di stato ministri degli affari ecclesiastici e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo concerne.

Reale Rescritto de' 24 settembre 1817.

Reale Rescritto partecipato dalla real segreteria e ministero di stato della cancelleria generale del regno, col quale Sua Maestà approva il parere del supremo consiglio di cancelleria, che per ora non si possano permettere vestizioni monastiche di donne nei monasteri della capitale, i quali monasteri trovandosi soppressi, non possono dar luogo a quelle solennità che richiede lo stato di una comunità religiosa riconosciuta; riserbandosi la sovrana pietà di prendere delle disposizioni per lo ristabilimento di taluni dei detti monasteri in seguito del concordato con la Santa Sede. Napoli 24 settembre 1817.

Decreto del 3 dicembre 1817 col quale si prescrive che vi sia un solo cappellano maggiore in tutti i reali domini di quà e di là del faro.

Visto la nostra legge degli 8 di dicembre 1816 colla quale stabilimmo che i nostri reali domini al di quà ed al di là del faro formassero un solo regno.

Volendo corrispondere al fine della detta legge nella circostanza di trovarsi vacante l'ufficio di cappellano maggiore, tanto nell'una, quanto nell'altra parte del nostro regno;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART.1. Nel nostro regno delle due Sicilie vi sarà un solo cappellano maggiore, il quale eserciterà le sue facoltà tanto ne' reali domini al di qua del faro, quando in quelli al di là del faro.

2. Il cappellano maggiore risiederà sempre in quella parte del nostro regno, dove risiederemo noi; e nell'altra parte dove risiederà il nostro luogotenente generale vi sarà un vicario generale dello stesso cappellano maggiore, munito da lui delle necessarie facoltà.

3. La scelta del cappellano maggiore sarà da noi fatta per tre volte di seguito tra' nostri sudditi de' reali domini al di quà del faro, ed una volta fra' nostri sudditi de' reali domini al di là del faro; continuandosi sempre colla stessa proporzione di alternativa; e cominciandosi la prima volta frà nostri sudditi de' reali domini al di là del faro.

4. Tutti i nostri ministri e segretari di stato, e il ministero di stato esistente presso il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

FINE DELL'OPERA.

INDICE

Della giurisdizione ecclesiastica del regno delle Due Sicilie.

INTRODUZIONE

Prefazione. *pag. v.*

Della giurisdizione ecclesiastica. *pag. 4*

Della giurisdizione ecclesiastica secondo l'antico diritto. *pag. 5*

Della giurisdizione ecclesiastica nel regno delle due Sicilie dall'origine della nostra monarchia sino alla dinastia Borbonica. *pag. 9*

Della giurisdizione ecclesiastica nei regni di Carlo III e Ferdinando IV. *pag. 11*

Della giurisdizione ecclesiastica secondo l'ultimo concordato e gli atti dopo esso emanati. *pag. 16*

Delle cause matrimoniali. *pag. 19*

Delle cause beneficali. *pag. 21*

Delle cause funerarie. *pag. 25*

Dritti di cancelleria per gli affari ecclesiastici. *pag. 26*

Del tribunale della monarchia di Sicilia. *pag. 27*

Delle altre disposizioni in materie chiesastiche. *pag. 34*

Degli ecclesiastici delinquenti, e della loro degradazione. *pag. 44*

Delle arciconfraternite e congregazioni. *pag. 47*

APPENDICE

DELLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Introduzione. *pag. 51*

Delle persone che compongono le amministrazioni diocesane, loro elezione e loro doveri. *pag. 53*

Del procurator regio. *pag. 57*

Delle cose che formar debbono l'oggetto di queste amministrazioni. *pag. 58.*

Delle facoltà date alle amministrazioni diocesane, e delle azioni di cui si possono valere. *pag. 64*

Della contabilità delle amministrazioni diocesane. *pag. 74*

Legislazione positiva sopra materie ecclesiastiche.

DISPOSIZIONI ANTERIORI AL CONCORDATO DEL 1818

Del dovere del principe verso la sacrosanta chiesa e verso dei suoi popoli. *pag. 77*

Degli eretici, dei loro ricettatori e degli apostati. *pag. 77*

Delle conventicole e radunanze proibite. *pag. 79*

Dei libri proibiti dalla regia autorità. *pag. 79*

Del culto da prestarsi al sacramento della santissima eucaristia e delle processioni in onore di Dio e dei Santi. *pag. 80*

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica su questa materia. *pag. 80*

Dell'osservanza delle feste ed in quali

giorni si permettono le opere fabbrili e delle feste. *pag. 81*

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica su questa materia. *pag. 84*

Dei vescovi e degli altri prelati; loro elezione, obbligo ed onorificenze dovute. Dell'amministrazione delle rendite delle loro chiese dopo la morte di essi e degli spogli delle medesime. *pag. 85*

Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno all'obbligo dei vescovi e beneficiati di fare limosine a poveri e della loro residenza in regno. *pag. 101*

Disposizioni relative a taluni divieti

- imposti ai vescovi ed ordinarij dei luoghi. *pag.* 101
 Delle onorificenze dovute ai cardinali, arcivescovi e vescovi; e quelle da questi dovute agli altri individui. *pag.* 105
 Disposizioni intorno agli spogli dei vescovi e beneficiati. *pag.* 107
 Della giurisdizione e della facoltà del cappellano maggiore. *pag.* 107
 Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alle cause appartenenti alla curia del regio cappellano maggiore. *pag.* 108
 Disposizioni pei cappellani regi e che fan parte dell'armata. *pag.* 110
 Tariffa dei dritti della curia del regio cappellano maggiore per la spedizione del regio exequatur approvata nell'anno 1753. *pag.* 110
 Dei chierici e delle persone ecclesiastiche costituite in dignità; dei benefici ecclesiastici e regole della cancelleria romana; dei patronati regi, feudali e laici; e delle onorificenze dovute ai secolari nelle chiese. *pag.* 113
 Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alle dignità e canonici delle cattedrali. *pag.* 114
 Disposizioni pei maestri di sagra teologia. *pag.* 115
 Disposizioni pei predicatori. *pag.* 115
 Disposizioni pei sacerdoti e per le messe. *pag.* 116
 Disposizioni relative alla ordinazione. *pag.* 118
 Disposizioni intorno ai benefici ecclesiastici. *pag.* 120
 Disposizioni intorno ai benefici di padronato regio, feudale e laicale. *pag.* 122
 Disposizioni intorno ai benefizj patrimoniali; alle chiese ricettizie curate, e non curate; agli uffizi che in quelle sono e da chi e come si provvegono. *pag.* 123
 Disposizioni intorno alle regole della cancelleria romana. *pag.* 125
 Disposizioni intorno alla vita ed onestà degli ecclesiastici. *pag.* 125
 Disposizioni intorno alle onorificenze, prerogative, preminenze e distinzioni dei secolari nelle chiese. *pag.* 126
 Divieto di conferirsi i benefizj ecclesiastici a' forastieri; della provvista dei benefici ecclesiastici e di padronato laicale; della rassegna vietata e delle pensioni ecclesiastiche. *pag.* 128
 Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alla provvista dei benefici ecclesiastici. *pag.* 128
 Disposizioni intorno alla provvista de' benefizj di padronato laicale. *pag.* 130
 Disposizioni intorno alle pensioni ecclesiastiche. *pag.* 130
 Dei legati pii e luoghi pii laicali e loro amministrazione. *pag.* 131
 Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alle cappellanie e luoghi pii laicali. *pag.* 131
 Disposizioni intorno alle chiese e luoghi pii laicali. *pag.* 132
 Disposizioni intorno agli amministratori delle chiese e luoghi pii laicali. *pag.* 133
 Disposizioni intorno alla elezione degli amministratori e razionali delle chiese e luoghi pii laicali. *pag.* 133
 Disposizioni intorno all'amministrazione delle chiese e luoghi pii laicali. *pag.* 135
 Disposizioni intorno alla reddizione dei conti delle chiese e luoghi pii laicali. *pag.* 137
 Disposizioni intorno ai monti pii laicali. *pag.* 137
 Disposizioni intorno alla riduzione dei censi addetti a peso di messe. *pag.* 138
 Real dispaccio del 23 settembre 1796 portante le nuove istruzioni sulla amministrazione de' luoghi pii. *pag.* 139
 Istruzioni del 23 settembre 1796 portante la retta amministrazione dei luoghi pii del regno, sottoposti alla ispezione del tribunal misto, da eseguirsi così da esso tribunale che dai due avvocati incaricati della cura fiscale. *pag.* 141
 Ordini generali emessi dal supremo tribunale misto il dì 17 gennaio 1797 portante la retta amministrazione delle cappelle e dei luoghi pii laicali e misti del regno. *pag.* 146
 Dei parrochi, dei benefizi curati e loro provvista e dell'amministrazione dei sacramenti e dell'esequie. *pag.* 150
 Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alle provviste delle parrocchie e benefici curati. *pag.* 150
 Disposizioni intorno alla congrua dovuta ai parrochi ed a taluni loro obblighi. *pag.* 151
 Disposizioni intorno all'amministra-

- zione dei sacramenti e cura delle anime. *pag.* 151
- Disposizioni intorno ai testamenti dell'anima. *pag.* 152
- Disposizioni intorno ai funerali ed esequie. *pag.* 152
- Delle decime ecclesiastiche. *pag.* 156
- Del matrimonio; dei matrimoni clandestini e di coscienza: dei matrimoni de' figli di famiglia e dei militari. *pag.* 158
- Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno ai matrimoni dei figli di famiglia. *pag.* 159
- Disposizioni intorno ai matrimoni dei militari. *pag.* 159
- Editto emanato il 28 novembre 1796 portante disposizioni pei matrimoni de' militari. *pag.* 160
- Disposizioni intorno ai matrimoni occulti chiamati di coscienza. *pag.* 162
- Disposizioni ulteriori intorno al matrimonio. *pag.* 163
- Dei regolari, monaci e monache: loro dignità e cariche. *pag.* 165
- Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno ai regolari e monaci. *pag.* 166
- Disposizioni intorno alle dignità, cariche ed assegnazioni dei regolari. *pag.* 169
- Disposizioni intorno ai regolari e monaci secolarizzati. *pag.* 170
- Disposizioni intorno alle monache ed ai loro monasteri. *pag.* 170
- Disposizioni intorno ai conservatori di donne oblate e simili. *pag.* 171
- Disposizioni intorno all'osservanza della regola di S. Francesco. *pag.* 172
- Disposizioni intorno all'insigne real ordine de' cavalieri di S. Gennaro. *pag.* 173
- Statuti dell'insigne real'ordine di S. Gennaro emanati il 3 luglio 1738. *pag.* 174
- Dell'insigne real ordine militare di S. Carlo. *pag.* 178
- Fondazione, leggi e statuti dello insigne real ordine militare di S. Carlo approvate il 22 ottobre 1738. *pag.* 178
- Disposizioni intorno all'insigne ordine gerosolimitano o sia dei cavalieri di Malta. *pag.* 181
- Disposizioni intorno agli ordini militari. *pag.* 182
- Disposizioni intorno alle bolle pontificie ed al regio *exequatur* e *recipiat*. *pag.* 183
- Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno al regio *exequatur* e *recipiat*. *pag.* 183
- Disposizioni intorno alla commutazione della volontà e sul dritto che appartiene al Principe privatamente *pag.* 186
- Polizia ecclesiastica intorno al divieto di ricorrersi a Roma, senza precedente real commendatizia *pag.* 186
- Disposizioni generali sullo stesso oggetto. *pag.* 191
- Proibizioni imposte alle chiese e luoghi pii di fare nuovi acquisti; non possono fondarsi chiese, conventi, comunità, o altro luogo pio senza l'assenso del Principe; del regio assenso e della regalia. *pag.* 192
- Nuove disposizioni sullo stesso oggetto. *pag.* 192
- Disposizioni intorno al divieto di fondarsi chiese, conventi, ospizj, congregazioni, luoghi pii, oratorj nè qualsivisia comunità o corpo ecclesiastico o laicale senza l'espresso assenso del Re. *pag.* 197
- Disposizioni intorno al regio assenso ed alla regalia. *pag.* 198
- Del foro degli ecclesiastici e dei loro privilegi. *pag.* 199
- Disposizioni ulteriori intorno al foro ecclesiastico. *pag.* 202
- Disposizioni intorno ai requisiti per godere il foro ecclesiastico. *pag.* 204
- Disposizioni intorno al foro ecclesiastico per rapporto alle cause criminali. *pag.* 205
- Disposizioni intorno all'appellazione nel foro ecclesiastico. *pag.* 206
- Disposizioni intorno alla sospensione degli uffizj ecclesiastici. *pag.* 207
- Reali istruzioni per prendere gl'informi estragiudiziali contro i vescovi ed altri ecclesiastici approvate il 24 ottobre 1759. *pag.* 207
- Disposizioni intorno alle cause civili per le quali gli ecclesiastici debban seguire il foro laicale. *pag.* 208
- Disposizioni intorno alle cause criminali, per le quali gli ecclesiastici debbon seguire il foro laicale. *pag.* 211
- Disposizioni intorno alla elezione del foro pretesa dagli ecclesiastici. *pag.* 212
- Disposizioni intorno alla nunziatura pontificia. *pag.* 213
- Disposizioni intorno al vicario gene-

- rale dei vescovi ed ordinari dei luoghi *pag.* 213
- Disposizioni intorno ai vicarj capitolari. *pag.* 214
- Disposizioni intorno al cancelliere delle curie ecclesiastiche. *pag.* 215
- Disposizioni intorno ai cursori dei vescovi ed ordinari de' luoghi. *pag.* 215
- Disposizioni intorno ai notai apostolici. *pag.* 215
- Disposizioni intorno alla pratica ed ai riti delle curie del regno. *pag.* 216
- Disposizioni intorno ai sinodi ecclesiastici. *pag.* 221
- Della tassa innocenziana. *pag.* 221
- Del regio exequatur e dell'abolito tribunale del S. Officio. *pag.* 228
- Nuova polizia ecclesiastica diplomatica su tal materia. *pag.* 228
- Disposizioni intorno a coloro che persistono nella scomunica, delle censure e delle irregolarità. *pag.* 229
- Nuova polizia ecclesiastica diplomatica intorno alle censure. *pag.* 229
- Disposizioni intorno alla educazione dei fanciulli. *pag.* 231
- Disposizioni intorno alla educazione delle fanciulle e sui doveri degli ecclesiastici. *pag.* 238
- Disposizioni intorno alla disciplina del clero. *pag.* 239
- Disposizioni intorno alla riforma delle chiese ricettizie. *pag.* 244
- Tariffa generale da osservarsi così dagli ordinarj del regno e loro curie che dai parrochi. *pag.* 248

Concordato del 1741.

- Trattato di accomodamento tra la Santa Sede e la corte di Napoli conchiuso tra Benedetto XIV e Carlo III il dì 8 giugno 1741. *pag.* 253
- Sede e la real corte di Napoli. *pag.* 281
- Decreto di Gregorio XV del 1 luglio 1623 in cui son contenute le cautele e prescrizioni per i promovendi ai sacri ordini. *pag.* 283
- Bolla di Benedetto XIII relativa ai privilegi del tribunale della monarchia di Sicilia. *pag.* 285

A D D I Z I O N I

- Articoli segreti del trattato di accomodamento del 1741 tra la Santa

Legislazione positiva in materie ecclesiastiche.

DAL 1806 A TUTTO IL 1817.

A N N O 1806.

- Determinazione del 27 marzo 1806 con cui si abolisce la legge relativa allo spoglio dei prelati del regno. *pag.* 299
- Legge del 2 luglio 1806 con cui si mettono in vendita i beni dell'azienda allodiale, de' luoghi pii laicali, dei benefici e badie devolute e di regio padronato pel valore di dieci milioni di ducati. *pag.* 299
- Decreto del 26 agosto 1806 concernente le biblioteche ed altre suppellettili de' monisteri soppressi. *pag.* 300
- Circolare degli 11 settembre 1806 con la quale si prescrive il regolamento per uno stato distinto dei monisteri che debbono sopprimersi. *pag.* 301
- Decreto del 15 settembre 1806 per la conservazione de' quadri esistenti nelle chiese e conventi soppressi. *pag.* 301
- Legge del 27 settembre 1806 con la quale si annullano tutte le concessioni tanto in proprietà che in usufrutto, fatte dal passato governo dopo il 13 giugno 1799 a favore degli esteri o dei regnicoli. *pag.* 301
- Circolare de' 22 ottobre 1806 con la quale si determina prendersi conto delle vacanze delle parrocchie, prebende, canonicati ec. *pag.* 302
- Decreto del 30 novembre 1806 col quale si prescrive di non ammettere i chierici alla ordinazione se non sieno incardinati ad una parrocchia, e di non ordinarsene più di cinque per ogni migliaio di anime in ogni diocesi. *pag.* 302
- Decreto del 17 dicembre 1806 col quale si aboliscono le coazioni giudiziarie delle curie ecclesiastiche contro gli uomini che mancano agli adempimenti degli sponsali. *pag.* 303
- Circolare del 20 dicembre 1806 portante le istruzioni per l'ammini-

strazione dei luoghi pii e fondazioni laicali del regno. *pag.* 303

A N N O 1807.

Legge del 13 febbraio 1807 portante la soppressione degli ordini religiosi delle regole di S. Bernardo e S. Benedetto e loro diverse affiliazioni. *pag.* 303

Decreto del 16 febbraio 1807 col quale si dispone l'uso a farsi degli arredi sacri appartenenti ai monasteri soppressi. *pag.* 308

Circolare del 25 marzo 1807 con la quale si ordina la pronta spedizione degli argenti ed ori trovati nei monasteri soppressi, la formazione degli stati dei mobili, immobili, derrate e bestiame. *pag.* 308

Decreto del 30 aprile 1807 col quale si prescrive la norma da tenersi nel pagamento delle pensioni accordate ai già religiosi de' monasteri soppressi. *pag.* 309

Decreto del 1 maggio 1807 con cui si costituisce una dote a ciascuna delle case religiose conservate dalla legge di soppressione. *pag.* 310

Decreto del 2 giugno 1807 col quale si prescrive che il santuario di S. Pietro in Bevagna con le case adiacenti resti sotto la direzione del vescovo di Oria. *pag.* 311

Legge del 18 giugno 1807 con cui si dichiara compresa nell'abolizione delle sostituzioni fedecommissarie qualunque chiamata al godimento di prelature, commende, legati pii, cappellanie e qualunque beneficio. *pag.* 311

Decreto del 21 giugno 1807 con cui si ordina che a quegli stabilimenti di pubblica beneficenza che sono creditori dello stato, previa liquidazione di detti crediti, diansi in pagamento i censi, capitali ed altre prestazioni di simil natura, prima dovute ai monasteri soppressi. *pag.* 312

Decreto del 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento di Montecasino. *pag.* 312

Decreto de' 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento di Montevergine. *pag.* 313

Decreto de' 14 luglio 1807 con cui si specificano i beni addetti alla dotazione dello stabilimento della Cava. *pag.* 314

Decreto de' 14 luglio 1807 con cui due dei cespiti assegnati in dote allo stabilimento della Cava si tolgono all'amministrazione dei siti reali. *pag.* 316

Decreto de' 14 luglio 1807 portante disposizioni per quei religiosi che vorranno prestarsi alla pubblica istruzione. *pag.* 316

Circolare del 25 luglio 1807 portante le istruzioni per la ripartizione di una parte degli arredi sacri dei monasteri soppressi. *pag.* 317

Circolare del 29 agosto 1807 con la quale si prescrive che i demani da essere ripartiti si distinguono dai beni patrimoniali delle chiese e delle università, dai burgensatici degli ex-baroni e dagli allodiali dei privati. *pag.* 318

Decreto del 21 settembre 1807 con cui si abolisce la giunta ecclesiastica dei delitti atroci. *pag.* 320

Decreto del 28 settembre 1807 con cui si prescrive che i religiosi delle case abolite provveduti di dignità ecclesiastiche ed altri impieghi pubblici, non possono cumulare la rendita di questi con la pensione loro accordata dalla legge de' 13 febbraio 1807 qualora essa rendita oltrepassi la pensione assegnata. *pag.* 320

Decreto de' 12 ottobre 1807 contenente un nuovo regolamento per i seminari. *pag.* 320

Decreto del 23 dicembre 1807 con cui si dichiara che i religiosi secolarizzati restano ascritti alle rispettive loro chiese native con tutti gli emolumenti e prerogative che vi godono gli altri preti, e che le pensioni loro accordate sono a causa di alimenti e di patrimonio sacro. *pag.* 321

A N N O 1808.

Decreto del 15 gennaio 1808 portante la istituzione di una chiesa collegiale nel Vasto. *pag.* 321

Decreto del 5 febbraio 1808 con cui si dichiara non applicabile a quei religiosi che s'impiegano per la pubblica istruzione ciò che si dispone col decreto de' 28 settembre ultimo, relativamente alle pensioni dei religiosi delle case sopresse. *pag.* 323

Decreto del 16 marzo 1808 con cui si prescrivono i mezzi per l'adempimento della legge dei 13 febbraio 1807 riguardante l'aumento della

- congrua dei parrochi e degli economi del regno. *pag.* 323
- Decreto del 16 marzo 1808 portante disposizioni per assicurare la piena esecuzione del precedente decreto e dell'altro de' 26 febbraio 1807 che ordina la distribuzione alle parrocchie più bisognose degli arredi sacri provenienti dalle chiese dei conventi soppressi. *pag.* 324
- Decreto del 20 maggio 1808 con cui si riuniscono al demanio i beni di taluni monasteri di religiose, provvedendosi insieme al sostentamento di queste. *pag.* 325
- Decreto del 20 maggio 1808 con cui si dichiarano ammortizzati i crediti che rappresentavano contro lo stato i monasteri, i beni dei quali sono stati riuniti al demanio, i banchi ed i luoghi pii. *pag.* 326
- Decreto del 5 ottobre 1808 con cui si accorda una badia ed il distintivo di una medaglia di oro ai cappellani del tesoro di S. Gennaro. *pag.* 326
- Decreto de' 18 ottobre 1808 portante lo stabilimento e le attribuzioni di un comitato centrale di beneficenza e di altrettanti comitati particolari per quante sono le parrocchie della capitale. *pag.* 327

A N N O 1809.

- Decreto del 21 gennaio 1809 portante disposizioni per la conservazione delle congrue dei parrochi e dei beni delle chiese parrocchiali in Calabria contro qualunque innovazione fatta colà. *pag.* 329
- Decreto del 7 agosto 1809 che sopprime gli ordini religiosi possidenti in tutto il regno, concede ai religiosi una pensione e prescrive il metodo del pagamento. *pag.* 329

A N N O 1810.

- Decreto de' 18 febbraio 1810 portante disposizioni per commutare in maritaggi i legati che si trovano istituiti per monacaggi. *pag.* 334
- Decreto del 18 febbraio 1810 con cui viene adottato per le chiese del regno il catechismo della dottrina cristiana ad uso delle chiese dell'impero francese. *pag.* 335
- Decreto del 26 febbraio 1810 col quale si ammette nel regno l'istituto delle sorelle spedaliere della carità

con la speciale protezione del Re. *pag.* 335

- Decreto del 22 settembre 1810 con cui si ordina che la liquidazione e pagamento dei crediti sui monasteri soppressi non si possono fare se non a norma delle leggi veglianti sulla liquidazione e pagamenti del debito pubblico. *pag.* 336
- Decreto del 8 ottobre 1810 con cui i religiosi che si trovavano secolarizzati prima della soppressione dei loro ordini fatta con la legge dei 13 febbraio 1807 e che dalla comunità ricevevano una rendita vitalizia, sono ammessi al godimento della pensione stabilita per gli altri religiosi secolarizzati. *pag.* 337
- Decreto del 28 settembre 1810 che dichiara valide le alienazioni dei luoghi pii eseguite colle solennità dalle leggi richieste sino all'epoca dei 15 luglio 1807 benchè senza real permesso. *pag.* 337
- Decreto del 19 novembre 1810 contenente alcune disposizioni relative alle ordinazioni ecclesiastiche. *pag.* 338
- Decreto del 12 dicembre 1810 portante disposizioni per confermare e promuovere in questo regno l'istituto delle signore della visitazione sotto la protezione di Sua Maestà la regina. *pag.* 339

A N N O 1811.

- Decreto del 10 gennaio 1811 che prescrive l'esecuzione di quello de' 7 agosto 1809 sull'abolizione degli ordini religiosi mendicanti. *pag.* 340
- Decreto del 23 gennaio 1811 riguardante la deputazione della cappella del tesoro di S. Gennaro. *pag.* 340
- Decreto del 27 febbraio 1811 con cui si modificano in alcuna parte le costituzioni e le regole dell'ordine della visitazione ristabilito nel regno. *pag.* 340
- Decreto del 27 febbraio 1811 con cui sono approvati i regolamenti per l'educazione delle pensioniste nelle case delle signore della visitazione. *pag.* 342
- Regolamento del 27 febbraio 1811 da osservarsi dalle signore della visitazione del regno di Napoli per la educazione delle pensioniste. *pag.* 342
- Decreto del 7 marzo 1811 che prescrive la liquidazione e la soddisfa-

- zione dei crediti che si rappresentano contro le corporazioni religiose non soppresses e contro i vescovadi cure e beneficj vacanti e non vacanti. *pag.* 344
- Decreto de' 15 agosto 1811 relativo alla liquidazione dei crediti contro le corporazioni religiose soppresses con quello de' 7 agosto 1809. *pag.* 345
- Decreto del 29 agosto 1811 per la restituzione del terzo pensionabile già tassato dall'abolito monte frumentario sulle mense vescovili e regie badie del regno. *pag.* 347
- Decreto del 1 ottobre 1811 portante nuove disposizioni per regolare i dritti di padronato nascenti da fondazioni di opere di pubblico bene. *pag.* 347
- Decreto del 3 ottobre 1811 che ordina il dissequestro dei beni delle parrocchie vacanti e fissa il modo di amministrarli nelle rispettive comuni. *pag.* 349
- Decreto del 31 ottobre 1811 con cui vengono determinati gli statuti per le sorelle spedaliere della carità. *pag.* 350
- Decreto del 31 ottobre 1811 con cui si assegna la dote, il locale e la completazione dell'equipaggio per l'istituto delle sorelle della carità stabilite nella capitale. *pag.* 352
- Decreto del 5 dicembre 1811 riguardante la liquidazione dei creditori dello stato che si trovano avere impegnato la loro rendita per gli obblighi da essi contratti coi monasteri, luoghi pii, banchi ed altri stabilimenti ai cui dritti è succeduto il governo. *pag.* 353
- Ministeriale degli 11 dicembre 1811 portante la soluzione dei dubbj se i fondi ecclesiastici che trovansi chiusi debbono essere soggetti a divisione, quando sono siti fuori demanio; se i fondi ex feudali che trovansi allorati o soggetti attualmente all'uso di pascolo, o che non lo sono debbono essere considerati in divisione, non in proprietà, ma con un compenso proporzionato al valore del terreno, quando un exfeudatario non ne dimostri la legittima qualità di difesa *pag.* 354
- A N N O 1812.
- Decreto del 13 febbrajo 1812 col quale si apportano spiegazioni per l'esecuzione di quello de' 12 settembre 1810 relativo alla liquidazione dei crediti contro lo stato per debiti contratti dalle corporazioni religiose ed altri stabilimenti soppressi. *pag.* 355
- Decreto del 27 febbrajo 1812 col quale si ordina la formazione degli statii dimostrativi delle rendite e pesi di tutti i luoghi pii laicali del regno per mezzo di commessioni che vengono stabilite nei comuni. *pag.* 356
- Parere del consiglio di stato de' 16 luglio 1812 portante la decisione di una controversia tra il rettore pro tempore di certe cappelle del comune di Carpino e la commessione degli ospizj di Capitanata, circa il dritto d'amministrare i beni a quelle addetti. *pag.* 357
- Parere del consiglio di stato de' 16 luglio 1812 portante la decisione di una controversia tra il capitolo e'l prelato della cattedrale d'Acquaviva ed il consiglio generale degli ospizj di terra di Bari, circa il dritto d'amministrare le rendite di alcune cappelle. *pag.* 358
- Decreto del 23 luglio 1812 col quale si ordina che gli statii delle rendite e pesi dei luoghi pii laicali si eseguano anche per quelli che dipendono dal dipartimento dell'interno *pag.* 360
- Decreto del 25 luglio 1812 col quale si prescrive che le prestazioni e rendite disposte a beneficio degli stabilimenti soppressi ed a sopprimer-si, continui a corrispondersi al demanio. *pag.* 361
- Decreto de' 30 luglio 1812 contenente le disposizioni per dirigere l'economia di tutti i monisteri di religiose possidenti. *pag.* 361
- Parere del consiglio di stato de' 4 agosto 1812 portante disposizioni per reintegrare l'arciprete ed il clero di motta Montecorvino nel possesso delle decime sacramentali, di cui erano stati indebitamente spogliati dall'intendente di Capitanata *pag.* 363
- Decreto de' 3 settembre 1812 portante disposizioni perchè sieno riuniti al real demanio i beni della chiesa estaurita di S. Stefano a Capuano. *pag.* 364
- Decreto de' 5 settembre 1812 contenente le disposizioni su i crediti di qualunque natura, cui il demanio

abbia potuto succedere come rappresentante di corporazioni e stabilimenti soppressi. *pag.* 364

Parere del consiglio di stato de' 3 settembre 1812 portante disposizioni per la continuazione della percezione delle decime ecclesiastiche in favore dell'abate di Reina. *pag.* 365

Decreto del 12 novembre 1812 riguardante il rimborso dei creditori delle corporazioni religiose non soppresses *pag.* 366

A N N O 1813.

Decreto del 23 febbrajo 1813 che ordina la costruzione di un nuovo cimitero tra lo spazio di sei mesi, dopo il quale tempo non sarà più permesso di seppellir cadaveri nelle chiese della città. *pag.* 366

Parere del consiglio di stato del 21 maggio 1813 portante disposizioni sul richiamo della commissione amministrativa di pubblica beneficenza di Napoli contro una deliberazione del consiglio d'intendenza fatta ad istanza di Domenico de Rosa enfiteuta di una casa di beneficenza. *pag.* 367

Parere del consiglio di stato del 21 maggio 1813 portante la decisione sul conflitto di giurisdizione elevato tra la corte di appello e l'intendenza della provincia di Lecce nella causa tra il canonico Olivieri ed il monistero di S. Chiara di Nardò. *pag.* 368

Decreto del 10 giugno 1813 che richiama agli usi dell'originaria istituzione lo stabilimento di beneficenza sotto il titolo dell'Annunziata della dittà di Aversa. *pag.* 369

Decreto del 22 luglio 1813 con cui si dichiara che le dignità, canonici, prebende, porzioni e partecipazioni delle chiese cattedrali o collegiate non s'intendano comprese fra i beneficj de' quali son restituiti i beni a' compadroni. *pag.* 369

Parere del consiglio di stato del dì 6 settembre 1813 con cui si dichiara doversi riguardare come veri enfiteuti certi antichi conduttori di affitti decennali de' beni de' luoghi pii, oggi regio demanio. *pag.* 370

Decreto del 21 novembre 1813 con cui si prescrive una dotazione in

beneficio del capitolo di Napoli, e lo stato generale di circoscrizione delle parrocchie per tutto il regno. *pag.* 371

Decreto del 2 dicembre 1813 con cui vien fissata la congrua sì de' parrochi della capitale, come di quelli del regno in proporzione delle anime sottoposte alla loro cura. *pag.* 372

Decreto del 2 dicembre 1813 che prescrive un sistema per l'amministrazione de' beni de' luoghi pii laicali, per la dotazione delle parrocchie e pel mantenimento del culto. *pag.* 373

A N N O 1814.

Parere del consiglio di stato de' 26 febbrajo 1814 con cui, annullandosi una deliberazione del consiglio d'intendenza di Napoli, vien divisa la controversia tra i signori principe d'Avellino e duca di Monteleone sull'affrancazione d'un censo appartenente alla chiesa di Materdomini detta de' Pellegrinelli. *pag.* 377

Istruzioni del 3 marzo 1814 emesse da' ministri del culto e dell'interno per l'esecuzione del decreto dei 2 di dicembre 1813 circa i luoghi pii che dipendevano dall'abolito tribunale misto. *pag.* 378

Decreto del 14 aprile 1814 con cui l'amministrazione di alcune designate parrocchie vien confidata a' rispettivi parrochi. *pag.* 381

Parere del consiglio di stato degli 8 giugno 1814 sulla domanda fatta in pro di un coscritto sorteggiato per ottenergli la grazia di conservare il patrimonio sacro lasciatogli coll'obbligo di dover ascendere agli ordini sacri. *pag.* 382

Parere del consiglio di stato degli 8 giugno 1814 col quale si provvede con generale disposizione al caso di que' coscritti che chiamati a far parte dell'armata si trovino soggetti alla perdita del patrimonio sacro concesso loro per lo stato ecclesiastico cui eran diritti. *pag.* 382

Parere del consiglio di stato degli 8 giugno 1814 con cui si dichiara non esser luogo a nuova disposizione relativa alla prescrizione de' dritti de' creditori degli ospizj che non

abbiano nello stabilito termine esibito i loro titoli. *pag.* 383

Parere del consiglio di stato de' 25 luglio 1814 per dichiarar nelle due ordinanze del commessario ripartitore di demanj comunitativi di Chieti, colle quali fu erroneamente sottoposta a divisione una porzione di terre di proprietà del luogo pio detto S. Maria del Ponte *pag.* 383

Decreto del 1 settembre 1814 che dichiara estinto ogni dritto di reversibilità alle particolari famiglie su i beni de' monasteri soppressi aggregati al demanio. *pag.* 384

A N N O 1815.

Decreto de' 16 giugno 1815 che prescrive la celebrazione da' matrimonj secondo le forme del concilio di Trento, conservando fino a nuova disposizione i precedenti atti dello stato civile. *pag.* 385

Decreto de' 17 giugno 1815 portante la restituzione de' beni confiscati o sequestrati a' proprietarj e titolari di commende costantiniane per motivi di stato, ed a' cardinali e prelati mantenutisi nell'ubbidienza di Sua Santità. *pag.* 385

Decreto del 28 giugno 1815 col quale si stabilisce che sugli atti di nascita dello stato civile debbasi da' parrochi apporre l'indicazione della eseguita cerimonia del battesimo, e così se ne debbano dare gli estratti. *pag.* 386

Decreto del 29 agosto 1815 portante disposizioni per lo ristabilimento della deputazione del tesoro di S. Gennaro. *pag.* 386

Decreto del 14 settembre 1815 contenente le disposizioni per rimettere gli stabilimenti di pietà della capitale sotto una benefica forma di amministrazione. *pag.* 386

Decreto del 20 settembre 1815 con cui vien permessa la professione monastica delle donne. *pag.* 389

Decreto de' 7 ottobre 1815 richiamante all'osservanza le leggi ecclesiastiche sull'obbligo della residenza de' possessori di beneficj residenziali. *pag.* 389

Decreto del 10 ottobre 1815 col quale si determina che la mensa vescovile di Montalto nella Marca di Fermo sia reintegrata nel possesso

de' beni della badia di Montesanto. *pag.* 390

Reale Rescritto de' 14 ottobre 1815 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj, col quale si richiama in osservanza la disciplina tanto per gli ecclesiastici e pe' laici, quanto per i luoghi alla religione consecrati. *pag.* 390

Decreto del 18 ottobre 1815 portante disposizioni onde provvedere alla mancanza de' libri parrocchiali. *pag.* 391

Decreto del 21 dicembre 1815 che dispone l'assegnamento dell'annua rendita di trentamila ducati concessuta agli stabilimenti di beneficenza della capitale. *pag.* 392

Decreto del 27 dicembre 1815 con cui, abolite le commessioni amministrative pe' monasteri claustrali di monache, viene a questi restituita l'amministrazione de' loro beni con un regolamento su tale oggetto. *pag.* 392

Regolamento del 27 dicembre 1815 portante le norme per l'amministrazione de' beni e delle rendite de' monasteri claustrali di donne. *pag.* 393

A N N O 1816.

Reale Rescritto del 7 gennaio 1816 col quale si danno le disposizioni sulla economia de' monisteri delle religiose possidenti. *pag.* 394

Reale Rescritto del 20 gennaio 1816 col quale si vieta agli ecclesiastici l'esercizio d'impieghi indecenti, e si richiamano alla disciplina i possessori de' beneficj residenziali. *pag.* 394

Decreto del 23 gennaio 1816 portante il divieto di cumulare la pensione monastica coi trattamenti a carico dello stato. *pag.* 395

Decreto del 1 febbrajo 1816 con cui vengono provvisoriamente conservati i consigli degli ospizj e le commessioni amministrative per le istituzioni di pietà, eccetto le congregazioni ed altre istituzioni pie confidate ad ecclesiastici, la cui amministrazione vien restituita a chi prima la esercitava. *pag.* 396

Decreto de' 14 febbrajo 1816 relativo al sistema di amministrazione di certe confraternite e pie adunanze della capitale. *pag.* 397

Decreto del 7 giugno 1816 riguardante la pietosa opera di seppellire gratuitamente i cadaveri. *pag.* 398

Decreto degli 11 giugno 1816 portante una particolar disposizione relativa al conferimento della laurea nella facoltà teologica ed alla parte che vi debbano avere gli esistenti maestri dell'antico collegio dei teologi. *pag.* 398

Ministeriale del 12 giugno 1816 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti i ministri segretarij di stato con cui si partecipano le risoluzioni sovrane sulla qualità degl'impieghi nei quali si debbono conservare gli ecclesiastici. *pag.* 399

Decreto del 17 luglio 1816 col quale si conferma il sistema del regio permesso per ricorrere alla Santa Sede e del regio *exequatur* per dare effetto alle ottenute carte pontificie. *pag.* 399

Decreto del 17 luglio 1816 relativo alle pastorali e lettere encicliche che i vescovi debbono pubblicare con le stampe. *pag.* 400

Ministeriale del 24 agosto 1816 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'intendente di principato citeriore con cui si partecipa l'ordine sovrano di rimuoversi dall'impiego di esattore delle contribuzioni dirette del comune di Sala un sacerdote. *pag.* 401

Decreto de' 18 settembre 1816 col quale si permette l'affrancazione dei censi appartenenti ai luoghi pii ed ai pubblici stabilimenti. *pag.* 401

A N N O 1817.

Decreto del 7 febbrajo 1817 con cui i beni di alcuni monasteri soppres-

si della città di Trani sono provvisoriamente assegnati in tenuta a quella mensa arcivescovile. *pag.* 402

Reale Rescritto del 6 marzo 1817 col quale si danno disposizioni per l'amministrazione dei beni delle mense vescovili dei reali domini al di là del faro. *pag.* 403

Legge degli 11 marzo 1817 con la quale si prescrive lo stabilimento di un camposanto in ciascuna comune dei dominj di quà del faro. *pag.* 404

Reale Rescritto del 7 maggio 1817 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze col quale si dichiara incompatibile col carattere sacerdotale l'esercizio della carica di preposto al controllo nel ramo delle imposizioni dirette. *pag.* 405

Decreto del 5 agosto 1817 col quale si prescrive a che sieno tenuti i debitori morosi dei monasteri e luoghi pii soppressi per causa di legati pii. *pag.* 406

Decreto del 2 settembre 1817 col quale si conferma il divieto di ricorrersi senza real permesso alla Santa Sede per affari spirituali ed ecclesiastici. *pag.* 406

Decreto del 16 settembre 1817 con cui si concede al comune di Nocera la chiesa di quel soppresso monastero degli Agostiniani Scalzi e si fissa il modo di mantenerla. *pag.* 408

Reale Rescritto de' 24 settembre 1817. *pag.* 408

Decreto del 3 dicembre 1817 col quale si prescrive che vi sia un solo cappellano maggiore in tutti i reali dominj di quà e di là del faro. *pag.* 408

Giliberti, Vito

Polizia ecclesiastica del regno delle Due Sicilie

Napoli 1845

J.can.u. 90 h

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10547835-1